

Emanuele Birritteri

# Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale

Limiti e prospettive di tutela  
nel settore alimentare  
tra individuo ed ente collettivo



**LUISS** 

**Studi del Dipartimento di Giurisprudenza  
Luiss Guido Carli**

Sezione  
**Monografie**

2

### *Comitato di Direzione*

Antonio Punzi – *Direttore*

Maurizio Bellacosa, Raffaele Bifulco, Barbara De Donno, Filippo Dinacci, Raffaele Fabozzi, Daniele Gallo, Christophe Geiger, Antonio Gullo, Christian Iaione, Silvio Martuccelli, Bernardo Giorgio Mattarella, Giuseppe Melis, Giorgio Meo, Enzo Moavero Milanesi, Gian Domenico Mosco, Antonio Nuzzo, Gustavo Olivieri, Mauro Orlandi, Giovanni Piccirilli, Aristide Police, Pietro Pustorino, Sofia Ranchordas, Livia Salvini, Aldo Sandulli, Robert Schuetze, Jorge E. Viñuales, Attilio Zimatore.

### *Comitato Scientifico*

Paola Severino – *Presidente*

Giuliano Amato, Lorena Bachmaier Winter, Sabino Cassese, Gráinne de Búrca, Alon Harel, Natalino Irti, Roberto Pessi, Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero, Franco Gaetano Scoca, John A.E. Vervaele, Armin von Bogdandy, Joseph H.H. Weiler, Chiara Zilioli.





Emanuele Birritteri

# **Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale**

Limiti e prospettive di tutela  
nel settore alimentare  
tra individuo ed ente collettivo



**Giappichelli**

© Copyright 2022 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0026-6

ISBN/EAN 979-12-211-5338-5 (ebook - pdf)

*I volumi pubblicati nella presente collana sono stati sottoposti a una procedura di doppio referaggio cieco (blind peer review) secondo modalità concordate con l'editore.*

*La pubblicazione del presente volume è stata finanziata integralmente dal Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli.*



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*Ai miei genitori,  
con amore e gratitudine*



# INDICE

	<i>pag.</i>
RILIEVI INTRODUTTIVI: RAGIONI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RICERCA	1

## Capitolo I

### PROFILI CRIMINOLOGICI E CATEGORIE GENERALI

1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica	9
2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare e le ricadute penalistiche sul piano dell'identificazione dei soggetti responsabili	17
3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale	28
3.1. Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...)	39
3.2. (...) e il connesso fenomeno del <i>forum shopping</i>	47
4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale in ambito alimentare	51
4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione dei reati alimentari	55
5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo	60
6. La normativizzazione e l'oggettivizzazione della colpa penale nel settore alimentare	75
6.1. Il contributo dell'autonormazione privata alla definizione dello <i>standard</i> cautelare doveroso	89
7. Delimitazione della ricerca e premesse all'analisi normativa interna. Nostra definizione di reato alimentare: la distinzione tra reati <i>necessariamente</i> alimentari e reati <i>eventualmente</i> alimentari	94

## Capitolo II

IL SISTEMA ITALIANO DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI  
IN MATERIA ALIMENTARE: BENI GIURIDICI E TECNICHE  
SANZIONATORIE TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO

## SEZIONE I

## LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura super-individuale degli interessi tutelati  | 107 |
| 1.1. I reati alimentari contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell'impianto punitivo  | 110 |
| 1.1.1. I profili dogmatici dell'accertamento del pericolo. Una proposta <i>de iure condito</i> : la distinzione tra il profilo <i>statico</i> e il profilo <i>dinamico</i> del pericolo nei reati alimentari contro la salute pubblica | 126 |
| 1.1.2. L'accertamento del pericolo per la salute pubblica nella prassi applicativa   | 142 |
| 1.2. I reati alimentari a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore   | 150 |
| 1.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi  | 163 |
| 2. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della l. n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento tra settori repressivi nell'ambito degli illeciti alimentari                                    | 171 |
| 2.1. La sanzione interdittiva della chiusura dello stabilimento: un 'cortocircuito' sistematico nelle interconnessioni tra responsabilità individuali e corporative  | 188 |
| 2.2. La c.d. riforma Cartabia e l'introduzione della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia alimentare: vantaggi e criticità della nuova misura  | 192 |
| 3. L'ultimo tassello di tutela: l'inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare  | 201 |
| 3.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul volto del diritto penale alimentare e l' 'eterno ritorno' al penale. L'esempio della disciplina OGM e della tutela del 'Made in Italy'  | 203 |

## SEZIONE II

## IL RUOLO DELL'ENTE COLLETTIVO

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dalla persona fisica all'ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001 | 213 |
|---|-----|

	<i>pag.</i>
2. Il ruolo cruciale dell'autoregolamentazione privata: l'ente collettivo quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari	217
2.1. Il coordinamento tra le tecniche di prevenzione dei reati alimentari dolosi e le strategie di gestione del rischio nel caso degli illeciti penali colposi di settore	226
3. Le promesse non mantenute del principio di autonomia della responsabilità dell'ente: limiti e prospettive nel settore alimentare	232
4. Gli artt. 25- <i>bis</i> e 25- <i>bis</i> .1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici	240
5. L'art. 12 della l. n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile 'norma fantasma'	244
6. Alcune provvisorie conclusioni tra <i>law in the books</i> e <i>law in action</i>	246

## SEZIONE III

## I PROGETTI DI RIFORMA

1. Il c.d. Progetto Caselli	251
2. Il recente d.d.l. A.C. 2427 recante 'Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari'	264
3. Le proposte della dottrina penalistica	269
4. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto 'Eurodelitti'	280

## Capitolo III

IL CONTRASTO AGLI ILLECITI ALIMENTARI NEI PRINCIPALI  
ORDINAMENTI DI *COMMON LAW* (REGNO UNITO E STATI UNITI):  
SISTEMI DIVERSI, PROBLEMI COMUNI

1. Premessa: ragioni, delimitazione e obiettivi dell'indagine comparatistica	287
2. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del <i>Food Safety Act</i> del 1990 e del <i>General Food Regulation</i> del 2004	290
3. Le criticità dei meccanismi di <i>enforcement</i> del <i>Food Safety Act</i> e l' <i>Horsemeat Scandal</i> quale spia dell'inefficacia del sistema	299
4. Il <i>Fraud Act</i> del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito	303
5. La soluzione statunitense: il <i>Food, Drug and Cosmetic Act</i> e la <i>Responsible Corporate Officer Doctrine</i>	308

	<i>pag.</i>
6. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all'ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra <i>identification model</i> e <i>vicarious liability</i>	317
7. Un bilancio dell'analisi comparatistica	326

#### Capitolo IV

#### CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE ALIMENTARE

1. Sul ripensamento delle strategie punitive e delle tecniche sanzionatorie del diritto penale alimentare tra individuo ed ente collettivo: lineamenti generali della nostra proposta	331
2. La responsabilità penale individuale nel settore alimentare. Contenuti, caratteristiche e <i>ratio</i> di un nuovo 'micro-sistema' di incriminazioni nei contesti caratterizzati da certezza scientifica (...)	334
2.1. (...) e in quelli connotati da incertezza scientifica	345
3. Sistema 231 e settore alimentare. Una soluzione per l'autonomizzazione della responsabilità dei soggetti metaindividuali: il comparto alimentare come 'settore pilota'?	352
3.1. Il parallelo percorso di adeguamento del d.lgs. n. 231 del 2001	360
4. Riflessioni conclusive e prospettive di armonizzazione sovranazionale del diritto penale alimentare	366
 BIBLIOGRAFIA	 371

## RILIEVI INTRODUTTIVI: RAGIONI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RICERCA

L'assetto di fondo della disciplina penale a tutela dei beni giuridici della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di alimenti risale ormai a diversi decenni or sono<sup>1</sup>.

Da allora, si sono susseguiti interventi normativi di carattere esclusivamente episodico e settoriale, con il risultato di affidare la protezione di questi interessi, di rilievo anche costituzionale<sup>2</sup>, a un arcipelago di figure criminose sparse in modo disorganico tra codice penale e legislazione complementare, i cui rispettivi confini e ambiti di applicazione tendono sovente a sovrapporsi in mancanza di un disegno complessivo.

Nessuna di queste riforme si è dunque fatta carico dell'esigenza di ripensare nel suo insieme il sistema italiano di contrasto alla criminalità in ambito alimentare, sebbene il quadro socio-criminologico di riferimento fosse nel frattempo mutato nel profondo<sup>3</sup>: si è passati dal 'dominio' della piccola distribuzione a quello delle grandi imprese multinazionali, da catene di fornitura locali a *supply chain* globali, da tecniche produttive rudimentali a moderne e avanzate tecnologie industriali e, di conseguenza, da 'vecchie' a nuove istanze di tutela a fronte dei mutevoli e variegati rischi della modernità.

Lo *ius terribile* in questa materia conserva un'anima antica. A occupare la scena, pur a fronte di nuove dinamiche di settore, sono tecniche di protezione e modelli sanzionatori più o meno risalenti: dall'ancoraggio della tutela a beni

---

<sup>1</sup> Si pensi, in particolare, nel settore della tutela (diretta o mediata) della salute pubblica, da un lato, agli artt. 439, 440, modificati dal d.lgs. luogotenenziale n. 224 del 1944, nonché agli artt. 442 e 444 c.p., mai riformati dagli anni '30; dall'altro lato, nella legislazione complementare, alle figure criminose di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962, soltanto parzialmente oggetto di minimale revisione legislativa, da ultimo, con la l. n. 142 del 1992, che si è limitata a sopprimere la lett. f) della disposizione. Avuto riguardo, invece, alla tutela degli interessi commerciali dei consumatori, il riferimento è, ad esempio, agli artt. 515 e 516 c.p., parimenti mai rivisti sin dall'entrata in vigore del codice.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, naturalmente, alla protezione della salute dei consumatori, diritto fondamentale tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

<sup>3</sup> V. Cap. I, spec. §§ 1, 2 e 5.

superindividuali (salute pubblica, economia pubblica, fede pubblica)<sup>4</sup>, al diffuso utilizzo del modello dei reati di pericolo presunto e al ricorso, nella legislazione complementare, a una accentuata anticipazione della soglia di innesco del diritto penale<sup>5</sup>, fino al predominio della responsabilità individuale rispetto a quella degli enti collettivi<sup>6</sup>.

Durante questa lunga stagione di stasi, peraltro, a essere profondamente cambiati sono anche i contenuti della sottostante regolamentazione amministrativa e tecnico-economica, che si caratterizza adesso, oltre che per l'indubbia importanza delle fonti di *soft law* e della standardizzazione e autonormazione privata<sup>7</sup>, per l'assoluta centralità della legislazione eurounitaria. Il comparto alimentare è uno dei più regolati da parte delle istituzioni UE nel contesto del mercato unico (per quanto tali interventi non abbiano, in realtà, mai interessato il diritto penale)<sup>8</sup>. Aspetti, questi ultimi, di particolare rilievo laddove si considerino i diversi punti di contatto esistenti, già a legislazione vigente, tra discipline di taglio tecnico e diritto punitivo, sia sotto il profilo dell'eterointegrazione del precetto penale<sup>9</sup>, sia per quanto riguarda l'accertamento della colpa<sup>10</sup>.

A fronte del descritto panorama normativo, si è invece registrata sul punto una crescente attenzione in ambito scientifico e il settore alimentare è divenuto uno speciale osservatorio in relazione ad alcuni dei più importanti temi dell'attuale dibattito penalistico (anticipazione della tutela in nuovi scenari di evoluzione tecnologica, protezione dei consumatori nei mercati globalizzati, distribuzione del carico sanzionatorio tra persone fisiche e soggetti metaindividuali, etc.)<sup>11</sup>.

Del resto, sul versante dei progetti di riforma si è assistito negli ultimi anni a un esteso confronto sulle prospettive evolutive del diritto penale alimentare, culminato nella presentazione di alcuni disegni di legge (dal c.d. Progetto Caselli all'A.C. 2427) che tuttavia non hanno visto completare l'*iter* parlamentare<sup>12</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>5</sup> V. Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>6</sup> V. Cap. II, Sez. II.

<sup>7</sup> Cfr. Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II.

<sup>8</sup> V. Cap. I, § 3.

<sup>9</sup> Cfr. Cap. I, § 4.

<sup>10</sup> V. Cap. I, § 6.

<sup>11</sup> Per ogni riferimento bibliografico si rinvia, avuto riguardo ai temi qui da ultimo richiamati, alle successive parti del lavoro e in particolar modo alle seguenti: Cap. I, §§ 1, 2, 5, 6; Cap. II, Sez. II.

<sup>12</sup> V. Cap. II, Sez. III, anche rispetto alle iniziative intraprese in ambito eurounitario.

Le considerazioni svolte ci sembrano pertanto ben evidenziare i diversi profili di interesse emergenti dal comparto in analisi, giustificando una indagine ad ampio spettro sulla tutela penale della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di tale mercato.

Sono tre le esigenze di fondo a cui dare risposta:

a) ‘mettere ordine’ in un settore che si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni in assenza di un unitario indirizzo di politica criminale da parte del legislatore. La prima sfida è quella di ridefinire il perimetro delle figure criminose che possono validamente collocarsi in tale ambito di disciplina attraverso una preliminare analisi dei profili criminologici e delle categorie generali rilevanti della materia, funzionale a elaborare una nozione di ‘reato alimentare’ che possa essere di ausilio all’interprete;

b) verificare, attraverso una disamina del diritto vigente, la perdurante validità delle scelte compiute nel delineare tempo addietro l’impianto generale del diritto penale alimentare, nonché la tenuta di risalenti tecniche di incriminazione a fronte delle sollecitazioni provenienti dalle odierne dinamiche socio-criminologiche e normative del mercato alimentare;

c) analizzare le prospettive di armonizzazione sovranazionale della materia, tenendo conto del fatto che la natura globale del settore economico di riferimento non consente di fare affidamento su risposte di carattere unicamente domestico, pure sul piano della regolamentazione di matrice punitiva.

Scopo ultimo della nostra ricerca è, in definitiva, quello di sottoporre a vaglio critico l’assetto di disciplina oggi vigente e la sua capacità di offrire una tutela efficace agli interessi della salute e dell’affidamento commerciale dei consumatori di alimenti, anche rispetto alla razionale ripartizione della risposta sanzionatoria tra persona fisica ed ente collettivo, cercando così di identificare le prospettive evolutive e gli indirizzi di riforma della materia tanto sul fronte interno quanto su quello sovranazionale (avuto particolare riguardo alla dimensione europea).

In linea con tali premesse, l’indagine sarà divisa in quattro parti.

La prima servirà, da un lato, a ricostruire i profili criminologici e le note di fondo della normativa amministrativa e, dall’altro lato, ad analizzare alcuni temi generali che affiorano allorché il diritto criminale, come qui accade, viene a contatto con la modernità (spersonalizzazione dell’illecito nelle organizzazioni complesse; interconnessioni tra figure criminose e previsioni tecniche sottostanti; implicazioni penalistiche del principio di precauzione e meccanismi di anticipazione della tutela; normativizzazione e oggettivizzazione della colpa e contributo dei privati alla definizione dello *standard* cautelare doveroso).

L’analisi qui condotta, volta a dare un contributo alla elaborazione di una sorta di ‘parte generale’ del diritto penale alimentare, sarà funzionale a: a)

fissare le coordinate concettuali dello studio così da pervenire a una nostra definizione di reato alimentare<sup>13</sup>, in grado di delimitare i confini di una materia, come detto, estremamente frammentaria e, di conseguenza, circoscrivere secondo un disegno coerente e razionale (che tenga conto, cioè, delle ricostruite caratteristiche generali del contesto sistematico di riferimento) la tipologia di fattispecie verso cui sarà indirizzata la nostra attenzione; *b*) definire il posizionamento della ricerca rispetto ad alcune questioni dogmatiche di taglio trasversale<sup>14</sup> – che riemergeranno a più riprese in sede di analisi del sistema sanzionatorio italiano alimentare –, la cui precomprensione è necessaria al fine di procedere in modo consapevole al successivo esame della normativa interna.

Nella seconda parte si procederà, quindi, all'analisi della legislazione penale nella nostra materia, affrontando in diverse sottosezioni il versante della responsabilità individuale, il ruolo degli enti collettivi e, infine, le proposte di riforma elaborate in ambito istituzionale e scientifico.

Si porranno qui in luce le numerose criticità che contraddistinguono il diritto vigente e segnatamente:

*a*) sul piano della salute dei consumatori si vedrà come – a fronte del problematico aggancio della tutela, nei delitti codicistici, a un concetto di pericolo diffuso per la collettività di carattere estremamente avanzato, contraddistinto da una dimensione macro-offensiva e non sufficientemente determinato per poter essere agevolmente dimostrato in giudizio<sup>15</sup> – si registri nella legislazione complementare la tendenza ad anticipare eccessivamente la soglia di intervento del diritto penale. Ciò avviene tramite il prevalente utilizzo del modello dei reati di pericolo presunto che, rischiando così di incorrere nell'eccesso opposto, finiscono spesso per applicarsi a ipotesi non espressive di una reale probabilità di danno per i consumatori e per sovrapporsi problematicamente al raggio di applicazione degli illeciti amministrativi di settore<sup>16</sup>;

*b*) rispetto agli interessi commerciali dei consumatori si avrà modo di constatare come la tutela risulti dispersa in un insieme di fattispecie non perfettamente coordinate tra loro (anche con riferimento alle figure criminose legate alla salvaguardia della salute), nonché collocate in differenti titoli del codice penale pur tutelando oggettività giuridiche sostanzialmente omogenee – afferenti sempre alla protezione dell'affidamento del consumatore circa la lealtà

---

<sup>13</sup> Cfr. Cap. I, § 7.

<sup>14</sup> V. Cap. I, spec. §§ 2, 3, 4, 5, 6.

<sup>15</sup> V. Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>16</sup> V. Cap. II, Sez. I, §§ 2 e 3.

dei commerci e l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità del prodotto alimentare<sup>17</sup>;

c) in entrambi i settori (salute e interessi commerciali dei consumatori), si segnalerà poi l'esistenza di lacune di tutela, nei delitti codicistici, avuto riguardo alla mancata criminalizzazione di diverse condotte di attori operanti nelle fasi iniziali della *food supply chain* – soprattutto in quella produttiva –, i quali detengono un rilevante potere di mercato e possono generare alcuni tra i più significativi rischi per gli acquirenti finali<sup>18</sup>.

L'indagine si aprirà dunque al tema della responsabilità da reato degli enti. La disamina consentirà anzitutto di fissare un punto fermo: la gravità della lacuna relativa all'assenza dei reati a tutela diretta e mediata della salute pubblica tra i *predicate crime* del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>19</sup>. Ciò non solo in considerazione della centralità delle *corporation* e delle dinamiche plurisoggettive nella realtà criminologica, ma tenuto altresì conto che la disciplina amministrativa fa leva su nozioni, quali l'auto-organizzazione e l'autonormazione (si pensi al meccanismo HACCP)<sup>20</sup>, familiari al legislatore della responsabilità degli enti. Il modello sanzionatorio delineato dal decreto 231 rappresenterebbe, dunque, un perfetto anello di congiunzione tra strategie di *enforcement* penale e *policy* di regolazione del fenomeno sul piano più strettamente tecnico-economico.

In questa prospettiva assume un ruolo chiave il tema dell'autonomia della responsabilità dell'ente<sup>21</sup>: un reale cambio di passo nella strategia di contrasto ai *food crime* richiede un ripensamento delle soluzioni normative oggi esistenti. Devono essere progettate previsioni in grado di superare i limiti dell'attuale formulazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, nell'ottica di rendere il soggetto metaindividuale davvero interlocutore diretto delle politiche di prevenzione e contrasto della criminalità alimentare.

Pure sul piano del sistema sanzionatorio, affioreranno diversi aspetti critici in punto di irragionevole distribuzione delle sanzioni interdittive tra individuo ed ente collettivo, avuto particolare riguardo alla misura della chiusura dello stabilimento, applicabile rispetto alle sole persone fisiche laddove destinatari dei correlati effetti negativi sono le *corporation*, che non hanno tuttavia voce nel percorso di accertamento di siffatta sanzione<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>18</sup> V. Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>19</sup> Cfr. Cap. II, Sez. II.

<sup>20</sup> Cfr. Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II, § 2.

<sup>21</sup> V. Cap. II, Sez. II, § 3.

<sup>22</sup> V. Cap. II, Sez. I, § 2 e Cap. II, Sez. II.

Disporremo in tal modo delle coordinate per gettare lo sguardo sulle diverse proposte di revisione della nostra materia elaborate in ambito istituzionale e in letteratura, cercando di metterne in luce pregi e difetti.

Lo studio, poi, avvalendosi del metodo comparatistico sarà proiettato verso la disamina delle soluzioni adottate nei principali ordinamenti di *common law* (Regno Unito<sup>23</sup> e Stati Uniti)<sup>24</sup> che rappresentano un primario riferimento<sup>25</sup> per settori, quale quello alimentare, in cui appare necessario dosare sapientemente la distribuzione del carico sanzionatorio tra individuo ed ente collettivo. Tale analisi, invero, servirà a identificare *best practice*, tendenze e problematiche comuni di cui si dovrebbe tener conto sia nel contesto della riforma del diritto interno, sia, soprattutto, nell'azione di armonizzazione sovranazionale delle legislazioni punitive.

La parte finale del lavoro sarà dedicata alla formulazione di una proposta complessiva di revisione dell'attuale assetto di disciplina che si misuri con i diversi problemi emersi nel corso dell'indagine, anche sul versante dell'armonizzazione sovranazionale della materia.

Con riferimento al diritto penale alimentare *individuale*, la nostra ipotesi di riforma sarà sviluppata lungo tre principali direttrici di fondo, a seconda che ci si muova in contesti di certezza o incertezza scientifica, vagliando la possibilità di:

a) costruire, nel settore della tutela della salute dei consumatori di prodotti alimentari, un microsistema di delitti 'scalare', a offensività progressiva, imperniati però non più sulla diffusività del pericolo, ma, anzitutto, sulla maggiore o minore intrinseca capacità lesiva della sostanza;

b) delineare un nuovo nucleo di reati a protezione di una unitaria oggettività giuridica (l'affidamento commerciale dei consumatori di alimenti), applicabili in via residuale rispetto a quelli concernenti la salute e incentrati sull'elemento dell'oggettiva capacità della condotta di trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, quantità o qualità dell'alimento;

c) disciplinare, nei settori caratterizzati dall'incertezza scientifica circa la capacità lesiva dei prodotti alimentari, figure criminose volte a sanzionare non già la creazione di un pericolo per la salute dei consumatori (qui, per definizione, di non sicura verifica), ma la grave violazione di specifiche procedure partecipate tra pubblico e privato per la gestione del rischio ignoto nel settore alimentare.

---

<sup>23</sup> V. Cap. II, §§ 2, 3, 4 e 6.

<sup>24</sup> V. Cap. II, §§ 5 e 6.

<sup>25</sup> Sulle ragioni legate a tale delimitazione dell'indagine comparata v. Cap. III, § 1.

Avuto riguardo, invece, alla responsabilità del *soggetto collettivo*, la proposta sarà focalizzata su due aspetti in particolare:

a) introdurre un modello di illecito autonomo dell'ente che possa disancorare definitivamente la *corporate criminal liability* dal fatto di connessione individuale, non incentrando la sanzione sulla mera violazione della legislazione alimentare amministrativa, bensì costruendo uno strumento di *enforcement* che consenta di selezionare con razionalità i casi in cui l'ente disorganizzato meriti e necessiti effettivamente di essere punito, avendo cura altresì di assicurare un efficace coordinamento tra queste nuove figure e gli ordinari meccanismi di ascrizione del decreto 231;

b) promuovere un parallelo percorso di revisione della normativa sulla responsabilità da reato delle *corporation* in ambito alimentare così da: estendere il catalogo dei *predicate crime* in modo da includere tutti gli illeciti penali di settore, rivisti secondo le linee generali di riforma poc'anzi menzionate; ridisegnare il raggio applicativo delle sanzioni interdittive applicabili rispetto a persone fisiche e soggetti metaindividuali (con particolare riguardo alla misura della chiusura dello stabilimento); affrontare il tema della positivizzazione delle cautele imposte alle organizzazioni, nonché quello della previsione di istituti volti a favorire la premialità per gli enti virtuosi (in entrambi i casi alla luce delle specificità del settore alimentare).

L'indagine, in definitiva, aspira in tal senso a contribuire al vivace dibattito degli ultimi anni sulla riforma del diritto penale alimentare, cercando altresì di avanzare una proposta di armonizzazione a livello sovranazionale di questo delicato ambito di disciplina: l'obiettivo è mettere a disposizione dei decisori pubblici un ampio ventaglio di opzioni di riforma volte a identificare con chiarezza, e nel rispetto dei principi fondamentali, ruolo, funzioni, limiti e scopi del diritto penale nel tutelare la salute e l'affidamento commerciale dei consumatori di alimenti.



## Capitolo I

# PROFILI CRIMINOLOGICI E CATEGORIE GENERALI

**Sommario:** 1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica. – 2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare e le ricadute penalistiche sul piano dell'identificazione dei soggetti responsabili. – 3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale. – 3.1. Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...). – 3.2. (...) e il connesso fenomeno del *forum shopping*. – 4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale in ambito alimentare. – 4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione dei reati alimentari. – 5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo. – 6. La normativizzazione e l'oggettivizzazione della colpa penale nel settore alimentare. – 6.1. Il contributo dell'autonormazione privata alla definizione dello *standard* cautelare doveroso. – 7. Delimitazione della ricerca e premesse all'analisi normativa interna. Nostra definizione di reato alimentare: la distinzione tra reati *necessariamente* alimentari e reati *eventualmente* alimentari.

## 1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica

Una compiuta analisi delle potenzialità e delle criticità di un sistema di contrasto di un determinato fenomeno criminale non può prescindere da un'attenta disamina delle dinamiche fattuali e socio-criminologiche che contraddistinguono il settore oggetto d'attenzione<sup>1</sup>.

La validità di un simile assunto emerge con palmare evidenza allorquando, come nel presente lavoro, ci si pone l'obiettivo di indagare le politiche di prevenzione e repressione dell'illegalità nel comparto alimentare, trattandosi di

---

<sup>1</sup> Sull'importanza di tale aspetto v., per tutti, per quanto avuto riguardo al diverso tema della misurazione della corruzione ma con considerazioni di respiro generale, P. SEVERINO, *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale. Best practice ed esigenze di armonizzazione*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 21.

un ambito il cui sviluppo è stato, negli anni, profondamente segnato dalla globalizzazione dell'economia<sup>2</sup>.

L'approfondimento di questi ultimi temi non può che rappresentare, sui piani sia logico che di metodo, il punto di partenza della nostra indagine, specie alla luce, limitandoci qui ad alcuni cenni iniziali, dell'esistenza di mercati internazionali sempre più interconnessi nonché del ruolo centrale rivestito dalle imprese multinazionali, anche sotto il profilo dello spazio lasciato all'auto-regolamentazione privata.

La comprensione delle attuali dinamiche criminose in materia si rivela altresì funzionale, come vedremo, in prospettiva *de iure* condendo, permettendo al legislatore di compiere in futuro le migliori scelte in sede di revisione dell'assetto di disciplina.

Un primo aspetto va subito messo a fuoco: il commercio alimentare è profondamente mutato negli ultimi decenni. È noto invero come dalla piccola produzione si sia rapidamente passati al dominio della grande industria e della distribuzione di massa con catene di fornitura lunghe, diversificate e complesse. Al centro del sistema vi sono dunque grandi *player*, con ramificazioni e proiezioni operative su scala internazionale. Si tratta di un settore in larga misura globalizzato e massificato, caratterizzato da margini di profitto elevati e da processi di finanziarizzazione delle attività<sup>3</sup>.

Secondo un recente rapporto di *Oxfam International* gran parte delle etichette commercializzate nel mercato mondiale del cibo sono in realtà controllate dalle c.d. *Big Ten*: i dieci giganti internazionali dell'alimentare con i più alti livelli di fatturato al mondo<sup>4</sup>.

Anche in ambito strettamente interno, del resto, il sesto rapporto di Eurispes sui crimini agroalimentari fornisce dati molto chiari sull'importanza e sul

<sup>2</sup> Circa l'impatto di questi due fenomeni sul settore alimentare v. H. CROALL, *Food, crime, harm and regulation*, in *CJM*, 2012, 90, 16 ss. Per una recente indagine sul mercato alimentare si vedano anche F. CICONTE, S. LIBERTI, *Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo*, Bari, 2019, *passim*.

<sup>3</sup> Si vedano al riguardo da ultimo, *ex multis*: A. CIANCI, *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 51; V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 4, 303. Analisi con note critiche tale evoluzione del sistema S. LIBERTI, *I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta*, Roma, 2016, *passim*.

<sup>4</sup> Si tratta in particolare delle seguenti *company*: Associated British Foods (ABF); Coca-Cola; Danone; General Mills; Kellogg Company; Mars; Mondelez; Nestlé; Pepsico; Unilever, individuate nello studio sulla base di due fattori: *global overall revenue* e posizione nel *Forbes Annual Ranking*. Il rapporto (dal titolo: *Behind the Brands: food justice and the "Big 10" food and beverage companies*) è reperibile al seguente link: <https://www.behindthebrands.org/images/media/Download-files/bp166-behind-brands-260213-en.pdf>.

ruolo, in termini di fatturato, dei marchi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nel mercato agro-alimentare italiano<sup>5</sup> – sebbene non debba porsi in secondo piano, date le specificità dell’economia nazionale, l’importanza altresì delle piccole e medie imprese (PMI)<sup>6</sup>.

Un simile mercato, così ampio, interconnesso e dalle rilevanti potenzialità di profitto, attira indubbiamente l’interesse della criminalità organizzata, che appare un primo referente criminologico dell’ambito economico in analisi.

Rapporti recenti evidenziano il perdurante ruolo di rilievo giocato dalle c.d. agro-mafie nel mercato italiano. Lungo l’intera filiera alimentare, invero, i sodalizi criminosi risultano operativi e interessati alle opportunità di profitto illecito: dal controllo e dalla proprietà dei terreni, alla vendita al dettaglio dei prodotti finali, senza dimenticare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella logistica della *supply chain* (ad esempio nel trasporto delle merci), nonché nei mercati ortofrutticoli e nelle attività di ristorazione<sup>7</sup>.

Sono attività di particolare interesse per le mafie non solo in sé, per gli elevati ricavi realizzabili attraverso il controllo diretto delle imprese del settore, ma anche come contesto particolarmente adatto, per le sue caratteristiche intrinseche, alle operazioni di riciclaggio di capitali illeciti: non è un caso che in letteratura sia stata di recente evidenziata la correlazione esistente tra pressione criminale dei sodalizi e indice dei prezzi al consumo degli alimenti<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Il rapporto è consultabile al seguente link: [https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2019/02/eurispes\\_coldiretti\\_osservatorio\\_sintesi\\_6\\_agromafie.pdf](https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2019/02/eurispes_coldiretti_osservatorio_sintesi_6_agromafie.pdf).

<sup>6</sup> Cfr. M. CAROLI, F. BRUNETTA, A. VALENTINO (a cura di), *L’industria alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo*, 20 ss., ove si evidenzia, in merito alla distribuzione dimensionale delle aziende del settore, che le imprese micro e piccole rappresentano oltre il 98 % del totale; al netto di tale dato, però, lo stesso studio chiarisce che i primi 50 *player* della *food industry* italiana raggiungono il 22% del fatturato dell’intero settore. Tale rapporto Luiss Business School e Federalimentare è reperibile al seguente link: [http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare\\_CuoreDelMadeInItaly/Rapporto2019\\_Alimentare.pdf](http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare_CuoreDelMadeInItaly/Rapporto2019_Alimentare.pdf).

<sup>7</sup> Si veda il predetto rapporto Eurispes (cfr. *supra* nota n. 5) nonché il rapporto 2019 di Legambiente di cui al seguente link: <https://www.legambiente.it/ecomafia-2019-le-storie-e-i-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>. Per un approfondito inquadramento del tema v. altresì la disamina recente di G. RUSSO, *Infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 437 ss. Cfr. anche S. TOSCHEI, *Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione*, Milano, 2015. V. di recente l’accurata disamina di A. RIZZUTI, *Organised food crime: an analysis of the involvement of organised crime groups in the food sector in England and Italy*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 463 ss.

<sup>8</sup> Cfr. in particolare G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, in *Mon. e Cred.*, 2018, 281, 37 ss. Sull’impatto economico dei *food crime* si veda altresì lo studio commissionato dalla *Food Standard Agency* del Regno Unito (per

Invero, tale interrelazione determina un innalzamento del costo al dettaglio dei beni alimentari nonché, avuto riguardo alla ‘ripulitura’ di introiti illeciti in attività economiche alimentari apparentemente sane ma di fatto eterodirette dalle consorterie mafiose, una distorsione della leale concorrenza tra gli operatori economici, favorendo la creazione di monopoli/oligopoli in virtù della possibilità di tali enti di attuare politiche dei prezzi in grado di tagliare fuori dal mercato i *competitor*<sup>9</sup>.

Specie in Italia, dunque, le organizzazioni criminali occupano una posizione importante nelle dinamiche illecite che caratterizzano il settore agroalimentare.

Ciò, tuttavia, non significa che esse siano le uniche protagoniste delle frodi e delle attività illegali qui in esame.

Uno sguardo alla letteratura criminologica internazionale che più da vicino ha indagato il fenomeno, infatti, restituisce una immagine diversa, in cui i *food crime* rappresentano, piuttosto che un’attività riferibile soltanto a soggetti criminali esterni alla filiera, un fattore endogeno all’industria alimentare in cui i «legitimate occupational actors and organisations» sono in qualche modo necessariamente coinvolti<sup>10</sup>.

Al riguardo si è osservato come, per poter risultare remunerative, le attività di contraffazione e frode nel settore alimentare debbano appoggiarsi ad attività lecite che consentano di commercializzare tali prodotti: ai criminali servono

---

ogni riferimento v. Cap. III, § 3) dal titolo *The cost of food crime*, 3 giugno 2020, reperibile al seguente link: <https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/the-cost-of-food-crime.pdf>.

<sup>9</sup> Così, G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata*, cit., 60. Sull’importanza cruciale per le mafie di penetrare ‘fette di mercato’ lecite e sulla conseguente esigenza dello Stato di concentrare in tali settori gli sforzi delle attività di contrasto v., in generale, *ex multis*: M. ARNONE, *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, in *Stud. quest. crim.*, 2010, 93; A. BALSAMO, *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa – misure di prevenzione patrimoniali. Prospettive di riforma e principi del ‘giusto processo’*, in *Quest. giust.*, 2002, 688; F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 1522; P. SEVERINO, *Misure patrimoniali nel sistema penale. Effettività e garanzie*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2016, 1, 35; C. VISCONTI, *Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 708 ss. Sia consentito sul punto, per ulteriori rilievi e riferimenti bibliografici, anche il rinvio a E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 837 ss.

<sup>10</sup> Si vedano in particolare al riguardo i seguenti scritti del Prof. Nicholas Lord e del suo gruppo di ricerca: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2017, 5, 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity: The Situational Prevention of Food Fraud Enterprise*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2017, 23, 483 ss.

catene di fornitura, strutture e connessioni con il mercato ‘legale’ degli alimenti. Da ciò discende il richiamato ruolo cruciale degli attori legittimi del settore del *food*<sup>11</sup>.

Per comprendere appieno le ragioni di tale affermazione pare utile fare un breve passo indietro e volgere l’attenzione agli studi che più in profondità hanno indagato il tema della frode sul terreno criminologico per quanto concerne i contesti economici rilevanti per la presente indagine<sup>12</sup>.

Secondo tali analisi, invero, le frodi possono dividersi in tre macro-tipologie:

– ‘*pre-planned frauds*’, nelle quali lo schema di *business* è impostato fin dall’inizio con l’obiettivo di frodare le vittime (siano esse altri *business*, individui o soggetti/enti pubblici);

– ‘*intermediate frauds*’, nelle quali l’autore ha iniziato a svolgere la propria attività in modo conforme alla legge, ma in seguito ha colto l’opportunità di commettere una frode per motivi contingenti;

– ‘*slippery-slope frauds*’, in cui i comportamenti fraudolenti hanno seguito quasi un percorso ‘a spirale’ nel contesto di un tentativo, spesso animato da iper-ottimismo, di salvare un’attività economica in stato di insolvenza, pur non essendovi in realtà alcuna reale possibilità di ripianare la situazione debitoria<sup>13</sup>.

Il richiamo a questa tripartizione è necessario, invero, in quanto sono proprio le ultime due tipologie di frodi appena menzionate quelle in cui gli attori legittimi del sistema possono alla fine risultare figure centrali della fenomenologia criminologica riconducibile alla nozione di reato alimentare. Nozione su cui ci soffermeremo più avanti ma che, conviene subito metterlo in luce, presenta contorni sfuggenti, racchiudendo al proprio interno una vasta gamma di comportamenti illeciti afferenti a diverse direttrici di tutela (dalla salute pubblica alla lealtà commerciale), tale per cui il principale tratto distintivo finisce con l’essere rappresentato dall’oggetto materiale della

---

<sup>11</sup> V. sul punto pure J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, E. BELLOTTI, “C” is for commercial collaboration: enterprise and structure in the “middle market” of counterfeit alcohol distribution, in *Crim. Law Soc. Change*, 2018, 70, 550. In merito, ad esempio, al ruolo dei broker nelle dinamiche criminologiche delle frodi alimentari v. altresì N. LORD, J. SPENCER, *Brokering fraud and fraudulent brokers: the intersection of licit and illicit relations in the food system*, in *European Society of Criminology Annual Conference*, Porto, 2015, *passim*.

<sup>12</sup> Cfr. M. LEVI, *The Phantom Capitalists: The Organisation and Control of Long-Firm Fraud*, Aldershot, 2008, *passim*.

<sup>13</sup> Per una sintetica descrizione di tale impostazione v., oltre al lavoro citato nella nota precedente, anche M. LEVI, *Organized fraud and organizing frauds: unpacking research on networks and organization*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2008, 8, 394.

condotta, ovverosia alimenti e sostanze in vario modo destinati all'alimentazione<sup>14</sup>.

Le posizioni professionali e le pratiche commerciali degli operatori legittimi della filiera alimentare, infatti, per le loro stesse caratteristiche possono offrire opportunità criminali e costituire *network 'ready-made'* all'interno dei quali celare attività illecite<sup>15</sup>.

Tali attori, proprio per la loro qualità di agenti legittimi del mercato, hanno la possibilità di accedere liberamente e, appunto, legittimamente al luogo di produzione o a una qualunque delle altre fasi della *supply chain* in cui si commette il reato<sup>16</sup>; sono sovente fisicamente molto distanti dalle potenziali vittime delle loro condotte illecite, in quanto i consumatori sono l'ultimo anello della filiera, e ciò chiaramente rende spesso insensibili tali agenti alle conseguenze delle loro condotte<sup>17</sup>; compiono azioni che hanno una superficiale apparenza di legittimità, così facilitando l'occultamento di comportamenti illeciti<sup>18</sup>; si inseriscono in un contesto a elevato tasso di dinamicità e complessità, che prevede l'intervento nelle operazioni *day by day* di numerosi soggetti coinvolti nella filiera, con tutte le correlate difficoltà in punto di controlli di legalità da parte di operatori pubblici e privati<sup>19</sup>.

Sono queste alcune delle principali note distintive di tali mercati in grado di accrescere le opportunità criminali per la commissione di frodi e reati alimentari: è infatti la combinazione, potremmo dire 'esplosiva', tra queste favorevoli caratteristiche strutturali del mercato e la presenza di eventuali fattori contingenti ulteriori (come l'esistenza di rigidi obiettivi di profitto imposti dal

---

<sup>14</sup> Cfr. D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 22. Sulla nozione di frode alimentare si rinvia al § 3 del presente capitolo. Sulle classificazioni adoperabili nella materia dei reati alimentari si veda invece il successivo § 7.

<sup>15</sup> V. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

<sup>16</sup> V. ancora N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

<sup>17</sup> Su questi temi v. N. LORD, K. VAN WINGERDE, *Preventing and Intervening in White-Collar Crimes: The Role of Law Enforcement*, in M. RORIE (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, Hoboken, 2019, 246 ss.

<sup>18</sup> Cfr. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

<sup>19</sup> Al riguardo sia consentito, anche per ulteriori approfondimenti, il rinvio a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability*, in M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, A. GULLO, F. MAZZACUVA (a cura di), *The Criminal Law Protection of our Common Home*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2020, 225 ss.

*top management* o l'esigenza, per figure poste in un anello più basso della catena, di procurarsi immediata liquidità) che può condurre l'operatore legittimo dell'industria alimentare a commettere un *food crime*<sup>20</sup>.

La c.d. *environmental criminology* – che si focalizza invero, piuttosto che sulle motivazioni del crimine, sulle contingenze o sulle condizioni fattuali e situazionali che favoriscono la commissione di reati<sup>21</sup> – consente di affermare che quando, come nella specie, la possibilità di essere scoperti risulta limitata in virtù del particolare contesto in cui opera l'agente<sup>22</sup> e le motivazioni che spingono all'illecito sono invece particolarmente 'pressanti', la propensione verso l'illegalità risulta spesso inevitabile<sup>23</sup>.

Si è fatto prima cenno, circa i *driver* di tali pressioni, alla necessità, ad esempio, di raggiungere un determinato *target* di profitto imposto dall'impresa o a una immediata esigenza di liquidità che può colpire un imprenditore. La spinta dovuta a tali fattori può diventare, infatti, decisiva rispetto alla motivazione di commettere un reato alimentare, soprattutto alla luce di quanto si diceva prima circa la difficoltà di individuare le condotte illecite in un contesto plurisoggettivo e diversificato sotto il profilo sia geografico, sia imprenditoriale<sup>24</sup>.

Ecco, in tali casi la valutazione costi (*chance* di essere scoperti e quindi

---

<sup>20</sup> Spiegano bene questi aspetti, facendo riferimento a un caso di falsificazione della data di scadenza di un prodotto, N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss. Gli autori rilevano invero come l'operatore del caso analizzato si muovesse in un mercato caratterizzato dalla *over-production* di merce rispetto alle reali necessità e domande del mercato, condizione che crea una grande pressione nei confronti degli operatori, i quali, come nella ipotesi in questione, pur di sopravvivere alle possibili perdite decidono di falsificare la data di scadenza del prodotto per poterlo comunque rivendere e rispondere a una esigenza di liquidità. Interessante anche la considerazione per cui si ritiene che, nonostante i produttori non siano direttamente coinvolti nel comportamento fraudolento, il loro modello di *business* in qualche modo 'faciliti' tali frodi, trattandosi di illeciti commessi per far fronte a un mercato che impone le dette condizioni nei confronti del rivenditore finale, nonché in virtù dell'assenza di controlli nello stadio ultimo della filiera.

<sup>21</sup> V. E. BELLOTTI, J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, *Counterfeit Alcohol Distribution: A Criminological Script Network Analysis*, in *E.J.C.*, 20 agosto 2018.

<sup>22</sup> Nel nostro caso tali fattori riguardano soprattutto, come visto *supra*: il libero accesso al *locus commissi delicti*; la distanza dalle vittime; la parvenza legittima dell'attività compiuta; le difficoltà nei controlli.

<sup>23</sup> Cfr. sul punto J. SPINK, D.C. MOYER, *Defining the Public Health Threat of Food Fraud*, in *J. Food Sci.*, 2011, 76, 160 ss. Per una compiuta disamina delle dinamiche criminologiche nel contesto dei c.d. *white collar crime*, v., nella letteratura italiana, con ampi richiami alla pertinente dottrina internazionale, in particolare S. ALEO, *Criminologia e sistema penale*, II ed., Padova, 2011, 135 ss.

<sup>24</sup> V. al riguardo N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss.

soggetti a sanzione)/benefici (profitti e in genere vantaggi derivanti dalla commissione dell'illecito) razionalmente compiuta dal soggetto attivo del reato può risultare evidentemente sbilanciata a favore della realizzazione dell'illecito<sup>25</sup>.

Senza peraltro sottovalutare il ruolo che nelle dinamiche criminose possono svolgere gli enti qualora al loro interno si sia sviluppata una cultura 'deviante', potendo essa ovviamente influenzare in modo significativo la condotta dei membri dell'organizzazione<sup>26</sup>.

Ci si trova quindi, in definitiva, in un settore economico in cui gli operatori professionali si muovono in una condizione nella quale il confine tra lecito e illecito è – anche a livello spaziale e temporale – molto sfumato e ambiguo, al punto che un determinato ente può trovarsi a operare legalmente in una fase della filiera alimentare e illegalmente in un'altra, ad esempio producendo un bene alimentare conformemente alle normative amministrative applicabili, ma vendendolo illegalmente, o viceversa<sup>27</sup>.

Altri autori, del resto, individuano nel c.d. *cheap capitalism* – cioè in una economia caratterizzata da prezzi bassi, qualità inferiore e condizioni insicure dei prodotti – uno dei principali contesti criminologici di riferimento della criminalità alimentare in determinati mercati<sup>28</sup>. Di qui, l'esigenza di tutelare maggiormente le categorie svantaggiate di consumatori, che sono più esposte a simili forme di criminalità nel mercato globalizzato in ragione delle difficoltà di accedere a prodotti di alta gamma e sicuri<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Sul punto si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a S. APA, *White-collar crime: da Sutherland alla pubblicità ingannevole e alla frode alimentare*, in *Crimen et Delictum*, 2014, VIII, 74. Sul tema dei *white-collar crime* v. altresì i diversi contributi pubblicati nel recente volume di N. LORD, E. INZELT, W. HUISMAN, R. FARIA (a cura di), *European White-Collar Crime. Exploring the Nature of European Realities*, Bristol, 2021.

<sup>26</sup> V. al riguardo H. CROALL, *Food Crime: A Green Criminology Perspective*, in N. SOUTH, A. BRISMAN (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Abingdon-New York, 2013, 174. Sulle dinamiche plurisoggettive al centro del fenomeno dei *food crime*, nello specifico contesto di imprese e organizzazioni complesse, v. da ultimo W. HUISMAN, S. VAN RUTH, *Risky business: food fraud vulnerability assessment*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 559 ss.

<sup>27</sup> Cfr. M. DE ROSA, F. TRABALZI, T. PAGNANI, *The social construction of illegality within local food systems*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 51.

<sup>28</sup> Si tratta in particolare di H. CHENG, *Cheap Capitalism. A Sociological Study of Food Crime in China*, in *Brit. J. Criminology*, 2012, 52, 254 ss.

<sup>29</sup> Per un più ampio punto di vista, v. M. DOLSEN *et. al.*, *Food Fraud: economic insights into the dark side of incentives*, in *Aust. J. Agric. Econ.*, 2019, 63, 685 ss. Rispetto alla relazione tra *white-collar crime* e status sociale delle vittime v. H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime Law Soc. Change*, 2009, 51, 127 ss. Al riguardo si vedano pure i rilievi di S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»: una tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organi-*

Da questo affresco della più recente letteratura socio-criminologica in materia due dati emergono con chiarezza: l'industria alimentare si caratterizza per la concentrazione di ampie quote di mercato – e del relativo potere – in capo ai grandi operatori; le dinamiche criminologiche coinvolgono non soltanto le organizzazioni criminali ma anche gli attori legittimi (piccoli e grandi) della filiera, spesso spinti verso comportamenti devianti in virtù di complesse interazioni collettive e fattori/pressioni di mercato.

È evidente che siano proprio i soggetti metaindividuali ad assumere un ruolo di primo piano in tali dinamiche, che, viste nel loro complesso, possono essere (quantomeno agevolmente) gestite soprattutto da enti collettivi con strutture, regole organizzative e capacità operative in grado di governare realmente tali fenomeni.

Un primo insegnamento, allora, ci pare possa essere tratto da questo segmento dell'indagine: una moderna politica criminale nel settore in esame dovrà misurarsi con le note di fondo qui illustrate e, pertanto, dovrà riuscire a dosare sapientemente la risposta punitiva tra persone fisiche e *corporation*.

Vediamo allora di analizzare più nel dettaglio la realtà che abbiamo sinora descritto e trovare conferma dell'assunto in questione, alla luce del dibattito più strettamente penalistico in materia.

## **2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare e le ricadute penalistiche sul piano dell'identificazione dei soggetti responsabili**

La dottrina che si è occupata dei profili penalistici del danno da prodotto – ampia categoria nella quale possono senz'altro trovare cittadinanza diversi reati alimentari – ha ben chiarito come il principale referente di tale fenomenologia criminale siano le organizzazioni complesse di rilevanti dimensioni<sup>30</sup>.

---

*smi geneticamente modificati. D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70*), in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, 2006, 2262, secondo il quale «la globalizzazione dei mercati ha comportato la globalizzazione dei rischi per la salute dei consumatori sotto un duplice profilo: non solo quel bene coinvolge porzioni sempre maggiori della popolazione mondiale, ma i pericoli, a causa dell'interazione delle diverse fasi del ciclo produttivo e della libera circolazione dei prodotti, hanno assunto una fisionomia transnazionale».

<sup>30</sup> Il riferimento è qui alla fondamentale indagine di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 301.

Del resto, si è già visto come nel settore alimentare – ma ciò vale *a fortiori* anche per altri settori economici – siano proprio le grandi imprese a dominare il mercato di distribuzione di beni che, laddove non siano prodotti e commercializzati in ossequio alle regole di settore, possono legittimare l'intervento del legislatore con apposite sanzioni a carattere punitivo.

È pertanto al funzionamento concreto di tali imprese che bisogna guardare se è vero che soprattutto al loro interno si verificano fenomeni di *non compliance* o si generano i pericoli alla base dell'intervento penale in questo ambito<sup>31</sup>.

A questo proposito è stato posto in luce come nei contesti in esame l'illecito assuma caratteristiche collettive e iper-relazionali<sup>32</sup>.

La ragione è da ricercare nella spiccata procedimentalizzazione dell'attività e dell'*iter* decisionale delle imprese in rilievo, ove il dominio del fatto e del processo che determinano la genesi e l'evoluzione del pericolo/danno per i consumatori fuoriesce dalle capacità di gestione del singolo individuo per assumere, per l'appunto, una connotazione collettiva<sup>33</sup>.

Nelle grandi imprese, invero, è raro se non del tutto da escludere che una decisione si esaurisca nella valutazione e nella scelta di un singolo. Ogni decisione è presa sulla base di un percorso che coinvolge non solo più soggetti, ma anche più dipartimenti dell'impresa, ognuno dei quali assume determinazioni sulla base di un *set* di informazioni di frequente elaborato da una unità differente collocata in una fase precedente o diversa del processo, in una situazione in cui il potere decisionale – lungi dal presentarsi accentrato – appare fortemente polverizzato e distribuito in più centri, in senso sia orizzontale che verticale<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Autorevole dottrina, del resto, osserva come nel settore di nostro interesse siano proprio le imprese e le società, e non i singoli, «i veri destinatari dei precetti, del raggio generalprevenitivo delle regole, della loro capacità performativa rispetto all'azione sociale di riferimento»: cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica penpartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo*, Torino, 2015, 40.

<sup>32</sup> Così C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 306.

<sup>33</sup> Si è rimarcato del resto in dottrina – pur avendo riguardo a un argomento differente (la *corporate criminal liability*), ma che muove da ragionamenti empirici ragionevolmente estendibili al discorso che qui si sta svolgendo – come per definire la base fattuale della responsabilità dell'ente sia necessario far riferimento a un comportamento aggregato: cfr. su questi temi A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello «spazio globale»*, Torino, 2018, 191 ss.

<sup>34</sup> Considerazioni e ulteriori riferimenti bibliografici in V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 437-438, il quale tuttavia rileva, nel contesto dell'indagine sul concetto di colpevolezza dell'ente, come tali considerazioni non consentano di mettere in secondo piano il fatto che l'attività di prevenzione dipende «pur sempre, da persone in carne ed ossa, dislocate nei diversi punti chiave dell'organizzazione». V. al riguardo anche le considerazioni di C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia*

In questi casi vi è davvero il rischio, ponendosi nella prospettiva dell'ente, che la mano destra dell'organizzazione non sappia – o quantomeno non sia sempre pienamente consapevole di – cosa faccia la mano sinistra.

Se non bastassero già tali considerazioni a trasmettere la difficoltà di affrontare e leggere i descritti problemi attraverso la sola lente della responsabilità monosoggettiva<sup>35</sup>, va rilevato come altri fattori contribuiscano a complicare la scena.

Nelle dinamiche di potere di un'organizzazione complessa, infatti, di frequente le singole unità/gruppi sono in forte competizione tra loro per conquistare sempre maggiore peso all'interno dell'ente, e ciò rischia di inficiare la genuinità e la completezza del flusso informativo tra un gruppo e l'altro o verso lo stesso vertice d'impresa<sup>36</sup>: aspetto che, come è agevole intuire, si riflette negativamente sulla qualità del processo decisionale nel suo insieme<sup>37</sup>.

---

*per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 482, il quale evidenzia come «il diritto penale classico, infine, è pervicacemente ancorato al dogma hegeliano dell'azione umana, come scelta individualistica esponenziale della volontà, e rifugge istintivamente dalla valorizzazione, a fini imputativi, delle decisioni collettive [...]; orbene, l'esperienza del moderno diritto penale economico – fra l'altro, sempre più caratterizzato da fenomenologie comportamentali di portata, non solo collettiva, ma anche multinazionale – ci dimostra all'opposto che l'idealtipo di responsabilità appena descritto risulta, entro i suoi confini, praticamente rovesciato». Nella letteratura sull'organizzazione si vedano, pure per ulteriori riferimenti bibliografici: G. BONAZZI, *Dire fare pensare. Decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Milano, 1999, *passim*; M. CRISTOFARO, *Il miglioramento delle decisioni nelle organizzazioni complesse*, in *Svil. e org.*, 2015, 72 ss. Circa il rilievo del fattore organizzativo, in particolare avuto riguardo al fenomeno dei *food crime*, cfr., nella letteratura criminologica internazionale, R. LIPPENS, P. VAN CALSTER, *Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of foodscare*, in *Crime Law Soc. Change*, 2000, 33, 281 ss.*

<sup>35</sup> In merito al peso della dimensione organizzativa degli illeciti della modernità nel plasmare e determinare un mutamento di istituti penalistici tradizionali come, in particolare, la posizione di garanzia, cfr. i rilievi di A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 510. Sul punto v. altresì L. CORNACCHIA, *Posizioni di garanzia nell'ambito della sicurezza agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 2013, 3713 ss. Sulla problematicità del fattore organizzativo nell'attribuire responsabilità penali in tali contesti v. le puntuali osservazioni di A. ALESSANDRI, voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 193 ss., il quale evidenzia come «nel settore della criminalità d'impresa sono invece decisivi la presenza e gli effetti dell'organizzazione. La violazione della norma penale si prospetta come il frutto di una decisione che trova le sue premesse fattuali in una stabile collocazione funzionale dei soggetti, i quali sono distribuiti secondo una rete di relazioni sistemiche che sancisce ruoli precisi [...]; la “spersonalizzazione” dell'attività, che non è più frutto dell'iniziativa singola ma del coordinamento di molteplici impulsi, rischia di far rifluire nell'indistinto o nell'impreciso l'individuazione del penalmente responsabile».

<sup>36</sup> Ampi riferimenti al riguardo in C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 317 ss.

<sup>37</sup> Cfr. i rilievi di V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 399, ove si spiega che «il

Altre volte, poi, il germe di un danno o di un serio pericolo per i consumatori del prodotto – anche assumendo teoricamente come esenti da vizi il meccanismo decisionale e gli strumenti di autocontrollo implementati dall'impresa – può annidarsi a monte nella scelta di costruire e commercializzare un bene che può comportare dei rischi per gli anelli finali della filiera o nella stessa progettazione del processo produttivo<sup>38</sup>.

Si consideri, ancora, come in tali contesti sovente – avuto riguardo ai reati colposi – un illecito può venire in rilievo in virtù della contemporanea presenza di singoli comportamenti o micro-inosservanze, che di per sé non assumono rilievo penale, ma la cui sommatoria può essere comunque in grado di originare il pericolo o l'offesa sanzionati<sup>39</sup>.

Trova dunque conferma il fatto che nelle organizzazioni complesse l'illecito si presenti fortemente spersonalizzato, in quanto sono le suddette dinamiche dell'azione collettiva e i fattori d'interazione plurisoggettiva – piuttosto che l'azione del singolo individuo – ad assumere un peso spesso decisivo nella integrazione dell'illecito<sup>40</sup>.

Sotto tale profilo l'industria alimentare rappresenta un privilegiato terreno d'osservazione di tali fenomeni che, quanto ai loro risvolti dogmatico-applicativi, interessano ovviamente tematiche di più ampio respiro.

Tra le molte, in particolare, assume qui rilevanza il problema 'classico' dell'identificazione delle persone fisiche penalmente responsabili all'interno delle strutture organizzate complesse; un tema su cui da sempre la dottrina penalistica si è interrogata, ancor prima della compiuta maturazione del di-

---

fenomeno di polverizzazione delle competenze nelle imprese maggiormente complesse può impedire al singolo dipendente di prendere cognizione dell'intero fatto illecito a cui concorre materialmente (imputazione dolosa) o la sua stessa conoscibilità (imputazione colposa). Del pari, le informazioni in possesso dei dirigenti intermedi o dei soggetti che operano a ridosso delle fonti di rischio spesso non giungono alla cima dell'organizzazione, sicché il vertice aziendale, titolare del potere decisionale formale, potrebbe astenersi dal compiere scelte corrette o assumere decisioni obbiettivamente illecite senza disporre del necessario supporto informativo». Di recente sul tema V. TORRE, voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 888 ss.

<sup>38</sup> Sul punto v. ancora C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 333, secondo il quale «il danno da prodotto (come pure altri settori della criminalità d'impresa) non involge solo gli aspetti esecutivi del processo produttivo (ad esempio: l'idoneità di una linea di montaggio a sfornare prodotti a regola d'arte, ovvero gli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto o dei lavoratori, ecc.) ma, in modo più stringente, la progettazione e la stessa scelta produttiva».

<sup>39</sup> Per approfondimenti e ulteriori riferimenti circa tale aspetto sia consentito rinviare a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234. Sul punto torneremo anche *infra sub* Cap. II, Sez. II.

<sup>40</sup> Cfr. G. MORGANTE, *Criminal Law and Risk Management: From Tradition to Innovation*, in *Glob. Jurist*, 2016, 16, 327.

battuto sulla configurazione di una diretta responsabilità da reato degli enti collettivi<sup>41</sup>.

In questo ambito, come noto, il rischio, non sconosciuto – come vedremo – pure in altri ordinamenti<sup>42</sup>, è da sempre quello di legittimare forme di responsabilità da posizione in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e colpevolezza sanciti dall'art. 27 della Costituzione. Ciò, in particolare, avviene di solito chiamando a rispondere del reato verificatosi anche (se non addirittura soltanto) il legale rappresentante dell'impresa o comunque l'esponente apicale dell'attività economica, facendo leva, in sostanza, sul ruolo formale da questi rivestito nell'organizzazione piuttosto che sul suo reale apporto alla singola vicenda illecita o sul necessario accertamento della ricorrenza degli estremi di una responsabilità a titolo omissivo improprio<sup>43</sup>.

Non è naturalmente questa la sede per una ricostruzione a tutto campo di questa importante tematica. Ci sembra tuttavia interessante menzionare alcuni punti di emersione della questione nel settore di nostro interesse, con soluzioni condivisibili elaborate, a volte, dalla giurisprudenza.

Si è invero formato un orientamento, basato su una visione sostanzialistica e non formalistica dell'istituto della delega di funzioni, per cui «in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega scritta»<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> V. già, per tutti, C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 125 ss. Ancor prima, con specifico riferimento ai contesti produttivi, v. F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del "caso di Seveso")*, in *Quest. crim.*, 1978, 101 ss.

<sup>42</sup> Il riferimento è qui alla *Responsible Corporate Officer Doctrine*, sviluppata nell'ordinamento degli Stati Uniti, e sulla quale torneremo successivamente nel corso dell'indagine (cfr. Cap. III, § 4, al quale in questa sede integralmente si rinvia).

<sup>43</sup> In argomento, avuto riguardo al settore alimentare, v. E. MAZZANTI, *Soggetti attivi e posizioni di garanzia*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 107.

<sup>44</sup> Così Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2015 (dep. 3 novembre 2015), n. 44335, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 220 ss., con nota di I. MARCHI, *Deleghe di funzioni, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare*. In senso conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2021 (dep. 10 marzo 2021), n. 9406, in *C.E.D. Cass.*, n. 281149. Per un commento cfr. I. SCORDAMAGLIA, *La 'culpa in parando' nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 284 ss. Tali decisioni superano un (minoritario) indirizzo precedente che, invece, affermava l'esigenza di una delega scritta: v. Cass., pen., sez. III, 17 ottobre 2012 (dep. 11 aprile 2013), n. 16452, in *C.E.D. Cass.*, n.

A questo riguardo si è poi evidenziata l'esigenza di evitare qualsiasi automatismo applicativo, nella misura in cui l'identificazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere compiuta caso per caso, scandagliando con attenzione l'assetto organizzativo della singola impresa (con l'importante *caveat* che bisogna guardare alla specifica unità territoriale, in caso di ente con plurime articolazioni locali) in modo da comprendere la distribuzione orizzontale e verticale delle responsabilità e le correlate funzioni esercitate in concreto da ciascun operatore interno, così da indirizzare la risposta punitiva nei confronti del solo (o dei soli) soggetto/i su cui gravano effettivamente gli obblighi la cui colpevole violazione vale a configurare il reato alimentare di volta in volta in rilievo<sup>45</sup>.

Del resto, in diversi procedimenti, e in particolare nella decisione delle Sezioni Unite sul caso *ThyssenKrupp*, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulle elaborazioni dogmatiche della teoria del rischio e sul c.d. criterio delle sfere di competenza, ha ben esemplificato in ottica generale tali concetti, spiegando come occorra, nel contesto delle organizzazioni, procedere a una «accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa [...]» e configurare, quindi, «già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora si può dire, in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio»<sup>46</sup>.

---

255394. Sull'argomento si vedano altresì F. FERRI, M. MIGLIO, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013.

<sup>45</sup> Oltre ai casi citati nella nota precedente cfr. sul punto, *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15448, in *C.E.D. Cass.*, n. 263332; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013 (dep. 13 marzo 2013), n. 11835, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2013, 241 ss., con nota di S. MASINI, *Esonero da responsabilità degli organi di vertice di una impresa alimentare: insussistenza della delega e necessità di un modello organizzativo*.

<sup>46</sup> Cass., sez. U., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, in *Giur. it.*, 2014, 2565 ss., con nota di R. BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp*. In argomento, in particolare, si veda l'accurata ricostruzione di R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 201 ss. Sulla teorica dell'imputazione oggettiva dell'evento e sul nesso di rischio quale elemento – verificato *a posteriori* in sede processuale ed espressione del principio di responsabilità per fatto proprio – trasversale alle diverse categorie penalistiche e posto quale necessario legame tra condotta e risultato – ‘ulteriore e distinto’ sia dal nesso di causalità, che dal dolo e dalla colpa –, nella misura in cui, già per il riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sul piano dell'interpretazione della tipicità del fatto, occorre che l'evento rappresenti esattamente la concretizzazione dello specifico rischio introdotto dall'agente con la propria iniziale condotta superando la soglia di rischio lecito definita dall'ordinamento (e non già un rischio diverso da quello ‘attivato’ dall'individuo), v., in particolare, M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, III, Milano, 2010, 635 ss; ID., *Imputazione oggettiva dell'evento*. “Nesso di

Un approccio – di tipo sostanziale e non formale nonché orientato a valorizzare l'effettività delle funzioni – senz'altro condivisibile almeno nella misura in cui rifugge da ogni rigida schematizzazione applicativa e cerca di favorire criteri di distribuzione e allocazione delle responsabilità penali conformi ai richiamati canoni costituzionali, e in particolare a quello della necessaria responsabilità penale personale/per fatto proprio, cercando di distinguere, differenziare e isolare le effettive sfere di responsabilità/incombenze di ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione, senza legittimare pericolosi e acritici meccanismi di imputazione 'di gruppo'/collettivi o, peggio, da mera posizione<sup>47</sup>.

Per esemplificare, allora, al responsabile del punto vendita o comunque all'apicale della industria alimentare non potrà certamente richiedersi di operare il c.d. controllo visivo dello stato dei prodotti ittici esposti nel banco del supermercato, spettando tale compito al funzionario specificamente addetto a tale reparto, mentre *il manager* potrà essere chiamato a rispondere di quei fatti illeciti che derivino direttamente da carenze connesse alla propria concreta sfera di competenza nell'ambito della c.d. 'alta' vigilanza sul rispetto della normativa agro-alimentare (è il caso, in particolare, delle problematiche operative di carattere strutturale dell'esercizio commerciale o, ad esempio, dell'omessa o carente predisposizione dei piani di autocontrollo)<sup>48</sup>.

---

*rischio*" e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, *passim*; più di recente, ancora, ID., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione/evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 25 ss. Su tale teorica, di volta in volta con diversità di accenti, v. altresì, senza pretesa di esaustività: R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, 90 ss.; A.R. CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, 1989; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 779 ss.; A. PERIN, voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 283 ss. (anche per una bibliografia più ampia e aggiornata). Tra le più note e autorevoli critiche sul piano del fondamento concettuale della teoria, pur nella sottolineatura della correttezza dei principali risultati conseguiti da tale dogmatica, vi è quella di G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione della colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 3 ss. Per una disamina del tema del nesso di rischio nel settore dei reati di nostro interesse v. da ultimo A. GARGANI, voce *Disastro colposo*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 430.

<sup>47</sup> In argomento, oltre alla giurisprudenza già citata nelle note precedenti, v., per ulteriori riferimenti, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 708-709.

<sup>48</sup> Cfr. ancora V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 709. Sui piani di autocontrollo torneremo più avanti (cfr. *infra* § 6, nonché Cap. II, Sez. II, § 2). Di recente, ad esempio, rispetto alla responsabilità penale del dipendente di un esercizio commerciale per il mancato controllo della qualità di una sostanza alimentare, da costui posta in vendita in evidente stato di cattiva conservazione, v. Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2021 (dep. 27 maggio 2021), n. 20937,

Allargando il campo d'osservazione anche al di là della singola impresa, poi, nella lunga e complessa *supply chain* viene in rilievo una ulteriore problematica classica del diritto penale d'impresa, connessa al riconoscimento in tale ambito del principio di affidamento.

Nella filiera alimentare, infatti, quale contesto, come visto, interessato da complicate dinamiche plurisoggettive, vengono in gioco e si susseguono continuamente varie responsabilità, dal produttore del *food*, al titolare del servizio di trasporto merci, fino all'importatore e al commerciante al dettaglio finale, etc.

Ci si è chiesti, quindi, se ogni singolo professionista del settore possa concentrarsi sulla propria specifica sfera di incombenze, senza dover essere tenuto a rispondere dell'agire degli altri operatori del settore – potendo, appunto, fare affidamento sul fatto che costoro si atterrano alle regole loro imposte, agendo lecitamente – e senza essere gravato, quindi, da un costante dovere di vigilanza sull'attività posta in essere da questi ultimi, sempre che, beninteso, non vengano in rilievo nella situazione concreta indizi di segno contrario circa la (riconoscibile) presenza di altrui inosservanze.

A tale interrogativo non è tuttavia possibile dare una risposta di carattere generale. Come bene è stato evidenziato in dottrina, infatti, le possibilità concrete di applicazione del criterio dell'affidamento dipendono necessariamente «dall'assetto che viene conferito ai doveri di una pluralità di soggetti operanti in una situazione di rischio»<sup>49</sup>. Bisogna, cioè, guardare di volta in volta, in ba-

---

in *C.E.D. Cass.*, n. 281651. Su tali illeciti penali (in particolare afferenti alle contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962) torneremo diffusamente *infra sub* Cap. II, Sez. I, spec. § 2, cui si rinvia per ogni riferimento. Sulla possibilità, invece, di chiamare a rispondere il legale rappresentante di una società operante nel settore alimentare per «deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare», essendosi altresì rilevato come «il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l'effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l'autonomia di intervento e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti», v. *Cass. pen.*, sez. III, 17 giugno 2020 (dep. 6 ottobre 2020), n. 27587, in *C.E.D. Cass.*, n. 280159.

<sup>49</sup> V. M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, 450, il quale invero condivisibilmente sottolinea come una eventuale codificazione del principio di affidamento non aggiungerebbe né toglierebbe nulla al fatto che rimarrebbe pur sempre decisivo tale assetto di doveri; cfr. altresì: ID., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1053 ss.; ID., *Sui limiti del principio di affidamento*, in *Ind. pen.*, 1999, 1195 ss. Una chiara esemplificazione di questo concetto la si rinviene nel settore della attività medica plurisoggettiva, ma con implicazioni di più ampio respiro, con riferimento alla posizione di quei professionisti cui, a prescindere dal venire in rilievo di indizi di altrui inosservanze, «sia imposto, *ex se*, un obbligo di vigilanza o di controllo sull'operato degli altri», dato che in tali casi può parlarsi di una «effettiva limitazione, quando non della stessa soppressione, del principio di affidamento»: così M. MANTOVANI, voce *Affidamento (principio di)*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 15. Cfr., inoltre, l'in-

se alla peculiare fisionomia dell'ipotesi concreta e alla correlata legislazione amministrativa di riferimento, al contenuto effettivo dei doveri del singolo operatore del settore alimentare, al fine di comprendere se tra i suoi obblighi, nella configurazione normativa della *food chain*, vi sia pure quello di vigilare sull'agire altrui (e, in caso affermativo, di chi). In queste ultime situazioni, naturalmente, l'operatività del principio di affidamento sarebbe ridotta (se non addirittura radicalmente esclusa) in misura proporzionale al crescere dell'intensità di tale dovere cautelare di sorveglianza sull'operato del terzo/altro operatore della filiera: maggiore sarà il secondo, minore (o finanche inesistente) sarà la prima<sup>50</sup>.

Come è facilmente intuibile, la casistica giurisprudenziale sul punto è vastissima e non compendiabile in indirizzi di taglio generale, considerata la mole di attori che agiscono in tale ambito economico e la diversità delle rispettive sfere di responsabilità. Si è ad esempio sancito in più occasioni l'obbligo dell'importatore di procedere in modo autonomo ai controlli sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari di prodotti confezionati in altro Paese UE, non potendosi fare affidamento sulle analisi eseguite dalla società produttrice della merce<sup>51</sup>; oppure si è affermato che del reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione possa rispondere anche il soggetto che svolge esclusivamente mere funzioni di autista del mezzo di trasporto, sul presupposto che le disposizioni normative in materia si riferiscono «a tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato dei beni destinati al consumo»<sup>52</sup>; o, ancora, che debba considerarsi responsabile penalmente il commerciante di un prodotto alimentare sfuso contenente acido sorbico in quantità superiore al massimo consentito dal decreto ministeriale di settore, il quale immetta tali prodotti sul mercato senza effettuare previamente controlli a campione su di essi per verificarne la conformità alla legislazione di riferimento, nonostante tale operatore sia estraneo al processo produttivo dell'alimento<sup>53</sup>.

---

dagine monografica sul punto di L. RISICATO, *L'attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L'obbligo di vigilare come regola cautelare*, Torino, 2013, *passim*. In argomento, per un'analisi di tale dottrina e per ulteriori approfondimenti e richiami bibliografici, sia consentito anche il rinvio a E. BIRITTERI, *La responsabilità penale dell'équipe medica: criticità e prospettive*, Luiss Working Paper n. 2/2015-2016, Luiss University Press, novembre 2017.

<sup>50</sup> Sul punto, per ulteriori rilievi, v. altresì L. CORNACCHIA, *Posizioni di garanzia*, cit., 3727. Cfr. ancora M. MANTOVANI, voce *Affidamento*, cit., 14 ss.

<sup>51</sup> Cfr. da ultimo Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2017 (dep. 26 aprile 2017), n. 19604, in *C.E.D. Cass.*, n. 270142.

<sup>52</sup> Così, *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 23792, in *C.E.D. Cass.*, n. 275755. Sul reato relativo al cattivo stato di conservazione degli alimenti torneremo nel Cap. II (Sez. I., § 2).

<sup>53</sup> Cfr., tra le diverse pronunce in senso conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 6 ottobre

Esiste poi, tra l'altro, una specifica disposizione che, seppur in modo circoscritto, assume rilievo in tale ambito: si tratta dell'art. 19 della l. n. 283 del 1962, ove si prevede che le sanzioni previste dalla normativa complementare in parola<sup>54</sup> non si applicano al commerciante in caso di vendita/distribuzione di prodotti in confezioni originali, qualora chiaramente la non corrispondenza di essi alle prescrizioni della legislazione alimentare riguardi requisiti intrinseci dell'alimento o la composizione dei prodotti ovvero ancora le condizioni interne dei recipienti «e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione»<sup>55</sup>. Ci sembra si tratti *in parte qua* di una sorta di riconoscimento legislativo di un legittimo affidamento in tale settore nei rapporti tra i vari attori della filiera (pur circoscritto ai detti prodotti confezionati), che viene meno, proprio come accade (o per meglio dire dovrebbe accadere) in generale, solo in presenza di una effettiva conoscenza o, come si notava, di indizi concreti di altrui inosservanze, qui, tra l'altro, normativamente identificati in 'segni di alterazione', senza ancor prima far gravare sui vari commercianti un acritico e generale dovere di controllo di tali beni e, quindi, dell'operato di terzi.

Una disposizione certamente condivisibile nella sua facilmente intuibile *ratio*, ma, ci pare, criticabile sul piano sistematico nella misura in cui circoscrive espressamente il proprio campo di applicazione, testualmente, alle «sanzioni previste dalla presente legge» (cioè le contravvenzioni del piano intermedio di tutela del diritto penale alimentare di cui alla l. n. 283 del 1962)<sup>56</sup>, senza estendere opportunamente tale previsione ai diversi reati alimentari del codice penale, con tutto ciò che ne deriva in punto di irragionevolezza del complessivo assetto di disciplina *in parte qua*.

In definitiva, già da queste prime riflessioni emerge come la regolamenta-

---

2009 (dep. 18 novembre 2009), n. 44016, in *C.E.D. Cass.*, n. 245264. Il reato in parola, come vedremo (cfr. Cap. II, Sez. I, § 2), è previsto dall'art. 5 della l. n. 283 del 1962. Per una rassegna della casistica giurisprudenziale in tema di principio di affidamento nel settore alimentare si rinvia altresì a E. MAZZANTI, *Soggetti attivi*, cit., 112 ss.

<sup>54</sup> Sulle quali v. *infra sub* Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>55</sup> Sulla disposizione in questione quale 'causa di esclusione della colpa' v. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2013, 494. Su quest'ultima disposizione v. anche: CANTARANO, voce *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria)* (*dir. pen.*), in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 90 ss. e V. PAONE, *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, in *Foro it.*, 2010, 195 ss. Sulla (controversa) inoperatività dell'art. 19 in caso di prodotti provenienti da un produttore straniero v., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2014 (dep. 19 febbraio 2015), n. 7383, in *C.E.D. Cass.*, n. 262407.

<sup>56</sup> Tali fattispecie saranno oggetto di analisi nel Cap. II, Sez. I, § 2.

zione amministrativa sottostante<sup>57</sup> il diritto penale alimentare generi non pochi problemi nella prassi applicativa, in considerazione, tra l'altro, del sovrapporsi di plurime responsabilità dei diversi attori della filiera, tutti naturalmente chiamati a conformarsi alla legislazione di settore ma, come abbiamo visto, in non pochi casi tenuti ad accertarsi che gli altri operatori della *supply chain* abbiano fatto altrettanto, pure alla luce dello spiccato rigore dei citati indirizzi giurisprudenziali e del conseguente scarso spazio applicativo di fatto assegnato al principio dell'affidamento.

Tali complicate interazioni plurisoggettive, insomma, non caratterizzano, come si è già avuto modo di sottolineare, soltanto il retroterra criminologico di riferimento nel contesto della criminalità alimentare, ma comportano significative ricadute penalistiche in punto di identificazione dei singoli soggetti penalmente responsabili, nonché, come vedremo<sup>58</sup>, sul piano della (attualmente carente) responsabilizzazione dei soggetti metaindividuali per tali fattispecie criminose, considerato che gli enti collettivi appaiono in realtà – e confidiamo di averlo già posto in rilievo – i naturali interlocutori delle strategie di *enforcement* in materia.

Le caratteristiche del settore alimentare – la forte vocazione del mercato del *food* alla concentrazione del potere nelle mani di grandi operatori multinazionali; la presenza di catene di fornitura a forte complessità e dispersione geografica; il ruolo degli operatori (collettivi) legittimi e le interazioni plurisoggettive nelle dinamiche criminologiche e applicative/giurisprudenziali – ben evidenziano allora come esso si candidi a essere un osservatorio privilegiato per il penalista che intenda ragionare su come articolare una strategia di contrasto a fenomeni criminosi così connotati<sup>59</sup>.

Non sono ancora maturi i tempi per tornare su un tema ormai tradizionale in questi peculiari contesti di disciplina, se cioè le tradizionali categorie del diritto penale individuale rappresentino i migliori strumenti per procedere all'imputazione di eventuali responsabilità<sup>60</sup>, a costo di flessibilizzare le esigenze di garanzia connesse a taluni istituti<sup>61</sup>, o se non sia piuttosto necessario ri-

---

<sup>57</sup> Sulla quale ci soffermeremo già a partire dal paragrafo successivo.

<sup>58</sup> Sul punto torneremo diffusamente più avanti nel lavoro, con particolare riferimento al Cap. II, Sez. II.

<sup>59</sup> Rileva come «il diritto penale alimentare abbia da sempre rappresentato un avamposto della modernità giuridica, un laboratorio ove testare la malleabilità di principi e istituti fondamentali al cospetto dei grandi mutamenti del quadro fattuale, sociale e giuridico di riferimento» E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità dell'illecito nel diritto penale alimentare (tra presente e futuro)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 22.

<sup>60</sup> Sulla crisi di tali paradigmi di fronte al fenomeno delle organizzazioni complesse v. C. PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 261.

<sup>61</sup> *Amplius*, sul punto, A. ALESSANDRI, *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it.*

pensare prassi applicative, tecniche di tutela e modelli sanzionatori per tener conto delle nuove esigenze della modernità con cui pure il diritto penale deve sapersi confrontare<sup>62</sup>.

Avremo modo più avanti di cimentarci con questi nodi di fondo e di esprimere la nostra posizione al riguardo – specie considerando che sul terreno della criminalità alimentare interviene, tra gli altri, un ulteriore, rilevante fattore di complicazione costituito dalla frequente incertezza scientifica circa i potenziali pericoli incombenti sulla salute dei consumatori<sup>63</sup>.

In questa sede, è sufficiente mettere in evidenza il differente contesto di riferimento, da un punto di vista fattuale e criminologico, in cui si colloca la disciplina di contrasto forgiata, come vedremo, dal legislatore italiano in una epoca ben diversa dallo scenario globalizzato che abbiamo sin qui ricostruito.

### **3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale**

La complessità della dimensione socio-criminologica del fenomeno indagato si riflette sul piano della regolamentazione amministrativa che si presenta frastagliata e di difficile ricostruzione.

Da tempo si sottolinea in dottrina come si sia alle prese con un ordito normativo costituito da un numero elevatissimo e imprecisato di fonti, al punto che si fatica a passare in rassegna la mole di provvedimenti legislativi in tema di produzione e commercializzazione di prodotti, nonché a definirne l'esatta portata e, in taluni casi, persino la perdurante vigenza<sup>64</sup>.

---

*dir. proc. pen.*, 2005, 544 ss. V. altresì già C. PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazioni per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1494-1495, ove si pone in luce che «l'aspirazione al “contenimento” e alla “minimizzazione” del rischio insito nelle attività produttive sembra molto spesso non armonizzarsi agevolmente con i tradizionali istituti dogmatici del diritto penale e con i loro corollari di “garanzia”. Di qui la tendenza ad oltrepassare questi ostacoli attraverso un'opera di “flessibilizzazione” delle tradizionali strutture dogmatiche a vantaggio della possibile configurazione di un modello di responsabilità espressivo di una finalità di prevenzione non solo e non tanto “generale” quanto “generalizzata”».

<sup>62</sup> Sul punto torneremo in chiusura del Cap. II e nella parte conclusiva del presente lavoro.

<sup>63</sup> Cfr. al riguardo il successivo § 5.

<sup>64</sup> Evidenziava tale aspetto della legislazione agraria già T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica*, in AA.VV., *Problemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli*, Padova, 1987, 94, secondo il quale si tratterebbe di un ordito «normativo, caratterizzato da una frammentarietà e da una sovrapposizione alluvionale di testi, tale da impedire la stessa decifrazione della disposizione in vigore». Sul tema della natura composita del sistema normativo alimentare, e sulla complicata presenza in esso di

Invero, nel settore in esame, a fianco di normative di ampio respiro e di taglio generale – come la nota legge quadro n. 283 del 1962<sup>65</sup>, che ha storicamente rappresentato<sup>66</sup> il tradizionale punto di riferimento per l'identificazione delle regole, appunto, generali, presidiate a seconda dei casi da sanzioni amministrative e penali<sup>67</sup>, che gli operatori devono osservare nella produzione e nel commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, nonché dei controlli all'uopo compiuti dall'autorità sanitaria per verificare il rispetto di tali disposizioni circa l'igiene dell'industria e del commercio degli alimenti – ci si imbatte in una composita costellazione di fonti, spesso di natura eminentemente tecnica, riguardanti le regole di produzione e commercializzazione di singoli prodotti (dal vino all'olio di oliva), nonché normative relative a contenitori, imballaggi o etichettatura, senza menzionare le diverse disposizioni settoriali volte a tutelare i prodotti tipici<sup>68</sup>.

---

fonti pubbliche e private, di *hard* e *soft law*, v., di recente, M. RAMAJOLI, *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Dir. amm.*, 2015, 657 ss.

<sup>65</sup> Si tratta della legge in materia alimentare che, per le ragioni che si vedranno più avanti nel corso della trattazione, presenta i maggiori profili di interesse sul versante penalistico. In generale sull'importanza sistematica di tale normativa v., diffusamente, A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 5, secondo la quale la l. n. 283 del 1962 «costituisce il primo esempio di testo organico, razionale, di portata generale e fondamentale in materia alimentare, settore che è sempre stato regolato da un sistema capillare di innumerevoli leggi “sottosettoriali”, prive di coordinamento e, in passato, spesso neppure adeguatamente aggiornate sotto il profilo sanzionatorio [...]». Per un sintetico quadro ‘storico’ delle ulteriori disposizioni di taglio generale nella materia alimentare – tra cui spiccano il r.d.l. n. 2033 del 1925 sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e il r.d. n. 1265 del 1934 (c.d. Testo unico delle leggi sanitarie) – cfr. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 445 ss. Peraltro, dopo l'emanazione dei c.d. decreti ‘taglialeggi’ (d.lgs. n. 179 del 2009, d.lgs. n. 212 del 2010 e d.lgs. n. 213 del 2010), che negli elenchi sulle disposizioni da ‘non tagliare’ non ricomprendevano la l. n. 283 del 1962, ci si era interrogati in dottrina circa la perdurante vigenza della legge in parola. A tale interrogativo la Cassazione ha fornito risposta, facendo leva su ragioni sia testuali che sistematiche, chiarendo come tale legge generale non abbia subito alcun effetto abrogativo in virtù dei suddetti decreti: cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 18 gennaio 2011 (dep. 9 marzo 2011), n. 9276, in *C.E.D. Cass.*, n. 249783; Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2013 (dep. 18 novembre 2013), n. 46183, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 938 ss., con nota di G. JESU, *Un caso di frode in commercio per l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero al vino*. Sul tema v. pure A. SCARCELLA, *La Cassazione conferma: nessuna abrogazione per la legge in materia di alimenti né per la legislazione in materia di pesca marittima*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011.

<sup>66</sup> Si vedano invero i recentissimi provvedimenti di riforma in materia, su cui ci intratterremo più avanti (cfr. *infra* nel presente paragrafo rispetto alle nuove misure europee in tema di controlli alimentari e alle disposizioni di abrogazione recentemente introdotte proprio per assicurare l'adeguamento alla nuova disciplina comunitaria: v. anche Cap. II, Sez. I, § 2).

<sup>67</sup> Cfr., Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>68</sup> V., anche per ulteriori riferimenti sul punto, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*,

Ben si comprende, quindi, come ci si muova nell'ambito di un settore iper-regolato, attesa pure l'importanza dei beni giuridici che possono venire in considerazione, specie avuto riguardo alla salute dei consumatori<sup>69</sup>.

Un aspetto, poi, da tenere in particolare considerazione è dato dal ruolo di assoluto rilievo della normativa dell'Unione Europea. Si tratta invero di un settore in cui il processo di armonizzazione – complice certamente l'importanza del comparto alimentare per la materia principe della libera circolazione delle merci e della realizzazione del mercato unico – presenta ormai un carattere pressoché totalizzante e tale da coprire quasi ogni ambito della regolazione<sup>70</sup>.

---

cit., 24. Non è ovviamente questa la sede per un'analisi approfondita della complessa regolamentazione amministrativa del diritto agro-alimentare, cui nel lavoro si farà di volta in volta riferimento avuto riguardo ad alcuni limitati aspetti funzionali alla comprensione dei profili di interesse dalla prospettiva del diritto punitivo. Per un'analisi della materia del diritto alimentare si rinvia quindi, senza alcuna pretesa di esaustività e limitatamente alla letteratura più recente e aggiornata, ai seguenti contributi: F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020; D. BEVILACQUA, *La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali*, Milano, 2012; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021; C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015; C. CORRERA, *La tutela del made in Italy alimentare e l'origine territoriale*, Milano, 2013; L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2019; L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZOLI, V. PANIGAZZA, L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2019; M. FERRARI, *Diritto alimentare comparato: regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012; M.P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare: la tutela della salute tra liberalizzazione temperata e precauzione*, Torino, 2020; A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019; A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale: soggetti e concorrenza*, Bari, 2018; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2022; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea: prodotti DOP, IGP, STG, biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012; R. SAJJA, *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, 2018; L. SALVI, *Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione europea: profili di legittimità e accountability*, Napoli, 2017; A. VETTOREL, *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale: la comunicazione dell'origine e della provenienza geografica degli alimenti nel diritto dell'Unione europea e internazionale*, Napoli, 2016; A. VITALE, *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2018.

<sup>69</sup> Diffusamente sul punto L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, 278.

<sup>70</sup> Se si escludono alcuni limitati aspetti ancora disciplinabili dai legislatori nazionali: v. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 252, al quale si rinvia per una esaustiva e sintetica ricostruzione dell'evoluzione del diritto europolitano nella nostra materia. L'A. rileva, in particolare, come «sul piano precettivo, l'armonizzazione raggiunge livelli tendenzialmente assoluti, salvi gli aspetti non incidenti sul diritto europeo o le situazioni di confine, non ancora

L'approdo sicuramente più significativo è costituito dall'emanazione del Reg. CE n. 178 del 2002, disciplinante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e le più importanti procedure nel campo della sicurezza alimentare<sup>71</sup>.

Limitandoci in questa sede a ripercorrere i profili di nostro più stretto interesse, può rilevarsi come il Regolamento, oltre a segnalarsi per l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare<sup>72</sup> e per l'importante definizione della nozione di alimento<sup>73</sup>, non si sia limitato a porre in capo agli ope-

---

armonizzate, che rimangono suscettibili di regolamentazione discrezionale da parte dei legislatori nazionali (si pensi, ad esempio, alla delicata linea di confine tra alimento e medicinale e alla controversa qualificazione degli integratori alimentari e dei c.d. super-alimenti)». Per una recente ricostruzione sul punto si veda E. MAZZANTI, *Gli illeciti alimentari tra diritto europeo e diritto punitivo interno*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 25 ss. In argomento cfr. pure E. GLADKOVA, *Food Production Harms in the European Context: The EU as an Enabler or a Solution?*, in N. LORD, E. INZELT, W. HUISMAN, R. FARIA (a cura di), *European White-Collar Crime*, cit., 127 ss.

<sup>71</sup> Per una dettagliata analisi del quale si rinvia ai diversi contributi specialistici citati *supra sub* nota n. 68. Per approfondimenti cfr. i vari lavori pubblicati in L. COSTATO, F. ALBISINNI (a cura di), *European and Global Food Law*, Padova, 2016.

<sup>72</sup> Cfr. in particolare gli artt. 22 e 23 del Reg. CE n. 178 del 2002, che definiscono le funzioni e i compiti di tale Autorità, che si declinano sostanzialmente in attività di consulenza e assistenza tecnico-scientifica (formulazione di pareri per Stati membri e istituzioni comunitarie, promozione di metodi uniformi per la valutazione del rischio nei settori di competenza, etc.) in relazione a tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, fornendo altresì informazioni indipendenti e comunicando i rischi in tali ambiti. Ai sensi, inoltre, degli artt. 35 e 50 ss. del suddetto regolamento, l'Autorità ha un ruolo chiave nel funzionamento del Sistema europeo di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, cui partecipano gli Stati membri e la Commissione, la quale può disporre, per gestire tali rischi in situazioni gravi di emergenza, misure come la sospensione dell'immissione nel mercato, dell'utilizzazione o della importazione di un alimento o di un mangime, elaborando inoltre, con la collaborazione dell'Autorità, un piano generale per la gestione delle crisi *ex* art. 55 ss. del Regolamento in discorso. Si tratta quindi, e l'aspetto è rilevante ai nostri fini, di un ente privo di poteri di *enforcement* e di spiccata natura tecnico-scientifica. Per un'analisi di tali meccanismi si vedano R. HYDE, A. SAVAGE, *Coming together to combat food crime: regulatory networks in the EU*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime*, cit., 229 ss. Molto importante in tale ambito è la *EU Food Fraud Network*: una rete, cui partecipano anche Europol e vari punti di contatto nazionali in Europa, per lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di frodi nel settore alimentare. Cfr. le informazioni e i report reperibili al seguente link: [https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/ffn_en).

<sup>73</sup> L'art. 2 del Reg. CE 178 del 2002 definisce invero l'alimento come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani». Si tratta, del resto, di una nozione – tenuto conto delle dettagliate inclusioni ed esclusioni operate sempre dal suddetto art. 2 – molto importante, a fini penalistici, per l'individuazione dell'oggetto materiale della condotta di diversi reati alimentari: cfr. al riguardo, diffusamente, G. STEA, *Ele-*

ratori del settore alimentare (OSA)<sup>74</sup> rilevanti obblighi di carattere operativo – specie in tema di rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera<sup>75</sup>, nonché avuto riguardo al dovere di avviare procedure di ritiro dal mercato<sup>76</sup> dei prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza<sup>77</sup> –, ma abbia altresì fissato i prin-

---

*menti per un'analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. al.*, 2018, 49 ss.

<sup>74</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 3, del Reg. CE 178 del 2002, si tratta della «persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo». A tali soggetti, ai sensi dell'art. 17 del suddetto Reg. spetta «garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte».

<sup>75</sup> L'art. 18 del Reg. CE 178 del 2002 afferma, invero, che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento (in ciò invero si sostanzia la rintracciabilità dell'alimento lungo tutta la filiera, cui pure si legano i connessi obblighi di etichettatura e identificazione). A tal fine, ai sensi del detto art. 18, gli operatori devono «disporre di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo». Su questi aspetti v., per un inquadramento, A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare*, cit., 209 ss.

<sup>76</sup> Il riferimento è qui all'art. 19 del Reg. CE n. 178 del 2002, ove si prevede che «se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimentato da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti», oltre chiaramente ai consumatori. Il par. 3 dell'articolo in parola, peraltro, dettaglia ulteriormente il dovere di cooperazione con le autorità, che vanno informate immediatamente dall'OSA quando ritenga o abbia motivo di ritenere che un alimento immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute: in tali casi l'informazione ha ad oggetto le misure messe in campo per evitare rischi; la norma, inoltre, stabilisce l'obbligo per tale soggetto di non impedire né scoraggiare in alcun modo tale cooperazione che può prevenire, ridurre o eliminare il rischio derivante dal prodotto. Per una compiuta analisi delle diverse norme di organizzazione, relazione e responsabilità del regolamento in questione cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario*, cit., 141 ss.

<sup>77</sup> L'art. 14 del Reg. CE n. 178 del 2002, che definisce i requisiti di sicurezza degli alimenti, è del resto un punto di riferimento cruciale per la definizione del concetto stesso di sicurezza alimentare. La norma invero sancisce, in estrema sintesi, il principio per cui gli alimenti a rischio (cioè quelli dannosi per la salute o inadatti al consumo umano) non possono essere immessi sul mercato. Per valutare la rischiosità dell'alimento, inoltre, la norma specifica che è necessario guardare alle normali condizioni d'uso del prodotto e alle informazioni messe a disposizione del consumatore. Per determinare, invece, la dannosità dell'alimento per la salute, la disposizione impone di tener conto degli effetti immediati e a lungo termine dell'alimento sulla salute di chi consuma e dei discendenti, nonché degli effetti tossici cumulativi del prodotto e della particolare sensibilità di specifiche categorie di consumatori cui il prodotto risulta destinato. Per approfondimenti circa la nozione di sicurezza alimentare v., in particolare, S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, cit., 155 ss.

cipi fondamentali delle politiche europee di settore – su tutti, l’approccio basato sull’analisi del rischio<sup>78</sup> e il principio di precauzione<sup>79</sup>. Il tutto in una logica di fondo in cui il rischio per la sicurezza degli alimenti e, di riflesso, anche soltanto in prospettiva, per la salute dei consumatori, è gestito sulla base di procedure spesso basate su una *partnership* tra pubblico e privato<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Afferma invero l’art. 6 del Reg. CE 178 del 2002 che la legislazione alimentare si basa sull’analisi del rischio (nelle sue componenti interconnesse, come si legge nel considerando n. 17 del regolamento in parola, della valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso), che deve essere svolta in modo indipendente, obiettivo e imparziale e tener conto, circa la fase di *risk management*, tra l’altro, del principio di precauzione. Ampi rilievi al riguardo in M.P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., 106 ss. Sulla procedura di analisi del rischio si vedano peraltro le modifiche apportate al Reg. CE n. 178 del 2002 da parte del Reg. UE n. 1381 del 2019 sulla trasparenza e la sostenibilità dell’analisi del rischio nella filiera alimentare.

<sup>79</sup> Nota e diffusa in letteratura è la definizione del principio, che ispira la legislazione alimentare, di cui all’art. 7 del regolamento in analisi, secondo cui «qualora in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio». Si dispone peraltro, che le misure adottate debbano comunque essere proporzionate e prevedere soltanto le restrizioni al commercio (da riesaminare periodicamente in base alle nuove informazioni scientifiche) che siano davvero necessarie per raggiungere il livello di tutela della salute perseguito dall’Unione. Sul principio di precauzione – in merito al quale, per tutti i relativi riferimenti bibliografici, v. più diffusamente *infra* § 5 – la letteratura, non soltanto penalistica, è sterminata. Basti richiamare qui, per una ricostruzione dei diversi orientamenti emersi, i lavori monografici di: D. CASTRINUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 25 ss., ed E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti dell’anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013, 8 ss.

<sup>80</sup> Si pensi alle procedure sul ritiro del prodotto su cui v. *supra* nota n. 76. La scommessa sulla *partnership* pubblico-privato è del resto un aspetto ricorrente nella legislazione moderna, pure sotto il profilo punitivo: basti pensare alla logica di fondo di chiamare il privato a gestire il rischio mediante l’auto-organizzazione che permea, ad esempio, il d.lgs. n. 231 del 2001 o il GDPR. Sull’articolazione di tali politiche sul versante penalistico, v., in particolare: F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945 ss.; A. GULLO, *Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell’ente: brevi note*, in A.R. CASTALDO (a cura di), *Il patto per la legalità. Politiche di sicurezza e di integrazione*, Milanofiori Assago, 2017, 93 ss.; nella letteratura internazionale, anche con riferimento ai meccanismi di diversione processuale, v., per tutti, J. ARLEN, *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Corporate Criminal Into Corporate Cops*, in *NYU School of Law Public Law Research Paper n. 17.12*, 1 aprile 2017. Rispetto a tale aspetto della legislazione eurounitaria in materia si veda in particolare M.P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., *passim*. Per una recente disamina sui nessi tra sistema sanzionatorio e strategie di cooperazione nel settore alimentare v. C. CUCINOTTA, *La cooperazione tra pubblico e privato nella tutela della salute in materia alimentare*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a

I richiamati elementi valgono, del resto, a qualificare ampi tratti della più importante normazione successiva dell'Unione in ambito alimentare.

Basti qui citare soltanto il recente Reg. UE n. 625 del 2017 sui controlli ufficiali e le altre attività per garantire l'applicazione della legislazione alimentare<sup>81</sup> che, avuto riguardo ai controlli sanitari nel comparto alimentare, punta molto – quali assi del sistema – sull'auto-controllo e sull'auto-organizzazione privata rispetto alla valutazione e gestione del rischio<sup>82</sup>.

Un sistema normativo, quindi, che si presenta subito agli occhi dell'osservatore come un impianto moderno e che, per il livello di dettaglio e per il noto primato del diritto eurounitario, prevale sulla regolazione nazionale<sup>83</sup>, al punto da imporsi quale reale, e spesso unico, punto di riferimento in materia.

Lo sforzo di armonizzazione compiuto dall'Unione europea è peraltro assolutamente da apprezzare nella misura in cui, come visto in precedenza, ci si muove qui in un contesto largamente dominato da imprese multinazionali e da operatori che agiscono in una filiera dall'ampia articolazione geografica: sicché è particolarmente importante che mercati così legati e interdipendenti abbiano 'regole del gioco' il più possibile coordinate e comuni nei loro contenuti essenziali<sup>84</sup>.

L'analisi dello stato dell'arte della legislazione in tema di alimenti interessa lo studioso del diritto penale da un duplice punto di vista: a) per testare, sul

cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 441 ss.

<sup>81</sup> Per un esaustivo e aggiornato quadro, anche della legislazione sui controlli relativa al precedente c.d. Pacchetto igiene e al connesso Reg. n. 882 del 2004, sostituito dal suddetto Reg. UE n. 625 del 2017, v., ancora, M.P. GENESIN, *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare*, cit., 149 ss.

<sup>82</sup> Cfr., ad esempio, l'art. 14 e l'art. 18 (quest'ultimo richiama la verifica circa la conformità ai regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004) del Reg. UE n. 625 del 2017 che, con riferimento ai metodi e alle tecniche di controllo ufficiale, menziona la valutazione delle procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (il noto sistema HACCP): un meccanismo che prevede il primario ruolo dell'operatore nel valutare e gestire, attraverso misure c.d. *tailor made*, il rischio insito nei propri meccanismi produttivi. Sul punto avremo modo di tornare nel corso del Cap. II (in particolare *sub* Sez. II, § 2).

<sup>83</sup> Non è un caso del resto che in dottrina si sia evidenziata, pure dal punto di vista sanzionatorio, la frequente asincronia della legislazione nazionale, a volte incentrata su meccanismi che appaiono distanti dall'architettura di controlli implementata in ambito UE: cfr. sul punto A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in C. RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, 346 ss.

<sup>84</sup> Sull'importanza dell'implementazione di tali politiche si veda, per tutti, P. SEVERINO, *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale*, cit., 19, la quale evidenzia come «ambienti economici interconnessi non possono che presupporre “regole del gioco” interconnesse e coordinate».

piano eminentemente pratico, come la complessità di tale impianto normativo sia in grado di incidere sulla prassi applicativa dei reati alimentari, specie avuto riguardo ai fenomeni dell'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale e dell'eterointegrazione del precetto ad opera della normazione eurounitaria; b) per valutare le prospettive di armonizzazione sovranazionale sul versante del diritto punitivo.

Soffermiamo l'attenzione su quest'ultimo profilo, avendo modo di affrontare distesamente la prima questione nel prosieguo dell'indagine<sup>85</sup>.

Sebbene infatti il settore alimentare sia, come visto, uno degli ambiti maggiormente regolati dal diritto europeo, una tale armonizzazione non ha in alcun modo riguardato il diritto penale né, da una più ampia prospettiva, le scelte sanzionatorie (pure con riguardo alle misure amministrative) degli Stati membri in punto di illeciti alimentari<sup>86</sup>.

Qui il legislatore dell'Unione si è sempre affidato alla clausola del ricorso a 'sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive'<sup>87</sup> che gli Stati membri sono chiamati a implementare a presidio della normazione europea, all'insegna della logica della tutela adeguata. Nulla si dice, per contro, su eventuali obblighi di criminalizzazione o in merito alle caratteristiche che le sanzioni poste a presidio di tale legislazione, volendo anche di carattere non penale, debbano possedere<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. *infra* § 4.

<sup>86</sup> Sul punto, ponendo in luce anche l'accentuata differenziazione delle opzioni sanzionatorie dei diversi legislatori nazionali, già D. CASTRONUOVO, *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 3. Evidenzia bene questo aspetto, con particolare riguardo alla responsabilità da reato degli enti collettivi, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 304, rilevando che «nessuno strumento sovranazionale ha mai reclamato espressamente sanzioni penali nei confronti delle persone giuridiche per illeciti alimentari».

<sup>87</sup> Basti qui citare, per la sua cruciale importanza sistematica, l'art. 17, par. 2, del Reg. CE n. 178 del 2002, secondo cui «Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive». Come si vede, quindi, non soltanto non si pone alcun obbligo di criminalizzazione, ma nemmeno si fornisce alcun criterio circa le caratteristiche delle sanzioni. Di contro, e a ulteriore testimonianza della scarsa capacità orientativa di simili tecniche di normazione, come bene ha evidenziato attenta dottrina attraverso un'approfondita disamina delle modalità con le quali si adempie agli obblighi punitivi di fonte UE, tale clausola può generare effetti perversi nella misura in cui il legislatore, per adeguarsi a tale formula di stile, ha numerose volte soddisfatto *ultra petita* la richiesta del diritto eurounitario, introducendo sanzioni penali laddove invece le misure amministrative sarebbero state pienamente sufficienti a soddisfare l'esigenza sanzionatoria del caso di specie: il riferimento è qui, per tutti, al saggio di A. GULLO, *Deflazione e obblighi di penalizzazione di fonte UE*, in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2016, spec. 15-16, 23-24.

<sup>88</sup> V. al riguardo, in particolare, già M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal*

Indicazioni minimali circa i caratteri di fondo delle misure sanzionatorie di settore sono contenute oggi nel Reg. UE n. 625 del 2017. Esso – pur lasciando liberi gli Stati, attraverso la suddetta clausola generale che richiede sanzioni ‘effettive, proporzionate e dissuasive’, di scegliere le proprie opzioni in punto di tipologia e afflittività delle misure punitive relative alla disciplina dei controlli alimentari – stabilisce come gli Stati provvedono affinché le sanzioni pecuniarie adottate per le violazioni del regolamento in parola, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino «come minimo il vantaggio economico per l’operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell’operatore»<sup>89</sup>.

Tuttavia, ben lungi dal rappresentare una forma di armonizzazione o dal comportare veri e propri obblighi di criminalizzazione, siffatte previsioni finiscono per discostarsi poco dalla clausola più volte richiamata, tenuto conto che, ad esempio, una sanzione non in grado di assicurare il recupero neppure del vantaggio economico tratto dall’operazione illecita non potrebbe di certo dirsi effettiva, proporzionata e, soprattutto, dissuasiva<sup>90</sup>.

È vero che, come evidenziato in dottrina, nella materia alimentare il diritto europeo disciplina una serie di ‘sanzioni atipiche’ di carattere economico legate ad aspetti strettamente finanziari come, ad esempio, la mancata concessione o la riduzione di sussidi indebitamente ricevuti dall’Unione<sup>91</sup>; così come si è discusso dell’eventuale possibilità di far rientrare tali previsioni nella nota nozione di ‘materia penale’ di cui all’art. 6 della CEDU, con tutto ciò che ne consegue in punto di applicabilità delle relative garanzie sostanziali e proces-

Law’, in A. NIETO MARTÍN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2016, 115, il quale rileva condivisibilmente al riguardo: «Compared with the attention paid by EU law to regulation and controls, it is astonishing to see that so little is said on sanctions; and nothing on the kind of sanctions». In argomento v. anche M. DONINI, *Crimes against food safety and public health at international level. Trends from a comparative perspective*, in P. SEVERINO, J.A.E. VERVAELE, A. GULLO (a cura di), *Criminal Justice and Corporate Business*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2021, 94.

<sup>89</sup> Cfr. Reg. UE n. 625 del 2017, art. 139. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda il lavoro di D. VOZZA, *Le tecniche gradate di armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell’Unione europea. Quali implicazioni in prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio interno?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 3, 16 ss.

<sup>90</sup> Per un esaustivo approfondimento dei profili dogmatici e applicativi legati alle competenze in ambito punitivo dell’Unione Europea si vedano i diversi contributi pubblicati in G. GRASSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA (a cura di), *L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011.

<sup>91</sup> Il riferimento è qui all’esaustiva e dettagliata panoramica di queste tipologie di misure effettuata da A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRINUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 87 ss.

suali, specie allorquando esse non si limitino a determinare un effetto restitutorio, ma presentino carattere ultra-compensativo<sup>92</sup>.

Ci sembra però che, anche ammettendo di poter rispondere positivamente a questo quesito, non siamo qui in presenza di un processo di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. Per altro verso, la materia in questione nulla ha a che vedere con quella alimentare, dove gli illeciti si riferiscono a condotte e oggettività giuridiche (dall'avvelenamento alla cattiva conservazione dei prodotti, dalla salute pubblica alla lealtà nei rapporti commerciali) radicalmente diverse da quelle che possono venire in rilievo nei casi suddetti, legati come visto a profili di tutela degli interessi finanziari dell'Unione<sup>93</sup>: un ambito, quindi, profondamente diverso dalla fenomenologia criminale di nostro interesse. Simili illeciti relativi all'ottenimento di fondi, peraltro, non necessariamente si accompagnano a un pericolo per la sicurezza degli alimenti o si traducono in una frode commerciale ai danni dei consumatori.

Del resto, l'esame della legislazione degli Stati europei in materia alimentare (penale) restituisce una immagine estremamente disomogenea: spesso è diversa la collocazione 'endo o extra codicistica' degli illeciti; diversi sono i criteri di imputazione della responsabilità (tra forme di *strict liability* e illeciti che richiedono invece, ad esempio, la prova della colpa grave); differenti sono le stesse tipologie di sanzioni nell'articolazione della risposta punitiva tra i settori amministrativo e penale o le misure in punto di responsabilizzazione degli enti collettivi<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> Diffusamente sul punto sempre A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare*, cit., 101 ss.

<sup>93</sup> V. però ancora A.M. MAUGERI, *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare*, cit., 91, che rileva come tali misure economiche, pur tutelando direttamente le risorse finanziarie dell'Unione europea, finirebbero per riflettersi in una tutela indiretta della sicurezza alimentare.

<sup>94</sup> Si veda l'esposizione dei risultati dell'indagine comparatistica – compiuta dal gruppo di ricerca coordinato, nell'ambito dell'Associazione italiana dei Professori di diritto penale, dal Prof. Massimo Donini, riguardo alla riforma dei reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica. Un'analisi di tale indagine, avente ad oggetto le misure sanzionatorie in tema di ambiente, sicurezza del lavoro, alimentare e dei medicinali adottate negli ordinamenti di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, è consultabile in A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza sul lavoro, degli alimenti, dei farmaci etc.)*, in [www.aipdp.it](http://www.aipdp.it), al seguente link: [https://www.aipdp.it/documenti/reati\\_contro\\_salute\\_privata\\_pubblica/Donini\\_reati\\_contro\\_la\\_salute\\_e\\_incolumita.pdf](https://www.aipdp.it/documenti/reati_contro_salute_privata_pubblica/Donini_reati_contro_la_salute_e_incolumita.pdf). Per un inquadramento del tema in chiave comparatistica v. anche: L. FOFFANI, *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 145 ss.; G. PIGHI, *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 131 ss.; F. DIA-

Ciò che accomuna le varie legislazioni sono sovente i profili solitamente critici della legislazione in materia, come il ricorso alla tecnica del rinvio nella costruzione del precetto<sup>95</sup>.

Ecco che in un simile contesto l'Unione Europea – pur in presenza di un tentativo (non riuscito) compiuto dalla Commissione europea di armonizzare le legislazioni punitive degli Stati membri, che non ha avuto più alcun seguito<sup>96</sup>, e della messa in campo di alcuni strumenti di mera cooperazione amministrativa e scambio tra autorità competenti<sup>97</sup> – non ha ancora compiuto alcun passo per avvicinare gli ordinamenti nazionali.

Eppure, proprio il settore alimentare potrebbe essere l'ideale terreno per sperimentare l'applicazione dell'art. 83 TFUE e della c.d. *annex competence* in materia penale dell'Unione<sup>98</sup>, che consente, come noto, l'emanazione di di-

---

MANTI, *Tra Kern e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 558 ss. Non è ovviamente questa una sede per una compiuta disamina di tutte le legislazioni in questione, per la quale si rinvia alla consultazione del suddetto rapporto. Nel corso della presente indagine prenderemo in considerazione, dal punto di vista comparatistico, soltanto gli ordinamenti di USA e UK, per le ragioni che si esporranno più avanti nel lavoro (cfr. Cap. III, § 1).

<sup>95</sup> Cfr. A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRINUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 7, secondo i quali «la tendenza principale riscontrata nell'indagine comparativa, riconducibile essenzialmente all'elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le materie in esame, è di costruire fattispecie contenenti rinvii espressi alle specifiche discipline di settore; la trasgressione di queste ultime, tramite azioni od omissione, contribuisce dunque a definire il fatto tipico». In argomento v. diffusamente A. NIETO MARTÍN, *General Report on food regulation and criminal law*, in A. NIETO MARTÍN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2016, 17 ss. Per una rassegna delle tecniche normative utilizzate in diversi ordinamenti europei, in questa materia, mediante la tecnica del rinvio, v. anche L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 254 ss.

<sup>96</sup> Si tratta della iniziale proposta legislativa effettuata dalla Commissione europea nell'*iter* che ha poi portato all'emanazione del Reg. n. 882 del 2004 – Proposal COM(2003) 52. Tale documento conteneva, all'art. 55 e nell'*annex VI*, alcune proposte di introduzione di sanzioni penali nella materia alimentare, ma il Consiglio non le appoggiò sicché il regolamento venne adottato soltanto con la solita clausola generalissima, circa le sanzioni, delle misure effettive, proporzionate e dissuasive. Ricostruisce dettagliatamente questi profili M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117-118. Sui contenuti di tale proposta si tornerà più nel dettaglio *sub* Cap. II, Sez. III, § 4, cui rinviamo per i relativi riferimenti.

<sup>97</sup> Cfr. in particolare le procedure e i *network* richiamati *supra* nel presente paragrafo *sub* nota n. 72.

<sup>98</sup> Cfr. Art. 83, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «Allorché il ravvicinamento di disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale

rettive contenenti norme minime sulla definizione di reati e sulle relative sanzioni in settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, allorché ciò risulti essenziale per l'effettiva implementazione della politica europea in materia<sup>99</sup>.

Al netto delle criticità che la dottrina ha evidenziato circa la disposizione in discorso del TFUE<sup>100</sup>, può affermarsi come, avuto riguardo all'ambito alimentare, i suddetti due requisiti sembrano sussistere: è indubbio infatti che, da un lato, il settore del *food* è stato oggetto di numerosi provvedimenti d'armonizzazione (al punto che addirittura si appalesa come una delle materie più regolate dal diritto dell'Unione); dall'altro, l'introduzione di previsioni di uniformazione del diritto punitivo pare, a nostro avviso, essenziale per evitare che la moderna e apprezzabile normativa europea in materia venga sostanzialmente privata di indispensabili e coordinate misure punitive a presidio della sua reale efficacia.

Sotto quest'ultimo profilo, per comprendere il motivo per cui si tratta di una strada da battere in tempi rapidi e di una risposta a una esigenza reale, vediamo subito quali sono le due principali problematiche che si determinano, in ambito sovranazionale, per effetto della mancata armonizzazione del diritto punitivo alimentare: l'incertezza in merito alla nozione di frode alimentare nello scenario internazionale e il fenomeno del c.d. *forum shopping*.

### 3.1. Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...)

Abbiamo visto<sup>101</sup> – e torneremo su questi aspetti in sede di analisi comparata<sup>102</sup> – come le legislazioni in tema di contrasto ai *food crime* si presentino nel complesso disomogenee nello scenario internazionale.

---

utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76». Su tale disposizione v., anche per ulteriori richiami bibliografici e riferimenti, S. MANACORDA, voce *Diritto penale europeo*, in *Enc. Treccani online*, 2014, reperibile al link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-europeo\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-europeo_%28Diritto-on-line%29/). Cfr. altresì A. BERNARDI, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2012, 1, 43 ss.

<sup>99</sup> Sull'applicazione di tale disposizione v. da ultimo V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti e casi*, Torino, 2020, 37, e la dottrina ivi richiamata. Per un ampio inquadramento di questi temi nella letteratura internazionale v. il lavoro di H. SATZGER, *International and European Criminal Law*, Oxford, 2018, *passim*.

<sup>100</sup> Si vedano in particolare i rilievi critici di R. SICURELLA, *La costruzione della dimensione penale dell'Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di approfondimento dei presidi garantistici?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 446, circa soprattutto i requisiti dell'«indispensabilità» dell'intervento di armonizzazione o della «efficace attuazione di una politica dell'Unione», ritenuti scarsamente selettivi e privi di una effettiva capacità delimitativa dei poteri di intervento dell'istituzione europea in materia.

<sup>101</sup> Cfr. il precedente § 3.

<sup>102</sup> Si rinvia alla consultazione del Cap. III del presente lavoro.

Ciò in ambito europeo è evidentemente dovuto, come si è detto, anche (se non soprattutto) all'assenza di una politica sanzionatoria comune dell'Unione in materia. Si tratta di un problema riconosciuto dalle stesse istituzioni europee: basti richiamare la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare<sup>103</sup>, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo, in cui si «constata che il diritto dell'UE non fornisce attualmente una definizione di frode alimentare e che gli Stati membri seguono metodologie diverse quando occorre darne una», affermandosi poi come una tale definizione armonizzata a livello dell'UE sia essenziale per sviluppare un approccio europeo nella lotta ai fenomeni criminali in questione.

La risoluzione tocca infatti un punto nevralgico attesa la difficoltà di rintracciare una nozione condivisa di frode alimentare che emerge dall'analisi della letteratura internazionale in materia e dal lavoro svolto da importanti istituzioni pubbliche impegnate nel settore<sup>104</sup>.

Un primo aspetto è legato alla distinzione tra le mere ipotesi di *non-compliance* rispetto alla legislazione alimentare e la vera e propria frode alimentare: se invero la prima fa riferimento alla semplice, 'secca' violazione della *food law*, non ulteriormente connotata in punto di disvalore, la seconda, volendo identificare un tratto ricorrente nella letteratura internazionale, viene di solito individuata nell'ambito della c.d. *economically motivated adulteration* (EMA) o, comunque, di un'attività decettiva e ingannatoria, avente ad oggetto varie forme di modificazione delle sostanze alimentari accomunate dall'intenzione di ricavare dall'attività illecita un vantaggio economico o comunque, più in generale, indebito<sup>105</sup>.

Sotto tale aspetto, invero, la *U.S. Food and Drug Administration*, l'autorità di *enforcement* in materia alimentare negli Stati Uniti<sup>106</sup>, ha definito l'EMA come «the fraudulent, intentional substitution or addition of a substance in a product for the purpose of increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production, i.e., for economic gain»<sup>107</sup>.

<sup>103</sup> Risoluzione (2013/2091/INI), reperibile su <https://eur-lex.europa.eu>.

<sup>104</sup> Su questi aspetti anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 121 ss.

<sup>105</sup> Un'attenta ricostruzione delle varie definizioni proposte è offerta da N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss. Sul punto si veda altresì il lavoro monografico di J.M. RYAN, *Food Fraud*, Amsterdam, 2016, 9 ss.

<sup>106</sup> V., per un più ampio inquadramento, il successivo Cap. III, § 4.

<sup>107</sup> Cfr. *U.S. Federal Register*, Vol. 74, Issue 64, 2009 (reperibile al seguente link: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2009-04-06/html/E9-7843.htm>). La FDA aggiunge peraltro che «EMA includes dilution of products with increased quantities of an already-present substance [...] to the extent that such dilution poses a known or possible health risk to consumers, as well as the addition or substitution of substances in order to mask dilution».

Una ulteriore definizione diffusa in letteratura e citata nella suddetta risoluzione del 2014 del Parlamento europeo<sup>108</sup>, considerata più ampia di quella di EMA, insiste peraltro sempre sull'aspetto della modificazione associata a quello che potremmo definire, in termini penalistici, un dolo specifico di profitto/vantaggio economico, nella misura in cui la *food fraud* viene definita come «a collective term used to encompass the deliberate and intentional substitution, addition, tampering or misrepresentation of food, food ingredients, or food packaging; or false or misleading statements made about a product, for economic gain»<sup>109</sup>.

Una definizione, quindi, molto ampia, che mette insieme diverse condotte che vanno dalla vera e propria modificazione e manomissione della sostanza alle semplici dichiarazioni ingannevoli sulle caratteristiche del prodotto.

Un altro studio, poi, soffermandosi sempre sulla nozione di frode alimentare, ha offerto un quadro più ampio delle possibili tipologie di illeciti in ambito *food*, proponendo innanzitutto una bipartizione degli stessi tra *unintentional adulteration* e *intentional adulteration*<sup>110</sup>.

Nell'ambito della prima categoria (*unintentional adulteration*) verrà in rilievo una *food safety issue* quando la salute del consumatore può essere danneggiata da un'azione non intenzionale, mentre si porrà esclusivamente un tema di *food quality* allorquando tale pericolo sanitario non venga in rilievo<sup>111</sup>.

Con riferimento invece alla seconda classificazione (*intentional adulteration*), si rileva che allorquando l'intenzione dell'agente sia di arrecare un danno a terzi l'azione ricadrà nel campo della c.d. *food defence*: un terreno per definizione diverso da quello delle EMA e definito come l'ambito della c.d. *ideologically motivated adulteration*, spesso compiuta a scopo di vero e proprio terrorismo<sup>112</sup>; ove invece l'intenzione dell'agente abbia esclusivamente ad oggetto considerazioni di carattere economico, allora si avrà una *food fraud*<sup>113</sup>.

---

<sup>108</sup> Cfr. la Risoluzione (2013/2091/INI), cit.

<sup>109</sup> Così J. SPINK, D.C. MOYER, *Defining the Public Health Threat*, cit., 158.

<sup>110</sup> Il riferimento è qui alla ricerca co-finanziata dall'Unione europea e pubblicata nel seguente manuale: J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook. A guide to food authenticity issues and analytical solutions*, Nantes, 2018.

<sup>111</sup> Cfr. J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook*, cit., intro XIV.

<sup>112</sup> Su tale aspetto M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 121.

<sup>113</sup> Cfr. J.F. MORIN, M. LEES (a cura di), *Food Integrity Handbook*, cit., intro XIV ss. Gli autori peraltro individuano anche le tipologie di frodi più ricorrenti: «adulteration [...]; the intentional addition of a foreign or inferior substance or element; especially to prepare for sale by replacing more valuable with less valuable or inert ingredients [...]; substitution is the “process of replacing a nutrient, an ingredient or part of a food (often one with high value), with another

Una classificazione che ha certamente il pregio di offrire un quadro d'insieme delle macro-categorie di violazioni che segnano la cifra degli illeciti in materia alimentare ma che, a nostro avviso, pone la criticità di 'incasellare' le violazioni che comportano anche solo un pericolo per la salute nel solo gruppo delle *unintentional adulteration*, quando in realtà la prassi insegna – e lo vedremo più volte nel corso del presente lavoro – che diverse frodi intenzionali in ambito alimentare mettono invece a repentaglio proprio tale fondamentale interesse e si riferiscono a situazioni in cui l'agente vuole soltanto il pericolo e non il danno per il consumatore.

Venendo invece alle istituzioni dell'Unione, va rilevato in primo luogo che la Commissione europea individua – nei suoi portali digitali – quattro caratteristiche chiave della *food fraud*: la violazione del diritto alimentare europolitano; l'intenzione dell'agente; il vantaggio economico; l'inganno al consumatore<sup>114</sup>. Una particolare forma di *non-compliance* esclusivamente dolosa, con chiara esclusione, pertanto, delle ipotesi soltanto colpose, qualificata da due elementi ulteriori: l'inganno al consumatore e il vantaggio economico<sup>115</sup> cui tende il soggetto attivo della frode.

Anzi, la Commissione ha meglio precisato – sempre nei suoi portali istituzionali – come ritenga che la frode alimentare riguardi «any suspected inten-

---

nutrient, ingredient or part of food (often one with lower value)” [...]; dilution is “the process of mixing a liquid ingredient (solute) with high value with a liquid of lower value” [...]; unapproved enhancement is “the process of adding unknown and undeclared compounds to food product in order to enhance their quality attributes” [...]; concealment is “the process of hiding the low quality of food ingredients or products” [...]; grey market: this term includes production, theft, and diversion involving unauthorized sales channels for products [...]; counterfeit is a case when Intellectual Property Rights (IPR) infringement is in effect [...]; mislabeling is a special case of food fraud. It concerns the process of putting false claims on packaging for economic gain».

<sup>114</sup> Si consulti in particolare la seguente pagina web: [https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud-quality/topic/food-fraud\\_en](https://ec.europa.eu/knowledge4policy/food-fraud-quality/topic/food-fraud_en), ove la Commissione riporta peraltro le seguenti ulteriori definizioni di *food fraud*: «CEN Workshop Agreement 86 Food Fraud: intentionally causing a mismatch between food product claims and food product characteristics; CX/FICS 18/24/7 Food fraud: any deliberate action of businesses or individual to deceive others in regard to the integrity of food to gain undue advantage. Types of food fraud include but not limited to: adulteration, substitution, dilution, tampering, simulation, counterfeiting and misrepresentation». Quest'ultima definizione (CX/FICS 18/24/7), peraltro, è richiamata pure nel seguente *position paper* sulla *food integrity e food authenticity* della *Codex Alimentarius Commission*, un importante ente di standardizzazione in materia alimentare istituito dalla FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nations*) e dalla WTO (*World Health Organization*): <https://www.fao.org/fao-who-codex-alimentarius>.

<sup>115</sup> In altro documento (cfr. la seguente pagina web: [https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean_en)) richiamandosi gli altri tre medesimi suddetti elementi (e cioè: *violation of EU rules; deception of customers e intention*) ci si riferisce invece sul punto, più genericamente, al vantaggio indebito (*undue advantage*).

tional action by business or individual for the purpose of deceiving purchasers and gaining undue advantage therefrom, in violation of the rules referred to in Article 1(2) of Regulation (EU) 2017/625 (the agri-food chain legislation)»<sup>116</sup>.

Tali nozioni, beninteso, non trovano riscontro in nessun atto legislativo o raccomandazione ufficiale dell'Unione, né tantomeno il citato Reg. n. 625 del 2017 fornisce alcuna definizione di frode alimentare, ma è significativo notare come – ribadendo i suddetti aspetti dell'intenzionalità, dell'inganno ai consumatori e del vantaggio indebito (questi ultimi sembrano qui peraltro oggetto di una sorta di 'doppio' dolo specifico che, data la locuzione 'and', dovrebbe riguardare entrambi i profili di inganno e vantaggio) – la Commissione precisi meglio il sopra richiamato concetto di '*violation of the EU law*' facendo riferimento a una normativa in particolare (il Reg. n. 625 del 2017): una indicazione molto più specifica rispetto a quella (generica) relativa al vastissimo universo della *EU food law*<sup>117</sup>.

Da parte di alcuni autori non sono peraltro mancate critiche verso le ricostruzioni incentrate per lo più sulla valorizzazione del dolo di profitto economico, in quanto ciò finisce per oscurare le motivazioni eterogenee e le complesse dinamiche plurisoggettive che, come visto nella parte introduttiva di questo lavoro, possono celarsi dietro la decisione di commettere una frode

---

<sup>116</sup> Cfr., ancora, la pagina web: [https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/food-fraud/what-does-it-mean_en).

<sup>117</sup> La locuzione «any suspected intentional action by business or individual for the purpose of deceiving purchasers and gaining undue advantage therefrom, in violation of the rules referred to in Article 1(2)», del resto, evoca una espressione effettivamente presente nel Reg. 2017/625, in particolare all'art. 9, par. 2, anche se con una terminologia parzialmente differente. In quest'ultima disposizione si legge invero che «Competent authorities shall perform official controls regularly, with appropriate frequencies determined on a risk basis, to identify possible intentional violations of the rules referred to in Article 1(2), perpetrated through fraudulent or deceptive practices, and taking into account information regarding such violations shared through the mechanisms of administrative assistance provided for in Articles 102 to 108 and any other information pointing to the possibility of such violations». Pertanto, in tale previsione così come nell'intero corpo normativo in parola e in ogni altro documento legislativo dell'UE, il riferimento alle pratiche fraudolente e decettive non è rivolto espressamente in alcun modo alla frode alimentare, ma rappresenta semplicemente uno dei comportamenti che sono oggetto di controllo da parte delle autorità competenti nella filiera alimentare. Si ribadisce, tuttavia, come sia significativo notare che la Commissione faccia riferimento proprio al Reg. n. 2017 del 625 per circoscrivere e definire meglio la violazione normativa che, come detto, rappresenta uno degli elementi che qualificano, in base a tale impostazione, il concetto di frode alimentare. Del resto, se si volge uno sguardo alle violazioni delle regole dell'art. 1, par. 2 del regolamento in discorso, si evince come le disposizioni evocate in tale articolo riguardino gran parte della legislazione alimentare più rilevante in ambito UE: dalla intera normativa in tema di alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione e distribuzione, alle misure sui fitosanitari, fino a uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette.

alimentare, trattandosi di fattori organizzativi e ‘umani’ che rendono molto complesso applicare al settore in esame la *economic rational choice theory*, su cui le predette ricostruzioni ‘economiche’ di *food fraud* sembrano far leva<sup>118</sup>.

Tale dottrina propone quindi una definizione alternativa di frode alimentare, qualificandola con riferimento a «the abuse or misuse of an otherwise legitimate business transaction and an otherwise legitimate social/economic relationship in the food system in which one or more actors undertakes acts or omissions of deception or dishonesty to avoid legally prescribed procedures (process) with the intent to gain personal or organizational advantage or cause loss/harm (outcome)»<sup>119</sup>.

Una definizione che ha quindi il pregio di evidenziare il ruolo degli operatori legittimi del mercato nella integrazione di tali frodi, di far riferimento alla *non-compliance* rispetto alle procedure imposte dalla legislazione alimentare su cui, come detto, si innestano tali illeciti e, non da ultimo, di inserire due finalità alternative che fanno leva su una nozione più ampia e comprensiva di vantaggi personali ovvero organizzativi (anziché di taglio soltanto strettamente patrimoniale), da un lato, o sul danno ad altri, dall’altro lato: aspetto, quest’ultimo, che potrebbe in astratto anche valorizzare la frequente attitudine di tali illeciti ad arrecare effetti pregiudizievoli alla salute dei consumatori.

Di contro, sotto quest’ultimo versante si rimarca come gli attori legittimi del mercato difficilmente si rappresentano e vogliono il danno a terzi (in particolare sotto forma di una lesione alla salute), ma al più si rappresenteranno e accetteranno, pur di raggiungere i loro obiettivi, soltanto il pericolo<sup>120</sup>.

In passato, peraltro, era stata autorevolmente indagata la possibilità di enucleare, avuto riguardo all’ordinamento nazionale, un concetto unitario di frode alimentare come illecito caratterizzato da una oggettiva insidiosità della condotta – in particolare, potremmo dire per meglio chiarire il concetto, in termini di irricognoscibilità del vizio del prodotto da parte del consumatore – e tale da inglobare in sé tanto reati dolosi, quanto, invece, ipotesi colpose<sup>121</sup>.

<sup>118</sup> Così N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 620 ss., con ampi riferimenti anche a diverse ulteriori definizioni di *food fraud*, sempre incentrate sull’aspetto economico della frode, emerse nel Regno Unito.

<sup>119</sup> V. ancora N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 620 ss. Una recente definizione in tale ambito è stata elaborata da K.E. GUSSOW, A. MARIET, *The scope of food fraud revisited*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 621 ss., secondo i quali «food fraud is committed by any actor who is intentionally involved in illegal acts for economic advantage, thus causing or facilitating illegal food to be laundered into the supply chain or for food to be fraudulently value-enhanced».

<sup>120</sup> Il riferimento è qui all’approfondita indagine di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI, D. CASTRINUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 316.

<sup>121</sup> V. in particolare F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimen-*

Frodi, insomma, «oggettivamente e non anche soggettivamente fraudolente [poiché]<sup>122</sup> l'idoneità a trarre in inganno può sussistere solo oggettivamente senza essere investita dalla rappresentazione e volizione del soggetto attivo»<sup>123</sup>, per quanto lo stesso Autore esprima dubbi, ad esempio, circa la ricorrenza di tale oggettiva insidiosità nella totalità delle ipotesi criminose in materia alimentare disseminate nel nostro ordinamento<sup>124</sup>.

Rimane però il rilievo, invero contestato da parte di altri<sup>125</sup>, per cui tali frodi (oggettivamente e non soggettivamente connotate in termini di insidiosità e fraudolenza) sarebbero in astratto legittimabili come categoria: non è del resto infrequente l'affermazione in letteratura secondo cui le frodi alimentari, specie nel diritto italiano, avrebbero una accezione del tutto peculiare, per cui pure allorquando la condotta incriminata non evochi espressamente aspetti decessivi nell'illecito potrebbero spesso rinvenirsi elementi costitutivi che, nella sostanza delle cose, implicitamente, facciano assumere comunque al tipo carattere fraudolento<sup>126</sup>.

Esistono, quindi, varie ricostruzioni in merito al concetto di frode alimentare.

Sulla problematica della classificazione dei reati e delle frodi alimentari nel nostro ordinamento torneremo in chiusura di questa prima parte dell'indagine<sup>127</sup>; abbiamo però qui inteso evidenziare come anche nella letteratura interna, oltre a quella internazionale, vi siano sin da tempi risalenti incertezze in ordine a tali nozioni.

Lo scenario, poi, si complica ulteriormente ove si volga solo un rapido sguardo alla contigua nozione di *food crime*: a volte considerata, da importanti

ti, in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *F. Bricola. Scritti di diritto penale*, vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare. Diritto penale dell'economia*, tomo II, *Parte speciale e legislazione complementare*, Milano, 1997, 2420 ss.

<sup>122</sup> Corsivo nostro.

<sup>123</sup> Cfr. ancora F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425.

<sup>124</sup> È il caso ad esempio, secondo l'A., di gran parte delle previsioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962: v. sempre F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2433 ss. Sul tema si rinvia al Cap. II, Sez. II, § 2, del presente lavoro.

<sup>125</sup> Cfr. in particolare G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 16, secondo il quale nelle ipotesi qui evocate potrebbe parlarsi di frode soltanto in termini assolutamente impropri, in quanto tale termine implica necessariamente la qualificazione dolosa dell'illecito cui si riferisce.

<sup>126</sup> È questa la ricostruzione di A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, 97 ss.: «si ha frode alimentare quando per effetto di una condotta fraudolenta un alimento destinato ad essere messo in circolazione, prima o nel momento della messa in circolazione, è diverso, anche solo quantitativamente, da quello che appare o che si dichiara».

<sup>127</sup> Cfr. in particolare *infra* § 7.

istituzioni come la UK *Food Standard Agency*<sup>128</sup>, come un'ampia e generica categoria comprensiva delle frodi alimentari<sup>129</sup>; in altri casi come qualcosa di altro dalla *food fraud* e connesso all'attività di veri e propri soggetti criminali organizzati che sfruttano l'industria del cibo. Si legge invero in un importante rapporto che «*food fraud becomes food crime when it no longer involves a few random acts by “rogues” within the food industry but becomes an organised activity perpetrated by groups who knowingly set out to deceive and or injure those purchasing a food product*»<sup>130</sup>.

In altri casi ancora, poi, addirittura il concetto di *food crime* si allontana molto dall'ambito di attività di modificazione e *misrepresentation* delle sostanze alimentari per evocare un disordinato e complesso insieme di condotte di diverso tipo (come le violazioni fiscali) che possono essere commesse nel contesto di attività in vario modo coinvolgenti l'industria alimentare<sup>131</sup>.

Come si vede, in definitiva, per quanto nelle ricostruzioni del concetto di frode/reato alimentare più diffuse nello scenario internazionale, che qui si sono passate in rassegna, vi siano alcuni elementi ricorrenti (pensiamo soprattutto all'esclusivo rilievo dell'intenzionalità), l'alchimia e la combinazione tra essi si presenta in forme ed equilibri differenti: a volte è espressamente richiesto l'inganno al consumatore, altre volte non ricorre tale estremo; talora si menziona un vantaggio economico, altre soltanto un più generico vantaggio indebito; in taluni casi si fa riferimento a una violazione espressa della legislazione alimentare, in altri soltanto all'elencazione di una serie di condotte di sostituzione, modificazione etc., che non è ben chiaro se si debbano necessariamente accompagnare a una violazione del diritto positivo o meno (anche se ovviamente spesso così sarà).

---

<sup>128</sup> Sull'azione della quale torneremo nella parte comparastica del lavoro (cfr. Cap. III, § 2).

<sup>129</sup> Nel sito istituzionale della FSA si legge invero che «*We define food crime as serious fraud and related criminality in food supply chains. This definition also includes activity impacting on drink and animal feed. It can be seriously harmful to consumers, food businesses and the wider food industry*». V. in particolare la seguente pagina web: <https://www.food.gov.uk/safety-higiene/food-crime>.

<sup>130</sup> Il riferimento è qui a C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks*, July 2014, 83, in <https://www.gov.uk/government/publications/elliott-review-into-the-integrity-and-assurance-of-food-supply-networks-final-report>. Il rapporto è stato commissionato al Prof. Elliott in risposta al noto *horsemeat scandal* che ha coinvolto in misura considerevole l'industria del cibo del Regno Unito nel 2013: lo studio, nonostante sia focalizzato sul sistema inglese, rappresenta un importante punto di riferimento internazionale per l'implementazione di politiche di sicurezza nel settore alimentare.

<sup>131</sup> V. F. LOTTA, J. BOGUE, *Defining Food Fraud in the Modern Supply Chain*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2015, 10, 118, i quali peraltro aggiungono che i *food related crime* possono non comportare necessariamente una violazione della *food law*.

Inoltre, e in modo ancor più significativo, nella maggior parte delle ricostruzioni qui richiamate prevale nettamente il profilo economico-commerciale quale aspetto realmente qualificante la frode alimentare, mentre il pericolo o il danno per la salute collettiva passano del tutto in secondo piano o vengono considerati, al più, elementi accidentali dell'illecito in parola<sup>132</sup>.

La frode pericolosa o dannosa per la salute pubblica, insomma, sarebbe soltanto una forma di manifestazione eventuale, una mera *species* del più ampio *genus* di frode alimentare nella sua accezione, come detto preponderante nello scenario internazionale, di adulterazione economicamente/commercialmente orientata.

Nella dottrina italiana, del resto, a testimonianza della costante interrelazione tra i due profili e in una prospettiva specularmente opposta a quella qui richiamata, è stato autorevolmente osservato come «frode pericolosa dal punto di vista sanitario e frode economica non sono, neppure nella legge, fenomeni nettamente distinti. Il rapporto sembra essere di continenza: la frode contro la salute comporta anch'essa un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto [...] e quindi implica e contiene una frode economica. Ne consegue che la frode economica finisce per rilevare come tale solo quando dal punto di vista sanitario possa considerarsi innocua»<sup>133</sup>.

Un aspetto senz'altro significativo e di cui è necessario tener conto ai fini della nostra indagine, specie avuto riguardo, come meglio vedremo, alle scelte compiute nella legislazione italiana, ove, come si dirà, rispetto ai reati alimentari i profili degli interessi commerciali e della salute pubblica sono mantenuti distinti sin dall'impianto repressivo del codice penale<sup>134</sup>.

### 3.2. (...) e il connesso fenomeno del *forum shopping*

Il disallineamento, sul piano europeo/internazionale, tra le legislazioni punitive in materia alimentare rischia di generare, come si anticipava, il noto fenomeno del *forum shopping*: un meccanismo in base al quale gli operatori economici radicano l'intera (o una significativa) parte dei loro affari o dei loro

---

<sup>132</sup> Su questi aspetti v., in particolare, M. CALLAGHER, I. THOMAS, *Food Fraud: the deliberate adulteration and misdescription of foodstuffs*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2010, 5, 347 ss. Sull'argomento v. anche, oltre ai lavori fin qui citati: L. MANNING, R. SMITH, J.M. SOON, *Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain*, in *Food Policy*, 2016, 59, 44 ss.; P. SHEARS, *Food Fraud – a current issue but an old problem*, in *Br. Food J.*, 2010, 112, 198 ss.; J. SPINK *et. al.*, *International Survey of Food Fraud and Related Terminology: Preliminary Results and Discussion*, in *J. Food Sci.*, 2019, 84, 2705 ss.

<sup>133</sup> Il riferimento è qui a C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 73.

<sup>134</sup> Cfr. Cap. II, § 1 ss.

processi operativi nei Paesi la cui normazione risulta più conveniente e ‘attrattiva’, in virtù delle assenti o meno afflittive conseguenze sanzionatorie legate alla integrazione di illeciti<sup>135</sup>.

Specie in un settore come quello alimentare, la già analizzata sussistenza di una armonizzazione spinta della disciplina dal punto di vista regolatorio/amministrativo finisce per rendere proprio l’ambito sanzionatorio, rispetto al quale come abbiamo visto è ancora assente un percorso di ravvicinamento delle discipline, il terreno privilegiato d’elezione di simili, temibili prassi.

Siamo dunque al cospetto di un sistema a diverse velocità: l’intenso processo di armonizzazione amministrativa in ambito europeo comporta che per una impresa sia in definitiva indifferente la scelta circa l’allocazione dei propri processi produttivi; la differenza tra le legislazioni sul versante punitivo rende per contro allettante per l’operatore insediare la sua attività in un ordinamento a basso tasso di afflittività delle sanzioni<sup>136</sup>.

Né tantomeno l’eventuale maggiore o minore capacità espansiva delle giurisdizioni nazionali rispetto a reati commessi all’estero da persone fisiche o (nell’interesse o a vantaggio di) enti collettivi appare risolutiva: non solo perché la possibilità per i singoli Stati di colpire simili comportamenti risulta spesso ostacolata da filtri sostanziali e procedurali disciplinanti *iter* così complessi da porre in seria discussione l’effettività stessa di questi istituti<sup>137</sup>, ma

<sup>135</sup> Il tema del *forum shopping* in sé è indagato soprattutto nella letteratura relativa ad altri settori dell’ordinamento piuttosto che in ambito penale. Offre un compiuto inquadramento di tale problematica A. BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2002, 485 ss. Riferimenti anche in C. PONTI, *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in *Riv. stud. ric. crim. org.*, 2015, 23 ss.

<sup>136</sup> Nella letteratura criminologica sul punto v., per tutti, M. LEVI, *Organized fraud and organizing frauds*, cit., 392 ss.

<sup>137</sup> Si pensi a quelli disciplinati dagli artt. 7 ss. del codice penale italiano: sul tema v., in particolare, avuto riguardo al fenomeno del *forum shopping*, A. BERNARDI, *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, cit., 508 ss. Rispetto al d.lgs. n. 231 del 2001, invece, l’art. 4 della normativa estende il raggio della giurisdizione italiana nei confronti delle *corporation* anche ai reati commessi all’estero nel loro interesse o vantaggio, a condizione tuttavia che si tratti di un’organizzazione avente in Italia la sua sede principale e che nei suoi confronti non proceda l’autorità del *locus commissi delicti*. Tra l’altro nella prassi – cfr. in particolare il noto caso ENI-Saipem: Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 2016 (dep. 17 marzo 2016), n. 11442, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1320 ss., con nota di V. MONGILLO, *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, nonché in *Leg. pen.*, 27 ottobre 2016, con nota di M. GALLI, *Il certificato di conformità della Cassazione su fusione societaria e responsabilità da reato degli enti: riflessioni a “cantiere aperto”* – l’applicazione di tale disposizione è spesso aggirata ritenendosi sufficiente, per considerare il reato commesso in Italia e radicare quindi la giurisdizione nazionale secondo i parametri ordinari che non prevedono le suddette condizioni, la mera ideazione dell’illecito nel territorio della Repubblica. Sui temi qui citati v., *ex multis*: G. DI VETTA, *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi»*. *Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Arch. pen.*

anche in quanto, laddove tali strumenti riescano a trovare applicazione, viene spesso in rilievo il noto e problematico tema del *bis in idem* nella sua declinazione internazionale<sup>138</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, nonostante il combinato disposto dell'art. 54 della Convenzione di Schengen e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sanciscano il diritto del singolo a non essere perseguito e condannato all'interno del territorio dell'Unione per un reato per il quale è già stato assolto o condannato in un determinato Stato membro, deve rilevarsi come il riconoscimento concreto di tale garanzia abbia spesso posto e continui a porre problematiche interpretative nella prassi: basti qui citare la nota questione della subordinazione dell'operatività dell'istituto alla condizione che «la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita»<sup>139</sup>.

---

*web*, 2021, 1, 1 ss.; G. FIDELBO, *Il problema della responsabilità delle società italiane per i reati commessi all'estero*, in *Jus*, 2011, 249 ss.; M. GROTTI, *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 degli enti stranieri*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 437 ss.; A. GULLO, *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela dell'attività giudiziaria*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 423 ss.; S. MANACORDA, "Noli me tangere"? *Un bilancio degli esiti applicativi nel contrasto alla corruzione internazionale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 528 ss.; ID., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 91 ss.; V. MONGILLO, *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2021, 179 ss.; T. PADOVANI, *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 409 ss.; C. PIERGALLINI, *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 152 ss.; M. SCOLETTA, *Enti stranieri e "territorialità universale" della l. penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Soc.*, 2020, 5, 621 ss.; A.F. TRIPODI, *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronto*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1, 1 ss.

<sup>138</sup> Parliamo quindi della dimensione definita come 'transnazionale' del *ne bis in idem*; non ci riferiamo, perciò, alla declinazione meramente interna del principio, che evoca il tema della legittimità convenzionale dei c.d. doppi binari sanzionatori, allorchando un certo ordinamento nazionale preveda per lo stesso fatto tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative: è nota del resto su quest'ultimo versante la recente evoluzione della giurisprudenza europea, che esula dallo scopo del presente lavoro e per l'analisi della quale rinviemo alla copiosa letteratura esistente in argomento. Cfr. in particolare, per tutti, il saggio di A.F. TRIPODI, *Cumuli punitivi, "ne bis in idem" e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1047 ss. Di recente cfr. M. SCOLETTA, *Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi "a doppio binario"*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2021, 4, 180 ss. Per un aggiornato resoconto dei diversi orientamenti cfr. pure C. CINNARELLA, *Sul dialogo tra Corti in materia di doppio binario sanzionatorio: il nuovo principio del "ne bis in idem", tra proporzionalità e (restituito) margine d'apprezzamento*, in *Stud. int. eur.*, 2020, 181 ss.

<sup>139</sup> Nonostante, come è stato efficacemente rilevato in dottrina (cfr. in particolare N. REICHA, *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale*, in *Dir.*

Inoltre, al di fuori dello spazio europeo, nel panorama internazionale non si sono ancora sviluppati meccanismi di generale applicazione tali da impedire che un soggetto già processato ed eventualmente anche punito in un ordinamento non possa essere nuovamente processato e punito, per lo stesso fatto, in un altro Stato: si pensi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sussiste – al di fuori di specifiche obbligazioni di carattere pattizio – alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario volto all'applicazione del principio del *ne bis in idem*<sup>140</sup>.

Tutto ciò, naturalmente, solleva complicati interrogativi sul piano della sostenibilità, alla luce dei diritti fondamentali qui in gioco, di un simile meccanismo di moltiplicazione della risposta punitiva nei confronti di persone fisiche ed enti collettivi<sup>141</sup>.

Per questi motivi, quindi, l'armonizzazione appare un tema da tenere in debita considerazione in prospettiva *de iure condendo*, e specie, come detto, in ambito europeo, facendo leva sul disposto dell'art. 83 TFUE, al fine di costruire in ambito internazionale un sistema coordinato di regole anche sul ver-

---

*pen. cont.* – *Riv. trim.*, 2015, 3, 71 ss.), i testi dell'art. 54 della Convenzione di Schengen e dell'art. 50 della Carta fondamentale siano sostanzialmente sovrapponibili, essi differiscono proprio circa la presenza nel primo, e l'assenza nel secondo, di tale condizione di esecuzione. Aspetto che, stante il primato della Carta fondamentale sulla Convenzione, ha sollevato interrogativi circa la possibilità di ritenere o meno che tale condizione sia una limitazione legittima ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 52, primo comma, della suddetta Carta di Nizza. La soluzione positiva, sotto quest'ultimo profilo, è stata peraltro anche riconosciuta nel famoso caso Spasic (Corte giust. UE, Grande Sezione, 27 maggio 2014, C-129/14), per quanto nel procedimento fossero emerse sul punto letture profondamente e problematicamente differenti: del resto, anche dopo tale pronuncia non sono mancate nella prassi ampie incertezze circa diversi profili di tali procedure, per un'analisi delle quali si rinvia a V. FELISATTI, *Il principio del ne bis in idem transazionale nel dialogo tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2017, 1 ss. Sull'applicazione di tali istituti nel nostro ordinamento cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 2019 (dep. 22 novembre 2019), n. 47445, in *C.E.D. Cass.*, n. 27765; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2020 (dep. 26 maggio 2020), n. 15818, in *C.E.D. Cass.*, n. 279202.

<sup>140</sup> Con la conclusione, peraltro, che un cittadino già giudicato in un Paese extraeuropeo, nella specie per un delitto politico commesso in danno di cittadini, può essere tratto a giudizio per lo stesso fatto dinanzi all'Autorità italiana: cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2018 (dep. 1 giugno 2018), n. 24795, in *C.E.D. Cass.*, n. 273287, e la giurisprudenza di segno conforme ivi richiamata. In argomento si rinvia, per ogni approfondimento, alle recenti analisi di: G. NOVELLA, *Il “ne bis in idem” internazionale e i limiti alla sua applicazione*, in *Proc. pen. e giust.*, 2020, 9 ss.; B. NASCIBENE, *Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2018.

<sup>141</sup> Non è naturalmente questa la sede per soffermarsi in modo approfondito sulle complicate implicazioni del principio del *ne bis in idem* sul piano del rapporto tra Stati sovrani; per un'esauritiva analisi del tema e per tutti i relativi riferimenti si rinvia alla recente indagine di F. CENTONZE, *Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e degli enti collettivi*, in *Leg. pen.*, 9 luglio 2020.

sante punitivo e non solo su quello della regolamentazione amministrativa del mercato alimentare.

Gli sforzi del legislatore nazionale nell'implementare un moderno ed efficace sistema di contrasto ai reati alimentari, invero, rischierebbero di essere vanificati ove si guardi al fenomeno in una prospettiva più ampia e si consideri la natura spesso transfrontaliera delle attività di cui si tratta. Fenomeni che hanno spesso connotazioni globali, insomma, necessitano pure sul piano sanzionatorio di risposte che siano altrettanto uniformi sul piano internazionale.

#### 4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale in ambito alimentare

L'analisi sin qui condotta apre adesso la strada alla successiva parte dell'indagine diretta ad affrontare alcuni, ulteriori profili di ordine teorico-generale della nostra materia.

Iniziamo dalle interrelazioni tra impianto sanzionatorio e disciplina amministrativa<sup>142</sup>.

Tradizionalmente, dove il legislatore regola molto – specie *extra codicem* e con norme di taglio spesso squisitamente tecnico – il diritto penale e quello punitivo-amministrativo svolgono la funzione, definita come ancillare o meramente accessoria, di presidiare il rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalla normativa di settore, di rado aggiungendo – tra gli elementi costitutivi della fattispecie e che segnano quindi il disvalore della vicenda – requisiti diversi dalla mera inosservanza del precetto di fonte amministrativa<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup> Per un ampio inquadramento della problematica si rinvia, in particolare, all'indagine monografica di M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura 'sanzionatoria'*, Padova, 1996, *passim*. In argomento si veda anche L. FOFFANI, *Codice penale e legislazione complementare: da un modello "policentrico" a un modello "piramidale"*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 297.

<sup>143</sup> Come noto tale questione è stata a fondo indagata, nella dottrina penalistica, con riferimento alla tematica ambientale: le elaborazioni sul punto sono un importante punto di riferimento anche avuto riguardo alla materia alimentare, che sotto tale profilo condivide alcune delle problematiche che qui analizzeremo rispetto alle fattispecie a struttura meramente sanzionatoria. Rinviamo quindi, per un'analisi delle tecniche normative in parola, *ex multis* e senza pretesa di esaustività, ai seguenti contributi e alla dottrina ivi richiamata: F. GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, II, t. II, Milano, 2008, 1151 ss.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 665 ss.; G. ROTOLO, *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018, 101 ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, *passim*.

Questo non significa, chiaramente, che manchino casi in cui le fattispecie criminose sono costruite attraverso un arricchimento del tipo da parte del legislatore (si pensi ai reati alimentari di comune pericolo mediante frode<sup>144</sup> o agli eco-reati di recente inseriti nel codice penale)<sup>145</sup>. Certo è, però, che in particolare modo nella legislazione complementare l'accessorietà del diritto penale rispetto alla disciplina sottostante emerge con palmare evidenza.

Frequente è, ad esempio, la costruzione di figure di reato in cui, definita la cornice edittale della sanzione, si rinvia in tutto o in parte – per l'individuazione della condotta effettivamente punita – ad altre fonti; così come non mancano casi in cui si affida a queste ultime disposizioni, talora anche di rango secondario, il compito di specificare in senso tecnico alcuni elementi costitutivi dell'illecito<sup>146</sup>.

Il diritto penale alimentare non si sottrae a queste dinamiche: basti pensare, ad esempio, ad alcune delle contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962, come quella che vieta di impiegare nella preparazione, detenere per vendere o vendere, nonché distribuire per il consumo sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori ai limiti stabiliti da ordinanze ministeriali o con aggiunta di additivi chimici non autorizzati con (o senza l'osservanza delle norme prescritte dai) decreti del Ministero della sanità<sup>147</sup>.

Sono note le riserve rispetto al ricorso a siffatte tecniche di costruzione del precetto.

In primo luogo, come si anticipava, risulta spesso complesso ricostruire il comportamento vietato in quanto, dovendosi ripercorrere la catena di rinvii originata dalle modalità di elaborazione della norma, si alimenta una vorticosa spirale in cui le tensioni con la legalità affiorano con chiarezza in punto, in

<sup>144</sup> Su cui cfr. *infra* Cap. II, § 1. Sul tema del disvalore di evento nell'illecito penale cfr. in particolare l'indagine di N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano, 1983. Più di recente, per un'analisi delle interrelazioni tra disvalore di evento e disvalore di azione, e sul piano dell'influenza che il disvalore della condotta pure ha determinato nella prassi sulle stesse fattispecie polarizzate su un evento, v. M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bologna, 2014.

<sup>145</sup> Il riferimento è qui alla riforma di cui alla l. n. 68 del 2015, che ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo VI-bis 'Dei delitti contro l'ambiente', su cui v., per tutti: C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 253 ss.; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli "ecodelitti": una svolta "quasi epocale" per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 197 ss.

<sup>146</sup> In argomento v., in particolare, M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 53.

<sup>147</sup> Cfr. lett. c) e g) dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962. Sul punto v. anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 290 ss. Per approfondimenti si rinvia al Cap. II, Sez. I, § 2 della presente trattazione.

particolare, di difficile leggibilità di simili precetti e di limitata possibilità per il cittadino di autodeterminarsi *ex ante* attraverso una chiara visione dell'orizzonte di rischio penale cui risulta esposto<sup>148</sup>.

Le frizioni con la legalità non si fermano qui: nelle ipotesi in cui la tutela penale è legata al superamento di parametri e limiti soglia fissati da autorità amministrative – come avviene in alcune delle suddette contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962 – simili forme di regolazione, come autorevolmente rilevato, lungi dal rappresentare una mera specificazione in senso tecnico del precetto in ossequio alla natura tendenzialmente assoluta della riserva di legge in materia penale, finiscono talora per celare autentiche scelte 'politiche'. Per questa via, infatti, il decisore pubblico svela il suo approccio nel contemperare i contrapposti interessi della produzione economica e dell'impresa e quelli, a seconda dei casi, legati alla protezione dell'ambiente o, nella materia che ci riguarda, della sicurezza alimentare e della salute pubblica<sup>149</sup>.

Aspetto certamente da tenere in debito conto se si considera che, pur di riflesso, tali limiti-soglia finiscono per segnare – per quanto attraverso la mediazione della legge dello Stato che a essi espressamente rinvia – (anche) il confine tra il penalmente rilevante e non, pur non essendo espressione dell'organo – il Parlamento – per definizione preposto a compiere questi bilanciamenti<sup>150</sup>.

Non a caso si è proposto di colmare tale *deficit* di democraticità attraverso un deciso rafforzamento dell'aspetto partecipativo delle procedure decisionali che portano all'emanazione di simili parametri, attraverso un reale coinvolgi-

---

<sup>148</sup> V., ancora, M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 54 ss. Sul tema, dalla specifica prospettiva del diritto penale alimentare, v. già L. STORTONI, *Intorno al problema della riserva di legge e della tassatività sancita dalla Costituzione e agli atteggiamenti assunti dalla Corte Costituzionale in rapporto alle leggi che reprimono le frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 287 ss. Per un ampio inquadramento si veda, in particolare, D. PULITANO, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2015, 29 ss. Per una panoramica sul principio di tassatività/determinatezza della legge penale si vedano altresì i lavori monografici di: S. MOCCIA, *La promessa non mantenuta: ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001; F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale: la fattispecie*, Padova, 1979.

<sup>149</sup> Cfr. sul punto F. GIUNTA, voce *Tutela dell'ambiente*, cit., 1155 ss. Sulle interconnessioni tra ambiente e alimenti nel diritto penale v. di recente L. RAMACCI, *Reati ambientali e tutela agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 425 ss.

<sup>150</sup> Si pensi al predetto procedimento di fissazione dei parametri soglia in materia alimentare con l'intervento delle autorità amministrative e dei decreti del Ministero della Salute. Sul tema dei limiti soglia nel diritto penale, per una disamina di tutte le connesse problematiche, v. l'indagine di F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, *passim*.

mento, nella loro selezione, degli attori economici privati e di tutti gli *stakeholder* del settore di riferimento<sup>151</sup>.

Il quadro, poi, si complica ulteriormente se si considera che la *policy* alla base della fissazione dei suddetti limiti-soglia è spesso improntata a parametri iper-precauzionali ispirati alla logica del ‘rischio-zero’ per gli interessi (si pensi all’ambiente o alla salute) che vengono in rilievo rispetto all’attività economico-produttiva di volta in volta oggetto di regolazione pubblicistica<sup>152</sup>.

Tutto ciò chiaramente impone al penalista, alla luce del principio di offensività, di interrogarsi sui limiti assiologici legati all’anticipazione della tutela penale fino a momenti molto lontani dall’effettivo innesco di un pericolo per gli interessi oggetto di protezione punitiva: temi, ben si comprende, centrali, che riprenderemo a breve<sup>153</sup> e che torneranno nel corso dell’intera indagine.

Volendo qui tirare le fila dell’analisi compiuta in merito ai rapporti di interazione tra precetto penale e fonti amministrative, ci pare di poter dire che in questo come in altri settori economici così regolati è estremamente complicato (se non addirittura irrealistico) pensare di poter recidere del tutto l’intricato nesso tra impianto punitivo e regolamentazione amministrativa sottostante<sup>154</sup>.

<sup>151</sup> Così, ancora, F. GIUNTA, voce *Tutela dell’ambiente*, cit., 1156. Si tratta del resto di prassi non sconosciute al settore pubblico: si pensi, ad esempio, all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che mette in consultazione, prima della definitiva adozione, diverse linee guida e atti di sua competenza per raccogliere i *feedback* dei portatori d’interesse. L’Autorità ha peraltro adottato un apposito regolamento per disciplinare la partecipazione ai suoi procedimenti di regolazione: cfr. la seguente pagina web <https://www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnline>.

<sup>152</sup> In argomento torneremo *infra sub* Cap. II, Sez. I, § 3. Cfr. sul punto: F. D’ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 315 ss.; E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità*, cit., 22 ss.; ID., *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*, in *Cass. pen.*, 2019, 2957. Evidenza bene tale aspetto anche E. PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa specifica al rischio consentito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 202, il quale spiega come di norma tali limiti soglia vengano fissati individuando il c.d. *No Observed Adverse Effect Level*, NOAL, cioè il livello di esposizione al quale non si registra alcun effetto dannoso per l’interesse in gioco, applicando poi a tale valore un ulteriore fattore di sicurezza quantitativo (a decine se non centinaia di punti di distanza dal NOAL) per fissare il limite a un punto – iper-cautelativo, appunto – estremamente distante dall’inesco effettivo di un percorso in grado di tradursi in danno.

<sup>153</sup> Cfr. *infra* § 5.

<sup>154</sup> In argomento v., seppur con riferimento al diverso ma contiguo, per le ragioni già spiegate sopra, settore ambientale, M. CATENACCI, *La tutela penale dell’ambiente*, cit., 125, secondo il quale il modello sanzionatorio «lungi dal costituire una “libera scelta” di politica legislativa, [...] è infatti necessario a garantire quel, se pur minimo, coordinamento tra sfere di tutela che si è appena visto essere il “nerbo” dei sistemi c.d. politico-amministrativi, e rappresenta dunque una strada pressoché obbligata nella tipizzazione dei reati ambientali». L’A., invero,

Anche laddove il primo fosse costituito interamente da fattispecie che mai richiamano o rinviano alla seconda, invero, il puntuale rispetto della regolamentazione amministrativa segnerebbe pur sempre i confini del rischio consentito al cui interno alcuna conseguenza sanzionatoria dovrebbe essere ragionevolmente temuta dall'operatore del settore: sicché, per accertarne l'eventuale responsabilità penale, non potrà eludersi la verifica del rispetto o meno delle prescrizioni di legge che disciplinano quella particolare attività produttiva.

Inoltre, difficilmente in questi contesti le fattispecie criminose possono prescindere dal riferirsi a elementi costitutivi (si pensi, nel settore qui in rilievo, alla nozione di alimento)<sup>155</sup> che necessariamente, per essere riempiti di un qualche contenuto, impongono di confrontarsi con la legislazione amministrativa propria dell'ambito produttivo di riferimento, che finisce dunque, in una sorta di procedimento interpretativo circolare, per restare pur sempre un punto di passaggio obbligato e centrale nelle dinamiche applicative dei settori dell'ordinamento in rilievo.

Pure qui, insomma, siamo in presenza di una nota distintiva del settore oggetto di analisi con cui dover fare i conti non solo in sede di esame della disciplina vigente ma, ancor di più, in ottica di riforma<sup>156</sup>.

#### **4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione dei reati alimentari**

L'assenza di un'armonizzazione eurounitaria del diritto punitivo alimentare degli Stati membri non vuol dire chiaramente che la suddetta, ampia regolazione dell'Unione in questo settore non abbia, già a legislazione vigente, significativi riflessi sul terreno dell'applicazione delle pertinenti fattispecie di reato.

Si replica tra fonti UE e diritto punitivo interno quel costante 'dialogo' che

---

(cfr. 258 ss.) propone in prospettiva *de iure condendo* un modello interattivo e parzialmente sanzionatorio delle fattispecie in tale ambito, attraverso la selezione penalistica di note offensive nelle condotte di disobbedienza. Sul punto cfr. pure G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 724-725, secondo il quale nel settore ambientale «difficilmente la disciplina penale può essere sganciata da quella amministrativa: la regolamentazione dell'ambiente presuppone un coordinato intreccio di competenze che necessariamente si deve riflettere sui sistemi di controllo». Su questi temi anche G. FIANDACA, G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 25 ss.

<sup>155</sup> Sulle tecniche di normazione che fanno leva sugli elementi normativi v., per tutti, l'indagine di L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004.

<sup>156</sup> Torneremo sul punto *infra* nel paragrafo successivo, nonché nel Cap. II, Sez. I e nella parte conclusiva della ricerca.

abbiamo visto contraddistinguere i rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo sul versante nazionale<sup>157</sup>.

In linea con le premesse poste, ci soffermeremo sui profili di interazione tra diritto europeo e legislazione penale nazionale più direttamente incidenti sull'oggetto della nostra ricerca<sup>158</sup>.

A legislazione vigente, invero, il diritto eurounitario è in grado di generare effetti sul diritto penale alimentare nazionale nella duplice direzione di espandere o, al contrario, comprimere, il raggio applicativo delle disposizioni repressive in materia<sup>159</sup>.

Per quanto attiene all'effetto espansivo della punibilità esso è anzitutto legato al già citato fenomeno dell'eterointegrazione degli elementi normativi del precetto penale: questa, invero, può avvenire anche da parte di fonti eurounitarie direttamente applicabili<sup>160</sup>.

Ciò si verifica laddove una fattispecie interna, tra i propri elementi costitutivi, richiami una nozione suscettibile di essere riempita di contenuto ad opera di una fonte di diritto europeo direttamente applicabile e che si pone dunque come riferimento della materia, dotato di primazia sul diritto interno. È quanto

<sup>157</sup> Sul tema v.: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 269 ss.; P. BORGHI, *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d'integrazione europea*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 76 ss.; V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori dopo il Trattato di Lisbona*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 170 ss.

<sup>158</sup> Rinviando, per ogni ulteriore approfondimento di ordine generale sui rapporti tra diritto europeo e diritto penale nazionale, alla letteratura che ha approfondito il tema delle implicazioni penalistiche dell'evoluzione del diritto eurounitario. Richiamiamo in particolare i seguenti contributi monografici: G. GRASSO, *Comunità europee e diritto penale: i rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano, 1989; V. MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012; C. SOTIS, *Il diritto senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007.

<sup>159</sup> Su tale duplice effetto dell'interazione tra diritto penale nazionale e ordinamento comunitario cfr. di recente, nella manualistica, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2022, 56 ss. In argomento, in generale, v. altresì: F. VIGANÒ, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 8S, 4 ss.; ID., *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*, in *Giust. pen.*, 2014, 393 ss.; ID., *L'influenza delle norme sovranazionali nel giudizio di antigiusuridicità del fatto tipico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1062 ss. Su tali aspetti si vedano anche i rilievi di V. PACILEO, *Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi*, in *Dir. com. scambi int.*, 1999, 639 ss.

<sup>160</sup> Sul punto già A. BERNARDI, *Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare*, in *Amb.*, 1998, 758 ss.

accade, solo per richiamare l'esempio più rilevante, nel caso del Reg. UE n. 178 del 2002 e della definizione di alimento fornita dal rispettivo art. 2<sup>161</sup>.

Laddove la nozione risultante da tale fonte eurounitaria sia, come effettivamente appare leggendo l'art. 2 del Reg. UE n. 178 del 2002, più ampia di quella ricavabile dal complesso delle norme di diritto interno<sup>162</sup>, ciò genera, nella prassi applicativa nazionale, un effetto espansivo del penalmente rilevante, nella misura in cui sarà quella definizione a integrare in senso tecnico l'elemento normativo della fattispecie criminosa e a definirne, pertanto, la più o meno ampia portata applicativa concreta. È intuitivo, del resto, rilevare che più comprensiva sarà, nell'esempio fatto, la nozione di alimento, più numerosi saranno i casi ai quali la previsione criminosa nazionale potrà applicarsi<sup>163</sup>.

Si tratta peraltro di forme di specificazione in senso tecnico – a questa funzione certamente assolvono le norme eurounitarie in questione – di elementi normativi della fattispecie senz'altro in linea con la *ratio* della riserva di legge<sup>164</sup>.

Tale aspetto è significativo, considerato che si tratta di una forma di interazione tra disposizioni molto dinamica, in quanto l'elemento normativo richiamato dalla fattispecie interna, riferendosi a una nozione fornita in una materia regolata dal diritto UE direttamente applicabile, si adeguerà automaticamente – e senza necessità di interposizione alcuna da parte del legislatore nazionale – a ogni modifica della disciplina eurounitaria<sup>165</sup>.

Rispetto alla nozione di alimento, peraltro, a nostro avviso la rilevanza del tema emerge in modo ancor più emblematico, tenuto conto che essa è richiamata da numerosi reati alimentari contenuti nella l. n. 283 del 1962 e nel codice penale<sup>166</sup>, sicché tali effetti espansivi si ripercuotono a catena su quasi tutte le principali disposizioni dell'assetto repressivo di nostro interesse.

Vi è poi un altro fattore in grado di determinare analoghi effetti espansivi: come segnalato da autorevole dottrina, infatti, in virtù del noto principio di fedeltà eurounitaria uno Stato membro è tenuto a disciplinare le violazioni del diritto eurounitario con sanzioni di proporzione, natura e gravità corrispondenti a quelle delle misure punitive che colpiscono le violazioni del diritto interno

---

<sup>161</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>162</sup> V. al riguardo A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 711.

<sup>163</sup> Sulle interferenze tra i diritti comunitario e nazionale v. anche V. MANES, M. CAIANIELLO, *Introduzione al diritto penale europeo*, cit., 5 ss.

<sup>164</sup> V. ancora A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee*, cit., 704-705.

<sup>165</sup> Su questi aspetti pure G. MAZZINI, *Prevalenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo*, in *Dir. un. europ.*, 2000, 349 ss. Per una recente disamina v. E. MAZZANTI, *Gli illeciti alimentari*, cit., 36 ss.

<sup>166</sup> Per la relativa analisi rinviamo al Cap. II, Sez. I, del presente lavoro.

(chiaramente comparabili, per settore e ambito di intervento, a quelle europee in considerazione)<sup>167</sup>.

Ove ciò non accada può infatti generarsi, a carico dello Stato membro inadempiente, un vero e proprio obbligo di criminalizzazione volto a riequilibrare la suddetta asimmetria e parificare il trattamento delle violazioni (eurounitarie e nazionali) in parola, con effetti, dunque, espansivi del penalmente rilevante potenzialmente in grado di colpire anche il settore alimentare<sup>168</sup>.

Avuto riguardo, invece, agli effetti limitativi della potestà punitiva nazionale, va anzitutto richiamato, ancora una volta, il citato fenomeno di eterointegrazione, da parte delle fonti UE, degli elementi normativi utilizzati nelle fattispecie di reato domestiche.

È agevole rilevare, invero, che laddove la definizione di detto elemento fornita dal diritto UE sia, anziché più ampia, più ristretta di quella ricavabile dal diritto interno, si assisterà in modo simmetrico a una contrazione del raggio applicativo delle norme interne e, quindi, a una delimitazione dell'area del penalmente rilevante<sup>169</sup>. Ciò, ad esempio, accadrebbe allorché la nozione di alimento di cui al suddetto regolamento UE dovesse essere modificata adottando una definizione meno ampia dell'attuale, in quanto ciò determinerebbe a cascata, sui reati alimentari di nostro interesse, un automatico effetto di limitazione delle rispettive potenzialità applicative, dato che essi potrebbero riferirsi a un numero di fatti più circoscritto rispetto a quello in concreto 'raggiungibile' sulla base della regolamentazione precedente.

In una simile ipotesi, peraltro, si evidenzia giustamente come l'effetto di depenalizzazione legato al cessato rilievo criminale della classe di condotte non più ricomprese nella nozione integratrice dovrebbe comportare l'applicabilità, rispetto a tali blocchi di comportamenti, dell'art. 2, comma 2, del codice penale, sicché la *lex mitior* avrebbe effetti retroattivi senza il limite del giudicato<sup>170</sup>. Si spiega che senza la specificazione, da parte della fonte integratrice, dell'elemento normativo-definitorio della fattispecie, quest'ultima non sarebbe

<sup>167</sup> Il riferimento è qui ad A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare*, in *Ind. pen.*, 2015, 169.

<sup>168</sup> Cfr. ancora A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 170. V. anche i rilievi di A. GULLO, *Deflazione e obblighi di penalizzazione*, cit., 5, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia e gli ulteriori riferimenti dottrinali ivi richiamati.

<sup>169</sup> Per approfondimenti circa le interazioni tra diritto eurounitario e norme penali nazionali si veda, oltre alla dottrina già citata nelle note precedenti, l'indagine di G. SALCUNI, *L'europaizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011, *passim*.

<sup>170</sup> V. A. MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee*, cit., 720 ss., spec. 724. Per un'ampia ed esaustiva panoramica del complesso tema della successione di leggi extrapenali richiamate da un elemento normativo della fattispecie v., in particolare, L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, cit., 225 ss.

in grado di operare in concreto e non potrebbe trovare applicazione, sicché le modificazioni che riguardano, in senso favorevole al reo nella misura sopra descritta, la fonte integratrice non potranno che determinare i suddetti effetti retroattivi avuto riguardo alla classe di fatti in considerazione<sup>171</sup>. Appare allora criticabile quell'indirizzo giurisprudenziale che, sul presupposto di una (asserita e a nostro avviso erronea ricostruzione della) natura eccezionale e dell'efficacia temporanea di queste normative, in alcuni casi ha sostenuto, proprio con riferimento alla materia alimentare, come, ove la fattispecie rinvii a fonti integratrici – nella specie si trattava di disposizioni che fissavano i limiti di residui consentiti nell'alimento –, una modifica di tali disposizioni volte a integrare il precetto, intervenuta successivamente al fatto contestato all'imputato, non comporti l'applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole<sup>172</sup>.

Un ulteriore effetto di delimitazione della potestà punitiva degli Stati membri, poi, può determinarsi in tutte quelle ipotesi in cui una norma penale nazionale entri in contrasto con quanto disposto dalla normazione eurounitaria<sup>173</sup> – si pensi, solo per citare un ambito per ovvie ragioni particolarmente sensibile rispetto alla materia alimentare, ai principi sanciti dai Trattati UE di libera circolazione delle merci. In questi casi, invero, la necessità di garantire la primazia del diritto UE può portare come noto a disapplicare – con effetti, dalla nostra prospettiva, pienamente liberatori e di esenzione da responsabilità penale per il soggetto coinvolto – la norma interna che con esso si ponga in un contrasto non sanabile nemmeno ricorrendo al prezioso strumento della interpretazione conforme<sup>174</sup>.

In definitiva, siamo al cospetto di una trama fitta di relazioni tra diritto UE e diritto nazionale con effetti, come abbiamo visto, di segno diverso, in grado

---

<sup>171</sup> Non è ovviamente questa la sede per un compiuto inquadramento di una tematica estremamente delicata come quella della successione delle leggi penali nel tempo. Per ulteriori approfondimenti, anche rispetto ai profili qui rapidamente richiamati, si rinvia in particolare ai lavori monografici di: M. GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2013; G.L. GATTA, *Abolition criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi*, Milano, 2008; D. MICHELETTI, *Legge penale e successione di norme integratrici*, Torino, 2006.

<sup>172</sup> Cfr. in particolare Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2007 (dep. 26 novembre 2007), n. 43829, in *C.E.D. Cass.*, n. 238262, e la giurisprudenza ivi richiamata.

<sup>173</sup> *Amplius* sul punto C. SOTIS, *Il diritto senza Codice*, cit. 191 ss.

<sup>174</sup> In argomento A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 167, il quale, peraltro, più in generale aggiunge come «ogni volta che la normativa UE determini l'insorgere di una causa di giustificazione in relazione ad un fatto astrattamente previsto come reato, o comunque risulti in conflitto con una determinata fattispecie penale ovvero con una fonte extrapenale cui quest'ultima rinvia, l'applicabilità della fattispecie in questione verrà paralizzata».

di incidere in misura significativa sul perimetro di responsabilità penale del singolo.

È giunto adesso il momento di completare il quadro dei problemi e delle categorie di ordine generale che caratterizzano il diritto penale alimentare, gettando lo sguardo a due tematiche: da un lato, il ruolo del diritto criminale nei contesti d'incertezza scientifica e delle tecniche di anticipazione della tutela rilevanti anche per questo settore; dall'altro lato, la particolare configurazione della colpa penale in tale ambito.

Questi aspetti, invero, rappresentano, come vedremo nel corso dell'indagine, alcuni dei principali assi portanti dell'attuale sistema di contrasto ai *food crime*.

## **5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo**

La legislazione alimentare è dichiaratamente ispirata, come si è visto<sup>175</sup>, al principio di precauzione.

Si tratta, come noto, di un principio di politica del diritto fissato – in diversi atti internazionali<sup>176</sup> e, ampiamente, in ambito europeo<sup>177</sup> – per indirizzare l'attività del legislatore in settori (da quello, sotto tale profilo d'elezione, dell'ambiente, fino all'ambito, di nostro interesse, della sicurezza alimentare) spesso caratterizzati da incertezza scientifica. Laddove invero, in questi contesti, sia individuata la possibilità di effetti dannosi per i beni in gioco (ambiente, salute etc.), l'assenza di certezza nomologica in ordine al verificarsi di esiti pregiudizievoli non dovrebbe impedire, in base a tale impostazione, l'adozione di misure di protezione di simili interessi e di gestione e mitigazione del ri-

<sup>175</sup> Cfr. *supra* § 3.

<sup>176</sup> Si veda, su tutti, il principio n. 15 della *Rio Declaration on environment and development* del 1992 secondo cui «in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation». La dichiarazione è reperibile al seguente link: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf). Per una ricognizione efficace e sintetica dei diversi atti internazionali in materia si rinvia, in particolare, a S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2271, e alla letteratura ivi richiamata.

<sup>177</sup> Oltre al già richiamato art. 7 del Reg. CE n. 178 del 2002 e alla relativa nozione (su cui v. *supra* § 3), il concetto è cristallizzato anche nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avuto riguardo ai principi che ispirano la politica ambientale eurounitaria.

schio attraverso le più opportune cautele (nota al riguardo l'espressione *better safe than sorry*)<sup>178</sup>.

Tradizionalmente viene richiamata su questi aspetti la differenza assiologica tra prevenzione e precauzione: la prima nozione, in particolare, riguarderebbe quelle discipline cautelari orientate alla eliminazione o riduzione di rischi nominalmente *noti*, la seconda, invece, si declinerebbe nell'annullamento o, più correttamente, nella mitigazione di rischi *ignoti* e che, allo stato contingente delle conoscenze scientifiche, non possono ragionevolmente escludersi<sup>179</sup>.

In tali contesti, altresì, si evoca spesso la differenza qualitativa tra rischio e pericolo. Il primo si risolverebbe nella mera *possibilità* del verificarsi dell'evento temuto, che potrebbe divenire una probabilità concreta solo laddove l'elemento rischioso identificato si intersechi e interagisca con altri fattori concomitanti, innescando il percorso in grado di determinare il detto accadimento. Il secondo, invece, farebbe riferimento a una condizione logicamente e temporalmente successiva al rischio, in cui i suddetti fattori hanno già interagito tra loro e la situazione si è già incanalata in direzione del verificarsi dell'accadimento lesivo che, pur non essendosi ancora verificato, può effettivamente dirsi *probabile* (e non, più genericamente, soltanto possibile)<sup>180</sup>.

---

<sup>178</sup> V., ancora, S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2271-2273. Cfr. pure E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., 3 ss.

<sup>179</sup> V. sul punto, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011, 3. In generale, sulle classificazioni delle diverse tipologie di regole cautelari si veda l'indagine di P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003.

<sup>180</sup> La probabilità è dunque qualcosa in più della possibilità: in argomento v., in particolare, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 134-135. Sul generale concetto di rischio nel diritto penale, rispetto al quale naturalmente sono enucleabili diversi criteri tassonomici oltre a quelli qui ricordati, la dottrina penalistica si è soffermata a lungo: richiamiamo al riguardo, in particolare, i contributi monografici di V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, cit. e C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010. Sulle differenze tra pericolo e rischio cfr., efficacemente, anche T. PADOVANI, *Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze*, cit., 166, ove l'A. rileva peraltro come si tratti «di due prospettive radicalmente diverse: il rischio non si limita a precedere il pericolo, ma assume un altro oggetto e un altro criterio di valutazione. L'oggetto del rischio non è un fattore determinato, ma l'interazione dinamica dei fattori presenti in una situazione data». In termini generali, e a testimonianza della indicata polivalenza d'uso del concetto, in argomento, V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, cit., 33-34, da un lato, pone in rilievo «l'identità strutturale delle relazioni di pericolo e rischio» avuto riguardo all'indicazione della sola «relazione di possibilità fra due entità penalmente rilevanti», dall'altro lato, invece, evidenzia l'opportunità di distinguere attentamente i settori d'operatività dei due criteri del rischio e del pericolo, nella misura in cui spiega come «il rischio si specifica quale relazione di possibilità tra una condotta

Nell'ambito della precauzione, insomma, ci si riferisce a prodotti, produzioni, comportamenti di cui, allo stato delle conoscenze, non si può predicare con certezza né l'innocuità, né la nocività. Di fronte a una simile situazione di dubbio le alternative di politica del diritto ragionevolmente e logicamente praticabili sono sostanzialmente due: vietare tali prodotti, tali produzioni o tali comportamenti, oppure consentirli, ma con l'adozione di misure cautelative<sup>181</sup>.

Ed è proprio quest'ultima la via che (almeno nella sua versione moderata) persegue il principio di precauzione nelle date condizioni di incertezza scientifica<sup>182</sup>.

L'assenza di certezza, chiaramente, non deve qui confondersi con il caso in cui gli esperti versino in una totale ignoranza (da alcuni definita come radicale buio scientifico)<sup>183</sup> circa il possibile verificarsi di danni per i beni in gioco legati alla diffusione di un certo prodotto, a determinate tecniche di produzione o a qualsiasi altro comportamento posto in essere in contesti industriali e non: in siffatte ipotesi, invero, l'adozione di misure cautelative verrebbe privata di quella base di minima razionalità che deve assistere qualsiasi misura di regolazione legislativa.

Sicché – ed è questo un aspetto importante di cui tener conto – pure l'adozione di norme e provvedimenti ispirati al principio di precauzione deve sempre prendere le mosse da un'attività di valutazione del rischio che, pur in assenza di certezza nomologica o di unanimità di vedute da parte della comunità degli esperti, abbia comunque una qualche base scientifica<sup>184</sup>.

---

umana e l'offesa (lesione o messa in pericolo) ad un bene penalmente tutelato. Tale relazione di possibilità non è reale né obiettivamente esistente [...] ma esclusivamente normativa, costituendo il risultato della valutazione sull'esistenza o meno di un collegamento non meramente naturalistico tra un'azione ed un dato ulteriore». Sulla pluralità di ruoli e significati della nozione di rischio nel diritto penale v. ancora V. MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, in C. SPINELLIS, N. THEODORAKIS, E. BILLIS, G. PAPA-DIMITRAKOPOULOS (a cura di), *Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and The Way Forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, Atene, 2017, 223 ss.

<sup>181</sup> Su tali profili v. altresì R. MARTINI, *Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 580.

<sup>182</sup> V. ancora R. MARTINI, *Incertezza scientifica, rischio e prevenzione*, cit. 581.

<sup>183</sup> In tal senso F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal science*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio: un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 321 secondo i quali, in particolare, solo laddove l'illecito si basi su considerazioni effettuate nel buio scientifico l'illecito penale sarebbe incostituzionale e il diritto criminale dovrebbe ritirarsi.

<sup>184</sup> V. ancora F. DIAMANTI, L. MESSORI, *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione*, cit., 320 ss.

Si tratta, beninteso, di una strategia legislativa pienamente legittima nella sua declinazione di regolazione, per così dire, amministrativa di quegli ambiti economico-industriali che comportano l'esigenza di farsi carico dei rischi connessi al progresso tecnologico-scientifico e alla modernità, contemperando e bilanciando le esigenze del *business* e quelle degli *stakeholder*<sup>185</sup>.

Abbiamo visto, del resto, guardando a tale tematica dal nostro specifico angolo visuale, che il settore alimentare si caratterizza per una globalizzazione dei mercati tale da aver messo i consumatori in una posizione di sempre maggiore vulnerabilità rispetto ai rischi connessi alla sicurezza alimentare: di qui il consolidarsi di istanze securitarie in una società sempre più preoccupata dei possibili effetti lesivi delle nuove produzioni massificate<sup>186</sup>.

A tale 'domanda' di sicurezza il legislatore ha risposto con una 'offerta' di legislazione a presidio delle tecniche di produzione, etichettatura, conservazione, imballaggio e commercializzazione degli alimenti sovente spiccatamente ispirata al principio di precauzione, con l'obiettivo di ridurre il più possibile, e a volte quasi del tutto, i rischi (anche solo meramente ipotetici) per la sicurezza dei prodotti e per la salute dei consumatori<sup>187</sup>.

Basti pensare, su tutte, alle già citate normazioni tecniche – la cui violazione determina una risposta penale<sup>188</sup> – sui limiti delle cariche microbiotiche o degli additivi chimici presenti nelle sostanze alimentari, fissati, in via, appunto, precauzionale, ben prima della soglia che si reputa effettivamente in grado di innescare un processo eziologico in grado di tradursi in un reale danno per i beni in gioco, nella logica del c.d. rischio zero, come attente disamine hanno correttamente evidenziato<sup>189</sup>.

Se, come detto, vista dalla prospettiva meramente regolatoria, una simile politica normativa può considerarsi – a condizione, chiaramente, che le misure cautelative previste siano effettivamente proporzionate al rischio da fronteg-

---

<sup>185</sup> Ampie considerazioni e approfondimenti sul tema in tutte le sue sfaccettature in G. FORTI, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, 2006, 165 ss.

<sup>186</sup> V. sul punto, in particolare, H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, cit., 127 ss. e S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»*, cit., 2262.

<sup>187</sup> In argomento anche D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 73.

<sup>188</sup> V. Cap. II, Sez. I, spec. § 2.

<sup>189</sup> Cfr. in particolare, al riguardo, l'attenta indagine di F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 315 ss. che, circa la normativa alimentare, dimostra ampiamente come diversi limiti-soglia qui fissati alla luce dell'approccio precauzionale non indichino soglie di pericolo reale per la salute. V. altresì la disamina sul punto nella già richiamata indagine di E. PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., 202 ss. In argomento anche E. MAZZANTI, *Sui torbidi confini*, cit., 2957. Sul punto v. pure *supra* § 4. In argomento torneremo anche *sub* Cap. II, Sez. I, spec. § 2.

giare e limitate allo stretto necessario<sup>190</sup> – una forma di bilanciamento tra gli interessi dell'industria e quelli della collettività tutto sommato legittima, maggiori problemi sorgono invece allorquando si voglia fare di tale principio una linea guida di politica criminale.

‘Calato’ nelle dinamiche punitive e messo a confronto con le categorie classiche del diritto penale, invero, il principio di precauzione entra inevitabilmente in crisi.

Una crisi che, come subito diremo, si manifesta in plurime direzioni (tali da intercettare tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reato), ma che in linea di massima è riconducibile al fatto che, nel terreno della precauzione, a dettare legge è proprio una situazione di dubbio e incertezza ragionevolmente e scientificamente non risolvibile allo stato attuale delle conoscenze. Una condizione, dunque, che per definizione impedisce al diritto penale – nelle declinazioni sostanziale e processuale – di raggiungere il suo primario e più importante obiettivo di superare, appunto, quella incertezza per poter legittimamente addivenire a una affermazione di responsabilità (secondo la ‘formula’ dell'al di là di ogni ragionevole dubbio).

In altre parole, se nella precauzione a regnare è l'incertezza, il diritto penale, all'opposto, è (o meglio dovrebbe essere) il territorio della certezza o, come si è chiarito, dell'elevata credibilità razionale<sup>191</sup>.

È necessario dunque sin d'ora chiedersi, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, se tra diritto penale e precauzione vi sia o meno una irriducibile incommunicabilità<sup>192</sup>.

<sup>190</sup> Si veda il secondo paragrafo del citato art. 7 del Reg. CE n. 178 del 2002, ove si chiarisce come le misure adottate sulla base del principio di precauzione «sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito dalla Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti [...]».

<sup>191</sup> Si vedano le considerazioni di C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1749, il quale rileva, pur lasciando aperto l'interrogativo circa la possibile instaurazione di una comunicabilità tra precauzione e colpa, come «il principio di precauzione opera per definizione in contesti di incertezza scientifica. Il sistema penale, al contrario, funziona (deve funzionare) sulla base di fatti scientificamente valutabili e giuridicamente accertabili in termini di certezza, o perlomeno in termini di elevata credibilità razionale». Circa la problematicità dell'utilizzo dell'arsenale penalistico in contesti di rischio da ignoto tecnologico si vedano del resto già le considerazioni di L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 71 ss. In termini generali, sulle tensioni tra modernità e diritto penale, con specifico riguardo ai ‘rischi da produzione’ v. altresì C. PIERGALLINI, *Colpa e attività produttive. Un laboratorio di diritto “cedevole”*, in *Criminalia*, 2014, 389.

<sup>192</sup> In argomento, oltre agli ulteriori lavori citati nel presente paragrafo, si vedano le indagini monografiche di F. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali*,

A questo riguardo va rilevato che la precauzione entra in una inevitabile tensione anzitutto con il paradigma del diritto penale d'evento e in particolare con la categoria della causalità.

Per affermarsi, infatti, l'esistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento è necessario, come noto, sussumere il ragionamento causale sotto la copertura di una legge scientifica che sia in grado di stabilire una effettiva consequenzialità tra il comportamento in considerazione e l'accadimento lesivo: legge il cui enunciato, al netto del suo grado di probabilità statistica generale, dovrà risultare altamente credibile nel caso concreto sul piano logico-razionale, dovendosi in particolare escludere, al di là, appunto, di ogni ragionevole dubbio, l'incidenza di fattori causali alternativi tali da spiegare la produzione dell'evento<sup>193</sup>.

Qui però una simile legge è per definizione assente, trovandosi la scienza in uno stadio in cui non si è ancora in grado di stabilire una correlazione precisa e certa tra alcune condotte e determinati eventi lesivi e versandosi, al contrario, in una situazione di dubbio circa la possibilità di ricondurre questi ultimi alle prime<sup>194</sup>.

---

*problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013, e, specie avuto riguardo al rilievo in tale settore della responsabilità da reato degli enti, M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012. Diffusamente sul punto pure C. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato"*, in *Criminalia*, 2012, 383 ss.

<sup>193</sup> Fondamentale rimane al riguardo l'insegnamento della celebre sentenza Franzese: cfr. Cass., Sez. U., 10 luglio 2002 (dep. 11 settembre 2002), n. 30328, Franzese, in *Cass. pen.*, 2004, 1175 ss., con nota di R. BLAIOTTA, *Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l'irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli: un nuovo inizio per la giurisprudenza*. Per un efficace quadro dell'evoluzione della giurisprudenza successiva cfr., *ex multis*, a volte anche con note critiche: F. STELLA, *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 379 ss.; G. IADECOLA, *La causalità dell'omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni Unite "Franzese"*, in *Riv. it. med. leg.*, 2005, 699 ss.; P. TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1225 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, 331 ss.; F.M. IACOVIELLO, *La "Franzese": ovvero quando buone teorie producono cattiva giustizia*, in *Crit. dir.*, 2014, 241 ss.; F. VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2013, 3, 380 ss.; A. MURA, *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese*, in *Cass. pen.*, 2017, 3396 ss. Sul tema della causalità rimangono un punto di riferimento gli insegnamenti di F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2004, 221 ss. Richiamiamo inoltre, al riguardo, l'autorevole contributo monografico di R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale*, cit., *passim*.

<sup>194</sup> Cfr., circa l'operatività dei c.d. illeciti di rischio in presenza di un deficit conoscitivo che impedisca di far ricorso alle leggi scientifiche nel ragionamento causale, G. DE FRANCESCO,

Il paradigma della causalità così come consolidatosi dopo la nota sentenza Franzese, quindi, a meno di legittimare pericolose derive sul piano dei principi fondamentali<sup>195</sup>, non è in grado di funzionare nell'ambito della precauzione: anche a porre alla base del ragionamento causale il postulato scientifico su cui permane ancora uno stato di dubbio, un simile assioma fallirebbe inesorabilmente alla 'prova di resistenza' della esistenza di fattori causali alternativi.

A soluzioni non diverse, poi, e per ragioni tutto sommato riconducibili a quelle pocanzi elencate avuto riguardo alla causalità, dovrebbe pervenirsi rispetto alla compatibilità tra logiche precauzionali e reati di pericolo: illeciti che, come noto, rappresentano l'archetipo delle tecniche normative di anticipazione della tutela in situazioni in cui gli schemi del diritto penale d'evento, i quali richiedono di provare la causalità individuale, faticano a operare<sup>196</sup>.

Le ragioni sono in parte diverse a seconda che si tratti di reati di – richiamando le principali classificazioni sulle quali la dottrina è tradizionalmente divisa – pericolo concreto, astratto-concreto o di pericolo presunto<sup>197</sup>, ma an-

*Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 23. Ampiamente sul punto, anche sulle prospettive *de iure condendo* (sulle quali torneremo più avanti nel lavoro: cfr. Cap. II, Sez. III, § 3), C. PIERGALINI, *Danno da prodotto*, cit., spec. 140 ss. e spec. 524 ss. sulla costruzione futura di un illecito di rischio.

<sup>195</sup> V. in particolare, sul rischio come distorsione della categoria della causalità, G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 34 ss.

<sup>196</sup> Sulle differenze tra causalità individuale e generale v. da ultimo R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 111 ss. (sul punto torneremo *infra sub* Cap. II, Sez. I, § 1). V. al riguardo altresì le considerazioni di G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale.*, cit., 689 ss., ove peraltro si fa riferimento, quale ulteriore importante figura disciplinata dal codice al fine di anticipare la tutela rispetto alle fattispecie di danno, all'istituto del tentativo. La tematica dei reati di pericolo è stata diffusamente e ampiamente indagata nella letteratura penalistica. Rappresentano importanti punti di riferimento sul punto, limitandoci alla letteratura più recente, i lavori di: M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994; G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., 1335 ss.; M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., 1415 ss. Cfr. anche il volume di D. PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990.

<sup>197</sup> Chiaro sulla definizione della nozione di pericolo astratto-concreto (per quanto critico sull'ammissibilità dogmatica di tale figura) è G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987, 51, secondo il quale la nozione in questione si riferirebbe alle ipotesi in cui la norma disciplina un pericolo che è allo stesso tempo «concreto, perché il pericolo rappresenta un requisito espresso del modello criminoso, in quanto tale oggetto di accertamento nel singolo caso; astratto, perché l'accertamento va effettuato astraendo da alcune circostanze di fatto presenti nella situazione data». Sulla tripartizione qui richiamata v. A. BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 8,

che in questi casi il motivo della tensione tra principio di precauzione e istituti classici del diritto penale è da ricercarsi nell'incertezza scientifica che rappresenta la cifra caratterizzante tale specifico ambito.

Con riferimento ai reati di pericolo concreto, infatti, è noto come il giudice sia chiamato ad accertare di volta in volta, per poter giungere a una pronuncia di responsabilità, che il bene giuridico tutelato abbia effettivamente corso un pericolo nella vicenda specifica oggetto di giudizio, considerando tutte le circostanze del caso nella loro complessità o potendo – avuto riguardo ai soli c.d. reati di pericolo astratto-concreto – astrarre da alcune di esse<sup>198</sup>.

---

che si riferisce alla categoria del c.d. pericolo astratto-concreto con la unitaria dicitura di 'pericolo astratto', rilevando come «si ha *presunzione* di pericolo ogniqualevolta la fattispecie incriminatrice sia strutturata in modo da *esonere del tutto* il giudice dall'onere di accertare se il fatto realizzato dall'agente abbia effettivamente posto in pericolo il bene giuridico tutelato; si ha invece pericolo *astratto* allorché la norma imponga al giudice di compiere un tale accertamento, tenendo tuttavia conto solo di una parte (e, dunque, *facendo astrazione* di talune) delle circostanze [...]; si ha infine pericolo *concreto* nei casi in cui il pericolo vada accertato sulla base di *tutte* le circostanze esistenti al momento della realizzazione del fatto tipico». S. CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 3, ricorda peraltro come la categoria del pericolo c.d. astratto-concreto si debba a una proposta della dottrina tedesca in occasione del X Congresso internazionale di diritto penale dell'*Association Internationale de Droit Pénal*, dedicato in prima istanza ai reati di pericolo, tenutosi a Roma nel 1969. Sulla categoria del pericolo astratto-concreto inteso quale pericolo generico cfr. invece F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 210 ss. La figura del pericolo astratto-concreto viene criticata pure da M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., spec. 274, secondo il quale sarebbe di volta in volta necessario valutare la minore o maggiore concretezza/astrattezza delle circostanze poste a fondamento del giudizio di pericolo. Pur non essendo scopo del presente lavoro offrire una compiuta ricostruzione delle varie categorie di pericolo ipotizzabili nell'ordinamento penale, è nostra opinione che la questione definitoria non vada eccessivamente drammatizzata. Ciò che conta, a nostro avviso, è distinguere in linea di principio tra ipotesi in cui vi sia una radicale presunzione di pericolo e le circostanze in cui il giudice debba compiere un accertamento caso per caso circa la sussistenza di un pericolo per il bene protetto. In quest'ultima evenienza, invero, il maggiore o minore livello di concretezza – o, invertendo il ragionamento e la prospettiva, di astrattezza – di tale valutazione non potrà che dipendere dalla fattispecie in considerazione e dal suo contesto sistematico di riferimento, essendo quest'ultimo, in definitiva, a definire il novero complessivo e i confini delle circostanze e dei profili di cui il giudice dovrà e potrà tener conto nel formulare il giudizio di pericolo inteso quale probabilità di lesione per il bene oggetto di tutela. Daremo ad ogni modo maggiore concretezza a tale impianto teorico nel corso del secondo capitolo del presente lavoro, cui rinviamo sul punto, ove il discorso verrà focalizzato sull'accertamento del pericolo nei reati contro la salute pubblica: in quella sede adotteremo, a soli fini espositivi e per riferirci alle ipotesi in cui il giudice possa astrarre da certe circostanze nell'accertare il pericolo, la dicitura 'astratto-concreto', che ci sembra, al netto della sua ammissibilità dogmatica, quella più idonea a ingenerare, al più, meno 'confusione' nel lettore.

<sup>198</sup> V. ancora A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 8 ss. Cfr., per approfondimenti e ulteriori riferimenti bibliografici in merito, G. AZZALI, *Osservazioni sui reati*, cit., 1336. Sulla sperimentazione concreta, in sede applicativa, di tali categorie nell'ambito dei reati alimentari torneremo comunque, come detto, nel secondo capitolo della presente trattazione.

Pure in tali casi è però necessario, per dare una risposta positiva all'interrogativo in parola, identificare una legge scientifica che stabilisca un nesso di consequenzialità tra una certa condotta e il determinarsi di una *probabilità di lesione* per il bene in gioco (in ciò consistendo, nella sostanza, la situazione di pericolo penalmente presidiata, per quanto il pericolo si presenti nel nostro ordinamento penale in forme e sfaccettature differenti nelle diverse fattispecie che prevedono un simile elemento)<sup>199</sup>.

Come sottolineato in dottrina, insomma, a dover essere provata non è l'effettiva *causazione*, ma la mera *causabilità* di un determinato o di determinati eventi: per provare entrambe, però, è pur sempre imprescindibile identificare un postulato scientifico che stabilisca che quella condotta ha causato (nel reato d'evento), ovvero è effettivamente in grado di causare (nel reato di pericolo), quel determinato accadimento lesivo<sup>200</sup>.

---

<sup>199</sup> Come meglio vedremo più avanti in relazione ai reati alimentari contro la salute pubblica (cfr. Cap. II, Sez. I, § 1) tali diverse forme e sfaccettature dipendono anche dalla diversa posizione che il pericolo assume nella struttura del fatto tipico quale, ad esempio, *presupposto* o *elemento qualificante* ovvero ancora *effetto* della condotta incriminata: con chiarezza su questo aspetto v. M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1-2, 2 ss. Sul tema, poi, della scientificità della prova del pericolo cfr. D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 87. Si vedano al riguardo, inoltre, le considerazioni di A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011, 5, e C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 1749. Sulla nozione di pericolo penalmente rilevante come relazione di probabilità ed elemento normativo cfr. pure, con chiarezza, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 194 ss., spec. 206, il quale spiega, per evidenziare cosa si intenda rispetto a quest'ultima caratteristica, «che il concetto di pericolo viene assunto dalla legge in una molteplicità di accezioni differenti, la comprensione delle quali non è possibile in base al puro significato pre-giuridico del termine [...] ma richiede necessariamente un rinvio alle diverse fattispecie penali, che assegnano a quel concetto una funzione di volta in volta differente all'interno della struttura del reato». In argomento v. altresì S. ALEO, *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Milano, 2009, 83: «Il pericolo è una valutazione relativa a ciò che può accadere secondo le leggi naturali alle condizioni definite, circa la possibilità del verificarsi di un evento del tipo di cui si vuole evitare la verifica. Quindi il pericolo è la nozione oggettiva corrispondente alla funzione preventiva. Il presupposto della qualificazione di pericolo è il bisogno di evitare la verifica di un certo tipo di evento». Su tali aspetti torneremo diffusamente nel Cap. II, Sez. I, § 1, della presente trattazione.

<sup>200</sup> Sul punto in particolare A. VALLINI, *La causalità del danno da prodotto alimentare e l'effetto "vasi comunicanti" tra illeciti di rischio, di pericolo e di danno*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 1118, avuto riguardo al necessario legame tra giudizio di causabilità e riconducibilità astratta del caso a leggi scientifiche. Si veda, con rilievi problematici, G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., 57, il quale sottolinea come «mentre nei reati di pericolo astratto la responsabilità di individuare la regola di esperienza incombe sullo stesso legislatore, nei reati di pericolo concreto è il giudice che deve ricercare la legge scientifica adatta al caso di specie: questa delega all'organo giudicante della scelta del criterio di giudizio costituisce – com'è facile intuire – uno dei fattori che contribuiscono a rendere assai incerta

Mancando, nel terreno della precauzione, tale legge scientifica, e versandosi come detto in una situazione di dubbio circa le reali connessioni – in termini di causa-effetto – intercorrenti tra alcune condotte e determinati eventi, anche lo schema dei reati di pericolo concreto entra irrimediabilmente in crisi.

Lo stesso può dirsi, come anticipato, per i reati di pericolo presunto: illeciti in cui l'anticipazione della tutela è perseguita dal legislatore in modo ancor più marcato e attraverso una notevole semplificazione probatoria<sup>201</sup>.

Invero, in tali ipotesi la valutazione circa l'esistenza di un pericolo per il bene tutelato in conseguenza di determinate condotte è compiuta, come noto, direttamente dal legislatore e non, caso per caso, dal giudice: quest'ultimo, quindi, non dovrà verificare in concreto che l'interesse protetto abbia corso un pericolo, dovendosi limitare sotto tale profilo ad accertare – per dare applicazione alla norma – che la condotta posta in essere corrisponda al tipo legale<sup>202</sup>.

Come ben si comprende si tratta di una tecnica di incriminazione da maneggiare con cura.

Infatti, la valutazione effettuata a monte dal legislatore circa la generale pericolosità di certe condotte per il bene tutelato – su cui si fonda la suddetta presunzione – non è libera e rimessa integralmente alla sua discrezionalità, ma, al contrario, per *non* essere considerata costituzionalmente illegittima e lesiva del principio di necessaria offensività del reato deve essere sorretta e dimostrata dall'esperienza o, per meglio dire, da una verifica di scientificità della relazione di pericolo (tra classi di condotte punite e bene giuridico) identificata dal legislatore e posta alla base dell'incriminazione<sup>203</sup>.

---

l'applicazione del modello d'illecito in esame». Chiaro su tale differenza tra il giudizio causale e quello di pericolo anche F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 26: «mentre il giudizio di causalità è un giudizio rivolto ad accertare se è avvenuto o no un processo causale passato, il giudizio di pericolo è rivolto ad accertare se (probabilmente) avverrà o no un processo causale futuro». Considerazioni sull'argomento pure in M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 3, secondo il quale il pericolo pone sempre, pur nella differente funzione che può rivestire a seconda della sua posizione nella struttura del fatto tipico, «un problema di causalità ipotetica, di causabilità nei confronti di un evento la cui realizzazione è estranea alla fattispecie criminosa».

<sup>201</sup> Diffusamente v. M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto*, cit., 1421 ss.

<sup>202</sup> V. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 283 ss.

<sup>203</sup> Cfr. sul punto la giurisprudenza costituzionale e la dottrina richiamate nelle note successive (nn. 204 e 206). Evidenzia bene e con convincenti argomentazioni questi aspetti V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 293 ss., spec. 295, che rileva peraltro al riguardo come «solo l'ammissione di una prova liberatoria centrata sull'(assoluta) assenza di pericolo per il bene nel caso concreto può salvare modelli di astrazione arbitrari dal rischio di trasformarsi in una irragionevole, ed inaccettabile, disparità di trattamento». Sull'idea, peraltro, in questo ambito di «relativizzare le presunzioni legali di pericolo, *non imponendo* al Pubblico

In breve, la penalizzazione di tali condotte risulta legittima solo a condizione che la presunzione effettuata dal legislatore sia scientificamente comprovata, ferma restando la generale necessità di ammettere che, anche rispetto a tali modelli di incriminazione, il caso concreto potrà sempre evidenziare l'esistenza di uno scarto tra tipicità e offensività: in altri termini, che la condotta concreta, pur intercettando la descrizione normativa del comportamento vietato, non riproduce in alcun modo, nella vicenda in considerazione, gli elementi posti alla base della presunzione di pericolo. Eventualità, quest'ultima, che impone l'esito assolutorio del giudizio<sup>204</sup>.

Ma è proprio questo, come si è già a più riprese evidenziato, che non può accadere sul terreno della precauzione, ove si versa invece in uno stato di irriducibile dubbio e incertezza sulla pericolosità di certi comportamenti<sup>205</sup>.

In ambito precauzionale, quindi, in definitiva, il legislatore non può effettuare alcuna presunzione di pericolosità sulla quale innestare illeciti di pericolo presunto, perché difetta quella sicura scientificità che, legittimando la presunzione, assicura altresì la compatibilità a Costituzione dell'incriminazione alla luce del principio di offensività, per il quale la legge penale può sanziona-

---

Ministero di provare *la presenza* del pericolo nella situazione concreta, ma semmai *consentendo* all'imputato di dimostrarne l'*assenza* attraverso l'ammissione ad una sorta di 'prova liberatoria' cui egli possa fare ricorso allorché lo ritenga utile ai fini della propria difesa» cfr. M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto*, cit., 1438 e la dottrina italiana e tedesca ivi richiamata. Per una recente esaustiva panoramica sulle implicazioni del principio di offensività v. anche M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, 4 ss.

<sup>204</sup> Per una chiara esemplificazione di tale posizione cfr. anche M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 405, e gli ulteriori riferimenti contenuti nelle note precedenti. V. pure su tali aspetti D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, cit., 8. Sul punto v. però i rilievi di D. PULITANO, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 652, secondo il quale nel terreno della precauzione l'ancoraggio alla tutela dei beni giuridici «può ritenersi salvaguardato, a condizione che il sapere disponibile, per quanto incerto, sia tale da porre seriamente il problema d'un eventuale grave pericolo per interessi importanti». Per un interessante caso di riconoscimento di tale scarto tra offensività e tipicità con esito assolutorio del giudizio, legittimando la possibilità di ravvisare un fatto inoffensivo pur conforme al tipo, con applicazione dell'istituto del reato impossibile, v. Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2015 (dep. 4 novembre 2015), n. 44595, in *Giur. it.*, 2016, 190 ss., con nota adesiva di G. FORNASARI, *Evasione impropria, principio di offensività e reato impossibile*. Più di recente, avuto riguardo sempre alla stessa vicenda concreta oggetto di quest'ultima pronuncia (un caso di evasione in cui il ristretto nel domicilio aveva previamente comunicato alle forze dell'ordine la volontà di allontanarsi dalla propria abitazione per essere condotto in carcere) si sono tuttavia registrate pronunce di segno contrario: v., da ultimo, Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2020 (dep. 18 dicembre 2020), n. 36518, in *C.E.D. Cass.*, n. 280118.

<sup>205</sup> Al riguardo v. altresì V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 296. Sul tema di recente v. F. D'ALESSANDRO, voce *Precauzione (principio di)*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 999 ss.

re soltanto fatti realmente offensivi (in termini di lesione o messa in pericolo) dell'interesse tutelato<sup>206</sup>.

Nemmeno il modello dei reati di pericolo fin qui esaminati sembra quindi poter funzionare con riferimento ai possibili risvolti penalistici del principio di precauzione.

Sotto altro profilo, poi, è chiaro che l'evoluzione della scienza potrebbe in seguito condurre alla risoluzione della situazione di incertezza circa la relazione causa-effetto tra certe condotte e determinati effetti lesivi.

Dal punto di vista penalistico, però, ciò risolverebbe soltanto il problema della prova del nesso di causalità o della relazione di pericolo<sup>207</sup>, mentre rimarrebbe ancora da sciogliere il nodo legato alla prova dell'elemento soggettivo avuto riguardo, in particolare, al paradigma dell'imputazione colposa<sup>208</sup>.

Ed è qui che – anche nelle ipotesi prospettate in cui si raggiunga successivamente la prova scientifica della causalità/causabilità – sembrerebbe naufragare ogni residua speranza di istituire un canale di comunicazione tra precauzione e categorie penalistiche fondamentali.

La sussistenza al momento della condotta di una irriducibile situazione di

---

<sup>206</sup> A testimonianza del fondamentale e imprescindibile legame tra pericolo e offensività, del resto, la stessa Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333 in *Foro it.*, 1991, 2630 ss. con nota di G. FIANDACA, *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*) ha legittimato la possibilità dell'esistenza nel caso concreto oggetto di giudizio di uno scarto tra tipicità e offesa, anche rispetto alle tipologie criminose qui in discorso, in virtù dell'inevitabile carattere astratto della normazione penale, con la conseguenza di legittimare una esclusione da responsabilità dell'agente, valorizzando appunto il canone della offensività, allorché il discostamento dai limiti-soglia sia talmente marginale da poter considerare quella condotta di fatto priva di qualsiasi idoneità offensiva per i beni in gioco. Sul punto v. pure G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 283 ss. Peraltro, le Sezioni Unite – cfr. Cass. pen., sez. U., 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13861, in *Giur. it.*, 2016, 1731 ss., con nota di R. BARTOLI, *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2016, 787 ss., con nota di G. AMARELLI, *Le Sezioni Unite estendono l'ambito di operatività dell'art. 131-bis c.p. ai reati con soglie di punibilità* – hanno sancito l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. ai reati connessi al superamento di soglie quantitative. Evidenziava già la possibilità di un simile esito, ancor prima della pronuncia qui richiamata, A. GULLO, *Sub art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 1951. Per un aggiornamento v. ID., *Sub art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 1971 ss.

<sup>207</sup> Sul punto v. anche A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 61. Chiaro al riguardo altresì G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., 703, secondo il quale «naturalmente le leggi scientifiche da utilizzare nell'accertamento del pericolo possono anche essere state scoperte dopo il momento al quale il giudizio di pericolo si riferisce».

<sup>208</sup> Ampiamente sui temi della riconoscibilità del rischio nel danno da prodotto e della descrizione dell'evento in tali contesti C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 422 ss. Sul tema dell'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto cfr. invece S. CANESTRARI, *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001, 533 ss.

dubbio scientifico circa i legami esistenti tra condotta concreta ed evento impedisce invero, per definizione, di formulare *ex ante* un giudizio di prevedibilità in capo all'agente<sup>209</sup>.

Insomma, è la presenza stessa di una situazione di dubbio, che la scienza non riesce a diradare, a non consentire un dialogo tra precauzione e diritto penale classico.

Vero è che – secondo la raffinata ricostruzione di certa dottrina<sup>210</sup> – il paradigma dell'imputazione colposa in contesti precauzionali potrebbe comunque operare a condizione che il dubbio sull'attitudine offensiva di certe condotte, pur non essendo ancora del tutto sciolto dagli esperti, avesse seri requisiti di scientificità e si assuma come oggetto della prevedibilità non tanto il singolo, specifico evento concretamente verificatosi, ma una classe omogenea di accadimenti lesivi evitabili dall'agente attraverso le stesse misure di contenimento del rischio e di gestione cautelare degli anelli intermedi della catena causale<sup>211</sup>. Si tratta del resto di uno schema che, nella sostanza, è più volte penetrato in giurisprudenza sulla base della considerazione per cui ai fini del giudizio di prevedibilità «si deve aver riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla rappresentazione *ex ante* dello specifico evento dannoso quale si è concretamente verificato»<sup>212</sup>.

Si ritiene, in definitiva, possibile effettuare il giudizio di prevedibilità avendo riguardo non tanto, ad esempio, alla specifica patologia polmonare venuta effettivamente in rilievo, ma al più ampio, e omogeneo, *genus* delle ma-

<sup>209</sup> V. sul punto anche le segnalate problematicità, specie rispetto alla misura soggettiva della colpa, da parte di A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 20. Sul tema della prevedibilità degli accadimenti lesivi nell'ambito dei contesti tecnologici moderni cfr. ampiamente F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, 125 ss.

<sup>210</sup> Ci riferiamo qui all'indagine di C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., *passim*.

<sup>211</sup> V. C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., spec. 1761 ss.

<sup>212</sup> V. R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 266 ss., spec. 268, con ampi richiami alla giurisprudenza pertinente e ulteriori riferimenti bibliografici avuto riguardo soprattutto ai casi di esposizione ad amianto. Cfr. ad esempio il noto caso Porto Marghera (sul quale torneremo *infra sub* Cap. II, § 2): Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2006 (dep. 6 febbraio 2007), n. 4675, in *Cass. pen.*, 2009, 2837 ss., con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"*, ove appunto la Corte evidenzia come nel giudizio di prevedibilità possa rilevare, in generale, una categoria di danni, sia pure indistinta, derivante dal comportamento del soggetto, e che avrebbe dovuto risolversi nell'astensione dall'agire o nella adozione di più sicure regole di prevenzione. In senso conforme v. più di recente, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2013 (dep. 21 agosto 2013), n. 35309, in *C.E.D. Cass.*, n. 255956. In argomento, per un commento a tali impostazioni, v. *infra* nell'immediato prosieguo del presente paragrafo. Sul tema dell'esposizione a sostanze tossiche cfr. la nota successiva.

lattie dell'apparato respiratorio evitabili attraverso le medesime misure di contenimento o eliminazione dell'esposizione a certi materiali/prodotti<sup>213</sup>.

Tuttavia, non è secondario il rischio che un simile ampliamento dell'oggetto della prevedibilità – sostituendo l'evento concreto a una più ampia classe di accadimenti omogenei – possa tradursi nella prassi in una flessibilizzazione (se non a volte in un annacquamento) del rigore nell'accertamento dell'imputazione colposa<sup>214</sup>, a detrimento delle garanzie difensive; specie tenendo conto che si farebbe leva sulla colpa generica e, dunque, in assenza di specifiche cautele dettate dal legislatore in leggi, regolamenti, ordini o discipline, il rischio di erronee valutazioni circa il dubbio scientifico esistente – la cui consistenza e rilevanza in tali casi è evidentemente difficile da giudicare – graverebbe tutto sulle spalle del privato<sup>215</sup>.

Seri dubbi quindi sussistono, allo stato attuale dell'arte, sulla possibilità di legittimare una compatibilità tra precauzione e colpa.

L'impressione che si trae, allora, all'esito di tale analisi è che la criminalizzazione di condotte la cui pericolosità/lesività per gli interessi tutelati non sia effettivamente comprovata apra la strada alla penalizzazione della mera disobbedienza<sup>216</sup>.

---

<sup>213</sup> Cfr. ancora C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 1773. L'esempio richiama la nota questione, che qui non è possibile tematizzare oltre, dell'attribuzione di responsabilità penale relativamente a fenomeni di esposizione a sostanze tossiche, territorio in cui spesso simili problematiche si sono sperimentate. Per ogni approfondimento in merito rinviamo in particolare alle indagini di: L. MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007, 397 ss., e S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, *passim*. Sulla definizione di regole cautelari nei contesti di incertezza scientifica v. anche A. ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, Torino, 2015.

<sup>214</sup> Considerazioni al riguardo in C. PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto «a distanza» tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 236.

<sup>215</sup> Su tali temi in particolare F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 241, evidenzia come «l'ipostatizzazione di un generale, ma fatalmente generico, dovere di diligenza di tipo precauzionale [...] equivarrebbe a scaricare su singoli cittadini decisioni in situazioni di incertezza scientifica certamente complesse, le quali, proprio per questa ragione, dovrebbero competere principalmente alle istituzioni e non agli operatori privati». Anche M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 28-29, del resto, ha rilevato che sul terreno dell'elemento soggettivo dell'illecito potrebbe darsi ingresso al principio di precauzione ma solo costruendo *cautele specifiche* e non facendo leva su quelle generiche, pur evidenziando come ad esse manchi «una base obiettiva per la formazione di un illecito [...]», essendo «solo possibile ipotizzare che a una violazione preventivo-cautelare specifica *oggi* possa conseguire un *domani* una responsabilità per un evento qualora *ex post* le conoscenze epistemologiche consentano di ricostruire un rapporto di causalità: con una discrasia innovativa, rispetto alla dogmatica classica, tra un'antigiuridicità *ex post* che trasforma una mera antinormatività/antiprecettività *ex ante*».

<sup>216</sup> V. ancora sul punto D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicu-*

Uno dei punti centrali, su cui avremo modo di tornare più avanti<sup>217</sup>, è pertanto quello di verificare se, ed eventualmente a quali condizioni, sia possibile nel nostro settore anticipare la tutela penale in situazioni lontane non solo dal danno ma, a ben vedere, neppure così prossime alla stessa soglia di innesco del pericolo per i beni in gioco.

Allo stesso modo, poi, è imprescindibile chiedersi, anche alla luce della risposta agli interrogativi precedenti, se sia necessario enucleare in tali ambiti nuove tecniche di normazione orientate sulla tutela di funzioni pubblicistiche o sulla previsione di misure sanzionatorie legate in vario modo alla violazione di procedure di gestione partecipata (nell'ottica della *partnership* tra pubblico e privato) del rischio da ignoto tecnologico<sup>218</sup>.

Ci misureremo a tempo debito con questi problemi<sup>219</sup>. Ciò che in questa fase dell'indagine ci preme evidenziare è il fatto che il diritto penale alimentare rappresenta la palestra ideale per saggiare la praticabilità, già *de iure condito*, di determinate soluzioni, e, altresì, per sperimentare nuovi modelli *de iure condendo*.

Si è giustamente evidenziato, del resto, come proprio gli illeciti penali alimentari si siano dimostrati tra i più permeabili all'ingresso nel diritto criminale di logiche precauzionali: ciò, in particolare, avviene soprattutto attraverso il più volte evocato fenomeno della integrazione di elementi del precetto penale, specie laddove questi, come visto, facciano riferimento a normative spiccatamente ispirate alla precauzione<sup>220</sup>. In tali ultimi casi, quindi, l'applicazione di

---

*rezza*, cit., 8. Su tali aspetti, nonché in generale sull'applicazione del diritto penale quale 'vettore di stabilizzazione sociale', v. più in generale C.E. PALIERO, *L'autunno del patriarca. Rinascimento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1220 ss. Sul penale (specie facendo leva sull'utilizzo di spiccate tecniche di anticipazione della tutela) quale strumento volto a fronteggiare le aggressioni a nuovi beni giuridici v. di recente M. PELISSERO, *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Rag. prat.*, 2018, 79 ss. Sulla necessità di prestare particolare attenzione alle interazioni tra precauzione e principi di garanzia della materiale penale e sulla produzione del diritto quale sede naturale del ricorso a tale principio v. del resto P. SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2018, 1, 194. Sulla penalizzazione della mera disobbedienza v. S.P. GREEN, *The Conceptual Utility of Malum prohibitum*, in *Dialogue*, 2016, 55, 33 ss. Quest'ultimo tema, peraltro, si ricollega al tradizionale dibattito relativo alla differenza ontologica tra delitti e contravvenzioni, oscillanti rispettivamente tra tutela di beni e tutela di funzioni, in merito al quale si rinvia, per tutti e per ogni riferimento bibliografico, a M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 243 ss.

<sup>217</sup> In particolare, più nel dettaglio, a partire dal Cap. II della presente trattazione.

<sup>218</sup> Diffusi spunti, come vedremo, evocano sul punto, in prospettiva *de iure condendo*, il flessibile modello dell'ingiunzione. In argomento rinviamo, per ogni approfondimento e riferimento bibliografico, al successivo Cap. II, Sez. III, § 3.

<sup>219</sup> Cfr. in particolare, ancora, il successivo Cap. II, Sez. III, § 3, e le conclusioni dell'indagine.

<sup>220</sup> V. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72 ss.

tale principio finisce, come avremo modo di mettere in luce nel dettaglio, per contribuire alla determinazione del concreto raggio applicativo degli illeciti di cui ci occupiamo<sup>221</sup>.

## 6. La normativizzazione e l'oggettivizzazione della colpa penale nel settore alimentare

Le peculiari caratteristiche del settore alimentare che abbiamo fin qui ricostruito<sup>222</sup> (tra le molte, l'iper-regolazione amministrativa del settore, la natura eminentemente tecnica e di dettaglio delle varie fonti pertinenti, la presenza di legislazioni ispirate al principio di precauzione) si riflettono in una peculiare configurazione assunta dalla colpa penale in tale ambito.

Si è già discusso dei particolari intrecci tra colpa e principio di precauzione<sup>223</sup>. In questa sede intendiamo approfondire il tema delle caratteristiche della colpa nel settore alimentare avuto riguardo a due particolari profili: *a)* la spiccata tendenza, in tale ambito, ad 'appiattirsi' sul profilo oggettivo della mera inosservanza di una norma cautelare, con scarsa valorizzazione della c.d. misura soggettiva del *crimen culposum*; *b)* le peculiari tecniche di eterointegrazione del tipo oggettivo della colpa in questi illeciti – e le loro implicazioni sul piano dei principi – avuto riguardo a un complicato reticolo di fonti, tra pubblico e privato e tra *hard* e *soft law*, che contribuiscono, interagendo tra loro, a dar corpo allo *standard* cautelare doveroso.

La nostra analisi, in coerenza con la delimitazione dell'oggetto della ricerca operata in avvio, si concentrerà sulle più dirette ricadute di tali dibattiti teorici sullo sviluppo dell'indagine, trattandosi di aspetti che intercettano cruciali profili di carattere generale della dogmatica del reato colposo<sup>224</sup>.

---

<sup>221</sup> Nella misura in cui – basti qui richiamare il seguente esempio – si preveda una percentuale più o meno alta di additivi consentiti nella sostanza alimentare e la violazione di tali limiti tabellari determini una risposta penale: cfr. *supra* § 4 e *ultra* Cap. II, Sez. I, § 2, anche avuto riguardo alla penetrazione, nella giurisprudenza formatasi su alcuni illeciti alimentari, di logiche precauzionali.

<sup>222</sup> V. i paragrafi precedenti (spec. §§ 3, 4 e 5).

<sup>223</sup> Cfr. il paragrafo precedente.

<sup>224</sup> La letteratura sulla colpa, ovviamente, è vastissima. Per una compiuta analisi del tema rinviamo, limitandoci ai soli contributi monografici di taglio trasversale, e senza pretesa di esaustività, ai seguenti lavori: F. BASILE, *La colpa in attività illecita: un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, 2005; M. BONAFEDE, *L'accertamento della colpa specifica*, Padova, 2005; A. CANEPA, *L'imputazione soggettiva della colpa: il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino, 2011; D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009; G. CIVELLO, *Colpa eventuale nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013; O. DI GIOVINE, *Il contribu-*

Partiamo dal primo aspetto, ovverosia il tema della spiccata normativizzazione e oggettivazione della colpa penale nel settore alimentare.

Come noto, l'affermazione della 'normatività' della colpa – quale illecito polarizzato, anzitutto, sullo scostamento da uno *standard* comportamentale doveroso cristallizzato in regole cautelari positivizzate o ricavate dall'esperienza – è generalmente condivisa ed è argomento indagato in profondità dalla letteratura in materia<sup>225</sup>.

Allo stesso modo, si tende a convergere sul pieno riconoscimento di una c.d. doppia misura della colpa penale, dovendosi accertare non soltanto il suo profilo oggettivo – e cioè, come visto, la presenza di una obiettiva inosservanza sul piano dello scostamento dal detto *standard* comportamentale –, ma, come ulteriore e doveroso passaggio, anche la c.d. colpevolezza colposa, verificando che l'agente sia pure soggettivamente rimproverabile per la violazione di tale regola cautelare<sup>226</sup>. Quest'ultimo riscontro viene svolto attraverso la valorizzazione di plurimi profili che, cercando di individualizzare e personalizzare il più possibile l'addebito soggettivo, ruotano tutti attorno, in sostanza, alla concreta esigibilità dell'allineamento allo *standard* cautelare doveroso, cercando di comprendere se effettivamente quell'individuo avrebbe potuto adeguarsi a esso<sup>227</sup>.

---

to della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003; D. FALCINELLI, *Il disegno penale della colpa umana*, Pisa, 2020; G. FORTI, *Colpa ed evento*, cit.; F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993; M. GROTTI, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012; C. IAGNEMMA, *Error in deliberando: scelte e gestioni fallaci della condotta nell'illecito colposo*, Pisa, 2020; G. MARINUCCI, *La colpa: studi*, Milano, 2013; ID., *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965; A. MASSARO, *La colpa nei reati omissivi impropri*, Roma, 2011; ID., *La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui*, Napoli, 2013; M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione*, cit.; G. MINNITI, *Violazione delle regole cautelari e responsabilità per colpa nel sistema del diritto penale*, Roma, 2007; G. PAVICH, *La colpa penale*, Milano, 2013; A. PERIN, *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale: proposta per un metodo di giudizio*, Napoli, 2020; U. PIOLETTI, *Contributo allo studio del delitto colposo*, Padova, 1990; P.F. POLI, *La colpa grave: i gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021; C. VALBONESI, *Evoluzione della scienza e giudizio di rimproverabilità per colpa: verso una nuova tipicità del crimen culposum*, Firenze, 2014; P. VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" ed "improprie"*, cit. Per una più ampia e aggiornata bibliografia, non limitata ai lavori monografici, sia consentito altresì il rinvio a R. BLAIOTTA, E. BIRRIERTI, *Sub artt. 42-43 c.p.*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. I, *La legge penale, le pene e il reato*, Milano, 2021, 436 ss.

<sup>225</sup> V., per tutti, già F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 86 ss.

<sup>226</sup> Sul tema cfr. di recente anche L. STORTONI, *La categoria della colpa tra oggettivismo e soggettivismo*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione*, cit., 153 ss.

<sup>227</sup> V., per ulteriori approfondimenti rispetto alle differenze con le teoriche che fanno leva sul-

Ora, l'osservazione di fondo che ci sembra debba essere fatta avuto riguardo alla 'importazione' di questo (condivisibile) impianto teorico in ambito alimentare è che alcune specifiche caratteristiche di tale settore ostacolano l'effettiva possibilità di ritagliare uno spazio operativo concreto, nella verifica giudiziale, alla misura soggettiva del rimprovero (che tra l'altro già di per sé, come noto, al di là dei confini della materia del *food*, è storicamente un profilo che i giudici tendono ben poco a valorizzare nell'accertamento dell'illecito colposo, per quanto più di recente si registrino aperture della Cassazione al riguardo)<sup>228</sup>.

Cerchiamo di ricostruire le ragioni alla base dell'affermazione compiuta.

Una prima motivazione è legata alla già indagata iper-regolazione amministrativa del settore alimentare e alla natura tecnica o di diverse disposizioni rilevanti in questa materia. Al netto di quanto diremo a breve in merito al sovrapporsi di plurime fonti delle regole cautelari, tra loro interagenti, in tale settore, bisogna invero prendere atto che numerosissime regole cautelari sono qui direttamente positivizzate dalla legge e soprattutto, per quanto più rileva, con un elevato livello di precisione: dalle misure da seguire in merito alla composizione dell'alimento, alla disciplina degli additivi massimi consentiti nella sostanza, fino alle regole, tra l'altro, di conservazione dei prodotti, di imballaggio e trasporto con riferimento, ad esempio, alla c.d. catena del freddo, etc.<sup>229</sup>.

Ecco allora che, quando ci si muove in un simile, dettagliatamente normato contesto, gli spazi per un riconoscimento della misura soggettiva della colpa possono a un primo approccio apparire estremamente ridotti. Il rischio più che concreto, infatti, è che l'esigibilità del rispetto di tali parametri tecnici venga considerata come un dato implicito e scontato, nella misura in cui si ritenga che l'operatore del settore alimentare, per il solo fatto di essere tale e di svolgere un ruolo professionale nella *supply chain*, sia un soggetto dal quale per definizione si deve – e si può – sempre esigere il rispetto di tali *standard*<sup>230</sup>.

---

la soggettività dell'illecito colposo già sul piano fattuale della tipicità, C. PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., 226, il quale evidenzia che in relazione alla «colpevolezza colposa, il rimprovero viene circoscritto alle ipotesi in cui l'agente non era nelle condizioni di adempiere alla pretesa comportamentale disegnata nel tipo e reclamata dall'ordinamento. In questo ambito, denominato "misura soggettiva" della colpa, si prefigura un rapporto di tensione dialettica tra la sfera del *Sollen* (diligenza oggettivamente richiesta dall'ordinamento: il dovere) e la sfera del *Können* (pertinente alla capacità – il potere – del soggetto di ottemperare al *Sollen*)».

<sup>228</sup> Per una rassegna di tali casi v. A. GULLO, *Pandemia, vaccini e diritto penale*, in *Giur. it.*, 2022, 2278 ss. In argomento, di recente, v. altresì D. CASTRONUOVO, *Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in *Giur. it.*, 2021, 2218 ss.

<sup>229</sup> Cfr. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714.

<sup>230</sup> V., ancora, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714, il quale evidenzia come in tali contesti si muova «evidentemente dal tratteggio assunto secondo cui l'operatore professionale ha un dovere conoscitivo rafforzato».

Ciò anche per un timore di fondo, che nasconde scopi di prevenzione generale, per cui qualsiasi apertura alla possibilità di escludere il rimprovero colposo valorizzando, al di là dell'inosservanza obiettiva, il caso concreto e la personalizzazione dell'addebito possa veicolare un 'pericoloso' messaggio di deresponsabilizzazione degli attori economici<sup>231</sup>, essendovi l'esigenza di motivarli costantemente, facendo leva sull'effetto deterrente della sanzione penale, ad assicurarsi di mettere in circolazione un prodotto alimentare sicuro per il consumatore.

Di conseguenza, la verifica della colpa individuale finisce qui quasi sempre per esaurirsi nel solo primo *step* dell'accertamento dell'illecito, quello dello scostamento dallo *standard* cautelare doveroso, e per appiattarsi in una simile, 'secca' valutazione circa la violazione della pretesa comportamentale fissata dalla regolazione del settore. È questo ciò che si intende quando ci si riferisce alla spiccata normativizzazione e oggettivizzazione della colpa<sup>232</sup>.

Evidenti le ricadute problematiche di simili approcci, sia, a ben vedere, che si tratti di illeciti di pericolo presunto (ove il tema è accentuato da un chiaro impoverimento del complessivo disvalore del fatto), sia che vengano in rilievo reati di pericolo concreto/astratto-concreto o di danno, ove pure l'accertamento della colpa penale muove, naturalmente, dall'identificazione di una inosservanza obiettiva. Un simile schema di imputazione della responsabilità penale, infatti, diventa nella prassi molto vicino ad assumere i connotati di forme oggettivate di responsabilità e di c.d. *culpa in re ipsa*<sup>233</sup>.

Se non si vogliono legittimare queste derive sul piano dei principi, allora, è necessario compiere lo sforzo – che, come bene è stato osservato, diventa per la magistratura anche un impegno 'culturale' nel mutare il proprio approccio in tale verifica giudiziale<sup>234</sup> – di valorizzare la misura soggettiva della colpa pure in settori come quello alimentare che assumono, almeno nella maggior

---

<sup>231</sup> Cfr. sul punto, per tutti, M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 maggio 2019, 3, secondo il quale diversi aspetti 'politici' hanno portato a cristallizzare «la cultura della colpa in una espressione che veicola soprattutto messaggi di prevenzione generale [...]». Quindi si carica l'agente-modello di esigenze di prevenzione generale, non di quella colpevolezza che va a guardare la responsabilità personale, individuale, a personalizzare il giudizio. Si mette un pieno di prevenzione generale dentro all'elemento ormai non più psicologico, ma normativo [...]».

<sup>232</sup> Ancora, con specifico riferimento al settore alimentare, v. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714.

<sup>233</sup> In generale su tale fenomeno e sui suoi rischi v., con ampi riferimenti, D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 176 ss. e M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 2 ss.

<sup>234</sup> M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., *passim*.

parte dei casi, peculiari caratteristiche in punto di positivizzazione tecnica di dettaglio di numerose regole cautelari.

Ciò impone di considerare attentamente, al fine di una adeguata personalizzazione dell'addebito, il contesto in cui quel soggetto ha agito, che va puntualmente analizzato per verificare la presenza di eventuali circostanze tali da rendere non esigibile, e quindi non rimproverabile per colpa, lo scostamento dallo *standard* doveroso, nel caso in cui quell'individuo non fosse in grado di ottemperare all'aspettativa comportamentale fissata dall'ordinamento (non potesse, in sintesi, agire altrimenti)<sup>235</sup>.

Certo, non bisogna nascondersi come, ancora una volta, le peculiari caratteristiche del settore del *food*, che abbiamo più volte descritto, possano, di frequente, rendere complesso identificare queste circostanze 'esimenti'. Come noto, infatti, tra gli aspetti di solito considerati a questo riguardo<sup>236</sup>, vi sono quelli legati alle particolari situazioni di stanchezza o urgenza (si pensi soprattutto ai casi di responsabilità medica) o, a seconda della maggiore o minore sensibilità degli interpreti, a singolari condizioni personali dell'agente (si pensi al caso del guidatore neopatentato chiamato a svolgere una manovra complessa); circostanze che, a ben vedere, almeno nella maggior parte dei casi, sembrerebbero difficili da ipotizzare in un contesto quale quello della filiera alimentare e con riferimento alla tipologia di attività dei professionisti operanti in questo settore.

Tuttavia, il fatto che esse possano essere più o meno rare o a volte ardue da isolare non può certo valere a minare la validità del detto impianto teorico e soprattutto la doverosità di un simile accertamento che non si accontenti della sola inosservanza oggettiva, da sola insufficiente a legittimare la presenza di una colpa dell'individuo<sup>237</sup>.

---

<sup>235</sup> Con grande chiarezza, di recente, R. BLAIOTTA, *Dove va la colpa*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1281-1282, il quale evidenzia come la colpa «si concretizza in un giudizio, un rimprovero per aver realizzato involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole [...]. L'indicazione che ci giunge è non solo che la violazione di una cautela indizia ma non dimostra la colpa, ma anche che un giudizio ben meditato non può mancare di considerare il contesto, l'agente e le condizioni nelle quali è stato chiamato ad operare». Sull'importanza della valorizzazione del contesto in tale giudizio e sui relativi rischi sul piano sistematico dell'illecito colposo v. anche M. CAPUTO, *Misura e grado della colpa*, in *Discrimen*, 16 dicembre 2021, 5 ss.

<sup>236</sup> Per una rassegna di casi di valorizzazione giurisprudenziale della misura soggettiva della colpa, e delle relative oscillazioni della prassi, volendo, v., oltre ai contributi già citati *supra* (sub nota n. 228), R. BLAIOTTA, E. BIRITTERI, sub *artt. 43 c.p.*, cit., 515 ss.

<sup>237</sup> *Amplius*, sul punto, in termini generali, M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 11: «la colpa non è riducibile nella sua essenza a violazione di cautele [...]. Tale violazione piuttosto è un indizio, un indizio importante per carità, in quanto normalmente ci si ferma

E, in effetti, provando a fornire in via meramente esemplificativa circostanze concrete in tal senso valorizzabili, ‘calandole’ nello specifico contesto del settore alimentare, potrebbero menzionarsi peculiari situazioni che vanno, ad esempio: dalla particolare difficoltà tecnica di alcuni campionamenti dei prodotti alimentari se rapportata alle specifiche caratteristiche dimensionali/operative di quel singolo operatore, al superamento di un limite tabellare riscontrato a pochi giorni dall’aggiornamento disposto dal relativo decreto ministeriale sulla soglia massima di additivi consentiti nell’alimento, fino alle c.d. ipotesi di conflitto di doveri, ove, cioè, l’inosservanza si sia verificata in presenza di una urgenza che ha richiesto all’agente di prestare la propria attenzione a una ulteriore, grave e improvvisa situazione di pericolo nel processo produttivo (ad esempio, un imprevisto e repentino difetto di un macchinario che costringa l’operatore a interrompere il controllo visivo di parte della merce in uscita).

Naturalmente, è facile comprendere come si tratti di una valutazione giudiziale non priva di asperità. Da un lato, invero, può essere più che concreto il rischio di ‘travasare’ in tale verifica elementi che attengono invece alla necessaria individualizzazione della responsabilità già sul piano della delimitazione del raggio di doveri cautelari che gravano su quel soggetto<sup>238</sup> (si pensi

---

qui perché non ci sono altri contro-indizi a favore, ma questo spetta alla difesa sostenerlo, naturalmente nel processo. Tuttavia, culturalmente, concettualmente, operativamente bisogna essere aperti e non chiusi al secondo possibile momento di valutazione di una diversa esigibilità soggettiva e personale. Che poi statisticamente nei processi portati a giudizio questi riscontri e queste verifiche esimenti siano minori, naturalmente, è un altro discorso [...], deve essere chiaro che la colpa non è solo oggettiva per il semplice fatto che normalmente non ci sono scusanti [...], la colpa non è sinonimo di violazione di cautele e rimane elemento soggettivo anche in quei casi in cui non c’è più niente da provare in concreto».

<sup>238</sup> In argomento, per una ricostruzione delle varie posizioni, v. C. PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., 226 ss. Con chiarezza anche M. CAPUTO, *Misura e grado*, cit., 6: «una serie di tematiche relative alla ‘caratterizzazione del sito’ in cui si è svolta la condotta può essere già utilmente trattata in sede di tipicità, costruendo un parametro cautelare che tenga conto delle circostanze del caso e si lasci apprezzare per la ricerca di una maggiore specificità [...]. A ciò si aggiunga un non trascurabile svantaggio in chiave processuale: dirottare nella misura soggettiva tematiche che, invece di riguardare la individualizzazione del giudizio, afferiscono alla concretizzazione della regola, può condurre il giudice alla meno favorevole declaratoria di proscioglimento “perché il fatto non costituisce reato” – a segnalare la mancanza di colpevolezza – anziché ricorrere alla formula che sancisce l’insussistenza del fatto colposo, per difetto di un requisito essenziale quale la violazione della regola cautelare». In termini più generali v. sul punto già M. GALLO, voce *Colpa penale*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 638: «Tra la concezione secondo cui l’essenza della colpa come negligenza, imprudenza, imperizia, sarebbe costituita dalla violazione di regole aventi lo scopo di prevenire un evento proibito dall’ordinamento, e quella che afferma che, per questa prima categoria di reati colposi, l’imputazione soggettiva si svolgerebbe tutta sul fondamento della rappresentabilità ed evitabilità dell’evento, lungi dall’esservi differenze o contrasto, vi è un vero e proprio rapporto di complementarità. Non soltanto in sede di accertamento concreto della colpa, ma già prima, nella determinazione

al menzionato tema della delimitazione delle c.d. sfere di competenza nei rapporti plurisoggettivi intrafiliera, per cui se l'inosservanza si verifica per la violazione di un obbligo non rientrante in realtà tra quelli imposti allo specifico agente ciò varrà a escludere già la misura oggettiva della colpa o comunque, secondo la teorica dell'imputazione oggettiva dell'evento, la sussistenza del nesso di rischio e quindi la stessa possibilità di considerare il fatto come 'proprio' dell'agente)<sup>239</sup>. Dall'altro lato, sono pure intuibili le difficoltà legate a un accertamento che, dipendendo nei fatti anche da una maggiore o minore sensibilità/rigidità del singolo giudicante nel valorizzare simili circostanze soggettive, potrebbe determinare disparità di trattamento tra un caso e l'altro e risultare, in sostanza, una valutazione non pienamente 'controllabile' e quindi, per quanto riguarda i destinatari dei precetti, prevedibile<sup>240</sup>. Senza qui, tra l'altro, menzionare la ben più complessa questione dogmatica della possibilità, nell'ambito della misura soggettiva della colpa, di considerare l'esigibilità come una categoria generale, derivante dall'applicazione diretta dell'art. 27 della Costituzione<sup>241</sup>, e in grado, quindi, di attribuire rilievo esimente a circostanze non espressamente previste dal legislatore – al di là, cioè, delle scusanti tipizzate (si pensi, nel caso dei reati colposi, su tutte al caso fortuito e alla forza maggiore), tradizionalmente considerate come un catalogo tassativo di eccezioni e, in quanto tale, non liberamente integrabile dal giudice<sup>242</sup>.

Rimane ancora sullo sfondo il tema della stessa conoscibilità dei precetti cautelari – in un ordito normativo così complesso, come già abbiamo posto in

---

delle regole che disciplinano una certa attività, è indispensabile ricorrere ai due criteri in questione». Ampiamente sulla distinzione tra oggettivo e soggettivo nel fatto tipico v. l'indagine monografica di M. DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, spec. 70 ss. e 291 ss.

<sup>239</sup> Rinviamo sul punto all'analisi svolta *supra sub* § 2 e ai riferimenti contenuti spec. *sub* nota n. 46.

<sup>240</sup> Cfr. M. CAPUTO, *Misura e grado*, cit., 5, ove si evidenzia che «la misura soggettiva non si sottrae, talvolta, all'impressione di una certa ambivalenza, che finisce per ingigantire la discrezionalità giudiziale, schiudendo le porte alla disparità di trattamento e all'incertezza applicativa».

<sup>241</sup> Cfr. M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 27: «Il paradigma teorico in qualche modo è questo. *L'inesigibilità può dipendere non solo da una causa di esclusione della colpevolezza tipizzata, ma anche dalla applicazione diretta dell'art. 27, co. 1, Cost. 'dentro' all'art. 43 c.p.*». Una ricostruzione del rilievo del tema nel sistema penale è operata dall'indagine monografica di G. FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990. Di recente, sul punto, v. anche A. CANEPA, *L'imputazione soggettiva*, cit., 201 ss.

<sup>242</sup> Nella manualistica v. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., 463 ss. Sul tema v. altresì il recente saggio di S.M. SCORCIA, *La natura eccezionale delle scusanti: riflessioni a margine del recente dibattito sul principio di inesigibilità e sull'esigenza di affinare il giudizio di colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 7 settembre 2022.

rilievo, da rendere a volte estremamente difficile per l'operatore economico anche soltanto ricostruire le fonti effettivamente vigenti e pertinenti per la propria attività – con la possibilità, almeno in certi casi limite, di attribuire rilievo in chiave di esenzione da responsabilità all'ignoranza inevitabile della pretesa comportamentale ordinamentale. Al riguardo, invero, autorevole dottrina evidenzia come «l'errore e l'ignoranza che interessano la regola cautelare si risolvono, ai sensi dell'art. 5 c.p., in un *error iuris*, che investe la fattispecie colposa nel suo complesso»<sup>243</sup>.

In questa sede, ad ogni modo, interessa tener fermo un punto centrale: la configurazione dogmatica di un illecito colposo realmente conforme ai canoni costituzionali della responsabilità colpevole non ci sembra poter rinunciare, nella concreta applicazione di tali fattispecie, alla ricerca di parametri soggettivi di ascrizione dell'inosservanza che non si arrestino al solo dato della violazione della regola cautelare, ma si spingano necessariamente a valorizzare, tramite una adeguata considerazione del contesto e di ogni altra circostanza concreta utile in tal senso, la reale rimproverabilità dell'agente per essersi allontanato dagli *standard* comportamentali doverosi.

Una esigenza, quest'ultima, ben evidenziata in letteratura<sup>244</sup> con considerazioni che, per le ragioni già esposte, in questa sede non si possono che condidare.

Passiamo quindi all'analisi del secondo degli aspetti prima menzionati, e cioè quello delle peculiari tecniche di eterointegrazione del tipo oggettivo della colpa negli illeciti alimentari.

Negli studi in materia è ricorrente, come noto, l'osservazione secondo cui il tipo colposo presenta una struttura, per definizione, 'aperta', dato che, per identificare concretamente il comportamento doveroso, è necessario guardare al di fuori della norma penale in modo da individuare quelle regole cautelari di comportamento che, eterointegrando il precetto, contribuiscono a completare il contenuto del comando penalmente presidiato a titolo di colpa<sup>245</sup>.

<sup>243</sup> Così F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 110.

<sup>244</sup> Cfr. gli autori richiamati nelle note precedenti specie *sub* note nn. 235 e 237. In tema di misura soggettiva della colpa, sulla necessità di valorizzare il più possibile, anche in sede normativa, certe circostanze scusanti v., di recente, la disamina di G. DE FRANCESCO, *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in *Leg. pen.*, 3 febbraio 2021, 21 ss.

<sup>245</sup> V., per tutti: D. CASTRINUOVO, *La colpa penale*, cit., 170-171: «Se la colpa è un elemento normativo di notevole ampiezza e, in definitiva, si atteggia come *clausola generale*, allora la fattispecie colposa è a "struttura aperta" – atteggiandosi (in senso descrittivo e atecnico), come parzialmente "in bianco" – e richiede un indispensabile procedimento di integrazione normativa: la fattispecie *si completa* solo a mezzo di regole preventive che si assumono violate nel caso concreto [...]. Questo assetto strutturale (la incompletezza, apertura, porosità) implica quella che viene comunemente indicata come "concretizzazione" della colpa, ossia un necessario procedimento di ricostruzione (basato, come detto, sul fenomeno dell'integrazione

Ciò comporta che il tipo colposo rechi con sé un certo margine di intrinseca indeterminazione. Un fattore, si spiega, per certi versi connotato a tale tipologia di illecito e pressoché ineliminabile<sup>246</sup>, nella misura in cui l'indiscutibile impossibilità di definire all'interno della norma penale (o più in generale per legge) un catalogo completo ed esaustivo di tutte le diverse regole comportamentali di ogni attività umana o produttiva impone necessariamente di ricercare anche altrove il contenuto dello *standard* cautelare imposto ai destinatari del precetto<sup>247</sup>. Lo stesso art. 43 del codice penale, del resto, nella sostanza richiede di svolgere un tale percorso di integrazione esterna del tipo oggettivo colposo, nel riferirsi, da un lato, a regole generali di diligenza, prudenza e perizia e, dall'altro, a leggi, regolamenti, ordini o discipline, quali fonti delle regole cautelari pertinenti<sup>248</sup>.

La fattispecie colposa pare, allora, assumere i connotati di un *network* fluido, composito e integrato di regole, ove la pretesa comportamentale viene individuata, a seconda dei casi, ricorrendo, per l'integrazione del tipo legale, a norme preventive positivizzate o ricavate dall'esperienza; a misure cautelari definite da fonti di rango diverso, a volte di origine pubblica e spesso di natura subordinata rispetto alla legge, altre volte di origine priva-

---

tra norme), rimesso al giudicante (all'interprete), e fondato su operazioni argomentative che, col loro trascorrere dalla norma al caso concreto, e viceversa, appartengono al momento dell'interpretazione, collocandosi in pieno nella dimensione ermeneutica»; G. FORTI, *Colpa ed evento*, cit., 177-178, ove si evidenzia che la ricostruzione del tipo nell'illecito colposo non può fare a meno di «arricchire la descrizione contenuta nella norma penale con un insieme ulteriore di norme idonee a concretizzarne l'offensività»; G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, cit., 170-171, il quale ben evidenzia «il vuoto "di positività" che si apre [...] all'interno della fattispecie del reato colposo. Entro questo vuoto, entro questa caratteristica "apertura" dello schema legale, si precipiteranno tutte le norme prudenziali scritte, nel tentativo di conferire alla figura l'astrattezza che le difetta, ma, in realtà, come sappiamo, per arricchirla di nuove difficoltà [...]; l'interprete deve farsi carico del lavoro di costruzione della fattispecie, lasciato interrotto dal legislatore, cercando di sfruttare tutti gli obiettivi punti di appoggio offerti dal sistema».

<sup>246</sup> Sul tema, ampiamente, D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 171, il quale del resto rileva che «una "concretizzazione" della colpa è ineliminabile in una certa misura al fine della ricostruzione della fattispecie, poiché dipende dalla incompletezza strutturale della fattispecie colposa astratta, ciò che si può utilmente proporre in uno studio sul tema è di tentare di definire meglio i passaggi in cui si estrinseca tale attività giudiziale di ricostruzione, al fine di renderla più razionale e, quindi, più controllabile *ex post*».

<sup>247</sup> V. R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 242.

<sup>248</sup> Cfr. G. FORTI, *Colpa ed evento*, cit., 176-177: l'A. pone in luce che, avendo il legislatore italiano utilizzato le espressioni in questione (cioè negligenza, imprudenza e imperizia, e inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), tali «"elementi normativi" [...], inseriti nel corpo delle fattispecie incriminatrici, in quanto tali necessitano di essere precisati mercé l'individuazione della singola regola di condotta la cui inosservanza integra la colpa nel *caso concreto*».

ta, secondo il modello dell'autonormazione<sup>249</sup>; a precetti di comportamento identificati sovente attingendo al sempre più frequente intreccio tra *hard* e *soft law*<sup>250</sup>.

Il settore alimentare, ancora una volta, è un campo privilegiato di osservazione delle criticità di un tale meccanismo di integrazione del tipo.

Da un lato, infatti, si è già detto come si tratti di un settore in cui, molto spesso, le cautele sono direttamente positivizzate dall'autorità pubblica e spesso con un elevato livello di dettaglio tecnico quanto ai requisiti di igiene, sanità, e in generale di corretta produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Ciò, a un primo sguardo, potrebbe condurre a ritenere che i tradizionali problemi di scarsa precisione/determinatezza del tipo colposo siano qui, al più, meno intensi, dati gli ampi tratti di tassativizzazione pubblica dei richiesti *standard* tecnici di settore. Dall'altro lato, però, ampliando lo spettro di osservazione, deve riconoscersi come, innanzitutto, proprio queste stesse cautele positivizzate siano sparse e parcellizzate in una articolata e confusa costellazione di fonti, tra loro interagenti e sovrapposte (plurimi regolamenti e fonti eurounitarie, leggi nazionali, decreti ministeriali interni etc.)<sup>251</sup>. L'indubbio vantaggio associato alla positivizzazione delle *singole* cautele, dunque, tende a perdere di intensità, fino a scolorire in modo significativo, se si guarda a tale fenomeno normativo nel suo insieme e si considera che la loro stessa identificazione – e la comprensione delle reciproche interazioni tra esse, essenziale per capire cosa concretamente 'si debba fare' – può risultare difficile, presupponendo una complicata indagine normativa, da svolgere, peraltro, in

---

<sup>249</sup> R. BARTOLI, voce *Fonti della colpa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 537: l'A. rileva come «la cautela vada ben oltre il riferimento a fonti legislative (regolamenti e provvedimenti della pubblica amministrazione), giungendosi ad attribuire rilevanza anche a fonti di autonormazione di natura privata». Per ulteriori approfondimenti sul punto si rinvia alle recenti indagini monografiche di: D. BIANCHI, *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Torino, 2022, con una articolata tassonomia delle varie manifestazioni di questo fenomeno nel sistema penale e delle correlate implicazioni sul piano dei principi; V. TORRE, *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bologna, 2013, con particolare *focus* sul settore della sicurezza sul lavoro. Sul punto cfr., per un'ampia disamina ragionata, C. PIERGALLINI, *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, Napoli, 2016, 117 ss. Da ultimo v. anche S.B. TAVERRITI, *Che cosa genera il sonno del Leviatano? Modelli e movimenti dell'autonormazione nelle pieghe dell'ordinamento penale statale*, in *Discrimen*, 15 giugno 2022.

<sup>250</sup> Ampiamente sul punto F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., *passim*.

<sup>251</sup> In generale, sulle difficoltà di ricostruzione sistematica che connotano il settore, v. D. CASTRONUOVO, *Tecniche di tutela e principio di precauzione*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 73 ss.

un ordinamento giuridico multilivello<sup>252</sup>. Ciò è vero fino al punto che prima ancora che il rispetto di tali *standard*, lo stesso dovere di informazione e corretta conoscenza di questi ultimi, al fine di identificare le norme vigenti e pertinenti, anche tramite l'ausilio degli esperti, pare assurgere per l'operatore alimentare di per sé a regola cautelare di carattere, per così dire, *preliminare*<sup>253</sup>.

Inoltre, quale ulteriore fattore di complicazione della scena, va posto in luce come tali misure preventive definite dagli attori pubblici 'convivano' al fianco di discipline cautelari di fonte privata la cui predisposizione è a volte richiesta direttamente dal legislatore (si pensi, soprattutto, ai piani di autocontrollo degli operatori alimentari) e, allo stesso tempo, con regole di *soft law* – come, ad esempio, i manuali di corretta prassi igienica o i sistemi di standardizzazione privata – con funzioni di supporto alla corretta predisposizione dei sistemi di *compliance* da parte dei destinatari della normativa alimentare<sup>254</sup>.

È facile comprendere, allora, quanto possa essere difficile orientarsi in un simile contesto di disciplina sia per l'operatore economico destinatario di tali precetti, sia, in seguito, per il giudice chiamato a valutare la conformità della condotta posta in essere a tale articolato *framework* di regole cautelari.

Sotto tale profilo, sono due i principali aspetti critici, tra loro interconnessi, che vengono in rilievo: *a*) la conformità di un tale impianto teorico-applicativo ai canoni del principio di legalità, con particolare riferimento alla riserva di legge; *b*) la comprensione del contenuto, dello scopo e dei limiti dell'autonormazione e auto-organizzazione privata nella definizione degli *standard* cautelari doverosi.

Prendiamo le mosse dal primo punto. Come noto, si tratta di un problema che rileva, anzitutto, sul piano della *law in the books*, nel senso di intendersi sulla tipologia di fonti che possono produrre regole cautelari nel nostro ordinamento alla luce del canone costituzionale della riserva di legge. Inoltre, il tema assume importanza anche sul piano della *law in action*, in quanto più si

---

<sup>252</sup> Cfr. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 713 ss.

<sup>253</sup> V., ancora, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714. In termini generali sul punto v. altresì N. PISANI, *La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2012, 5 ss.

<sup>254</sup> V. già A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 155 ss. Cfr. anche V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 49 ss., il quale opera una compiuta ricognizione di tali strumenti, dal *Codex Alimentarius* (su cui v. *supra* sub nota n. 114), alle norme ISO, fino ai manuali di corretta prassi igienica, su cui v. *infra* nel presente paragrafo. In argomento v. altresì V. TORRE, *Produttori di alimenti o produttori di norme? Gli standard di sicurezza tra fonti pubblicistiche e fonti privatistiche e il loro valore tipizzante nel fatto colposo*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 507 ss.

allarga il novero di tali fonti – e, soprattutto, venendo al loro contenuto, maggiore è il carattere indeterminato delle misure preventive da esse richieste – tanto più saranno concreti due (particolarmente temibili) rischi: da un lato, quello di impedire al destinatario del precetto di comprendere con chiarezza, prima di agire, le possibili conseguenze penali dei propri comportamenti (con tutto ciò che di negativo questo determina sui piani, qui intimamente collegati, dei principi costituzionali di legalità e colpevolezza); dall'altro, e di riflesso, quello di una ampia (o comunque difficilmente controllabile) discrezionalità giudiziale nel definire liberamente in giudizio, con la pericolosa logica del 'senno di poi', la pretesa comportamentale che si sarebbe dovuta rispettare<sup>255</sup>.

Va detto, al riguardo, come la dottrina tenda sostanzialmente a riconoscere la necessità dell'integrazione del tipo oggettivo colposo ad opera di fonti diverse dalla legge ordinaria, pure subordinate a essa e finanche di origine privata<sup>256</sup>. Come anticipato, del resto, è lo stesso articolo 43 del codice penale a prevedere un simile percorso interpretativo per cui lo *standard* cautelare viene identificato da regole esterne alla fattispecie criminosa di varia natura e tipologia (generalmente norme di prudenza, diligenza e perizia, a fianco di leggi, regolamenti, ordine e discipline)<sup>257</sup>, e non potrebbe essere altrimenti attesa la già ricordata impossibilità di definire per legge qualsiasi tipo di cautela per ogni attività umana e produttiva<sup>258</sup>. Per certi versi, quindi, con una operazione di *realpolitik*, e nonostante tali regole contribuiscano di fatto – pur, naturalmente, nella cornice di disvalore di azione o d'evento segnata dalla norma penale – a definire la pretesa comportamentale la cui violazione risulta penalmente presidiata, pare quasi si prenda atto che la legalità penale viva in un contesto fluido e reticolare<sup>259</sup>.

---

<sup>255</sup> Cfr. al riguardo, in generale, l'articolata e recente disamina critica di R. BARTOLI, voce *Fonti della colpa*, cit., 519 ss., spec. 538-539. L'autore evidenzia, nel porre in luce come sia necessario sviluppare una forte 'cultura del controllo' di tale istituto, come il tema della determinatezza/tassatività del tipo colposo presenti un quadro 'sconsolante', in quanto la natura elastica di diverse regole cautelari, nella prospettiva dell'A., comporta l'estrema difficoltà di porre vincoli all'attività del giudice in sede di accertamento della colpa. Ancora, quando viene in gioco la colpa generica, secondo tale dottrina si è sostanzialmente in presenza di una vera e propria 'eterointegrazione giudiziaria' del precetto, mutando il ruolo del giudicante che fuoriesce da una attività meramente ermeneutica per assumere i connotati di una attività 'poetica' per cui l'assenza «di una preesistente fonte scritta da interpretare impedisce qualsiasi ragionamento di determinatezza/tassatività, visto che il presupposto della determinatezza/tassatività è proprio una fonte scritta dove almeno il significante è prestabilito».

<sup>256</sup> Cfr. la dottrina già citata *supra sub* nota n. 245.

<sup>257</sup> In argomento G. FORTI, *Colpa ed evento*, cit., 176.

<sup>258</sup> V. R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 242.

<sup>259</sup> Per un'articolata analisi del tema e delle sue varie sfaccettature si vedano i vari, autorevoli contributi pubblicati nel volume: C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G. DE FRANCESCO, G. INSO-

Il problema, allora, si osserva, diviene non tanto (o, potremmo meglio dire, soltanto)<sup>260</sup> quello della tipologia di fonti abilitate a produrre regole cautelari, tema che assumerebbe una importanza tutto sommato relativa<sup>261</sup>, quanto quel-

---

LERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità*, cit. Con specifico riguardo all'illecito colposo si vedano altresì i rilievi di F. GIUNTA, *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in *Giust. pen.*, 2012, 592: «La crisi della legalità della colpa non è un fenomeno isolabile dalla crisi più generale che investe la tipicità come categoria del reato [...]; l'alternativa alla flessibilizzazione non può che essere una concezione "forte" della tipicità [...], che assicuri alcune fondamentali esigenze di delimitazione del diritto punitivo, quali: a) la riconoscibilità *ex ante* dell'ambito del penalmente rilevante; b) la coincidenza tra regola di giudizio e regola di condotta; c) la sottrazione del rischio consentito al giudicante (al quale rimane il bilanciamento degli interessi che è proprio dell'antigiuridicità, come categoria non penalistica)».

<sup>260</sup> Il tema, naturalmente, è molto complesso. L'impressione che si ricava, invero, è che alcuni profili connessi alla 'legalità della colpa' sul piano delle fonti sollevino questioni interpretative ancora non del tutto risolte in letteratura, al netto, naturalmente, della possibilità di bilanciare tali 'vuoti' di tipicità con la definizione di modelli teorici che richiedano una reale riconoscibilità *ex ante* della cautela e costruiscano, quindi, il giudizio di colpa secondo criteri di accertamento replicabili e, quindi, controllabili. Un approfondito tentativo di sistematizzazione del tema, che costituisce un fondamentale punto di partenza di ogni successivo approfondimento e dibattito in argomento, è stato svolto da F. GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza*, cit., 269-270: l'A. sottolinea che la compatibilità tra riserva di legge e illecito colposo va riconosciuta tenendo conto del seguente schema, distinguendo a seconda che «a) la regola cautelare sia posta da ordini o discipline, nel qual caso non sussiste nemmeno una integrazione della fattispecie; b) la regola cautelare sia posta da una fonte sub-legislativa generale e astratta che preesista alla fattispecie penale, nel qual caso la riserva di legge è rispettata dalla tecnica del rinvio; c) la regola prudenziale è posta da regolamenti successivi alla formulazione della fattispecie penale, nel qual caso la legittimità della delega a una fonte regolamentare si giustifica con l'esigenza di aggiornamento tecnico [...]; d) la regola prudenziale è posta dalla consuetudine, nel qual caso valgono i rilievi già effettuati per i regolamenti, con la sola diversità che il processo di modificazione degli usi presenta una fluidità tale da sfuggire a una scansione analoga – sul piano formale – a quella della successione di regolamenti integratori».

<sup>261</sup> V. M. GROTTO, *Principio di colpevolezza*, cit., 47. Con chiarezza, ancora, F. GIUNTA, *La legalità della colpa*, in *Criminalia*, 2008, 168-169: l'A., invero, sul presupposto della imprescindibile eterointegrazione del tipo colposo, ove la fattispecie per definizione richiede, come si è detto, una sua 'chiusura' ad opera di regole positivizzate o ricavate dalla prassi, rileva che ciò dovrebbe porre il tema della compatibilità con la riserva di legge di tale schema di imputazione ove la pretesa comportamentale sia posta da una fonte non legislativa; tuttavia, si spiega, posto che la specificazione tecnica è una caratteristica intrinseca di tale modello imputativo, «il punto non è questo: bisogna tener conto che l'alternativa comunemente praticata – ossia il completamento della fattispecie colposa attraverso le valutazioni fattuali del giudice – porta a conseguenze ben più gravi, perché viola tutte le articolazioni del principio di legalità, non solamente il corollario della riserva di legge [...]. La specificazione tecnica della fattispecie incriminatrice da parte di fonti subordinate alla legge [...] è ammessa se serve ad assicurare alla fattispecie la necessaria determinatezza, posto che l'indeterminatezza della norma penale aprirebbe un *vulnus* maggiore, qual è l'*arbitrium iudicis*. In breve: pensate come garanzie che si sommano l'una all'altra, la riserva di legge e la determinatezza entrano oggi, sempre più spesso, tra loro in bilanciamento, con prevalenza dell'istanza di certezza».

lo della riconoscibilità *ex ante*, da parte dell'agente, dello *standard* comportamentale richiesto dall'ordinamento<sup>262</sup>. Aspetto, naturalmente, di cui il giudicante deve tenere adeguato conto, così da evitare fenomeni di creazione giudiziaria *ex post* della pretesa cautelare<sup>263</sup>. In altri termini, la compatibilità dell'imputazione per colpa con i principi di legalità e colpevolezza dipenderebbe principalmente dal fatto che il dovere di diligenza – a prescindere dalla sua origine, cioè dalla fonte da cui esso derivi – sia chiaro, preciso, determinato, riconoscibile da parte del destinatario del precetto, e che ovviamente sia tale, in una rigorosa prospettiva *ex ante*, nel momento stesso in cui quel soggetto agisce, occorrendo, come noto, che proprio in una simile fase questi sia messo in condizione di calcolare le conseguenze penali dei suoi comportamenti<sup>264</sup>.

Conterebbe, insomma, più il *contenuto* che il *contenitore* della regola, puntando al 'cuore' dell'essenza garantistica del principio di colpevolezza che, in tal senso, modella e conforma i criteri di accertamento della colpa penale.

Il che, secondo alcuni, consentirebbe di sdrammatizzare le differenze, in punto di determinatezza, tra colpa generica e colpa specifica, tra positivizzazione o meno delle regole cautelari, ben potendo esservi regole scritte dal contenuto generico e indeterminato e regole che, invece, pur ricavate dall'esperienza e dagli usi, abbiano un oggetto ben definito, chiaro e riconoscibile<sup>265</sup>. Per quanto, naturalmente, ci pare per inciso si debba sempre tener conto del fatto che, nonostante sia centrale soprattutto la chiarezza della singola regola preventiva, la positivizzazione delle cautele, se implementata in modo corretto e al fine di garantire anche un ordine sistematico delle stesse, assuma comunque una rilevante importanza nel fornire un punto di riferimento agli operatori

---

<sup>262</sup> Cfr., anche per ulteriori approfondimenti e richiami: D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 181, ove si pone in luce che la genesi della regola di cautela deve «essere già avvenuta in anticipo, in modo da assicurare *ex ante*, al momento della condotta, la disponibilità e quindi la conoscibilità della regola di comportamento per il cittadino-destinatario di norme incriminatrici. In fondo, non si tratta che di attribuire un pieno significato alle concezioni oggi più accreditate della colpa valorizzando, conformemente ai principi di legalità e colpevolezza, per un verso, la *riconoscibilità della regola di condotta* e, per altro verso, la *prevedibilità dell'evento evitabile* mediante l'osservanza di tale regola»; F. GIUNTA, *Il reato colposo*, cit., 592.

<sup>263</sup> Su tale rischio cfr. R. BARTOLI, voce *Fonti della colpa*, cit., 538 ss.

<sup>264</sup> V., oltre alla dottrina già richiamata *supra*, M. DONINI, *Prassi e cultura del reato colposo*, cit., 7.

<sup>265</sup> V. M. GROTTO, *Principio di colpevolezza*, cit., 47, ove l'A., riportando diversi esempi, rileva che «si potrebbe "intuitivamente" sostenere che la colpa generica ha margini di indeterminatezza ben superiori rispetto alla colpa specifica. Una simile affermazione non solo abbisogna di una dimostrazione positiva, ma, in negativo, è smentita dalla realtà normativa, che spesso si confronta con discipline formalmente tipiche – nel senso che sono contenute in testi di legge e di regolamento ovvero in ordini e discipline – ma sostanzialmente oscure quanto ad individuazione della norma cautelare».

economici e al giudice, a differenza della cautela ricavata dagli usi, che impone invece una più faticosa opera di previa ricostruzione della migliore scienza ed esperienza del settore<sup>266</sup>.

Cerchiamo allora di contestualizzare quest'ultimo dibattito nella materia del diritto penale alimentare, per comprenderne le implicazioni.

Sul punto, a nostro avviso, va posto in rilievo come le principali criticità nel settore del *food* non siano tanto connesse alla natura/origine delle fonti delle regole cautelari o, per certi versi, al livello di determinatezza di queste misure preventive, essendovi qui, come più volte evidenziato, una predominanza di regole fissate direttamente dagli attori pubblici in regolazioni eurounitarie e normative nazionali, che, inoltre, prevedono sovente *standard* tecnici molto dettagliati e puntuali.

Al contrario, il problema sembra essere quello, quasi in senso opposto a quanto accade in molti altri settori, di un *eccesso di positivizzazione* e di una accentuata sovrapposizione tra fonti cautelari diverse, con conseguente disorientamento dei destinatari delle normative. Come efficacemente è stato rilevato, insomma, «l'interprete/operatore si ritrova come a vagare in un labirinto: la "via di uscita" normativa ci sarebbe, ma è complicatissimo trovarla»<sup>267</sup>.

È soprattutto questo profilo che, tra quelli segnalati, ci pare assumere il peso maggiore sul piano della possibilità per l'agente di identificare con chiarezza il contenuto del proprio dovere di diligenza.

L'aspetto più importante, e di cui tener conto nel prosieguo dell'indagine in ottica *de iure condendo*, sembra allora essere quello di ricercare strumenti e forme di positivizzazione delle cautele utili a garantire pure un maggiore ordine sistematico in questa materia, dipendendo qui essenzialmente la riconoscibilità *ex ante* della regola cautelare pertinente dalla capacità o, per meglio dire, anche (se non soprattutto) dalla concreta possibilità per l'operatore di orientarsi in questo groviglio normativo rappresentato dalla legislazione alimentare.

## 6.1. Il contributo dell'autonormazione privata alla definizione dello *standard* cautelare doveroso

Disponiamo adesso di tutte le coordinate per affrontare compiutamente, da ultimo, l'ulteriore aspetto prima evocato e interconnesso a quello appena ana-

---

<sup>266</sup> Cfr. R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 240: «la formalizzazione della regola cautelare è stata ed è ancora l'antidoto più forte contro l'imponderabile soggettivismo del giudice ed è quindi una garanzia di legalità, imparzialità, prevedibilità delle valutazioni giuridiche».

<sup>267</sup> Così V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714.

lizzato, ovverosia quello del rilievo dell'autonormazione privata negli illeciti colposi alimentari.

Abbiamo già prima identificato l'auto-organizzazione e l'autocontrollo dei privati quali aspetti caratterizzanti la regolazione amministrativa nel settore alimentare<sup>268</sup>.

Avremo modo di tornare sulle principali caratteristiche di dettaglio di tali forme di regolamentazione preventiva privata – in particolare laddove analizzeremo il noto sistema HACCP<sup>269</sup>. È sufficiente in questa sede anticipare come si tratti essenzialmente di piani di autocontrollo, predisposti dagli operatori alimentari, con cui questi ultimi svolgono delle attività di *risk assessment e management* (terminologia, quest'ultima, ormai familiare ai penalisti) per identificare i rischi per la sicurezza alimentare più rilevanti in relazione al proprio processo produttivo e istituire, di conseguenza, dei sistemi di controllo interno, calati sullo specifico contesto aziendale, per eliminare, o più realisticamente ridurre entro margini di tollerabilità, questi fattori critici.

Ciò che importa è mettere subito in rilievo quali sono i contenuti, lo scopo e i limiti di tale autonormazione avuto riguardo al fenomeno, qui in analisi, dell'eterointegrazione della colpa nel settore alimentare.

È essenziale invero comprendere come tale attività di auto-organizzazione e autonormazione si svolga in un contesto generale ove – lo abbiamo più volte ricordato – le principali regole cautelari che presiedono alla produzione, alla gestione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari nella filiera del cibo sono di solito fissate direttamente dagli attori pubblici, e spesso con un elevato livello di dettaglio tecnico<sup>270</sup>.

Perciò, questa attività 'autogestita' da parte degli operatori non ha certo – né potrebbe mai avere – l'obiettivo di generare regole che si sostituiscano a quelle cogenti già identificate dal regolatore pubblico.

Al contrario, tali misure autoprodotte hanno due (ben diversi) scopi primari: da un lato, offrire all'operatore economico una metodologia, uno strumento operativo utile a identificare e 'riconoscere' le cautele già normate dall'attore pubblico pertinenti per la propria attività produttiva (quel processo di analisi – invero molto complicato – che abbiamo già pocanzi descritto e che presuppone anche una indagine normativa volta a individuare le diverse legislazioni cogenti applicabili, comprendendone le specifiche interazioni in mo-

<sup>268</sup> Cfr. *supra* § 3.

<sup>269</sup> Ci occuperemo ancora del tema nel Cap. II, Sez. II, § 2, cui si rinvia per ogni relativo riferimento bibliografico e normativo.

<sup>270</sup> V. ancora in generale sul fenomeno in parola nel settore alimentare: A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 155 ss.; V. TORRE, *Produttori di alimenti o produttori di norme?*, cit., 513 ss.; V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 170 ss.

do da prendere cognizione delle misure di gestione della sicurezza alimentare che vanno effettivamente applicate nel contesto di quella particolare impresa); dall'altro lato, garantire lo svolgimento di una attività di *compliance* necessaria e utile per recepire al meglio tali regole cautelari normate dal legislatore così da concretizzarle, integrarle, adattarle e affinarle in base alla peculiare realtà operativa, alle caratteristiche e alla tipologia di *business* di quel singolo operatore del settore alimentare, così da poterle implementare nel modo più efficace possibile<sup>271</sup>.

Se a ciò si aggiunge, come prima ricordavamo, che a fianco delle normative pubbliche esistono ulteriori fonti di *soft law* non vincolanti (manuali di corretta prassi igienica resi disponibili da attori pubblici<sup>272</sup>, sistemi di standardizzazione privata<sup>273</sup>, etc.) – le quali, naturalmente, pure in tal caso, senza sostituirsi alle normative cogenti, hanno lo scopo di supportare gli operatori privati in questa attività di conformazione ai detti *standard* di prevenzione – ben si comprende come all'identificazione della pretesa comportamentale richiesta dall'ordinamento nella materia alimentare si arrivi attraverso un articolato 'percorso cautelare', che muove dalla identificazione delle normative cogenti rilevanti per poi procedere a un'attività di *compliance* e *self-organisation* volta a integrare e contestualizzare le cautele imposte nel contesto aziendale, passando infine anche attraverso l'ausilio 'di rinforzo' dei richiamati strumenti di *soft law*<sup>274</sup>, la conformità ai quali è senz'altro un ulteriore, significativo indizio dell'allineamento dell'agire dell'operatore della filiera alimentare a riconosciute *best practice*<sup>275</sup>.

---

<sup>271</sup> Per questa ricostruzione, rispetto alla distinzione in tale campo tra regole modali o preventivo-cautelari in senso stretto e regole pre-cautelari o cautelative, si veda, per tutti, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 719 ss.

<sup>272</sup> In Italia questi manuali, implementabili su base volontaria dai destinatari, sono resi disponibili dal Ministero della Salute sui propri portali internet. L'elaborazione è il più possibile partecipata e coinvolge anche enti territoriali, Istituto Superiore di Sanità e vari altri *stakeholder* (associazioni di consumatori e di categoria); i manuali vengono poi differenziati in base a obiettivi e ambito specifico (es. panificazione, allevamenti etc.): v. V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 65.

<sup>273</sup> Cfr. i rinvii di cui sopra alle altre parti pertinenti dell'indagine e i riferimenti contenuti *supra sub* nota n. 254.

<sup>274</sup> Con chiarezza, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 725, ove si rileva che «alla maggiore tassativizzazione del precetto gestionale organizzativo si perviene così lungo un tracciato "modulare" multilivello, di progressiva specificazione, che dalla regola imperativa giunge alla corretta applicazione da parte dei destinatari finali passando attraverso istruzioni di carattere orientativo offerte da istituzioni regolatorie, organismi di normazione o standardizzazione e organizzazioni esponenziali di determinati settori o categorie di imprese».

<sup>275</sup> Così, ancora, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 721, secondo il quale tali parametri, «come per qualsiasi altra regola non vincolante ma frutto di sedimentazione prasseologica e cristallizzazione tecnica [...], possono rappresentare un indice della diligenza pre-

È entro tali limiti che va inteso il contributo che in questo particolare settore l'autonormazione privata certamente offre alla individuazione dello *standard* cautelare imposto, in quanto senz'altro la capacità dell'operatore di auto-organizzarsi al proprio interno in modo efficace – per conformarsi a tali regole cautelari definite *ex lege* circa la corretta produzione e commercializzazione degli alimenti, nonché per valutare e gestire al meglio i rischi specifici che incombono sulla propria realtà produttiva – contribuisce a definire concretamente il dovere di diligenza preteso dall'ordinamento giuridico.

Il giudice, allora, nell'accertare la colpa penale dell'operatore alimentare, dovrà tener conto e valorizzare al meglio la composita interazione tra questi fattori pure alla luce della sussistenza di tale continua osmosi tra pubblico e privato, tra *hard* e *soft law*.

Sullo sfondo restano ulteriori tematiche di rilievo, espressione di questioni generali della dogmatica della colpa di non esclusiva pertinenza, naturalmente, del diritto penale alimentare, ma con potenziali riflessi su di esso, e rispetto alle quali, in questa sede, possiamo svolgere soltanto alcune considerazioni essenziali.

Limitandoci, qui, ad affrontare una delle principali, ci si chiede, ad esempio, avuto riguardo ai “confini” dell'obbligo di diligenza dell'operatore economico, se vi sia (e, se sì, entro quali limiti) un dovere del privato di modificare e migliorare continuamente il proprio assetto cautelare alla luce degli ultimi ritrovati della scienza di settore, specie laddove questi non siano stati ancora recepiti nella regolamentazione legislativa del proprio ambito produttivo, dato che le tecnologie di gestione della sicurezza (anche alimentare) si evolvono costantemente e a una velocità che sicuramente non è comparabile a quella con cui il legislatore modifica e aggiorna l'assetto della regolazione<sup>276</sup>.

Sul punto, come noto, si agitano interessi contrapposti: da un lato, quello di offrire ragionevoli certezze agli operatori economici, cui certamente non può chiedersi di rivoluzionare in continuazione i propri sistemi gestionali rincorrendo sempre le ultime scoperte scientifiche, magari ancora in uno stadio soltanto sperimentale; dall'altro lato, però, si corre il rischio di legittimare un 'appiattimento' dei destinatari dei precetti sulle metodologie correnti, che possono essere ormai divenute obsolete e superate dall'evoluzione della tecnica, ove quest'ultima sia nel frattempo divenuta un patrimonio comune e, quindi, effettivamente attingibile per l'impresa<sup>277</sup>. La logica del bilanciamen-

---

tesa dall'ordinamento, nella misura in cui rispecchiano un credibile *know how* scientifico-esperienziale, formatosi in uno specifico settore».

<sup>276</sup> Per una ricostruzione di questo dibattito, e per i relativi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, si veda C. PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., 231 ss.

<sup>277</sup> In argomento costituiscono un riferimento le considerazioni di G. MARINUCCI, *Innova-*

to di interessi, allora, richiederebbe secondo molti di individuare un ragionevole punto di equilibrio in merito, tenendo conto dell'esigenza, che prima abbiamo ricordato, di legare sempre l'accertamento della colpa alla concreta possibilità per l'agente di identificare chiaramente, ed *ex ante*, il proprio dovere di diligenza, potendosi legittimare un rimprovero penale solo ove si tratti di una pretesa comportamentale effettivamente riconoscibile e, specie allorché vengano in gioco nuovi ritrovati della tecnica, ragionevolmente praticabile e sostenibile<sup>278</sup>.

Ciò, comunque, ci pare utile ricordarlo, tenendo pur sempre ferma l'esigenza di non svuotare di significato il rilievo della soglia del c.d. rischio consentito normativamente definita e segnata dalla conformità alle cautele legislativamente previste, nel perimetro della quale, come abbiamo già avuto modo di rimarcare, alcuna conseguenza sanzionatoria dovrebbe essere temuta dal destinatario del precetto<sup>279</sup>. Su quest'ultimo versante, tuttavia, il punto essenziale è che, ovviamente, minore è il livello di dettaglio e determinatezza delle cautele normate dal legislatore (si pensi, ad esempio, a quelle regole che obblighino l'imprenditore ad adottare, per così dire, le 'migliori misure possibili'), maggiore sarà la necessità per l'operatore – e, per converso, la possibilità per il giudice – di integrarle facendo ricorso proprio agli usi e alle più efficaci prassi della tecnica e dell'evoluzione scientifica<sup>280</sup>, anche nella ben nota logica della reciproca integrazione tra colpa specifica e generica, ove la prima non esaurisca interamente il contenuto del dovere di diligenza<sup>281</sup>; per assicurare una compatibilità di tali interpretazioni con i principi fondamentali in materia occorrerà allora pur sempre che il giudice presti attenzione a non oltrepassare i già segnalati limiti della rigorosa riconoscibilità *ex ante* e della ragionevole praticabilità dell'obbligazione preventiva.

---

*zioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 29 ss.

<sup>278</sup> Diffusamente sul punto, con ampi richiami alla giurisprudenza pertinente, R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 97 ss. Sull'idea, invece, dell'assenza da parte dell'agente di un obbligo di 'potenziare' l'efficacia delle regole cautelari, essendovi solo quello di osservarle, v. F. GIUNTA, *La normatività della colpa penale*, cit., 86 ss.

<sup>279</sup> Per una recente ricostruzione del tema v. F. CONSULICH, voce *Rischio consentito*, in *Enc. dir.*, *I tematici* – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 1102 ss.

<sup>280</sup> V. anche C. PIERGALLINI, *Ius sibi imponere*, cit., 126: «in presenza di cautele 'variabili', quella dovuta può essere ritagliata alla stregua delle *best practice* (evocative dell'autonomia privata), che esigono la massima sicurezza tecnologicamente praticabile, o, per contro, del parametro dell'*agente-modello*, che riletto in prospettiva 'deontica' reclama la migliore scienza ed esperienza (la massima sicurezza possibile). È qui che si gioca la 'partita' tra istanze di autonormazione e istanze 'pubblicistiche'».

<sup>281</sup> Per un'analisi, C. PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., spec. 231.

## 7. Delimitazione della ricerca e premesse all'analisi normativa interna. Nostra definizione di reato alimentare: la distinzione tra reati *necessariamente* alimentari e reati *eventualmente* alimentari

L'indagine sin qui compiuta ha permesso di 'mettere con i piedi per terra' l'analisi del fenomeno oggetto del nostro studio, cercando di illustrarne il substrato criminologico e le dinamiche operative – con i fitti nessi tra i piani delle responsabilità della persona fisica e dell'ente collettivo.

Tale disamina ci ha fornito altresì le indispensabili premesse teoriche generali per meglio definire e affrontare il perimetro di problemi con cui dovremo confrontarci in sede di esame, dapprima, del vigente assetto normativo e, dopo, di enucleazione delle direttrici di riforma.

Abbiamo già dinanzi a noi l'orizzonte delle questioni in gioco che fanno della 'materia penale alimentare', come confidiamo di aver messo in evidenza, una 'palestra' per sperimentare i numerosi nodi interpretativi che il diritto penale deve districare una volta venuto a contatto con la modernità – dimensione internazionale delle catene di fornitura e ruolo degli operatori legittimi del mercato, connessioni tra previsioni punitive e regolamentazione amministrativa in ambito nazionale ed europeo, principio di precauzione e tutela della salute dei consumatori, normativizzazione e oggettivizzazione della colpa e contributo dei privati alla definizione degli *standard* cautelari doverosi.

È giunto ora il momento di gettare un ponte verso la successiva fase del nostro lavoro e procedere a una delimitazione del campo di indagine; quest'opera di definizione dei confini si gioverà in particolar modo delle riflessioni che abbiamo condotto in sede di analisi delle caratteristiche criminologiche e dei profili generali internazionali, europei e nazionali della materia.

Ed invero, sia nello scenario internazionale – si pensi, ad esempio, all'approfondimento svolto sulla nozione di frode alimentare<sup>282</sup> o ai dati emergenti dallo studio della letteratura criminologica che più da vicino ha osservato empiricamente il fenomeno della criminalità alimentare<sup>283</sup> – sia in quello interno, un aspetto, su tutti, ci sembra affiorare con prepotenza: il diritto penale alimentare si confronta costantemente con l'esigenza di prevenire e reprimere la messa in pericolo e l'offesa ai due interessi della salute pubblica, da un lato, e della lealtà nei rapporti commerciali sul piano dell'affidamento dei consumatori, dall'altro.

Tale dualità della prospettiva di tutela emerge, d'altronde, anche se si volge lo sguardo al diritto eurounitario: l'art. 5 del citato Reg. CE n. 178 del 2002, invero, nel fissare gli obiettivi generali della legislazione alimentare richiama

---

<sup>282</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>283</sup> V. *infra* § 1.

appunto sia la salvaguardia della vita e della salute umana, sia la protezione degli interessi dei consumatori (comprese le pratiche leali nel commercio alimentare)<sup>284</sup>.

La traiettoria dell'indagine si svilupperà, allora, lungo queste due macro-direttrici al fine di verificare – sulla scorta delle considerazioni sin qui compiute – come l'ordinamento italiano oggi appresti tutela al quadro di interessi richiamato e come ripartisca il suo interesse tra persona fisica e persona giuridica.

Dobbiamo dunque a questo punto sciogliere un dubbio, che abbiamo prima volutamente lasciato in sospenso<sup>285</sup>, e sottoporre al lettore la nostra (proposta di) nozione di 'reato alimentare', chiarendo cosa intenderemo – e cosa in generale a nostro avviso si deve intendere – come tale.

Ci sembra che, a legislazione vigente, una definizione in grado di orientare l'interprete<sup>286</sup>, e allo stesso tempo di circoscrivere ragionevolmente la nostra

---

<sup>284</sup> Su tale duplice prospettiva di tutela v.: A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 275; C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 67 ss. Sull'eterogeneità degli interessi che vengono in rilievo avuto riguardo alla legislazione alimentare v. A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999*, in *Ind. pen.*, 2005, 521. Da ultimo v. A. GARGANI, *L'evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 3 ss. Sui vari interessi messi in pericolo dalla commissione di *food crime* v. altresì N. LORD, W. HUISMAN, L. PAOLI, *Food crimes, food harms and the food system – SI introduction*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 455 ss.

<sup>285</sup> Per tutti gli approfondimenti e i relativi riferimenti bibliografici, pure rispetto alle nozioni di frode e reato alimentare fornite dalle diverse autorità di *enforcement*, v. *supra* §§ 1 e 3.

<sup>286</sup> Un chiarimento ulteriore sul punto: la definizione qui proposta ha solo il compito di fornire un valido 'concetto' di reato alimentare a fini di orientamento sistematico e distinzione tra questa e altre figure criminose che, adottando una nozione di reato alimentare basata esclusivamente sull'oggetto materiale del reato, potrebbero rientrare impropriamente nel corretto terreno d'elezione di tale fenomenologia criminale. Basti qui, su tutti, l'esempio degli art. 499 c.p. e dell'art. 501-*bis* c.p., che, pur richiamando tra i loro oggetti materiali, rispettivamente, anche i 'prodotti agricoli' e i 'generi alimentari di largo consumo', fanno riferimento a oggetti e *ratio* di tutela orientati ad aspetti puramente economicistici di salvaguardia di ricchezza ed economia pubbliche ovvero ordine economico nazionale: profili rispetto ai quali la posizione del consumatore resta ampiamente sullo sfondo o del tutto ignorata. Cfr. su tali aspetti, per tutti, circa il gigantismo che caratterizza tali figure criminose, N. MAZZACUVA, *Distruzione di materie prime e di prodotti agricoli o industriali*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, 156 ss. Sull'art. 501-*bis* quale fattispecie posta a presidio della libertà del mercato v. F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, vol. I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, Torino, 2004, 92. Lo stesso dicasi, inoltre, per richiamare una fattispecie particolarmente esemplificativa del tema in esame, per l'art. 514 c.p., che prevede, quale elemento costitutivo, un (problematico) 'nocumento all'industria nazionale': su tale reato sempre quale norma a protezione della libertà del mercato v. ancora F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 84. La definizione qui proposta di reato alimentare, quindi, ha solo un valore esemplificativo e non intende, ovviamente, in alcun modo rappresentare una proposta per la costruzio-

area di indagine, possa essere la seguente: *per illeciti penali alimentari si intendono le fattispecie – poste a presidio della salute pubblica (in via diretta o mediata) o di interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori*<sup>287</sup> – *che sanzionano condotte rispetto alle quali l’oggetto materiale è o può essere costituito da acque o sostanze destinate all’alimentazione, o da elementi che le rappresentano, che risultano diversi, anche in parte, dal loro ‘dover essere’ naturale o legale*<sup>288</sup>.

Essa ci sembra una utile guida per scandagliare l’assetto repressivo prefigurato dal legislatore, tradizionalmente ricostruito in ambito scientifico facendo riferimento a una dimensione *tripartita* e *scalare* dell’impianto punitivo<sup>289</sup>.

Al vertice della piramide sanzionatoria si collocano, invero, i *delitti* codicistici a tutela – in via diretta – della salute pubblica (artt. 439 ss. c.p.), da un la-

---

ne di una fattispecie criminosa. Sulle prospettive *de iure condendo* torneremo, infatti, nella parte conclusiva del lavoro.

<sup>287</sup> Chiariremo ulteriormente questo concetto tra poco nel presente paragrafo.

<sup>288</sup> Su tale diversità naturale o legale saremo più precisi di volta in volta analizzando, nel prosieguo, le diverse ipotesi criminose e il significato dei relativi elementi costitutivi. Bastino per il momento alcuni esempi per specificare meglio il concetto: nell’art. 440 c.p. la sostanza alimentare adulterata (cioè, ad esempio, privata di alcuni elementi suoi propri) è certamente diversa dal suo dover essere naturale. Allo stesso modo, nella contravvenzione di cui all’art. 5, lett. a), della l. n. 283 del 1962 la sostanza alimentare mescolata a sostanze di qualità inferiore è diversa dal suo dover essere naturale; così come nel reato di cui all’art. 5, lett. c), della medesima normativa la sostanza con cariche microbiotiche superiori ai limiti imposti da ordinanze ministeriali è, a seconda del peculiare punto di vista scelto, diversa dal suo dover essere naturale o legale. Di contro, nella frode in commercio ex art. 515 c.p. la sostanza consegnata è diversa da quello che deve nella sostanza definirsi il suo dover essere legale (non corrispondendo, per origine provenienza, qualità o quantità, a quella dichiarata o pattuita). Il concetto della diversità dell’alimento quale aspetto caratterizzante i reati alimentari era già stato colto, del resto, dalla dottrina che aveva fornito la seguente nozione di frode alimentare quale illecito in cui «per effetto di una condotta fraudolenta un alimento destinato ad essere messo in circolazione, prima o nel momento della messa in circolazione, è diverso, anche solo quantitativamente, da quello che appare o che si dichiara»: così A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss. Rispetto alla nozione di tale dottrina la nostra proposta a ben vedere si differenzia per un ‘aggancio’ ai beni giuridici di categoria e al concetto di oggetto materiale della condotta necessario o eventuale, esplicitato, peraltro, pure con riferimento all’elemento che rappresenta l’alimento (ad esempio marchi o segni distintivi). Inoltre, sulla impossibilità a nostro avviso di delineare una nozione di *frode alimentare* e sulla conseguente opportunità di avvalersi solo di un più ampio concetto di *reato alimentare* – quale quello qui da noi prospettato con funzione di spiegazione del diritto esistente in materia penale (alimentare) – cfr. *infra* nel presente paragrafo.

<sup>289</sup> V. sul punto, *ex multis*: S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014, 128; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 273 ss.; G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Leg. pen.*, 4 febbraio 2019, 11 ss.

to, e quelli a protezione di interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori, dall'altro lato (artt. 515 ss. c.p. e artt. 473 ss. c.p.).

Si tratta del più rilevante ambito di intervento in materia alimentare disciplinato dal nostro ordinamento penale, che, in linea di massima e al netto delle diverse qualificazioni operabili, come vedremo<sup>290</sup>, ha riguardo a ipotesi di *pericolo concreto*.

A livello intermedio si collocano invece le *contravvenzioni* di cui alla l. n. 263 del 1962, poste a tutela diretta di interessi quali, ad esempio, la genuinità, l'igiene o la commestibilità degli alimenti quali beni strumentali alla protezione (in via mediata, appunto) della salute pubblica intesa quale oggetto finale di protezione<sup>291</sup>; illeciti penali che ricadono nel concetto di reato alimentare proposto<sup>292</sup>.

La differenza con i delitti codicistici è, anche qui in linea di principio<sup>293</sup>, segnata dalla natura di reati di *pericolo presunto* di questi ultimi illeciti, riferibili a una normativa definita come «legislazione speciale di “tipo generale”»<sup>294</sup>.

All'ultimo 'gradino' si colloca, infine, la smisurata costellazione di *sanzioni amministrative* a presidio della legislazione alimentare, la cui mole è stata come vedremo<sup>295</sup> ampliata dall'intervento di depenalizzazione del 1999<sup>296</sup>.

All'interno di tale contesto, poi, dobbiamo procedere a una ulteriore bipartizione tra quelli che chiameremo reati *necessariamente* alimentari e i reati, invece, *eventualmente* alimentari<sup>297</sup>.

<sup>290</sup> Vedremo infatti (cfr. *infra* Cap. II, Sez. I, § 1) come a volte si discuta della riconducibilità a tale paradigma di alcune figure. Sulla differente articolazione delle varie ipotesi, alcune delle quali riconducibili allo schema del pericolo astratto-concreto, v. sempre *infra* Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>291</sup> V. al riguardo, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 651, il quale peraltro rileva come le norme di tale legge, strutturate, ad esempio, sulla base del rilievo dell'impiego di additivi, sarebbero disposizioni in cui la salute sembrerebbe atteggiarsi più esattamente quale semplice *ratio* e non oggetto di protezione penale. Sul ruolo del bene giuridico nel settore alimentare v. anche V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, cit., 89, e G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 1 ss.

<sup>292</sup> Cfr. *infra* Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>293</sup> Come meglio vedremo (cfr. *infra* Cap. II, Sez. I, § 2), invero tale tendenziale distinzione è messa in crisi dalla presenza nella l. n. 283 del 1962 di figure di incerta collocazione.

<sup>294</sup> Stante la sua riferibilità, appunto, alla generalità delle sostanze alimentari (sul punto v., per ulteriori rilievi, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 65). Sulla descrizione generale dello scopo di tale legge cfr. *supra* § 3.

<sup>295</sup> Cfr. *infra* Cap. II, Sez. I, § 3.

<sup>296</sup> V. *supra* § 3 rispetto ai profili principali caratterizzanti la legislazione alimentare sul versante amministrativo.

<sup>297</sup> La partizione qui proposta evocherà forse in qualche modo al lettore l'efficace distinzio-

Nella prima categoria (reati *necessariamente* alimentari) rientrano quelle ipotesi in cui l'oggetto materiale è costituito *esclusivamente* da acque o sostanze destinate all'alimentazione ovvero ancora da indicazioni geografiche o altre diciture riferite ai soli prodotti alimentari.

Nella seconda categoria (reati *eventualmente* alimentari) rientrano invece i reati il cui oggetto materiale è rappresentato, più genericamente, *anche o soltanto* da – a seconda dell'ipotesi in considerazione – cose, cose mobili, prodotti industriali o marchi o segni distintivi di prodotti industriali. Utilizziamo tale dicitura perché si tratta di reati che riguardano un *genus* più ampio di cose (cose mobili, prodotti, etc.): potranno quindi considerarsi reati alimentari soltanto allorquando la vicenda riguardi quella peculiare *species* di cose o prodotti costituita da acque o alimenti (o da elementi che li rappresentano, quali ad esempio marchi o segni distintivi) e la fattispecie criminosa tuteli i suddetti interessi – ossia salute pubblica (in via diretta o mediata) o interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori<sup>298</sup>.

In altri termini, in entrambe le categorie, che rappresentano una sotto-ripartizione della nostra definizione a fini classificatori di reato alimentare, è necessario che vi siano *congiuntamente* tutti i requisiti della nozione sopra enucleata: e cioè che si tratti di un reato a tutela dei beni giuridici indicati e che il tipo legale abbia, o *possa* intercettare, quale oggetto materiale della condotta, acque o alimenti o elementi che li rappresentano (come nel caso dei reati *eventualmente* alimentari che si riferiscono genericamente, ad esempio, a prodotti industriali o cose: termini ampi, quindi, e potenzialmente comprensivi anche di sostanze alimentari).

Del resto, entrambe le classificazioni – a conferma del continuo intreccio tra le prospettive di tutela sanitaria e commerciale che percorre l'intera nostra indagine – sono trasversali tanto ai reati codicistici a tutela della salute pubblica, quanto a quelli contro l'industria e commercio a protezione della lealtà negli scambi commerciali.

---

ne, enucleata in tutt'altro ambito di tutela, tra reati informatici in senso stretto e in senso ampio su cui v., in particolare: L. PICOTTI, *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Cybercrime*, Milano, 2019, 79 ss.; R. FLOR, *Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2012, 4.

<sup>298</sup> Un semplice esempio concreto potrà chiarire ancor meglio il concetto. Allorquando un commerciante consegna all'acquirente un orologio di scarso valore, in luogo della pregiata versione di marca pattuita, il fatto configurerà una 'normale' ipotesi di frode in commercio ex art. 515 c.p. Ove invece tale commerciante consegna all'acquirente un taglio normale di bovino italiano acquistato al supermercato, in luogo della (dichiarata) carne appartenente alla pregiata e costosa qualità Wagyu, il fatto configurerà pur sempre il reato di cui all'art. 515 c.p., ma potremo considerarlo come un reato alimentare in virtù del peculiare oggetto materiale e della natura del bene tutelato. Il 515 c.p. è un reato, pertanto, solo eventualmente alimentare nella misura in cui ciò dipenderà dalla tipologia di prodotto oggetto della frode, applicandosi in generale la norma alle 'cose mobili'.

Nell'ambito della prima tipologia di reati qui da ultimo richiamata (salute pubblica) sono reati *necessariamente* alimentari quelli *ex artt.*: 439 c.p. (avvelenamento di acque o sostanze alimentari); 440 c.p., commi 1 e 2<sup>299</sup> (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari); 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive).

Nell'ambito della seconda tipologia (industria e commercio), poi, sono reati *necessariamente* alimentari quelli *ex artt.* 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e 517-*quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari)<sup>300</sup>.

Come si è anticipato, si registra altresì la presenza anche di reati *eventualmente* alimentari in entrambi i contesti di disciplina.

Invero, nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica l'art. 442 c.p. va ricompreso, a dispetto della sua rubrica (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), nel novero dei reati *eventualmente* alimentari, in quanto tra gli oggetti materiali della condotta troviamo genericamente, oltre alle acque, sostanze o cose.

Rientrano invece nel novero dei reati *eventualmente* alimentari i seguenti delitti contro l'industria e il commercio a tutela della lealtà degli scambi commerciali e contro la fede pubblica, ove a seconda dei casi l'oggetto materiale è variamente definito con riferimento a marchi e segni o a cose mobili o prodotti industriali: art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio); art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci); art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

---

<sup>299</sup> Problematica è infatti la natura giuridica del terzo comma dell'art. 440 c.p., ove si sancisce che la pena prevista dai primi due commi della disposizione – che hanno ad oggetto soltanto acque e sostanze destinate all'alimentazione o al commercio –, è aumentata allorché l'adulterazione o la contraffazione abbia riguardato sostanze medicinali. Il lessico e la tecnica normativa utilizzati sembrerebbero far pensare a una mera aggravante ma, dato che le sostanze medicinali sono pacificamente escluse dalla nozione di alimento ai sensi del più volte richiamato art. 2 del Reg. CE n. 178 del 2002, e che dunque tra ipotesi base e aggravata non potrebbe esserci l'imprescindibile rapporto di genere a specie, la dottrina ne ha correttamente tratto l'inevitabile conclusione che tale terzo comma configura una autonoma ipotesi di reato: cfr. al riguardo, per una ricostruzione dei vari orientamenti, S. BRUCCELLARIA, *Sub art. 440 c.p.*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 2500 ss. Nel senso della natura di reato autonomo di tale comma si esprime A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 572-573. *Contra* F. MUCCIARELLI, voce *Medicinali guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, 584 ss.

<sup>300</sup> Richiamabile in tale ambito è anche l'art. 517-*bis* c.p., che prevede che le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protette dalle norme vigenti. Su tale previsione v. da ultimo A. NATALINI, *La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-*quater* e 517-*quinquies* c.p.)*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 235 ss.

disegni); art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Non rientrano invece nel perimetro della nostra indagine, in quanto non sono riportabili alla nozione di reato alimentare sopra proposta, diverse fattispecie criminose che pure troviamo al fianco di molti degli illeciti fin qui richiamati.

Ci limitiamo a evocare le principali<sup>301</sup>.

Non vi rientra innanzitutto il delitto di epidemia di cui all'art. 438 c.p., trattandosi non solo, a livello strutturale, di un reato che ruota attorno alla 'diffusione di germi patogeni' e che non menziona espressamente uno specifico oggetto materiale, ma anche di un peculiare illecito in cui il disvalore si incentra sulla causazione dell'epidemia con (necessario) contestuale pericolo della diffusione della malattia infettiva presso più persone<sup>302</sup>.

L'eventuale presenza, nella vicenda oggetto di giudizio, delle sostanze di nostro interesse, pertanto, non assumerebbe alcun rilievo peculiare: l'acqua o la sostanza, insomma, rappresenterebbero nient'altro che un mero *veicolo* del morbo. Profilo tuttavia non decisivo nell'economia della fattispecie: al legislatore, invero, interessa solo l'effetto finale di carattere epidemico, rimanendo indifferente il *mezzo* o lo *strumento concreto* adoperato – purché, chiaramente, il tutto avvenga attraverso la *modalità* della diffusione di germi patogeni<sup>303</sup>.

Escluso dalla nostra nozione è poi pure l'art. 441 c.p., il cui oggetto materiale riguarda «cose destinate al commercio diverse da quelle indicate nell'articolo precedente» (cioè diverse dalle acque o dalle sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 440 c.p.)<sup>304</sup>.

<sup>301</sup> Per ulteriori approfondimenti circa altre esclusioni e la *ratio* complessiva della definizione cfr. *supra* nel presente paragrafo, con particolare riferimento alle varie digressioni contenute a piè di pagina (spec. note nn. 289 e 291).

<sup>302</sup> Cfr. sul punto, per tutti, A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 211, ove si fa riferimento sul punto al concetto di danno qualificato dalla «facile diffondibilità “*in incertis ac plurimas personas*” della malattia infettiva». Nei medesimi termini, più di recente, anche M. PELISSERO, *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 522, il quale peraltro si sofferma diffusamente sulla problematicità di tale accertamento nel contesto della pandemia da Covid-19. Sul concetto di danno qualificato dal pericolo nel settore dell'incolumità pubblica si veda altresì il lavoro monografico, riferimento fondamentale in questa materia, di A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, *passim*.

<sup>303</sup> Cfr. ancora sul punto A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 213.

<sup>304</sup> Nonché dai medicinali relativi all'autonomo reato di cui al terzo comma dell'art. 440, su cui vedi *supra* nel presente paragrafo (nota n. 299). A venire in rilievo rispetto all'art. 441 c.p. sarà dunque qualsiasi tipo di prodotto (ad esempio cosmetici), con l'unica avvertenza che deve trattarsi di un bene destinato al commercio. In dottrina, peraltro, si sono denunciate carenze di tutela rispetto alla disciplina penale dei prodotti diversi da quelli alimentari. Innanzitutto per

Per ovvie ragioni la definizione non comprende altresì gli artt. 443 e 445 c.p., aventi ad oggetto i medicinali, trattandosi di un prodotto che lo stesso art. 2 del più volte richiamato Reg. CE n. 178 del 2002 esclude espressamente dalla nozione di alimento<sup>305</sup>.

Non rientra nella nozione proposta, infine, l'art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale), ove la figura del consumatore resta sullo sfondo sino (quasi) a scomparire del tutto, emergendo l'interesse del titolare del diritto di privativa industriale<sup>306</sup>.

Un ultimo chiarimento, prima di addentrarci nell'indagine<sup>307</sup>.

Nel delineare la nozione di reati alimentari a fini classificatori abbiamo affermato che l'oggettività giuridica deve aver riguardo in alternativa alla salute pubblica (in via diretta o mediata) o a interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori.

Se invero il concetto della tutela diretta o mediata della salute pubblica può essere di più immediata percepibilità per il lettore in quanto, come poc'anzi anticipato, esso trova diretto riscontro nella distinzione tra reati codicistici (tutela diretta) e contravvenzioni in materia alimentare di cui alla l. n. 283 del 1962 (tutela mediata), la seconda nozione necessita di qualche precisazione.

---

essi non è sanzionata la produzione di un bene avvelenato (v. *infra* invece quanto al commercio) e, inoltre, l'art. 441 c.p. – a differenza dell'art. 440 c.p. –, attribuendo rilievo alle sole cose 'destinate al commercio' e non già a quelle più genericamente volte alla 'distribuzione per il consumo', esclude la rilevanza penale dell'adulterazione o contraffazione allorquando essa abbia ad oggetto beni diversi da acque o sostanze alimentari (ad esempio un giocattolo) contraffatti in modo pericoloso per la salute dei consumatori, ma distribuiti al consumo gratuitamente, ovvero a fini umanitari o di propaganda: così A. MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006, 112 ss. Peraltro, spiega l'A., nella misura in cui la commercializzazione di tali beni, e a questi fini (mera distribuzione per il consumo), assume rilievo ai sensi dell'art. 442, si finisce per legittimare una difformità di trattamento tra produttore (non sanzionato) e commerciante o distributore (sanzionato). Né tantomeno dal codice penale è penalmente presidiata per questi oggetti, per così dire, 'ordinari', a differenza di quanto previsto dall'art. 444 c.p., la commercializzazione di tali prodotti ove non siano né contraffatti, né adulterati, ma pericolosi alla salute pubblica. Sulle proposte di riforma torneremo comunque più diffusamente nella sezione III del successivo capitolo. Sulla problematica pocanzi citata dell'art. 441 circa la necessaria destinazione al commercio dei beni e la relativa differenza rispetto alla tutela penale degli alimenti v. S. RIONDATO, *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1992, 397.

<sup>305</sup> Sulla tutela penale in tema di sostanze medicinali v. F. MUCCIARELLI, voce *Medicinali guasti o pericolosi*, cit., 584 ss.

<sup>306</sup> V. al riguardo, per tutti, N. MAZZACUVA, *Introduzione*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 18, ove l'A. rileva che «l'art. 517-ter parrebbe diretto a tutelare – più che un interesse di natura pubblicistica – il diritto di esclusiva spettante al titolare del brevetto». Per una ricostruzione dei vari orientamenti emersi v. anche G. GUALTIERI, *Sub art. 517-ter*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 533 ss.

<sup>307</sup> Cfr. ancora *infra* §§ 2 e ss.

Nell'ambito, infatti, dei suddetti reati contro l'industria e il commercio e la fede pubblica il bene giuridico è sì proiettato in una dimensione superindividuale riferibile alla collettività nel suo complesso, avuto riguardo alla lealtà e buona fede negli scambi commerciali<sup>308</sup>, da un lato, e alla fede pubblica<sup>309</sup>, dall'altro, ma nelle figure che abbiamo definito come reati alimentari ci sembra preminente l'interesse/affidamento della generalità dei consumatori circa, rispettivamente, la correttezza degli scambi commerciali<sup>310</sup> e il significato economico del marchio quale espressione di una determinata provenienza/qualità del prodotto alimentare<sup>311</sup>.

Questo non significa, come meglio diremo più avanti<sup>312</sup>, che gli altri operatori del mercato (e a maggior ragione quelli titolari di un diritto sul marchio contraffatto) non possano a volte, in qualche modo – e chiaramente in misura diversa a seconda del reato in considerazione –, essere intercettati da un'offesa che, pur essendo astrattamente rivolta a beni collettivi, si risolve sovente in un comportamento sleale da parte dell'autore del reato, sotto il profilo commerciale, *anche* nei confronti dei propri concorrenti.

Significa soltanto che qui, come detto, appare *prevalente* l'aggressione alla fiducia dei consumatori nel loro complesso.

Basti il seguente esempio. Ove un commerciante di un piccolo supermercato decida di contraffare il marchio di una bevanda che produce, rendendolo confondibile con il noto *brand* registrato Coca-Cola, la circolazione di quel prodotto rappresenterà in misura preponderante un attentato alla fiducia dei consumatori, pure in virtù del minor danno che verosimilmente una simile vicenda potrebbe arrecare, in termini ad esempio di perdita di quote di mercato, al colosso alimentare di cui parliamo<sup>313</sup>.

---

<sup>308</sup> In quest'ultimo senso v., per tutti, C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1965, 279 ss. Sulla presenza di interessi commerciali nel settore del diritto penale alimentare cfr., diffusamente, A. BERNARDI, *Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 391.

<sup>309</sup> Su tali profili v. A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 432 ss., in merito alla protezione dell'affidamento del pubblico in generale sulla capacità distintiva dei marchi e alla funzione di separazione 'concettuale' dei prodotti che essi svolgono.

<sup>310</sup> Su questo bene giuridico v., ancora, C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 279 ss.

<sup>311</sup> V. A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.

<sup>312</sup> Cfr. ancora *infra* Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>313</sup> Lo stesso dicasi allorquando, per così dire, il *brand* 'grande' imiti il *brand* 'medio-piccolo': la estesa catena di distribuzione del primo e il conseguente attentato alla fiducia dei consumatori assumeranno un rilievo prioritario rispetto alla lesione dell'interesse del *brand* di medio-piccole dimensioni. Certo sono ipotizzabili, quantomeno in astratto, casi diversi in cui, ad esempio, venga imitato il marchio di un piccolo produttore da parte di un commerciante con

Viceversa, ove, come nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter (escluso dalla nozione di reato alimentare qui proposta), una azienda fabbrichi bevande gassate usurpando il (o in violazione del) titolo di proprietà industriale di Coca-Cola, il fatto dovrà considerarsi lesivo degli interessi del titolare del diritto di privata, rimanendo sullo sfondo l'interesse dei consumatori<sup>314</sup>.

Ciò spiega l'impiego della locuzione sopra adoperata di 'interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori'.

In sintesi: si ricadrà nella nozione di reato alimentare ogniqualvolta, qualificandosi l'oggetto materiale nei termini sopra precisati, il referente di tutela vada identificato nell'interesse commerciale dei consumatori. Allorquando invece, come anticipato, a prevalere siano altri interessi attinenti a profili, per così dire, di stretta macroeconomia pubblica<sup>315</sup> o a elementi legati alla tutela della proprietà industriale<sup>316</sup>, la fattispecie si collocherà al di fuori del campo di interesse dei *food crime*.

---

una limitata clientela ovvero la stessa vicenda si verifichi tra enti di grandi dimensioni (in tal caso l'interesse della impresa potrebbe da parte di alcuni ritenersi preponderante o comunque maggiormente minacciato rispetto a quello della generalità dei consumatori). Ma – al netto dell'opinabilità di una simile conclusione, dato che qualsiasi esercizio commerciale si rivolge per definizione a una pluralità rilevante e indistinta di persone, ponendosi così, quindi, praticamente sempre in primo piano l'attentato alla fiducia dei consumatori – ci sembra si tratti di casi non in grado di intaccare realmente la sostanziale validità dell'impianto qui richiamato. Su tali aspetti, peraltro, si veda quanto efficacemente rimarcato da G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1967, 658 ss., secondo il quale «si danno dei casi non infrequenti in cui le usurpazioni del marchio possono ripercuotersi favorevolmente sul patrimonio del titolare [...]. Conseguo da tutto ciò che tra le svariate funzioni adempiute di fatto dal marchio nel commercio, l'unica giuridicamente rilevante, in seno alle figure di reato in esame, è quella tradizionale di "indicatore di provenienza"». Ad ogni modo l'impossibilità di offrire un confine certo a tali concetti dipende qui, a nostro giudizio, dal frequente ricorso da parte del nostro codice a beni giuridici di dimensione collettiva e privi di un sicuro contenuto, con tutto ciò che ne deriva in termini di (inevitabili) incertezze e opinabilità delle diverse tesi che tentino di ricostruire l'oggetto di tutela di volta in volta in rilievo. E proprio la nostra materia rappresenta uno dei settori più interessati dalle criticità di questa tecnica di politica criminale venendo in gioco beni quali la salute, l'economia e la fede pubbliche, su cui ampiamente avremo modo di soffermarci nel corso del successivo capitolo.

<sup>314</sup> Cfr. *supra* nel presente paragrafo (nota n. 309). Anzi, e a maggior ragione, molto spesso il fatto potrebbe anche non consistere in alcun modo in un attentato alla fiducia dei consumatori. Si pensi all'ipotesi dell'impresa che, in violazione degli accordi commerciali con Coca-Cola, produca un bene che, pur essendo realizzato in violazione della proprietà industriale perché, ad esempio, la licenza a utilizzare il marchio è scaduta, sia perfettamente rispettoso degli *standard* tecnici e di qualità imposti dal *brand* e, nella sostanza delle cose, identico a quello commercializzato dall'azienda titolare del potere di privata. In tali ipotesi la categoria dei consumatori non subisce alcun pregiudizio apprezzabile.

<sup>315</sup> Cfr. *supra* nel presente paragrafo (nota n. 286).

<sup>316</sup> V. *supra* nel presente paragrafo (nota n. 309).

Ci sembra, insomma, che non si possa parlare di reati alimentari senza che a venire in gioco siano la salute o gli interessi commerciali dei consumatori.

Abbiamo visto, del resto, che l'art. 5 del citato Reg. CE n. 178 del 2002, nel fissare gli obiettivi generali della legislazione alimentare, richiama appunto sia la tutela della vita e della salute umana, sia la protezione degli interessi dei consumatori.

Esulterà pertanto dallo scopo della presente indagine un compiuto inquadramento dei complessi profili penalistici del danno, per così dire, da prodotto *diverso* da quello alimentare o quelli legati più in generale alle connessioni tra diritto punitivo e tutela della proprietà industriale (qui lambiti nella sola misura in cui intercettano il diritto penale alimentare)<sup>317</sup>.

Va sciolto, infine, il nodo relativo alla controversa nozione di frode alimentare, un concetto dai contorni incerti su cui ci siamo soffermati nella prima parte della trattazione<sup>318</sup>.

*De iure condito* il problema è a nostro avviso agevolmente risolvibile sulla base di poche ma decisive considerazioni.

Non ci sembra infatti enucleabile a legislazione vigente, nel nostro ordinamento interno, una nozione affidabile di frode alimentare che possa reggere al confronto con il dato positivo.

Per quanto, infatti, come correttamente posto in luce da autorevole dottrina<sup>319</sup>, la decettività e l'oggettiva attitudine ingannatoria della condotta e dei suoi effetti – in particolare in termini di irriconoscibilità del vizio da parte dei consumatori – siano profili che sovente caratterizzano la dinamica fattuale e pratica di questi illeciti, è altrettanto corretto rilevare come, salvo rare eccezioni<sup>320</sup>, tali elementi non facciano parte del *tipo legale* degli illeciti predetti.

Non ci pare pertanto possa offrire un qualche valido ausilio enucleare una nozione, la quale cerchi di garantire un ordine sistematico alla materia, che prescindendo dal dato positivo facendo leva su un aspetto che, ricadendo spesso al

<sup>317</sup> Sull'esigenza di riflettere *de iure condendo* sulla necessità di implementare una riforma dei reati alimentari effettuando una valutazione complessiva sull'adeguatezza di questi importanti e interconnessi ambiti di tutela penale cfr. la parte conclusiva dell'indagine.

<sup>318</sup> Cfr. *supra* § 3.

<sup>319</sup> V. al riguardo in particolare: F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425; A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss. Abbiamo affrontato tali profili nel § 3, cui rinviamo per tutti gli ulteriori riferimenti.

<sup>320</sup> Cfr., ad esempio, l'art. 517 c.p. che richiede l'attitudine dell'oggetto a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dello stesso. Su tali aspetti v. anche G. AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi*, cit., 18. Si veda di recente in merito – in particolare circa la configurabilità del reato di cui all'art. 440 c.p. pure in assenza di attività occulte o fraudolente – Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2014 (dep. 30 maggio 2014), n. 22618, in *C.E.D. Cass.*, n. 262255. In senso conforme Cass. Pen., sez. I, 20 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 339, in *C.E.D. Cass.*, n. 271994.

di fuori della tipicità, non è sovente oggetto di alcun accertamento da parte del giudice e non segna il confine tra comportamenti penalmente rilevanti o meno.

Una nozione per certi versi ‘pregiuridica’ di frode alimentare, quindi, può rivestire una sua utilità sul piano delle indagini criminologiche per descrivere gli aspetti fattuali e sociologici del fenomeno, ma non per una disamina che, come nel nostro caso, si proponga di analizzare le caratteristiche del diritto vigente, di individuarne i principali problemi e le correlate soluzioni.

Disponiamo adesso di una tassonomia che ci pare utile per consentire di comprendere cosa *sono* e cosa invece *non sono* i reati alimentari e, di conseguenza, per esplicitare quale sarà la tipologia di fattispecie criminose verso cui si indirizzerà la ricerca.

Non resta, quindi, che dare avvio finalmente all’indagine delle normative pertinenti nell’ambito del diritto penale alimentare italiano, prendendo le mosse dalle misure punitive disciplinate nei confronti delle persone fisiche.



## Capitolo II

# IL SISTEMA ITALIANO DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI IN MATERIA ALIMENTARE: BENI GIURIDICI E TECNICHE SANZIONATORIE TRA INDIVIDUO ED ENTE COLLETTIVO

### Sezione I

## LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

**Sommario:** 1. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura superindividuale degli interessi tutelati. – 1.1. I reati alimentari contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell'impianto punitivo. – 1.1.1. I profili dogmatici dell'accertamento del pericolo. Una proposta *de iure condito*: la distinzione tra il profilo *statico* e il profilo *dinamico* del pericolo nei reati alimentari contro la salute pubblica. – 1.1.2. L'accertamento del pericolo per la salute pubblica nella prassi applicativa. – 1.2. I reati alimentari a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore. – 1.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi. – 2. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della l. n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento tra settori repressivi nell'ambito degli illeciti alimentari. – 2.1. La sanzione interdittiva della chiusura dello stabilimento: un 'cortocircuito' sistematico nelle interconnessioni tra responsabilità individuali e corporative. – 2.2. La c.d. riforma Cartabia e l'introduzione della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia alimentare: vantaggi e criticità della nuova misura. – 3. L'ultimo tassello di tutela: l'inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare. – 3.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul volto del diritto penale alimentare e l'«eterno ritorno» al penale. L'esempio della disciplina OGM e della tutela del 'Made in Italy'.

### **1. Al vertice della piramide punitiva: la tutela codicistica e la natura superindividuale degli interessi tutelati**

L'analisi dell'impianto normativo relativo alle persone fisiche inizierà, in linea con quanto evidenziato, dal punto più alto della piramide sanziona-

toria costruita dal legislatore in materia, rappresentato dalle fattispecie codicistiche.

Ci concentreremo pertanto in primo luogo sullo studio dei reati alimentari contro la salute pubblica, in genere identificati con riferimento a una nozione, quella di frode c.d. sanitaria, invalsa nella prassi ma che, alla luce delle premesse di metodo che abbiamo posto in precedenza, va ovviamente intesa in termini impropri.

Oggetto di esame saranno qui, per le ragioni pocanzi espresse<sup>1</sup>, i soli artt. 439 c.p., 440 c.p. commi 1 e 2, 442 c.p. e 444 c.p., illeciti sanzionati anche se commessi per colpa ai sensi dell'art. 452 c.p.: si tratta dei reati collocati nel capo II (comune pericolo mediante frode) del titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica.

Volgeremo poi l'attenzione ai reati contro l'industria e commercio (capo II del titolo VIII disciplinante, appunto, i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p. e, successivamente, ai delitti contro la fede pubblica – collocati nel capo II del titolo VII del codice penale, dedicato ai reati contro la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento – di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Nonostante si tratti di norme sparse nel codice penale all'interno di ben tre titoli diversi (incolumità, fede ed economia 'pubbliche') un aspetto che accomuna i rispettivi beni giuridici di categoria è quello legato alla natura superindividuale e collettiva degli interessi oggetto di protezione, visti come una 'fluida' sommatoria di quelli individuali<sup>2</sup>.

Ciò risponde alla precisa logica del legislatore storico di costruire reati volti a sanzionare attentati *in incertam personam*, riservando ad esempio, per quanto qui più interessa, ai reati contro la persona e a quelli contro il patrimonio la repressione dei danni arrecati a singoli individui<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 7.

<sup>2</sup> La dottrina, del resto, ha avuto modo di evidenziare il gigantismo e la natura superindividuale del bene di categoria in relazione a tutti e tre gli oggetti di tutela qui richiamati. Cfr. al riguardo, esemplificativamente: D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 643 ss.; M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73; C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 279 ss.; efficacemente, sull'articolarsi della fede pubblica rispetto ai marchi, v. già G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss.

<sup>3</sup> È nota del resto l'impostazione scelta dal codice Rocco di muovere, per così dire, dal *collettivo* all'*individuale* o, in altri termini, dallo Stato alla persona anche nel definire l'ordine progressivo di collocazione dei reati della parte speciale del codice. Una scelta frutto dei tempi in cui il nostro codice è stato concepito e che si presenta in termini diversi nella Costituzione, che mette al centro la persona. Su tali aspetti v., per tutti, D. PULITANO, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010, 7, che efficacemente rileva come «nella successione dei titoli del libro II, gli interessi tutelati sono ordinati secondo una linea c.d. di *progressione discendente*, che va dal pubblico (tutela della personalità dello Stato, di funzioni pubbliche, di

Le ragioni di queste scelte di politica criminale si modulano diversamente a seconda del particolare settore e, per questa ragione, saranno prese partitamente in considerazione nel corso del lavoro <sup>4</sup>.

Quello che qui però intendiamo porre in rilievo, come riflessione di ordine generale che lega a doppio filo tutte queste fattispecie, è che il carattere ad ampio spettro dei beni giuridici in questione mina la loro capacità di assolvere una funzione critica <sup>5</sup> e di sicuro orientamento dell'interprete <sup>6</sup>.

Si tratta invero di beni che – data l'inevitabile astrazione ed evanescenza che li contraddistingue, direttamente proporzionale, del resto, alla loro dimensione *collettiva* – faticano di frequente a presentare requisiti in termini di consistenza e afferrabilità che si pongano in linea con i principi penalistici di matrice costituzionale.

---

interessi collettivi) al privato (tutela della persona e del patrimonio). L'ordine di successione dei titoli suggerisce una gerarchia di valori, che vede lo Stato al primo posto e gli interessi individuali all'ultimo. La progressione discendente *dà espressione all'ideologia statualistica del regime fascista*, dal punto di vista normativo è invece del tutto neutra». In argomento v., diffusamente, con particolare riferimento al settore della tutela della vita e dell'incolumità degli individui, le considerazioni di V. MAIELLO, voce *Vita e incolumità individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1993, 987, il quale pone in luce come il settore del libro II del codice penale sia «posto a presidio di quelle situazioni di valore, riconducibili alla titolarità di un singolo soggetto, che sono uscite indenni dalla massiccia opera di pubblicizzazione degli oggetti tutelati, determinata dall'applicazione in chiave autoritaria di una tecnica classificatoria fondata sul modello della “progressione discendente”». Sulle differenze nella nostra materia tra reati a tutela di interessi collettivi e di interessi di singoli v., per tutti, M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 207.

<sup>4</sup> Ad esempio, nei reati contro la salute pubblica vedremo che tale scelta è legata alla imprescindibilità di forme di tutela anticipata nei confronti di un simile, fondamentale bene di primario rango costituzionale che non sarebbe efficacemente protetto se si attivassero risposte punitive in ambito penale soltanto allorquando si verificano dei danni a singoli individui. Non dissimile la *ratio*, ad esempio, dei reati posti a tutela della lealtà nei rapporti commerciali, che mirano a colpire, per così dire, un malcostume commerciale a prescindere dal danno che possa arrecare a singoli individui. Per ogni dettagliato riferimento alla letteratura su tali oggettività giuridiche rinviato, al netto dei lavori già citati, ai successivi paragrafi del presente capitolo.

<sup>5</sup> Su tale funzione del bene giuridico in particolare quale opposizione all'intervento penale nei confronti di condotte non calibrate su afferrabili interessi di tutela cfr., con chiarezza, D. PULITANÒ, voce *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1985, 73 ss.

<sup>6</sup> Non è ovviamente questa la sede per affrontare un tema così denso di complicate sfumature concettuali quale quello della funzione (da parte della letteratura considerata spesso in crisi) del bene giuridico nel diritto penale. Sull'argomento si vedano, senza pretesa di esaustività e limitandoci ai contributi monografici: F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983; E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pisa, 2019; G. FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014. Sulla problematicità, peraltro, di polarizzare la situazione di pericolo su elementi di proporzioni gigantesche e di complessa verificabilità nella prassi v. già G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., 722.

Il riferimento è alle diverse incertezze applicative che l'ampiezza dei beni giuridici in parola determina nell'accertamento del pericolo inteso quale probabilità di arrecare un danno all'interesse protetto<sup>7</sup>: è evidente come l'incertezza, *a monte*, nel definire con precisione la nozione, ad esempio, di salute pubblica, si declina inevitabilmente, *a valle*, in una maggiore problematicità del giudizio volto a verificare se tale interesse abbia corso o meno un pericolo nella vicenda oggetto di giudizio.

Per le stesse ragioni, poi, come in parte anticipato in relazione ai reati contro gli interessi commerciali afferenti a economia o fede pubblica<sup>8</sup>, emergono questioni interpretative legate, in taluni casi, all'identificazione della persona offesa e in generale all'individuazione dei precisi contenuti di tali referenti di tutela, da sempre oscillanti tra la fiducia dei consumatori e gli interessi di operatori economici concorrenti.

Tutto ciò a conferma del fatto che il settore in esame presenta – come d'altronde abbiamo cercato di mettere in risalto in avvio del lavoro – un inventario di problemi di respiro generale.

Prendiamo allora le mosse, nell'immediato prosieguo dell'indagine, dai delitti codicistici contro la salute pubblica.

### **1.1. I reati alimentari contro la salute pubblica: rilievi in ordine al bene giuridico e analisi dell'impianto punitivo**

Vediamo come il legislatore articola tradizionalmente l'impianto punitivo con riferimento ai reati *necessariamente* (artt. 439, 440 commi 1 e 2, 444 c.p.) ed *eventualmente* (art. 442 c.p.) alimentari contro la salute pubblica.

Partiamo dall'esame del bene giuridico tutelato, ovverosia la salute pubblica.

Per comprendere le dinamiche applicative di tali reati, invero, entrambi questi *termini* necessitano di essere riempiti di contenuto: dovremo pertanto per prima cosa stabilire che significato assuma, nei delitti contro l'incolumità pubblica di comune pericolo mediante frode, il termine 'salute', per poi chiederci – una volta risolto tale aspetto logicamente prioritario – quando essa assuma quella dimensione *pubblicistica* che è coesistente alla natura superindividuale e collettiva dell'oggettività giuridica propria dei reati in parola.

Come noto, la salute è definita dall'art. 32 della nostra Costituzione un «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Cfr. *infra* nei paragrafi successivi.

<sup>8</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 7.

<sup>9</sup> Sulla tutela costituzionale della salute cfr. diffusamente: D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002; G. SCACCIA, *Sub art. 32*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2018, 220 ss.

Il peculiare rango costituzionale di tale bene giuridico, quindi, induce il legislatore a tutelare penalmente non solo le ipotesi in cui tale interesse subisca un danno effettivo – a questo compito assolvono i reati contro la persona<sup>10</sup> –,

---

<sup>10</sup> Cfr. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 207. In argomento v., ancora, V. MAIELLO, voce *Vita e incolumità individuale*, cit., 987. Una breve ma necessaria digressione al riguardo. Non è un caso, data la natura del bene gioco, che nella materia alimentare il legislatore faccia ampio uso di tutte quelle tecniche di *drafting* normativo penalistico che, come abbiamo visto nella prima parte di questa trattazione, servono, appunto, a far scattare in via preventiva il meccanismo di innesco del diritto criminale: dal pericolo *presunto* che caratterizza diverse ipotesi contravvenzionali di cui alla l. n. 283 del 1962, al pericolo *astratto-concreto* che, invece, rappresenta la cifra caratterizzante di vari reati contro la salute pubblica che in questa sede analizziamo (sulle ragioni dell'uso di tale dicitura e sulla questione definitoria in tema di reati di pericolo rinviamo alle considerazioni svolte diffusamente *supra* Cap. I, § 5). La previsione in questo settore di simili fattispecie, del resto, risponde parimenti a quello che abbiamo visto essere il principale problema al quale i reati di pericolo offrono una soluzione: la difficoltà di provare il nesso di causalità individuale rispetto ai reati di danno (su tutti qui, naturalmente, lesioni e omicidio). Basti un semplice ma, crediamo, efficace esempio a spiegare il problema. Si ipotizzi il caso di un ristorante che venda ai suoi clienti una partita di prodotti ittici avariati e che alcuni tra tali avventori del locale inizino a manifestare i sintomi di una malattia associabile al consumo di questi alimenti a distanza di alcuni giorni dalla 'cena incriminata'. In una ipotesi del genere, all'evidenza, non solo si determinano problematiche processuali di carattere probatorio legate, ad esempio, all'impossibilità di procedere a un campionamento dei prodotti che nel frattempo sono stati già ingeriti e che sovente non saranno più nella disponibilità del proprietario, ma, *a fortiori*, la prova del nesso eziologico potrebbe non reggere alla verifica della potenziale incidenza sull'evento lesivo di fattori causali alternativi, dato che tra la cena al ristorante e l'insorgenza dei sintomi i clienti del ristorante in questione avranno senz'altro assunto diverse altre sostanze alimentari: sulle problematiche processuali nell'accertamento dei reati alimentari v., in particolare A. NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agr.*, 2017, 357 ss., in particolare in merito all'alimento quale corpo del reato *sui generis*; in argomento v. altresì ID., *Indagini preliminari e prove*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 375 ss. Sul punto v. inoltre: C. CONTI, *Qualità e origine geografica degli alimenti: prova scientifica e processo penale*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 403 ss.; E. MAZZANTI, *Incertezza della scienza e contraddittorio sulla prova "tecnica": il caso delle analisi di campioni alimentari*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 375 ss.; R. VANNI, voce *Alimenti e bevande (tutela igienica degli) (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 106 ss. Di qui, dunque, l'esigenza di intervenire con fattispecie di pericolo – a carattere, da tale prospettiva, *preventivo* – che consentano di sanzionare penalmente già la produzione, il commercio o comunque la messa in circolazione di beni pericolosi per la salute dei consumatori. In argomento si veda anche A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana*, cit., 527, il quale rileva che «il notevole intervallo temporale spesso intercorrente tra l'immissione sul mercato del prodotto alimentare e l'evento dannoso rende estremamente problematica l'esclusione di decorsi causali alternativi, dilatando in modo direttamente proporzionale la possibilità per l'accusato di invocare a propria discolpa la sussistenza di eventuali cause alternative o addizionali». Sul tema della prova del nesso di causalità in generale rinviamo, per tutti i relativi riferimenti bibliografici, alle considerazioni svolte *supra* Cap. I, § 5. Si vedano al riguardo pure gli efficaci rilievi di T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione sulle frodi agrarie*, in A. GERMANÒ, E. ROOK

ma anche a presidiare, attraverso forme di anticipazione della tutela, tutti quei comportamenti che determinano – chiaramente in diversa intensità a seconda della fattispecie in gioco – soltanto il venire in rilievo di una mera *potenzialità* di danno a tale interesse<sup>11</sup>.

L'art. 32 della Costituzione, tuttavia, non offre una analitica definizione del concetto di salute e impone pertanto di cercarne altrove i contenuti. Al riguardo è ampiamente diffusa in letteratura la nozione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), che definisce la salute in questi termini: «health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity»<sup>12</sup>.

Parte della dottrina ha quindi ritenuto di accogliere ai fini penalistici una nozione di salute non limitata al concetto di assenza di infermità, ma tale da estendersi alle ipotesi in cui l'alimento determini un perturbamento alle generali condizioni di benessere e di salute della popolazione (e non direttamente una malattia in senso stretto)<sup>13</sup>.

Altri invece, secondo cadenze che ci sembrano preferibili, propendono, rispetto ai delitti codicistici contro la salute pubblica, per un concetto più tassativo di salute intesa *quale assenza di malattia*<sup>14</sup>.

BASILE (a cura di), *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, Milano, 1999, 23, secondo il quale in tale materia si avverte l'esigenza di anticipare la tutela a un momento precedente a quello del danno poiché «se si aspetta che una persona rischi di morire per tutelarla evidentemente si è atteso troppo; occorre piuttosto impedire che sostanze tanto pericolose possano entrare in circolazione e, prima ancora, essere prodotte». Per un inquadramento ad ampio spettro della tematica v. già: V. PACILEO, *Reati alimentari*, Milano, 1995; R. PICCININO, *Diritto penale alimentare: dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1988; D. BELLANTONI, *Trattato di diritto penale degli alimenti*, Padova, 1993; N. RAIMONDI (a cura di), *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del convegno Expo-Milano 2015*, Soveria Mannelli, 2018.

<sup>11</sup> V. diffusamente su tali aspetti C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 97 ss.

<sup>12</sup> Cfr. *Constitution of World Health Organization, Preamble*: il documento costitutivo è stato adottato in occasione della *International Health Conference* di New York del 1946 ed è consultabile al seguente link: [https://www.who.int/governance/eb/who\\_constitution\\_en.pdf](https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf).

<sup>13</sup> Per tale lettura v., in particolare, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 22-23: «il concetto di salute recepito nel nostro ordinamento non coincide assolutamente con la semplice assenza di malattia, ma va identificato in un effettivo stato di benessere psichico, fisico e sociale, equivalente all'armonico sviluppo di tutte le funzioni dell'individuo». Nello stesso senso O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 68. Per la configurabilità del pericolo per la salute pubblica anche rispetto a sostanze non nocive ma di semplice qualità scadente v. già M. SOSSI, *L'articolo 440 del codice penale ed il concetto di pericolo per la salute pubblica*, in *Rass. dir. tec. al.*, 1966, 240. Per una nozione estensiva del concetto di salute nella materia che ci impegna cfr. la lettura di D. RODRIGUEZ, F. INTRONA, *“Pericoloso per la salute pubblica”: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1976, 193 ss.

<sup>14</sup> V. al riguardo, in particolare: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit.,

Una diversa soluzione estenderebbe irragionevolmente il campo dei delitti codicistici contro la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che, ad esempio, si farebbero rientrare in tale nozione ipotesi quali quelle di commercializzazione di alimenti privi di capacità nutritiva che, pur non determinando una malattia, influiscono sul benessere della popolazione; condotte, queste ultime, che invece appaiono già presidiate da altre disposizioni, come, nell'esempio prospettato, la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a), della l. n. 283 del 1962 che sanziona, tra l'altro, la messa in circolazione in varie forme di sostanze alimentari 'private anche in parte dei propri elementi nutritivi' o, nell'ipotesi di consegna all'acquirente della sostanza e sussistendone i relativi presupposti, il reato di cui all'art. 515 c.p.<sup>15</sup>.

Accogliere dunque, ai nostri fini, una nozione di salute diversa da quella limitata al concetto di assenza di malattia finisce per attribuire non solo un raggio di operatività troppo ampio ai reati codicistici qui in analisi, ma pure per rendere ancora più complicati di quanto già non siano i confini tra i primi due 'piani' della piramide repressiva tripartita costruita dal nostro legislatore per contrastare la criminalità alimentare.

Chiarito cosa si intende in tale sede con il termine salute, si tratta di vedere quando si possa parlare di 'salute pubblica'.

Il punto di partenza è rappresentato dalla già ricordata peculiare natura superindividuale e collettiva del bene di categoria: qui il legislatore è indifferente all'esistenza di danni o pericoli a *singoli*, determinati individui, reprimendosi, in forma anticipata, appunto, i *pericoli* di offesa *in incertis personas* rivolti alla salute della collettività in quanto tale. Coerentemente con tale impostazione, del resto, si riconosce che, allorché il pericolo arrecato si trasformi in danno per uno o più individui, l'autore dell'illecito risponderà sia del reato di

---

6. Con ampie e convincenti argomentazioni A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 60 ss.

<sup>15</sup>Sulla problematicità della nozione estensiva di salute cfr. ancora A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 60-61, il quale evidenzia correttamente come «sulla base di una ricostruzione così estesa del referente di valore, si rischia, infatti, di sovrapporre il pericolo al mero rischio e, in contrasto con i canoni di tassatività e determinatezza, di includere nell'oggetto di tutela anche la salubrità dell'ambiente e l'attitudine di quest'ultimo a migliorare e far progredire la salute umana, a prescindere dal potenziale danno». In argomento si veda l'articolata posizione di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 214-215, il quale rileva come «per salute pubblica si intende qui il benessere psicofisico concepito come assenza di malattie o disturbi anche temporanei [...]. Nell'accezione va altresì ricompreso il benessere psicofisico quale conseguenza positiva (per 'accrescimento') di interventi dovuti a sostanze, alimenti o condizioni positive attese o dovute, soprattutto qualora si tratti di sostanze medicinali e terapeutiche. Peraltro, se la vendita di un prodotto puramente alimentare è alterata dall'assenza delle proprietà nutritive promesse, si tratterà di regola di frode in commercio [...] ma non della salute, a meno che per le modalità concrete quest'ultima non sia stata posta in pericolo».

pericolo contro la salute pubblica che del delitto ai danni delle singole persone intercettate dalla sua azione offensiva<sup>16</sup>.

Di qui, dunque, una prima caratteristica necessaria affinché la salute assuma quella dimensione pubblicistica e collettiva coesistente ai delitti contro la salute pubblica: l'*indeterminatezza* delle potenziali vittime dell'azione offensiva<sup>17</sup>.

Il concetto di indeterminatezza, però, anche se posto in questi termini rimane ancora un 'contenitore' parzialmente vuoto: dobbiamo infatti stabilire altresì *quando* e a *quali condizioni* si possa discutere di indeterminatezza delle vittime.

Per ritenere integrato tale ultimo requisito è sufficiente verificare, ponendoci nel momento in cui il pericolo va accertato<sup>18</sup>, che non si sappia *chi* in concreto possa essere colpito? Oppure, oltre all'indeterminatezza, per così dire, *soggettiva*, è altresì imprescindibile verificare che il pericolo riguardi un numero *plurimo e rilevante* di persone?

Basti un esempio a chiarire i termini del problema. Ipotizziamo che venga posta sul banco di un supermercato una *singola* e unica confezione di yogurt adulterato e che sia scientificamente in grado di causare<sup>19</sup> una lesione personale grave ai danni di chiunque l'assumerà.

<sup>16</sup> Su questi aspetti v. B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 391 ss., secondo il quale «la diffusività del pericolo costituisce uno dei limiti delle norme in questione che, altresì, consente di distinguerle da altre fattispecie e, in particolare, da quelle che tutelano l'incolumità dei singoli». Sul punto G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore per danni alla salute*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1991, 858, evidenzia peraltro il fatto che i reati contro la vita e l'incolumità individuale chiaramente non trovano applicazione quando il danno, come nell'art. 439, comma 2, c.p., funge da evento che aggrava il delitto.

<sup>17</sup> Cfr. *ex multis* già G. SAMMARCO, voce *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1971, 28 ss. Sul punto, per una accurata analisi sul concetto di indeterminatezza nella ricostruzione della dottrina tedesca, v. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 17 ss. Nella letteratura più risalente sull'incolumità pubblica si vedano: E. BATTAGLINI, B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Nov. dig. it.*, Milano, 1962, 550 ss.; F. DEAN, *L'incolumità pubblica nel diritto penale: contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Milano, 1971; E. FLORIAN, *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in E. PESSINA (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano, 1909. Più di recente sul concetto di incolumità pubblica v. L. CORNACCHIA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 363 ss. Sui reati in questione v. pure S. RIONDATO, D. PROVOLO, *Sub art. 422-452 c.p.*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (diretto da), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, 1362 ss.

<sup>18</sup> Aspetto, quello del momento dell'accertamento del pericolo, sul quale ci soffermeremo nel paragrafo successivo.

<sup>19</sup> Anche sul problema del *quantum* di probabilità necessario per affermare la sussistenza del pericolo, nonché su quello del metro (scientifico) dell'accertamento, torneremo nel paragrafo successivo.

Ecco, in tal caso, se dovessimo accogliere una nozione, per così dire, esclusivamente *qualitativa* di indeterminatezza – tale, cioè, da richiedere soltanto l'*indeterminabilità a priori* della potenziale vittima, ancorché isolata – il commerciante che abbia con dolo o colpa<sup>20</sup> posto in commercio tale singola confezione di yogurt dovrà rispondere del delitto disciplinato dall'art. 442 c.p. (a condizione, chiaramente, che la sostanza sia stata da altri adulterata).

Parte della dottrina sembra propendere invero per una ricostruzione del concetto di indeterminatezza, come detto, *qualitativa*, che attribuisce pertanto rilievo pure a ipotesi più o meno riconducibili all'esempio qui prospettato<sup>21</sup>. La circostanza non deve sorprendere e, in effetti, si coglie in tal modo senz'altro un dato dinamico di tali delitti, in quanto, nell'esempio fatto, il pericolo di offesa – se ci poniamo mentalmente nel momento dell'offerta al pubblico dello yogurt – incombe a ben vedere su *tutti* i potenziali consumatori di quel supermercato, anche se in concreto soltanto uno di essi (cioè chi lo comprerà)<sup>22</sup> potrà esserne effettivamente colpito ove detto pericolo si trasformi in danno.

Tuttavia, tale tesi, se portata alle sue estreme conseguenze sistematiche, imporrebbe, laddove il danno si verifici, di riconoscere in capo al commerciante – in linea con l'impostazione sopra ricordata in punto di differenza tra reati contro la salute pubblica e reati contro la persona – la configurabilità in concorso di due reati: il delitto di pericolo contro la salute pubblica e il reato di lesioni.

Per evitare un simile esito – palesemente sproporzionato e lesivo del divieto di *bis in idem* sostanziale – soccorre l'insegnamento di quella autorevole dottrina che spiega come il pericolo, oltre a riguardare vittime indeterminate, debba essere dotato di peculiare *capacità diffusiva*, debba declinarsi, cioè – secondo una felice formula – in una probabilità di danno diretta '*ad plurimas ac incertas personas*'<sup>23</sup>: in ciò risolvendosi l'essenza

---

<sup>20</sup> Ai sensi del disposto dell'art. 452 c.p., ultimo comma.

<sup>21</sup> Sul punto, avuto riguardo ai reati qui in analisi, si vedano in particolare le considerazioni di A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 117, ove si rileva che «non ci pare che il pericolo derivante dall'immissione in commercio di prodotti difettosi perda il carattere di diffusività in ragione dell'entità numericamente circoscritta di essi rispetto all'intera serie: dato che i prodotti non sono riconoscibili *ictu oculi* dal consumatore ma anzi si confondono con quelli perfetti, il pericolo incombe potenzialmente su qualsiasi consumatore [...]. Nell'immissione sul mercato di prodotti difettosi, cioè, si verifica un pericolo diffuso da cui può scaturire un danno individuale limitato a poche vittime».

<sup>22</sup> Certo, è ipotizzabile in astratto che il singolo acquirente consumi quella singola confezione dividendola con un'altra persona, oppure che la usi per preparare una torta da dividere con il suo intero nucleo familiare, ma tali ipotesi non spostano i termini del problema.

<sup>23</sup> V. in particolare A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 186. Chiaro l'insegnamento dell'A. al riguardo anche in A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in L. FOFANI, A. DOVAL PAIS, D. CA-

della creazione di quel pericolo ‘comune’ che il legislatore intende qui punire<sup>24</sup>.

Il problema, però, diventa a questo punto un altro, e cioè quello di definire, anche soltanto in linea di massima, la *quantità* di persone potenzialmente attingibili al di sopra della quale sia possibile affermare – e al di sotto della quale si debba, invece, negare – che sussista il detto pericolo comune<sup>25</sup>; profilo, tuttavia, che non può che scontare – come vedremo dalle applicazioni giurisprudenziali<sup>26</sup> – un inevitabile margine di incertezza<sup>27</sup>.

Si tratta di un aspetto assolutamente centrale nella dinamica applicativa di

STRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 602, ove si spiega come nel pericolo comune sia sempre necessaria una indeterminatezza pure quantitativa «quale riflesso delle modalità diffusive del pericolo [...]», mentre allorquando il pericolo possa al più riguardare un singolo individuo (indeterminato) o una cerchia ristretta di persone tale situazione sarà presidiata da figure contravvenzionali in quanto «l’accezione qualitativa di indeterminatezza – pericolo individuale plurimo (*in incertam personam*), che incombe su più persone e che può colpire il singolo quale rappresentante del bene collettivo – è alla base di un’offesa che assume un’intensità minore: siamo, infatti, di fronte alla messa a repentaglio del singolo, di una vittima potenzialmente indeterminata». Si tratta senz’altro della soluzione più corretta *de iure condito* e coerente con la natura dell’oggettività giuridica di categoria, ma che, come vedremo, necessita a nostro avviso di essere ripensata *de iure condendo* (cfr. *infra* i paragrafi successivi e il capitolo conclusivo della presente ricerca). V. sulla problematica dell’indeterminatezza altresì M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 254 ss.

<sup>24</sup> Sul punto v. T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 97, ove si rileva come «le disposizioni del codice penale, per essere applicate, esigono la verifica, in concreto, del pericolo per la salute pubblica. Si tratta di un elemento che non è facile accertare e che, di regola, non può dirsi verificato, perché la commercializzazione avviene in una cerchia talmente ristretta di persone da non potersi affermare che la probabilità di processi patologici è diffusa: il commerciante che vende a quattro o cinque persone una piccola partita di prodotti avariati non si può certo dire che determini un pericolo per una collettività indeterminata». In giurisprudenza, in passato, si era del resto a volte valorizzato tale concetto nel chiarire, ad esempio, che l’adulterazione dell’acqua di un pozzo privato poteva sì configurare un reato contro la salute pubblica ai sensi dell’art. 440 c.p., a condizione, però, che venisse fornita la dimostrazione che si trattasse di un pozzo usato di fatto (anche) da viandanti o comunque da un numero indeterminato di persone. Il riferimento è qui in particolare a: Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1982 (dep. 23 aprile 1982), n. 4288, in *C.E.D. Cass.*, n. 153392; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1985 (dep. 14 ottobre 1986), n. 3716, in *C.E.D. Cass.*, n. 172700. Come vedremo (cfr. *infra* i due paragrafi seguenti), tuttavia, nella giurisprudenza successiva non sempre si è fatta coerente applicazione di tali principi.

<sup>25</sup> Su questa problematica v. ancora T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 97.

<sup>26</sup> Cfr. i paragrafi successivi.

<sup>27</sup> In argomento, oltre ai lavori già richiamati, si vedano le considerazioni di A. ALESSANDRI, *Il pericolo per l’incolumità pubblica nel delitto previsto dall’art. 437 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 261, secondo il quale la «nozione di incolumità pubblica, che si articola sul requisito di indeterminatezza dei soggetti offesi e, correlativamente, di diffusibilità del nocimento, non sembra sfuggire a censure di ambiguità e incertezza, che non mancano di tradursi in un’apparisciente elasticità dei risultati interpretativi finali».

questi reati, considerato che proprio il carattere diffusivo o meno del pericolo determina fundamentalmente il confine tra delitti codicistici (severamente puniti) e contravvenzioni di settore (ove la risposta sanzionatoria è, a dir poco, molto meno intensa), tra primo e secondo livello della piramide punitiva in tema di reati alimentari. È facile comprendere allora quali implicazioni determini la indubbia difficoltà di fornire parametri sicuri, univoci, determinati sulle caratteristiche che rendono il pericolo *diffusivo*, sulla detta soglia di persone esposte ad esso superata la quale il pericolo può effettivamente dirsi tale. Qualsiasi indicazione di una soglia ‘numerica’, del resto, ci pare finirebbe per essere arbitraria, così come altri criteri qualitativi (con aggettivi, riferiti al numero di persone in pericolo, come ‘plurimo’, ‘rilevante’, etc.) non sembrano in grado di offrire una guida chiara all’interprete e di rendere pienamente controllabile e prevedibile la relativa valutazione giudiziale.

Su questi temi, quindi, torneremo più volte nell’immediato prosieguo dell’indagine, proprio perché è soprattutto su tale profilo che va ‘testata’ la tenuta di tale modello di incriminazione.

Prima, però, addentriamoci nello studio del microsistema dei reati contro la salute pubblica.

All’interno di tale gruppo di delitti dobbiamo operare due distinzioni di rilievo basate: a) sul particolare *momento storico* in cui – ponendoci, per così dire, dal ‘grandangolo’ di osservazione della filiera alimentare – si colloca la *condotta incriminata*; b) sul *ruolo* e sulla *posizione* che assume, nelle varie fattispecie, l’elemento del pericolo per la salute pubblica<sup>28</sup>. Soprattutto quest’ultimo aspetto assume particolare importanza in relazione all’accertamento concreto in giudizio, appunto, del pericolo per tale bene giuridico collettivo<sup>29</sup>.

Muoviamo dalla prima distinzione *sub a*).

Invero, gli artt. 439 e 440 c.p. si riferiscono a condotte, a seconda dei casi, di avvelenamento, corrompimento, adulterazione o contraffazione di acque o sostanze destinate all’alimentazione che si pongono, potremmo dire, *a monte* della *supply chain* alimentare, specie nella fase produttiva, dovendo tali ‘alterazioni’ essere realizzate – per espressa dicitura di tali norme – prima che le sostanze in parola siano «attinte o distribuite per il consumo»<sup>30</sup>.

Di contro, gli artt. 442 e 444 c.p. si riferiscono a comportamenti che si verificano nella fase finale e *a valle* della catena alimentare, sanzionandosi il detenere per il commercio<sup>31</sup>, il porre in commercio o il distribuire per il consu-

---

<sup>28</sup> Sulle distinzioni adoperabili nell’ambito dei reati contro la salute pubblica v. A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 188 ss.

<sup>29</sup> Cfr. *infra* il paragrafo successivo.

<sup>30</sup> Per un commento v. di recente anche E. MAZZANTI, *Sub art. 439 c.p.*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 2985 ss.

<sup>31</sup> La ragione dell’inserimento di tale locuzione è storicamente dovuta alla necessità, avver-

mo acque, sostanze o cose che sono state *da altri* avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica – è questo in particolare il caso del reato *eventualmente* alimentare di cui all'art. 442 c.p. –, ovvero il detenere per il commercio, il porre in commercio o il distribuire per il consumo sostanze destinate all'alimentazione non contraffatte né adulterate, ma – potremmo dire, in *qualsiasi altro modo* e anche, ad esempio, per procedimenti naturali di decomposizione – pericolose per la salute pubblica (così sancisce l'art. 444 c.p.)<sup>32</sup>.

Già rispetto a tale articolazione della risposta punitiva emergono, fermi restando gli aspetti già segnalati, alcuni problemi.

Ci riferiamo innanzi tutto ai concetti di avvelenamento, adulterazione, contraffazione e corrompimento.

---

tita dal legislatore storico, di far chiarezza su una risalente questione problematica concernente la riconducibilità ai reati contro la salute pubblica dei casi in cui il bene pericoloso si trovi, ad esempio, nel magazzino del negozio e non sia stato ancora effettivamente posto in vendita nei banchi dell'alimentari. La dottrina ha evidenziato come, quantomeno con riferimento a tale frammento di condotta tipica e a questa tipologia di condotta, il modello di incriminazione in questione si avvicini molto ai c.d. reati di sospetto o di posizione, qui allontanandocisi, in base a tali letture, addirittura dalla logica del pericolo, essendo oggetto di incriminazione «un semplice rapporto di fatto con determinate cose»: v. in particolare E. BRUTI LIBERATI, *Osservazioni in tema di condotta costitutiva dei reati di frodi alimentari: in particolare della nozione di "detenere per il commercio"*, in *Ind. Pen.*, 1970, 378-379. Sul punto, con uno sguardo più ampio anche in direzione dei reati alimentari della legislazione complementare e al relativo modello di c.d. illecitostacolo, v. D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 652. Tali rilievi, per quanto legittimi dal punto di vista dogmatico, ci sembra possano essere sdrammatizzati avuto riguardo all'impatto pratico concreto di simili questioni: il problema si porrebbe infatti in termini davvero complicati solo lì dove l'alimento sia detenuto a fini personali (ad esempio perché destinato all'alimentazione del solo proprietario) nei locali commerciali, eventualità, quest'ultima, di difficile verifica. Questo chiaramente non significa che possano legittimarsi presunzioni di alcun tipo, dovendosi evidentemente sempre attentamente vagliare, nel caso concreto, la destinazione al commercio del bene oggetto di considerazione.

<sup>32</sup> Tutte le condotte di cui agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. indicano 'chiunque' come soggetto attivo del reato: parte della dottrina (cfr. in particolare A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 81-82), però, ha rimarcato come mentre l'adulterazione o la contraffazione possono essere realizzate da chiunque, la commercializzazione di prodotti adulterati o contraffatti costituirebbe un reato proprio del commerciante. In realtà, ci pare che una simile lettura non possa trovare accoglimento: a tutto voler concedere, invero, si tratta al più di reati c.d. a soggettività ristretta, che in genere, ma non necessariamente, verranno commessi dalle suddette categorie di soggetti. Peraltro, la classificazione in questione (cioè quella dei reati a soggettività ristretta), come ha rilevato la chiara dottrina che si è occupata del tema del reato proprio (cfr., per tutti, A. GULLO, *Il reato proprio: dai problemi tradizionali alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005, 14) è dotata di scarsa capacità selettiva da un punto di vista sistematico, né tantomeno può dirsi che, in tali casi, questi soggetti si trovino in quella relazione osmotica tra soggetto e oggetto del reato che – cfr. sempre A. GULLO, *Il reato proprio*, cit., 82 ss. e *passim* – connota i reati propri. Sull'inesattezza, nel settore di nostro interesse, del riferimento al concetto di reato proprio v., diffusamente, G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 869.

La differenza più afferrabile è quella che sussiste tra adulterazione e contraffazione: risiedendo la prima (*adulterazione*) nella condotta consistente nel privare un alimento *già esistente* di determinati componenti, ovvero nell'aggiunta in diverse forme di elementi impropri o nella sostituzione con questi ultimi di elementi naturalmente insiti nella sua composizione; la seconda (*contraffazione*), di contro, nella creazione *ex novo* di un alimento *inesistente* attraverso, in sostanza, le medesime condotte che caratterizzano l'adulterazione<sup>33</sup>.

Il corrompimento sarebbe invece una peculiare forma di manipolazione che differirebbe da alcune ipotesi di adulterazione per la mancanza di una azione volta a mantenere un'apparenza di genuinità nel prodotto, esaurendosi nella mera volontà di inquinare l'alimento senza scopo ulteriore<sup>34</sup>.

Incertezze vi sono, poi, rispetto alla differenza tra le condotte sin qui richiamate e quella di avvelenamento.

Su quest'ultimo punto, invero, un orientamento propende per una differenza di carattere *quantitativo* che risiederebbe nel maggior pericolo per la salute pubblica insito nel concetto di avvelenamento (e, per converso, nella minore probabilità di danno per la salute legata alle altre condotte)<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Si veda, al riguardo, l'accurata ricostruzione di G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2002, 444 ss., secondo il quale, da un lato, «“adulterare” significa alterare la struttura originale di un alimento, mediante sostituzione di elementi propri dell'alimento con altri estranei, ovvero sottrazione di elementi propri dell'alimento, o ancora aumento della quantità proporzionale di uno o più suoi componenti», dall'altro proprio «il requisito dell'inesistenza della cosa prima dell'avvenuta contraffazione [...] costituisce lo strumento essenziale per distinguere la contraffazione da altre condotte di manipolazione, quali “adulterare” o “corrompere”, cioè da quelle condotte che invece modificano sostanze o alimenti già esistenti». Sulla differenza tra adulterazione e contraffazione v. anche, *ex multis*: C. CANTARANO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 90 ss.; A. JANNITI PIROMALLO, voce *Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno della pubblica salute*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, 603 ss.

<sup>34</sup> V. ancora G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss., il quale peraltro rileva come tale termine (corrompimento) sarebbe l'eredità di una precedente legislazione che lo riferiva esclusivamente alle acque, che non sarebbe possibile adulterare ma solo deteriorare mediante l'aggiunta in esse di elementi estranei. Secondo V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 29, invece, il corrompimento sarebbe un semplice sinonimo di adulterazione.

<sup>35</sup> Nota in letteratura sul punto è la pronuncia del Tribunale di Pescara, sez. uff. indagini prel., 10 maggio 2010, in *De Jure*, secondo cui «le condotte di avvelenamento e corrompimento (o adulterazione o contraffazione) di acque o altre sostanze destinate all'alimentazione, punite, rispettivamente, dagli artt. 439 e 440 c.p., costituiscono forme omogenee di offesa al medesimo bene protetto dalle norme incriminatrici, che si distinguono solo per l'intensità del pericolo per la salute pubblica, maggiore per l'avvelenamento, minore per il corrompimento; ne consegue che l'accertamento dell'esistenza di tale pericolo – richiesto espressamente dalla fattispecie del corrompimento di cui all'art. 440 c.p. – è requisito implicito anche della fattispecie dell'art. 439 c.p., poiché il pericolo è immanente al concetto stesso dell'avvelenamento, in relazione al quale si deve anzi fornire la prova della sua particolare intensità». Per un'accurata

Più condivisibile invece quella dottrina che ravvisa il discrimine, sul piano *qualitativo*, nei potenziali effetti sulla salute della condotta: letali o gravissimi/irreversibili nel caso dell'avvelenamento, di minore impatto negli altri casi<sup>36</sup>.

Si tratta della lettura che conferisce maggiore precisione alla disposizione e che si rivela armonica con la cornice edittale prevista.

Non è un caso che il legislatore non menzioni espressamente l'elemento del pericolo per la salute pubblica nell'art. 439 c.p.<sup>37</sup>.

Quest'ultima circostanza, infatti, pur non esimendo a nostro avviso il giudice dalla necessità di accertare nella vicenda concreta la sussistenza del pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone<sup>38</sup>, è certamente esemplificativa della peculiare gravità che il legislatore associa a determinate condotte: si tenga conto, del resto, che proprio gli artt. 438 e 439 c.p., e non gli altri reati contro la salute pubblica, sono menzionati nell'ambito della legislazione in tema di misure di prevenzione<sup>39</sup>.

Siamo quindi di fronte a fattispecie criminose che, (beninteso) ove commesse con dolo, si avvicinano molto all'ambito che nella letteratura interna-

---

ricostruzione delle diverse impostazioni e per ulteriori riferimenti in merito cfr. A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 323 ss.: secondo l'A. (spec. 328), peraltro, occorrerebbe invece distinguere a seconda che il pericolo derivi direttamente dalla sostanza in sé o pure da altri fattori. Sulla fattispecie di avvelenamento delle acque v. altresì C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 109 ss.

<sup>36</sup> G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 444 ss. Sulla necessaria potenzialità letale dell'avvelenamento cfr. A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 158 ss. *Contra* S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 203.

<sup>37</sup> Circostanza, quest'ultima, che non a caso porta spesso in giurisprudenza alla (a nostro avviso non corretta) conclusione che si tratti di una fattispecie di pericolo presunto, pur richiedendosi l'accertamento dell'avvelenamento quale necessario fatto produttivo del pericolo: cfr. in tal senso, *ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018 (dep. 24 ottobre 2018), n. 48548, in *C.E.D. Cass.*, n. 274493; Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2018 (dep. 6 giugno 2018), n. 25547, in *C.E.D. Cass.*, n. 272964; Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2007 (dep. 17 aprile 2007), n. 15216, in *C.E.D. Cass.* n., 236168. Di recente in argomento Cass. pen., sez. II, 19 gennaio 2021 (dep. 31 marzo 2021), in *C.E.D. Cass.* n., 281001.

<sup>38</sup> Cfr. sul punto A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 158 ss., e S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 203. In tal caso, così come rispetto agli altri reati necessariamente ed eventualmente alimentari contro la salute pubblica, infatti, il pericolo, come diremo nel prossimo paragrafo, cui rinviamo sul punto, va accertato sia nella prospettiva statica che in quella dinamica.

<sup>39</sup> E invero, ai sensi dell'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), le misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al capo II dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011 si applicano, tra l'altro, «a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti [...] dagli articoli [...] 438, 439 [...]» del codice penale.

zionale viene definito come quello della c.d. *food defence* e delle c.d. *ideologically motivated adulteration* spesso compiute, nella realtà criminologica, a scopo di terrorismo<sup>40</sup>.

Cambia invece radicalmente il referente criminologico – che diventa quello dei *legitimate occupational actor*<sup>41</sup> del sistema o, in altri termini, delle attività in contesti leciti<sup>42</sup> – qualora le condotte di avvelenamento siano commesse per colpa ai sensi del combinato disposto degli artt. 439 e 452 c.p., come testimoniano alcune contestazioni a imprese industriali<sup>43</sup>.

La punibilità per colpa dei reati contro la salute pubblica – assicurata dall'art. 452 c.p. per tutte le ipotesi di nostro interesse<sup>44</sup> – è coesistente alla peculiare dimensione criminologica di tali illeciti, ove in molti casi il soggetto non agisce volendo realizzare un attentato alla salute pubblica ma finisce per mettere in circolazione un prodotto pericoloso in virtù dell'inosservanza di regole cautelari nella preparazione o nel commercio degli alimenti<sup>45</sup>.

Già a un primo approccio si tratta quindi, a ben vedere, di un settore repressivo denso di spunti di riflessione.

---

<sup>40</sup> Rinviamo sul punto alle considerazioni svolte *supra*: Cap. I, § 3.

<sup>41</sup> Cfr., ancora: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss.

<sup>42</sup> V. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 214.

<sup>43</sup> Cfr., ad esempio, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 48548, cit., nonché già in precedenza la nota vicenda del petrolchimico di Porto Marghera (Trib. Venezia, sez. I pen., 29 maggio 2002, in *Riv. giur. Ambiente*, 2003, 119 ss., con nota di F. CENTONZE, F. D'ALESSANDRO, *In tema di sostanze pericolose. La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*), per un'accurata ricostruzione della quale v. S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 211 ss. Sulla vicenda v. anche C. PIERGALLINI, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1684 ss.

<sup>44</sup> L'art. 452 c.p. prevede infatti tre diverse cornici edittali, in base alla gravità del fatto, in caso di commissione per colpa del delitto di cui all'art. 439, mentre la pena per gli artt. 440 e ss., ove commessi per colpa, viene individuata dal detto art. 452 *per relationem*, prevedendosi l'applicazione delle pene previste per le ipotesi dolose ridotte da un terzo a un sesto: tecnica normativa che certo non rende agevole il compito dell'interprete. Sulla disposizione in questione v., diffusamente, S. ARDIZZONE, voce *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1988, 393 ss. Per i reati qui in analisi, peraltro, l'art. 446 prevede una ipotesi di confisca obbligatoria e l'art. 448 c.p. la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza, nonché, per i soli artt. 439, 440, 441 e 442 (con esclusione, quindi, del 444 c.p., a ulteriore testimonianza della minore gravità associata dal legislatore a questa fattispecie) l'interdizione dalla professione e dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese da cinque a dieci anni e la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

<sup>45</sup> Per l'analisi dei profili criminologici rinviamo, nel dettaglio, al Cap. I (spec. §§ 1 e 2) del presente lavoro.

Quelli fin qui ricordati non sono, però, i soli.

Se, invero, l'avvelenamento, l'adulterazione e la contraffazione di acque o sostanze alimentari sono presidiate, nell'attuale scenario punitivo codicistico, sia *a monte* (artt. 439 e 440 c.p.) che *a valle* della filiera (art. 442 c.p.), altrettanto non può dirsi, come in dottrina si è evidenziato<sup>46</sup>, circa la *produzione* di prodotti non alterati in alcun modo nei termini anzidetti, ma che siano, per qualsiasi altra ragione diversa dall'intervento umano (ad esempio per naturale putrefazione), pericolosi per la salute pubblica: beni di cui è sanzionato soltanto il commercio *ex art.* 444 c.p. e non anche la produzione (considerato che non trovano copertura nelle norme precedenti specie rispetto alla fase produttiva della filiera)<sup>47</sup>.

Ciò è comprovato dal fatto che se nell'art. 442 c.p. il legislatore si preoccupa opportunamente di specificare che il soggetto, per rispondere di tale delitto, non deve aver concorso nei reati di cui agli artt. 439 e 440 c.p. e che le sostanze devono essere state da altri adulterate, il compilatore del codice non ha ritenuto di fare altrettanto nel disposto dell'art. 444 c.p., che difatti non contiene nessuna clausola di riserva, così fornendo una ulteriore conferma sistematica circa la mancata punizione di tali condotte nella fase a monte della *supply chain*<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> V. A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 129, ove peraltro si evidenzia anche come siano «penalmente irrilevanti [...] la produzione e il commercio di tutti gli altri beni di consumo» non alimentari che «siano pericolosi pur in assenza di alterazione».

<sup>47</sup> Su tali aspetti v. i rilievi di A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 193.

<sup>48</sup> Opportunamente, ad ogni modo, la giurisprudenza esclude che il reato di cui all'art. 444 c.p. possa concorrere con altre ipotesi: cfr. in particolare Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2013 (dep. 19 aprile 2013), n. 17979, in *C.E.D. Cass.*, n. 255519, ove si evidenzia, ad esempio, che tra artt. 440 e 444 c.p. la differenza sostanziale risiede «nell'attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non dipende in quest'ultima ipotesi da una "immutatio" [...] ma da altre cause, quali ad esempio, il cattivo stato di conservazione [...]». Ne consegue che, pur costituendo entrambe le fattispecie criminose delitti di pericolo concreto [...], trattasi di ipotesi non compatibili nel senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa». Tuttavia, nella prassi si è fatta a volte una applicazione non del tutto coerente delle varie norme in questione: ci riferiamo in particolare a un caso – cfr. Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2004 (dep. 4 maggio 2004), n. 20999, in *C.E.D. Cass.*, n. 228108 – ove si è ritenuto configurabile un concorso tra artt. 440, 444 c.p. e il reato di soppressione di certificati commesso da privato nella condotta di un soggetto che, disponendo di bovini muniti di regolare marchio identificativo e del relativo c.d. passaporto cartaceo, asportava tale bollino dai bovini regolari per applicarlo ad altri animali – irregolarmente trattati e ritenuti pericolosi alla salute pubblica – di cui poi faceva commercio. In tali casi, invero, al netto del fatto che sia legittimo dubitare che la prima condotta di asportazione del c.d. passaporto del bovino possa

Ci pare si tratti di una lacuna piuttosto rilevante considerato che si lasciano sprovviste di sanzioni *adeguate* (al netto della eventuale configurabilità delle contravvenzioni ex l. n. 283 del 1962)<sup>49</sup> tutte quelle ipotesi in cui un bene anche estremamente pericoloso per la salute pubblica *non* venga ‘realizzato’ in virtù, si dia il caso, di una azione umana/attiva di alterazione del bene, ma a causa di difetti di funzionamento della catena produttiva o di altre inosservanze e carenze organizzative che contraddistinguono l’attività economica che produce beni alimentari in grado di arrecare danni a un consistente numero di persone<sup>50</sup>.

Una scelta che ci sembra particolarmente esemplificativa della diversa real-

---

qualificarsi come adulterazione di sostanza alimentare – posto che qui oggetto della manipolazione non è certamente l’animale nella sua materialità, ma il bollino (e cioè un elemento che rappresenta e che *non* è la sostanza) – ci sembra si tratti di una vicenda che testimoni come l’assenza di una clausola di riserva nell’art. 444 c.p. possa portare nella prassi a una moltiplicazione indebita della risposta sanzionatoria rispetto a vicende che avrebbero meritato ben altro trattamento. Peraltro, sotto diverso profilo, si tratta di un caso particolarmente emblematico del fatto che, come abbiamo visto nel capitolo precedente (cfr. *supra* Cap. I, § 1), nel settore alimentare siano estremamente mobili i confini della criminalità, in quanto spesso, come nel caso di specie, gli operatori affiancano ad attività legali comportamenti, invece, fraudolenti: v. in particolare al riguardo M. DE ROSA, F. TRABALZI, T. PAGNANI, *The social construction of illegality*, cit., 51.

<sup>49</sup> Il cui apparato punitivo appare però, come vedremo, senz’altro inadeguato a sanzionare le ipotesi di eventi di pericolo comune quali quelli considerati dai delitti a tutela, come visto, *diretta* della salute pubblica.

<sup>50</sup> Né, nei casi qui prospettati, ci pare che a tale lacuna possa supplire la possibilità di rispondere dei delitti di cui agli artt. 439 e 440 c.p. in forma omissiva, per non aver impedito l’evento di pericolo. In tali casi, infatti, se è vero che risponderà del reato il soggetto che, avendone l’obbligo giuridico, non abbia impedito il verificarsi, a seconda dei casi, dell’adulterazione-contraffazione o dell’avvelenamento con contestuale pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone, è altrettanto corretto rilevare, a nostro avviso, che, per venire in rilievo, adulterazione, contraffazione e avvelenamento presuppongono pur sempre e inevitabilmente un *facere* da parte di qualcuno, anche se soltanto colposo: accumunare a tali ipotesi il semplice *non facere* che determini l’alterazione dell’alimento si risolverebbe a nostro avviso in una inammissibile analogia *in malam partem*. Del resto, è lo stesso legislatore ad avere ben chiara la differenza tra le sostanze pericolose alla salute in quanto adulterate etc. e quelle invece pericolose per altre ragioni (coperte dal disposto dell’art. 444 c.p.): tale soluzione è peraltro accolta dalla giurisprudenza – cfr. Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2007 (dep. 28 maggio 2007), n. 21021, in *C.E.D. Cass.*, n. 236691 – ove si chiarisce che «il reato di adulterazione di sostanze alimentari esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivo». In senso conforme Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 1991 (dep. 27 gennaio 1992), n. 4765, in *C.E.D. Cass.*, n. 189036. In argomento in dottrina si veda altresì S. RIONDATO, *Danno alla salute cagionato dal produttore*, cit., 396, ove l’A. rileva che «è vero che tutte le cose possono essere contraffatte, ma non è altrettanto vero che tutti i pericoli per la salute derivanti da cose risalgono ad una contraffazione, e nemmeno ad un’adulterazione [...]».

tà economica cui il legislatore pensava nel costruire tale apparato di tutela, ove evidentemente simili casistiche, che oggi invece sono agevolmente ipotizzabili, non sono state prese in considerazione.

A ulteriore conferma di tale assunto ci pare possa richiamarsi anche la differenza sanzionatoria tra l'ipotesi di cui all'art. 444 c.p. (pena base da sei mesi a tre anni)<sup>51</sup> punita in modo *estremamente* più blando rispetto al delitto di cui all'art. 442 c.p., che ha il medesimo trattamento sanzionatorio dei delitti di cui agli artt. 439 (pena base della reclusione non inferiore a quindici anni) e 440 c.p. (pena base da tre a dieci anni di reclusione), a seconda, chiaramente, che le sostanze distribuite siano avvelenate o semplicemente adulterate nei termini anzidetti.

Cosa giustifica una simile differenza?

Certamente – almeno avuto riguardo ai rapporti tra gli artt. 444 e 442 c.p.<sup>52</sup> – non il *grado* del pericolo comune per la salute pubblica, che il legislatore non differenzia quanto a intensità diffusiva ma, come detto, in relazione esclusivamente alla *causa*<sup>53</sup> della probabilità di danno.

È possibile supporre che il retroterra criminologico di riferimento del re-dattore dell'art. 444 c.p. fosse soprattutto quello dei casi di messa in circolazione da parte di un commerciante, ad esempio per mera disattenzione, di un prodotto diventato nocivo per cause naturali (putrefazione etc.)<sup>54</sup>: ipotesi fattuale, quest'ultima, che potrebbe apparire di minore disvalore rispetto a quella riferita alla vendita di un bene frutto di una condotta attiva di adulterazione, contraffazione o addirittura avvelenamento che causi direttamente tale pericolosità.

Ma adesso, come abbiamo visto nella prima parte della trattazione<sup>55</sup>, la

<sup>51</sup> In base al secondo comma della disposizione, peraltro, la pena è diminuita se la qualità nociva della sostanza è nota alla persona che l'acquista o la riceve (ciò a ulteriore conferma, sotto diverso profilo, di come la decettività sia un elemento che si pone al di fuori del tipo legale).

<sup>52</sup> Posto che invece l'avvelenamento presuppone la capacità della sostanza di arrecare la morte o lesioni gravissime al consumatore.

<sup>53</sup> Prodotti adulterati, avvelenati o contraffatti, da un lato, e nocivi per altre ragioni, dall'altro. In argomento v. anche R. NITTI, *Sub art. 442 c.p.*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. LATTANZI, E. LUPO, vol. IV, libro II, Milano, 2022, 720 ss.

<sup>54</sup> Non avendo cura, ad esempio, di controllare lo stato dei prodotti o mantenendoli comunque in commercio, pur conoscendone la nocività, per guadagnare qualcosa da quella merce che altrimenti dovrebbe mandare al macero. Per un commento a tale disposizione cfr. altresì: S. ARDIZZONE, voce *Sostanze alimentari nocive (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 488 ss.; R. FRESA, *Sub art. 444 c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (diretto da), *Codice penale*, Torino, 2018, 1622 ss.

<sup>55</sup> Rinviamo sul punto al Cap. I, spec. § 2.

realtà fattuale del mercato alimentare è radicalmente diversa dal passato e un prodotto pericoloso anche non adulterato può circolare, non già per una mera disattenzione, ma a causa di rilevanti (e gravi) inosservanze organizzative – il cui diverso disvalore rispetto all'esempio del commerciante prima ipotizzato è d'intuitiva percezione – che risiedono a monte, ad esempio, nella stessa progettazione della produzione e nell'implementazione delle attività di controllo della *supply chain*. Si tratta, dunque, di una significativa lacuna del sistema.

Poche battute finali, funzionali all'immediato prosieguo della disamina, sulla ulteriore ripartizione operata sopra *sub b*) circa il particolare *ruolo* e la *posizione* che riveste nelle varie fattispecie delittuose contro la salute pubblica, *necessariamente* ed *eventualmente* alimentari, l'elemento del pericolo per il bene oggetto di tutela.

Dobbiamo infatti ancora una volta distinguere, da un lato, gli artt. 439 e 440 c.p. – rispetto ai quali la probabilità di danno per la salute pubblica rappresenta l'*evento di pericolo* tipizzato<sup>56</sup> – e, dall'altro lato, gli artt. 442 e 444 c.p. – per cui il pericolo rappresenta a nostro avviso<sup>57</sup> un *attributo* dell'*oggetto materiale* della condotta.

Vediamo allora come tale diversa qualificazione abbia dei riflessi di non poco momento sull'articolazione del giudizio di pericolo nei due 'gruppi' di reati in considerazione.

---

<sup>56</sup> Per una ricostruzione v., oltre alla dottrina sin qui richiamata, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 199 e 261. V. anche D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47-48 e O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale*, cit., 76.

<sup>57</sup> Pacifica in dottrina tale conclusione rispetto all'art. 444 c.p. (cfr., *ex multis*, D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47 e M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 3). Tradizionalmente, invece, è incerta l'individuazione del ruolo del pericolo nella fattispecie di cui all'art. 442 c.p. (cfr. sul punto, per tutti, F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 202-203): le ragioni di tale dubbio concernono la locuzione 'in modo pericoloso alla salute pubblica'. In effetti una simile dicitura può trarre in inganno perché potrebbe apparire come riferita alla condotta di detenere per il commercio, porre in commercio o distribuire per il consumo. A un più attento esame della disposizione, però, a noi pare che il legislatore riferisca tale, per così dire, 'nota modale' o, in altri termini, tale 'effetto', ad avvelenamento, corruzione, adulterazione o contraffazione dell'alimento effettuate da altri e non alla condotta *lato sensu* di commercio. La chiara *ratio* dell'incriminazione, del resto, è quella di punire la commercializzazione di un prodotto pericoloso alla salute pubblica: la probabilità di danno e il disvalore si incentrano sulle caratteristiche potenzialmente lesive dell'alimento di cui si fa dolosamente o colposamente commercio o che si distribuisce, e non sulla condotta 'negoziale', di per sé ovviamente neutra. *Contra* D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47, secondo il quale nell'art. 442 c.p. il pericolo qualificerebbe invece la modalità della condotta. B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione*, cit., 391 ss., invece, rileva come la locuzione 'in modo pericoloso alla salute pubblica' non si riferisca alla condotta (detenzione o messa in commercio etc.) ma alle cose avvelenate o sofisticate da altri.

### 1.1.1. I profili dogmatici dell'accertamento del pericolo. Una proposta *de iure condito*: la distinzione tra il profilo *statico* e il profilo *dinamico* del pericolo nei reati alimentari contro la salute pubblica

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato *cosa* si deve accertare in giudizio ai fini della ricorrenza dei reati alimentari contro la salute pubblica: la presenza di un pericolo 'sanitario' per un numero plurimo e indeterminato di persone.

Vediamo adesso *come* concretamente deve svolgersi tale giudizio e quali passaggi devono caratterizzare la valutazione giudiziale sul piano, per così dire, teorico della *law in the books*, per poi esaminare, sul terreno della *law in action*, lo stato dell'arte della giurisprudenza sul punto.

Come la dottrina correttamente pone in luce, invero, il pericolo, quale elemento costitutivo del reato, assume forme e sfaccettature diverse a seconda del contesto sistematico di riferimento e della stessa tecnica di tipizzazione utilizzata dalla norma in considerazione (si pensi, ad esempio, alla già citata differente 'posizione' del pericolo nelle fattispecie sin qui analizzate)<sup>58</sup>.

Tali aspetti – contesto sistematico e peculiare articolazione della singola fattispecie – influenzano invero il *modo* in cui deve svolgersi il giudizio di pericolo.

Quanto all'ambito sistematico di nostro interesse, va rilevato come la natura superindividuale – o, come spesso si dice, il gigantismo<sup>59</sup> – del bene giuridico di categoria in analisi impongano di prescindere, nel giudizio di pericolo, da tutte quelle circostanze che non assumono rilievo nel verificare la sussistenza della probabilità di danno alla salute pubblica in quanto tale, intesa nella sola dimensione qui possibile: quella collettiva<sup>60</sup>.

Nel verificare la sussistenza di un attentato alla salute pubblica ai sensi degli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p., pertanto, si prescinde, ad esempio, dal verifi-

---

<sup>58</sup> Da ultimo, sul punto, si vedano le efficaci considerazioni di R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 136, ove si evidenzia che «il pericolo ha distinti significati, configurazioni, ruoli in relazione alle diverse fattispecie, nelle quali può essere elemento espresso o implicito. Figura di volta in volta come presupposto del reato, o suo evento, o qualificazione della condotta, o attributo dell'oggetto dell'azione, o ancora quale elemento, connotato implicito dell'evento o dell'azione. In sintesi, si risolve in un'astrazione modellata normativamente da ciascuna incriminazione».

<sup>59</sup> Cfr. al riguardo M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73.

<sup>60</sup> Sul punto e sull'accertamento del pericolo nei reati qui in analisi v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 280 ss. Del resto, a testimonianza ulteriore di tale dimensione collettiva assunta dal bene oggetto di tutela in questo ambito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il titolare dell'interesse presidiato da tali fattispecie sia esclusivamente lo Stato e come non possa rivestire la qualifica di persona offesa da questi illeciti un'associazione privata: cfr. Cass. pen., sez I, 26 ottobre 2012 (dep. 31 gennaio 2013), n. 4878, in *C.E.D. Cass.*, n. 254615.

carsi di lesioni in capo a una o più persone<sup>61</sup>, dalla *effettiva presa di contatto*, da parte della collettività, con l'acqua o l'alimento fonte del pericolo<sup>62</sup>, nonché, ancora, «dalle specifiche condizioni di salute dei singoli individui potenzialmente minacciati»<sup>63</sup>.

È per questo che spesso si afferma che tali reati nel loro complesso appaiono dei delitti di pericolo c.d. astratto-concreto<sup>64</sup>, dovendo sì il giudice accertare, caso per caso, l'esistenza del pericolo, ma potendo egli astrarre/prescindere

---

<sup>61</sup> V. C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 98 ss., in merito all'astrattezza di tale giudizio. Sull'irrelevanza dell'integrità delle cose o dell'incolumità dei singoli v. altresì S. ARDIZZONE, voce *Comune pericolo*, cit., 393 ss.

<sup>62</sup> Cfr. S. ARDIZZONE, voce *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 371 ss., secondo il quale «il pericolo comune [...] non esige che la fonte del pericolo entri in contatto con il singolo bene». Sul livello di astrattezza del pericolo in tale ambito cfr. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 264 ss. Si tratta ad ogni modo di un aspetto discusso in dottrina: sul punto v., per una ricostruzione delle varie posizioni, A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 44 ss. Al netto della condivisibilità o meno delle diverse impostazioni di carattere generale, però, crediamo che pure in tal caso l'atteggiarsi concreto dell'elemento del pericolo non possa che dipendere dalle peculiari caratteristiche dei reati qui in analisi. È chiaro che laddove dovesse richiedersi sempre, nei reati contro la salute pubblica oggetto di nostra attenzione, la verifica di una simile presa di contatto si condannerebbero tali fattispecie – soprattutto quelle di cui agli artt. 439 e 440 c.p., ove la vicenda deve necessariamente svolgersi prima che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo – alla irrilevanza applicativa; nella fase a monte della filiera, invero, tale presa di contatto è per definizione assente, ma anche nelle disposizioni di cui agli artt. 442 e 444 c.p. essa potrà spesso non esservi: si pensi, ad esempio, alle ipotesi non infrequenti in cui la sostanza venga scoperta quando è soltanto detenuta per il commercio (ad esempio nei magazzini) e non già posta concretamente in vendita nei banchi dell'esercizio commerciale. Quello che interessa allora non è accertare la effettiva presa di contatto tra fonte e oggetto del pericolo ma, come si dirà tra poco, la probabilità – da appurare con giudizio prognostico – che, a un certo punto della filiera, un simile contatto, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di effetti concretamente dannosi, possa venire in rilievo avuto riguardo a un numero plurimo e indeterminato di persone.

<sup>63</sup> Su quest'ultimo punto e in generale sull'astrattezza del giudizio di pericolo comune mediante frode v., in particolare, A. GARGANI, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, 580. Secondo, altresì, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 293-294, assume importanza centrale, in tale valutazione, la tipologia del prodotto: pertanto, per quelli destinati a tutte le categorie di persone basterà che l'ingestione di quel prodotto sia potenzialmente idonea ad arrecare danni anche «a una sola categoria generale di consumatori, cui esso è naturalmente destinato». Diversa invece l'ipotesi di prodotti destinati a una categoria specifica di persone (ad esempio neonati), dovendo qui la detta idoneità valutarsi rispetto a tale gruppo – pur sempre generale, ma ovviamente più ristretto – di consumatori.

<sup>64</sup> V. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 242, secondo il quale a venire qui in rilievo, data la necessità di astrarre dai destinatari reali, è «un pericolo, dunque, astratto-concreto, o ipotetico, generico, di attitudine, come lo si definisce oggi. Pericolo, però, reale, che può essere escluso di fronte a una certa analisi dei prodotti in rapporto ai possibili consumi, perché, per es., solo ingestioni macroscopiche potevano produrre un esito sulla salute individuale».

dalle circostanze sopra richiamate, non afferenti alla messa in pericolo della salute pubblica, qui presidiata dal legislatore, e che mal si conciliano con la natura superindividuale dell'interesse protetto.

Sarà necessario verificare qualcosa 'in meno'<sup>65</sup>: e cioè, anzitutto, e come *primo passaggio*, la *generale capacità* dell'acqua o della sostanza di arrecare danni alla salute della collettività vista nel suo insieme<sup>66</sup>.

Si tratta di un punto cruciale che necessita di essere subito chiarito. Bisogna invero precisare il concetto di capacità lesiva della sostanza.

Nel caso dell'art. 444 c.p., avuto riguardo alle ipotesi di *naturale* nocività del prodotto, tale nozione è d'intuitiva percezione: essa sarà presente solo allorché la sostanza abbia già raggiunto uno 'stadio di vita' che la renda capace, se assunta, di cagionare un danno alla salute.

Rispetto, invece, alle condotte di avvelenamento, adulterazione e contraffazione tale capacità deve considerarsi a nostro avviso presente allorché la sostanza abbia già *in nuce* – in conseguenza di dette azioni attive di avvelenamento, adulterazione etc. – *tutti* gli elementi che la rendano capace di arrecare un danno se assunta dal consumatore, anche qualora essi, per così dire, interagendo in seguito tra loro, diano vita all'effetto nocivo solo in un secondo momento.

Alcuni esempi aiuteranno ancora una volta a comprendere i termini del problema.

Ipotizziamo che un produttore inserisca per colpa in una rilevante partita di merendine una particolare sostanza adulterante che, a causa di processi chimici, reagirà con la farina del prodotto, rendendolo pericoloso se assunto dal consumatore, soltanto dopo dieci giorni.

Ora, in tali casi, ci sembra che – se si valorizza la *ratio* dei delitti contro la salute pubblica e la logica stessa dell'anticipazione della tutela in questo settore – questa sostanza debba considerarsi capace di arrecare danni alla salute *già prima* dei suddetti dieci giorni.

La situazione, infatti, qui si è già incanalata in una direzione lesiva ben precisa e si è quindi inverata perfettamente la logica del pericolo<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> Utilizziamo qui le virgolette data la comprensibile difficoltà, come vedremo, dell'accertamento in questione che si declina in una prospettiva macro-offensiva estremamente complicata da gestire per la prassi applicativa. Sul punto si veda peraltro, efficacemente, già T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 23, secondo il quale qui il pericolo rappresenta «un macrorisultato tendenzialmente paralizzante, e cioè un requisito così "impegnativo" per l'accertamento concreto, da rendere la fattispecie difficilmente applicabile».

<sup>66</sup> Cfr., pur con diversità di sfumature, la dottrina richiamata nelle note precedenti (spec. note nn. 62 e 63). Di recente, sul concetto, in tale settore, di generale attitudine a produrre danni del fatto sanzionato v. anche Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2017 (dep. 17 novembre 2017), n. 52574, in *C.E.D. Cass.*, n. 271603.

<sup>67</sup> Sul punto rinviamo all'analisi svolta *supra* Cap. I, § 5.

Di contro, tale capacità lesiva *non* sussisterà – o, comunque, essa non sarà imputabile all'agente – tutte le volte in cui la sostanza acquisisca tale potenzialità non per gli elementi in essa già presenti e per le caratteristiche sue proprie *determinate*, a seconda dei casi, *proprio* dall'avvelenamento o dall'adulterazione/contraffazione, ma solo in conseguenza di altri fattori *del tutto indipendenti* dall'alterazione iniziale dell'individuo o di qualsiasi altro autonomo elemento scatenante non riconducibile alla iniziale modificazione dell'alimento da parte dell'autore (ad esempio, il successivo uso o consumo del tutto *anormale* del prodotto)<sup>68</sup>.

Per affermarsi il pericolo per la salute pubblica, però, ed è questo un altro punto che ci sembra essenziale, non è sufficiente fermarsi a tale verifica – che chiameremo di carattere *statico* – circa la presenza nella sostanza di *tutti gli elementi* che la rendano capace di arrecare un danno alla salute e che determinino quindi la *causabilità* di tale effetto lesivo.

Per quanto è corretto affermare che vada accertata la generale capacità lesiva della sostanza, è altrettanto corretto rilevare come tale verifica di carattere *statico*, pur necessaria, non sia *ancora sufficiente* a ritenere provato il pericolo comune per la salute pubblica, dovendosi essa proiettare *anche* nella prospettiva del fatto concreto e del suo accertamento processuale – si tratta, sotto quest'ultimo versante, di quella che chiameremo dimensione *dinamica* del pericolo.

In tal senso, invero, il giudice, pur *astruendo* da tutte le sopra menzionate circostanze in tale ambito irrilevanti, non potrà esimersi dal verificare – oltre alla detta generica capacità lesiva – anche l'effettivo insorgere, a un certo punto<sup>69</sup> nel caso concreto, della *probabilità* che l'evento finale temuto di carattere *diffusivo* venga in rilievo<sup>70</sup>.

In termini pratici ciò significa che non ci si potrà accontentare di dimostrare, ad esempio attraverso delle analisi chimiche, che il prodotto avesse tale at-

---

<sup>68</sup> Il che vuol dire che assumeranno invece rilievo i consumi normali e seriali della sostanza. Sul punto, del resto, l'art. 14 del Reg. CE n. 178 del 2002, nel disciplinare i requisiti di sicurezza degli alimenti, stabilisce al par. 4, per quanto qui interessa, che per determinare la dannosità del prodotto alimentare bisogna prendere in considerazione anche «i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento» e «la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa».

<sup>69</sup> Momento che come tra poco vedremo varia a seconda della 'posizione' del pericolo nella fattispecie.

<sup>70</sup> Autorevole dottrina del resto rileva come, per quanto dotato di un certo coefficiente di astrazione, pure il pericolo comune deve necessariamente essere un pericolo reale: cfr. M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 242 e A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 144 ss. Di diverso avviso invece B. ASSUMMA, voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione*, cit., 391 ss., secondo il quale il giudice sarebbe chiamato solo a verificare la qualità della cosa e non anche «a stabilire se si sia verificata una situazione di reale pericolo per la pubblica incolumità».

titudine lesiva, ma dovrà altresì verificarsi caso per caso, avuto riguardo a tutte le circostanze della vicenda oggetto di giudizio, che, ad esempio, per la quantità dei prodotti in considerazione e/o per la modalità con cui sono stati realizzati, distribuiti o commercializzati, si sia concretamente determinata a un certo punto della filiera la *probabilità* (astratta, nei termini sopra precisati)<sup>71</sup> che un numero plurimo e indeterminato di persone potesse entrare in contatto con quella fonte di pericolo e che potessero cagionarsi i conseguenti danni alla salute<sup>72</sup> – quest’ultima, appunto, è la dimensione *dinamica* del pericolo.

Sul *quantum* (cioè sul grado) di probabilità necessario ad affermare la sussistenza del pericolo la dottrina si è a lungo affaticata in complesse indagini: a volte si chiarisce che tale probabilità debba essere apprezzabile<sup>73</sup>; altre come essa dipenda dall’importanza del bene minacciato<sup>74</sup>; in altri casi ancora che vada desunta dalla differenza tra la pena prevista per il reato di pericolo e la sanzione indicata dalla corrispondente fattispecie di lesione<sup>75</sup>; o, da ultimo,

---

<sup>71</sup> Cioè prescindendo da specifiche condizioni di salute di singoli, dal venire in rilievo di un contatto del pubblico con la fonte del pericolo etc. e, non da ultimo, dal verificarsi di danni concreti a uno o più consumatori che, ove si verificano, daranno luogo a un concorso tra il delitto contro la salute pubblica integrato nel caso concreto e i reati contro la persona eventualmente configurabili. Cfr. sul punto le considerazioni svolte *supra* in apertura del paragrafo I e la dottrina ivi richiamata.

<sup>72</sup> Cfr. S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit. 283 ss., in particolare in merito alla necessità di valorizzare tutte le circostanze del caso tra cui la diffusione nel territorio degli alimenti, le abitudini alimentari dei consumatori etc.

<sup>73</sup> V. ad esempio M. GALLO, *I reati di pericolo*, cit., 2.

<sup>74</sup> V. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 205, che pone in luce come «quanto alla probabilità, non si richiede sempre la stessa, giacché il grado sufficiente per affermare l’esistenza di un pericolo varia in rapporto all’importanza del bene minacciato, al tipo di offesa e talvolta [...] anche al numero e/o alla grandezza dei beni minacciati; in conseguenza il grado rilevante di probabilità può oscillare notevolmente, dal livello più basso, coincidente con la semplice possibilità, a quello più alto, consistente nella seria, alta probabilità della lesione».

<sup>75</sup> Così, con un articolato ragionamento che sintetizziamo nei suoi termini essenziali, F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 265 ss., spec. 269-270, avuto riguardo alle ipotesi ove le sanzioni per i reati di pericolo siano meno gravi rispetto alla più severa corrispondente fattispecie di lesione, individuandosi quindi tre gruppi di reati a seconda che tale iato tra le cornici edittali sia alto, medio o basso e richiedendosi dunque che il grado di probabilità necessario sia, per così dire, inversamente proporzionale a tale rapporto, per cui se la differenza di pena è alta sarà sufficiente un grado basso di probabilità; se media un coefficiente medio; se bassa un coefficiente di probabilità alto. L’A., tuttavia (272 ss.), deve riconoscere come tale criterio non possa funzionare proprio nelle fattispecie di nostro interesse, ove le sanzioni per i reati di pericolo e di danno, come detto, si cumulano; di qui la conclusione: per non paralizzare l’accertamento del pericolo, e per non correre per converso il rischio di estendere troppo il raggio di rilievo penale di tali condotte, l’A. ritiene allora (spec. 275) come debba optarsi in tali ipotesi per un grado di probabilità medio del verificarsi del pericolo.

come sia sufficiente la mera possibilità di danno, purché comprovata alla luce di leggi scientifiche sotto le quali sia possibile sussumere la relazione di pericolo in considerazione<sup>76</sup>.

È un terreno, quindi, sul quale regna una grande incertezza, data anche la laconicità del nostro codice sul punto<sup>77</sup>.

A questo riguardo, crediamo che, nel valutare il *quantum* e il grado della probabilità necessaria a ritenere sussistente il pericolo, torni utile operare ancora la distinzione, sopra delineata, tra la prospettiva o dimensione *statica* dell'accertamento (quella relativa alla capacità lesiva della sostanza) e la prospettiva o dimensione *dinamica* (quella relativa, cioè, alla *probabilità* che essa possa entrare in contatto con – ed essere consumata da – un numero indeterminato e plurimo di persone, con tutto ciò che ne deriva in termini di *potenzialità* di danno diffuso).

La prima (prospettiva o dimensione *statica* del pericolo), infatti, va valutata al rigoroso metro della scienza<sup>78</sup>.

La seconda (prospettiva o dimensione *dinamica* del pericolo), invece, a nostro avviso va 'lasciata' al libero apprezzamento del giudice che guarderà a tutte le circostanze esistenti nel caso concreto.

Quest'ultimo accertamento, del resto, comporterà che una volta raggiunta la prova scientifica della lesività della sostanza nella prospettiva statica, bisognerà invero dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che, per essere entrata all'interno del circuito della *supply chain* alimentare, tale merce, avuto riguardo alla quantità di prodotti circolata o alle altre circostanze fattuali che assumono in tal senso rilievo rispetto alle peculiari modalità concrete di produzione e distribuzione di essi<sup>79</sup>, abbia determinato quella diffusa situazione di pericolo di cui si è detto.

Si tratta, allora, di due accertamenti che è bene tenere concettualmente se-

---

<sup>76</sup> V. A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 64 ss.

<sup>77</sup> Che non fornisce alcuna nozione di possibilità e probabilità se non, come si è rilevato (cfr. in particolare F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 259), in negativo in base al disposto dell'art. 49 c.p., ove semplicemente si legge che è inidonea l'azione che rende impossibile l'evento: di qui il concetto di idoneità/attitudine quale semplice possibilità, che l'A. tuttavia ritiene di distinguere dalla nozione di pericolo, la quale invece fa riferimento alla sola probabilità.

<sup>78</sup> Sul metro di giudizio v. anche *infra* nel presente paragrafo, più nel dettaglio.

<sup>79</sup> Tale verifica della capacità diffusiva non dovrà pertanto ritenersi dimostrata allorquando, ad esempio, la sostanza avrebbe potuto potenzialmente attingere esclusivamente un numero limitato di persone, o quando a essere contaminata è una singola confezione di un prodotto: in tali casi il fatto, *de iure condito*, andrà sussunto eventualmente, a seconda delle sue caratteristiche specifiche, sotto il raggio applicativo degli altri reati alimentari di cui ci occuperemo nel prosieguo della trattazione.

parati. Il primo (dimensione statica), invero, comporta valutazioni che necessariamente richiedono di prendere in considerazione leggi scientifiche idonee a supportare tecnicamente la valutazione di lesività della sostanza; il secondo (dimensione dinamica), invece, è appunto, fondamentalmente, un problema connesso agli elementi raccolti all'interno del procedimento, alla valutazione da parte del giudice di tali prove assunte (rilievi degli organi di *enforcement*, testimonianze, documentazioni etc.), poiché attiene alle circostanze peculiari del fatto storico concreto, alla quantità di prodotti effettivamente circolata, alle modalità di produzione e distribuzione del bene, etc. Naturalmente, pure nell'individuazione della dimensione statica del pericolo deve tenersi conto della sua dimensione collettiva, astruendo, come detto, da caratteristiche peculiari di singoli consumatori nel giudicare la sostanza come dotata di capacità lesiva. Ciò però non toglie che la verifica della diffusività del pericolo sia essenzialmente un problema pratico e probatorio *successivo*, che attiene alla ricostruzione della vicenda concreta e alla dinamica dei fatti, occorrendo in definitiva stabilire se vi sia stata a un certo punto la probabilità che l'alimento (di cui si è già provata *in precedenza* la generale capacità lesiva al metro della scienza) potesse entrare in contatto con un numero plurimo e indeterminato di persone, e tutto questo – è utile ribadirlo – secondo lo *standard* probatorio 'qualitativo' del processo penale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Non occorre, allora, riferirsi ai già menzionati indici quantitativi circa il grado del pericolo (apprezzabile, mera possibilità etc.) se si tiene conto di tale differenza tra profilo statico e profilo dinamico del pericolo.

Chiarito con maggiore precisione quale sia il livello di astrazione, da un lato, e allo stesso tempo di concretezza, dall'altro, dell'accertamento qui in analisi, vediamo quindi di completare il quadro degli aspetti che contraddistinguono la valutazione della sussistenza del pericolo, dovendosi in particolare stabilire la *base*, il *momento* e il *metro* che dovrebbero guidare tale verifica giurisdizionale.

Partiamo dalla *base* del giudizio.

Si è già detto che, attesa la necessaria astrattezza di tale giudizio di pericolo, alcune peculiari circostanze (quali, ad esempio, le particolarissime condizioni di salute di singole potenziali vittime, l'effettiva presa di contatto tra prodotto pericoloso e specifici consumatori, etc.) non devono essere prese in considerazione dal giudice tenuto conto della natura superindividuale del bene della salute pubblica.

Assodato che da detti aspetti si può astrarre, dobbiamo però chiederci quali, tra tutte le altre circostanze effettivamente valutabili nel nostro caso, possano essere validamente poste alla base dell'accertamento del pericolo comune contro la salute pubblica.

Nella letteratura specialistica sono due i filoni prevalenti.

Da un lato, chi ritiene che vadano escluse dalla valutazione tutte le circo-

stanze non obiettivamente riconoscibili al momento in cui è stato commesso il fatto illecito<sup>80</sup>.

Dall'altro lato, invece, chi – pur con diverse sfumature concettuali – sostiene che la base del giudizio di pericolo debba essere costituita da tutte le circostanze obiettivamente esistenti al momento del fatto illecito (base totale)<sup>81</sup>, anche quelle non conosciute né conoscibili dall'agente (ad esempio una legge scientifica già esistente *in rerum natura*, e quindi pure al momento del fatto, ma scoperta dalla scienza solo successivamente a esso)<sup>82</sup>.

Le differenze pratiche tra le due impostazioni ci sembrano, ad ogni modo, meno rilevanti di quello che potrebbe apparire *prima facie*: invero, in entrambi i casi si deve escludere che possa esservi una responsabilità penale nel caso in cui il risultato pericoloso non fosse *prevedibile* al momento della condotta.

---

<sup>80</sup> È questa in particolare la tesi di M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 355-356, secondo il quale essendo il pericolo «un requisito che consente di attribuire la *responsabilità penale* di un dato fatto come illecito ad un soggetto, si richiede che gli *elementi di fatto capaci di fondare l'affermazione dell'esistenza del pericolo siano obiettivamente prevedibili* per un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione temporale dell'agente e dotato anche delle conoscenze particolari da questi possedute: in modo speculare, per gli elementi che escludono il pericolo deve essere prevedibile come certo il loro verificarsi». L'A. (cfr. spec. 362-363) si preoccupa di offrire una risposta alla intuibile obiezione che una simile posizione comporta – e cioè il fatto che in tal modo si confonderebbero i piani del giudizio che attiene al pericolo e di quello che, invece, riguarda l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato e in particolare della colpa –, ritenendo di poterla superare sulla base del rilievo per cui nei reati colposi di pericolo il legislatore si sarebbe «consapevolmente preoccupato di *distinguere oggettivamente* l'elemento della colpa da quello del pericolo, riferendo la prima alla *sola condotta* e il secondo al *risultato di essa*». Non ci sembra però che il tal modo si risolvano le sovrapposizioni che tale lettura determina rispetto al diverso accertamento dell'elemento oggettivo, da un lato, e dell'elemento soggettivo, dall'altro: in definitiva, la conseguenza pratica cui porta tale lettura è semplicemente quella di anticipare il giudizio della prevedibilità dell'evento di pericolo sul piano oggettivo anziché sul terreno della colpa. Come diremo tra poco, invero, la ricostruzione dell'A. arriva allo stesso risultato dell'opposta teoria dottrinale, pur mediante un percorso ricostruttivo diverso: anche accogliendo la teoria della base *ex ante* totale per l'accertamento del pericolo, invero, deve riconoscersi che laddove il risultato non fosse *ex ante* prevedibile per l'agente non può giustificarsi l'applicazione di una sanzione penale.

<sup>81</sup> Sul punto assume rilievo, come vedremo tra poco, altresì la posizione del pericolo nella fattispecie. Sui criteri di accertamento del pericolo v. di recente F. TORELLI, *Pericolo ed incolumità pubblica: ricostruzione del concetto di pericolo penalmente rilevante alla luce del paradigma di tutela anticipata dei reati, dolosi e colposi, di comune pericolo mediante frode*, in *Cass., pen.*, 2018, 3160 ss.

<sup>82</sup> Su tale posizione, in particolare rispetto al concetto di base *ex ante* tendenzialmente totale, cfr. F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 121 ss. Sulla necessità di prendere come riferimento una base totale v. pure A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 52, che rileva come vada necessariamente escluso, chiaramente, il dato relativo all'epilogo degli avvenimenti. Esprime invece qualche perplessità su tale impostazione G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, cit., 56-57, che si chiede se ciò non rischi di assegnare al giudizio di pericolo una dimensione di concretezza poco compatibile con la sua funzione preventiva.

La difformità risiede allora soltanto nel percorso ermeneutico attraverso il quale si raggiunge tale (corretto) esito applicativo: anticipando il giudizio di prevedibilità del pericolo già nel momento della valutazione della probabilità del danno, ovvero – sulla base dell'impostazione sistematica che ci sembra preferibile dal punto di vista dogmatico<sup>83</sup> – riservando tale valutazione al solo momento della verifica della colpevolezza dell'agente e non già a quello relativo alla sussistenza del pericolo, che deve rimanere ancorato a un piano necessariamente (ed esclusivamente) obiettivo.

Quanto al *momento* al quale bisogna 'risalire' per valutare la sussistenza del pericolo esso varia a seconda del ruolo rivestito nella fattispecie dal medesimo.

Torna pertanto utile la bipartizione prima effettuata tra gli artt. 439 e 440 c.p., da un lato, e gli artt. 442 e 444 c.p., dall'altro.

Allorquando, infatti, come negli artt. 442 e 444 c.p., il pericolo costituisca un *attributo dell'oggetto materiale* dell'azione penalmente sanzionata, la sussistenza del pericolo va accertata al momento della condotta: nei reati di nostro interesse, perciò, al momento della messa in (o della detenzione per il commercio ovvero della distribuzione per il consumo della sostanza, non assumendo rilievo fatti precedenti o successivi a tali fasi<sup>84</sup>.

La sussistenza di entrambe le dimensioni sopra ricordate dell'accertamento del pericolo – quella *statica* (attinente all'acquisizione nei termini detti, da parte della sostanza, di capacità lesiva) e quella *dinamica* (relativa invece alla probabilità che essa possa entrare in contatto con un numero indeterminato e plurimo di persone) – devono quindi essersi riscontrate al momento della vendita/distribuzione<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> Ciò in quanto, ci pare, essa mantiene chiaramente distinguibili i profili attinenti agli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

<sup>84</sup> Chiarissimo sul punto F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 199-200, secondo il quale nel caso di cui all'art. 444 c.p. «il quadro ambientale da prendere in considerazione come base del giudizio è quello esistente al momento della detenzione per il commercio o al momento della vendita, e non le situazioni ontologiche esistenti primi o dopo tali momenti». In argomento v. le considerazioni di D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 56, il quale però rileva come andrebbero escluse le circostanze non conoscibili. Al riguardo cfr. anche Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2010 (dep. 23 marzo 2011), n. 11500, in *C.E.D. Cass.*, n. 249775, ove si afferma che l'integrazione del reato di cui all'art. 444 c.p. «richiede che le sostanze destinate all'alimentazione siano già potenzialmente e concretamente nocive al momento della vendita o della detenzione per la vendita, a nulla rilevando, invece, che lo diventino in un secondo momento per cause successive ed estranee alla volontà del reo».

<sup>85</sup> Un chiarimento rispetto all'ipotesi dell'art. 444 c.p.: qui, invero, le considerazioni svolte *supra* sul concetto di lesività come presenza nell'alimento – in virtù delle condotte di avvelenamento, adulterazione etc. – di tutti gli elementi idonei a renderlo pericoloso, anche laddove essi 'facciano effetto' dopo la condotta, non assumono rilievo. Il perché è di immediata percezione, avendosi invero a che fare con un prodotto che è nocivo – non già in virtù di una con-

Più complessa, invece, l'ipotesi in cui – come negli artt. 439 e 440 c.p. – la messa in pericolo della salute pubblica rappresenti l'*evento* (pericoloso) della fattispecie di reato.

Ben si comprende la differenza tra quest'ultimo gruppo di reati e il primo. Invero, mentre nel caso (più semplice) degli artt. 442 e 444 c.p. per potersi configurare il reato è necessario che il pericolo per la salute pubblica sia già presente nel momento in cui viene *lato sensu*<sup>86</sup> commercializzata, nel secondo, riguardante le disposizioni di cui agli artt. 439 e 440, potrebbe trascorrere un più o meno ampio intervallo temporale tra il raggiungimento della dimensione *statica* del pericolo e il venire in rilievo della dimensione *dinamica*, posto che in tali illeciti l'alterazione avviene prima che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo<sup>87</sup>.

In questi ultimi casi, allora, bisogna chiedersi quale sia il momento in cui il pericolo deve essere accertato.

In dottrina, per esempio, si è chiarito in generale che laddove, come in tali ipotesi, il pericolo è attribuito o contenuto dell'evento il momento in cui esso va accertato è quello in cui si verifica l'evento stesso, con la precisazione che, allorquando l'evento permanga per un certo lasso di tempo, «si sceglierà tra tutti il momento che comporti la prognosi indicante la più alta possibilità di verificazione dell'evento lesivo»<sup>88</sup> (criterio della prognosi più sfavorevole).

Prescindiamo ad ogni modo in questa sede dalla possibilità di accogliere o

---

dotta umana di modificazione della sostanza – ma per processi, in pratica, di naturale decadimento o altre cause comunque diverse dalla alterazione, si pone in tal caso una secca alternativa: o il prodotto è già dotato di tutte le condizioni naturali che lo rendono pericoloso per la salute pubblica al momento della vendita, e allora il reato potrà verificarsi a condizione che tale situazione sia nota o ignorata per colpa dal venditore, oppure, laddove tali condizioni si verificano allorquando il prodotto è stato ormai ceduto, questa situazione non assumerà rilievo e non potrà comportare la responsabilità del commerciante.

<sup>86</sup> Utilizziamo questa espressione perché, come abbiamo visto, oltre alla messa in commercio vengono in gioco la semplice detenzione per il commercio e la distribuzione (ad esempio anche a titolo gratuito) per il consumo.

<sup>87</sup> Del resto, rispetto all'art. 439 c.p., la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., 25 settembre 2018, n. 48548, cit.), ha chiarito da ultimo che si tratta di un reato istantaneo a effetti permanenti che si realizza al verificarsi del pericolo per la salute pubblica; da tale momento in poi a protrarsi non è l'offesa al bene giuridico tutelato (che, come detto, si è già realizzata) ma solo i suoi effetti dannosi – di qui, dunque, la differenza con i reati permanenti. Sulla posizione del pericolo in tale fattispecie cfr. pure: S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. 199 e 261 e D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 47-48.

<sup>88</sup> Così F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., spec. 200 e 206. *Contra* M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 350, secondo il quale in base al principio di massima concretezza del giudizio di pericolo «il momento di cui si deve tener conto non è quello che autorizza la prognosi più sfavorevole, ma sempre quello che autorizza la prognosi più completa, cioè il momento cronologicamente più vicino (benché anteriore rispetto) all'epilogo».

meno un simile criterio in generale: come si è più volte ricordato, invero, il giudizio di pericolo va diversamente modulato a seconda delle peculiari caratteristiche delle fattispecie in cui tale elemento viene tipizzato e del loro contesto sistematico<sup>89</sup>.

Ai nostri fini, quindi, per proporre una soluzione al problema vanno premesse sul punto alcune considerazioni in merito alle note distintive degli artt. 439 e 440 c.p. e a come queste possano influire su tale particolare segmento dell'accertamento del pericolo.

Scegliere un momento fisso e rigido di valutazione della sussistenza del pericolo, infatti, creerebbe in tale sede inevitabili e (ci pare) irragionevoli vuoti di tutela: richiedere del resto di accertare la dimensione dinamica del pericolo al momento della condotta (dovendo essa, come visto, qui realizzarsi prima che le sostanze siano attinte o distribuite per il consumo) potrebbe indebolire la *ratio* di tutela di tali reati, posto che tra adulterazione e pericolo può trascorrere, a volte, anche un significativo lasso di tempo.

Di contro, assumere come punto di riferimento, senza alcuna specificazione ulteriore, un momento successivo – che può andare dalla circolazione del prodotto, alla vendita e sino alla consumazione da parte del cliente – significherebbe correre il rischio di attribuire al produttore o comunque al soggetto che si pone a monte della filiera responsabilità penali per un pericolo per la salute pubblica che potrebbe dipendere da altri fattori nel frattempo intervenuti nella lunga e articolata *supply chain* alimentare.

Una soluzione equilibrata ci pare allora la seguente: per affermare la sussistenza del pericolo per la salute pubblica bisognerà dimostrare che, in un *qualsiasi momento*<sup>90</sup> del ciclo di vita del prodotto alimentare, si sia determinata la *probabilità* di un danno diffuso per un numero di persone plurimo e indeterminabile *a priori*, a condizione, però – ed è questa la precisazione essenziale – che tale probabilità, come già accennato, sia stata innescata da un fattore *direttamente* riconducibile all'avvelenamento o alla adulterazione del produttore o comunque del soggetto che ha tenuto la condotta punita dagli articoli in questione.

---

<sup>89</sup> Lo stesso F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 213, riconosce la peculiarità del pericolo comune avuto riguardo al riferimento operato dal legislatore alla salute pubblica, essendo qui il bene giuridico indicato «con formula lata». Sui rapporti tra pericolo e salute pubblica, anche rispetto alla ricostruzione dell'elaborazione dogmatica tedesca, cfr. pure M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 250 ss.

<sup>90</sup> Ciò significa, per chiarire ancor meglio tale concetto, che basterà accertare che tale pericolo si sia verificato e 'scatenato' in un qualsiasi momento durante la circolazione del prodotto all'interno della *supply chain* e poi tra il pubblico, anche laddove esso poi si esaurisca per una qualsiasi circostanza: ad esempio perché viene effettuata una ispezione in un camion che trasporta i prodotti alimentari pericolosi che verranno quindi sequestrati e non giungeranno mai tra i banchi del supermercato.

In altri termini, la dimensione statica – cioè la presenza nella sostanza, nei termini sopra precisati, di tutti gli elementi che la dotano di capacità lesiva – andrà accertata a nostro avviso avendo come punto di riferimento quello della condotta di modificazione del prodotto, mentre il raggiungimento della dimensione dinamica del pericolo potrà verificarsi in un qualsiasi momento successivo e, una volta venuta in rilievo – a condizione, come detto, che il pericolo si sia realizzato in virtù di un fattore direttamente riconducibile all'alterazione iniziale – non impedirà il configurarsi del reato anche se dovesse successivamente cessare<sup>91</sup>.

Bisogna tuttavia chiedersi cosa accada in tali ipotesi ove, pur essendosi inverteata la dimensione statica del pericolo, nell'intervallo che intercorre tra la condotta e il macro-*evento di pericolo* per la salute pubblica intervenga un fattore impeditivo del raggiungimento della *probabilità* diffusa del danno per un numero plurimo e indeterminato di persone<sup>92</sup> (cioè, della dimensione dinamica del pericolo) perché, ad esempio, il fatto non ha ancora 'coinvolto' una quantità abbastanza rilevante di merci o non vi è stata ancora una modalità di produzione/circolazione del prodotto tale da far raggiungere il detto pericolo.

Il problema, come si intuisce, attiene qui alla controversa configurabilità del tentativo nei reati di pericolo.

Ci sembra che legittimare, nelle ipotesi prospettate, un ulteriore arretramento della tutela – fino a colpire il 'pericolo che si verifichi un pericolo'<sup>93</sup> per la sa-

---

<sup>91</sup> In tal senso ci sembra dunque da accogliere nella sua sostanza, pur con le precisazioni qui indicate, l'insegnamento della dottrina che ha elaborato il concetto di prognosi più sfavorevole (così F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., spec. 200 e 206), che ci pare meglio colga l'essenza di questa tecnica di incriminazione: sostenere invece (cfr. M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 350) che si debba tener conto del momento cronologicamente più vicino all'epilogo significa correre il rischio di giudicare la vicenda, per così dire, 'con il senno di poi'. In argomento si veda anche G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., 702, secondo il quale ove l'evento temuto non si verifichi per l'intervento di fattori impeditivi cioè «non esclude che in un momento anteriore si sia determinata una situazione di "crisi" per il bene giuridico tutelato», per quanto secondo l'A. l'operare dei fattori impeditivi dovrebbe escludere il pericolo allorquando «il loro intervento fosse (al momento al quale si riporta il giudizio di pericolo) talmente probabile da escludere quel grado di probabilità necessario per la configurazione del pericolo».

<sup>92</sup> Ipotesi diversa, naturalmente, è quella in cui tale pericolo venga a un certo punto raggiunto ma cessi poi in una seconda fase: in tal caso il reato, per quanto detto in precedenza, può configurarsi perché in un determinato momento si è inverteata la detta probabilità di danno diffusa, anche se poi essa è cessata per un qualsiasi motivo successivo. Al riguardo v. A. BELL, *Pericolo e incolumità*, cit., 52 ss.

<sup>93</sup> Sul punto è nota l'autorevole posizione di G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, 496 ss. La giurisprudenza invece ha riconosciuto la configurabilità del tentativo, ad esempio, nel delitto di cui all'art. 439 c.p.: cfr. Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2005 (dep. 22 giugno 2005), n. 23465, in *C.E.D. Cass.*, n. 231930, per quanto invece con riferimento ad altre ipotesi di reato di pericolo concreto contro l'incolumità pubblica (come ad esempio l'attentato alla sicurezza dei trasporti) abbia più correttamente riconosciuto la non ap-

lute pubblica – rischi, quantomeno in alcuni casi, di non giustificare la dura reazione punitiva apprestata dal legislatore rispetto a tali reati, che dovranno trovare applicazione soltanto allorquando il detto pericolo diffuso sia effettivamente venuto in rilievo<sup>94</sup>.

Ovviamente questo non significa che in simili casi il fatto non possa essere qualificato diversamente, integrando i requisiti degli altri reati alimentari su cui ci soffermeremo più avanti<sup>95</sup>.

Qualche battuta, poi, sul *metro* del giudizio, in quanto sul punto ci siamo già soffermati nella prima parte del lavoro in occasione dell'indagine sulle implicazioni del principio di precauzione in tale ambito<sup>96</sup>.

Ci limitiamo quindi a chiarire che, date le differenze tra causalità individuale e causalità generale<sup>97</sup> (nel nostro caso viene in gioco ovviamente soltanto quest'ultima), la capacità lesiva dei prodotti potrà ritenersi dimostrata pure in base alle indicazioni scientifiche, come quelle fornite dalle *leggi epidemiologiche*, che – rivelando soltanto un aumento della probabilità di danno alla popolazione derivante dall'esposizione a un certo prodotto nocivo – sono insufficienti a provare il nesso di causalità tra una determinata condotta e un evento lesivo specifico accaduto nei confronti di vittime determinate, ma sono invece ampiamente idonee a dimostrare, al netto della doverosità del predetto accertamento *dinamico*, la sussistenza del pericolo per la salute pubblica<sup>98</sup>.

---

plicabilità dell'art. 56 c.p.: cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. V, 28 giugno 2017 (dep. 14 febbraio 2018), n. 7203, in *C.E.D. Cass.*, n. 272598. Sull'ammissibilità del tentativo in tali figure v. invece S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 225 e 311.

<sup>94</sup> Per approfondimenti sul problema della configurabilità del tentativo nei reati di pericolo cfr., diffusamente, G. DE FRANCESCO, *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2013, 1731 ss.

<sup>95</sup> Si pensi, ad esempio, alle diverse fattispecie di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962 o ai reati contro la lealtà nei rapporti commerciali. Certo, ciò può determinare un affievolimento della risposta sanzionatoria rispetto a fatti che probabilmente in alcuni casi meriterebbero reazioni più incisive, ma ancora una volta si tratta un problema legato all'ancoraggio, che caratterizza questo settore, a concetti che 'vivono' in una dimensione macro-offensiva, e che al limite deve essere risolto in prospettiva di riforma.

<sup>96</sup> Cfr. *supra* nel presente paragrafo e altresì il § 5 del Cap. I, ove abbiamo posto in luce come il diritto penale, pure rispetto ai reati di pericolo, debba sempre esigere l'elevata credibilità razionale della relazione di pericolo attraverso una legge scientifica che dimostri la *causabilità* della probabilità di danno in relazione alle condotte di volta in volta oggetto di incriminazione.

<sup>97</sup> Su tali aspetti rinviemo ancora all'analisi svolta *supra* al § 5 del Cap. I.

<sup>98</sup> Sul punto v. altresì A. GARGANI, voce *Incolumità pubblica*, cit., 580, ove tra i fattori di astrazione del pericolo in tale settore si richiama proprio l'impiego «di uno specifico parametro di valutazione del pericolo, rappresentato dalla cosiddetta causalità generale, ovvero un criterio fondato sul significativo aumento del rischio epidemiologico». Per un recente approfondito inquadramento di opportunità e rischi connessi agli accertamenti basati su leggi epidemiologi-

Quello che conta, insomma, è che si individui una legge di copertura che sia in grado di offrire la piena e sicura dimostrazione scientifica dell'esistenza di una correlazione tra l'assunzione/consumazione di un certo prodotto alimentare che presenti i caratteri di cui agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p. e la *causabilità* di danni alla salute avuto riguardo alla generalità dei (o a particolari categorie, anche più vulnerabili – ad esempio bambini – ma sempre considerate in astratto, di) consumatori cui quella sostanza è destinata<sup>99</sup>.

Tutte le volte in cui tale correlazione sia incerta e si versi in una situazione di dubbio saremo al di fuori del campo di applicazione dei delitti contro la salute pubblica<sup>100</sup>: il fatto che ciò, in un settore quale quello del danno da prodotto alimentare, possa eventualmente, a volte, determinare un affievolimento della tutela è d'altronde un problema che al limite va risolto *de iure condendo* e non certo flessibilizzando la stessa tenuta costituzionale del sistema.

Va, infine, affrontato il tema della peculiare configurazione dell'elemento soggettivo del reato negli illeciti (alimentari) di pericolo in questione<sup>101</sup>.

Una parte della dottrina ritiene come in diversi reati di pericolo le differenze tra dolo e colpa (con previsione) tendano a divenire più problematiche e più sottili, confuse, sfumate, specie ove il soggetto si sia rappresentato la seria possibilità del determinarsi di un pericolo per la salute collettiva derivante da una certa alterazione del prodotto e considerata, altresì, la dimensione maggiormente 'neutrale' del pericolo rispetto ai reati con evento di danno, proprio per la natura anticipata/prodromica di tali incriminazioni<sup>102</sup>.

---

che v. A. BELL, *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell'evidenza epidemiologica, tra causazione e probabilità*, in *Sist. pen.*, 2021, 10, 35 ss.

<sup>99</sup> Al riguardo anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 294-295.

<sup>100</sup> Sulle ragioni dell'incompatibilità tra situazioni di dubbio epistemologico e reati di pericolo ci siamo soffermati *supra*: Cap. I, § 5, cui dunque rinviamo sul punto.

<sup>101</sup> V. G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 5013 ss.

<sup>102</sup> V. G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo*, cit., 5013 ss. Ampi riferimenti al tema in A. GARGANI, voce *Incolunità pubblica*, cit., 581; ID., voce *Disastro colposo*, cit., 434 ss. La questione era stata del resto colta da M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 306 ss.: nella proposta di articolato di riforma della materia contenuta nell'opera, invero, si proponeva, tra l'altro, la costruzione di una fattispecie di produzione o distribuzione di prodotti pericolosi che prevedeva, tra i suoi requisiti costitutivi, un elemento soggettivo alternativo facente leva sul dolo o sulla colpa grave dell'agente, anche sulla base del rilievo evidenziato dall'A. (spec. 320) per cui «la soluzione qui proposta ammette espressamente che ci possa essere un misto fra dolo diretto di base (rispetto all'inosservanza) e dolo di pericolo o colpa grave rispetto alla situazione di pericolo che ne discende: ma non lo fa semplicemente "per venire incontro alla prassi"[...], in quanto la colpa grave consentirebbe in sostanza «di riportare il dolo di pericolo al fatto che significa l'offesa [...] senza ridurlo a c.o.p.». Di recente in argomento v. C. PERINI, voce *Pericolo e colpa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 917 ss.

Contestualizzando questo dibattito nella nostra materia – non molto indagato dalla dottrina che, nel contesto dei reati di pericolo, si è storicamente sempre più focalizzata sull’analisi del piano dell’elemento oggettivo del reato<sup>103</sup> – bisogna tener conto, in effetti, della peculiare condizione professionale degli operatori del settore alimentare, cui, come sappiamo, è di fatto imposto un particolare dovere di conoscenza degli *standard* tecnici di settore. Potrebbe allora ritenersi, in astratto, ‘più semplice’ dimostrare il dolo (di pericolo) di un tale professionista che consapevolmente alteri il prodotto violando le cautele di settore, rappresentandosi il pericolo che ne deriva. Tuttavia, a ben vedere, a noi pare si tratti soprattutto di un problema di prova<sup>104</sup> all’interno del singolo processo, non potendosi certo legittimare alcun automatismo/presunzione e, soprattutto, confondere la mera *conoscibilità/rappresentabilità* degli effetti pericolosi per la salute derivanti da certe alterazioni, magari sul presupposto di un dovere ‘rafforzato’<sup>105</sup> di informazione/formazione tecnica gravante su tali operatori, con la loro *effettiva conoscenza/rappresentazione* (sempre necessaria per il riconoscimento del dolo – in tal caso di pericolo – dell’agente). Ben potranno esservi, invero, casi in cui il soggetto si rappresenti la possibilità di innescare un pericolo tramite la propria alterazione del prodotto e tuttavia escluda questa possibilità, appunto, per una colpevole e rimproverabile sottovalutazione della situazione o per un colpevole e rimproverabile errore nella considerazione degli aspetti, per così dire, tecnico-normativi della vicenda. Questi ultimi casi ricadranno, allora nel campo della colpa con previsione.

Sempre in dottrina, poi, si è rilevato come, per quanto attiene agli illeciti dolosi di pericolo, vi potrebbero essere difficoltà in punto di riconoscimento del dolo dell’agente ove vi sia una divergenza tra le circostanze idonee a fondare il pericolo che il soggetto si rappresenti e il successivo effettivo svolgersi dei fatti, ove, cioè, il pericolo venga in rilievo in virtù dell’interazione di circostanze diverse da quelle prese in considerazione dall’autore<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> Oltre alla dottrina richiamata nella nota precedente, due indagini più ampie in argomento, alle quali si rinvia pure rispetto a una comparazione tra giudizio di accertamento del pericolo e giudizio di accertamento della colpa, sono state svolte da: S. CANESTRARI, *L’elemento soggettivo*, cit., 533 ss. C. PERINI, voce *Pericolo e colpa*, cit., 917 ss.

<sup>104</sup> Sulla prova del dolo e sulle relative distinzioni, tramite la valorizzazione di appositi indicatori, rispetto alla colpa con previsione restano fondamentali le indicazioni della sentenza ThyssenKrupp, rispetto alla quale v. tutti i riferimenti contenuti *supra* (Cap. I, § 2, *sub* nota n. 46).

<sup>105</sup> Cfr. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714. Sul punto, rispetto all’esistenza di una sorta di regola cautelare preliminare per gli operatori del settore alimentare, avente ad oggetto l’obbligo di informazione sugli *standard* tecnici di settore, altresì tramite l’ausilio di esperti, si rinvia all’indagine svolta *supra* (Cap. I, § 6).

<sup>106</sup> V. ancora G. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo*, cit., 5017 ss.

Calando, ancora una volta, tale questione dogmatica nell'ambito degli illeciti di nostro interesse a noi sembra che la questione vada affrontata distinguendo con attenzione il profilo oggettivo del pericolo e il piano dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Ove, infatti, il pericolo si determini per effetto di circostanze del tutto indipendenti e che nulla hanno a che vedere con l'azione realizzata dall'autore dell'alterazione dell'alimento, prima ancora che un problema di dolo, si pone il tema dell'(in)esistenza di un evento di pericolo imputabile a quell'individuo sul piano oggettivo. Come si è evidenziato poc'anzi, invero, nell'ambito di questi reati occorre che il pericolo si sia verificato proprio per fattori direttamente riconducibili all'iniziale alterazione del prodotto operata dall'agente; in altri termini, esattamente in virtù dello specifico fattore di rischio da questi innescato. Ove così non fosse, e il pericolo venga in rilievo per circostanze del tutto indipendenti da quelle attribuibili alla iniziale condotta di alterazione dell'individuo, il fatto sarebbe atipico, non potrebbe essere considerato, cioè, un fatto proprio dell'agente, dovendosi escludere, come anticipato, già il profilo oggettivo del pericolo (e quindi del reato) e restando assorbita ogni successiva e ulteriore considerazione in punto di colpevolezza.

In tutti quei casi in cui, invece, il pericolo si verifichi per circostanze riconducibili all'iniziale condotta di alterazione della sostanza alimentare da parte dell'agente – ove, quindi, l'evento di pericolo, volendo usare una terminologia propria della teorica dell'imputazione oggettiva dell'evento<sup>107</sup>, costituisca proprio la concretizzazione dello specifico fattore di rischio introdotto dall'agente e sia, poi, in linea con l'oggetto sostanziale della rappresentazione originaria dei fatti da questi fatta propria – sul piano dell'elemento soggettivo del reato saranno 'accettabili' e non varranno a escludere il dolo, un po' come accade negli illeciti con eventi di danno, delle (a questo punto secondarie, parziali) divergenze tra rappresentazione iniziale dello svolgimento dell'evento pericoloso interiorizzata dall'agente e suo effettivo svolgersi<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Per ogni riferimento, anche bibliografico, in merito, v. *supra* (Cap. I, § 2, *sub* nota n. 46).

<sup>108</sup> Degli esempi concreti, ancora una volta, renderanno più chiaro tale impianto teorico. Ipotizziamo che un operatore del settore alimentare introduca una sostanza X nell'alimento, vietata dalla legge, e che, dopo alcuni giorni, tale sostanza acquisisca capacità lesiva non in virtù della sostanza X, che non ha ancora interagito con gli altri componenti del prodotto, ma in virtù di un naturale decadimento, del tutto autonomo e indipendente dall'alterazione iniziale operata dall'agente. In questi ultimi casi la responsabilità penale dell'operatore andrà esclusa già sul piano dell'elemento oggettivo del reato, non occorrendo quindi la successiva indagine sulla presenza o meno del dolo. Consideriamo, invece, questa diversa ipotesi: l'operatore del settore alimentare introduce nell'alimento la sostanza vietata X, rappresentandosi che essa reagirà soltanto con il componente Y e che, dopo 5 giorni, il prodotto acquisirà capacità lesiva. Si dia quindi il caso che, successivamente, in modo difforme dalla rappresentazione dell'agente, tale capacità lesiva si determini ancor prima, ad esempio dopo 2 giorni

### 1.1.2. L'accertamento del pericolo per la salute pubblica nella prassi applicativa

Abbiamo sino ad ora esaminato le diverse (e complesse) problematiche che, già nella prospettiva della *law in the books*, si pongono nel definire con precisione i termini di accertamento del pericolo nei reati contro la salute pubblica.

Ciò non poteva non riflettersi sulla prassi applicativa ove si registrano orientamenti oscillanti.

Possiamo identificare, in linea generale, due tendenze principali, ricorrenti come vedremo 'a intermittenza' nel corso degli anni: da un lato, alcuni tentativi di flessibilizzare *expressis verbis* la necessaria rigorosità della prova dell'accertamento del pericolo; dall'altro lato, la non rara inclinazione della prassi a pretermettere alcune valutazioni in punto di necessaria dimostrazione della diffusività del pericolo per *un numero plurimo e indeterminato di persone*, o altri doverosi passaggi dell'accertamento del pericolo per la salute pubblica, secondo le cadenze che abbiamo ricostruito nel dettaglio.

Non a caso la dottrina si è al riguardo efficacemente riferita a un criticabile fenomeno di «contravvenzionalizzazione» dei delitti contro la salute pubblica<sup>109</sup>.

Vediamo allora alcuni casi emblematici di questi indirizzi.

Partiamo dal primo dei menzionati filoni giurisprudenziali: quello ove si riscontra la flessibilizzazione della rigorosità dell'accertamento del pericolo – che dovrebbe invece, come noto, essere un concetto inscindibilmente legato alla *certezza nomologica* degli effetti dannosi di certi prodotti.

---

dall'iniziale modifica, e per l'interazione non solo tra sostanza X (introdotta dall'agente) e componente Y, ma anche tra quest'ultimo componente (Y) e l'ulteriore sostanza (Z), la quale inneschi nell'alimento il processo chimico (pericoloso) decisivo in virtù della diversa composizione assunta da Y dopo il contatto con la sostanza X (inserita dall'autore del reato). In questo caso, naturalmente, il pericolo è direttamente riconducibile all'alterazione iniziale dell'agente e si risolve in un risultato finale della condotta, nella sua sostanza concreta, oggetto di rappresentazione da parte dell'autore (è stata, infatti, pur sempre la sostanza X introdotta dall'agente a innescare l'intero processo che ha portato l'alimento ad assumere capacità lesiva), perciò sarebbe complicato a nostro avviso sostenere che, in simili ipotesi, il dolo vada escluso in virtù di tale parziale divergenza tra oggetto della rappresentazione e effettivo svolgersi della dinamica dei fatti.

<sup>109</sup> Sul punto in particolare v. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 1, 7. Ha di recente evocato tale processo di contravvenzionalizzazione dei delitti in parola A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 3885, peraltro proprio con riferimento alla tematica che analizzeremo a breve dell'esperienza applicativa del delitto di avvelenamento rispetto alla relazione tra prova della pericolosità e superamento dei valori soglia.

In alcune sentenze di merito si è invero a un certo punto affacciata l'idea per cui, ad esempio, «affinché si concretizzi il reato di cui all'art. 440 c.p. è sufficiente anche il dubbio sulla pericolosità di una sostanza, quando tale dubbio non derivi da incertezza sulle cognizioni scientifiche, ma soltanto dalla non perfetta conoscenza dei risultati che l'uso di sostanze nocive ha sulle funzioni organiche dei consumatori»<sup>110</sup>, oppure che «sussiste l'estremo del pericolo per la salute pubblica, e quindi ricorre il delitto di adulterazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), anche si vi è incompletezza dell'attuale grado di conoscenza scientifica relativo all'uso delle citate sostanze»<sup>111</sup>.

In altre note vicende<sup>112</sup> legate invece ad attività industriali incidenti su acque attingibili dalla collettività, che tuttavia non hanno trovato una positiva verifica giurisdizionale, l'impianto accusatorio si è basato sulla possibilità di far derivare il pericolo per la salute pubblica dal mero sfioramento dei limiti-soglia di emissione di certe sostanze previsti dalle normative di settore.

Come ben si comprende, quindi, si è nella sostanza invero in tali vicende quanto evidenziavamo in precedenza sulla scorta dei rilievi di attenta dottrina: la spiccata capacità del principio di precauzione e della mera logica del rischio di penetrare nella prassi applicativa dei reati alimentari, che in questi casi si sono mostrati permeabili a tali approcci<sup>113</sup>.

Ritenere infatti che il pericolo per la salute pubblica possa configurarsi anche in situazioni di dubbio sugli effetti lesivi di certi alimenti o sostanze, ovvero ancora che esso possa farsi discendere, in virtù di un problematico automatismo, dal mero superamento dei limiti soglia, significa confondere la logi-

---

<sup>110</sup> Cfr. Tribunale di Cuneo, sent. 6 maggio 1988, in *Foro it.*, 1988, II.

<sup>111</sup> V. Tribunale di Brescia, sent. 11 novembre 1992, in *Foro it.*, 1994, II.

<sup>112</sup> V. Trib. di Pescara, sent. 10 maggio 2010, cit.: per una accurata ricostruzione della pronuncia v. E. MAZZANTI, *Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali*, in *Federalismi*, 2015, 32 ss. Significativo sul punto è altresì il caso relativo alla nota vicenda di Porto Marghera: Trib. di Venezia, sent. 29 maggio 2002, cit. In linea di massima riconducibili a tale 'pericolosa' tendenza sono alcune sentenze, rimaste tuttavia isolate, ove si è erroneamente ritenuto come l'art. 444 c.p. configuri una norma penale in bianco il cui precetto sarebbe integrato da fonti anche secondarie volte a dettare disposizioni e divieti (ad esempio di commercializzazione di certe sostanze) in base ad accertamenti scientifici rispetto a situazioni storiche determinate: cfr. in particolare Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2006 (dep. 30 maggio 2006), n. 19107, in *C.E.D. Cass.*, n. 234217 e Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 1996 (dep. 26 novembre 1996), n. 1367, in *C.E.D. Cass.*, n. 207710. Ragionando in tal modo, tuttavia, ci si appiattisce chiaramente su quella che abbiamo visto è stata giustamente definita una 'contravvenzionalizzazione' dei delitti contro la salute pubblica, in quanto certamente il pericolo comune non può desumersi in via automatica dalla 'secca' violazione di disposizioni amministrative, come del resto la giurisprudenza oggi riconosce (cfr. *infra* nel presente paragrafo).

<sup>113</sup> Cfr. *supra* Cap. I, Par V: il riferimento è qui al lavoro di V. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72 ss.

ca della prevenzione con quella della precauzione, la logica del pericolo con quella del rischio<sup>114</sup>.

Sulle ragioni, dogmatiche e costituzionali, che ci portano a censurare simili esiti applicativi ci siamo già soffermati diffusamente nella prima parte della trattazione, cui, pertanto, rinviamo sul punto, avendo in quella sede cercato di evidenziare le ragioni per cui situazioni di dubbio scientifico non siano compatibili né con lo schema di incriminazione dei reati con evento di danno, né con quello degli illeciti di pericolo (sia presunto, che concreto/astratto-concreto)<sup>115</sup>.

Del resto, tali orientamenti dei giudici di merito sono stati arginati dalla Corte di Cassazione, che in più occasioni ha chiarito come il pericolo per la salute pubblica vada dimostrato sulla base di solide acquisizioni scientifiche, non essendo sufficiente il mero dubbio<sup>116</sup>, nonché come esso non possa desumersi automaticamente dal semplice superamento dei limiti di concentrazione di certe sostanze negli alimenti o nelle acque<sup>117</sup>. Abbiamo peraltro visto più volte come queste soglie vengano fissate a livelli ancora lontani dal venire in rilievo di un reale pericolo per i beni in gioco<sup>118</sup>.

Da altro angolo visuale, va rilevato come nella giurisprudenza successiva si segnalino tendenze riportabili alla seconda linea di sviluppo prima richiamata:

---

<sup>114</sup> Sulla criticità di tali orientamenti della prassi v. anche A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 3885 ss. Del resto, lo stesso A. già rilevava (cfr. in particolare A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 247-248) la necessità di evitare di ricorrere all'applicazione della causalità generale «in chiave punitivo-repressiva, da un lato, per sopperire all'incertezza delle conoscenze scientifiche o alla complessità delle valutazioni, dall'altro, per livellare verso il "basso" il concetto di pericolosità comune, facendolo coincidere con la soglia del c.d. *rischio consentito* [...]; si deve escludere che il concetto di pericolo comune possa essere dilatato sino a ricomprendere i fatti di cui non sia ancora chiara, in base ad una rilevante frequenza statistica, la *generale attitudine a determinare dei danni*».

<sup>115</sup> V. *supra* Cap. I, Par V.

<sup>116</sup> Sull'inidoneità nei reati contro la salute pubblica – per la configurazione del pericolo concreto – della prova di un'attitudine dannosa 'meramente ipotetica' della sostanza e, per converso, sulla necessaria dimostrazione effettiva e indefettibilmente concreta della capacità lesiva del prodotto cfr. *ex multis*: Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 1987 (dep. 10 maggio 1988), n. 5782, in *C.E.D. Cass.*, n. 178370; Cass. pen., sez. I, 15 novembre 1988 (dep. 29 aprile 1989), n. 6583, in *C.E.D. Cass.*, n. 181205; Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 1991 (dep. 26 settembre 1991), n. 10020, in *C.E.D. Cass.*, n. 188596; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1992 (dep. 11 giugno 1992), n. 6930, in *C.E.D. Cass.*, n. 190585. Cfr. sul punto anche *infra* nel presente paragrafo i più recenti orientamenti. Per un'analisi di tali indirizzi applicativi v. pure S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 284 ss.

<sup>117</sup> V. in particolare: Cass. pen., 13 febbraio 2007, n. 15216, cit.; Cass. pen., sez. I, 19 settembre 2014 (dep. 29 ottobre 2014), n. 45001, in *C.E.D. Cass.*, n. 261135; nonché, da ultimo, Cass. pen., 10 maggio 2018, n. 25547, cit.

<sup>118</sup> Cfr. al riguardo il precedente Cap. I, spec. §§ 4 e 5, cui si rinvia per ogni riferimento.

quella, cioè, di pretermettere il compiuto accertamento del pericolo diffuso *per un numero plurimo e indeterminato di persone* che dovrebbe invece segnare la vera e più importante cifra dei delitti contro la salute pubblica.

Emblematica in tal senso ci sembra una pronuncia<sup>119</sup> avente ad oggetto la contestazione del delitto di avvelenamento di acque *ex art. 439 c.p.* con riferimento alla condotta di tre soggetti sorpresi a sversare in un fiume una sostanza altamente tossica (solfato di rame idrato) per raccogliere con ‘maggiore velocità’ il pesce presente nel corso d’acqua.

I ricorrenti censuravano l’ordinanza del Tribunale del riesame che applicava nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in considerazione della mancata prova della pericolosità del fatto – tenuto conto che le analisi eseguite dall’ARPA non avevano riscontrato un significativo aumento dello ione solfato nelle acque.

La Cassazione, però, ‘liquida’ la vicenda ritenendo come per l’applicazione dell’art. 439 c.p. non assuma importanza «il grado di concentrazione di detta sostanza [...] poiché la norma in questione non richiede che l’avvelenamento delle acque o delle sostanze destinate all’alimentazione possa pregiudicare la salute di un numero indeterminato di soggetti, essendo sufficiente anche la possibilità di avvelenamento di un numero limitato di persone»<sup>120</sup>.

Un principio di diritto, quindi, che non coglie l’essenza del pericolo comune contro la salute pubblica.

Nelle sentenze successive la Cassazione ha opportunamente subito corretto il tiro su tale specifico punto<sup>121</sup>, ma è significativo notare come nel corso degli

---

<sup>119</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2006 (dep. 23 ottobre 2006), n. 35456, in *C.E.D. Cass.*, n. 234901.

<sup>120</sup> Cass. pen., 26 settembre 2016, n. 35456, cit.

<sup>121</sup> Si sono in particolare pronunciate nel senso della necessità di dimostrare l’immissione nelle acque «di sostanze inquinanti di qualità e in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute»: Cass. pen., 13 febbraio 2007, n. 15216, cit.; Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2017 (dep. 28 febbraio 2018), n. 9133, in *C.E.D. Cass.*, n. 272262; Cass. pen., 10 maggio 2018, n. 25547, cit. Sulla necessaria dimostrazione non solo della modificazione in senso deteriore della sostanza ma anche del connesso pericolo per la salute pubblica – con particolare riferimento all’art. 440 c.p. – v.: Cass. pen., sez. I, 11 novembre 2014 (30 dicembre 2014), n. 53747, in *C.E.D. Cass.*, n. 262070; Cass. pen., sez. I, 20 giugno 2017, n. 339, cit. Di contro – e, se vogliamo, a ulteriore testimonianza delle difficoltà della giurisprudenza di confrontarsi a pieno con la difficile prova del pericolo comune – va invece segnalato, sul versante della dinamica processuale, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si ritiene obbligatorio per il giudice, nel settore di nostro interesse, ricorrere a indagini peritali per accertare la capacità lesiva della sostanza; in quest’ultimo senso v. in particolare, *ex multis*: Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014 (dep. 26 gennaio 2015), n. 3457, in *C.E.D. Cass.*, n. 262247; Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2007 (dep. 30 gennaio 2007), n. 3532, in *C.E.D. Cass.*, n. 235904; Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1992 (dep. 11 giugno 1992), n. 6930, in *C.E.D. Cass.*, n. 190586. Di recente peraltro – cfr. Cass.

anni si siano registrati diversi tentativi della prassi applicativa di ‘fuggire’ dal confronto con una prova – invero molto difficile, ma a legislazione vigente necessaria – quale quella della capacità diffusiva del pericolo nei confronti di un numero plurimo e indeterminato di persone.

Tale pronuncia non è rimasta l’unica sentenza in cui può plasticamente scorgersi la menzionata linea di tendenza.

In un’altra decisione<sup>122</sup>, ad esempio, il titolare di un ristorante è stato condannato per commercio colposo di sostanze alimentari nocive (*ex artt.* 444 e 452 c.p.), in concorso con il reato di cui all’art. 590 c.p., per aver venduto a una scolaresca presso il proprio esercizio un arrosto di manzo contenente *clostridium perfringens*, cagionando a diversi alunni una intossicazione alimentare.

L’imputato ricorre quindi per Cassazione evidenziando come difetti nella vicenda – rispetto alla configurabilità dell’art. 444 c.p. – il verificarsi di un pericolo di rilevante proporzione e capacità diffusiva.

La Corte, tuttavia, rigetta il ricorso dell’imputato con una sintetica motivazione in cui si limita ad affermare come per l’integrazione del reato in questione sia sufficiente un pericolo riguardante non l’intera collettività, «ma *in incertam personam*, con riferimento a quanti possano usufruire di quel tipo di bene o di servizio»<sup>123</sup>.

Viene dunque pretermesso il tema, giustamente sollevato dal ricorrente, della diffusività o meno del pericolo.

Ancora, in un altro caso<sup>124</sup>, il titolare di una macelleria è stato condannato per il reato di adulterazione di sostanze alimentari in concorso con il delitto di lesioni gravissime cagionate per aver ceduto a una cliente allergica ai solfiti della carne precedentemente adulterata dal medesimo commerciante con addi-

---

pen., sez. I, 21 luglio 2017 (dep. 30 novembre 2017), n. 54083, in *C.E.D. Cass.*, n. 272177 – la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente rilevato come la capacità di arrecare danno alla salute della sostanza debba essere dimostrata «mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova». Per un’analisi della giurisprudenza in materia si vedano: R. MARTINI, *L’accertamento del “pericolo comune mediante frode”: esigenze repressive e dinamiche prasseologiche*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea*, cit., 363 ss.; L. BIN, F. DIAMANTI, *Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale penale: in particolare, gli artt. 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della l. 30 aprile 1962 n. 283*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali*, cit., 303 ss. Una articolata raccolta della giurisprudenza in materia può leggersi altresì in R. GUARINIELLO, *Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza*, Milanofiori Assago, 2016, 30 ss.

<sup>122</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2005 (dep. 6 ottobre 2005), n. 36345, in *C.E.D. Cass.*, n. 232228. Per un commento a tale pronuncia cfr., con condivisibili considerazioni, A. VALLINI, *La causalità del danno da prodotto alimentare*, cit., 1125-1126.

<sup>123</sup> Cass. pen., 7 giugno 2005, n. 36345, cit.

<sup>124</sup> V. Cass. pen., 8 maggio 2014, n. 22618, cit.

tivi alimentari – contenenti, in particolare, solfiti di sodio – assolutamente vietati nel trattamento delle carni fresche.

In tal caso, tuttavia, al netto del disvalore della condotta, non è dato rinvenire in alcun modo nella vicenda processuale indicazioni circa la ricorrenza del detto pericolo *per un numero plurimo e indeterminato di persone* coesistente all'integrazione del delitto in questione<sup>125</sup>.

Un simile approccio, del resto, continua ancora a rinvenirsi pure in casi più recenti.

È possibile, ad esempio, menzionare la vicenda di un proprietario di capi bovini condannato per il delitto di cui all'art. 440 c.p. per aver somministrato a tali animali steroidi sessuali anabolizzanti, così adulterandone le carni (destinate all'alimentazione umana) e rendendole pericolose per la salute pubblica<sup>126</sup>. Il condannato ricorre dunque per Cassazione censurando tra l'altro, per quanto qui interessa, come le pronunce si fossero limitate ad accertare il solo dato della violazione formale commessa nel trattamento delle carni, senza accertare la ricorrenza del pericolo concreto per la salute pubblica. La Corte, tuttavia, rigetta il ricorso, limitandosi a osservare come la sentenza non avesse soltanto dimostrato la causabilità di danni alla salute in virtù dell'uso di tali sostanze anabolizzanti nei bovini, ma avesse anche «stimato l'entità del pericolo corrispondente, ineccepibilmente desumendone la concretezza dalle modalità pervasive di somministrazione, dall'imminenza della macellazione e dal rilevante superamento delle soglie massime ammesse dalla legge, specificamente indicate»<sup>127</sup>. Al netto dei sintetici e invero non chiarissimi riferimenti alle 'modalità pervasive' di somministrazione della sostanza e alla imminenza della macellazione, quindi, di fatto il dato chiave valorizzato è sempre quello della *dimensione statica* del pericolo, mentre ben poco si dice sulla *dimensione dinamica* di esso. Ci si appiattisce, insomma, sull'elemento della attitudine lesiva della sostanza, mentre non si valorizza quello della capacità diffusiva del pericolo, il cui accertamento è a seconda dei casi pretermesso, aggirato,

---

<sup>125</sup> Tale prova, infatti, avrebbe reso necessario astrarre dal danno verificatosi per accertare se, per quantità di prodotti adulterati e altre circostanze, il pericolo fosse dotato di quella peculiare capacità diffusiva che contraddistingue tali reati. Sulle difficoltà di fare coerente applicazione delle clausole di pericolo espresso in tale settore si vedano del resto già gli efficaci rilievi di M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 73: l'A. spiega invero che «il *facile destino dell'evento di pericolo concreto* è quello o di risultare *inutile*, perché si punisce il fatto che lo produce solo quando c'è stato anche il danno finale che avrebbe dovuto essere impedito; oppure è quello di risultare *indeterminato*, perché se non è così concreto e neppure può attestarsi su livelli di astrazione troppo formalizzati, presenta uno spazio applicativo grigio, un margine incerto, uno *Spielraum*».

<sup>126</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2019 (dep. 11 febbraio 2020), n. 5440, in *C.E.D. Cass.* (non massimata).

<sup>127</sup> Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2019, n. 5440, cit.

non affrontato del tutto (o comunque non adeguatamente considerato). Eppure, si tratta di un profilo decisivo, come abbiamo visto, per la configurazione di tali delitti a legislazione vigente, e che richiederebbe di tener conto del numero plurimo e indeterminato di persone potenzialmente attingibili da quella sostanza pericolosa.

Ancora, sempre in un altro, recente caso, e in modo ancor più significativo, un operatore alimentare viene condannato per i delitti di cui agli artt. 440 e 515 c.p. (frode in commercio) per aver adulterato la carne di un bovino, somministrando ad esso sulfamonometossina, rendendola così pericolosa per la salute pubblica e per aver poi venduto tale animale, insieme a un altro capo rispetto al quale si attestava l'assenza di trattamenti, a un macello della zona<sup>128</sup>. Il condannato ricorre per Cassazione lamentando, per quanto qui interessa, l'assenza di dimostrazione del pericolo concreto richiesto dal delitto di cui all'art. 440 c.p., essendosi la sentenza limitata a valorizzare il superamento dei limiti massimi della sostanza consentiti nell'alimento. La Cassazione respinge il ricorso rilevando come la perizia svolta avesse dimostrato come le «carni fossero pericolose [...] perché la concentrazione era pari rispettivamente a 3, 80 e 200 volte i limiti [...]», ponendo in luce la correttezza del giudizio del perito e della sua valutazione di effettiva «pericolosità delle concentrazioni alla quale il ricorrente nulla contrappone»<sup>129</sup>. Viene dunque in rilievo la medesima criticità sopra segnalata, e in modo ancor più marcato, rivolgendosi l'interesse della Corte alla sola dimensione statica del pericolo, peraltro 'agganciata' all'unico aspetto del (pur a volte consistente) superamento dei limiti imposti, senza alcuna considerazione del profilo dinamico del pericolo, che qui avrebbe potuto condurre a opposte conclusioni, avendo il fatto riguardato soltanto n. 1 (!) capo di bestiame.

I vari casi citati ci pare restituiscano bene l'idea, la consistenza di quel già richiamato fenomeno di «contravvenzionalizzazione» dei delitti contro la salute pubblica che la dottrina già da diversi anni ha identificato come una problematica, generale linea di tendenza della prassi applicativa in questo settore<sup>130</sup>.

In definitiva, ci sembra emerga come – pur attestandosi a volte su affermazioni di principio condivisibili<sup>131</sup> – in diverse ipotesi, e con intermittenti ma

---

<sup>128</sup> Cass. pen., sez. I, 22 marzo 2019 (dep. 16 aprile 2019), n. 16539, in *C.E.D. Cass.* (non massimata).

<sup>129</sup> Cass. pen., sez. I, 22 marzo 2019, n. 16539, cit.

<sup>130</sup> Cfr. la dottrina richiamata *supra sub* nota n. 109. Per una recente e aggiornata disamina della casistica giurisprudenziale, oltre ai riferimenti contenuti nelle note precedenti, si veda anche E. MAZZANTI, *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 123 ss.

<sup>131</sup> Si vedano, ad esempio, le decisioni richiamate *supra sub* nota n. 121 sulla necessità di accertare con sicura verifica scientifica la capacità lesiva della sostanza.

*ricorrenti* fughe in avanti nel corso del tempo, la giurisprudenza abbia mostrato una palese insofferenza a svolgere un coerente e rigoroso accertamento del pericolo diffuso per la salute pubblica.

Tale quantomeno oscillante e incerta prassi applicativa, crediamo di poter dire, va ricondotta anche alla criticità di fondo che abbiamo più volte evidenziato: la scelta di ancorare l'offesa a una oggettività giuridica così evanescente nella sua dimensione collettiva da essere difficilmente accertabile in giudizio se non ricorrendo, come visto, a letture volte a flessibilizzare il rigore dell'accertamento o a eludere del tutto il confronto con la puntuale verifica del pericolo diffuso per un numero plurimo e indeterminato di persone.

D'altronde, pure effettuando ogni possibile sforzo ermeneutico, è molto complesso se non impossibile, ad esempio, identificare una ben determinata quantità numerica di persone – che deve essere potenzialmente attinta dal pericolo – al raggiungimento della quale può dirsi dimostrata la *probabilità* di danno alla salute pubblica. Si è già accennato in precedenza, invero, al fatto che qualsiasi indicazione di una simile soglia quantitativa finirebbe inesorabilmente per esporsi a una censura di radicale arbitrarietà. Allo stesso modo, ulteriori criteri qualitativi (con l'uso di aggettivi, rispetto al numero di persone esposte, come 'plurimo', 'rilevante', 'consistente', etc.) non darebbero 'istruzioni' chiare alla prassi applicativa.

Certo, ciò non giustifica il fatto che la giurisprudenza, nella sostanza, finisca come visto per pretermettere, 'aggirare' tale prova, ma fornisce quantomeno un significativo indizio delle ragioni per cui questo accade.

Minori incertezze già *de iure condito* potrebbero a nostro avviso esservi ove si tenga a mente la necessaria scansione tra accertamento *statico* e *dinamico* del pericolo che abbiamo cercato di tematizzare nelle pagine precedenti<sup>132</sup>; ad ogni modo, l'analisi qui svolta crediamo abbia dimostrato come sia ormai ineludibile la necessità di ripensare – già a partire da questo settore – le tecniche di anticipazione della tutela penale della salute dei consumatori di prodotti alimentari.

Avremo modo di cimentarci più avanti con la formulazione di una nostra proposta, allorché la nostra indagine sarà corroborata dall'analisi comparatistica.

Possiamo, tuttavia, già all'esito di questa disamina, fissare un primo punto: qualsiasi progetto di riforma che voglia mantenere un assetto punitivo incentrato sempre sulla natura diffusiva del pericolo deve tener conto del fatto che la giurisprudenza in questi anni ha già ampiamente dimostrato serie difficoltà di 'gestione' di tale clausola di pericolo, eludendone l'accertamento. È un pe-

---

<sup>132</sup> Cfr. *supra* il paragrafo precedente.

ricolo, insomma, così rilevante e posto a uno stadio così ‘avanzato’ che fatica a essere dimostrato in giudizio. Dovremo quindi chiederci se sia opportuno insistere sul mantenimento di tale caratteristica del tipo criminoso, magari cercando di sensibilizzare la prassi sull’importanza cruciale di misurarsi con questa prova, oppure se non sia il caso di spostare il *focus* delle strategie punitive su elementi costitutivi diversi, più facilmente ‘maneggiabili’ dai giudicanti, ma senza naturalmente rinunciare alla ricerca di precise note offensive e di disvalore della condotta nonché all’implementazione di una risposta penale, proporzionata ed equilibrata, che si attivi nei soli casi in cui ciò sia effettivamente necessario, in ossequio al canone dell’*extrema ratio*.

## **1.2. I reati alimentari a protezione della lealtà nei rapporti commerciali: architettura repressiva e rapporti con altre figure criminose di settore**

Nell’analisi dell’impianto di repressione dei reati *necessariamente ed eventualmente* alimentari ci siamo soffermati sugli illeciti relativi alla protezione diretta della salute pubblica.

Volgiamo adesso lo sguardo alla tutela codicistica degli interessi di natura commerciale riferibili alla generalità dei consumatori, prendendo le mosse dai reati che tutelano la lealtà negli scambi commerciali, ovverosia quelli contro l’industria e il commercio (capo II del titolo VIII disciplinante, appunto, i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p.

Si tratta di figure criminose poste a protezione di quella che il legislatore pare identificare come una particolare sfaccettatura (la lealtà dei commerci) di un bene – come accade con riferimento alla salute collettiva – di natura superindividuale: l’economia pubblica, una oggettività giuridica che è stata efficacemente definita come un «campo vastissimo in cui si agitano e scontrano interessi di varia natura»<sup>133</sup>, non sempre riconducibili a un minimo comune denominatore.

Non è un caso che la dottrina impegnata ad approfondire il concetto di economia pubblica rilevi come le incriminazioni di cui agli artt. 515, 516, 517 appaiano in realtà estranee all’ambito di tutela assegnato a tali illeciti dal legislatore, essendo collegabili al più alla protezione della buona fede contrattuale<sup>134</sup>, piuttosto che a una dimensione legata, per così dire, al buon andamento dell’economia nazionale.

<sup>133</sup> Cfr. C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 280.

<sup>134</sup> Così G. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994, 128-129. L’A. (spec. 23 ss. e 136 ss.) evidenzia del re-

E infatti nei reati in parola il legislatore reprime condotte commercialmente scorrette che si pongono quali illeciti *in incertam personam*, sanzionate a prescindere dal danno patrimoniale che ne sia derivato a terzi, e punite, di per sé, quali ipotesi di *mal costume* negli scambi<sup>135</sup>.

Vengono invero in rilievo comportamenti che si risolvono, anzitutto, in un attentato all'affidamento che la generalità dei consumatori ripone nella lealtà del commercio ed eventualmente, di riflesso, anche in una forma di competizione sleale nei confronti dei concorrenti<sup>136</sup>.

Del resto, nei rapporti tra attentato all'interesse collettivo e realizzazione del danno a singoli, in linea di massima<sup>137</sup>, i reati a tutela della lealtà negli scambi

---

sto come il *genus* economia pubblica contenga norme introdotte per segnare la scelta del potere costituito di attuare un deciso dirigismo economico, trattandosi quindi di un titolo del codice tale da «ricomprendere in ordine più o meno sparso frammenti della teoria dello Stato sociale autoritario cui il fascismo aveva cercato di dar corpo, nell'illusione di realizzare una rivoluzione rispetto ad un preteso assetto vetero-liberale e liberoscambista delle altre potenze europee». In argomento si vedano anche i rilievi di C. PATERNITI, voce *Industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 3, ove, rispetto all'art. 515 c.p., l'A. rileva che la «norma in esame può incidere sul costume. Cioè, può essere stimolo ad una maggiore correttezza e ad un maggior rispetto dell'affidamento altrui. Solo in questi termini può avere un rilievo generale. Per il resto strutturalmente non è tale da potere rilevare al di là del rapporto tra venditore e acquirente [...]».

<sup>135</sup> Sull'oggettività giuridica in parola v. N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 440.

<sup>136</sup> V. ancora al riguardo C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 281 ss. In giurisprudenza, su lealtà e correttezza negli scambi commerciali quali beni tutelati dai reati qui in analisi cfr., *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2018 (dep. 1 aprile 2019), n. 14017, in *C.E.D. Cass.*, n. 275357; Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2014 (dep. 20 novembre 2014), n. 48026, in *C.E.D. Cass.*, n. 261325; Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2009 (dep. 28 dicembre 2009), n. 49578, in *C.E.D. Cass.*, n. 245755; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007 (dep. 15 gennaio 2008), n. 2003, in *C.E.D. Cass.*, n. 238557. Sembra invece (erroneamente) valorizzare, quanto alla figura dell'art. 517-*quater*, l'interesse dei produttori 'titolati' a utilizzare le indicazioni o denominazioni protette, una pronuncia rimasta tuttavia isolata in giurisprudenza: Cass. pen., sez. III, 23 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28354, in *C.E.D. Cass.*, n. 267455. Sulle ragioni che ci portano invece a ritenere preminenti, in tali illeciti, gli interessi della generalità dei consumatori ci siamo già soffermati ampiamente: v. Cap. I, § 7.

<sup>137</sup> In alcuni casi, invero, qui – a differenza della salute pubblica – si esclude la sussistenza di un concorso di reati, come ad esempio tra truffa e frode in commercio, che rappresentano norme che possono ricorrere soltanto in via alternativa: v. sul punto G. MARINUCCI, voce *Frode in commercio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, 137 ss., il quale rileva come si tratti di un concorso apparente posto che «la legge previene il conflitto di norme costruendo la frode in commercio come figura sussidiaria». Peraltro, molte delle disposizioni qui in discorso prevedono, appunto, clausole di riserva espresse che, per quanto di tipo c.d. indeterminato («non prefigurando le norme cui va ceduto il passo»: così G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss.), prevedono l'applicabilità del reato solo allorché il fatto 'non costituisca un più grave delitto' (cfr. lo stesso art. 515 c.p.) o non sia 'preveduto come reato da altra disposizione di legge' (cfr. l'art. 517 c.p.).

commerciali stanno ai delitti contro il patrimonio come gli illeciti contro la salute pubblica stanno alle norme incriminatrici a tutela della vita e dell'integrità fisica individuale.

Analizziamo più nel dettaglio l'impianto repressivo rispetto ai reati di nostro interesse, rilevando di volta in volta le diverse criticità di natura sistematica e politico-criminali sollevate da ciascuna incriminazione.

La prima figura a dover essere considerata è la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): si tratta di un reato *eventualmente* alimentare ove oggetto d'incriminazione è la consegna all'acquirente – nell'ambito di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico – dell'*aliud pro alio*: cioè di una cosa mobile per un'altra ovvero di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità<sup>138</sup>.

La peculiarità della norma, alla luce sia della tecnica di incriminazione che del contesto sistematico di riferimento, sta quindi nel fatto che, pur richiedendosi la consegna del bene all'acquirente per la consumazione del reato, esulano dal tipo legale sia l'inganno del consumatore – nonché, ancor prima, la mera capacità decettiva della condotta – sia, come detto, il danno patrimoniale all'acquirente<sup>139</sup>.

Risultano evidenti tanto, da un lato, l'anticipazione della tutela rispetto al delitto contro il patrimonio che rappresenta il riferimento speculare di tale reato (il richiamo è qui, chiaramente, alla truffa), quanto, dall'altro, la spiccata 'formalizzazione' dell'incriminazione: il legislatore punisce *tout court* la consegna dell'*aliud pro alio* perché, molto semplicemente, la ritiene un mal costume rispetto alla lealtà commerciale negli scambi, anche se da ciò non derivi

---

<sup>138</sup> In argomento v. L. CONTI, voce *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 313 ss. Sugli elementi costitutivi di tale disposizione v. anche M. PEZZULLO, *La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disc. comm. serv.*, 2013, 72.

<sup>139</sup> Sul punto, efficacemente, C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 71, rileva come per certi versi «questa fattispecie si pone a mezza via tra le frodi in *incertam personam* degli artt. 516 e 517 e la truffa ai danni del patrimonio individuale». Cfr. in argomento V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 172, secondo il quale l'art. 515 «più che disinteressarsi *tout court* del consumatore *homo-oeconomicus* lo proietta "sullo sfondo" dello spettro di tutela, presidiando *immediatamente* la sicurezza dei suoi diritti contrattuali-patrimoniali, ossia proteggendo una sorta di "ritualità" degli scambi commerciali». In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2016 (dep. 21 dicembre 2016), n. 54207, in *C.E.D. Cass.*, n. 269591, secondo cui nel delitto di frode in commercio «sono irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta». In senso conforme alla sentenza da ultimo richiamata v. anche Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2009 (dep. 9 giugno 2009), n. 23819, in *C.E.D. Cass.*, n. 244024 e Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2021 (dep. 5 agosto 2021), n. 30685, in *C.E.D. Cass.*, n. 282078.

alcun danno e prescindendo, nel delineare il tipo criminoso, dall'attitudine ingannatoria del comportamento<sup>140</sup>.

Ancora una volta sono allora evidenti i rischi che si corrono – in termini di (difficilmente controllabile) capacità espansiva del raggio applicativo della norma – nell'agganciare la tutela a un simile interesse collettivo: basti pensare, ad esempio, a quanto rilevato in senso critico da autorevole dottrina circa il fatto che l'attuale formulazione dell'art. 515 c.p. consenta, quantomeno in astratto, di punire il commerciante anche allorquando consegni all'acquirente un bene migliore o di *maggior*e qualità rispetto a quello pattuito<sup>141</sup> (stando alla lettera della norma, invero, ciò che conta è soltanto che la cosa sia *diversa*, non peggiore)<sup>142</sup>.

Il fatto, inoltre, che la fattispecie si consumi solo con la consegna all'acquirente determina, nella prassi, non poche criticità e una significativa lacuna, considerato che tale requisito circoscrive l'applicabilità della norma al solo anello finale della *supply chain* alimentare, con esclusione non solo delle condotte che si collocano a monte della filiera – specie nella fase produttiva e distributiva –, ma pure di quelle ipotesi in cui il bene diverso dal suo 'dover essere' legale venga scoperto nei locali commerciali prima che sia effettivamente ceduto al consumatore<sup>143</sup>.

Una simile caratterizzazione della condotta incriminata ha quindi portato,

---

<sup>140</sup> V. N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 452-453, ove l'A. – pur ritenendo come la fattispecie sia calibrata sulla difesa del patrimonio dell'acquirente e risulti quindi mal collocata in tale parte del codice – pone in luce come il fatto venga qui «nondimeno apprezzato dalla legge come espressione di un costume commerciale disonesto e pericoloso per la massa dei consumatori: ciò giustificerebbe, in definitiva, l'odierna collocazione della frode in commercio tra i reati contro l'economia pubblica».

<sup>141</sup> Cfr. sul punto i rilievi di F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 110-111, il quale peraltro rileva come tale conclusione «rischia di innescare dinamiche processuali singolari, come quella di costringere l'ipotetico cliente, sotto la minaccia di essere incriminato per falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, a contribuire all'acertamento di un reato da cui ha tratto vantaggio. Per ovviare a questi inconvenienti, la frode in commercio [...] avrebbe potuto rendersi perseguibile a querela, in modo da pervenire a una cernita più precisa dei fatti tipici che risultano bisognosi di pena in concreto».

<sup>142</sup> E invero potrebbe obiettarsi che in simili casi, per quanto la condotta a ben vedere possa risolversi addirittura in un vantaggio per il consumatore, la natura collettiva del referente di tutela potrebbe comunque consentire di identificare un profilo di disvalore connesso a una condotta scorretta e predatoria nei confronti dei concorrenti per sottrarre fette di mercato attraverso comportamenti in tale direzione 'scorretti', ma sono chiaramente evidenti i rischi di simili letture legati, ovviamente, a una espansione incontrollata del penalmente rilevante e alla difficoltà di conciliare tale interpretazione con il referente di tutela, legato, in sostanza, all'affidamento della generalità dei consumatori sulla lealtà nei commerci.

<sup>143</sup> Sulla consumazione della frode in commercio v. L. CONTI, voce *Frode in commercio*, cit., 313 ss., il quale ritiene configurabile il tentativo pur evidenziando come «l'inizio dell'attività punibile esige quantomeno una presa di contatto con uno specifico acquirente».

ad esempio, alla cristallizzazione di quell'orientamento giurisprudenziale che considera configurabile la tentata frode in commercio nelle ipotesi in cui il bene non conforme sia semplicemente esposto in vendita o detenuto nei locali commerciali<sup>144</sup>.

Deriva in questi ultimi casi criticabile, soprattutto perché ci si dimentica che in questo settore il legislatore, lì dove lo ha ritenuto opportuno, ha sanzionato pure condotte *prodromiche* alla consegna del bene all'acquirente e che presidiano *fasi* della catena di fornitura *precedenti* a quelle prese in considerazione dall'art. 515 c.p. – ci riferiamo, in particolare, agli artt. 516 e 517 c.p. –, sicché legittimare la configurabilità della tentata frode in commercio nelle ipotesi predette significa determinare una problematica sovrapposizione con il terreno d'elezione proprio di tali figure<sup>145</sup>.

L'art. 516 c.p., invero, sanziona chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio *come genuine* sostanze alimentari non genuine<sup>146</sup>; la seconda (art. 517 c.p.), invece, punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, «atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera<sup>147</sup> o del prodotto»; quest'ultima norma, pe-

---

<sup>144</sup> In tal senso v., ex multis: Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2018 (dep. 3 ottobre 2018), n. 43622, in *C.E.D. Cass.*, n. 273946; Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2017 (dep. 10 agosto 2017), n. 39082, in *C.E.D. Cass.*, n. 270836; Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2017 (dep. 16 giugno 2017), n. 30173, in *C.E.D. Cass.*, n. 270146; Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2011 (dep. 9 marzo 2011), n. 9276, in *C.E.D. Cass.*, n. 249784. Sull'ammissibilità della tentata frode in commercio in caso di esposizione per la vendita di prodotti, ad esempio, con data di scadenza contraffatta, v. V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 41.

<sup>145</sup> Si veda sul punto G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss., che, pur ritenendo normalmente configurabile il tentativo nella fattispecie in questione, nega che il fatto di porre in vendita una merce con indicazioni mendaci possa configurare una frode in commercio tentata e ciò, appunto, «per una ragione di carattere sistematico, giacché quando il legislatore ha voluto colpire la frode che si annida nella fase della “messa in vendita”, lo ha fatto espressamente (art. 516 e 517)». Peraltro, la disinvoltura della giurisprudenza nell'anticipare la soglia di intervento punitivo rispetto a tali illeciti si riscontra, ad esempio, anche in pronunce che hanno affermato la compatibilità del tentativo con l'ipotesi di cui all'art. 517 c.p., che già di per sé punisce una condotta, come detto, prodromica rispetto alla diretta presa di contatto con l'acquirente: cfr., in particolare, nel senso della compatibilità tra artt. 56 e 517 c.p., da ultimo, Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2016 (dep. 21 marzo 2017), n. 13646, in *C.E.D. Cass.*, n. 269330. Sulla natura sussidiaria (rispetto all'art. 515) dell'art. 516 c.p. v. invece: Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016 (dep. 30 novembre 2016), n. 50745, in *C.E.D. Cass.*, n. 268650; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 2005 (dep. 9 marzo 2006), n. 8292, in *C.E.D. Cass.*, n. 233554, che ben chiarisce come l'art. 516 copra l'area della immissione sul mercato del prodotto.

<sup>146</sup> Sulla disposizione v. N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 461 ss.

<sup>147</sup> Notiamo peraltro a margine che si tratta di una disposizione del tutto speculare all'art. 515 quanto alle cause della diversità del prodotto, con la sola eccezione della diversa *quantità* del bene, qui (forse in modo, ci pare, non del tutto ragionevole) non richiamata dal legislatore.

raltro, ha un campo di applicazione residuale e sussidiario rispetto ad altre incriminazioni, nella misura in cui trova applicazione solo «se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge»<sup>148</sup>.

Entrambe le previsioni rivestono una grande importanza sul piano sistematico, anche perché – seppur in forme diverse – costituiscono nella prassi il *rendez-vous* di molteplici direttrici di tutela che, come abbiamo visto, attraversano il diritto penale alimentare.

Prendiamole in esame partitamente.

L'art. 516 c.p. (reato *necessariamente* alimentare), invero, ruota come rimarcato intorno al concetto di (non) genuinità della sostanza alimentare di cui si fa commercio.

Tale nozione può essere riempita di contenuti diversi e, a seconda dell'opzione interpretativa prescelta, finisce per spostare il baricentro di tutela della figura in parola che, per sua natura, in giurisprudenza oscilla di fatto, continuamente, tra salute e interessi di natura commerciale<sup>149</sup>.

In particolare, secondo la lettura che man mano si è andata consolidando, la genuinità sarebbe ormai – dato il livello pervasivo della regolamentazione amministrativa del settore alimentare – un concetto sostanzialmente *normativo*: nel senso che potrà definirsi genuino soltanto l'alimento che corrisponde ai requisiti legislativi che disciplinano la sua composizione (si pensi, ad esempio, alle disposizioni relative al quantitativo massimo di certe sostanze in determinati alimenti)<sup>150</sup>.

---

<sup>148</sup> Su quest'ultimo aspetto v. G. MARINUCCI, voce *Frode*, cit., 140 ss. Sull'art. 517 c.p. v. pure F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, cit., 132 ss. Cfr. sul punto *supra* nel presente paragrafo.

<sup>149</sup> Non a caso, invero, nel vecchio codice penale italiano tale norma era collocata tra i delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica: cfr. C. PEDRAZZI, voce *Economia pubblica*, cit., 282 ss., che evidenzia come in questo codice tale disposizione avesse una collocazione sistematicamente impropria.

<sup>150</sup> Fanno riferimento a un concetto normativo di genuinità, *ex multis*: G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 854-855, che del resto rileva come «l'immagine dell'art. 516 c.p. si propone, dunque, come quella di una norma che opera lungo una duplice direttiva: tutela dell'ordine economico, ma anche della salute dell'uomo; non rispetto ad una "qualità nociva" della sostanza, ma tuttavia in considerazione della sua inidoneità, in quanto non genuina, ad assicurare lo stato di salute cui, se genuina, sarebbe confacente»; A. BERNARDI, *Profili penalistici della commercializzazione*, cit., 392-393; G. MARINI, voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 338 ss.; V. PACILEO, *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 123; C. PATERNITI, voce *Industria e commercio*, cit., 4, secondo il quale essendosi moltiplicati nel tempo i dati normativi che regolano gli alimenti la previsione in questione non poteva che adeguarsi a tale mutamento; C. SANTORIELLO, *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in M. RIVERDITI (a cura di), *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, Milano, 2018, 885.

Perciò, la *non genuinità* sarebbe integrata tutte le volte in cui un alimento non corrisponde ai requisiti fissati dalla legge circa gli elementi (o la relativa percentuale) che la sostanza può o non può contenere<sup>151</sup>.

Il contrapposto concetto *naturale* di genuinità – cioè quello secondo cui la sostanza potrà dirsi genuina allorquando contenga tutti gli elementi che corrispondono alla sua normale composizione *in natura* – sarebbe ‘recuperabile’ soltanto negli ormai non frequenti casi in cui la composizione di un certo alimento *non* sia fissata direttamente dalla regolazione amministrativa di settore<sup>152</sup>.

Il problema, tuttavia, è che accogliere una nozione *normativa* del concetto di genuinità significa correre il rischio di innescare ‘cortocircuiti’ sistematici nel diritto penale alimentare e di determinare una indebita sovrapposizione dei tre diversi piani di tutela in cui, come visto, oggi si articola il sistema italiano di contrasto ai *food crime*.

Anzitutto, invero, le norme che fissano la composizione dell’alimento hanno sovente riguardo a profili di igiene e sicurezza dello stesso relativi a una

---

<sup>151</sup> Diffusamente su tali percorsi interpretativi v., con accenti critici, F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2438 ss. Non è del resto un caso che, ad esempio, in giurisprudenza si sia ritenuto integrato il reato di cui all’art. 516 c.p. nel caso della vendita di un alimento prodotto in difformità alle prescrizioni del disciplinare di produzione: cfr. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2005 (dep. 21 marzo 2006), n. 9643, in *C.E.D. Cass.*, n. 233553. Accoglie del resto con chiarezza il concetto normativo di genuinità Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2004 (dep. 19 maggio 2004), n. 23276, in *C.E.D. Cass.*, n. 229941, ove si legge che «in materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare [...]». In tale direzione si veda altresì Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2004 (dep. 1 ottobre 2004), n. 38671, in *C.E.D. Cass.*, n. 229267, secondo cui «configura il reato di cui all’art. 516 cod. pen. [...] la vendita come carne fresca di puro suino contenente anche carne bovina, atteso che per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze ed i quantitativi previsti». La (poca) giurisprudenza successiva su tale specifico punto non ha del resto direttamente smentito tale impostazione, essendosi al più fatto generico riferimento al concetto di genuinità quale nozione che si determina rispetto agli elementi costitutivi della sostanza e al fatto che non vi siano in essi componenti artificiali o comunque non naturali: cfr. Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2013 (dep. 20 aprile 2014), n. 15113, in *C.E.D. Cass.*, n. 259738, che accoglie dunque un concetto di genuinità, ci pare, non incompatibile con la teoria qui in analisi che ne argomenta l’essenza normativa.

<sup>152</sup> Su tali profili e sul concetto di genuinità v. altresì T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 100-101, secondo il quale «ogni qualvolta interviene una disposizione speciale a fissare certi requisiti fissi, rigidi, che la sostanza deve assumere [...] si attua immediatamente un meccanismo di definizione normativa della genuinità». Peraltro, l’A. aggiunge che «da un punto di vista tecnico-legislativo, probabilmente migliore è il meccanismo della tutela normativa, perché offre parametri più certi. La genuinità naturale è “rischiosa” soprattutto per i prodotti che implicano, per loro natura, una manipolazione». In argomento v. anche F. GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell’economia*, cit., 130.

prospettiva teleologica, quella della salute pubblica, che non è quella propria dell'art. 516 c.p., il quale trova la sua collocazione sistematica nei reati a presidio della lealtà degli scambi commerciali<sup>153</sup>.

Inoltre, ritenere che possa di fatto contribuire a integrare il reato di cui all'art. 516 c.p. una qualsiasi violazione delle norme amministrative che fissano la composizione della sostanza significa sovrapporre il raggio applicativo di tale reato con quello proprio, invece, delle contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962, che puniscono appunto condotte legate (anche) alla vendita di, ad esempio, sostanze con aggiunta di additivi non autorizzati, private di propri elementi nutritivi, con cariche microbiotiche superiori ai limiti imposti etc.<sup>154</sup>.

Ancora, in modo più problematico, ove l'art. 5 non risulti per qualsiasi motivo integrato, tale nozione normativa di genuinità può legittimare la contestazione del delitto di cui all'art. 516 c.p. rispetto a ipotesi di mera disobbedienza alla legislazione alimentare di settore la cui violazione è (correttamente) presidiata soltanto da sanzioni amministrative<sup>155</sup>.

Il rischio di tale interpretazione, insomma, è quello di fare dell'art. 516 c.p. una fattispecie 'onnivora'.

Per tale motivo ci sembra preferibile l'opzione – che bene è stata teorizzata in dottrina<sup>156</sup> – volta ad accogliere un concetto di genuinità per cui può reputarsi tale soltanto la sostanza che *non* è stata contraffatta o adulterata: dove per

---

<sup>153</sup> Cfr. con chiarezza C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 72, che rileva come la concezione normativa del concetto di genuinità sarebbe una «degenerazione formalistica di un concetto saldamente radicato nella coscienza comune», per quanto lo stesso A. evidenzi che «bisogna tuttavia dare atto che a favore della normativizzazione del concetto di genuinità premono ragioni che non è lecito sottovalutare, e in primo luogo l'indeterminatezza del tradizionale concetto naturalistico».

<sup>154</sup> Spesso, peraltro, lì dove in sostanza si è accolta una nozione normativa di genuinità, ci si è dovuti confrontare con le difficoltà che comporta legittimare un simile concetto avuto riguardo ai rapporti tra codice penale e legislazione complementare, al punto, ad esempio, che si è rilevato (problematicamente) come la inevitabile sovrapposizione debba essere risolta nel senso che laddove la condotta sia posta in essere con dolo ricorrerà l'art. 516 c.p., mentre laddove l'elemento soggettivo sia quello della colpa troverà applicazione l'art. 5 della l. n. 283 del 1962: per una compiuta ricostruzione della problematica in questione cfr. G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 493 ss.

<sup>155</sup> Su tale rischio v. già C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 72.

<sup>156</sup> V. in particolare, per tutti, G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 495 ss., secondo il quale «sul piano lessicale ed etimologico genuino è definito come “naturale, puro, autentico”, come ciò che “non contiene sostanze estranee alla propria natura” [...] secondo il corretto significato linguistico dell'espressione, dunque, va definito “genuino” esclusivamente l'alimento che non è stato contraffatto né adulterato, essendo le condotte di “adulterazione” e “contraffazione” le due uniche condotte tipiche di falsificazione (esattamente) recepite dal codice penale in tema di alimenti (artt. 440, 442 c.p.)».

contraffazione e adulterazione intendiamo le stesse condotte che abbiamo già analizzato e che caratterizzano i delitti contro la salute pubblica<sup>157</sup>.

Tale lettura, infatti, mantiene ben distinti i due ambiti sistematici.

Ciò in quanto laddove la contraffazione o l'adulterazione determinino, per le loro caratteristiche, una probabilità di danno alla salute dei consumatori, verranno in rilievo, sussistendone i relativi presupposti, i reati a tutela (a seconda dei casi, diretta o mediata) della salute pubblica<sup>158</sup>; nell'ipotesi in cui, invece, la contraffazione o l'adulterazione risultino innocue dal punto di vista, per così dire, *sanitario*, non determinino cioè alcun pericolo per la salute dei potenziali acquirenti, il fatto potrà configurare il delitto di cui all'art. 516 c.p.<sup>159</sup>.

Come ben si comprende, ad ogni modo, anche tale settore di disciplina non sfugge alle problematiche di coordinamento normativo tipiche di una legislazione 'alluvionale' come quella alimentare<sup>160</sup>.

Del resto, sotto diverso profilo, ci sembra difficile comprendere il motivo per cui l'art. 516, oltre alla condotta di porre in vendita, sanzioni *soltanto* – a differenza dell'art. 517 che utilizza sul punto la più ampia e comprensiva locuzione 'mette altrimenti in circolazione' – la 'messa in commercio' delle sostanze alimentari, con una dicitura che quindi esclude tutte le ipotesi in cui l'alimento venga immesso nel circuito distributivo a titolo gratuito o per scopi di liberalità<sup>161</sup>.

Venendo all'art. 517 c.p. (reato *eventualmente* alimentare) va rilevato che pure tale disposizione, come anticipavamo, costituisce il punto di incontro di

<sup>157</sup> Cfr. *supra* in apertura del § 1 circa l'analisi dell'assetto repressivo del codice nel contesto dei reati a tutela diretta della salute pubblica.

<sup>158</sup> Quale dei diversi reati che contraddistinguono tale settore potrà in concreto venire in rilievo dipenderà chiaramente dalle peculiari circostanze del fatto. Sulle differenze tra tali illeciti torneremo ancora *infra sub* § 2.

<sup>159</sup> Sul punto si rinvia ancora alle considerazioni di G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 495 ss.; ID., voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss.

<sup>160</sup> E infatti anche laddove si accolga una simile nozione di genuinità le intersezioni tra tali figure e le contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962, come vedremo (cfr. *infra* § 2), presentano aspetti non privi di criticità.

<sup>161</sup> Non si comprende, invero, perché ove circoli una sostanza con segni mendaci per scopi di liberalità ciò giustifichi la reazione punitiva mentre non si debba dar corso all'applicazione della norma incriminatrice allorquando la sostanza circoli a tali scopi ma sia contraffatta o adulterata: al limite il legislatore avrebbe dovuto escludere la reazione punitiva (o per converso affermarla) in entrambi i casi. Su tale problematica si vedano i rilievi di L. CONTI, voce *Frode in commercio*, cit., 313 ss. In giurisprudenza, circa il significato della formula 'mette altrimenti in circolazione' quale «qualsiasi attività con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia qualunque operazione di movimentazione della merce» cfr. Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2018 (dep. 14 gennaio 2019), n. 1513, in *C.E.D. Cass.*, n. 274302.

plurime direttrici di tutela nella materia penale alimentare, con la differenza che qui non si tratta, come nell'ipotesi precedente, di profili legati alla salute, in quanto la norma intreccia il proprio raggio applicativo con quello proprio dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Infatti, pur trattandosi, in un caso (art. 517 c.p.), di un reato a tutela della lealtà negli scambi commerciali e, nelle altre ipotesi (artt. 473 e 474 c.p.), di illeciti a protezione della fede pubblica, a venire in gioco, nella sostanza, è pur sempre l'affidamento che il pubblico dei consumatori ripone nel significato economico di marchi e segni distintivi quali fattori di distinzione di un certo prodotto dagli altri e, conseguentemente, di orientamento della scelta commerciale dell'acquirente<sup>162</sup>.

L'essenza dell'art. 517 c.p. va perciò colta nel contesto di tale più ampio quadro d'insieme: sul punto, quindi, ci soffermeremo più nel dettaglio a breve<sup>163</sup>.

Basti per il momento segnalare, come significativo dato sistematico, il fatto che l'art. 517 c.p. costituisce l'unico reato alimentare codicistico in cui la decettività fa parte del tipo legale dell'incriminazione, dovendosi in tal caso necessariamente accertare la capacità ingannatoria della condotta consistente nella commercializzazione di prodotti 'atti a indurre in inganno il compratore' su origine, provenienza o qualità del bene<sup>164</sup>.

Un dato senz'altro di rilievo se si considera che – come già anticipavamo nell'ambito dei reati contro la salute pubblica, ma con considerazioni che possiamo ritenere valide anche in questo ambito – il profilo della *fraudolenza* della condotta è un aspetto che, pur caratterizzando spesso la dinamica fattuale concreta di tali reati, *non* è inserito tra gli elementi costitutivi delle disposizioni in questione<sup>165</sup>.

Va invece da ultimo richiamato il reato *necessariamente* alimentare di cui all'art. 517-*quater* c.p., che sanziona chiunque contraffà o comunque altera<sup>166</sup>

---

<sup>162</sup> Sull'atteggiarsi del bene giuridico nei reati in parola v. in particolare: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. In argomento v. altresì L. CAMALDO, *Il révirement della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 173 ss.

<sup>163</sup> Cfr. *infra* il paragrafo successivo.

<sup>164</sup> Sull'elemento della decettività nel reato di cui all'art. 517 c.p. v. N. MAZZACUVA, *Delitti contro l'economia*, cit., 466-467. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2009 (dep. 9 giugno 2009), n. 23819, in *C.E.D. Cass.*, n. 244023. In argomento v. anche F. ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 214, il quale rileva che «la condotta si dirige in *incertam personam*, onde per giudicare sull'ingannabilità si farà riferimento al compratore dotato di caratteristiche e cognizioni medie».

<sup>165</sup> In argomento v. *supra sub* § 1, con riferimento all'analisi dei reati contro la salute pubblica. Sul punto torneremo *infra sub* § 2.

<sup>166</sup> Sulle differenze tra contraffazioni e adulterazioni legate alla creazione *ex novo* della sostanza e alla modifica, invece, di un prodotto già esistente, rinviamo alle considerazioni svolte

indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché, al comma 2, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i prodotti in parola con indicazioni o denominazioni contraffatte (va peraltro notato che il secondo comma dell'articolo, ponendo non pochi problemi, pur evocando 'i medesimi prodotti' di cui al comma primo si riferisce espressamente alla sola contraffazione e non già all'alterazione)<sup>167</sup>.

La disposizione in questione è stata introdotta dalla l. n. 99 del 2009 in modo, da un lato, da risolvere una problematica applicativa, in termini di efficacia delle strategie repressive, dovuta alla non riconducibilità delle condotte descritte dalla norma di nuovo conio agli artt. 473 e 474 c.p. (posto che tali indicazioni e denominazioni non costituiscono marchi o segni distintivi)<sup>168</sup> e, dall'altro, da superare alcune incertezze emerse nella prassi in merito alla possibilità di far rientrare queste condotte illecite nel raggio applicativo del reato di cui all'art. 517 c.p.<sup>169</sup>.

La volontà, inoltre, è stata quella di predisporre sul punto un assetto repressivo il più possibile coordinato con quello introdotto nel settore dei marchi – si

---

nei paragrafi immediatamente precedenti in sede di analisi dei reati codicistici contro la salute pubblica. Va peraltro qui segnalato un orientamento che, rispetto all'art. 517-*quater*, ha esteso tali nozioni ai limiti, se non del tutto al di là, di ciò che abbiamo visto essere il significato loro proprio, essendosi in particolare sostenuto – cfr. Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019 (dep. 10 dicembre 2019), n. 49889, in *C.E.D. Cass.*, n. 278272 – che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari «è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione [...]».

<sup>167</sup> Ha segnalato la problematica F. PESCE, *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica*, cit., 351. Non è quindi chiaro se si tratti di un mero difetto di formulazione o di una precisa scelta politico-criminale volta a non rendere rilevanti le condotte riferite in tale comma all'alterazione, con una decisione che, tuttavia, apparirebbe non agevolmente giustificabile.

<sup>168</sup> V. sul punto, per tutti, F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 474, 474, e 517 quater c.p.)*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 142. Sulle fattispecie qui in commento si vedano anche i contributi pubblicati in G. COCCO (a cura di), *I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica*, Padova, 2015.

<sup>169</sup> Su tali ultimi aspetti v. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia*, in *Guid. dir.*, 2009, 37, *Gli speciali (Il collegato sviluppo/1)*, XXXV. E invero, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità – cfr. Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2006 (dep. 12 luglio 2006), n. 24043, in *Riv. pen.*, 2007, 2, 167 ss. – aveva ritenuto come «in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con l'espressione origine o provenienza del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo [...]».

pensi all'estensione all'art. 517-*quater* delle norme dettate dagli artt. 474-*bis* c.p. e 474-*ter* c.p., secondo comma, in materia di confisca e aggravanti<sup>170</sup> – nell'ottica dell'implementazione di una strategia unitaria di contrasto alle contraffazioni quale allarmante fenomeno criminale di carattere 'parassitario' e lesivo di plurimi interessi<sup>171</sup>. Tra questi, in primo luogo e dalla nostra prospettiva, viene ovviamente in rilievo quello dell'affidamento dei consumatori circa la rispondenza di alcuni prodotti a determinati *standard* – rispetto ai quali le indicazioni geografica e sull'origine dell'alimento assumono senz'altro un valore di primaria importanza nell'orientare le scelte di consumo<sup>172</sup>.

Peraltro, che si tratti di un reato che – pur inserito all'interno dei delitti lesivi della lealtà negli scambi commerciali – appare strettamente interconnesso alle scelte di politica criminale compiute nel settore dei marchi emerge anche dalla circostanza che il legislatore – con una dicitura, appunto, speculare a quella di cui agli artt. 473 e 474, ultimo comma – subordina l'attivazione della risposta penale al fatto che la condotta illecita si riferisca a indicazioni geografiche e denominazioni di origine poste in circolazione (e validamente qualificabili come tali) in osservanza delle leggi interne, dei regolamenti eurounitari e delle convenzioni internazionali esistenti in materia<sup>173</sup>.

---

<sup>170</sup> Sulle disposizioni di cui agli artt. 474-*bis* e 474-*ter* c.p. cfr. *infra* il paragrafo successivo (*sub* nota n. 185). A tale logica risponde altresì l'art. 517-*quinquies*, posto a confronto con l'art. 474-*quater*; entrambe le norme hanno infatti un contenuto identico, prevedendo una diminuzione di pena nei confronti del colpevole che si adoperi per aiutare concretamente l'autorità nell'azione di contrasto ai delitti in questione, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei reati di riferimento o dei profitti da essi derivanti. Un collegamento, in entrambi i settori in questione, si ravvisa pure tra gli artt. 475 e 518 c.p. circa la pubblicazione della sentenza di condanna. Segnaliamo tuttavia, a quest'ultimo riguardo, come la pubblicazione della sentenza non possa essere disposta – evidentemente in virtù di quello che ci pare un chiaro difetto di coordinamento – in caso di commissione del reato di cui all'art. 517-*quater* c.p., non menzionato né dall'art. 475 c.p., né dall'art. 518 (così come non vi è un qualsiasi rimando a queste ultime disposizioni, o un riferimento a tale sanzione accessoria, nel testo dello stesso art. 517-*quater*). Cfr. sul punto anche F. PESCE, *Contraffazione di indicazioni geografiche*, cit., 355, la quale tuttavia evidenzia che «a tale mancanza, si può tuttavia ovviare col disposto dell'art. 8 della l. 462/1986 (l. di conversione del d.l. 282/1986: emergenza vino al metanolo) e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 21 dicembre 2001 e 26 gennaio 2004 che prevedono la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale e su organi di stampa a diffusione nazionale, della sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli autori di frodi e sofisticazioni in campo alimentare, in uno speciale elenco redatto annualmente dal Ministero Salute unitamente al Ministero della Giustizia [...]». La previsione in parola risulta tuttavia abrogata dal d.lgs. n. 27 del 2021.

<sup>171</sup> Sul fenomeno delle contraffazioni e sulle ipotesi criminose in questione v. anche A. CIANCI, *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare*, cit., 49 ss.

<sup>172</sup> Sull'oggettività giuridica dell'art. 517-*quater* v. pure G. GUALTIERI, *Sub art. 517-quater*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 537 ss.

<sup>173</sup> In argomento cfr. F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari*, cit., 142.

Consapevole, del resto, dell'importanza di tali informazioni che 'rappresentano' gli alimenti il legislatore aveva già introdotto – con il d.lgs. n. 507 del 1999 – una aggravante (tuttora in vigore e disciplinata dall'art. 517-*bis* c.p.) laddove i fatti di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p. abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle previsioni vigenti.

Norma, quest'ultima, che dopo l'introduzione dell'art. 517-*quater* c.p.<sup>174</sup> avrà chiaramente un campo d'azione di carattere residuale con riferimento a quelle condotte commercialmente scorrette – di cui agli artt. 515, 516 e 517 – poste in essere su prodotti protetti da disposizioni non riconducibili al novero delle dette indicazioni geografiche o di origine o su beni in cui queste ultime informazioni non siano contraffatte o alterate ma semplicemente mendaci<sup>175</sup>.

Questo, dunque, l'assetto repressivo costruito in materia dal legislatore.

È agevole allora rilevare come l'immagine che restituisce l'esame di questo settore codicistico è quella di un impianto repressivo non solo contraddistinto da diverse problematiche applicative (si pensi, ad esempio, al controverso concetto di genuinità), ma anche, allargando la prospettiva di osservazione, di un campo di tutela in cui la risposta sanzionatoria è parcellizzata – secondo un coordinamento sistematico non sempre puntuale – in plurime fattispecie e distribuita in diversi ambiti, nonostante a volte gli interessi tutelati finiscano a ben vedere per 'somigliarsi' molto – se non addirittura per coincidere del tutto – nei loro tratti essenziali.

Quest'ultima problematica si determina, come anticipato, specie nei rapporti tra fede pubblica e lealtà negli scambi commerciali avuto riguardo, in particolare, alle connessioni tra l'art. 517 c.p., da un lato, e gli artt. 473 e 474, dall'altro lato. Nelle pagine successive dell'indagine ci soffermeremo, quindi, su

---

<sup>174</sup> Peraltro, il secondo comma dell'art. 517-*bis* prevede che, negli stessi casi (cioè nelle ipotesi di cui agli artt. 515, 516 e 517 c.p.) il giudice, nel pronunciare condanna, possa disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. La disposizione, peraltro, ai sensi del terzo comma dell'art. 517-*quater*, risulta applicabile anche laddove sia commesso il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Si tratta di una sanzione accessoria che ricalca quella prevista dall'art. 12-*bis* della l. n. 283 del 1962. Sulle criticità e sugli aspetti problematici di tali tipologie di sanzioni accessorie che connotano il diritto penale alimentare ci soffermeremo quindi più nel dettaglio nel prosieguo del lavoro: cfr. in particolare *infra* § 2.

<sup>175</sup> In tale direzione F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi alimentari*, cit., 142. Su tale aggravante speciale v. pure S. CANESTRARI, D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali*, cit., 121-122.

tali ultimi aspetti, per poi completare le nostre osservazioni conclusive relative a tale ambito complessivo di tutela afferente alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari.

### 1.2.1. Uno sguardo al collegato settore della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi

È giunto quindi il momento di procedere alla disamina dei reati *eventualmente* alimentari posti a protezione della fede pubblica rispetto al significato economico di marchi e segni distintivi.

Come anticipato, l'analisi si incentra qui sugli illeciti penali di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

La prima di tali disposizioni (art. 473), per quanto di nostro interesse<sup>176</sup>, sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale<sup>177</sup>, contraffà o altera<sup>178</sup> marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

---

<sup>176</sup> Il comma 2 ha ad oggetto brevetti, disegni o modelli industriali e quindi attiene ad aspetti legati alla proprietà industriale che esulano dallo scopo della presente indagine per le ragioni che abbiamo spiegato in precedenza: cfr. *supra* Cap. I, § 7. Su questi ultimi aspetti v. L. PICOTTI, voce *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 17, 1 ss. Sulla tutela della proprietà industriale v. anche G. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni della Legge 23 luglio 2009, n. 99*, Assago, 2009.

<sup>177</sup> V., su tale inciso: A. MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 12, nonché G. COCCO, *Sub art. 473 c.p.*, in M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2012, 2300, secondo il quale, per quanto l'espressione potrebbe in astratto far pensare alla volontà di introdurre una ipotesi di responsabilità per colpa, l'assenza di una esplicita previsione di tale elemento soggettivo deve portare a riconoscere la natura esclusivamente dolosa della fattispecie, dovendosi perciò interpretare la locuzione in questione semplicemente come la «esplicitazione della punibilità del reato anche a titolo di dolo eventuale». A noi pare che detta locuzione potrebbe essere letta nel senso di voler soltanto richiamare l'attenzione dell'interprete sul fatto che l'effettiva conoscenza del titolo di proprietà industriale sia un aspetto che esula dall'oggetto del dolo, in quanto ciò che conta è semplicemente la rappresentazione e la volontà della contraffazione o delle altre condotte tipiche richiamate. Rimane, certamente, una dicitura foriera di non poche ambiguità. In dottrina vi è invero chi si è interrogato sulla possibilità di rintracciare in tale disposizione «tracce di imputazione colpevole differenziata (in senso stretto) [...], indiziando così il ricorso a un criterio di imputazione sostanzialmente colposa per un solo elemento di questo illecito ordinariamente considerato doloso»: così M.L. MATTHEUDAKIS, voce *Forme miste dolo-colpa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 572.

<sup>178</sup> Sul significato di questi due termini e sulle rispettive differenze cfr. diffusamente i paragrafi precedenti in sede di analisi dei delitti codicistici a tutela della salute pubblica e della lealtà nei commerci. In argomento v. F. CINGARI, *I delitti di contraffazione e alterazione nel settore alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 179 ss.

La seconda (art. 474 c.p.), invece, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti industriali con marchi o segni distintivi alterati o contraffatti. Il secondo comma dell'art. 474 c.p., poi, estende la punibilità anche a chiunque – fuori dai casi di concorso nelle condotte fin qui indicate – detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti in questione<sup>179</sup>.

Tutti i reati in parola sono punibili a condizione che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti eurounitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: ciò vuol dire che, come abbiamo visto accade *mutatis mutandis* per le indicazioni o denominazioni di cui all'art. 517-*quater*, la tutela si rivolge esclusivamente ai marchi *registrati* in osservanza delle disposizioni di settore<sup>180</sup>.

Oggetto di protezione, come anticipato, è in via prioritaria l'affidamento del pubblico sul significato di tali 'simboli' e sulla capacità dei marchi e dei segni registrati di distinguere il prodotto dagli altri beni presenti sul mercato<sup>181</sup>.

---

<sup>179</sup> Sulle condotte qui incriminate v. G. GUALTIERI, Sub *art. 474*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 182 ss. Per un compiuto inquadramento della tematica della tutela penale dei marchi – da noi lambita per i soli profili direttamente afferenti al diritto penale alimentare – si rinvia, senza pretesa di esaustività e limitatamente ai contributi monografici, ai seguenti lavori: G. AZZALI, *La tutela penale del marchio d'impresa*, Milano, 1955; A. CALAMANTI, *Contraffazione del marchio e tutela penale del commercio*, Ancona, 1990; F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milanofiori Asago, 2008; D. SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006; V. VALENTINI, *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018.

<sup>180</sup> Sul punto A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 12. Al riguardo, tra l'altro, la Suprema Corte – cfr. Cass. pen., sez. II, 14 dicembre 2021 (dep. 26 gennaio 2022), n. 2932, in *C.E.D. Cass.*, n. 282525 – ha chiarito che «non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito».

<sup>181</sup> In argomento cfr.: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss.; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. Sui beni giuridici qui tutelati, anche in rapporto all'art. 517, v. in giurisprudenza Cass. pen., sez. V, 19 giugno 2007 (dep. 2 agosto 2007), n. 31482, in *C.E.D. Cass.*, n. 237578. Evidenza che il modello di tutela di cui agli artt. 473-474 c.p. «continua a proteggere esclusivamente l'affidamento che il pubblico dei potenziali acquirenti ripone nella funzione distintiva del marchio» F. CINGARI, voce *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 693. V. sul punto altresì l'analisi del Gruppo di studio di diritto penale costituito all'interno dell'AIPPI gruppo italiano (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale), e coordinato dal Prof. Francesco Mucciarelli, dal titolo *Annotazioni in materia di diritto penale industriale: il concetto di contraffazione nel diritto penale vivente*, pubblicato in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2020.

Tale oggettività giuridica va pertanto apprezzata – così come accade per i reati a tutela di salute ed economia pubbliche – in una dimensione spiccatamente collettiva<sup>182</sup>.

Pure in questo settore viene quindi in rilievo la medesima, ricorrente tecnica di incriminazione dei reati alimentari codicistici, sanzionandosi di per sé l'attentato a questo interesse superindividuale qui legato, per certi versi, all'affidamento del consumatore sulla certezza e la correttezza dei traffici commerciali, a prescindere dai danni che ciò determini in capo al singolo acquirente o all'imprenditore concorrente<sup>183</sup>.

Sotto tale profilo, peraltro, ci pare si tratti, come anticipavamo<sup>184</sup>, di una oggettività giuridica in molti aspetti sovrapponibile – se non del tutto coincidente nei suoi contenuti essenziali – con quella propria dei già menzionati reati a tutela della lealtà negli scambi commerciali che abbiamo analizzato in precedenza.

Il legislatore costruisce in sostanza, rispetto al generale fenomeno delle contraffazioni di marchi, segni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, una strategia repressiva di fatto *coordinata* non solo perché, a ben vedere, le condotte incriminate dagli artt. 517-*quater*, 473 e 474 c.p. sono in larga parte coincidenti, ma anche perché a tali norme incriminatrici sono applicabili nei medesimi termini diverse disposizioni in tema di confisca obbligatoria e ag-

---

<sup>182</sup> Efficacemente al riguardo A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss., ove si rileva che in tale ambito il pregiudizio «si colloca al livello di tutti i membri della collettività, senza che la fattispecie richieda una lesività accertata sul piano del *singolo* e delle sue scelte; né, tanto meno, esige che la confondibilità si riverberi in un *pregiudizio* per il titolare del segno autentico». Sull'oggettività giuridica di tali illeciti v. G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont.*, 1 ottobre 2012. Di recente, peraltro, in letteratura si è teorizzata l'esigenza di sottrarre gli illeciti in materia di contraffazione dal 'labirinto della pubblica fede', dati i limiti di tale settore di tutela: v. G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, in *Trattato breve di diritto penale*, diretto da G. COCCO, E.M. AMBROSETTI, Milanofiori Asago, 2017, 102 ss. Per una diversa lettura G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione*, cit., 4. In letteratura, ha rilevato l'inconsistenza del bene giuridico nei reati qui in rilievo e l'esigenza di costruire un approccio differente al problema dell'oggetto di tutela rispetto alle incriminazioni in materia di marchi e brevetti G. COCCO, *Sub art. 473 c.p.*, cit., 2288.

<sup>183</sup> Per quanto la giurisprudenza, nell'argomentare di fatto la plurioffensività di tali illeciti, abbia riconosciuto come il titolare del diritto di privativa sul marchio contraffatto possa considerarsi persona offesa dai delitti in parola, con tutto ciò che ne deriva in termini di possibilità di esercitare le relative prerogative processuali: cfr. sul punto Cass. pen., sez. V, 19 settembre 2005 (dep. 22 novembre 2005), n. 41756, in *C.E.D. Cass.*, n. 232442. Si è peraltro argomentata, sotto diverso profilo, la natura plurioffensiva della frode in commercio, identificando quali persone offese tanto l'acquirente quanto il produttore della merce 'surrettiziamente scambiata': v. Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2008 (dep. 5 febbraio 2008), n. 5588, in *C.E.D. Cass.*, n. 238864.

<sup>184</sup> Cfr. *supra* il paragrafo precedente.

gravanti<sup>185</sup>, valorizzazione delle condotte di collaborazione *post crimen patratum*<sup>186</sup>, e alcune pene accessorie<sup>187</sup>.

Disposizioni, queste ultime, che evocano una ben nota strategia di politica criminale che risponde all'idea di fondo di diversificare le strategie di contrasto<sup>188</sup> nei confronti di fenomeni criminali di tipo 'parassitario' avvertiti come particolarmente allarmanti – in questa sede, peraltro, anche in relazione all'operare della criminalità organizzata<sup>189</sup>.

Quel che più rileva, però, ai fini della presente indagine, sono due dati su tutti.

Ci riferiamo anzitutto al tema, i cui tratti di fondo abbiamo già descritto, della parcellizzazione e della polverizzazione della risposta sanzionatoria in materia alimentare in plurime disposizioni sparse (in tal caso) nel codice penale, nonostante l'oggettività giuridica risponda, nel suo nucleo essenziale, a ben precisi e coincidenti tratti di fondo.

Tanto negli artt. 517 e 517-*quater* c.p., quanto negli artt. 473 e 474 c.p., infatti, a venire in rilievo è pur sempre l'affidamento dei consumatori circa la capacità di certi simboli e segni di distinguere il prodotto indicandone una peculiare caratteristica (di origine, provenienza, qualità) che assume la sua importanza nella scelta di consumo; ed è l'attentato a questa fiducia che segna il reale disvalore di tutti questi illeciti. Sicché, sotto tale profilo, identificare una

<sup>185</sup> L'art. 517-*quater*, invero, estende alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 474-*bis* e 474-*ter* c.p., secondo comma: la prima di tali norme, invero, prevede una ipotesi di confisca obbligatoria, anche per un valore corrispondente al profitto in caso di impossibilità di apprensione diretta, delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono oggetto, prodotto e prezzo nei casi di cui agli artt. 473 e 474; la seconda delle norme qui richiamate, invece, al primo comma stabilisce un'aggravante – applicabile fuori dai casi di cui all'art. 416 c.p. – se i delitti di cui agli artt. 473 e 474 sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, prevedendo al secondo comma la pena della reclusione fino a tre anni se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474 c.p., comma 2. Su tali ultime disposizioni cfr. per un commento pure A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 13.

<sup>186</sup> Sul contenuto di tali disposizioni v. *supra* il paragrafo precedente *sub* nota n. 170.

<sup>187</sup> Cfr. ancora *supra sub* nota n. 170.

<sup>188</sup> In generale sulle strategie di politica criminale volte a valorizzare la collaborazione dell'agente v. C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002, *passim*.

<sup>189</sup> Basti qui richiamare il fatto che, ad esempio, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura penale, laddove il delitto di cui all'art. 416 sia realizzato, tra l'altro, allo scopo di commettere proprio i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dalla procura distrettuale (D.D.A.) e risulta applicabile il disposto di cui all'art. 240-*bis* c.p. in tema di confisca c.d. per sproporzione, senza contare altresì il fatto che l'essere indiziato di uno dei reati previsti, appunto, dal medesimo comma 3-*bis* dell'art. 51 c.p.p. – tra cui rientrano i delitti di nostro interesse – legittima l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali disciplinate dal Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).

reale e afferrabile differenza tra le declinazioni concrete di fede ed economia pubbliche ci pare, almeno rispetto a tali incriminazioni, un'operazione davvero complessa.

Del resto – riprendendo un tema che abbiamo poco sopra lasciato in sospeso – non è un caso che tale frammentazione della tutela abbia nel corso degli anni comportato non pochi problemi di coordinamento sistematico nel segnare i confini applicativi tra l'art. 517, da un lato, e gli artt. 473 e 474, dall'altro.

Le disposizioni in questione, difatti, possono sovente incrociare le loro sorti nella misura in cui l'art. 517 c.p. incrimina la commercializzazione e la messa in circolazione di prodotti industriali con nomi e, appunto, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità della sostanza.

Nonostante l'art. 517 c.p. contenga una clausola di riserva che consente di cedere il passo ad altre fattispecie incriminatrici eventualmente configurabili e, quale ulteriore fattore di differenziazione, gli artt. 473 e 474 c.p. limitino il loro raggio applicativo ai soli marchi *registrati*, in entrambi i casi assume rilievo, quale aspetto essenziale della condotta incriminata, la confondibilità del marchio o del segno distintivo<sup>190</sup>.

Nella prassi, pertanto, non è stato e non è facile identificare gli elementi di differenziazione tra gli illeciti in discorso.

Secondo una risalente ricostruzione, invero, l'elemento distintivo risiederebbe nel fatto che, nell'ambito dei reati contro la fede pubblica, la confondibilità dovrebbe emergere soltanto a un esame attento e diretto tra il marchio contraffatto e quello imitato, mentre per l'integrazione dell'art. 517 c.p. sarebbe sufficiente una divergenza anche meno 'intensa' tra i due beni<sup>191</sup>.

---

<sup>190</sup> Efficacemente su tale aspetto v.: A. ALESSANDRI, voce *Tutela penale*, cit., 432 ss., il quale peraltro opportunamente precisa che «confondibilità tra i segni e rischio di confusione per il pubblico sono concetti che, pur tra loro connessi, è bene rimangano idealmente distinti [...]; per arrivare al rischio di confusione occorre ancora che alla somiglianza tra i marchi si aggiunga l'impiego su beni o servizi tra loro *affini*, di modo che il pubblico possa essere indotto in inganno, mancando di distinguere beni provenienti da fonti diverse»; G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss. Sul giudizio di confondibilità, che non è tale da richiedere la «pedissequa riproduzione di tutto il marchio», essendo necessario soltanto il raggiungimento di quel grado di somiglianza che innesca il detto effetto di confusione, cfr. anche E. SVARIATI, *A proposito della fattispecie prevista e punita dall'art. 473 c.p. con particolare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di marchio registrato*, in *Giur. mer.*, 1989, 939. La presenza della clausola di riserva ha del resto portato la giurisprudenza di recente, ad esempio, a escludere il concorso tra artt. 474, comma 2, e 517 c.p.: cfr. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020 (dep. 5 giugno 2020), n. 17187, in *C.E.D. Cass.*, n. 279235.

<sup>191</sup> In tale direzione, in particolare, si veda Cass. pen., 8 novembre 1956, Cortona, in *Riv. dir. civ.*, 1958, 152 ss., con nota di C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode (sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)*, ove la Suprema Corte ha evidenziato quanto

Autorevole dottrina, invece, più correttamente rileva come, in tutti gli illeciti in esame, la differenza non risieda, per così dire, nel grado di confondibilità tra i prodotti contraffatto e imitato ma, più semplicemente, nel novero degli elementi considerabili in tale giudizio di comparazione: soltanto il marchio registrato nei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. e, di contro, ogni nome o segno o altra indicazione che valga a distinguere il prodotto da altri beni nel delitto di cui all'art. 517 c.p.<sup>192</sup>.

Pertanto, in quest'ultimo caso, oggetto di considerazione sono la sostanza e gli elementi che la rappresentano *nel loro complesso*, così come appaiono al consumatore: ciò vuol dire che, ad esempio, non potrà ricadersi nel raggio applicativo dell'art. 517 c.p. laddove i marchi siano confondibili ma tale pericolo di *non distinzione* degli oggetti materiali sia neutralizzato dagli altri elementi che contraddistinguono la presentazione complessiva del prodotto e che, al netto di alcune somiglianze, indichino chiaramente al consumatore la differenza tra quest'ultimo e altri beni<sup>193</sup>.

---

segue: «A differenza dell'art. 473 c.p., che si prefigge di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione [...], la norma dell'art. 517 vuole proteggere la grande massa dei consumatori dal pericolo di frode connesso con la circolazione dei beni muniti di marchi o segni distintivi ingannevoli. Perciò, mentre nel primo caso – ai fini della sussistenza della imitazione punibile – è necessario che la possibilità di confusione tra i due marchi ricorra in sede di esame attento e diretto dei medesimi, onde si richiedano caratteristiche similari di assai notevole rilievo, nel secondo è sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali, quasi sempre improntati a note di speditezza e di scarsa ponderazione, sicché riescono bastevoli anche pochi tratti di rassomiglianza, sebbene superficiale, fra i marchi contrapposti». Nella giurisprudenza successiva v. in tal senso: Cass. pen., sez. VI, 21 aprile 1970 (dep. 21 luglio 1970), n. 1018, in *C.E.D. Cass.*, n. 114994; Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 1974 (dep. 8 aprile 1975), n. 3911, in *C.E.D. Cass.*, n. 129703.

<sup>192</sup> Così, efficacemente, C. PEDRAZZI, *Tutela penale del marchio e repressione della frode*, cit., 155, che pone in luce come «nella cornice dell'art. 517, la confondibilità dei segni distintivi deve ripercuotersi nell'individuazione complessiva del prodotto [...]. Diversamente nella cornice dell'art. 473: qui il raffronto si istituisce esclusivamente fra i due marchi [...]. Diversi, dunque, i termini tra i quali il raffronto si istituisce; ma identico, a nostro avviso, il metro per valutare la confondibilità, e quindi l'attitudine all'inganno». Critico sull'impostazione in parola della giurisprudenza pure A. DI AMATO, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. pen.*, 1986, 840.

<sup>193</sup> In argomento G. MARINUCCI, voce *Falsità in segni distintivi*, cit., 653 ss., il quale evidenzia che «potrà darsi che il mendacio incorporato in un segno – ad esempio, nel marchio che evochi fallacemente una data origine geografica – non riesca però ad emergere e ad affermarsi, ove gli altri segni esteriori del prodotto ne attestino, in modo inequivocabile ed evidente, la vera e reale origine». Peraltro, sotto diverso profilo, va ricordato come si sia argomentata anche in questo ambito, rispetto agli artt. 473 e 474 c.p., l'irrelevanza penale della c.d. contraffazione/falsità grossolana: cfr. G.L. GATTA, *La disciplina della contraffazione*, cit., 6. Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza – cfr. Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2005 (dep. 5 dicembre 2005), n. 44297, in *C.E.D. Cass.*, n. 232769 – ove si rileva costantemente che la grossolanità dei marchi contraffatti non impedisce la configurazione del reato di cui all'art. 474, dato che in

Ma è evidente come ancora una volta siamo in presenza di disposizioni i cui confini operativi risultano nella prassi inevitabilmente ‘mobili’ e oscillanti<sup>194</sup>.

All’esito di tale analisi non possiamo dunque che pervenire – anticipando alcuni rilievi su cui meglio ci soffermeremo nel prosieguo e nella parte conclusiva – alle medesime conclusioni cui siamo giunti avuto riguardo ai delitti contro la salute pubblica.

Date le problematiche applicative determinate da una spiccata dispersione della tutela è invero ineludibile l’esigenza di ripensare pure rispetto a tale settore le scelte di politica criminale compiute dal legislatore in un periodo storico troppo lontano da quello attuale<sup>195</sup>.

---

tal caso si tutela l’affidamento della generalità dei possibili destinatari del prodotto. In senso conforme alla decisione da ultimo citata v., *ex multis*: Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2006 (dep. 21 settembre 2006), n. 31451, in *C.E.D. Cass.*, n. 235214 e, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2019 (dep. 17 aprile 2019), n. 16807, in *C.E.D. Cass.*, n. 275814. Di recente in argomento, con indicazioni rilevanti rispetto al confronto con i vecchi orientamenti pocanzi richiamati, v. Cass., sez. V, 13 maggio 2021 (dep. 4 agosto 2021), n. 30359, in *C.E.D. Cass.*, n. 281702: «In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il fatto possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore». Sotto diverso profilo, v., in giurisprudenza, più di recente rispetto agli orientamenti prima richiamati sulla differenza tra le norme in discorso, Cass. pen., sez. V, 9 marzo 2005 (dep. 19 ottobre 2005), n. 38068, in *C.E.D. Cass.*, n. 233072, ove si rileva come l’art. 474 c.p. esiga la contraffazione e l’alterazione, mentre l’art. 517, prescindendo dalla falsità, si riferisca alla equivocità di contrassegni, marchi e indicazioni che ingenerano la possibilità di confusione tra il pubblico; come si vede, quindi, non si fa più riferimento, correttamente, alla predetta (problematica) diversa intensità del ‘grado’ di confondibilità quale elemento di differenza tra l’art. 517 e gli artt. 473 e 474. In senso conforme a tale decisione v. Cass. pen., sez. V, 26 giugno 1996 (dep. 7 agosto 1996), n. 7720, in *C.E.D. Cass.*, n. 205552. Sulla differenza tra le norme in discorso cfr., da ultimo, F. CINGARI, *Frodi in commercio e tutela del “Made in Italy”*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 223, il quale pone in luce come mentre «nelle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. il pericolo di inganno deve derivare necessariamente dalla confondibilità tra il segno (*rectius*: marchio) falso e quello genuino, nella fattispecie prevista dall’art. 517 c.p. il pericolo di inganno non deve derivare necessariamente dalla confondibilità tra i segni, ma dalla loro capacità ingannatoria, da valutarsi necessariamente avendo riguardo anche agli altri elementi del prodotto [...]».

<sup>194</sup> Si vedano peraltro le considerazioni di N. MAZZACUVA, *Introduzione*, cit., 17, ove l’A. evidenzia come l’art. 517 c.p. sia «una disposizione inidonea ad approntare un’adeguata tutela ad interessi pubblici, essendo sussidiaria sia rispetto alla frode in commercio, sia rispetto alle norme penali a tutela dei marchi industriali (artt. 474 e 474)». Sulla parcellizzazione e la frammentarietà del diritto penale dei consumatori v. già G. LOSAPPIO, *La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 137.

<sup>195</sup> Cfr. G. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica*, cit., spec. 197 ss. e 222 ss. V. sul punto di recente N. MAZZACUVA, *Introduzione*, cit., 23, secondo il quale «la tutela penale dell’“economia pubblica” può e deve costituire oggetto di un rinnovato interesse da parte del diritto penale che, certo, non può restare ancorato a risalenti, e ormai desueti, modelli punitivi ov-

I temi sul tappeto, come visto, sono anche qui numerosi.

Anzitutto, la presenza di lacune di criminalizzazione rispetto alle condotte poste in essere a monte della catena produttiva (emblematica è in tal senso la figura della frode in commercio, problematicamente imperniata sulla consegna del bene all'acquirente e, quindi, sui soli anelli finali della filiera); eppure, come sappiamo<sup>196</sup>, proprio i soggetti che controllano la produzione sono tra i referenti criminologici più importanti di tale settore.

In secondo luogo, appare criticabile la presenza di diverse figure 'ambigue' che, inquadrare nel più ampio contesto sistematico complessivo degli illeciti alimentari, rischiano di 'innescare' erronee qualificazioni giuridiche di fatti concreti, che andrebbero invece sussunti sotto fattispecie criminose collocate in altri contesti di disciplina. Il richiamo è naturalmente, alla problematica disposizione di cui all'art. 516 c.p., incentrata sull'analizzato, controverso concetto di genuinità della sostanza alimentare, che, se non inteso correttamente, rischia di attrarre impropriamente in tale ambito ipotesi che andrebbero inquadrare nel contesto dei reati a tutela diretta o mediata della salute pubblica.

Infine, si staglia in questo settore un ulteriore gruppo di fattispecie che, pur proteggendo, di fatto, oggettività giuridiche pienamente omogenee, risultano parcellizzate e sparse in plurime norme e in titoli diversi del codice. Il riferimento è qui ai già menzionati artt. 517 e 517-*quater* c.p., da un lato, e agli artt. 473 e 474 c.p., dall'altro, ove, come detto, oggetto di tutela è pur sempre l'affidamento dei consumatori circa la capacità di certi elementi che rappresentano l'alimento di distinguere il prodotto dagli altri beni presenti sul mercato.

Due, allora, sono le esigenze principali di cui bisogna tener conto in ottica evolutiva: la necessità di colmare i predetti vuoti di tutela e, soprattutto, quella di rimodulare la risposta punitiva in modo tale, da un lato, da chiarire con precisione i confini tra questo settore punitivo e quello afferente alla salvaguardia della salute dei consumatori e, dall'altro lato, da coordinare al meglio, se del caso tramite una riduzione delle disposizioni esistenti e una loro riformulazione, fattispecie che risultano a presidio dei medesimi interessi (commerciali) dei consumatori di prodotti alimentari<sup>197</sup>. L'esigenza, insomma, è qui soprattutto quella di 'rimettere ordine' in una materia che necessita di essere ripensa-

---

vero a schemi classificatori senz'altro superati». Sulla confusione sistematica che contraddistingue tale settore, e che rappresenta il problema da affrontare in prospettiva di riforma, v. anche C. PATERNITI, voce *Industria e commercio*, cit., 5, il quale evidenzia come «la materia trattata dal legislatore appare minutamente frantumata [...]; è come se il legislatore avesse aprioristicamente elaborato delle linee di sviluppo della tutela penale (ad esempio industria e commercio), e poi avesse incontrato difficoltà a darvi consistenza nella selezione dei comportamenti da reprimere».

<sup>196</sup> V. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>197</sup> Torneremo, allora, anche su questi aspetti nella parte conclusiva dell'indagine.

ta tramite una strategia di *enforcement* unitaria, ove sia ben chiara la visione di insieme dell'intero assetto di tutela.

## 2. Il piano intermedio di tutela. Le contravvenzioni della l. n. 283 del 1962: problematiche di tecnica legislativa e di coordinamento tra settori repressivi nell'ambito degli illeciti alimentari

Come si è visto nelle parti precedenti dell'indagine<sup>198</sup> i reati alimentari codicistici contro la salute pubblica presuppongono, ai fini della loro applicazione, la (complessa) prova di una probabilità di danno *per un numero plurimo e indeterminato di persone*, sulla base del paradigma del pericolo c.d. astratto-concreto.

L'elevato rango costituzionale del bene salute, però, ha comportato la scelta di non intervenire con lo strumento del diritto penale soltanto dinanzi a eventi diffusivi come quelli che caratterizzano (o per meglio dire dovrebbero caratterizzare)<sup>199</sup> i delitti di cui al titolo VI del codice penale – con disposizioni che richiedono al giudice di verificare che nel caso concreto si siano avverate, nei termini detti, le condizioni di pericolo per l'interesse collettivo presidiato<sup>200</sup>.

Nella piramide punitiva tripartita che contraddistingue l'attuale configurazione del diritto penale alimentare, infatti, 'al di sotto' del codice penale il legislatore ha optato per la costruzione di un secondo 'gradino' repressivo qualificato da una ulteriore anticipazione della tutela penale attraverso l'uso, in via prevalente<sup>201</sup>, della tecnica di incriminazione del pericolo presunto. Si tratta di una strategia di politica criminale che risponde, come abbiamo visto<sup>202</sup>, a esigenze di semplificazione probatoria e, potremmo dire, specie in tale ambito, a istanze di 'efficientismo' della risposta punitiva.

E del resto non è un caso che proprio tali fattispecie abbiano riscontrato particolare successo nella prassi, risultando di gran lunga più applicate rispetto ai delitti contro la salute pubblica che impongono di avventurarsi in complicati percorsi probatori<sup>203</sup>.

---

<sup>198</sup> Cfr. *supra* § 1.

<sup>199</sup> Si è invero già analizzato il problematico fenomeno di c.d. contravvenzionalizzazione di questi illeciti che caratterizza la prassi applicativa di settore (cfr. § 1).

<sup>200</sup> Sul punto rinviamo alla trattazione svolta *supra* (§ 1).

<sup>201</sup> Data, come vedremo tra poco nel presente paragrafo, la presenza di fattispecie ambigue sotto tale punto di vista. Cfr. al riguardo C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 68. Sui caratteri generali di tali contravvenzioni v. pure A. MADEO, *Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 280.

<sup>202</sup> V. *supra* § 1 (nota n. 10).

<sup>203</sup> Dato che emerge agevolmente anche semplicemente consultando qualsiasi banca dati di

L'obiettivo di tale livello intermedio di tutela è, in linea generale, quello di impedire che nell'intera catena alimentare<sup>204</sup> circolino prodotti che presentino caratteristiche o si trovino in determinate *condizioni* espressamente tipizzate e giudicate in via presuntiva dal legislatore tali da determinare delle criticità dal punto di vista igienico-sanitario, senza che, per assicurare la risposta repressiva, si chieda al giudice di accertare in concreto la sussistenza di una situazione di pericolo coinvolgente la collettività in quanto tale<sup>205</sup>.

Basterà, insomma, dimostrare che l'alimento si trovi in una delle condizioni o in uno degli stati descritti dalla fattispecie di reato di volta in volta in considerazione<sup>206</sup>.

Tale strategia di politica criminale è stata attuata con riferimento alla più volte citata «legislazione speciale di “tipo generale”»<sup>207</sup> di cui alla l. n. 283 del 1962, che prevede diverse figure contravvenzionali *necessariamente* alimentari<sup>208</sup> poste a seconda dei casi a presidio, come oggetto immediato di tu-

raccolta di precedenti giurisprudenziali. Per una più risalente indagine in materia che conferma pienamente tale *trend*, peraltro, si veda V. PACILEO, *La giurisprudenza sui reati alimentari negli elenchi delle sentenze irrevocabili pubblicati dal Ministero della Sanità*, in *Cass. pen.*, 1997, 3251, il quale rileva che «la netta maggioranza delle violazioni sanzionate riguarda le varie fattispecie dell'art. 5 l. 283/62, e in particolare le lett. *b*) (cattivo stato di conservazione) e *d*) (insudiciamento, invasione da parassiti, alterazione, alimento comunque nocivo)». Per più recenti indagini rispetto a quella da ultimo richiamata si vedano: G. SACCHINI, *Analisi delle statistiche giudiziarie penali*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 65 ss.; V. VALENTINI, *La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 97 ss., per quanto in tal caso l'A. rimarchi come solo pochissime procure abbiano aderito all'iniziativa, con mancanza, quindi, di valenza rappresentativa delle informazioni raccolte. Sul punto v. di recente anche A. MADEO, *Le fattispecie penali*, cit., 280, che sottolinea il ruolo assolutamente centrale assunto da tali fattispecie nella lotta alla criminalità alimentare.

<sup>204</sup> E invero in tal senso va letta la locuzione di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962 che estende l'oggetto del proprio divieto a condotte che coprono, appunto, l'intero ciclo merceologico di alimenti e bevande, quali: *a*) la preparazione; *b*) la detenzione per la vendita o per la somministrazione come mercede ai propri dipendenti; *c*) la vendita; *d*) la distribuzione per il consumo. Termine, quest'ultimo, che, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti (cfr. *supra* § 2), risulta più ampio della dicitura 'destinazione al commercio'.

<sup>205</sup> Sull'anticipazione della tutela in questo settore v. già C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 109 ss. In argomento v. altresì V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 43, secondo il quale in tale ambito il legislatore reprime condotte «prodromiche a più gravi situazioni di attentato alla salute e pertanto da evitare in radice».

<sup>206</sup> Su tale legislazione speciale v. S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 135 ss.

<sup>207</sup> V. D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 65. Sulla descrizione generale dello scopo di tale legge cfr. *supra* Cap. I, § 3. In argomento, quanto alla tutela di genuinità, integrità e purezza del prodotto nella legge 283, v. T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 25.

<sup>208</sup> L'oggetto materiale è invero costituito da sostanze alimentari e l'interesse finale di tu-

tela, della genuinità, dell'igiene, nonché della commestibilità, integrità o purezza degli alimenti quali beni *strumentali* alla salvaguardia (qui in via mediata, appunto) della salute pubblica, la quale si pone in tale ambito quale oggetto finale di protezione<sup>209</sup>.

Va peraltro dato conto del fatto che, in tempi recentissimi, nel contesto di un più ampio intervento di riforma attuato con il d.lgs. n. 27 del 2021 e volto ad adeguare il nostro ordinamento ai contenuti del predetto Reg. UE n. 625 del 2017<sup>210</sup> in tema di controlli alimentari, il legislatore aveva inopinatamente disposto, all'art. 18, comma 1, lett. *b*), di tale decreto, l'abrogazione – con l'esclusione di poche disposizioni settoriali, e al termine di un periodo di *vacatio* destinato a concludersi con l'entrata in vigore del provvedimento il 26 marzo 2021 – dell'intera l. n. 283 del 1962, senza far salvi, tra l'altro, gli articoli di tale normativa che disciplinano le sanzioni contravvenzionali, come detto, di generale applicazione.

La circostanza è stata segnalata immediatamente da attenta dottrina, che ha giustamente evidenziato la lacuna che tale modifica avrebbe comportato, lasciando totalmente sprovviste di sanzioni molteplici condotte illecite nella materia alimentare<sup>211</sup>.

---

tela qui richiamato intercetta la nozione da noi proposta: cfr. *supra* Cap. I, § 7. In giurisprudenza si è peraltro chiarito che le fattispecie previste dalle diverse lettere dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962 costituiscono altrettante figure autonome di reato: cfr. Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2017 (dep. 28 luglio 2017), n. 37858, in *C.E.D. Cass.*, n. 271045, ove peraltro si è sostenuto che tali ipotesi di reato possono concorrere fra loro, ricorrendone le condizioni (soluzione, quest'ultima, che ci pare porre il rischio, in molti casi, di una indebita e incontrollata moltiplicazione della risposta sanzionatoria, come si vedrà anche *infra* nel presente paragrafo).

<sup>209</sup> V. al riguardo, per tutti, D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 651. Sul ruolo del bene giuridico nel settore alimentare v. anche G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 1 ss.

<sup>210</sup> Sul quale cfr. diffusamente *supra* Cap. I, spec. § 3.

<sup>211</sup> Cfr. in particolare A. NATALINI, *Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori*, in *Norme & Tributi*, 13 marzo 2021, e E. MAZZANTI, *Abrogata la Legge 30 aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari*, in *Giur. pen.*, 2021, 3, 1 ss.: i quali peraltro già evidenziavano un eccesso di delega sul punto del d.lgs. n. 27 del 2021. Sul punto v. altresì F. DIAMANTI, *Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della legge n. 283/1962*, in *Sist. pen.*, 17 marzo 2021. In argomento si veda, inoltre, la relazione n. 13 del 2021 del Massimario della Corte di Cassazione reperibile al link: <https://www.giurisprudenza.penale.com/2021/03/18/abrogazione-della-disciplina-igienica-della-produzione-e-vendita-di-sostanze-alimentari-l.-283-1962-ad-opera-del-d-lgs-27-2021-pubblicata-la-relazione-del-massimario/>. Va del resto rilevato a margine come tale intervento sia sembrato ancor più clamoroso in virtù del fatto che proprio su tali disposizioni della legge del 1962 risultava in discussione un d.d.l. che, come si vedrà, pur essendosi arrestato alla prima lettura alla Camera, si proponeva di modificarne ampiamente il contenuto: cfr. *infra* Sez. III.

Avvedutosi dell'errore, però, il legislatore ha tempestivamente rimediato al problema, modificando *in parte qua* il disposto dell'art. 18 del detto d.lgs. n. 27 del 2021 attraverso il d.l. del 22 marzo 2021, n. 42 – intervenuto ancor prima, quindi, del termine del detto periodo di *vacatio* –, facendo salve le disposizioni punitive della l. n. 283 ed evitando così il determinarsi di qualsiasi effetto abrogativo<sup>212</sup>.

Veniamo dunque ai contenuti della l. n. 283 del 1962.

Ai nostri fini, in particolare, assumono importanza, anzitutto, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6.

Al riguardo, viene in primo luogo in rilievo il divieto – di cui alla lett. *a*) dell'art. 5 della legge in esame e salvo quanto disposto da leggi o regolamenti speciali<sup>213</sup> – di impiego nella preparazione, distribuzione, detenzione per la vendita e commercializzazione di sostanze alimentari, alternativamente: *a*) private anche in parte dei propri elementi nutritivi; *b*) mescolate a sostanze di qualità inferiore; *c*) trattate in modo da variarne la composizione naturale.

Due i principali aspetti critici di tale fattispecie, costruita secondo lo schema del pericolo presunto.

Il primo è un tema che accomuna tale norma anche alle altre figure comparabili di cui all'art. 5 – ci riferiamo in particolare alla lettera *b*) relativa al cat-

<sup>212</sup>In argomento si vedano i rilievi di F. LAZZERI, *Sicurezza alimentare: abrogate con un decreto legge, prima della loro entrata in vigore, le norme abolitrici delle contravvenzioni di cui alla legge n. 283 del 1962*, in *Sist. pen.*, 22 marzo 2021. Va evidenziato come il fatto che la disposizione che avrebbe disposto l'abrogazione non sia mai entrata in vigore, e che l'effetto di 'espulsione' di tali sanzioni dall'ordinamento, quindi, non si sia mai determinato, impedisce che possa venire in rilievo una ipotesi di successione di leggi penali nel tempo con caducazione delle condanne precedentemente intervenute. Né tantomeno a nostro avviso vi può essere una esenzione da responsabilità penale per i fatti commessi nel lasso di tempo intercorso durante il periodo di *vacatio* del d.lgs. e fino al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 42 del 2021, considerato che, anche in tal caso, la mancanza dell'effetto abrogativo ha determinato la perdurante validità in tale fase temporale del precetto penale non ancora eliminato dall'ordinamento, con l'obbligo per il consociato di attenersi a esso fino al suo formale ed effettivo prodursi (nel nostro caso poi impedito dall'entrata in vigore del detto d.l.). Sui profili intertemporali legati a tali vicende normative v. Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2021 (dep. 16 settembre 2021), n. 34395, in *C.E.D. Cass.*, n. 282365, ove si è rilevato che la condotta «di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella l. 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della l. n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5».

<sup>213</sup>Precisazione che ovviamente ha lo scopo, potremmo dire, di precisare l'ovvio, nel senso che tali modificazioni non saranno punibili ove si tratti di operazioni sull'alimento consentite dalle regolamentazioni che fissano la composizione di quella sostanza.

tivo stato di conservazione dell'alimento<sup>214</sup>, nonché, e in misura più rilevante, alle più volte richiamate lett. c) e g) imperniate sul superamento di limiti soglia<sup>215</sup> o sull'inserimento nella sostanza di additivi non consentiti o senza l'osservanza delle norme stabilite per il loro impiego<sup>216</sup> – e attiene all'ammisibilità della criminalizzazione di comportamenti a ben vedere più vicini alla logica del rischio che a quella del pericolo.

È vero, infatti, che oggetto immediato di tutela sono qui, come detto, beni riferiti agli alimenti quali genuinità, igiene, commestibilità etc., ma è altrettanto corretto sottolineare come tali interessi siano comunque protetti non di per sé – in virtù, potremmo dire, di un astratto interesse alla conformità degli alimenti alle regole che ne disciplinano la produzione e il commercio –, nonostante a volte la giurisprudenza abbia di fatto sostenuto il contrario<sup>217</sup>, ma in quanto ritenuti *strumentali* alla salvaguardia della salute<sup>218</sup>.

---

<sup>214</sup> Aspetto, quella della conservazione, che attiene non alle condizioni intrinseche e allo stato fisico-chimico dell'alimento, ma all'osservanza delle corrette modalità 'esteriori' per la sua conservazione: v. in particolare: Cass. pen., sez. U, 19 dicembre 2001 (dep. 9 gennaio 2002), n. 443, in *C.E.D. Cass.*, n. 220716; Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2016 (dep. 25 ottobre 2016), n. 44927, in *C.E.D. Cass.*, n. 268715; Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2021 (dep. 29 aprile 2021), n. 16347, in *C.E.D. Cass.*, n. 281034. Cfr. al riguardo anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 291. Su alcune ricostruzioni discutibili di tale concetto in giurisprudenza v., peraltro, F. DIAMANTI, "Cattivo stato di conservazione" e "tracciabilità dell'alimento. Un'indebita equiparazione", in *Arch. pen. web*, 2019, 3, 1 ss., in particolare relativamente a un caso di utilizzo di latte non tracciato ritenuto assimilabile a un cattivo stato di conservazione dell'alimento: v. Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2016 (dep. 20 luglio 2016), n. 31035, in *C.E.D. Cass.*, n. 267378. Una questione tradizionalmente controversa, peraltro, riguarda la riconducibilità a tale contravvenzione delle ipotesi relative alla commercializzazione di sostanze alimentari scadute: per una approfondita analisi dei vari orientamenti emersi in merito rinviamo ad A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 24 ss.

<sup>215</sup> La lett. c) dell'articolo in discorso, invero, vieta l'impiego nella preparazione, la detenzione per la vendita, la vendita o la distribuzione di sostanze alimentari con cariche microbiotiche superiori ai limiti stabiliti da ordinanze ministeriali.

<sup>216</sup> La lett. g) dell'articolo in parola, in particolare, vieta l'impiego nella preparazione, la detenzione per la vendita, la vendita o la distribuzione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

<sup>217</sup> E invero a più riprese la giurisprudenza ha avuto modo di qualificare (erroneamente, venendo in rilievo in tale settore, come detto, solo reati di pericolo) la figura di cui alla lett. b) dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962 come un illecito di danno a tutela del c.d. ordine alimentare «volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura»: cfr., in particolare, Cass. pen., sez. U, 19 dicembre 2001, n. 443, cit., in *C.E.D. Cass.*, n. 220717 e Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2015 (dep. 12 ottobre 2015), n. 40772, in *C.E.D. Cass.*, n. 264990. In senso conforme v. anche Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2004 (dep. 2 settembre 2004), n. 35828, in *C.E.D. Cass.*, n. 229392. Sulla diversa impostazione accolta in dottrina circa il bene giuridico tutelato da tali disposizioni v. la nota successiva.

<sup>218</sup> Su tale posizione, di fatto opposta a quella fatta propria dagli orientamenti prima richiamati (v. *supra* la nota precedente), si vedano del resto le considerazioni di D. CASTRONUOVO,

A noi sembra, pertanto, che non possa che essere quest'ultimo interesse a rappresentare il principale ed essenziale parametro di riferimento per vagliare la tenuta di tali scelte d'incriminazione alla luce del principio di offensività.

E invero è agevole rilevare come, ad esempio, l'alimento privato dei propri elementi nutritivi o mescolato a sostanze di qualità inferiore, ovvero ancora trattato in modo da variarne la composizione naturale, non necessariamente comporti un pericolo per la salute, inteso quale effettiva probabilità di arrecare una malattia alla persona che ingerirà quel prodotto o – volendo eventualmente in tale sede accogliere una nozione più ampia di tale concetto rispetto a ciò che connota, come visto, i reati codicistici contro la salute pubblica – un mancato accrescimento del benessere del consumatore (avuto riguardo alle sostanze prive di capacità nutritiva)<sup>219</sup>.

Ben potranno darsi, invero, situazioni in cui la sostanza, pur presentando le modificazioni in questione, sia in realtà perfettamente innocua dal punto di vista sanitario, risultando, ad esempio, soltanto mal conservata o meno gustosa – perché si mischia un latte di alta qualità o uno di minore o scarso pregio – ma non pericolosa per la salute o senza la c.d. capacità di accrescimento del benessere fisico perché privata di elementi nutritivi<sup>220</sup>.

Ciò, all'evidenza, ci pare consenta di muovere qualche riserva sulla validità della presunzione effettuata dal legislatore, non versandosi in tali ultimi casi in quelle situazioni già *incanalate* nella precisa direzione del danno che valgono

---

*Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 652-653, il quale, evidenziando appunto la considerevole distanza dal danno di alcune figure di cui all'art. 5 della legge qui in esame, rileva l'opportunità di una adeguata riflessione sui costi e sui vantaggi legati alla permanenza in vigore di ipotesi in cui il bene-scopo (salute pubblica) tende a 'svaporare' in mera *ratio* di tutela. V. al riguardo anche i rilievi di O. CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela penale*, cit., 75, il quale osserva che per poter attribuire autonomo rilievo ai beni della genuinità ed igiene degli alimenti occorre che «il reiterarsi di tali atti (e fatti) abbia a richiamare, di per sé, la probabilità di arrecare (altresi) concreto pregiudizio alla pubblica salute». Sul rilievo della salute pubblica nel divieto posto dall'art. 5 della l. n. 283 del 1962 v. le considerazioni di A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 17. Sul bene giuridico tutelato nella fattispecie di cui all'art. 5 della legge in parola v. pure P. D'ANELLO, *Il reato di pericolo presunto tra diritto e processo in tema di reati alimentari*, in *Arch. pen.*, 2011, 725.

<sup>219</sup> Sul punto v. G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448 ss., il quale sottolinea come la 'qualità nutritiva' degli alimenti trovi appunto tutela nel disposto dell'art. 5, lett. a), della l. n. 283 del 1962, rimarcando peraltro come invece la legge non preveda sanzioni per profili attinenti alla gradevolezza dell'alimento, essendo in questi ultimi casi il mercato a offrire la risposta più rilevante in termini di allontanamento dei consumatori. Sul concetto di salute in rapporto alla problematica della inclusione in esso del mancato accrescimento del benessere legato alle proprietà nutritive dell'alimento rinviando altresì a quanto evidenziato *supra sub* § 1.

<sup>220</sup> V. A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 155, la quale esprime dubbi sulla 'natura tipicamente pericolosa' dell'ipotesi prevista dalla lett. a) dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962.

a qualificare l'essenza del pericolo, ma essendosi al più in presenza di una mera *possibilità* di danno secondo la nota logica del rischio.

Quanto alla lettera *a)* dell'art. 5 una possibile soluzione al problema sollevato ci pare possa ricercarsi – *de iure condito* – in una diversa qualificazione giuridica del fatto secondo quanto diremo tra poco in merito alle problematiche che tale figura presenta rispetto ai rapporti con altri reati alimentari.

La consistenza dei dubbi qui avanzati assume, invece, contorni ben più precisi rispetto alle figure di cui alle lett. *b)*, *c)*, *h)*<sup>221</sup> e *g)* dell'art. 5, per quanto per ragioni parzialmente diverse.

Nel caso della lett. *b)*, invero, affinché non si sanzioni la mera difformità dalla regolamentazione amministrativa di settore, l'unica strada da percorrere – fuori dalle ipotesi in cui il fatto non sia riconducibile, per le sue peculiari caratteristiche, a una delle fattispecie alimentari a tutela della lealtà negli scambi commerciali prima analizzate – sarebbe a nostro avviso quella di addivenire a un esonero da responsabilità tutte le volte in cui, nel caso concreto, il cattivo stato di conservazione sia assolutamente innocuo dal punto di vista sanitario e la vicenda in considerazione non riproduca in alcun modo le criticità igienico-sanitarie poste alla base della presunzione legislativa.

Ci riferiamo a quanto abbiamo rilevato nella prima parte del lavoro circa il riconoscimento di uno scarto tra tipicità e offesa quale unica 'valvola di sfogo' interpretativa per flessibilizzare la rigidità di questo modello d'incriminazione<sup>222</sup>, per quanto siamo perfettamente consapevoli di come nella prassi, data la struttura della disposizione, sia stata sovente pretermessa tale valutazione e sia stato contestato il reato sulla base del mero mancato rispetto delle modalità di conservazione della sostanza<sup>223</sup>.

---

<sup>221</sup> La lettera *h)* dell'art. 5 in parola, invero, riferisce il divieto del comma 1 alle sostanze alimentari che contengono residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. La norma, peraltro, specifica che il Ministero della sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra ultimo trattamento e raccolta e tra ultimo trattamento e immissione al consumo per le sostanze alimentari immagazzinate. Su tale figura v. A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 32 ss.

<sup>222</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 5.

<sup>223</sup> Cfr., *ex multis*, da ultimo: Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2020 (dep. 12 maggio 2020), n. 1459, in *C.E.D. Cass.*, n. 278775; Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2019 (dep. 23 gennaio 2020), n. 2690, in *C.E.D. Cass.*, n. 278248. A testimonianza di tale approccio 'formalistico', del resto, può richiamarsi anche l'orientamento che considera irrilevante la cessazione momentanea dell'attività di somministrazione di cibo ai clienti nel caso in cui nell'esercizio commerciale siano presenti prodotti in cattivo stato di conservazione: v., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 2015 (dep. 8 maggio 2015), n. 19179, in *C.E.D. Cass.*, n. 263741.

Nel caso delle lett. c), g) e h)<sup>224</sup>, invece, la questione è ancor più significativa poiché vengono in rilievo limiti soglia ed elenchi che risultano espressamente fissati sulla base di *criteri iper-cautelativi* e a un livello ben lontano da quello effettivamente in grado di innescare quel processo eziologico che potrà concretamente tradursi in lesione<sup>225</sup>.

Qui, del resto, l'esistenza di un rigido parametro di riferimento complica ulteriormente la valorizzazione del già menzionato scarto tra tipicità e offesa, specie laddove lo scostamento tra condotta imposta e comportamento concreto sia *quantitativamente* consistente.

Si invero, in queste ultime previsioni, quella logica precauzionale rispetto alla quale la tecnica di incriminazione del pericolo presunto, come abbiamo già visto in precedenza<sup>226</sup>, non dovrebbe operare, non essendovi quella necessaria certezza epistemologica che rende la presunzione effettuata dal legislatore – e posta alla base della fattispecie penale – costituzionalmente conforme alla luce del principio di offensività; problema peraltro accentuato, in tal caso, dalla cristallizzazione normativa dei parametri di riferimento, il cui superamento comporta la contestazione dell'illecito in forma molto semplificata, se non sulla base di un vero e proprio automatismo<sup>227</sup>.

---

<sup>224</sup> In letteratura, si è sottolineato come tale figura di cui alla lett. h) presenti un'indole precauzionale marcata avuto riguardo alle logiche che sovrintendono al già menzionato meccanismo di individuazione delle sostanze autorizzate: cfr. G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 15. Su tali tecniche normative ci siamo diffusamente soffermati nel corso del precedente Cap. I (spec. § 5) cui rinviamo per ulteriori approfondimenti. In dottrina, peraltro, correttamente si è evidenziato come il riferimento espresso alla tossicità per l'uomo del residuo contenuto nella lett. h) non valga a rendere assimilabile tale figura a quella di cui alla lett. d) dell'art. 5, che invece, come vedremo tra poco, impone al giudice di accertare la dannosità della sostanza, in quanto, si spiega «la valutazione della tossicità è già effettuata dal legislatore, che pone un divieto generale di impiego di fitofarmaci, demandando all'autorità ministeriale il compito di fissare le eccezioni a tale divieto, tramite l'individuazione dei residui consentiti di sostanze attive di prodotti fitosanitari e l'indicazione dei limiti di tolleranza»: così A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 490. *Contra* G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 859, secondo il quale la figura di cui alla lett. h) implica un pericolo da accertare in concreto.

<sup>225</sup> Al punto che vi è stato chi (cfr. D. CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo*, cit., 651) ha rilevato come rispetto a tali disposizioni la salute sembrerebbe atteggiarsi più esattamente quale semplice *ratio* e non oggetto di protezione penale.

<sup>226</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 5, cui rinviamo per ogni riferimento, anche bibliografico, in merito.

<sup>227</sup> In argomento v. l'analisi svolta *supra sub* Cap. I, § 5. Proprio rispetto alla materia alimentare, peraltro, si veda E. PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., 205-206, secondo il quale il ricorso a tale tecnica legislativa ha la funzione di rispondere a esigenze precauzionali, esprimendo «una pericolosità per la salute costruita *iuris et de iure* dal legislatore». Al riguardo, peraltro, in dottrina si è rimarcato anche come in ambito europeo i criteri microbiologici siano fissati non per indicare necessariamente la pericolosità dell'alimento, ma per fungere da 'segnali di allarme' per l'operatore del settore alimentare rispetto all'esistenza di

In definitiva, il fatto che in tali casi si versi in una situazione di incertezza nomologica finisce per rendere la criminalizzazione del superamento di tali parametri cautelativi, fondati sul rischio, una forma di punizione della mera disobbedienza, non compatibile con la logica, che sempre, invece, dovrebbe illuminare le scelte di politica criminale, di punire soltanto comportamenti realmente offensivi per gli interessi tutelati<sup>228</sup>.

Quanto al secondo aspetto critico della figura di cui alla lett. a) dell'art. 5, che abbiamo prima lasciato in sospeso, va rimarcato come esso attenga ai rapporti tra tale contravvenzione, i reati codicistici contro la salute pubblica (soprattutto gli artt. 440 e 442 c.p.) e l'art. 516 c.p.

Abbiamo in precedenza<sup>229</sup> ricordato come l'adulterazione consista nel privare un alimento *già esistente* di determinati componenti, ovvero nell'aggiunta in diverse forme in esso di elementi impropri o nella sostituzione con questi ultimi di elementi naturalmente insiti nella sua composizione; di contro, abbiamo qualificato la contraffazione come la creazione *ex novo* di un alimento *inesistente* attraverso, in sostanza, le medesime condotte che caratterizzano l'adulterazione.

Allo stesso modo, rispetto all'art. 516 c.p., abbiamo rilevato come la sostanza possa dirsi genuina laddove non sia stata oggetto di contraffazione o adulterazione nel significato di tali due condotte appena ricordato<sup>230</sup>.

Se così è, le condotte descritte dalla lett. a) dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962 rappresentano, all'evidenza, particolari forme di adulterazione nel senso appena ricostruito, in quanto privare la sostanza di elementi nutritivi, mescolarla con sostanze di qualità inferiore o trattarla per variarne la composizione naturale altro non è, a seconda dei casi, che una forma di sottrazione dalle sostanze di elementi propri, o di aggiunta in esse di elementi impropri ovvero ancora di sostituzione di elementi naturali insiti nella loro composizione con altri.

I comportamenti incriminati dalle tre norme qui in discorso, allora, coincidono nei loro tratti essenziali.

---

criticità nel proprio processo produttivo: si evidenzia pertanto come la lett. c) dell'art. 5 qui in analisi renda «afflittiva e sanzionatoria una norma posta dal legislatore europeo con finalità opposte quali quelle di ausilio e guida per l'operatore»: così A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare*, cit., 350.

<sup>228</sup> Efficaci al riguardo i rilievi di F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 332-333, proprio rispetto ai limiti-soglia in materia alimentare. L'A. conclusivamente rileva come il diritto penale imperniato su tali previsioni «non ha proprio i mezzi per funzionare: impostato su valutazioni ultracautelative che non hanno nulla a che vedere col pericolo reale per il bene giuridico, articolato attraverso verifiche di lungo periodo che non collimano con le esigenze tipiche del processo penale [...]». Sulla problematicità dell'intervento in tale ambito del diritto penale alimentare v. anche L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 297.

<sup>229</sup> Cfr. *supra* § 1.

<sup>230</sup> V. *supra* § 1.

Emergono perciò anche in questa sede i medesimi, ricorrenti problemi di coordinamento sistematico che caratterizzano il diritto penale alimentare.

Sicuramente è più agevole identificare la differenza che intercorre tra l'art. 5, lett. a), qui in analisi, l'art. 516 c.p. e i reati codicistici contro la salute pubblica, essendo necessario solo in quest'ultimo caso dar prova dell'evento di pericolo *per un numero plurimo e indeterminato di persone*.

Laddove invece il pericolo non raggiunga il carattere diffusivo necessario per la configurazione dei delitti del codice penale contro la salute pubblica, di contro, il fatto che le condotte incriminate in definitiva 'combacino' nel loro nucleo di fondo – quanto meno rispetto alla fase di messa in vendita o altrimenti in commercio del bene<sup>231</sup> – pone il problema di stabilire come regolare tale concorso tra fattispecie, avuto riguardo all'art. 5 l. n. 283 del 1962 e all'art. 516 c.p.

Esclusa la possibilità di argomentare nel senso della presenza di un concorso formale di reati<sup>232</sup>, l'unica soluzione ci pare essere quella per cui andrà applicato l'art. 516 c.p. tutte le volte in cui la modificazione dell'alimento sia del tutto innocua dal punto di vista sanitario e si commercializzi come genuino un alimento che in realtà è stato oggetto delle dette modificazioni; si applicherà invece l'art. 5, lett. a), qui in analisi, allorché la vicenda replichi nel caso concreto le condizioni di criticità igienico-sanitarie poste alla base della presunzione legislativa<sup>233</sup>; ove, invece, come detto, tali criticità sanitarie si decli-

---

<sup>231</sup> Esulano invece, come visto (cfr. *supra* Par I), dal raggio applicativo dell'art. 516 c.p. tanto la fase produttiva in senso stretto quanto la più ampia condotta di distribuzione per il consumo che invece caratterizzano le previsioni dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962.

<sup>232</sup> Anche perché viceversa – al netto del disposto degli artt. 6 e 18 della legge in parola nella parte in cui prevedono che le disposizioni degli artt. 5 e 6 si applicano salvo che il fatto costituisca più grave reato – si tratterebbe a nostro avviso di una illegittima duplicazione del meccanismo sanzionatorio in violazione del canone del *ne bis in idem* sostanziale. Per un caso di contestazione in concorso del reato di cui all'art. 516 c.p. e della contravvenzione di cui alla lett. a) della l. n. 283 del 1962 v. del resto Cass. pen., sez. III, 20 settembre 2013 (dep. 2 aprile 2014), n. 15113, in *C.E.D. Cass.*, n. 259737, ove però la Corte annulla con rinvio il provvedimento impugnato non soffermandosi sullo specifico tema in parola. In argomento, peraltro, già autorevole dottrina (cfr. C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 112-113) ha rilevato come nelle ipotesi in questione sarebbe ammissibile un concorso di reati, pure alla luce del fatto che – ove si individuasse la differenza tra le due ipotesi nel fatto che l'art. 5 riguardi i fatti commessi per colpa e l'art. 516 c.p. le corrispondenti ipotesi dolose – si arriverebbe alla paradossale conseguenza di punire più gravemente le ipotesi colpose che quelle dolose, dato che «le pene stabilite dall'art. 516 c.p. sono quantitativamente meno rilevanti di quelle indicate dalla legge speciale per la contravvenzione prevista dalla lettera a) dell'art. 5». Sostiene inoltre la configurabilità di un concorso tra art. 516 c.p. e contravvenzioni della l. n. 283 del 1962, facendo leva sulla diversità dei beni giuridici tutelati, C. CORRERA, *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, Milano, 1991, 161.

<sup>233</sup> Sulle teorie, emerse a un certo punto nella prassi, volte a sostenere invece che laddove la

nino, per le peculiari caratteristiche del fatto, in una probabilità *diffusa* di danno per la collettività, verranno in rilievo i detti reati del codice penale contro la salute pubblica e la contravvenzione di cui all'art. 5 reaterà assorbita nel delitto codicistico integrato in base alle specificità del caso<sup>234</sup>.

Le problematiche interpretative della l. n. 283 del 1962, però, non si esauriscono in quelle che fin qui abbiamo ricostruito.

Innanzitutto, nella disposizione di cui all'art. 5 è presente una figura da sempre criticata dalla dottrina in quanto incentrata sulla produzione o commercializzazione/distribuzione di sostanze 'comunque nocive'<sup>235</sup>.

Concetto, quest'ultimo, che – si sottolinea – dovrebbe essere estraneo all'ambito proprio di tale piano intermedio di tutela del diritto penale alimenta-

condotta sia posta in essere con dolo ricorrerà l'art. 516 c.p., mentre laddove l'elemento soggettivo sia quello della colpa troverà applicazione l'art. 5 della l. n. 283 del 1962 v., per una ricostruzione dei vari orientamenti, G. PICA, voce *Sostanze alimentari non genuine*, cit., 493 ss. Sulla problematica v. altresì C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 112 ss., e C. BACCAREDDA BOY, Sub art. 516, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale*, cit., 511 ss.

<sup>234</sup> In tale direzione si è spesso orientata, del resto, anche la giurisprudenza la quale, ad esempio, in diverse ipotesi ha ritenuto assorbito l'art. 5 qui in analisi in caso di integrazione di un delitto contro la salute pubblica: cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2007 (dep. 30 novembre 2007), n. 44779, in *C.E.D. Cass.*, n. 238661 e Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2005, n. 36345, cit. Sull'assorbimento di tale contravvenzione vedi pure P.P. ELEFANTE, *Reati alimentari: brevi riflessioni alla luce di alcuni dati giurisprudenziali*, in *Dir. agric.*, 2006, 87-88. Per una diversa lettura, secondo cui l'art. 444 c.p. potrebbe concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. d), l. n. 283 del 1962, in virtù della diversità dei beni giuridici tutelati (incolumità pubblica, da un lato, e intrinseca salubrità e igienicità degli alimenti, dall'altro), v. invece C. CORRERA, *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti*, cit., Milano, 1991, 160-161. Sulla nostra diversa interpretazione in merito – nel senso di qualificare la salute quale oggetto fondamentale (finale) di tutela sia di questo ambito della legislazione complementare che più direttamente dei delitti contro la salute pubblica – rinviamo a quanto prima rilevato nel presente paragrafo (si vedano altresì le considerazioni in merito della dottrina citata *supra*: nota n. 218).

<sup>235</sup> La lettera d) dell'art. 5 qui in analisi, infatti, estende il divieto di cui al primo comma alle sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (su tale illecito, con particolare riguardo all'invasione di parassiti, nel senso che occorre verificare se essi «abbiano occupato in gran numero o riempito una sostanza alimentare», cfr. da ultimo Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2021 (dep. 12 gennaio 2022), n. 499, in *C.E.D. Cass.*, n. 282615). Secondo G. AZZALI, *La responsabilità penale del produttore*, cit., 859, la figura in questione di cui alla lett. d) implica un pericolo da accertarsi in concreto da parte del giudice. In quest'ultima direzione, in giurisprudenza, v. di recente Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 2016 (dep. 24 marzo 2017), n. 14483, in *C.E.D. Cass.*, n. 269553; in senso conforme Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2003 (dep. 20 gennaio 2004), n. 976, in *C.E.D. Cass.*, n. 227840. In generale evidenzia bene la confusione concettuale di tale settore della legislazione complementare M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 61.

re, incentrato sul paradigma del pericolo presunto, in quanto evoca un concetto di dannosità concreta per la salute che apparterebbe soltanto ai reati contro la salute pubblica del codice penale<sup>236</sup>.

L'idea tradizionale, insomma, è quella per cui la figura in questione sarebbe stata impropriamente inserita dal legislatore in tale ambito di tutela – al punto che si è rilevato come essa sarebbe sostanzialmente inapplicabile, in quanto, accertata la dannosità dell'alimento, dovrebbero trovare spazio soltanto i più gravi reati di pericolo astratto-concreto contro la salute pubblica<sup>237</sup>.

L'unica soluzione per evitare tale *impasse* è allora quella – avanzata da attenta dottrina – di evidenziare come i reati codicistici contro la salute pubblica entrino in gioco soltanto qualora si verifichi un macro-evento pericoloso per un numero plurimo e indeterminato di persone, mentre l'art. 5 in parola verrà in rilievo, *in parte qua*, ove sia sì accertata la pericolosità per la salute della sostanza, ma non si raggiunga quella dimensione dinamica (di carattere *diffusivo*) del pericolo imprescindibile per la configurazione dei reati codicistici contro la salute pubblica – ad esempio allorquando ricorra un pericolo soltanto individuale o che possa concretizzarsi nei confronti di un ristretto numero di persone<sup>238</sup>.

Certo è, ad ogni modo, che stabilire con precisione il *confine* tra queste due

<sup>236</sup> Esprime chiaramente tale obiezione C.F. GROSSO, *Diritto penale e tutela della salute*, cit., 114-115, secondo il quale «nel caso delle sostanze nocive non c'è invece possibilità di dare spazio alla contravvenzione: se la sostanza è nociva determina pericolo per la salute pubblica e quindi scatteranno le incriminazioni previste dal codice penale». Si veda sul punto, altresì, F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2436, che sottolinea come tali figure abbiano scarsa potenzialità applicativa «nessuna differenza essendovi tra la “nocività” o “tossicità” della sostanza e il pericolo per la salute pubblica di cui alle norme del codice penale».

<sup>237</sup> In tal senso si veda in particolare D. PETRINI, *Reati di pericolo*, cit., 75, il quale evidenzia come l'ipotesi «di cui all'art. 5 lett. d) (limitatamente, s'intende, alle sostanze nocive) risulta pertanto inapplicabile: per la sua esistenza è infatti necessario l'insorgere del pericolo per l'interesse tutelato, ma tale pericolo porta all'integrazione di una diversa ed assorbente fattispecie criminosa».

<sup>238</sup> V., per tutti, A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 606, il quale ben chiarisce come l'art. 5 della legge in analisi sanzioni, appunto, «la messa in pericolo della salute del singolo consumatore o di singoli consumatori, in assenza di sviluppi diffusivi dell'offesa»: sul punto rinviamo altresì a quanto abbiamo ampiamente osservato pocanzi *sub* § 1. Cfr. al riguardo, inoltre, T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 102-103, rispetto all'affine concetto di 'frode tossica' su cui ci soffermeremo a breve, il quale rileva come «mentre le disposizioni del codice penale esigono, per la loro integrazione, la diffusività di cui parlavamo, ai fini della realizzazione di una frode tossica basta che il prodotto alimentare possa risultare nocivo per quel singolo, unico che l'ha comprato e che può riceverne pregiudizio». Sul punto, peraltro, C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 69, pur evidenziando come il legislatore non abbia coordinato tali figure con quelle del codice penale, sottolinea come i rischi di sovrapposizione siano comunque scongiurati dalla clausola di riserva di cui all'art. 6, su cui vedi *infra* nel presente paragrafo.

diverse *condizioni* o *dimensioni* del pericolo è operazione estremamente complessa, che si presta a soluzioni inevitabilmente incerte e opinabili nella prassi: e invero abbiamo già detto come identificare quale sia la *precisa soglia* di persone da esporre al pericolo raggiunta la quale si determina la detta probabilità di danno per la collettività sia un obiettivo rispetto al quale è pressoché impossibile indicare criteri-guida che non siano arbitrari<sup>239</sup>.

Un problema, peraltro, acuito dalla significativa differenza che comporta far ricadere il fatto in una piuttosto che nell'altra *parte* di tale *confine*, considerata la differenza sanzionatoria esistente tra i due diversi livelli di intervento repressivo qui in considerazione<sup>240</sup>.

Infatti, alle severe sanzioni dei delitti codicistici contro la salute pubblica corrispondono le contravvenzioni con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda della l. n. 283 del 1962, con tutte le note criticità, specie in punto di deterrenza ed effettività del sistema repressivo, proprie di quest'ultimo modello sanzionatorio<sup>241</sup> – al netto della possibilità per il giudice, in tali casi, di respingere la domanda di oblazione ai sensi dell'art. 162-*bis* c.p., avuto riguardo, tra l'altro, alla gravità del fatto<sup>242</sup> e tenuto conto di quanto si dirà tra poco circa la neonata procedura estintiva di tali illeciti.

---

<sup>239</sup> Cfr. *supra* § 1.

<sup>240</sup> Su quest'ultimo punto v. M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 61, il quale evidenzia la notevole distanza sanzionatoria esistente tra tali contravvenzioni e i delitti del codice.

<sup>241</sup> V. su tale aspetto A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 607, specie avuto riguardo al breve termine di prescrizione e alla possibilità di accedere all'istituto dell'oblazione.

<sup>242</sup> Invero l'art. 6, comma quarto, della l. n. 283 del 1962 sancisce come, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del medesimo art. 6 – norma che al comma 1 prevede che la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente (fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate) sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari (v. anche il comma 3 per le esclusioni relative ad alcuni surrogati e succedanei) – e dell'articolo 5 della legge in esame sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni (per la relativa conversione cfr. l'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998). Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere *d*) e *h*) dell'art. 5 si prevede invece – a conferma della maggiore gravità associata al fatto che qui il legislatore si riferisce a situazioni che in forme diverse dovrebbero presupporre la dannosità dell'alimento – la pena più elevata dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni (per la conversione cfr. ancora l'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998). Va per altro verso ricordato come l'art. 12 della legge in analisi vieti l'introduzione nel territorio dello Stato di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti della l. n. 283 del 1962, sancendo che i contravventori siano puniti con le pene previste dall'art. 6 della legge in commento se le sostanze sono destinate al commercio e applicandosi negli altri casi una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (v. sempre l'art. 51 del d.lgs. n. 213 del 1998 per la conversione in euro).

L'art. 6 della l. n. 283 del 1962, inoltre, contiene al comma 5 una ulteriore disposizione foriera di non poche criticità nella misura in cui prevede che in caso di condanna per 'frode tossica o comunque dannosa alla salute' non si applichino le disposizioni di cui agli artt. 163 e 175 c.p. e, quindi, l'autore dell'illecito *non* possa beneficiare della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale<sup>243</sup>.

Il primo tema attiene qui alla già ricordata, tradizionale obiezione della dottrina relativa alla lamentata estraneità a tale ambito di tutela di locuzioni come, appunto, 'frode tossica o comunque dannosa' o 'comunque nocive', trattandosi di elementi che richiedono di dimostrare una pericolosità concreta che nulla avrebbe a che vedere con tale settore repressivo incentrato sul modello del pericolo presunto.

Si è tuttavia già osservato sul punto come l'art. 5, anche sotto tale profilo, potrà venire in rilievo solo ove, pur essendosi accertata la pericolosità della sostanza, non si sia raggiunta la prova della dimensione dinamica (diffusiva) del pericolo, essendosi ad esempio in presenza di un pericolo soltanto individuale o riguardante un novero ristretto di individui. Non si genera, perciò, alcuna sovrapposizione tra tali diverse figure, ferme restando le criticità generali già evidenziate rispetto all'individuazione di un preciso confine tra queste due diverse dimensioni del pericolo per la salute.

Il secondo problema, invece, riguarda la possibile estensione di tale divieto di concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche ai reati alimentari codicistici e previsti al di fuori della l. n. 283 del 1962.

Autorevole dottrina, invero, ha rilevato come una simile operazione non sarebbe possibile in quanto il divieto posto da tale legislazione alimentare sarebbe chiaramente limitato alle sole figure previste dalla l. n. 283 del 1962: se ne è dedotta, dunque, l'incongruenza e l'illogicità dell'assetto complessivo di contrasto ai reati alimentari nel nostro ordinamento che prevederebbe *in parte qua* una disciplina più severa per fatti, quali quelli sanzionati dalla legge in analisi, meno gravi di quelli previsti dai delitti codicistici<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup> Sui problemi di coordinamento sistematico posti da tale previsione v. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 377. In argomento v. anche S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 328 ss. L'ultimo comma dell'art. 6 prevede peraltro che, negli stessi casi (cioè quelli previsti, appunto, dal precedente comma 5) la condanna comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale. Un recente inquadramento del tema può leggersi in A. MADEO, *Le fattispecie penali*, cit., 312 ss.

<sup>244</sup> V. T. PADOVANI, *Il mercato dei prodotti agricoli*, cit., 103, il quale evidenzia: «nell'ambito dei delitti contro la salute pubblica nessuna disposizione vieta di applicare la sospensione condizionale, o di applicare, se ne ricorrono gli estremi oggettivi, il beneficio della non iscrizione. Qual è la *ratio* per cui se si realizza il "più", il pericolo per la salute pubblica, posso

E invero – proprio per tali ragioni – rispetto alla disposizione in parola è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, comma 1, e 27, comma 3, della Costituzione, respinta, tuttavia, dalla Consulta sulla base del rilievo per cui la lettera della norma non impedisce di estendere i divieti in questione pure a illeciti previsti al di fuori della l. n. 283 del 1962 e, quindi, ai reati contro la salute pubblica del codice penale<sup>245</sup>.

Spiega invero la Consulta che la previsione «non si riferisce alle singole enumerate fattispecie contravvenzionali, ma, con espressione generale ed onnicomprensiva, si estende a tutte le ipotesi di condanna (qualunque sia la natura del reato), nelle quali all'elemento del pericolo per la collettività, rappresentato dalla tossicità dell'alimento o della bevanda o comunque dalla sua possibile nocività per la salute, si accompagni quello della frode. Vi rientrano pertanto tutti i comportamenti fraudolenti, che, in quanto tali, sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volontà dolosa»<sup>246</sup>.

Permangono tuttavia, a nostro avviso, diverse criticità nella nozione di frode qui fatta propria dal legislatore, considerato che, come più volte abbiamo ricordato, l'elemento decettivo non fa parte del tipo legale di gran parte dei reati alimentari con poche eccezioni<sup>247</sup>.

---

avere la sospensione condizionale, se si realizza il “meno”, cioè il pericolo per il singolo consumatore, non la posso più avere?». In tal senso, all'esito di un articolato ragionamento, anche A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 506.

<sup>245</sup> Cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997 (dep. 8 aprile 1997), n. 85, in *Cass. pen.*, 1998, 3 ss., con nota di V. PACILEO, *Frode tossica alimentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità della legislazione speciale ai delitti del codice penale*.

<sup>246</sup> Cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997, n. 85, cit. La Corte, dunque, non pare accogliere l'indicazione, sostenuta da autorevole dottrina (cfr. F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425), secondo la quale sarebbero legittimabili in tale settore frodi «oggettivamente e non anche soggettivamente fraudolente». Sul concetto di frode tossica accolto da tale disposizione v., inoltre, *Cass. pen.*, sez. III, 5 febbraio 2009 (dep. 27 marzo 2009), n. 13535, in *C.E.D. Cass.*, n. 243388, secondo cui deve intendersi tale il fatto «insidioso per sé stesso o produttivo di effetti insidiosi, da cui derivi un'attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti o comunque un pericolo di danno per la salute del consumatore da accertarsi in concreto». Successivamente v. *Cass. pen.*, sez. III, 19 dicembre 2014 (dep. 6 marzo 2015), n. 9792, in *C.E.D. Cass.*, n. 262751: «il divieto di concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., previsto dall'art. 6 della l. n. 283 del 1962 in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute, non si applica nelle ipotesi in cui la violazione della normativa alimentare sia avvenuta in assenza di una volontà dolosa (intesa come fraudolenta) di immettere sul mercato un prodotto pericoloso per la salute del consumatore». Sull'istituto cfr. altresì *Cass. pen.*, sez. III, 7 dicembre 2016 (dep. 24 marzo 2017), n. 14482, in *C.E.D. Cass.*, n. 269807, ove si conferma come la disposizione in questione non possa applicarsi ove nella sentenza di condanna non vi siano riferimenti ai riscontrati effetti tossici/pericolosi per la salute dell'alimento.

<sup>247</sup> Si veda quanto abbiamo rimarcato *supra* (§ 1) circa l'art. 517 c.p. e la lett. d) dell'art. 5 della l. n. 283 del 1962 nella parte in cui si riferisce a lavorazioni o trattamenti 'diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione', con una locuzione che evoca necessariamente una connotazione decettiva e ingannatoria del fatto: in tal senso v. i rilievi di F. BRICOLA, *Tipologia*

Fuori da queste ultime eventualità, allora, l'unica possibilità per dare alla lettura della Corte un concreto spazio applicativo al di là della l. n. 283 del 1962<sup>248</sup> ci pare sia quella – non priva, però, di evidenti problematicità – di estendere il divieto a tutte quelle condanne che, pur *non* riferendosi a illeciti che prevedono all'interno del *tipo* l'elemento decettivo, colpiscono comportamenti che *nel caso concreto* sono connotati dall'intento fraudolento dell'agente<sup>249</sup> e che riguardano ipotesi in cui venga dimostrata la tossicità o la dannosità per la salute dell'alimento prodotto o commercializzato/distribuito.

---

*delle frodi*, cit., 2435, il quale sottolinea come si tratti dell'unica ipotesi fraudolenta dell'art. 5. Sul punto v. pure L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 292, il quale evidenzia come «l'ipotesi del trattamento volto a mascherare un preesistente stato di alterazione si pone su un piano differente rispetto alle altre: si caratterizza per un “tratto di frode” che la allontana dall'oggettività giuridica delle altre figure», ponendosi in luce peraltro (cfr. anche *supra* nel presente paragrafo) come si tratterebbe di precisazione inutile, dato che già di per sé lo stato di alterazione della sostanza è penalmente rilevante. Su quest'ultimo punto, peraltro, a noi pare che l'osservazione non sia da condividere, quantomeno nella misura in cui la locuzione in questione mira – con uno spazio applicativo 'indipendente' – a sanzionare chi, non essendo stato autore della manipolazione di base, effettui in autonomia una ulteriore azione per mascherare lo stato di alterazione dell'alimento già precedentemente manifestatosi.

<sup>248</sup> Ove il riferimento al concetto di frode 'tossica' o 'comunque dannosa' evocerebbe, secondo quanto si è rilevato in dottrina (cfr. A. SIGISMONDI, voce *Frode alimentare*, cit., 97 ss.; *contra* G. MARINI, voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari*, cit., 338 ss.), il lessico adoperato, rispettivamente, dalle figure di cui alle lett. *h*) e *d*), che non a caso risultano essere quelle più gravemente sanzionate dall'art. 6 della legge in commento, per quanto come detto la valutazione di tossicità avuto riguardo alla lett. *h*) sia effettuata, a differenza di quanto accade rispetto alla lett. *d*), direttamente dal legislatore.

<sup>249</sup> In tal senso dovendosi evidentemente leggere il riferimento al fatto che i comportamenti fraudolenti «sono normalmente sorretti dall'elemento soggettivo della volontà dolosa»: cfr. Corte Cost., 25 marzo 1997, n. 85, cit. *V.*, ancora, le sentenze richiamate *supra sub* nota n. 246. V. pure S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., 332, il quale rileva come «il duplice divieto in esame si applica ai soli delitti *dolosi* contro la salute pubblica che abbiano ad oggetto le (sole) sostanze alimentari. All'applicabilità dell'art. 6, comma 5, l. n. 283 del 1962 anche ai delitti *colposi* osta il concetto di frode che, comunque lo si interpreti, rinvia a un atteggiamento necessariamente doloso, incompatibile con la colpa». V. al riguardo altresì V. PACILEO, *Frode tossica alimentare*, cit., 10, che sottolinea come «ciò che non va mai pretermesso è che non può darsi frode al di fuori di una condotta dolosa. Sicché sono ontologicamente estranee alla “frode tossica” le violazioni colpose di cui all'art. 452 c.p., e ugualmente, a prescindere dal requisito della pericolosità in concreto, quelle dell'art. 5 l. n. 283/62 quando non connotate da dolo». Muove invece critiche nei confronti della soluzione accolta dalla Consulta, ma facendo leva su altre considerazioni, A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 607, secondo il quale la decisione avrebbe livellato i due diversi piani della piramide repressiva in materia alimentare (quello codicistico e quello contravvenzionale), alimentando «l'inclinazione prasseologica ad omologare i due livelli di tutela». Su quest'ultima obiezione va a nostro avviso rilevato come in tal caso il livellamento sia in primo luogo responsabilità del legislatore, che ha inserito tale divieto di concessione dei detti benefici nella legislazione complementare non preoccupandosi, quantomeno espressamente, di prendere posizione circa la (ragionevole) estensione di tale più severo

Anche qui, dunque, ci sembra possano muoversi critiche più che fondate alla tecnica normativa utilizzata dal legislatore, che certo non brilla per tassatività e capacità di orientamento del destinatario del precetto.

In definitiva, pure il piano intermedio di tutela di cui alla l. n. 283 del 1962 presenta un groviglio di questioni complesse che, evidentemente, rappresenta la cifra costante di questo ambito di tutela.

Oltre alle solite, ricorrenti difficoltà in punto di coordinamento sistematico tra i reati di tale settore di legislazione speciale e quelli previsti dal codice penale che abbiamo ricostruito, invero, i temi più delicati sembrano essere, da un lato, quelli legati alla tecnica legislativa adottata e alla presenza di figure criminose di pericolo presunto in aperto contrasto con il principio di offensività (soprattutto quelle imperniate sul superamento di limiti soglia); dall'altro lato, quelli connessi alla difficoltà di segnare un preciso confine tra le fattispecie incentrate, come visto, nel contesto della l. n. 283 del 1962, sulla pericolosità effettiva della sostanza e i reati codicistici contro la salute pubblica, sempre per ragioni legate alla ben nota problematica – su cui ampiamente ci siamo soffermati nelle parti immediatamente precedenti della trattazione – dell'identificazione delle caratteristiche che valgano a qualificare come diffusivo il pericolo per la salute, qui amplificata dalle notevoli differenze sanzionatorie esistenti tra queste contravvenzioni e i delitti del codice penale.

Legare l'applicabilità dei delitti codicistici contro la salute pubblica alla diffusività del pericolo, allora, non genera problemi solo sul piano delle 'insofferenze' e dell'incapacità della giurisprudenza di gestire tale elemento costitutivo, eludendosi, di fatto, come si è detto<sup>250</sup>, la prova della esistenza della dimensione dinamica del pericolo nei delitti del Codice, ma innesca altresì problemi di notevole spessore nella sua declinazione sistematica in punto di ripartizione degli ambiti di operatività tra reati codicistici e contravvenzioni in materia alimentare; tema con significative implicazioni pratiche, innanzi tutto sul piano della diversa intensità della risposta sanzionatoria.

---

assetto anche alle più gravi fattispecie codicistiche. La lettura operata dalla Corte – complice la genericità della lettera della legge che ha dato, per così dire, 'copertura formale' a tale interpretazione estensiva – serve allora a evitare i detti esiti paradossali di prevedere *in parte qua* una disciplina più severa per le contravvenzioni nel confronto con i delitti codicistici. Il problema da risolvere, allora, come abbiamo segnalato, ci pare risieda nella genericità della locuzione legislativa in questione, che ha consentito di addivenire a tali interpretazioni nella prassi applicativa.

<sup>250</sup> Cfr. *supra* § 1.

## 2.1. La sanzione interdittiva della chiusura dello stabilimento: un ‘cortocircuito’ sistematico nelle interconnessioni tra responsabilità individuali e corporative

Rilevante importanza sistematica, nel contesto della l. n. 283 del 1962, assume anche l’art. 12-*bis*, che, in caso di condanna per le contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge in parola – nonché allorquando i fatti ivi previsti costituiscano un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge<sup>251</sup> –, consente al giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute<sup>252</sup> o se vi è reiterazione della violazione<sup>253</sup>, di disporre la chiusura *definitiva*<sup>254</sup> dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che permette l’esercizio dell’attività.

---

<sup>251</sup> In tal senso vengono in primo luogo in rilievo, ovviamente, i delitti contro la salute pubblica. L’art. 12-*bis* in parola è stato peraltro introdotto dal d.lgs. n. 507 del 1999 (su cui v., diffusamente, il successivo § 3).

<sup>252</sup> Anche tale riferimento al pericolo è stato criticato dalla dottrina come accaduto per le locuzioni predette che negli artt. 5 e 6 della legge evocano aspetti di effettiva dannosità della sostanza; sui motivi per cui tali obiezioni sono superabili ci siamo già soffermati *supra* nel paragrafo precedente: ci limitiamo quindi a rinviare alle considerazioni già pocanzi svolte e ai riferimenti bibliografici ivi citati.

<sup>253</sup> Il secondo comma dell’art. 12-*bis* in parola, infatti, prevede che le medesime pene accessorie del comma primo possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per un reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Cfr. sul punto C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1463-1464, secondo il quale si tratta di una ipotesi «di *reiterazione anche non specifica* della violazione», venendo invero in rilievo casi «in cui non ricorre l’identità delle violazioni, ma la precedente condanna concerne comunque le norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti». L’A., peraltro (cfr. 1468 ss.), osserva come il requisito della reiterazione abbia in tale campo un ‘carattere virtuale’ in virtù dell’assenza di un archivio delle violazioni.

<sup>254</sup> Va notato sul punto come, nell’ambito dei reati a tutela della lealtà nei rapporti commerciali (cfr. *supra* § 1), il legislatore preveda una sanzione accessoria che ricalca quella qui in esame, con la differenza che la chiusura dello stabilimento e la revoca dei provvedimenti amministrativi richiamati sono previste in via alternativa e che le sanzioni accessorie in questione hanno una durata soltanto temporanea e non definitiva come nel caso della disposizione di cui all’art. 12-*bis*: cfr. sul punto A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 162-163, la quale riconnette tale differenza alla minore rilevanza dell’interesse protetto dai reati richiamati dall’art. 517-*bis* c.p. Peraltro a noi pare che la proporzione e la progressività della risposta sanzionatoria nel complesso sia molto sacrificata, nella misura in cui ai sensi dell’art. 517-*bis* si prevede una sanzione accessoria la cui durata va da cinque giorni a tre mesi, mentre nel caso dell’art. 12-*bis* si è di fronte a una misura di carattere definitivo. Inoltre, la coerenza sistematica delle sanzioni previste dall’art. 517-*bis* va giudicata anche avuto riguardo al disposto dell’art. 25-*bis*.1 del d.lgs. n. 231 del 2001: sul punto torneremo tra poco (cfr. *infra* Sez. II).

Si tratta di una disposizione, a ben vedere, centrale, anzitutto perché (almeno) in parte compensa il *deficit* di deterrenza proprio del modello contravvenzionale, considerato che il definitivo effetto interdittivo che produce è sicuramente temibile per chi conduce il *business* alimentare e per lo stesso ente di riferimento<sup>255</sup>.

Proprio sotto tale versante, però, emerge la palese incongruenza di un sistema ove, di fatto, si prevede una sanzione che, pur disciplinando degli effetti che ricadono *direttamente* sulla *corporation*, risulta applicabile soltanto rispetto alla persona fisica.

Ben può intuirsi, invero, quali conseguenze negative determini per un ente una misura quale quella della chiusura dello stabilimento per un reato alimentare commesso da un suo dipendente, posto che gli investimenti e i costi per la gestione e il mantenimento dell'esercizio commerciale graveranno normalmente proprio sul soggetto collettivo.

La *societas*, quindi, non è posta in alcun modo nelle condizioni di poter dimostrare l'assenza di una sua propria rimproverabilità soggettiva rispetto all'illecito commesso dal suo esponente – dimostrando, ad esempio, di aver predisposto un idoneo sistema di controllo interno e un adeguato modello organizzativo di prevenzione<sup>256</sup>.

Quanto ciò rappresenti una grave lacuna dell'attuale sistema di contrasto ai reati alimentari è di intuitiva percezione, soprattutto se si considera che, come detto, sono proprio gli enti a subire le conseguenze pregiudizievoli di tale sanzione accessoria che finisce per colpirli, in sostanza, secondo uno schema applicativo che ci sembra riconducibile al meccanismo della *strict liability*<sup>257</sup> ovvero, volendo evocare categorie penalistiche a noi più vicine, della *responsabilità oggettiva*.

E infatti non solo la l. n. 283 del 1962 non prevede alcuna *defence* sul punto per l'ente, ma gli illeciti in parola contro la salute pubblica, come tra poco meglio diremo<sup>258</sup>, non sono compresi nel catalogo di quelli presupposto della

---

<sup>255</sup> Sulla deterrenza di simili sanzioni interdittive in generale v., efficacemente, T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 30, secondo il quale tali misure «colpiscono in modo più diretto e sensibile l'attività di cui si tratta, perché pagare molti possono, ma quando si tratta di chiudere, direi che la sanzione raggiunge un grado di eguaglianza difficilmente attingibile con qualunque altro tipo di sanzione; rispetto ai denari ci possono essere disparità di trattamento, rispetto alla chiusura tutti sono uguali».

<sup>256</sup> Sotto diverso versante, peraltro, in dottrina si è anche evidenziato come sanzioni di questo tipo possano comportare il rischio che il titolare dell'attività subisca gli effetti della misura per il fatto del proprio dipendente o preposto, a titolo, ad esempio, di mera *culpa in eligendo*: cfr. A. LAZZARO, *La sicurezza alimentare e la responsabilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 4, 462-463.

<sup>257</sup> Su tali meccanismi di imputazione della responsabilità alle *corporation* rinviamo alle considerazioni che svolgeremo *infra*, Cap. III, § 6.

<sup>258</sup> Cfr. *infra* § 5.

responsabilità da reato della persona giuridica, con tutto ciò che ne consegue in termini di *impossibilità* di valorizzare l'effetto esimente da responsabilità dell'adozione e dell'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo.

In tale settore si arriva, insomma, *non solo* ad applicare per vie traverse una sanzione accessoria che, al netto di alcune (superabili) formali differenze<sup>259</sup>, produce effetti interdittivi di fatto parificabili a quelli delle misure previste dalla normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi – senza che però l'ente abbia qui alcuna possibilità di difesa –, *ma*, in modo ancor più paradossale, ci sembra anche che si legittimi l'applicazione di una sanzione perpetua sulla base di criteri persino molto più *elastici*<sup>260</sup> e meno restrittivi di quelli previsti nel settore 231, ove l'interdizione definitiva è invece riservata ai soli casi di recidiva reiterata della *corporation* o alle ipotesi di enti c.d. intrinsecamente illeciti<sup>261</sup>.

A testimonianza dell'affinità tra le sanzioni qui in analisi – e del fatto che la chiusura dello stabilimento sia in sostanza una misura che si rivolge alla *societas*, che ne subisce gli effetti – può del resto richiamarsi la circostanza per cui tra le sanzioni previste dalla l. n. 300 del 2000 (recante appunto, tra l'altro,

<sup>259</sup> E invero ci sembra si possa rilevare come la chiusura di cui all'art. 12-*bis* qui in analisi riguardi lo stabilimento o l'esercizio in quanto tale e non colpisca a livello formale direttamente – a differenza delle misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001 – l'ente collettivo, il quale – non essendo, appunto, *interdetto* dal farlo – potrebbe aprire un altro stabilimento restando formalmente estraneo alla misura. Ma è evidente come tale differenza non cambi la sostanza delle cose e non possa valere a superare la criticità che qui poniamo in luce, non potendosi di certo sostenere che la riapertura di un diverso stabilimento sia una operazione priva di costi e comunque non pregiudizievole per la *societas*, che, pertanto, ha tutto l'interesse a difendersi dagli effetti negativi di tale provvedimento. Quest'ultima possibilità, però, come detto, viene qui preclusa.

<sup>260</sup> È sufficiente al primo comma la (peraltro *generica*) particolare gravità del fatto e la sussistenza del pericolo per la salute. Sotto interconnesso versante, del resto, avuto riguardo al sistema di sanzioni amministrative accessorie introdotto dalla l. n. 205 del 1999 già si era evidenziato come «la persona giuridica risponde per aver commesso un reato, con una sanzione che di amministrativo ha solo il *nomen*, e senza quei presidi di ordine costituzionale che, sul piano dell'ascrizione soggettiva, dovrebbero imporre la verifica della sua rimproverabilità»: così O. DI GIOVINE, *Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito amministrativo*, Milano, 2001, 29.

<sup>261</sup> Invero, ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 231 del 2001, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività *può* essere disposta se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività; l'interdizione definitiva in parola è invece *sempre* disposta se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità (in tal caso peraltro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto). Per un commento alla disposizione in parola v. di recente, per tutti, V. MONGILLO, M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 315 ss.

delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) vi fosse, all'art 11., comma 1, lett. l), n. 1), proprio la misura della 'chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale', poi non 'selezionata' dall'esecutivo in sede di adozione del d.lgs. n. 231 del 2001 per ragioni legate all'incompatibilità di tale sanzione con il (limitato) nucleo di reati presupposto all'epoca introdotti in sede di prima attuazione della normativa<sup>262</sup>.

Della legittimità di un simile sistema, alla luce dei principi costituzionali in materia penale, ci sembra allora debba fortemente dubitarsi<sup>263</sup>.

---

<sup>262</sup> Rinviamo sul punto, per ogni riferimento, alla approfondita ricostruzione di V. MONGILLO, M. BELLACOSA, *Il sistema sanzionatorio*, cit., 305, i quali correttamente rilevano come «in realtà, al momento di predisporre nell'art. 9 il catalogo generale delle sanzioni interdittive, sarebbe stato opportuno inserire da subito anche la chiusura dello stabilimento o della sede commerciale, lasciando poi alla discrezionalità del futuro legislatore la selezione delle tipologie di reato per le quali tale misura sarebbe stata valutata come congrua». In tale direzione si è espresso anche G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2008, 234-235.

<sup>263</sup> A riprova della rilevanza del problema e dell'esistenza sul punto di un sottosistema normativo che consente di attivare particolari poteri nei confronti delle attività economiche in presenza di presupposti non delineati con la dovuta precisione (e soprattutto senza un adeguato corredo di garanzie nei termini che abbiamo ricostruito), fino a poco tempo fa poteva richiamarsi altresì il disposto dell'art. 15 della l. n. 283 del 1962, che consentiva al medico e al veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze (sul ruolo di tali ispettori sanitari v. già L. MUCCI, *Aspetti amministrativi e processuali nell'accertamento dei reati di frodi alimentari*, in *Temi*, 1974, 359) e, addirittura, *indipendentemente* dal procedimento penale, di ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi dello stabilimento o dell'esercizio e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, pure la chiusura definitiva; provvedimenti, questi, contro cui veniva ammesso ricorso al Ministero della sanità. L'art. 15, in parola, tuttavia, è stato abrogato dal d.lgs. n. 27 del 2021. Sugli scenari operativi legati all'*enforcement* della normativa in materia alimentare si veda, inoltre, C. VINCELLI, *Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2017, 1, 43 ss. Peraltro, sempre fino all'abrogazione della norma ad opera del d.lgs. n. 27 del 2017, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 441 del 1963, nel caso in cui si procedesse penalmente per un reato commesso nella produzione o nella vendita di sostanze alimentari e bevande e fosse stato applicato il detto art. 15 della l. n. 283 del 1962, il medico o il veterinario provinciale potevano sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione e alla vendita delle sostanze e bevande anzidette – misura che cessava allo scadere del provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando fosse intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Contro il provvedimento di nomina in questione era ammesso ricorso al Ministero della sanità. Si trattava, insomma, di un modello *ante litteram* di ricostruzione dinamica della *compliance* dell'attività economica, che in linea di massima ricalca(va) in parte quello previsto, ad esempio, in materia di caporalato dal legislatore e agli artt. 34 e 34-bis del Codice antimafia: per una ricognizione di tali strumenti e per ogni approfondimento in merito sia consentito rinviare a E. BIRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia*, cit., 837 ss.

Al nutrito elenco, su cui ci siamo sin qui soffermati, degli aspetti di cui tener conto nel dover necessariamente ripensare in ottica *de iure condendo* il nostro sistema di contrasto ai reati alimentari, allora, si aggiungono le molteplici (e complesse) problematiche sollevate da tale piano intermedio di tutela – le cui distorsioni, peraltro, si manifestano anche nell’incentrare gli sforzi di *enforcement* contro le persone fisiche senza considerare il ruolo che, come visto nella prima parte della trattazione, giocano le *corporation* e le dinamiche plurisoggettive nella realtà criminologica concreta dei *food crime*, come cercheremo di dimostrare ulteriormente nel prosieguo dell’indagine<sup>264</sup>.

Prima, però, è necessario dar conto di una recentissima novità che ha riguardato proprio le contravvenzioni in materia alimentare, per poi analizzare l’attuale stato dell’arte sul piano altresì delle sanzioni amministrative di settore e delle intersezioni che si generano con i reati alimentari fin qui analizzati.

## **2.2. La c.d. riforma Cartabia e l’introduzione della procedura estintiva delle contravvenzioni in materia alimentare: vantaggi e criticità della nuova misura**

Il 10 ottobre 2022 è stato approvato il d.lgs. n. 150 del 2022 di attuazione della legge delega n. 134 del 2021 (c.d. riforma Cartabia), entrato in vigore il 30 dicembre 2022<sup>265</sup>.

In ottica generale la riforma si inserisce nel contesto dell’implementazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che tra i suoi obiettivi prevede entro il 2026 la riduzione del 25 % della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio<sup>266</sup>.

---

<sup>264</sup> Su tali aspetti torneremo ampiamente *infra sub* Sez. II. Già C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1471, del resto, aveva efficacemente definito tale sistema come un settore «che, ipocritamente, continua a “dialogare” con il singolo (la persona fisica), ma che, in realtà, bussa alla porta dell’ente collettivo».

<sup>265</sup> L’entrata in vigore del provvedimento è invero stata prorogata a tale data dal d.l. n. 162 del 2022, suscitando non poche critiche in dottrina, su cui v., per tutti, G.L. GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?*, in *Sist. pen.*, 31 ottobre 2022. La *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* è disponibile al seguente link: <https://www.gnewsonline.it/riforma-penale-ecco-i-testi-bollinati/>. Il documento è reperibile anche su *Sist. pen.* (nota informativa del 10 agosto 2022).

<sup>266</sup> V. *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 7. V. altresì i rilievi del Ministro della Giustizia in sede di presentazione dei lavori della Commissione Lattanzi (su cui v. anche G. FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in

La novella apporta diverse innovazioni sia sul piano del processo, sia sul versante del diritto penale sostanziale, tutte riconducibili, in linea di principio, all'obiettivo unitario di rendere più efficiente, efficace e rapida l'amministrazione della giustizia criminale attraverso il combinato disposto di una serie di istituti che attraversano tutte le fasi del procedimento: dalle indagini preliminari, al dibattimento, fino alle impugnazioni etc.<sup>267</sup>, con innovazioni altresì sul sistema sanzionatorio<sup>268</sup>, nonché rispetto alla disciplina organica della giustizia riparativa<sup>269</sup>, insieme alla nota, nuova misura dell'improcedibilità dell'azione penale e alle correlate modifiche in punto di prescrizione del reato<sup>270</sup>.

---

*Sist. pen.*, 21 giugno 2021), cui poi hanno fatto seguito gli emendamenti governativi al disegno di legge A.C. 2425 nel contesto della riforma in parola: M. CARTABIA, *Ridurre del 25 % i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, in *Sist. pen.*, 31 maggio 2021.

<sup>267</sup> Per tutti: G.L. GATTA, *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *Sist. pen.*, 10 luglio 2021; Id., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021.

<sup>268</sup> Particolarmente rilevanti, sul punto, sono le varie previsioni introdotte in tema di misure sostitutive delle pene detentive brevi, sospensione con messa alla prova, particolare tenuità del fatto, riforma delle pene pecuniarie principali: v. *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 8 ss. In argomento e per un generale inquadramento dei profili di diritto sostanziale della riforma, v., senza pretesa di esaustività: D. BIANCHI, *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 4, 33 ss.; D. BRUNELLI, *La tenuità del fatto nella riforma "Cartabia": scenari per l'abolizione dei minimi edittali*, in *Sist. pen.*, 13 gennaio 2022; E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 settembre 2021; A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Leg. pen.*, 20 gennaio 2022; A. MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen. web*, 2021, 2, 1 ss.; F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 8 settembre 2021; M. TELESCA, *La "nuova" disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 3, 34 ss.

<sup>269</sup> V. *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 9. In argomento v., per tutti, da ultimo: G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Milano, 2022.

<sup>270</sup> Come noto, e salvo alcune deroghe, ai sensi del nuovo art. 344-bis c.p.p. la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni, o di quello di Cassazione entro il termine di un anno, costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale, impedendo quindi l'esercizio della potestà punitiva statale, mentre il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado secondo il disposto dell'art. 161-bis c.p. Per un commento a tali istituti v., *ex multis*, con diverse impostazioni concettuali: G. CANZIO, *Il modello "Cartabia". Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 14 febbraio 2022; M. DANIELE, P. FERRUA, R. ORLANDI, A. SCALFATI, G. SPANGHER, *A proposito di prescrizione del reato e improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 14 settembre 2021; M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della di-*

Il profilo, tuttavia, che interessa nello specifico la nostra indagine attiene alla introduzione di una procedura estintiva delle contravvenzioni in materia alimentare, essendosi attuata la specifica delega sul punto<sup>271</sup>, in linea con quanto, del resto, era stato già proposto da alcuni precedenti progetti di riforma in tema di diritto penale alimentare<sup>272</sup>.

Descriviamo allora i tratti essenziali della nuova procedura, così come disciplinata nel citato decreto legislativo, per poi cercare di identificare i vantaggi e le possibili criticità a essa connessi, tenendo conto del contesto sistematico fin qui ricostruito.

La previsione – mutuata dai meccanismi estintivi già esistenti in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale, al netto della presenza di alcuni tratti di differenza rispetto a questi ultimi<sup>273</sup> – viene introdotta, invero, nel contesto della l.

---

*screzionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, 591 ss.; G. LEO, *Prescrizione e improcedibilità: problematiche di diritto intertemporale alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Sist. pen.*, 1 marzo 2022; D. NEGRI, *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2022; D. PULITANÒ, *Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa*, in *Sist. pen.*, 19 luglio 2021. Per un più ampio inquadramento dei profili processuali della riforma v., per tutti: P. FERRUA, *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1158 ss.; G. GIOSTRA, *Appunto per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta*, in *Pol. dir.*, 2021, 609 ss.; A. MARANDOLA, *Molti interlocutori e plurimi criteri: il difficile punto di caduta della priorità delle indagini*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1162 ss.; G. SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1155 ss.; G. VARRASO, *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sist. pen.*, 8 febbraio 2022.

<sup>271</sup> L'art. 1, comma 23, della l. n. 134 del 2021, sanciva la delega a «a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo; b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale; d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa».

<sup>272</sup> In argomento rinviamo, anche per ogni riferimento, all'analisi che sarà svolta *infra sub* Sez. III, in questo capitolo.

<sup>273</sup> In tal senso si veda la *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della l. 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 365 ss., spec. 367. Si ricorda, invero, come si sia voluto valorizzare un meccanismo già esistente e previsto per taluni reati dagli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 758 del 1994 e 301-bis ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 (nella materia della sicurezza

n. 283 del 1962, con l'aggiunta dei nuovi artt. 12-ter ss. Ci pare quindi significativo per inciso notare come, in pochi mesi, si sia passati da un tentativo (poi abortito) di pressoché radicale abrogazione di questa importante normativa di settore<sup>274</sup>, a una sua (ulteriormente) rinnovata centralità sotto il profilo del diritto punitivo.

Il nuovo istituto è costruito come una misura di generale applicazione, in sede di indagini preliminari, riferita, salvo che concorrano con uno o più delitti, non solo alle analizzate contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962, ma pure a ogni altra contravvenzione prevista da qualsiasi disposizione avente «forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande», a condizione che abbiano «cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie» e che per esse «sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto»<sup>275</sup>. Ai sensi del nuovo art. 12-

---

sul lavoro – sul punto cfr. G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008) e dagli artt. 318 ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 e 228 del d.lgs. n. 101 del 2020 (nella legislazione ambientale), pur ponendosi in luce come rispetto «al modello di disciplina già da tempo sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, la legge delega introduce alcuni elementi di novità: a) esclude che la causa estintiva operi quando le contravvenzioni concorrono con delitti [...]; b) prevede la possibilità di prestare lavoro di pubblica utilità, in alternativa al pagamento di una somma di denaro; c) introduce la possibilità di un'attenuazione di pena in caso di adempimento tardivo e, come tale, non utile ai fini dell'estinzione del reato». Si spiega, inoltre, come il settore alimentare sia stato selezionato per l'implementazione di questa procedura estintiva, tra l'altro, proprio in virtù della presenza di autorità amministrative di vigilanza e corpi di polizia specializzati (come i NAS dei Carabinieri), trattandosi di una «premessa indispensabile per il successo della procedura amministrativa che porta a prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell'estinzione del reato». Sulla presenza, nel settore alimentare, di diverse autorità di *enforcement* anche in ambito di controlli amministrativi, con particolare riguardo al ruolo di enti sanitari come le ASL e alle loro interazioni con i corpi di polizia tra cui, appunto, i NAS, si veda il Piano di controllo pluriennale 2020-2022 (in materia di controlli nella filiera del cibo) disponibile sul sito del Ministero della salute al seguente link: <https://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2020/sezionePianoNazionaleIntegrato2020.jsp?cap=capitolo2&sez=pni-cap2-autoritacompetenti>. Il Piano in questione viene pubblicato da ogni Stato membro dell'UE ai sensi del Reg. UE 2017 del 625 ed è volto a descrivere il sistema di controlli ufficiali lungo la *food supply chain*, a garanzia della corretta applicazione della normativa europea. Il sistema italiano è molto articolato in quanto accanto ai controlli preventivi delle autorità sanitarie vi sono le attività dei detti corpi di polizia che agiscono *motu proprio* o su delega dell'autorità giudiziaria. Per approfondimenti in merito si rinvia alle fonti bibliografiche in punto di regolamentazione amministrativa del settore alimentare richiamate *supra sub* Cap. I, § 3, spec. nota n. 68.

<sup>274</sup> Cfr. la ricostruzione operata *supra* (§ 2) cui si rinvia per ogni riferimento.

<sup>275</sup> Così dispone il comma 1 del nuovo art. 12-ter della l. n. 283 del 1962, ove si prevede, tra l'altro, che il termine possa essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi e a richiesta del contravventore, nel caso in cui vi siano specifiche e documentate circostanze non imputabili a quest'ultimo, con un provvedimento motivato che viene subito comunicato al p.m. Nella *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo re-*

ter l. n. 283 del 1962, in particolare, l'«organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi»<sup>276</sup>.

Con la prescrizione, che è volta a elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato, così da consentire l'estinzione della contravvenzione, l'organo accertatore «può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica»<sup>277</sup>.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, quindi, l'organo accertatore verifica se le prescrizioni sono state rispettate e se la violazione è stata eliminata secondo modalità e termini previsti nella 'ingiunzione'.

Ove la prescrizione sia stata adempiuta, il contravventore viene ammesso a

---

*cante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 366, si ricorda come i criteri di delega impedissero di estendere la procedura alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. Per un primo commento v. anche G. FORTE, I. RIZ, *Illeciti alimentari: prime note sull'art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia")*, in *Giur. pen.*, 2022, 11, 1 ss.

<sup>276</sup> V. il comma 2 del nuovo art. 12-ter della l. n. 283 del 1962.

<sup>277</sup> Cfr. il comma 4 del nuovo art. 12-ter della l. n. 283 del 1962. La stessa disposizione prevede naturalmente l'obbligo dell'organo accertatore di trasmettere il verbale con le prescrizioni impartite e la notizia di reato al pubblico ministero, il quale, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto che tale organo di *enforcement* apporti modifiche alla 'ingiunzione' impartita. La *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 368, spiega che questa previsione è essenziale in quanto il p.m. mantiene pur sempre la direzione delle indagini e quindi può emendare eventuali errori dell'autorità di vigilanza ove, ad esempio, questa abbia dettato prescrizioni inutilmente gravose o inadeguate all'eliminazione dell'inosservanza, o abbia imposto adempimenti sulla base di erronei presupposti di diritto, sicché è essenziale prevedere che il pubblico ministero possa integrare, correggere l'attività dell'organo accertatore, esercitando in tal senso un controllo. Ai sensi del successivo art. 12-sexies, inoltre, ove il pubblico ministero venga a conoscenza della notizia di reato di propria iniziativa – o la riceva da privati o altri pubblici ufficiali diversi dall'organo accertatore – ne da comunicazione a quest'ultimo in modo che provveda agli adempimenti di propria competenza previsti dai nuovi artt. 12-ter e 12-quater della l. n. 283 del 1962. Il successivo art. 12-septies, peraltro, stabilisce che il procedimento penale per la contravvenzione resta sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato e fino a quello in cui il pubblico ministero riceva notizia in merito all'adempimento o meno delle prescrizioni da parte del contravventore. Il comma 3 di quest'ultima disposizione, poi, sancisce che la sospensione non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce lo svolgimento dell'incidente probatorio o degli atti urgenti di indagini preliminari, così come il sequestro preventivo.

pagare in sede amministrativa una somma pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per quella contravvenzione, conseguendo così l'estinzione del reato<sup>278</sup>, con l'innovativa possibilità, tra l'altro, ove le condizioni economiche e patrimoniali del contravventore rendano impossibile il pagamento di tale somma, di essere ammessi in alternativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per ottenere sempre l'estinzione dell'illecito<sup>279</sup>. Nel caso in cui, invece, in base alle modalità e ai termini previsti, la prescrizione non sia stata adempiuta, oppure la somma di denaro non sia stata pagata o l'attività lavorativa di pubblica utilità non sia stata svolta, il pubblico ministero viene informato e il procedimento penale riprenderà, quindi, il suo normale corso<sup>280</sup>, prevedendosi soltanto una diminuzione di pena in caso di adempimento tardivo, nonché che quest'ultimo venga valutato dal giudice ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'oblazione di cui all'art. 162-*bis* c.p.<sup>281</sup>.

Cerchiamo allora, come anticipato, di comprendere quali siano vantaggi e

---

<sup>278</sup> Cfr. il nuovo art. 12-*octies* della l. n. 283 del 1962. La *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 369, rileva come tale somma di un sesto del massimo dell'ammenda sia inferiore a quella che il contravventore pagherebbe in caso di accesso all'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* c.p., essendovi così un ulteriore incentivo all'accesso all'istituto.

<sup>279</sup> Questa eventualità è disciplinata dal nuovo art. 12-*quinquies* della l. n. 283 del 1962.

<sup>280</sup> Il comma 2 del citato art. 12-*septies*, tra l'altro, stabilisce con una norma 'di chiusura' per i possibili casi di inerzia nell'*enforcement*, che parimenti, nei casi previsti dall'art. 12-*sexies* comma 1 (cioè le ipotesi di notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore ma apprese dal p.m. di propria iniziativa o da privati o da altri pubblici ufficiali), il procedimento riprenderà il suo corso quando l'organo accertatore informi il pubblico ministero di non ritenere di dover impartire una prescrizione ovvero ove ometta di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni relative alla prescrizione entro i termini previsti.

<sup>281</sup> L'art. 12-*nonies* della l. n. 283 del 1962 prevede invero che se «la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-*bis* del codice penale. In tal caso la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa». La *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 373 – che chiarisce tra l'altro, rispetto a quest'ultima previsione, come la somma da pagare a titolo di oblazione sia qui inferiore rispetto a quella normalmente prevista dall'art. 162-*bis* c.p. – evidenzia come lo scopo della disciplina sia quello di favorire/stimolare il più possibile la riparazione, anche tardiva, quale alternativa al processo da valorizzare nella misura più intensa possibile. La medesima Relazione (374 ss.) chiarisce, poi, come il decreto preveda una disciplina transitoria (art. 96) per cui la nuova procedura non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto ove sia stata già esercitata l'azione penale, spiegando le ragioni per le quali tale deroga alla retroattività della *lex mitior* possa essere ritenuta costituzionalmente compatibile, considerato che il nuovo istituto è pensato per operare necessariamente nella sola fase delle indagini preliminari.

criticità della nuova procedura, tenendo conto del contesto sistematico di riferimento.

Tra gli aspetti da considerare positivamente vi è sicuramente quello dell'effetto deflattivo che questi istituti mirano a ottenere. La volontà, invero, è da un lato quella di favorire una archiviazione della notizia di reato già in sede di indagini preliminari, riducendo in tal modo sin dalle fasi iniziali il carico di lavoro delle procure, data la centralità del ruolo dell'organo accertatore nella procedura, e, quindi, in generale, il livello del contenzioso penale in materia alimentare (che, come sappiamo<sup>282</sup>, in questo settore è costituito, soprattutto, proprio dai procedimenti per l'accertamento delle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962); dall'altro lato, però, il legislatore cerca di non rinunciare ad assicurare una tutela effettiva del bene giuridico tramite la leva risarcitoria e ripristinatoria per consentire l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose degli illeciti<sup>283</sup>.

Si tratta, del resto, di obiettivi condivisibili in linea generale anche al di là degli scopi deflattivi. Invero, avuto riguardo alle ricostruite tensioni esistenti tra diverse contravvenzioni in materia e il principio di offensività – e al netto della possibilità, in prospettiva *de iure condendo*, di superare radicalmente tali modelli di incriminazione in contrasto con principi fondamentali<sup>284</sup> – è certamente da accogliere con favore, per il momento, e in attesa di una riforma organica del diritto penale alimentare, la prospettiva di una risoluzione anticipata di questi procedimenti. Apprezzabile è pure il fatto che ciò avvenga tramite una procedura flessibile, *ispirata* al modello ingiunzionale con pagamento finale di una somma di denaro in sede amministrativa con effetto estintivo in caso di adempimento delle prescrizioni e, in qualche modo, agli istituti di c.d. *cooperative compliance*, essendovi un supporto concreto dell'organo di *enforcement* nell'indicare all'operatore alimentare le attività da porre in essere per rendere conforme il proprio operato alla normativa di settore ed eliminare la violazione<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> Cfr. *supra* in apertura del § 2.

<sup>283</sup> Cfr. la *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 365. Si veda al riguardo già G.L. GATTA., *Riforma della giustizia penale*, cit., il quale in sede di commento alla legge delega osservava come la previsione di tale procedura estintiva rispondesse alle «finalità di deflazione processuale e di incentivo di condotte riparatorie/ripristinatorie – due leitmotiv della legge di riforma [...]». In argomento v. altresì F. PALAZZO, *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, in *Pol. dir.*, 2021, 631 ss.

<sup>284</sup> Cfr. *supra* in apertura del § 2 e *infra*, specialmente nel capitolo conclusivo del lavoro.

<sup>285</sup> Istituti che, nel nostro Paese, sono stati sperimentati, pur, naturalmente, in forme diverse, ma sempre in chiave 'riabilitativa', soprattutto nel settore del contrasto alle infiltrazioni criminali nell'economia e anche, di recente, nel contesto dell'implementazione del PNRR: per

Sembra corretta, altresì, la scelta di non limitare il raggio applicativo del nuovo istituto alle sole sanzioni della l. n. 283 del 1962, inserendo una clausola generale imperniata sul riferimento a qualsiasi contravvenzione prevista dalle normative in materia, dato che, come vedremo tra poco<sup>286</sup>, dopo la depenalizzazione del 1999 il legislatore ha in alcuni casi reintrodotta/sparso in plurime legislazioni complementari ulteriori sanzioni penali, in modo incoerente rispetto all'idea originaria della riforma del '99 di utilizzare lo strumento penale, in ambito alimentare, esclusivamente avuto riguardo ai delitti codicistici e alle sanzioni della l. n. 283 del 1962<sup>287</sup>. Una formula diversa, allora, avrebbe generato irragionevoli disparità di trattamento<sup>288</sup>.

Tra gli aspetti da considerare, invece, in prospettiva potenzialmente critica, vi è anzitutto, a nostro avviso, quello dei riferimenti alla elisione del 'danno' e alle condotte 'risarcitorie', previsti dalla legge delega e recepiti dallo schema di decreto legislativo. 'Calati' nella normativa alimentare qui pertinente essi rischiano di essere inconferenti. Da un lato, infatti, come sappiamo, la gran

---

una rassegna e una aggiornata bibliografia sia consentito il rinvio a E. BIRITTERI, E. TATI, *Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests. A New Gold Standard in the Implementation of the Italian Recovery and Resilience Plan?*, in *Jean Monnet Network on EU Law Enforcement Working Paper Series*, n. 02/22, 1 ss.

<sup>286</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>287</sup> Si vedano, ad esempio, le previsioni in tema di OGM (su cui cfr. *infra* § 3, per ogni riferimento), nonché, a mero titolo esemplificativo, il reato di immissione sul mercato di preparati pericolosi di cui al d.lgs. n. 65 del 2003, in violazione delle disposizioni in tema di imballaggio, etichettatura e classificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del medesimo d.lgs., depenalizzato dal d.lgs. n. 8 del 2016 come contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda, salvo che si tratti di sostanze o preparati pericolosi menzionati dall'art. 2, comma 2, lett. q), del detto decreto legislativo: cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2018 (dep. 25 ottobre 2018), n. 48825, in *C.E.D. Cass.*, n. 274742.

<sup>288</sup> Cfr. la *Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134*, cit., 368. Su tale versante, tuttavia, è stata segnalata l'incongruità del «riferimento alla materia della tracciabilità perché, a legislazione vigente, la violazione degli obblighi di rintracciabilità appare presidiata da sanzioni amministrative (art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006). Tale refuso sembrerebbe dovuto al recupero, *in parte qua*, della corrispondente formula contenuta nell'art. 39 del progetto del 2015 di riforma dei reati agroalimentari [...], ma in un contesto riformatore ove si suggeriva la contestuale elevazione dell'illecito spia di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 190 del 2006 da illecito amministrativo a contravvenzione (e, dunque, come tale estinguibile)», aggiungendosi altresì come, nel contesto del nuovo meccanismo estintivo, «le uniche violazioni suscettibili di regolarizzazione sembrerebbero quelle in cui vi sia, per il trasgressore, (ancora) la possibilità materiale di elidere situazioni illecite igienico-sanitarie non completamente esaurite»: in tal senso si è espressa la *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, n. 2/2023 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 260 ss. Il documento è reperibile su *Sist. pen.* (nota informativa del 10 gennaio 2023). Sul d.lgs. n. 190 del 2006 si veda *infra* § 3. Sul richiamato progetto di riforma del 2015 cfr. invece *infra* Sez. III, § 1.

parte delle contravvenzioni di settore sono impiegate sul modello del pericolo astratto e sulla violazione ‘formale’ della normativa amministrativa sottostante (superamento di limiti soglia, non corretta conservazione degli alimenti, etc.), al punto che non solo esse prescindono totalmente dal danno, ma appaiono più vicine sovente alla logica del rischio, piuttosto che a quella del pericolo; dall’altro lato, poi, ove da esse derivi un danno a singoli consumatori si potrà argomentare l’esistenza di un concorso tra tali reati e i delitti codicistici contro l’integrità personale (più spesso lesioni), situazione che, però, come visto, ai sensi del nuovo art. 12-ter, impedirebbe, appunto, il ricorso al suddetto meccanismo estintivo.

È prevedibile, allora, che la valutazione dell’organo di *enforcement* dovrà necessariamente incentrarsi sul riscontro della (alternativa) possibilità di elidere il pericolo sanitario generato da tali violazioni contravvenzionali mediante condotte ripristinatorie, che non potranno che essere incentrate su attività di riorganizzazione interna dell’attività economica, in modo da rimediare alle carenze accertate sul piano del rispetto della normativa alimentare e ricostruire le relative misure di *compliance* secondo le istruzioni impartite (ad esempio, rimodulando il piano di autocontrollo, modificando o sostituendo macchinari per la conservazione degli alimenti, etc.).

La problematicità più rilevante di cui tener conto, ad ogni modo, ci sembra quella connessa al rischio che la indiscriminata possibilità di accesso a questi istituti estintivi pregiudichi l’obiettivo di stimolare la *compliance ex ante* degli operatori del settore alimentare, il loro interesse, cioè, a conformarsi alla disciplina di settore e ad assicurarsi di produrre e commercializzare prodotti sicuri per il consumatore già prima della contestazione della violazione contravvenzionale, a prescindere dal fatto che si verifichino fatti di reato. Vi è il rischio, insomma, che venga almeno in parte pregiudicato l’effetto deterrente di molte misure punitive, data la prospettiva di poter comunque regolarizzare *ex post* la violazione indipendentemente dalla (precedente) minore o maggiore adeguatezza del proprio sistema di controllo interno. Sotto quest’ultimo profilo, del resto, il ‘premio’ dell’accesso all’istituto viene qui parimenti riconosciuto sia all’operatore totalmente disorganizzato, sia a quello che in precedenza abbia investito significativamente in sicurezza alimentare, pur con qualche ‘falla’ nel sistema. Tali soggetti, insomma, vengono posti sullo stesso piano. Va riconosciuto, peraltro, che la legge delega sul punto non consentiva spazi di manovra, ma, come avremo modo di argomentare più nel dettaglio in sede di analisi delle prospettive evolutive della materia, crediamo che in ottica di riforma sia necessario, per questo tipo di istituti, prevedere filtri di accesso che garantiscano la possibilità di beneficiare della procedura estintiva solo a quegli operatori che si siano conformati *ex ante*, pur in modo non del tutto adeguato, agli obblighi di diligenza indicati dal legislatore<sup>289</sup>.

---

<sup>289</sup> Torneremo sul punto spec. *Infra*, sub Cap. IV.

Allo stesso modo, poi, va sottolineato come, data la perdurante assenza, come vedremo<sup>290</sup>, dei reati alimentari a tutela della salute pubblica nel novero di quelli presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, la procedura estintiva in parola non poteva che rivolgersi, oggi, alle sole persone fisiche; sempre in prospettiva di riforma, però, osserveremo come risultati quantomai opportuno, una volta ampliato il catalogo dei *predicate crime*, rendere anche le persone giuridiche interlocutori diretti di tali procedure<sup>291</sup>. Va evidenziato, del resto, come sia molto probabile che già all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo istituto di cui agli artt. 12-ter ss. della l. n. 283 del 1962 saranno proprio le *corporation* a sostenere i costi economici e organizzativi delle misure di adeguamento e ripristinatorie imposte dall'organo accertatore per ottenere l'estinzione dell'illecito<sup>292</sup>; sicché, pure sotto tale profilo, come già si è posto in luce rispetto alla sanzione della chiusura dello stabilimento, è imprescindibile che gli enti siano posti al centro di questi meccanismi di *enforcement*.

### 3. L'ultimo tassello di tutela: l'inafferrabile costellazione di sanzioni amministrative a presidio della legislazione alimentare

L'ultimo gradino del sistema tripartito e 'piramidale' di tutela costruito dal nostro legislatore nel contrasto all'illegalità nel settore alimentare è costituito, come anticipato<sup>293</sup>, dalle molteplici sanzioni amministrative poste a presidio del rispetto delle (altrettanto innumerevoli) fonti della legislazione alimentare.

Del disordine normativo che contraddistingue da sempre la regolazione amministrativa del settore del *food* abbiamo già detto, anche avuto riguardo alla influenza in tale ambito del diritto eurounitario<sup>294</sup>.

Ci interessa qui rimarcare che, naturalmente, la non agevole ricostruzione delle fonti vigenti in materia si traduce – di riflesso e inevitabilmente – nella considerevole difficoltà di procedere a uno studio accurato delle sanzioni amministrative che, con lo scopo di garantirne il rispetto, sono collocate in mol-

---

<sup>290</sup> Cfr. *infra* Sez. II.

<sup>291</sup> V., per ogni approfondimento, le parti successive dell'indagine (spec. *Infra* Sez. II e Cap. IV).

<sup>292</sup> Un tema simile si è del resto posto e si pone oggi rispetto alle analoghe procedure estintive in materia ambientale: al riguardo, anche per i riferimenti bibliografici, si consenta il rinvio a E. BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 1, 299.

<sup>293</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 7.

<sup>294</sup> V. l'analisi svolta *supra sub* Cap. I (spec. §§ 3 e 4).

tissime delle norme che compongono questa inafferrabile ‘costellazione’ legislativa<sup>295</sup>.

Basti in tale sede ricordare, a mero titolo esemplificativo e a testimonianza dell’eterogeneità delle figure in discorso, che in questo settore convivono importanti sanzioni di ‘respiro’ generale – come quelle dettate dal d.lgs. n. 190 del 2006 per le violazioni delle disposizioni del citato Reg. CE n. 178 del 2002<sup>296</sup>, sul quale più volte ci siamo soffermati nel corso dell’indagine<sup>297</sup> – e disposizioni di taglio spiccatamente settoriale – come, ad esempio, gli illeciti punitivi posti a presidio della legislazione vitivinicola<sup>298</sup>.

Ai nostri fini importa esaminare i rapporti sistematici tra tale livello di tutela e il piano repressivo intermedio all’interno della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare costruita dal nostro legislatore.

Il fatto che le contravvenzioni di cui al già menzionato art. 5 della l. n. 283 del 1962 siano disposizioni di generale applicazione – e non si riferiscano ad alcuna normativa specifica relativa, ad esempio, a singoli prodotti<sup>299</sup> – determina invero due conseguenze principali, tra loro interconnesse.

Da un lato, infatti, il lessico utilizzato nella l. n. 283 del 1962 rende spesso necessario, per riempire di contenuto i diversi elementi costitutivi delle contravvenzioni ivi disciplinate, far ricorso all’analisi delle disposizioni amministrative che, ad esempio, regolamentano la composizione di certi alimenti o le

<sup>295</sup> Per una ricostruzione dell’apparato sanzionatorio amministrativo nel settore di nostro interesse si veda A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 518 ss. Da ultimo v. altresì la disamina di F. DIAMANTI, *Sanzioni amministrative*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 327 ss.

<sup>296</sup> Il d.lgs. n. 190 del 2006, invero, reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 178 del 2002, prevedendo, a titolo esemplificativo, la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 4000 euro per gli operatori del settore alimentare che non adempiono agli obblighi di cui all’art. 18 del detto regolamento eurounitario (art. 2), o la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro 18000 per gli OSA che, essendo a conoscenza del fatto che un alimento da loro importato o prodotto etc., e non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza (che come noto sono definiti dallo stesso reg. CE), non attivano le procedure di ritiro dal mercato di tali beni (art. 3). Su tale apparato sanzionatorio si vedano in particolare: A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell’operatore del settore alimentare*, cit., 347 ss., e A. MINO, voce *Illeciti alimentari*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 2013, 285 ss.

<sup>297</sup> Cfr. in particolare l’analisi svolta *supra sub* Cap. I.

<sup>298</sup> Si vedano al riguardo le sanzioni previste dalla l. n. 238 del 2016, per una compiuta analisi delle quali si rinvia a E. MAZZANTI, *La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione*, in *Dir. agr.*, 2019, 461 ss., il quale peraltro rileva come sul piano pratico il settore in questione si caratterizzi per una netta predominanza degli illeciti punitivi amministrativi. Per una ricostruzione di alcune sanzioni amministrative vigenti nel settore degli alimenti si veda anche M. PEZZULLO, *La contraffazione alimentare*, cit., 49 ss.

<sup>299</sup> Su tali fattispecie v. il § 2.

modalità di conservazione delle sostanze<sup>300</sup>; dall'altro lato, ciò al contempo comporta che il raggio di azione delle contravvenzioni della legge del '62 tenda spesso a intrecciarsi con quello delle predette sanzioni amministrative che, appunto, presidiano il rispetto di quelle *medesime regole* le quali, allo stesso tempo, chiariscono il significato degli elementi normativi richiamati dalle disposizioni dell'art. 5 in parola<sup>301</sup>.

Su tali profili ha significativamente inciso la riforma del sistema sanzionatorio (anche) in materia alimentare di cui al d.lgs. di depenalizzazione n. 507 del 1999, sulla quale soffermeremo adesso la nostra attenzione.

### 3.1. La depenalizzazione del 1999: gli effetti sul volto del diritto penale alimentare e l'«eterno ritorno» al penale. L'esempio della disciplina OGM e della tutela del «Made in Italy»

La c.d. ipertrofia del diritto penale rappresenta uno dei mali più antichi del nostro sistema penale<sup>302</sup>.

Come noto, invero, la presenza, specie nella legislazione complementare, di innumerevoli illeciti penali bagatellari, da un lato, sul piano dei principi, pone in crisi l'idea della sussidiarietà del diritto criminale quale *extrema ratio* cui ricorrere soltanto allorché nessun'altra sanzione risulta adeguata a proteggere gli interessi in gioco in modo altrettanto efficace; dall'altro lato, essa alimenta i procedimenti penali rallentando la «macchina» della giustizia, con tutti gli effetti negativi che ciò comporta sul sistema Paese nel suo complesso<sup>303</sup>.

---

<sup>300</sup> In argomento v. già D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, cit., 38, il quale giustamente evidenzia che «alle norme legislative collocate al terzo livello di disciplina [...] è pur sempre affidato un insostituibile ruolo di *etero-integrazione normativa*, in funzione di specificazione tecnica circa gli *standard* normativi di igiene, genuinità o integrità degli alimenti».

<sup>301</sup> V., sulla problematica sovrapposizione di norme in tale settore, già A. BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana*, cit., 522.

<sup>302</sup> In argomento v. la fondamentale indagine di C.E. PALIERO, *Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, *passim*.

<sup>303</sup> V. al riguardo di recente, per tutti, A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. pen.*, 29 luglio 2016, 14-15, il quale evidenzia gli effetti indesiderati legati all'impiego del diritto penale come «risposta privilegiata ai bisogni di sicurezza della collettività [...]» e connessi in particolare a «un indebolimento della tenuta general-preventiva del precetto, sempre meno in grado di cristallizzare valori percepibili e riconoscibili dai consociati [...], nonché [a] una difficoltà da parte del sistema giudiziario di perseguire effettivamente la crescente mole di reati. Da qui i ricorrenti richiami a fare un uso parsimonioso del diritto e del processo penale, strumenti preziosi e alto costo che dovrebbero essere attivati secondo una logica ispirata al più rigoroso rispetto del principio di *ultima ratio*».

Consapevole del problema, il legislatore ha più volte avviato decise campagne di depenalizzazione, trasferendo interi blocchi di fattispecie dall'area del penalmente rilevante a quella dell'*enforcement* amministrativo<sup>304</sup>.

E il vento della depenalizzazione ha giustamente soffiato forte anche nel settore del diritto penale alimentare, nel quale, prima (appunto) dell'intervento del predetto d.lgs. n. 507 del 1999, alle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 si aggiungevano i numerosi reati sparsi nelle diverse disposizioni di regolazione del settore del *food*, con tutti i connessi rischi in termini di disordine sistematico e possibile indebita moltiplicazione della risposta sanzionatoria per i fatti ricadenti nel raggio applicativo di più norme<sup>305</sup>.

Per porre rimedio a tale situazione il legislatore del '99 ha allora agito su più fronti tra loro coordinati.

Anzitutto, invero, la riforma in questione ha provveduto, da un lato, a depenalizzare espressamente le violazioni previste come reato da alcune leggi puntualmente elencate nell'allegato al d.lgs. n. 507 del 1999; dall'altro lato, con clausola di chiusura generalissima e onnicomprensiva, all'art. 1 ha previsto la trasformazione in altrettanti illeciti amministrativi dei reati disciplinati in «ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi», escludendo espressamente dal raggio di tale intervento le già analizzate contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6, e 12 della l. n. 283 del 1962, che infatti ancora oggi, come visto, mantengono rilievo penale<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> V. ancora A. GULLO, *La depenalizzazione in astratto*, cit., 14 ss.

<sup>305</sup> Sul punto v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 63, il quale rileva come la peculiarità di tale settore fosse costituita «dal numero elevatissimo di fattispecie penali e dalla estrema frammentazione, stratificazione e accavallamento di tali fattispecie e dei testi che le prevedevano, con la conseguente difficoltà persino di reperire le fonti legali esistenti, di appurare la persistente vigenza delle relative norme e di individuare i loro esatti ambiti applicativi». Su tale riforma v. anche G. FLORA, *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Reati alimentari*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 312 ss.

<sup>306</sup> Spiega C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1455, come si tratti di una disposizione 'di chiusura' sulla base di una tecnica legislativa di depenalizzazione già sperimentata dal legislatore in particolare con la l. n. 689 del 1981. Si veda al riguardo anche A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 380, il quale evidenzia peraltro, ampliando l'angolo visuale d'osservazione della riforma, come «la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione ha contribuito, per contrasto, a stagliare con maggior rigore e chiarezza la funzione e l'oggetto della tutela predisposta dalle fattispecie previste nel Capo II del Titolo VI del codice penale, in funzione di contrasto di condotte che espongono a pericolo la salute pubblica». In argomento v. pure D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il "paradigma" del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 310, che sottolinea come la riforma sia stata

Sotto diverso (e collegato) versante, poi, il legislatore si è preoccupato di regolare i rapporti tra le contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 e le (vecchie e nuove) sanzioni amministrative in materia alimentare sparse nell'ordinamento – dato che, come anticipavamo, tali illeciti incrociano inevitabilmente le loro sorti, essendo spesso necessario, per riempire di contenuto gli elementi normativi delle prime, aver riguardo proprio a quelle disposizioni amministrative il cui rispetto è presidiato dalle seconde.

Per tali ragioni si è prevista, all'art. 95 del d.lgs. n. 507 del 1999, l'aggiunta di un terzo comma all'art. 9 della l. n. 689 del 1981 – legge che, come noto, riguarda la materia delle sanzioni amministrative – ivi prevedendosi l'applicabilità delle *sole* disposizioni penali di cui alla l. n. 283 del 1962 allorché lo stesso fatto risulti punito pure da ulteriori sanzioni amministrative previste da «disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande»<sup>307</sup>.

Si tratta quindi di una deroga esplicita alla norma sancita dal comma 1 dell'art. 9 della l. n. 689 del 1981 che, invece, nel disciplinare in generale i rapporti di interferenza tra sanzioni penali e amministrative, sancisce la prevalenza della *lex specialis* secondo, per così dire, gli ordinari meccanismi operativi del principio di specialità nel campo del diritto punitivo<sup>308</sup>. Deroga che, peraltro, secondo autorevole dottrina avrebbe dovuto sancire nei termini detti non solo la prevalenza delle contravvenzioni della legge del '62, ma anche dei reati alimentari codicistici contro la salute pubblica<sup>309</sup>.

---

un'occasione persa per eliminare dall'art. 5 quelle figure che, come abbiamo visto (cfr. *supra* § 3), risultano maggiormente prossime al pericolo concreto. Sul criterio c.d. misto di depenalizzazione adottato dal d.lgs. n. 507 del 1999 v., inoltre, S. CANESTRARI, D. CASTRINUOVO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 128.

<sup>307</sup> Sul punto v. già A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 78 ss. Ricostruisce diffusamente tali aspetti A. DI MARTINO, *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di "rintracciabilità" delle sanzioni*, in A. GERMANÒ (a cura di), *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Milano, 2004, 265 ss. In argomento v. da ultimo F. DIAMANTI, *Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 346.

<sup>308</sup> Su tale disposizione quale 'inversione settorialmente circoscritta' del principio di specialità v. già A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 79.

<sup>309</sup> V. C. PIERGALINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1457-1458, ove l'A. sottolinea che «la necessità di evitare irragionevoli discontinuità nella tutela penale avrebbe suggerito di coordinare l'impianto normativo, includendo nel comma 3 dell'art. 9 anche l'espresso rinvio alle norme degli artt. 439, 440, 442 e 444 del codice penale, che possono entrare sovente in "conflitto" con le norme della l. n. 283 del 1962 o con altre disposizioni sanzionatorie amministrative "speciali"». L'A. peraltro rileva come tale esigenza fosse ben nota al Governo, che infatti aveva incluso i detti reati del c.p. nel catalogo di cui al comma 3 dell'art. 9 in analisi, evidenziando però come tale riferimento poi scomparve durante il procedimento parlamentare in virtù sia della mancata copertura della delega, sia della ritenuta «super-

Pertanto, tutte le volte in cui – e questo, per le ragioni più volte richiamate, accade di frequente – il raggio applicativo delle contravvenzioni della legge del '62 si intersechi con quello delle svariate sanzioni amministrative in materia alimentare sparse nell'ordinamento, a prevalere saranno, in automatico, sempre le prime e non, come di regola accade, la norma speciale<sup>310</sup>.

Tale previsione, allora, rafforza notevolmente il vasto campo operativo del già menzionato piano intermedio di tutela – trattandosi, come visto, di norme di per sé di generale applicazione.

Ciò, all'evidenza, rappresenta un rilevante fattore di cui tener conto nel valutare l'effettività complessiva del sistema di contrasto di nostro interesse, posto che, in virtù di tale deroga al principio di specialità e della conseguente (rafforzata) capacità espansiva delle contravvenzioni in parola, gran parte delle sanzioni amministrative che compongono l'ultimo livello di intervento del diritto punitivo alimentare rischia di risultare, nella prassi, sostanzialmente *inapplicata*. Delle norme, insomma, formalmente esistenti, ma destinate a rimanere 'lettera morta'<sup>311</sup>.

---

fluità dell'inclusione, atteso che le fattispecie codicistiche, contemplando tra i loro elementi costitutivi il pericolo concreto, sarebbero comunque destinate a prevalere sugli illeciti amministrativi». Eppure, anche se nel diverso settore della tutela degli interessi commerciali dei consumatori, le ipotesi di convergenza tra sanzioni amministrative e penali sono state (a volte) ritenute legittime: cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2009 (dep. 13 maggio 2009), n. 20125, in *Dir. giur. agr.*, 2010, 113 ss., con nota di F. MAZZA, *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, ove si è posto in luce che «la normativa speciale di cui all'art. 13 legge n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio di prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore». Ciò inevitabilmente induce a interrogarsi sull'esigenza di predisporre meccanismi di coordinamento più ampi nei rapporti tra sanzioni amministrative e penali nel settore alimentare, in modo da evitare simili indebite moltiplicazioni della risposta sanzionatoria.

<sup>310</sup> Cfr. altresì D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 312, il quale peraltro ricorda come tale deroga fosse già prevista nell'originario art. 9, comma 3, della l. n. 689 del 1981, con una formulazione che però aveva causato non pochi problemi interpretativi legati all'estensione della regola sia alle norme depenalizzate dalla stessa riforma, sia alle sanzioni amministrative già esistenti. Dubbio, appunto, che la rinnovata dizione legislativa dovrebbe eliminare, come del resto ha confermato la giurisprudenza: v. Cass. pen., sez. III, 1 luglio 2002 (dep. 26 settembre 2002), n. 32154, in *C.E.D. Cass.*, n. 222419, secondo cui la deroga alla specialità di cui al novellato art. 9 l. n. 689 del 1981 «opera non soltanto in relazione alle disposizioni vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 689, ma anche con riguardo a quelle emanate successivamente».

<sup>311</sup> V. al riguardo, in particolare, A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 89, che ha efficacemente rilevato sul punto come «attraverso la deroga al principio di specialità or ora ricordata, la massima parte delle fattispecie speciali-specifiche di natura amministrativa (*ab origine* o perché depenalizzate) tendono ad assumere l'inefficace ruolo di norme-fantasma,

Aspetto, quest'ultimo, che è stato criticato in ragione del fatto che si impedirebbe, in tal modo, di dar corso al modello di *enforcement* amministrativo ipotizzato dal legislatore del '99, essendosi prevista la possibilità di applicare in tale settore sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie che, a volte, potrebbero risultare in concreto particolarmente efficaci<sup>312</sup>. Ciò, ovviamente, al netto delle note problematicità di tale modello repressivo, la cui reale capacità di deterrenza è direttamente proporzionale all'efficienza della pubblica amministrazione – a volte ostacolata, tra l'altro, specie nel settore alimentare, anche dai contorti meccanismi legislativi in punto di definizione delle competenze ad applicare le sanzioni e dalla moltiplicazione e sovrapposizione di autorità<sup>313</sup>.

In sostanza, è come se il legislatore avesse, da una parte, previsto un modello condivisibile di presidio amministrativistico per le violazioni c.d. minori in materia alimentare, ma, dall'altra parte, con la scelta adoperata in punto di regolazione delle interferenze con il piano intermedio di tutela, avesse posto le premesse per la *sterilizzazione* di ampie parti del nuovo meccanismo ipotizzato – almeno per quanto attiene alle diverse sanzioni amministrative che incrociano i loro destini con le disposizioni della legge generale del '62<sup>314</sup>.

Inoltre, la reale portata della depenalizzazione della materia alimentare posta in essere con la riforma del '99 sarebbe ridimensionata, in base a quanto sostenuto da autorevole dottrina, in virtù proprio del fatto che, come più volte

---

presenti nell'ordinamento e tuttavia – salvo forzature interpretative – in linea di massima inutilizzabili». Sul punto v. altresì G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 12.

<sup>312</sup> Sul contenuto d'afflittività di tale apparato sanzionatorio v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 80.

<sup>313</sup> Sulle autorità amministrative competenti in materia si veda quanto evidenziato *supra* (sub nota n. 273), unitamente ai relativi riferimenti. Su quest'ultimo tema v., ad esempio, S. BOLOGNINI, *Violazione delle norme sulle informazioni alimentari e individuazione delle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative: tanti dubbi, poche certezze*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 163 ss. Per un'analisi articolata del modello sanzionatorio amministrativo implementato dalla legge di depenalizzazione qui in analisi v. C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1460 ss., il quale ne rileva in diversi punti le criticità, legate, ad esempio, alla previsione del pericolo per la salute tra i requisiti delle sanzioni accessorie, quando in realtà le misure punitive in questione sovente non contemplan tale caratteristica tra i propri elementi costitutivi. In argomento anche D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 315 ss. Recenti analisi, peraltro, hanno evidenziato l'eccessiva eterogeneità e la frammentazione dei controlli in ambito nazionale, nonché il ridotto numero di stabilimenti ispezionati: v. C. CUCINOTTA, *La cooperazione tra pubblico e privato*, cit., 461.

<sup>314</sup> Critico nei confronti della depenalizzazione disposta dal decreto qui in commento è G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, cit., 448, ss., che sottolinea come si sia trattato di un acritico trasferimento globale dell'intera normativa alimentare 'speciale' sul piano della tutela amministrativa, senza procedere a una razionalizzazione complessiva del settore.

ricordato, le varie disposizioni speciali in campo alimentare – il cui rispetto è presidiato dalle nuove sanzioni amministrative frutto della novella – in numerosi casi finiscono in realtà per integrare gli elementi normativi delle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962: di conseguenza, la violazione dei contenuti specifici della predetta legislazione settoriale finisce problematicamente per riassumere *comunque*, per quanto di riflesso, rilievo penale<sup>315</sup>.

Peraltro, negli anni successivi alla riforma del '99, che ha trasformato nei termini illustrati il volto del sistema complessivo di contrasto alla criminalità alimentare, il legislatore non è rimasto sempre coerente con la linea di indirizzo di politica criminale, avviata con la novella di cui si sono ricostruiti i tratti essenziali, di non aggiungere ulteriori illeciti penali settoriali rispetto alle disposizioni incriminatrici previste nel primo e nel secondo livello della piramide tripartita in cui si articola il sistema repressivo qui in analisi<sup>316</sup>.

Bastino due esempi su tutti relativi, in particolare, alle disposizioni incriminatrici introdotte in materia di OGM e a quelle previste in tema di protezione del 'Made in Italy': esemplificativi, ancora una volta, di come le problematiche evidenziate tocchino trasversalmente entrambe le principali direttrici della nostra indagine, dalla salute agli interessi commerciali dei consumatori.

Sotto il primo profilo, infatti, le sanzioni penali di cui al d.lgs. n. 70 del 2005 in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati rappresentano un modello innovativo, e alternativo a quelli sin qui visti, di un diritto penale, per così dire, del rischio da ignoto tecnologico in un ambito, quale quello degli OGM, che rappresenta il naturale terreno di coltura del principio di precauzione<sup>317</sup>.

---

<sup>315</sup> Cfr. diffusamente D. CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale*, cit., 296 ss. e 320. V. sul punto anche C. PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio*, cit., 1466-1467, il quale peraltro aggiunge che, per accordare prevalenza alle fattispecie penali, occorre comunque che il giudice accerti che vi sia effettivamente una 'convergenza tra norme', con tutte le incertezze e oscillazioni che ciò chiaramente (da sempre) comporta nella prassi applicativa. V. altresì in argomento A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 83.

<sup>316</sup> Autorevole dottrina, del resto, già rilevava, all'indomani della novella, la 'carezza di stabilità' dell'assetto raggiunto con la riforma di cui al d.lgs. n. 507 del 1999, evidenziando come essa non ponesse in effetti al riparo il sistema «da una futura, più o meno massiccia, immissione di nuove norme incriminatrici a carattere speciale-specialistico»: così A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 90. Proprio ciò che, invero, come subito diremo, è puntualmente avvenuto.

<sup>317</sup> Sul ruolo del diritto penale nell'ambito del settore OGM v. diffusamente, in particolare, D. CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 393 ss. Un recente e approfondito inquadramento può leggersi in C. PERINI, *Il diritto punitivo degli organismi geneticamente modificati in prospettiva agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 355 ss. Di recente sul tema del rischio da ignoto scientifico legato ai c.d. *novel foods* v.

Invero, non potendosi, come noto, nel settore in questione formulare alcuna valida presunzione di pericolosità rispetto ai prodotti creati attraverso tali innovative tecniche, il legislatore incentra il *focus* e il campo di intervento della sanzione criminale *non* sulla condotta di creazione del rischio in sé, ma sulle *procedure* che quel rischio mirano a contenere e gestire, proteggendone l'osservanza attraverso la minaccia e l'uso dell'arma della pena<sup>318</sup>. Si sanziona, ad esempio, l'immissione in commercio di certi prodotti in assenza della dovuta autorizzazione o, sotto altro versante, il mancato rispetto dei provvedimenti dell'autorità che dispongono il ritiro dal mercato di una determinata sostanza<sup>319</sup>, ferma restando la presenza anche in tale settore di disposizioni incriminatrici poco coerenti con tale paradigma<sup>320</sup>.

In alcune sue parti, quindi, si tratta di un meccanismo ispirato alla nota tec-

---

altresi la disamina di G. ALESCI, *Fake foods e novel foods. La sicurezza alimentare tra vecchie criticità e nuove prospettive*, in *Leg. pen.*, 14 aprile 2022.

<sup>318</sup> V. E. MAZZANTI, *Circolarità e dinamicità*, cit., 25, secondo il quale il d.lgs. n. 70 del 2005 «mira a garantire una sicurezza “meramente *convenzionale*”, presidiando tramite sanzioni amministrative e penali il procedimento *negoziale, partecipato e dinamico* previsto per l'autorizzazione alla commercializzazione degli alimenti transgenici».

<sup>319</sup> Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'art. 2, comma 1, del detto d.lgs. n. 70 del 2005, che prevede l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda fino a euro 51600 per chi immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'art. 3, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1829 del 2003, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione, o all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che punisce con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino a euro 51600 chiunque non ottempera al provvedimento, adottato dalla Commissione ai sensi dell'art. 8, par. 6, del detto Reg. CE n. 1829 del 2003, che dispone il ritiro di un prodotto e dei suoi eventuali derivati. Per un'eshaustiva analisi delle fattispecie penali in materia di OGM si rinvia ad A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., 522 ss.

<sup>320</sup> Il riferimento è qui, ad esempio, alla figura di cui all'art. 8 del detto d.lgs. n. 70 del 2005, che sancisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 224 del 2003 (norma che, tra l'altro, prevede alcune fattispecie contravvenzionali sanzionate con le pene, a seconda dei casi alternative o cumulative, dell'arresto e dell'ammenda) anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM rientranti nel campo di applicazione del regolamento. Su tali figure v., per tutti, D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit., 72, il quale correttamente rileva come si tratti di fattispecie «in sonno» ed espressione di un diritto penale «del futuro», dato che, in virtù dell'incertezza scientifica che caratterizza il settore OGM, l'applicazione di una simile disposizione «resta sospesa, in quanto “nomologicamente impossibile”, in attesa di eventuali progressi cognitivi in grado di corroborare con evidenze sufficienti i sospetti di pericolosità o dannosità». V. sul punto anche C. PERINI, *Il diritto punitivo*, cit., 370, che pone in luce come in tale ambito l'impressione è che «i legislatori (nazionale ed europeo, rispettivamente) abbiano mostrato una qualche condiscendenza verso il simbolismo in materia penale», ricordando come pure la direttiva 2008/99/CE concernente la tutela penale dell'ambiente consideri tra le possibili cause di eventi dannosi per l'ambiente condotte contrarie a disposizioni in tema di OGM.

nica ingiunzionale che, come vedremo<sup>321</sup>, tanto successo ha riscosso e tuttora riscuote nella nostra dottrina quale valida alternativa alla costruzione di un *moderno* diritto penale in contesti caratterizzati da incertezza scientifica.

In questa sede ci preme però evidenziare il disordine normativo della materia e il fatto che il legislatore, nel corso dei decenni, sia intervenuto nel campo del diritto penale alimentare in assenza di un preciso disegno sistematico, alternando alle depenalizzazioni un ciclico ritorno all'uso del diritto penale anche in legislazioni settoriali, contribuendo così a polverizzare ulteriormente la risposta sanzionatoria e a complicare non poco, di conseguenza, la possibilità di operare un coordinamento razionale del sistema complessivo di contrasto alla criminalità alimentare.

Riconducibili a tale criticabile tendenza, del resto, sono pure gli interventi normativi che hanno introdotto specifiche fattispecie penali nel settore della tutela del 'Made in Italy', colpendo alcune condotte di attentato alla fiducia dei consumatori circa la reale 'italianità' di certi prodotti<sup>322</sup>.

In quest'ultimo caso, del resto, la problematicità di simili scelte dal punto di vista sistematico è accentuata dalla circostanza che, da un lato, sulla necessità di introdurre simili sanzioni si sono espressi giustamente dubbi, dato che molte delle condotte presidiate da tali illeciti potevano già trovare adeguata risposta sanzionatoria nel campo degli illeciti a tutela della lealtà negli scambi commerciali<sup>323</sup>; dall'altro lato, in quanto la protezione 'rafforzata' dei prodotti

---

<sup>321</sup> Cfr. *infra* Sez. III § 3.

<sup>322</sup> Ci riferiamo in particolare, da un lato, all'art. 4, comma 49, della l. n. 350 del 2003, ove si prevede che l'importazione o l'esportazione, a fini di commercializzazione, o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p. (la norma peraltro prevede articolate definizioni relative alle indicazioni false o fallaci); dall'altro, al comma 4 dell'art. 16 della l. n. 135 del 2009, che punisce con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo, chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale '100 % made in Italy', '100% Italia', 'tutto italiano', in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2 (ove in particolare, per quanto qui interessa, si prevede che si intende realizzato in Italia il prodotto o la merce, classificabile come 'made in Italy' in base alla normativa vigente, e per il quale disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano). Su tali fattispecie v. diffusamente A. MADEO, *Lotta alla contraffazione*, cit., 19 ss. Per una compiuta ricostruzione di tali norme si veda V. PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Dir. agr.*, 2017, 401 ss., in relazione altresì alla problematica ricostruzione dei concetti di origine e provenienza dei prodotti.

<sup>323</sup> Cfr. V. PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari*, cit., 425, il quale pone in luce, ad esempio, come venga da chiedersi «se già l'art. 517 c.p., pur nella sua laconicità, non fosse

italiani rischia di entrare in contrasto con i principi eurounitari di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico comunitario<sup>324</sup>, con tutti i rischi che, come abbiamo visto, ciò comporta in termini di disapplicazione della norma penale interna<sup>325</sup>.

In definitiva, allora, anche in tale terzo e ultimo livello di tutela della piramide repressiva tripartita che contraddistingue il diritto penale alimentare – fin qui analizzato avuto riguardo alle responsabilità dell'individuo – le ombre sembrano prevalere sulle luci di un sistema che, come avremo modo di mettere in risalto, necessita di essere ripensato in profondità.

In sintesi, invero, gli ulteriori elementi di riflessione generale che emergono guardando a tale livello finale di intervento punitivo attengono, da un lato, ai complicati rapporti tra contravvenzioni 'generali' della l. n. 283 del 1962 e sanzioni amministrative complementari, con le prime che, di fatto, finiscono per sottrarre ampio spazio alle seconde, e, dall'altro, alla problematicità del continuo, ciclico ricorso all'uso del diritto penale in legislazioni settoriali, con tutte le criticità che ciò determina in punto di disorientamento degli interpreti e degli operatori del settore alimentare.

L'impressione è che la riforma del diritto penale alimentare debba occuparsi necessariamente pure di queste interconnessioni tra reati e sanzioni amministrative a presidio della legislazione amministrativa sottostante, comprendendo come regolare nel modo più efficace l'eventuale concorso tra queste misure punitive e affrontando altresì il tema del possibile superamento di quegli illeciti penali settoriali 'superstiti', che ancora in molte occasioni, come visto, riemergono nella normazione complementare.

Si tratta, tuttavia, naturalmente, di un tema che può essere affrontato solo dopo aver sciolto il nodo, logicamente prioritario, di come ripensare le tecni-

---

idoneo a contenere quella congerie di casi e sottocasi che affollano l'art. 4, comma 49». Per un'analisi critica di tale settore cfr. anche la disamina di A. SABELLA, *La tutela penale del "Made in Italy"*, in F. DI MARZIO (a cura di), *La tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare*, Milano, 2015, 147 ss.

<sup>324</sup> In argomento v. diffusamente, specie sul tema delle discriminazioni generate da tali fattispecie definite come 'campaniliste', V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 194 ss. Si veda sul punto, ancora, V. PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari*, cit., 414, il quale, tra l'altro, evoca al riguardo il tema del divieto di misure di effetto equivalente alle restrizioni alla libera circolazione delle merci di cui agli art. 34 ss. TFUE. In argomento v. altresì F. CONSULICH, *La pena ed il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2016, 128 ss., spec. 149, che pone in luce come non vi sia spazio «per la tutela del made in Italy tout court perché questo interesse è palesamente contrastante con la Costituzione, nella parte in cui, all'art. 117, vincola la legge al rispetto dei vincoli eurounitari, che, come noto, disegnano la concorrenza all'interno del mercato unico come un interesse fondamentale dell'Unione».

<sup>325</sup> Si rinvia, sul punto, all'analisi svolta *supra sub* Cap. I, § 4.

che sanzionatorie del diritto penale alimentare nei primi due livelli della piramide punitiva che abbiamo fin qui esaminato.

Prima però di disporre del quadro completo degli elementi per orientare la riflessione in prospettiva di riforma, dobbiamo completare l'analisi proiettando lo sguardo sul terreno della responsabilità dei soggetti metaindividuali.

A più riprese, del resto, abbiamo avuto modo di rimarcare come le odierne dinamiche criminologiche evidenzino l'importanza di valorizzare il ruolo degli enti nelle strategie di contrasto ai reati alimentari e come tali illeciti si manifestino con intensità sempre maggiore quali tipiche espressioni della criminalità d'impresa.

## Sezione II

### IL RUOLO DELL'ENTE COLLETTIVO

**Sommario:** 1. Dalla persona fisica all'ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001. – 2. Il ruolo cruciale dell'autoregolamentazione privata: l'ente collettivo quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari. – 2.1. Il coordinamento tra le tecniche di prevenzione dei reati alimentari dolosi e le strategie di gestione del rischio nel caso degli illeciti penali colposi di settore. – 3. Le promesse non mantenute del principio di autonomia della responsabilità dell'ente: limiti e prospettive nel settore alimentare. – 4. Gli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici. – 5. L'art. 12 della l. n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile 'norma fantasma'. – 6. Alcune provvisorie conclusioni tra *law in the books* e *law in action*.

#### 1. Dalla persona fisica all'ente: la (incompleta) risposta offerta dal d.lgs. n. 231 del 2001

Venendo al tema della *corporate criminal liability* rispetto agli illeciti penali nel settore del *food* va subito posto in rilievo che l'analizzata centralità degli enti collettivi sul terreno criminologico<sup>1</sup> non trova (adeguato) riscontro sul piano normativo, ove i reati alimentari contro la salute pubblica del codice penale e le contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 non sono inclusi nel catalogo 'chiuso' di cui al d.lgs. n. 231 del 2001<sup>2</sup> e non possono quindi innescare

---

<sup>1</sup> Sul punto si rinvia, per ogni riferimento, all'analisi svolta *supra*, Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>2</sup> Nella ormai vastissima letteratura sul sistema italiano di responsabilità da reato degli enti collettivi si vedano, *ex multis*, per un compiuto inquadramento della problematica e senza pretesa di esaustività: R. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016; A. BASSI, F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020; R. BORSARI (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016; A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010; D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012; G. DE VERO, *La responsabilità penale*, cit., *passim*; A. FIORELLA, voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2016, 5109 ss.; A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giu-*

la responsabilità da reato delle *corporation* nel caso in cui tali illeciti siano commessi, da soggetti apicali o sottoposti, nell'interesse o a vantaggio del soggetto collettivo<sup>3</sup>.

Tra le figure criminose oggetto della nostra indagine, invero, solo le ipotesi codicistiche a tutela della lealtà degli scambi commerciali e i reati contro la fede pubblica in materia di marchi e segni distintivi sono in grado, come diremo<sup>4</sup>, di determinare la responsabilità dell'ente.

Ciò, all'evidenza, rappresenta una grave criticità del nostro sistema, sia dal punto di vista sistematico, sia avuto riguardo alle scelte di politica criminale compiute dal legislatore<sup>5</sup>.

---

*sto*», cit., *passim*; G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010; G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., Torino, 2020; M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021; L. LUPARIA, G. VACIAGO (a cura di), *Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, Milano, 2022; G. MARI-NUCCI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445 ss.; V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., *passim*; F. PALAZZO (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003; C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516 ss.; M. PELISSERO, *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, XV ed., a cura di A. ROSSI, Milano, 2022, 781 ss.; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 571 ss.; D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, C. FIORIO, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008; D. PULITANÒ, voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Milano, 2002, 953 ss.; M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393 ss.; E. SCAROINA, *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006; M. SCOLETTA, *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO, L. LUPARIA (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Milano, 2022, 965 ss.; A.M. STILE, V. MONGILLO, G. STILE (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013.

<sup>3</sup>In argomento v. anche C. SANTORIELLO, *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 1, 180, il quale sottolinea tuttavia come le altre disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, nella misura in cui estendono la responsabilità dell'ente ai reati di cui agli artt. 515 ss. c.p., consentano comunque di sanzionare condotte aventi ad oggetto alimenti adulterati, alterati o non genuini. Non ci pare, però, che ciò possa valere a colmare l'evidenziata lacuna. Si tratta, infatti, di illeciti relativi alla lealtà dei rapporti commerciali, che riguardano condotte ben diverse dalle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 e dai reati codicistici contro la salute pubblica, come abbiamo visto nelle parti precedenti della trattazione (cfr. *supra* Sez. I). Sul punto torneremo comunque a breve nei paragrafi successivi, in modo da descrivere l'attuale rischio punitivo cui risultano esposte le *corporation*.

<sup>4</sup>V. *infra* § 4.

<sup>5</sup>V. E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERRONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PE-

Dal primo punto di vista si è già rilevata<sup>6</sup> l'incoerenza di un sistema che contempla nei confronti delle persone fisiche, proprio nell'ambito dei reati contro la salute pubblica e con riferimento alle contravvenzioni della legge del '62, sanzioni accessorie (chiusura dello stabilimento) i cui effetti ricadono, di fatto, sulle persone giuridiche, senza che però queste ultime siano poste nella condizione di difendersi e di valorizzare l'esistenza di un adeguato sistema di controllo interno, avvalendosi dell'effetto di esenzione da responsabilità legato all'adozione ed efficace attuazione di un modello di gestione e controllo *ex artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2001*.

Anche per queste ragioni, allora, la mancata responsabilizzazione degli enti collettivi rispetto a tali illeciti alimentari rappresenta una scelta difficilmente giustificabile.

Dal secondo punto di vista, poi, bisogna tener conto che, come abbiamo visto nella prima parte della trattazione, i *food crime* traggono spesso origine da fattori e pressioni 'di mercato'<sup>7</sup> – come, ad esempio, l'esigenza per un'attività economica di procurarsi immediata liquidità o raggiungere rigidi *target* economici imposti, si dia il caso, dalla casa madre –, in una dimensione concreta perfettamente in linea – merita ribadirlo – con l'idea della criminalità d'impresa e del *profitto* che rappresenta, come noto, l'idealtipo criminologico di riferimento del legislatore del 2001<sup>8</sup>.

---

TRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Firenze, 2016, 336-337. Del resto in dottrina è stato notato, ed è significativo ricordarlo in questa sede, come «nessuno strumento sovranazionale ha mai reclamato espressamente sanzioni penali nei confronti delle persone giuridiche per illeciti alimentari»: cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 304 (v. anche *supra* Cap. I). Va peraltro registrato come in un noto caso giurisprudenziale – il riferimento è qui a Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 24 gennaio 2014), n. 3635, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014, con nota di T. TRINCHERA, *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali* – si era tentato di superare tale lacuna contestando all'ente il reato presupposto di associazione per delinquere, *ex art. 24-ter* del decreto 231, finalizzata tra l'altro, per quanto qui interessa, alla commissione del delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, non incluso nel catalogo chiuso di illeciti presupposto del d.lgs. n. 231 del 2001. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha subito censurato tale esito interpretativo nella vicenda in questione, rilevando come legittimare la responsabilità dell'ente rispetto a reati scopo del sodalizio non ricompresi nell'elenco dei *predicate crime* trasformerebbe la norma del decreto sui reati associativi in una sorta di 'disposizione aperta' in grado di obbligare gli enti a predisporre cautele per qualsiasi fattispecie di reato, in aperta violazione del principio di legalità sancito anche dalla disciplina in parola: v. di recente al riguardo, per ogni approfondimento e richiamo bibliografico, R. SABIA, *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 393 ss.

<sup>6</sup> Si veda sul punto l'analisi svolta *supra* Sez. I, § 2.

<sup>7</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 1.

<sup>8</sup> V. su quest'ultimo profilo G. LATTANZI, P. SEVERINO, *Prevenzione e repressione della cri-*

Abbiamo anche osservato<sup>9</sup>, del resto, come gli illeciti alimentari che si verificano nel contesto della *food supply chain* dipendono sovente da complicate interazioni plurisoggettive, in una situazione in cui il reato si presenta in molti casi spersonalizzato, frutto di plurime decisioni e responsabilità variamente distribuite all'interno delle organizzazioni complesse. Di conseguenza, è agevole porre in luce come l'ente collettivo sia il soggetto più adatto a dominare, gestire, affrontare, sostenere tali dinamiche collettive; il soggetto, cioè, che sembrerebbe il naturale interlocutore di qualsiasi strategia punitiva in materia, in modo persino più intenso di ciò che riguarda gli operatori individuali, soprattutto per quanto attiene alle attività economiche di maggiori dimensioni, che, come sappiamo, controllano ampie fette di mercato nel settore alimentare.

In contesti del genere, invero, non può che assumere un rilievo di primo piano la capacità dell'ente di organizzare e gestire la *food law compliance* secondo una visione di insieme dell'articolata struttura gestionale e operativa della società e sulla base di una strategia complessiva e integrata che coordini, indirizzi e controlli i vari dipartimenti/dipendenti in tal senso competenti nell'impresa.

A ciò si aggiunga che spesso l'ente è l'unico soggetto giuridico che può essere validamente perseguito per la commissione di un illecito alimentare verificatosi in organizzazioni complesse di grandi dimensioni, nell'ambito delle quali, come visto<sup>10</sup>, può essere a volte molto complicato identificare il singolo esponente materialmente responsabile della violazione<sup>11</sup>.

Se, allora, in avvio dell'indagine ci siamo posti l'obiettivo di verificare la capacità complessiva del sistema di contrasto alla criminalità alimentare, strutturato ormai decenni fa dal nostro legislatore, di fronteggiare la nuova realtà del mercato alimentare (avuto riguardo altresì alle connesse evidenze criminologiche), è possibile sin d'ora dare una risposta negativa al quesito da cui abbiamo preso le mosse.

E ciò non solo, come si è visto, rispetto alla repressione dei comportamenti individuali e alle molteplici criticità, sul piano dei principi e di ordine sistematico, delle correlate figure criminose che abbiamo cercato di evidenziare in precedenza, ma anche, per quanto qui rileva, avuto riguardo al piano della responsabilizzazione dell'ente, nonostante le grandi imprese del mercato, e i

---

*minimalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, *Diritto processuale*, Torino, 2020, XIII ss.

<sup>9</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>10</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>11</sup> In argomento sia consentito rinviare a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234. Sul punto torneremo *infra sub* § 3, avuto riguardo al tema del principio di autonomia della responsabilità dell'ente.

«legitimate occupational actors»<sup>12</sup> pure di medio-piccole dimensioni, siano tra i principali protagonisti di tali contesti illeciti.

Insomma, la radicale mancanza dei reati a tutela diretta e mediata della salute pubblica nell'ambito del d.lgs. 231 del 2001, con le incoerenze/problematicità sistematiche e politico-criminali che, come detto, ciò comporta, consente in sostanza, sul piano della *corporate criminal liability*, di formulare sin da subito, e sulla base di questo assorbente rilievo, una valutazione negativa sulla idoneità dell'assetto di disciplina qui congegnato dal legislatore.

Eppure, la regolazione amministrativa del settore del *food*, di cui abbiamo già ricostruito i tratti di fondo, si ispira a concetti quali, ad esempio, l'autocontrollo e l'autonormazione dell'operatore alimentare o la *partnership* tra pubblico e privato nelle attività di prevenzione<sup>13</sup>. Si tratta dunque, all'evidenza, di una disciplina che per definizione si presta a sperimentare la diffusione di modelli di *corporate criminal liability* fondati sulla colpa d'organizzazione<sup>14</sup>.

Cerchiamo di approfondire quest'ultimo aspetto per poi passare all'analisi del diritto vigente in materia avuto riguardo alle pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001.

## 2. Il ruolo cruciale dell'autoregolamentazione privata: l'ente collettivo quale naturale interlocutore delle strategie di prevenzione dei reati alimentari

L'autoregolazione, l'autocontrollo e la predisposizione da parte degli ope-

---

<sup>12</sup> Per tale definizione si vedano: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss. Rispetto a tali profili, e al ruolo delle organizzazioni criminali nell'ambito della filiera alimentare, si veda l'indagine effettuata *supra* (Cap. I, § 1).

<sup>13</sup> Si rinvia, sul punto, all'analisi svolta *supra* (Cap. I, § 3).

<sup>14</sup> Sul concetto di colpa d'organizzazione si veda il saggio fondamentale di C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 167 ss. In argomento v. altresì O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 75 ss. Più di recente sul tema v. ancora: C.E. PALIERO, *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 175 ss.; ID., voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 64 ss. Sulla dogmatica della colpa d'organizzazione v. da ultimo anche R. BLAIOTTA, *Diritto penale*, cit., 340 ss. e R. BARTOLI, *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 37 ss.

ratori del settore alimentare (OSA) di procedimenti e sistemi di controllo interno che consentano, ad esempio, di garantire la tracciabilità degli alimenti, nonché la sicurezza e l'igiene dei prodotti, sono assi portanti del sistema di regolazione dell'industria del *food*<sup>15</sup>.

Su tale versante, come noto, il legislatore europeo disciplina il meccanismo HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), chiedendo agli OSA di predisporre procedure permanenti di autocontrollo e auto-organizzazione per: «a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); e g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f)»<sup>16</sup>, evidenziandosi peraltro anche la necessità di riesaminare le procedure e

---

<sup>15</sup> Rinviamo al riguardo, per ogni riferimento normativo e bibliografico, alla ricostruzione che abbiamo operato *supra* (Cap. I, § 3).

<sup>16</sup> Cfr. in particolare l'art. 5 del Reg. CE n. 852 del 2004 che al comma terzo prevede che tali disposizioni si applicano unicamente agli OSA che intervengono in qualsivoglia fase (successiva alla produzione primaria) di trasformazione, distribuzione e produzione degli alimenti, nonché rispetto alle operazioni associate di cui all'allegato I del regolamento stesso. Ai sensi dell'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 193 del 2007, peraltro, l'OSA che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACPP, o che non li applica correttamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6000; il comma 7 della medesima norma, peraltro, secondo un meccanismo di reintegrazione ispirato al modello della *cooperative compliance* prevede che l'autorità competente, nel caso in cui riscontri inadeguatezze nell'implementazione di tali procedure, possa fissare un congruo termine per eliminarle: il mancato adempimento entro detto termine è punito con la medesima sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro. Va posto in luce come appare criticabile il fatto di stabilire l'applicazione di sanzioni della medesima intensità per fatti sostanzialmente diversi e dal differente disvalore come la radicale mancanza del piano e la sua adozione (ma inadeguata o con carenze di implementazione) per cui sarebbe stato più opportuno prevedere diverse cornici edittali. V. su tali norme, anche avuto riguardo ai manuali di corretta prassi igienica diffusi come documenti orientativi dal Ministero della salute per l'adozione di questi piani, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 317. Sull'implementazione dell'HACCP, e sull'importanza della figura aziendale del responsabile del piano di autocontrollo, v. M. MANCINI PROIETTI, *Le frodi alimentari e commerciali. Attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, in *Riv. pol.*, 2014, 501 ss. Sul sistema di autocontrollo in questione v., altresì, per un

apportare le dovute modifiche in conseguenza di qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in ogni altra fase<sup>17</sup>.

L'idea alla base di tale politica legislativa che da tempo permea questo settore, insomma, è che siano proprio gli attori dell'attività economica a trovarsi nella posizione ideale per affrontare i rischi specifici per la sicurezza alimentare che su di essa incombono, che non vanno dunque valutati e gestiti attraverso misure di organizzazione interna dell'impresa e dei suoi sistemi di monitoraggio, per ciò che attiene al recepimento e al controllo sul rispetto delle regole cautelari definite per legge, imposte dall'alto dal legislatore secondo una (infruttuosa) logica *one size fits all*, ma, data la naturale eterogeneità dei soggetti *regolati*, attraverso procedure poste in essere proprio dallo stesso soggetto che quel rischio genera<sup>18</sup>, al fine di poter adeguarsi al meglio alle singole cautele cogenti fornite dagli attori pubblici.

Lo stesso considerando n. 13 del Reg. CE n. 852 del 2004 chiarisce che il «sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema non dovrebbe essere considerato come un meccanismo di autoregolamentazione e non dovrebbe sostituire i controlli ufficiali».

---

confronto con le logiche della l. n. 283 del 1962, A. MADEO, voce *Alimenti e bevande*, cit., 6 ss., la quale invero rileva come con riferimento a tale modello «emerge una dinamica del controllo rovesciata rispetto a quella della l. n. 283/1962, in quanto l'operatore economico da soggetto passivo del controllo sulla sua attività diventa attore del suddetto controllo. La scelta di questo "ribaltamento" soggettivo è da ricercarsi nella presa d'atto da parte del legislatore che l'imprenditore è il soggetto che conosce meglio di ogni altro i rischi igienici connessi alla propria attività», pure nella consapevolezza dei limiti del controllo pubblico, non potendosi effettuare, per insufficienza di mezzi e risorse, una vigilanza capillare su ognuna delle molteplici attività della *supply chain*. In merito a tali profili si veda altresì A. IURATO, *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare*, cit., 342.

<sup>17</sup> Cfr. il par. 2 del medesimo art. 5 del Reg. n. 852 del 2004. Sul punto, avuto riguardo alla necessaria flessibilità dell'applicazione di tale modello nelle piccole e medie imprese, nonché con riferimento alla recente comunicazione 2016/C 278/01 della Commissione europea sul *food safety management system* (FSMS) quale sistema olistico di prevenzione, preparazione e autocontrollo rispetto alla sicurezza e all'igiene degli alimenti, v. in particolare V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 316.

<sup>18</sup> Sotto diverso versante, del resto, autorevole dottrina sottolinea come la caratteristica degli illeciti di prevenzione, nel settore alimentare, è che essi «tutelano e producono nello stesso tempo un bene giuridico di sicurezza»: cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 40. Per un ampio inquadramento del tema dell'autoregolazione nel settore alimentare cfr. N. RANGONE, *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere*, in *Riv. dir. al.*, 2011, 6, la quale evidenzia come i principali vantaggi di tali modelli risiedano, tra l'altro, nella *expertise* dei soggetti che formulano le regole, nella flessibilità delle misure introdotte, negli incentivi all'adempimento che si creano nei soggetti regolati, nei possibili minori costi di *enforcement* per i pubblici poteri.

Come si è opportunamente chiarito in dottrina detta osservazione va intesa nel senso che il modello HACCP non costituisce una forma di autoregolamentazione c.d. pura, demandata *interamente* al soggetto privato regolato<sup>19</sup>. Abbiamo già osservato<sup>20</sup>, infatti, e va qui ribadito, come tali meccanismi di autocontrollo *non* abbiano l'obiettivo di generare regole preventive *che si sostituiscono* alle misure cogenti in punto di igiene, sicurezza, produzione, gestione e corretta commercializzazione degli alimenti già eteronormate, identificate, cioè, dal legislatore europeo o nazionale.

Al contrario, lo scopo di tali previsioni è quello di offrire una metodologia di *risk assessment e management* per: a) riconoscere e identificare le cautele legislative pertinenti e rilevanti per quella industria alimentare; b) adattare, integrare, completare, recepire al meglio tali regole preventive cogenti in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche della singola organizzazione, del suo contesto operativo, del suo ambito di riferimento interno ed esterno<sup>21</sup>.

Sotto tale profilo, invero, qualsiasi misura imposta dall'alto dal legislatore rischia di essere inefficace, in quanto non potrà che essere il singolo ente, sulla base delle sue peculiarità, a poter individuare gli specifici rischi sul piano della sicurezza alimentare, e in generale di non conformità alla *food law*, che gravano sulla sua realtà aziendale.

Tale fase di perfezionamento e integrazione delle cautele legislative mediante autonormazione, auto-organizzazione, autocontrollo insomma, è assolutamente necessaria e si inserisce in un ambito, quale quello alimentare, in cui alla definizione dello *standard* cautelare doveroso, del dovere di diligenza dell'operatore alimentare (in tal caso, anche collettivo), si arriva tramite un percorso composito che muove, come sappiamo<sup>22</sup>, dalla cautela legislativa e passa per la fase di adattamento e recepimento 'attivo' di essa da parte del privato, pure con il supporto di altri strumenti di *soft law* come manuali di corretta prassi igienica o modelli di standardizzazione privata, la conformità ai quali costituisce ulteriore indizio della rispondenza dell'azione preventiva del soggetto regolato a riconosciute e condivise *best practice* di settore<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> V. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 714.

<sup>20</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 6, per ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>21</sup> V. ancora V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 719 ss.

<sup>22</sup> Ci siamo soffermati sul punto anche *supra sub* Cap. I, § 6.

<sup>23</sup> V. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 719 ss. In argomento, in generale, v.: A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 155 ss.; V. TORRE, *Produttori di alimenti o produttori di norme?*, cit., 513 ss.; V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 170 ss. Sui manuali di corretta prassi igienica v. i riferimenti contenuti *supra (sub* Cap. I, § 6, nota n. 272); sui sistemi di standardizzazione privata v. invece anche *infra* nel presente paragrafo.

Dalla prospettiva del penalista ciò assume rilievo, come si è detto<sup>24</sup>, anzitutto rispetto al parametro di riferimento della responsabilità colposa dell'individuo, essendosi evidenziate peraltro, da parte di alcune voci in dottrina, le possibili criticità legate a tale processo di privatizzazione (di parte) della produzione di regole di prevenzione e all'affidare una simile responsabilità di autonormazione allo stesso soggetto che genera il rischio da mitigare e della cui responsabilità, quindi, si tratta<sup>25</sup>.

La giurisprudenza, invero, ha spesso attribuito alla corretta predisposizione o meno di tali meccanismi di autocontrollo un peso di non poco momento nell'escludere o fondare la responsabilità penale del singolo soggetto, al netto, naturalmente, dell'importanza decisiva della conformità dell'azione preventiva alle cautele legislativamente previste<sup>26</sup>.

Ed è evidente, del resto, che laddove l'operatore – sia esso l'imprenditore individuale o l'attività economica esercitata in forma d'impresa collettiva – abbia predisposto in modo corretto questi meccanismi di *compliance*, per assicurare la conformità del proprio operato alla regolamentazione amministrativa del settore alimentare, ciò varrà a mantenerlo all'interno del perimetro del rischio consentito, essendo dunque al riparo da conseguenze sanzionatorie, rap-

---

<sup>24</sup> V. *supra* Cap. I, § 6.

<sup>25</sup> V., ad esempio, V. VALENTINI, *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori*, cit., 183, secondo il quale simili modelli di autocontrollo non garantiscono nessuna effettività se non associati a controlli ufficiali e capillari. Sul rischio, legato a tali sistemi di autonormazione, dell'affermazione legale di interessi particolari v. V. TORRE, *Produttori di alimenti o produttori di norme?*, cit., 513 ss., ove del resto, in prospettiva, si individua nel ricorso a un modello legislativo di tipo cooperativo la soluzione al problema di far «filtrare nell'ordinamento penale valutazioni "esogene", sottratte ad un vaglio di razionalità democratica». Su tali rischi v. altresì F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 55 ss., che, tra l'altro, sul punto si riferisce a un famoso rilievo del tedesco Schunemann secondo cui in tali ipotesi vi sarebbe il rischio di assegnare alla 'capra il compito di giardiniere'.

<sup>26</sup> Cfr., ad esempio, di recente, *ex multis*, Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2015 (dep. 12 ottobre 2015), n. 40772, in *C.E.D. Cass.*, n. 264990, ove è stato ravvisato il reato di detenzione per la vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione facendo leva, tra l'altro, proprio sulla presenza di carne sottoposta irregolarmente a surgelazione in assenza di un piano di autocontrollo, o altresì Cass., Sez. III, 4 ottobre 2006 (dep. 10 novembre 2006), n. 37307, in *Dir. giur. agr.*, 2008, 55 ss., con nota di L. TALDONE, *Responsabilità e controlli sanitari sui prodotti alimentari adulterati*, decisione che ha escluso la penale responsabilità del soggetto incaricato di gestire un punto vendita di una catena di supermercati in virtù della ritenuta adeguatezza del piano di autocontrollo, stabilito a livello centrale, che prevedeva la sola ispezione visiva da parte del responsabile di reparto, «in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza dei controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto».

presentando tali forme di controllo, all'evidenza, anche una naturale metodologia di prevenzione dei reati alimentari<sup>27</sup>.

Ove l'ente collettivo operatore del settore alimentare, infatti, implementi efficacemente il piano di autocontrollo, rafforzerà la capacità dell'organizzazione di monitorare il processo produttivo in modo da accertarsi che non vengano prodotti e posti in commercio alimenti in violazione della normativa di settore, nonché adulterati, corrotti, contraffatti, pericolosi per la salute pubblica, così impedendo l'integrazione degli elementi costitutivi dei vari reati alimentari che abbiamo già analizzato in precedenza nell'indagine.

Il metodo HACCP, insomma, si basa su un approccio che richiama la strategia di politica criminale alla base del d.lgs. n. 231 del 2001: in entrambi i casi, infatti, si richiede all'operatore di autovalutare e autogestire il rischio (per la sicurezza alimentare o di commissione di illeciti penali) legato alla propria attività, di identificare i settori in questa ottica critici, di elaborare le misure operative di prevenzione – e le eventuali azioni correttive da adottare all'esito del monitoraggio continuo dell'assetto di controllo predisposto – sulla base di una logica *tailor made*<sup>28</sup>.

Naturalmente non mancano le differenze, considerato soprattutto che il metodo HACCP, come visto, si muove pur sempre in un contesto in cui le principali regole cautelari in punto di requisiti di igiene, sicurezza e corretta commercializzazione degli alimenti sono definite dal legislatore europeo o nazionale, e perciò si tratta più che altro di un'attività di adattamento e integrazione

<sup>27</sup> Sull'analogia di fondo tra modelli 231 e sistema HACCP v. già V. PACILEO, *Autocontrollo igienico-sanitario nell'impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.l. n. 155/97 e d.lg. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2003, 2494 ss., il quale peraltro richiama alcuni casi di merito in cui l'assoluzione dell'imprenditore è stata basata sulla corretta predisposizione e implementazione del piano di autocontrollo, pur rilevando chiaramente come, ove un simile *compliance program* rimanga 'sulla carta', ciò non possa in alcun modo determinare l'esito assolutorio del giudizio.

<sup>28</sup> In generale, su tali logiche normative e sull'implementazione dei modelli di prevenzione del rischio reato nel settore 231 v. in particolare, per un recente approfondito inquadramento della problematica e per i relativi riferimenti bibliografici, A. GULLO, *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 241 ss. Su tali profili si rinvia, oltre ai contributi richiamati nella nota successiva, altresì all'importante saggio di C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2013, 842 ss. Sulla progettazione e sui contenuti dei modelli organizzativi si veda anche il contributo di A. ROSSI, *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio*, cit., 416 ss. Di recente in argomento M. ARENA, *L'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 351 ss. Sui modelli organizzativi nell'ambito specifico del settore alimentare v. S. MASINI, *Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Dir. giur. agr.*, 2012, 79 ss.

di esse sulla base della realtà aziendale, mentre nel contesto 231 la (pressoché radicale) mancata positivizzazione delle cautele è, come noto, il principale profilo critico che ha segnato l'ormai più che ventennale esperienza applicativa del decreto<sup>29</sup>. Allo stesso modo, il d.lgs. 231 regola e menziona organi e istituti quali l'organismo di vigilanza o il *whistleblowing* per cui nel settore HACCP non vi sono, naturalmente, riferimenti specifici nelle menzionate disposizioni del Reg. CE n. 852 del 2004.

Al netto di tali pur importanti precisazioni, ad ogni modo, si tratta di metodologie tra loro molto simili per contenuti e obiettivi.

In definitiva, gli operatori del settore alimentare sono già tenuti (e, per così dire, *abituati*) a predisporre meccanismi di prevenzione in gran parte comparabili a quelli delineati dal decreto 231 – e la cui adeguata implementazione contribuisce a impedire che si verifichino quelle condizioni che, come visto, valgono a configurare i reati alimentari<sup>30</sup>.

D'altronde, il settore privato ha assunto da tempo su di sé – e in modo proattivo – questi compiti di prevenzione: la standardizzazione privata, invero, pervade l'industria alimentare (si pensi, su tutte, alle norme ISO di setto-

---

<sup>29</sup> Fino alla recentissima e importantissima pronuncia della Cassazione che ha posto fine alla nota vicenda Impregilo – Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, in *C.E.D. Cass.*, n. 283437, su cui v.: D. BIANCHI, *Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni “umbratili” a margine d’una sentenza “adamantina” nel “magma 231”*, in *Sist. pen.*, 14 ottobre 2022; E. FUSCO, C.E. PALIERO, *L’“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sist. pen.*, 27 settembre 2022; C. PIERGALLINI, *Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda “Impregilo”*, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022 –, invero, la mancanza di indicazioni chiare sugli elementi tali da segnare l'idoneità dei *compliance program* a raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal decreto 231 in punto di prevenzione di reati della stessa specie di quelli verificatisi ha determinato la pressoché radicale assenza di pronunce di riconoscimento espresso dell'adeguatezza dei modelli organizzativi. V. al riguardo, *ex multis*, senza pretesa di esaustività: M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 2, 66 ss.; S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 49 ss.; V. MANES, A.F. TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità “penale” degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 137 ss.; V. MANES, *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in M. CATENACCI, V.N. D'ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. II, Roma, 2021, 1621 ss.; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2011, 3, 69 ss.; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530 ss.; V. TORRE, *Compliance penale e normativa tecnica*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1, 1 ss.

<sup>30</sup> Sulla naturale compatibilità tra sistema 231 e sistemi di autocontrollo in materia alimentare v. E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo*, cit., 342.

re<sup>31</sup> e alle diverse *best practice* consolidate in materia)<sup>32</sup>.

Va considerato, peraltro, che oltre al piano strettamente regolatorio i principali *player* dell'industria alimentare, che gestiscono la distribuzione di massa, giocano spesso il ruolo, potremmo dire, di 'armonizzatori di fatto' delle regole invalse tra i vari attori della *supply chain*, imponendo (elevati) requisiti qualitativi e organizzativi – non solo produttivi, ma anche rispetto alle misure, più di nostro interesse, di *controllo* della produzione stessa – ai medio-piccoli produttori che vogliono diventare fornitori dei grandi marchi della GDO, svolgendo altresì attività periodiche di verifica per accertare che tali soggetti mantengano nel tempo gli *standard* che si sono impegnati a rispettare<sup>33</sup>.

E senza qui potersi soffermare su tutte le interessanti prospettive legate all'uso delle nuove tecnologie (come la *blockchain*) per automatizzare e rendere più efficienti le attività di prevenzione del rischio in tale ambito, ad esempio rafforzando i meccanismi di tracciabilità degli alimenti o realizzando un sistema integrato di controlli<sup>34</sup>.

Tra positivizzazione legislativa delle principali regole cautelari in punto di igiene, sicurezza e corretta commercializzazione degli alimenti, standardizzazione dei controlli e vecchie e nuove *best practice*, insomma, ci si muove in un ambito in cui gli enti possiedono già consolidati e utili riferimenti per la

<sup>31</sup> Per una recente compiuta disamina di tale sistema e dei meccanismi dell'autonormazione nel settore alimentare v. V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 49 ss.

<sup>32</sup> Offrono una panoramica sul tema, tra gli altri: J. SPINK, *Food Fraud Prevention. Introduction, Implementation, and Management*, New York, 2019, 367 ss.; V. D'ACQUARONE, R. ROSCINI-VITALI, *Riflessioni sulle specificità del modello organizzativo nel settore agroalimentare ed enologico in particolare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 1, 305 ss.

<sup>33</sup> Per un quadro chiaro di tali pratiche e degli obblighi imposti ai fornitori in punto, tra l'altro, di adozione di procedure di autocontrollo e buone prassi lavorative, utilizzo di sistemi I.T. per il ritiro di prodotti o la gestione dei magazzini, controlli interni e attività di *reporting*, cfr. ad esempio il contributo di G. AITA, A. AITA, *La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l'accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, 221 ss., ove peraltro, al netto dell'assenza dei delitti contro la salute pubblica e delle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, si rileva l'opportunità di adottare protocolli di prevenzione, nei modelli organizzativi, anche rispetto alle normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, tenuto conto dei danni reputazionali (e quindi commerciali) derivanti già dalla *notitia criminis*.

<sup>34</sup> Sul punto v. G. SPOTO, *Gli utilizzi della Blockchain e dell'Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir., al.*, 2019, 25 ss. In argomento altresì E. MAZZANTI, *Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale*, in *Agr. ist. merc.*, 2018, 74. In termini generali v.: A. GULLO, voce *Compliance*, in G. MANNOZZI, C. PERINI, F. CONSULICH, C. PIERGALLINI, M. SCOLETTA, C. SOTIS (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano (in corso di pubblicazione); V. MONGILLO, *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022; A. NISCO, *Riflessi della compliance digitale in ambito 231*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2022; G. SOANA, *Corporate Compliance Integrata e Blockchain*, in L. LUPARIA, G. VACIAGO (a cura di), *Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV*, cit., 321 ss.

costruzione dei propri *compliance program*, anche rispetto alla prevenzione del rischio reato<sup>35</sup>.

Tale stato dell'arte, allora, rende ormai irrinunciabile il coinvolgimento dell'ente nelle attività di prevenzione dei *food crime*, trasferendo sul versante penalistico l'esperienza già maturata sul piano della regolamentazione amministrativa.

Le tradizionali obiezioni poc'anzi richiamate circa i pericoli legati all'assegnare proprio ai soggetti (che creano il rischio) il compito di identificare le cautele per mitigarlo, del resto, ci sembra debbano (e possano) essere superate, pure in prospettiva *de iure condendo*, raggiungendo, come meglio diremo<sup>36</sup>, un difficile ma auspicabile equilibrio tra *deterrenza* e *premiabilità*.

Ciò, in particolare, può avvenire strutturando un meccanismo che prospetti all'ente *non compliant*, al ricorrere di determinati presupposti, la rigorosa applicazione di sanzioni per il verificarsi di fatti di reato nel suo interesse o vantaggio, ma che sappia allo stesso tempo premiare – a seconda dei casi, secondo quanto rileveremo nella *pars construens* conclusiva dell'indagine, con l'eliminazione radicale o la mitigazione delle conseguenze punitive – il soggetto collettivo che abbia validamente predisposto il sistema di prevenzione indicato dal legislatore.

L'ente avrà così tutto l'interesse a generare cautele efficienti e che proteggano adeguatamente gli interessi in gioco, potendosi in tal modo sdrammatizzare il rischio, che, come detto, è stato evidenziato, che vi sia un conflitto di interessi in questa attività di autonormazione tale da indurre l'ente a predisporre regole non affidabili – perché volte più a tutelare gli interessi dello stesso soggetto economico piuttosto che quelli dei consumatori<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> In merito ai contenuti dei modelli organizzativi rispetto agli attuali reati presupposto della responsabilità dell'ente si vedano, di recente, anche con riferimento alle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei *compliance program*: M. GAMBARDELLA, *I reati contro l'industria e il commercio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 449 ss.; I. SALVEMME, *I reati di frode e falsità*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 365 ss. Su alcuni presidi adottabili dagli enti rispetto, in generale, alle frodi alimentari v. M. BONSEGNA, G. DE PASCALIS, *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2017, 2, 170 ss. Sui contenuti dei modelli delle imprese alimentari v. altresì T.E. ROMOLOTTI, *D.lgs. 231/2001 e settore agricolo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 1, 111 ss.

<sup>36</sup> Ci soffermeremo sul punto più diffusamente nella parte conclusiva del presente lavoro (Cap. IV).

<sup>37</sup> In argomento, circa i rischi dell'autoregolazione, v. anche N. RANGONE, *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione*, cit., 6-7, la quale, oltre (appunto) al conflitto di interessi in cui si trovano tali soggetti nel soddisfare al contempo l'interesse pubblico e quello privato, richiama tra l'altro: la mancanza di legittimazione democratica del produttore delle regole e la limitata *accountability*; l'assenza o la limitazione del controllo giurisdizionale; la c.d. 'cattura' del regolatore; la mancanza di garanzie di trasparenza e partecipazione all'autoregolazione, etc.

Le dette obiezioni, peraltro, fanno riferimento anche a osservazioni più ad ampio spettro, che investono, se intese in senso assoluto, a ben vedere la stessa praticabilità di fondo della collaborazione tra pubblico e privato nel contrasto alla criminalità. Si tratta però di una *partnership* che nei fatti, e in una società sempre più globalizzata, appare irrinunciabile.

Inoltre, per quanto riguarda il settore alimentare bisogna pur sempre tener conto che, come più volte evidenziato, l'autonormazione privata non vale a sostituire le regole pubblicistiche, muovendosi comunque in un contesto ove le cautele principali sono eteronormate dal legislatore e avendo più che altro l'obiettivo di addivenire a un migliore adattamento di esse nell'ambito specifico della singola impresa.

Il decreto 231, insomma, nella misura in cui pone al centro del sistema ascrittivo dell'illecito dipendente da reato la colpa d'organizzazione del soggetto collettivo – intesa nella sostanza quale mancata o inadeguata implementazione delle cautele preventive, quale addebito facente leva su una rimproverabile, carente predisposizione di misure di controllo concretamente esigibili<sup>38</sup> – appare il modello più congeniale per la responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari e, potremmo dire, un meccanismo che funge da anello di congiunzione con l'analizzata regolamentazione amministrativa dell'industria del *food*, fondando il rimprovero mosso all'organizzazione proprio sulla omessa/non corretta predisposizione di sistemi di autocontrollo che già a monte contraddistinguono questo particolare settore.

## **2.1. Il coordinamento tra le tecniche di prevenzione dei reati alimentari dolosi e le strategie di gestione del rischio nel caso degli illeciti penali colposi di settore**

Abbiamo già rimarcato l'omogeneità di fondo, quanto a contenuti e obiettivi, tra sistema HACCP e modelli di gestione e controllo del rischio reato<sup>39</sup>.

Al di là degli elementi di differenza già prima evidenziati<sup>40</sup>, ad ogni modo,

---

Su alcune problematiche legate a tali meccanismi v. pure A. BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private*, cit., 158, il quale rileva come nel campo della produzione alimentare «il rapporto tra diritto e tecnica emerge in tutta la sua evidenza, cosicché le soluzioni normative, più che scaturire dalle tradizionali forme di democrazia partecipativa, tendono ad essere dettate da soggetti depositari di forme di razionalità tecnico-scientifica, ancorché ritenuti generalmente privi di legittimazione democratica e talora portatori di interessi poco trasparenti se non addirittura lobbistici».

<sup>38</sup> V. *supra* il paragrafo precedente (con particolare riferimento ai rinvii contenuti nella nota n. 14).

<sup>39</sup> V. *supra* il paragrafo precedente.

<sup>40</sup> Cfr. ancora *supra* il paragrafo precedente.

l'auspicato trasferimento di questa esperienza di autocontrollo sul versante penalistico deve tener conto di un ulteriore, importante aspetto, sul quale intendiamo svolgere qui alcune considerazioni aggiuntive, che attiene alla necessità di modulare l'approccio preventivo distinguendo tra reati dolosi e illeciti colposi di settore.

Invero, la dottrina che ha approfondito quest'ultimo tema in termini generali ha bene evidenziato le differenze tra le cautele volte a prevenire i cc.dd. reati decisione (nella sfera afferente soprattutto alla criminalità dolosa) e quelle finalizzate a mitigare il rischio di commissione di cc.dd. reati in attività (avuto riguardo per lo più alla criminalità colposa)<sup>41</sup>.

L'idea essenziale che viene veicolata da tale impostazione è che – a differenza degli illeciti colposi (reati in attività) ove di solito gran parte delle cautele è eteronormata ed effettivamente fruibile da parte degli enti<sup>42</sup> – i reati dolosi (reati decisione) presentano una maggiore insidiosità sul versante della predisposizione di misure di controllo del rischio penale, perché qui non si dispone di un dettagliato catalogo preconfezionato, definito dal legislatore, di regole di prevenzione di comportamenti volontari, fraudolenti – che possono annidarsi in ogni fase operativa, in ogni processo aziendale – volti ad aggirare l'assetto di misure di *compliance* penale predisposto dall'ente collettivo<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> L'indagine in questione è stata svolta e approfondita, in particolare, da C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., spec. 848 ss.

<sup>42</sup> Cfr. C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., 850. L'A. riporta l'esempio dei reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, evidenziando altresì come nell'ambito «dei reati in attività, è di intuitiva evidenza che una buona parte delle cautele rivela un significativo tasso di prossimità rispetto alla fonte del pericolo [...]; la prevenzione si proietta verso un evento intermedio, rispetto a quello finale previsto dalla fattispecie incriminatrice: individuata la fonte di pericolo (sia essa meccanica, fisica, chimica, ecc.), la cautela si appunta proprio sull'anello causale intermedio, che, a sua volta, rivela un collegamento, nomologicamente fondato, con l'evento finale [...]», pur essendovi anche in questo campo, si osserva, diverse cautele c.d. procedurali, che si pongono pure a molta distanza dal momento effettivo di consumazione del reato, essendo volte a costruire le pre-condizioni organizzative e di processo per il rispetto delle cautele c.d. sostanziali, quelle, cioè, volte a fissare le regole di dettaglio sull'opportunità e sulle modalità con cui deve realizzarsi la decisione, l'atto concreto a rischio reato. Su quest'ultimo profilo v. *infra* nel presente paragrafo.

<sup>43</sup> V., ancora, C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., 848. Di recente sul tema, pure in prospettiva critica, A. SERENI, *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali*, in D. PIVA, (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 75, spiega che: «occorrerebbe seguire una direttrice, talvolta invece negata dalla stessa dottrina, per la quale la prevenzione dei reati dolosi non è assimilabile alla gestione cautelare di eventi e reati colposi. Non sembra cioè legittimamente sostenibile, dal punto di vista preventivo, la sostanziale equiparazione del fatto umano doloso a un fatto umano prodotto per errore, non voluto. Mentre per il secondo, infatti, è ancora accettabile l'intensificazione delle regole cautelari [...], per il primo, l'introduzione di regole e controlli fitti per prevenire atteggiamenti consapevoli della volontà può risultare poco

In quest'ultimo caso, insomma, lo 'sforzo di autonormazione' dell'ente raggiunge il suo picco massimo, anche perché rispetto all'oggetto della prevenzione – un comportamento di intenzionale violazione di misure preventive – *non vi sono certezze nomologiche* in merito alle metodologie di previsione prospettica di tali condotte umane, sulle quali edificare delle regole cautelari che garantiscano la sicura possibilità di comprendere anticipatamente come quel dipendente/*manager* potrà comportarsi e, quindi, di prevenire il reato<sup>44</sup>.

L'ente potrà qui, al più, 'scrutare sé stesso'<sup>45</sup> per cercare di implementare delle strategie di conformità che assicurino una ragionevole riduzione del rischio, predisponendo anzitutto cautele procedurali, collocate, quindi, a notevole distanza dal momento effettivo di verifica del reato e volte a conformare in modo virtuoso i processi decisionali dell'organizzazione (segregando le funzioni, distribuendo efficacemente ruoli e responsabilità, etc.). In tal modo, l'organizzazione costituirà quelle *precondizioni* imprescindibili per una efficace applicazione delle (successive) cautele sostanziali, delle regole cautelari in senso stretto – maggiormente prossime alla potenziale consumazione dell'illecito e volte a fissare le regole di comportamento concrete al fine di prevenire lo specifico reato presupposto di cui si tratta –, per poi prevedere delle cautele finali e di controllo, così da vagliare la tenuta del complessivo assetto di *compliance*<sup>46</sup>.

---

compatibile con la tutela dell'autonomia individuale, alimentando un'opprimente microfisica del potere disciplinare».

<sup>44</sup> Si è infatti efficacemente evocato al riguardo il concetto di 'scienza imperfetta': si veda, in particolare, la recente disamina di F. CENTONZE, *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, 45 ss. In argomento, sempre rispetto ai limiti strutturali della 'scienza' della *compliance*, v. altresì P. SEVERINO, *Conclusioni al convegno "Corporate compliance e responsabilità d'impresa"*, in *compliancehub.it*, 27 luglio 2022, ove si pone in luce come la dottrina abbia evidenziato: «che qualsiasi regola auto-normata in una organizzazione per schermare il rischio che singoli individui agiscano illegalmente debba scontare necessariamente il fatto di non essere sorretta da regole scientifiche sicure e comprovate, nell'impossibilità, in sostanza, di prevedere in termini di certezza i comportamenti umani [...]; nessuna misura di prevenzione può assicurare il c.d. "rischio-zero" [...]; il risultato cui una buona *compliance* dovrebbe tendere è quello di una ragionevole *minimizzazione* del rischio di commissione di condotte illecite».

<sup>45</sup> C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale*, cit., 848, evoca altresì la necessità per l'ente di costruire, nel contesto dei reati dolosi, delle misure di prevenzione che si pongano come 'fattori di disturbo', 'controspinte' rispetto al dolo.

<sup>46</sup> Con chiarezza, da ultimo, A. GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 257: «si avrà a che fare con cautele procedurali – la segregazione di funzioni – che, come rilevato, rivestono piuttosto una finalità cautelativa, nella misura in cui non mettono a fuoco il concreto reato da prevenire, quanto l'area di rischio corrispondente [...]; le cautele sostanziali [...] calibrate sullo specifico reato presupposto e dotate di valenza cautelare in senso stretto – es. rotazione degli incarichi, registrazione dei rapporti, nei settori a rischio, tra dipendenti dell'ente e pubblici agenti –. Infi-

Del resto, le linee guida delle associazioni di categoria oggi distinguono il livello di tollerabilità del rischio nel caso dei reati dolosi (segnato da un sistema prevenzionistico che non può essere aggirato se non fraudolentemente)<sup>47</sup>, e quello relativo, invece, agli illeciti colposi attualmente previsti nel d.lgs. n. 231 del 2001, in cui la soglia di rischio accettabile sarebbe rappresentata semplicemente «dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione [...] nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231» da parte dell'organismo di vigilanza (OdV), considerato che il concetto di elusione fraudolenta «appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo dell'integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente»<sup>48</sup>.

Cerchiamo allora, anche in tal caso, di 'calare' questo impianto teorico nella materia alimentare<sup>49</sup>.

Ora, a noi pare che le differenze tra le tecniche di prevenzione dei reati dolosi e quelle di mitigazione del rischio degli illeciti colposi tendano nella nostra materia – pur tenendo ferma la necessità, come subito diremo, di predisporre rispetto ai primi specifici accorgimenti – a divenire più sfumate, meno nette, più flessibili.

Invero, gli illeciti dolosi di settore sono pur sempre incentrati, in linea generale, sulla presenza di un comportamento volontario di adulterazione, contraffazione, corruzione, in generale di 'alterazione' dell'alimento, così come di elementi che lo rappresentano (marchi, segni distintivi etc.), o comunque sulla commercializzazione di prodotti che presentino dette caratteristiche, non rilevando, di norma, finalità soggettive ulteriori/particolari.

È evidente, allora, che la strategia di prevenzione di tali comportamenti dolosi ha qui, per così dire, un preciso referente, un oggetto specifico su cui incentrare l'attività di controllo: *l'alimento*.

---

ne, ci si imbatte nelle cautele di controllo che, come evoca la stessa espressione, chiudono il cerchio e rispondono alla sopra richiamata esigenza di verifica *ex post* del corretto svolgimento del processo di cui si tratta».

<sup>47</sup> Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 23401, cit. (cfr. *supra* nota n. 30 per altri riferimenti).

<sup>48</sup> Cfr. *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, giugno 2021, 40-41, pubblicate sul portale istituzionale di Confindustria: [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it), e la relativa appendice (*case study*) rispetto alle strategie di prevenzione dei singoli reati presupposto.

<sup>49</sup> Per un recente inquadramento del tema della responsabilità da reato degli enti nella materia alimentare, e ulteriori riferimenti, v., oltre ai lavori già citati nelle note precedenti, anche: C. CUPELLI, *La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 261 ss.; C. CATRINI, *Riflessioni sulla codifica di un "peculiar" modello di gestione e organizzazione per il comparto alimentare: limiti attuali, prospettive di riforma e spunti comparatistici*, in *Giur. pen.*, 2021, 1-bis, 2 ss.

In altri termini, ogni azione di controllo preventivo concentrata, focalizzata sul prodotto finale, e volta a controllare che esso non presenti le caratteristiche oggettive di alterazione di cui si è detto, finisce per diventare una strategia unitaria di prevenzione, per così dire, in contemporanea, tanto di comportamenti dolosi, quanto di illeciti colposi.

In entrambi i casi l'aspetto decisivo per l'integrazione dell'illecito è, dal punto di vista oggettivo prima ancora che soggettivo, che l'operatore alimentare produca o commercializzi, in violazione della legislazione alimentare sottostante, un prodotto pericoloso per la pubblica salute o che presenti specifiche alterazioni, tanto ove la modificazione dell'alimento sia dolosa, quanto ove essa sia, invece, colposa ed essenzialmente dovuta a errori nel processo produttivo o di controllo delle sostanze commercializzate/distribuite.

Una strategia di *compliance* vincente è quella che punta soprattutto a evitare che questa eventualità si verifichi, ad assicurare, quindi, che il bene in sé sia conforme alle dette previsioni della *food law*, scegliendo la fase della *supply chain* in cui concentrare gli sforzi di vigilanza sul prodotto in base al momento della filiera in cui l'operatore alimentare collettivo agisce e alle sue correlate responsabilità (dalla produzione, al trasporto e fino alla vendita finale della sostanza).

Ciò non significa, naturalmente, che non bisognerà prevedere cautele che, attraverso azioni di controllo specifiche, minimizzino il rischio che i dipendenti/operatori inseriti nel processo produttivo compiano alterazioni dolose dei prodotti. In particolare, per queste ultime sarebbe utile costruire presidi rafforzati al fine di prevenire/scoprire gli eventuali accorgimenti particolari che possono essere adoperati dall'autore di una frode alimentare che voglia cercare di celare il proprio comportamento illegale, mascherando il più possibile e rendendo quanto più irricognoscibile il vizio del prodotto da costui creato nei vari processi della filiera. Molto spesso, infatti, tali soggetti potrebbero non limitarsi, per così dire, alla secca violazione delle regole di corretta produzione e commercializzazione dell'alimento, spingendosi verosimilmente oltre, per cercare, tramite comportamenti decettivi e ingannatori, di rendere l'inosservanza non agevolmente identificabile.

Ma, al netto di tali presidi ulteriori, a noi pare che in tutti i casi – a prescindere, cioè, dall'elemento soggettivo dell'illecito da prevenire – a contare, come detto, sia soprattutto l'azione di monitoraggio focalizzata sull'alimento in quanto tale, guardando alle sue caratteristiche intrinseche, o a quelle degli elementi come marchi o segni distintivi che lo rappresentano, poiché se esse sono tali da evidenziare la presenza di un prodotto *privo di alterazioni*, e, in generale, conforme alle modalità di produzione e commercializzazione consentite e per lo più positivizzate per legge, ciò varrà a proteggere l'organizzazione da qualsiasi rischio penale (sia con riferimento a eventuali

precedenti alterazioni dolose, sia rispetto a eventuali precedenti modifiche colpose della sostanza).

Se l'alimento è conforme a tale assetto di regole, insomma, l'ente rimane nel perimetro di rischio consentito, all'interno del quale alcuna conseguenza sanzionatoria potrà essere ragionevolmente temuta<sup>50</sup>.

In definitiva, allora, la costruzione di modelli di prevenzione del rischio reato dovrà pur sempre incentrarsi sulla corretta attuazione di quel 'percorso cautelare' che abbiamo più volte ricostruito e che muove dall'identificazione delle regole definite per legge dal legislatore europeo o nazionale, passa dalla loro corretta implementazione/integrazione tramite l'attività di autonormazione e autocontrollo dell'operatore collettivo volta a recepirle tenendo conto delle specificità del contesto aziendale, per giovare infine del supporto di strumenti di *soft law* e se del caso dell'apporto delle nuove tecnologie.

Partendo da questa necessaria attività 'di base', andranno poi innestati eventuali presidi 'di rinforzo' al fine di prevenire *specifici* comportamenti dolosi, fraudolenti, decettivi, lungo la filiera, cercando di ipotizzare le modalità più insidiose di commissione volontaria dei vari reati alimentari per identificare le fasi del processo produttivo o distributivo in cui è necessario prevedere meccanismi preventivi *ulteriori* rispetto a quelli ordinari che già di per sé, come visto, caratterizzano il settore di nostro interesse.

In prospettiva, infine, il tutto andrà *coordinato* con l'apparato complessivo di *compliance* penale predisposto dall'organizzazione, avuto riguardo all'attività degli organi di vigilanza (OdV) e alle ulteriori misure come quelle in tema di *whistleblowing*, unitamente all'allineamento alle altre disposizioni generali relative alla distribuzione verticale e orizzontale delle responsabilità di attuazione e controllo delle misure preventive tenendo conto del generale assetto di *governance* dell'ente collettivo<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> In generale, sulle metodologie di costruzione dei modelli organizzativi in materia alimentare v., per ulteriori riferimenti, oltre ai lavori già menzionati nelle note precedenti, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 313 ss.

<sup>51</sup> V., con chiarezza, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 732: «una strada obbligata per evitare sovrapposizioni e ridondanze sarà l'integrazione tra sistemi di auto-controllo igienico-sanitario degli enti tenuti ad adottarli e modelli di gestione del rischio reato. Di certo, il d.lgs. n. 231 del 2001 richiede di completare il mosaico preventivo con altri tasselli: 1) un *sistema informativo* e di *whistleblowing*, mediante la previsione dell'obbligo di informare l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di segnalare eventuali violazioni o reati; 2) un *sistema disciplinare* interno, volto a puntellare il rispetto delle regole indicate nel *compliance program*; 3) il *monitoraggio continuo* e la *verifica periodica* del modello, nonché l'eventuale *revisione* quando emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività».

### 3. Le promesse non mantenute del principio di autonomia della responsabilità dell'ente: limiti e prospettive nel settore alimentare

Abbiamo già osservato che spesso l'ente è l'unico soggetto giuridico che può essere validamente perseguito per la commissione di un illecito alimentare verificatosi in organizzazioni complesse di grandi dimensioni, nell'ambito delle quali, come visto<sup>52</sup>, può anzitutto essere sovente complicato identificare il singolo esponente materialmente responsabile della violazione; inoltre, si è detto che, sempre nell'ambito di tali realtà imprenditoriali, a volte l'integrazione dell'illecito può dipendere dalla sommatoria di singole, micro-inosservanze dei vari soggetti coinvolti nell'attività produttiva/distributiva, di per sé prive di rilevanza penale, ma che, considerate nel loro insieme, e interagendo tra loro, possono determinare, ad esempio, nella nostra materia, la circolazione di una sostanza pericolosa per la salute dei consumatori<sup>53</sup>.

Sotto quest'ultimo versante, allora, il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, almeno in astratto, sembrerebbe rappresentare un ottimo 'alleato' nell'attività di *enforcement*, consentendo, alle condizioni che subito diremo, di indirizzare comunque nei confronti del solo ente la risposta punitiva ove non vi siano i presupposti per una condanna nei confronti della persona fisica<sup>54</sup>.

Come noto, invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001 la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, nonché quando il reato si estingue per una causa diversa dall'ammnistia.

L'obiettivo della previsione, come si evince dalla Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231 del 2001, era quello di evitare facili elusioni della normativa sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, nella misura in cui venne evidenziato come la «mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è [...] un fenomeno *tipico* nell'ambito della responsabilità d'impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più

<sup>52</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>53</sup> In argomento, anche per ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio a E. BIRRI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234.

<sup>54</sup> Sull'istituto in questione si vedano di recente, senza pretesa di esaustività, tra gli altri: F. D'ARCANGELO, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. BASSI, F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 228 ss.; M.A. BARTOLUCCI, *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017; F. CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 197 ss.; V. VALENTINI, *L'autonomia della responsabilità degli enti: avanguardismi e performances*, in *Discrimen*, 7 aprile 2020, anche con specifico riguardo agli illeciti in tema di contraffazione.

forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti [...]. L'omessa disciplina di tali evenienze si sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la *ratio* complessiva del provvedimento»<sup>55</sup>.

Una disposizione, dunque, che potrebbe essere in linea di principio particolarmente utile soprattutto in contesti, come quello alimentare, in cui, come osservato, l'illecito si presenta fortemente spersonalizzato e può sovente risultare molto complicato identificare i singoli individui responsabili, specie ove la sostanza alimentare, ad esempio, acquisisca capacità lesiva in virtù di complesse scelte produttive o organizzative le quali, piuttosto che dalla decisione o dalla condotta di un singolo, dipendono dal sommarsi e dal sovrapporsi di plurime interazioni tra diversi dipartimenti, uffici, articolazioni di imprese di rilevanti dimensioni<sup>56</sup>.

Si mira, insomma, a evitare che tali caratteristiche, appunto, tipiche della criminalità d'impresa, impediscano di colpire il soggetto collettivo ove naturalmente sia comunque possibile addebitare soggettivamente a quest'ultimo una carenza organizzativa che sia stata determinante rispetto all'integrazione dell'illecito, cercando così di non riproporre nel nostro sistema le ben note difficoltà dei cc.dd. modelli derivativi puri di *corporate criminal liability*, sviluppatasi principalmente nell'area anglosassone, i quali richiedono necessariamente la previa identificazione di una persona fisica penalmente responsabile per poter indirizzare la reazione sanzionatoria pure nei riguardi dell'ente<sup>57</sup>.

Tuttavia, l'impressione che si ricava all'esito dei primi vent'anni di vigenza del d.lgs. n. 231 del 2001 è che il disposto dell'art. 8 in parola abbia soprattutto determinato diverse incertezze e dubbi interpretativi nella prassi applicativa, piuttosto che offerto sicure soluzioni.

Cerchiamo di identificare i termini essenziali del dibattito in parola, per poi comprenderne le implicazioni nell'ambito del diritto penale alimentare, nella

---

<sup>55</sup> Cfr. in tal senso la *Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001*, 11. Il testo della Relazione è pubblicato sul portale *aodv231.it*. In tali passaggi della relazione si fa l'esempio dei casi di «imputazione soggettivamente alternativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz'altro riconducibile ai vertici dell'ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro». In tale passaggio, peraltro, la Relazione evidenzia pure come l'art. 8 valga altresì a chiarire in termini inequivoci che la responsabilità del soggetto collettivo assume natura autonoma, pur presupponendo la commissione di un «reato completo di tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi) e giudizialmente accertato, sebbene il reo, per l'una o l'altra ragione, non risulti punibile».

<sup>56</sup> Cfr. *supra*, spec. Cap. I, § 2.

<sup>57</sup> Ci soffermeremo sul punto nel dettaglio nel prossimo capitolo (spec. § 5), cui si rinvia per ogni riferimento.

prospettiva dell'auspicato allargamento del novero dei reati presupposto con l'inclusione degli illeciti a tutela diretta o mediata della salute pubblica, oggi esclusi dal catalogo 231<sup>58</sup>.

Il principale problema di carattere generale connesso all'interpretazione dell'art. 8, invero, attiene al fatto che tale disposizione è stata 'innestata' all'interno di un sistema normativo generale in cui l'illecito dell'ente è costruito secondo il modello di una fattispecie complessa nell'ambito della quale, però, il reato della persona fisica è comunque un elemento essenziale. In altri termini, da un lato il decreto consente di 'colpire' l'ente anche senza identificare la persona fisica materialmente responsabile dell'illecito, dall'altro lato, però, i meccanismi di imputazione del reato all'ente richiedono pur sempre di accertare che un *predicate crime* sia stato commesso, altrimenti verrebbe meno un presupposto fondamentale di una responsabilità che, nonostante la presenza di requisiti suoi propri e che riguardano il solo ente (l'interesse o vantaggio, la colpa d'organizzazione), rimane, appunto, una responsabilità 'da reato' e non un illecito puramente autonomo del soggetto collettivo<sup>59</sup>.

Di conseguenza, si potrà sì prescindere dall'identificare l'individuo materialmente responsabile, ma non dalla dimostrazione della commissione di un reato (individuale) perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi essenziali, oggettivi e soggettivi<sup>60</sup>.

È questa allora, per così dire, la 'madre' di tutte le difficoltà applicative dell'art. 8, considerato che tale obiettivo probatorio, pur astrattamente/teoricamente possibile, è estremamente arduo da conseguire, essendo naturalmente, all'evidenza, molto complesso provare i vari requisiti di un reato senza individuarne l'autore, specie per quanto attiene alla dimostrazione della colpevolezza di un individuo rimasto ignoto<sup>61</sup>.

A fronte della difficoltà di tale prova, allora, nei pochi precedenti sul tema certamente non stupisce l'atteggiamento della giurisprudenza volto a flessibilizzare la rigidità dell'accertamento della responsabilità nel caso dell'art. 8, ad esempio evidenziando come occorra qui soltanto la dimostrazione del fatto tipico e dell'antigiuridicità, prescindendosi, quindi, dalla colpevolezza dell'agente

<sup>58</sup> Su quest'ultimo aspetto v. E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo*, cit., 333 ss.

<sup>59</sup> V., anche per ulteriori riferimenti bibliografici e per una efficace sintesi delle varie posizioni dogmatiche in argomento, M. BELLACOSA, *Sub art. 8*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 292 ss.

<sup>60</sup> In tal senso si esprimeva del resto già la *Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001*, cit., 11. Sul punto v., approfonditamente, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 349.

<sup>61</sup> V., ancora, per una compiuta ricostruzione delle varie problematiche in questione, con distinzione tra reati colposi e dolosi, che in questo contesto comportano problemi probatori diversi, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 350 ss.

individuale<sup>62</sup>. Un indirizzo che pare criticabile nella misura in cui è difficile sostenere che si possa validamente accertare una responsabilità, come detto, ‘da reato’, in assenza di un requisito essenziale di quest’ultimo come quello della colpevolezza; sarebbe davvero arduo sostenere, ad esempio, che vi possa essere corruzione in assenza del dolo dell’agente individuale, la mancanza del quale non può che impedire di estendere la responsabilità all’ente in difetto di un presupposto essenziale dell’illecito corporativo (il reato della persona fisica)<sup>63</sup>.

L’art. 8, dunque, può valere a esonerare il giudice soltanto dalla materiale identificazione dell’autore individuale, ma non dalla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato dell’agente (ignoto). Quest’ultima, insomma, è una prova molto difficile, ma assolutamente necessaria nell’odierna configurazione del modello italiano di *corporate criminal liability*. Bisognerà, quindi, andare alla ricerca di prove sintomatiche della presenza, a seconda dei casi, del dolo o della colpa dell’autore ignoto, cercando di desumere dagli elementi di fatto raccolti la sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, di un illecito penale completo di tutti i suoi elementi essenziali anche sul piano soggettivo<sup>64</sup>.

Allo stesso modo, come peraltro, stavolta, riconosciuto dalla stessa giuri-

---

<sup>62</sup> Cfr. in particolare Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 2015 (dep. 7 luglio 2016), n. 28299, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 934 ss., con nota di A. ORSINA, *L’autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*. In particolare tale decisione afferma come «nelle ipotesi prese in considerazione dall’art. 8 cit., soprattutto con riferimento al caso della mancata identificazione della persona fisica, può venire a mancare uno degli elementi del reato, cioè la colpevolezza del soggetto agente, ma quando si parla di autonomia ciò che deve precedere, in via pregiudiziale, l’accertamento della responsabilità dell’ente è sì il reato, ma inteso come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antiggiuridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica. Del resto, anche in altri ambiti il riferimento al reato viene interpretato in termini di sufficienza della tipicità del fatto caratterizzata dall’antigiuridicità obiettiva, senza esigere la colpevolezza». Ancora, Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018 (dep. 9 agosto 2018), n. 38363, in *C.E.D. Cass.*, n. 274320, ha rilevato come in tali casi non sia necessario un completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente una verifica incidentale.

<sup>63</sup> Cfr., con chiarezza, M. BELLACOSA, *Sub art. 8*, cit., 298, il quale aggiunge che la soluzione della giurisprudenza sul punto «non appare convincente, sia perché, sul piano dommatico, il fatto tipico è connotato in termini oggettivi e soggettivi, sia in quanto una simile posizione interpretativa determina uno sviluppo in *malam partem* del sistema di responsabilità dell’ente, peraltro non autorizzato, come detto, da alcun criterio o principio direttivo della legge delega».

<sup>64</sup> In argomento in dottrina si è anche proposto come, in prospettiva, «per evitare che si finisca, in molti casi quasi fatalmente, per ‘girare in tondo’, nel cercare di provare secondo gli stili classici il dolo di un autore non identificato [...], il legislatore potrebbe consentire, nel caso in esame, uno standard probatorio minore dell’oltre ogni ragionevole dubbio, vale a dire quello del “più probabile che non”, anche detto della “prova preponderante” (almeno il 51%)»: così V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 357-358.

sprudenza di legittimità, bisognerà stabilire a quale categoria, tra apicali e sottoposti, appartenesse l'individuo rimasto ignoto, poiché in mancanza non si potrebbe comprendere quale sia, tra art. 6 e art. 7 del decreto, il paradigma di riferimento per l'accertamento della responsabilità dell'ente<sup>65</sup>.

Tutte le problematiche fin qui ricostruite si ripropongono ovviamente nel settore alimentare. Cerchiamo tuttavia di capire con quale intensità e con quali specificità le criticità in questione vengono in gioco nella nostra materia.

Soprattutto con riferimento ai reati alimentari *dolosi*, alcuni dei quali come subito vedremo già inclusi nel catalogo dei *predicate crime*, può essere sicuramente complicato ricavare gli elementi probatori necessari per dimostrare l'intenzione dell'autore rimasto ignoto. Pur prendendosi le mosse da un riferimento oggettivo (a seconda dell'illecito penale in considerazione, la consegna dell'*aliud pro alio*, la contraffazione di un marchio o di una indicazione geografica, la vendita di una sostanza alimentare non genuina, etc.) bisogna invero rifuggire da qualsiasi logica presuntiva, desumendo automaticamente il dolo dell'agente ignoto dalla presenza obiettiva di un alimento 'alterato', dovendosi ricavare dagli elementi raccolti nel processo prove sufficienti per ritenere che la modifica della sostanza sia stata frutto di una azione volontaria, pur con tutte le ovvie difficoltà del caso<sup>66</sup>. Allo stesso modo, ad esempio, il fatto che solitamente tali condotte di alterazione siano poste in essere nei livelli più 'bassi' della catena produttiva/distributiva, ci pare non possa giustificare alcun automatismo rispetto all'applicazione del paradigma di accertamento delineato dall'art. 7 del decreto per gli illeciti commessi dai sottoposti; ciò fermo restando il fatto che l'accusa potrebbe avere, per così dire, la 'tentazione' opposta ed essere maggiormente propensa a utilizzare, nei casi dubbi, il modello dell'art. 6, ove come noto l'esonero della responsabilità dell'ente è più difficile da raggiungere.

Nella prospettiva della futura estensione della responsabilità da reato agli illeciti a tutela diretta o mediata della salute pubblica, invece, il meccanismo dell'art. 8 potrebbe generare quantomeno minori difficoltà.

Infatti, mentre per il tema della ricostruzione del ruolo di apicale o sottoposto dell'autore ignoto e dell'accertamento del dolo si riproporrebbero i medesimi problemi già menzionati, il fatto che di tali reati si possa rispondere pure a titolo di colpa potrebbe rendere l'applicazione del modello dell'art. 8 più agevole<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Cfr. Cass. pen., sez VI, 10 novembre 2015, n. 28299, cit. Su tale esigenza v. altresì M. BELLACOSA, Sub *art. 8*, cit., 299.

<sup>66</sup> V. sul punto, in generale, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 350 ss.

<sup>67</sup> V. M. PELISSERO, E. SCAROINA, V. NAPOLEONI, *Principi generali*, in G. LATTANZI, P. SE-

La misura oggettiva della colpa, intesa come sappiamo quale scostamento dallo *standard* cautelare doveroso, si presta invero a essere dimostrata nel contesto di una organizzazione complessa anche senza l'identificazione del singolo soggetto materialmente responsabile, trattandosi appunto, nella sostanza, di verificare che nell'ambito produttivo/operativo dell'impresa sia stata violata (non importando 'da chi') una regola cautelare in punto di igiene, sicurezza o in generale corretta commercializzazione della sostanza alimentare. Una verifica, quest'ultima, che può prescindere dalla identificazione dell'autore o degli autori della violazione, basandosi spesso, nella sua oggettività, su dati riscontrabili senza considerare le condotte delle persone coinvolte nell'alterazione, essendo fondamentalmente reati incentrati su caratteristiche intrinseche dell'alimento prodotto/commercializzato dall'ente collettivo in violazione della *food law* (la presenza di adulterazioni e componenti vietati/impropri nell'alimento, il superamento della concentrazione di additivi consentiti nel prodotto, etc.)<sup>68</sup>.

Tale accertamento peraltro, in una interpretazione, per così dire, ancor più 'avanzata' della disposizione, potrebbe teoricamente legittimare l'applicazione dell'art. 8 nei casi in cui la violazione della regola cautelare sulla corretta produzione/commercializzazione della sostanza alimentare sia frutto della sommatoria, della interazione di plurime condotte, di per sé prive di autonomo rilievo penale, insufficienti a integrare da sole la violazione del dovere di diligenza, ma che apprezzate nel loro complesso possono aver determinato la presenza dell'inosservanza decisiva<sup>69</sup>, in una sorta di (inconsapevole) cooperazione colposa

---

VERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 157: «in relazione ai reati colposi è ben possibile che si accerti la violazione delle regole cautelari costitutive della fattispecie, nonostante la difficoltà di individuare, all'interno dell'organizzazione dell'ente, l'autore del reato a cui imputare tale violazione [...]. È, dunque, rispetto a questa seconda tipologia di reati che l'irrelevanza della mancata identificazione del soggetto potrebbe trovare riscontro nella prassi applicativa (anche se andrebbe comunque accertato, quantomeno, se si tratta di un soggetto apicale o subordinato)».

<sup>68</sup> Cfr. la sezione precedente di questo capitolo rispetto alle caratteristiche dei vari reati alimentari.

<sup>69</sup> In argomento v., tra gli altri, per ulteriori rilievi, E. GRECO, *Responsabilità da reato dell'ente e prospettive evolutive. Verso un modello "autonomistico" e non "personalisticamente mediato" di ascrizione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 3, 69 ss. Sul punto, pur avuto riguardo al differente tema delle implicazioni penalistiche dell'intelligenza artificiale, approfondimenti anche in F. CONSULICH, *Il nastro di Mobius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, 195 ss. In generale, sul complesso tema della coautoria colposa, che qui non è possibile tematizzare oltre, v. diffusamente, da ultimo, G. LOSAPPIO, *Plurisoggettività eventuale colposa. Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico*, Bari, 2012, 109 ss. Sul tema rimane un riferimento fondamentale l'indagine monografica di P. SEVERINO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988. In argomento

collettiva di autori rimasti ignoti. Eventualità, quest'ultima, come abbiamo più volte ricordato, di non rara frequenza nel contesto dell'industria alimentare<sup>70</sup>, ma rispetto alla quale l'applicazione dell'art. 8 non appare priva di consistenti ostacoli dogmatici e pratici, trattandosi di argomentare la non scontata possibilità di contestare una complessa esecuzione plurisoggettiva 'frazionata' di un reato colposo, sulla quale innestare poi la responsabilità corporativa.

In queste ipotesi, peraltro, pur con le indubbie difficoltà del caso, bisogna a nostro avviso evitare i medesimi rischi che, come abbiamo visto<sup>71</sup>, l'accertamento della colpa nella nostra materia comporta sul piano individuale, non potendosi prescindere da una adeguata considerazione del contesto, della situazione concreta in cui l'inosservanza ha avuto luogo, in modo da verificare se il rispetto della regola cautelare fosse effettivamente *esigibile* da parte dell'autore o degli autori individuali, *pur rimasti ignoti*. L'accertamento della *misura soggettiva* della colpa, insomma, nonostante sia molto complicato resta necessario pure laddove l'autore individuale rimanga ignoto, cercando di valorizzare il più possibile ogni elemento probatorio in tal senso utile che sia stato raccolto nel procedimento. Si pensi al già menzionato esempio dell'imprevisto e repentino difetto di un macchinario che costringa uno dei molti operatori addetti a un certo reparto a interrompere il controllo visivo di parte della merce in uscita: in un simile contesto potrebbe, appunto, rimanere non identificato il singolo dipendente responsabile dell'inosservanza, ma potrebbe ragionevolmente riconoscersi come la violazione non fosse soggettivamente rimproverabile.

Infatti, ci sembra che l'esigenza di evitare quel pericoloso fenomeno di spiccata oggettivizzazione e normativizzazione dell'accertamento della colpa, il rischio di appiattarsi sulla sola verifica dell'elemento oggettivo del *crimen culposum*, non possa che valere anche nei casi 'coperti' dall'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, altrimenti si finirebbe per legittimare qui quel modello di *culpa in re ipsa* che, per le ragioni che abbiamo già in precedenza evidenziato<sup>72</sup>, non appare compatibile con i principi costituzionali in materia penale.

Del resto, sotto diverso profilo, si è chiarito in dottrina come la stessa colpa di organizzazione del soggetto collettivo presupponga non solo l'identificazione di una misura oggettiva sul piano dello scostamento da parte dell'ente da uno *standard* cautelare doveroso con riferimento alla virtuosa organizzazione interna per prevenire illeciti nell'interesse o a vantaggio dell'ente,

---

v. altresì L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004.

<sup>70</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. § 2.

<sup>71</sup> V. *supra* Cap. I, spec. § 6.

<sup>72</sup> V., ancora, *supra* Cap. I, spec. § 6, anche per tutti i relativi riferimenti.

ma altresì l'accertamento di una misura soggettiva dell'addebito che guardi, invece, all'effettiva rimproverabilità soggettiva/esigibilità della predisposizione di tale assetto preventivo di *compliance*<sup>73</sup>.

Ad ogni modo, l'impressione che si trae su tale versante, in definitiva, è che il meccanismo di autonomizzazione della responsabilità delineato dal decreto 231 sia denso di aspetti problematici di non poco momento ove applicato (anche) ai fenomeni criminali di nostro interesse.

Si fatica, insomma, per così dire, a recidere il 'cordone ombelicale' che lega indissolubilmente la responsabilità corporativa al reato della persona fisica, la cui puntuale verifica, sul piano tanto oggettivo quanto soggettivo, rimane, con tutte le difficoltà probatorie poc'anzi ricostruite, un punto di passaggio obbligato per poter indirizzare la risposta punitiva nei confronti dell'ente pure nei casi di autori rimasti ignoti.

E senza qui poter menzionare tutte le ulteriori difficoltà che tale disposizione ha generato sul piano del transito delle cause di non punibilità e di estinzione del reato dalla persona fisica all'ente<sup>74</sup>.

L'esigenza, allora, in prospettiva evolutiva, è quella di interrogarsi sulla possibilità di costruire, nella nostra materia, dei meccanismi puramente autonomi di responsabilità dell'ente, che possano se del caso convivere con gli ordinari strumenti di imputazione di responsabilità delineati dal sistema 231, comprendo, cioè, quello spazio applicativo 'vuoto' che oggi neanche l'articolo 8 del decreto riesce efficacemente a colmare, specie ove non si riesca ad accertare il reato commesso dall'autore rimasto ignoto. Una sfida senz'altro difficile, ma rispetto alla quale il settore alimentare può a nostro avviso, ancora una volta, rappresentare un terreno ideale per sperimentare nuove, moderne ed efficaci strategie di *enforcement*, come avremo modo di evidenziare nel dettaglio nella *pars construens* della ricerca<sup>75</sup>, ove cercheremo di comprendere

---

<sup>73</sup> Cfr., in argomento, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 143 ss.

<sup>74</sup> Per una recente, accurata ricostruzione in merito si rinvia, per tutti, a E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 189 ss. e V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 652-653, il quale pone in luce come il sistema 231 sia stato «interessato negli ultimi anni da un altro problema: il coordinamento con le tante ipotesi di non punibilità (tendenzialmente sopravvenuta) di recente introduzione nel diritto penale delle persone fisiche. La dottrina parla al riguardo di *decumulo unilaterale a favore della persona fisica*, con ciò rimarcando come il legislatore non abbia disciplinato espressamente gli effetti di simili meccanismi estintivi/premiali nei confronti dell'ente. Anzi, l'opzione per il *decumulo unilaterale* si spiegherebbe proprio in chiave funzionalistica, tutte le volte che la non punibilità dell'autore del reato presupposto sia priva della capacità di impulso riorganizzativo che permea la logica della premialità in favore dell'ente».

<sup>75</sup> Cfr. *infra* Cap. IV.

quali siano le migliori opzioni legislative per rendere gli enti *interlocutori diretti* delle strategie di contrasto alla criminalità alimentare.

#### 4. Gli artt. 25-bis e 25-bis.1 del d.lgs. n. 231 del 2001: profili critici

Volgendo adesso più nel dettaglio lo sguardo alle pertinenti disposizioni del decreto 231, va ricordato che costituiscono illeciti presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi i soli delitti contro la lealtà negli scambi commerciali (artt. 515, 516, 517, 517-*quater* c.p.) e quelli di cui al collegato settore della tutela penale di marchi e segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.)<sup>76</sup>.

Rispetto a questi ultimi (artt. 473 e 474 c.p.) l'ente risulta soggetto – ai sensi dell'art. 25-bis, comma 1, lett. *f-bis*), e comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001 – alla sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del medesimo decreto per una durata non superiore a un anno<sup>77</sup>.

Con riferimento, invece, ai reati contro la lealtà negli scambi commerciali di cui agli analizzati artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p., l'ente è sottoposto, ai sensi dell'art. 25-bis.1, alla sola sanzione pecuniaria – della medesima entità

---

<sup>76</sup> In argomento si veda anche P.L. RONCAGLIA, *La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, 79 ss. Per una panoramica v. altresì M.L. PICCINNI, *La necessaria tutela del Made in Italy e del mercato legale dall'inondazione di prodotti contraffatti e con segni mendaci: le norme previste quali reati presupposto dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001 alla luce dei numerosi e spesso contrastanti pronunciamenti della giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 1, 131 ss.

<sup>77</sup> Per un commento all'articolo in parola si vedano, *ex multis*: D. FALCINELLI, *Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*, in A. PRESUTTI, C. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8.6.2001, n. 231*, Padova, 2008, 264 ss.; A.M. BONANNO, *Sub art. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, cit., 323 ss.; M. BORTOLOTTI, *Sub art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 649 ss.; V. LORIA, *Sub art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 286 ss.; D. BADODI, *La responsabilità dell'ente per i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, tomo II, Torino, 2019, 3286 ss. Rispetto a tali figure v. altresì M. ARENA, *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 4, 53 ss.

per tutte le figure in questione – fino a cinquecento quote, mentre *non* risultano applicabili le dette sanzioni interdittive – che, come noto, nel sistema del decreto in discorso, vanno, tra l'altro, dall'interdizione dell'esercizio dell'attività, alla sospensione o revoca di licenze o autorizzazioni, fino al divieto di pubblicizzare beni o servizi<sup>78</sup>.

Emergono allora sin da subito i profili di criticità del vigente assetto.

Anzitutto, invero, il sistema 231 mostra i 'muscoli' del suo sistema sanzionatorio soltanto rispetto alle fattispecie in tema di marchi e segni distintivi di cui agli artt. 473 e 474 c.p. che tuttavia, come visto<sup>79</sup>, rappresentano soltanto una (minima) parte dell'assetto repressivo costruito dal legislatore nell'ambito della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare<sup>80</sup>.

L'assenza di sanzioni interdittive per i reati di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517-*quater* c.p., allora, viene in rilievo in tutta la sua irragionevolezza e sotto plurimi aspetti.

Infatti, si è già detto<sup>81</sup> come tra reati contro la lealtà negli scambi commerciali e gli illeciti di cui al connesso settore dei marchi vi sia una sostanziale coincidenza di oggetti di tutela, in entrambi i casi legati all'affidamento dei consumatori nell'ambito di fenomeni, in linea di massima, di comparabile gravità, che avrebbero quindi meritato di essere meglio coordinati, quanto a conseguenze sanzionatorie, anche rispetto alla responsabilità da reato delle *corporation*.

Inoltre, dato il preponderante ruolo nel settore alimentare di imprese di rilevanti dimensioni, tale lacuna finisce, quantomeno rispetto a questi importanti *player* del mercato che possono più facilmente sopportare i costi delle misure punitive pecuniarie, per indebolire l'efficacia deterrente del sistema 231 tradizionalmente associata alla previsione di sanzioni interdittive – i cui effetti

---

<sup>78</sup> Sull'apparato sanzionatorio in questione cfr. anche A. ORABONA, *Delitti contro l'industria e il commercio: frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 25-bis.1, d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, 2, 215. Per ulteriori rilievi si vedano, tra i molti: D. BADODI, *Sub art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, cit., 331 ss.; R. BORASIO, V. GROMIS DI TRANA, *Sub art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, cit., 663 ss.; D. BADODI, *La responsabilità dell'ente per i delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, cit., 3299 ss.; V. LORIA, *Sub art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio*, in G. LASCIO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 290 ss.

<sup>79</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>80</sup> Per un commento, in generale, all'art. 25-*bis* del d.lgs. n. 231 del 2001 v. di recente G. DE SANTIS, *Sub Art. 25-bis*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., 531 ss.

<sup>81</sup> V. *supra* Sez. I, § 1.

negativi colpiscono, con pari intensità, gli enti di diverse dimensioni e capacità finanziarie<sup>82</sup>.

Ancora ci sembra si possa sottolineare, pure in questa sede<sup>83</sup>, la contraddittorietà complessiva di un sistema di disciplina che non prevede in tale ambito sanzioni interdittive, ma che invece disciplina – altresì nel settore dei reati contro la lealtà negli scambi commerciali, ai sensi dell'art. 517-*bis* c.p. – la sanzione della chiusura dello stabilimento ovvero della revoca della licenza come pena accessoria che, pur riverberando i suoi effetti nei confronti del soggetto collettivo, accede al solo reato commesso dalla persona fisica. E ciò, come si è visto<sup>84</sup>, senza alcuna possibilità per l'ente di far valere, nell'ambito del sistema codicistico, l'adeguatezza del proprio modello preventivo con l'effetto, valorizzato invece nel settore 231, di esenzione da ogni responsabilità.

Del resto, se in occasione del d.lgs. n. 507 del 1999 – che ha introdotto il detto art. 517-*bis* c.p. e l'art. 12-*bis* nella l. n. 283 del 1962 – il mancato riferimento poteva quantomeno spiegarsi con l'assenza, all'epoca della novella, della disciplina della responsabilità da reato degli enti, una simile giustificazione non ci pare possa certamente essere addotta dal legislatore del 2009 che, nel disciplinare la responsabilità dell'ente per i detti reati, avrebbe dovuto farsi carico di assicurare un ragionevole coordinamento sistematico tra responsabilità dell'individuo e del soggetto collettivo.

Al di là della già segnalata assenza nell'elenco dei *predicate crime* dei reati contro la salute pubblica e delle contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962, poi, va rilevato come l'attuale formulazione dei delitti contro la lealtà negli scambi commerciali manifesti spesso<sup>85</sup> le proprie capacità applicative soprattutto rispetto alle fasi finali della *supply chain*, piuttosto che in relazione alle condotte di *produzione* di alimenti. Invero, queste condotte non rientrano nel perimetro dell'art. 515 c.p., che richiede come elemento costitutivo la consegna all'acquirente del bene, risultando per il resto soltanto eventualmente (e parzialmente) riportabili, avuto riguardo unicamente alle condotte di messa in commercio o in circolazione del prodotto, agli artt. 516 e 517 c.p.<sup>86</sup> e, con ri-

---

<sup>82</sup> In generale, sulla deterrenza delle sanzioni interdittive, anche rispetto a enti di differenti dimensioni, v., efficacemente, T. PADOVANI, *L'avvenire della legislazione*, cit., 30.

<sup>83</sup> Rinviamo per ogni riferimento in merito all'analisi svolta *supra*, Sez. I, spec. § 2.

<sup>84</sup> V. *supra*, Sez. I, § 2.

<sup>85</sup> L'art. 517-*quater* c.p. presenta invece un raggio applicativo più ampio nella misura in cui si rivolge innanzitutto a chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari: su tale disposizione v. *supra sub* Sez. I, § 1.

<sup>86</sup> Per una ricognizione di queste figure rispetto alla responsabilità dell'ente v. anche A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, 56 ss. Per la disamina di tali fattispecie criminose v. *supra sub* Sez. I, § 1.

ferimento alle condotte di contraffazione e alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p., che consente di intercettare, quindi, anche la fase produttiva della filiera.

Sembra allora di essere dinanzi a un meccanismo sanzionatorio più adatto a colpire gli anelli finali della catena alimentare e non in grado di prendere in adeguata considerazione gli attori che si pongono a monte della *supply chain*, il cui ruolo è tuttavia cruciale nel funzionamento dell'industria alimentare, pure in termini di concentrazione di potere economico.

Il sistema appare allora mal congegnato: ciò è testimoniato dal fatto che nei repertori giurisprudenziali risultano isolati casi di applicazione degli articoli in analisi del decreto 231 rispetto alle figure criminose di nostro interesse<sup>87</sup>, per quanto nella prassi esistano già, *de iure condito*, delle (pericolose) 'carte' da giocare contro gli enti collettivi<sup>88</sup>.

Ci riferiamo, in particolare, alla richiamata interpretazione giurisprudenziale del concetto normativo di genuinità di cui all'art. 516 c.p., ritenuto da alcuni integrato in caso, ad esempio, di mancato rispetto delle normative relative alla composizione degli alimenti: invero, il rischio di trasferire una simile (già di per sé criticabile)<sup>89</sup> interpretazione nel sistema 231 ci pare sia quello di rendere tale disposizione una sorta di 'norma-ponte', in grado, cioè, di attribuire rilievo a violazioni relative a profili di sicurezza alimentare presidiati da disposizioni sanzionatorie, come quelle di cui alla l. n. 283 del 1962, non incluse, come detto, tra i reati presupposto del decreto 231.

E ciò con tutti i rischi e le tensioni che questo comporta rispetto al principio di legalità consacrato nel sistema della responsabilità da reato degli enti e avuto riguardo alla capacità del decreto di orientare senza incertezze gli enti collettivi nella predisposizione delle cautele preventive<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> Basta invero consultare le principali banche dati giurisprudenziali per verificare come nella giurisprudenza di legittimità non vi siano casi di applicazione delle previsioni in discorso del decreto 231. Per una rara pronuncia di merito di applicazione della normativa in commento rispetto a una associazione criminosa finalizzata alla frode in commercio v. Trib. Siena, sez. pen., 19 maggio 2017, Fusi e altro, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 1 ss., con nota di A. ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazione per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*.

<sup>88</sup> Ci riferiamo in particolar modo, per le ragioni che subito spiegheremo, all'art. 516 c.p. quale reato presupposto. Sull'applicazione dell'art. 516 c.p. in rapporto agli enti (nonché sulle misure da adottare nei modelli organizzativi rispetto agli illeciti di nostro interesse) v. altresì V. VALENTINI, *Sub Art. 25-bis. I*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance*, cit., 538 ss.

<sup>89</sup> V. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>90</sup> Le medesime considerazioni, del resto, sono state svolte dalla dottrina in relazione alle note vicende della contestazione all'ente del reato associativo rispetto a reati scopo non inclusi

Il pericolo che qui paventiamo, lo ribadiamo, non si è ancora manifestato concretamente nella prassi, ma ci sembra esistere in nuce in tale sistema normativo come una sorta di ‘cellula dormiente’ pronta ad attivarsi.

Sotto tale profilo, allora, e alla luce di tutte le segnalate criticità, ci pare ineludibile che il legislatore ripensi pure rispetto a tale versante le scelte compiute nel contrasto alla criminalità alimentare, avendo cura, nel (ri)costruire il sistema di disciplina riguardante i soggetti metaindividuali, di tener sempre presente la visione d’insieme del sistema.

E invero, anche nel settore della responsabilità da reato degli enti collettivi, il legislatore non ha mancato di manifestare quella che, come sappiamo, è una prassi costante della nostra materia, e cioè la tendenza alla polverizzazione della tutela e a procedere – anziché a una revisione organica del settore – a sporadici interventi settoriali, come avvenuto avuto riguardo al comparto della filiera degli oli vergini di oliva, rispetto al quale dedicheremo adesso qualche riflessione, a conclusione della nostra indagine sul sistema italiano di contrasto alla criminalità alimentare.

### **5. L’art. 12 della l. n. 9 del 2013 e la responsabilità degli enti operanti nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva: una inapplicabile ‘norma fantasma’**

La l. n. 9 del 2013, recante norme sulla qualità e la trasparenza nel settore degli oli vergini di oliva, ha previsto all’art. 12 che gli enti operanti all’interno di tale filiera «sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel loro interesse o vantaggio»<sup>91</sup>.

---

nel c.d. catalogo 231: v. sul punto *supra*, in questa sezione, *sub* nota n. 5 per tutti i riferimenti di dettaglio.

<sup>91</sup> La norma, peraltro, ribadendo i medesimi principi del decreto 231, aggiunge che tali reati devono essere commessi da persone: *a*) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; *b*) sottoposte alle direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. *a*), sancendo inoltre come la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Si tratta, quindi, di previsioni che nulla aggiungono e nulla tolgono a quanto già stabilito rispetto all’applicabilità del decreto 231; anzi, come si è rilevato, il fatto che ad esempio non vengano richiamati altri principi fondamentali del decreto, come gli artt. 6 e 7 relativi ai meccanismi di ascrizione, potrebbe in astratto comportare il rischio di far ritenere che si sia voluto derogare all’operatività di alcuni istituti: v. G. ROTOLO, *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, in D. CASTRINUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRA-

La disposizione, all'evidenza, è significativa non solo perché si tratta dell'unico caso – insieme alla norma relativa alla disciplina del reato transnazionale – di introduzione di reati presupposto al di fuori della naturale *sedes materiae* del decreto 231<sup>92</sup>, ma pure perché estende la responsabilità da reato di tali enti ai reati contro la salute pubblica di cui agli artt. 440, 442, 444 c.p. non inclusi, come più volte ricordato, nel c.d. catalogo chiuso di fattispecie criminose del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>93</sup>.

Al netto della (difficilmente comprensibile) assenza, tra gli illeciti richiamati, del più grave reato collocato in quel sistema di disciplina – l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all'art. 439 c.p.<sup>94</sup> –, tuttavia, la previsione di cui all'art. 12 della l. n. 9 del 2013 qui in commento è del tutto priva di disposizioni sanzionatorie, limitandosi a estendere la responsabilità di questi peculiari soggetti collettivi anche ai reati in discorso commessi nel loro interesse o vantaggio, ma senza in alcun modo specificare quali tipologie di sanzioni sarebbero applicabili (tra misure pecuniarie e interdittive), né, chiaramente, la rispettiva entità. Tale (clamorosa) lacuna, allora, rende questa previsione una 'norma fantasma': una disposizione, insomma, formalmente esistente, ma senza alcuna possibilità di essere sperimentata nella prassi<sup>95</sup>.

Del resto, l'applicazione concreta di tale figura avrebbe comportato non pochi problemi in punto, soprattutto, di (complessa) giustificazione della disparità di trattamento nei confronti degli enti operanti in tale particolare filiera, che sarebbero stati sottoposti a un regime nettamente più severo – rispetto a tutte le altre imprese alimentari – in termini di estensione della loro responsabilità da reato anche ai detti illeciti contro la salute pubblica, avuto riguardo ai quali, invece, alcuna conseguenza sanzionatoria è prevista per gli altri soggetti collettivi operanti nel settore alimentare.

---

so (a cura di), *Compliance*, cit., 548. Rischi, questi ultimi, insuscettibili di concretizzazione pratica data l'inapplicabilità della norma, come diremo tra poco.

<sup>92</sup> Cfr. A. GULLO, *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 355, che oltre all'ipotesi qui in analisi richiama anche la figura del reato transnazionale di cui all'art. 10 della l. n. 146 del 2006.

<sup>93</sup> Come visto, invece, le altre figure criminose di cui agli artt. 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* sono già state introdotte tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 25-*bis* e 25-*bis.1* del d.lgs. n. 231 del 2001 (cfr. *supra* il paragrafo precedente).

<sup>94</sup> Nonché, ci pare, sotto diverso profilo, delle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962.

<sup>95</sup> Si veda in particolare A. ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti*, cit., 17. In tal senso cfr. anche G. ROTOLO, *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, cit., 547, il quale appunto correttamente sottolinea come la mancanza della sanzione non consenta di ritenere la norma in commento applicabile.

Né tantomeno ci pare possa argomentarsi che la filiera degli oli vergini di oliva presenti specifiche caratteristiche tali da giustificare una simile, enorme differenziazione della risposta punitiva.

L'esigenza di estendere la responsabilità degli enti a tali peculiari figure criminose, infatti, certamente sussiste, ma con riferimento a *tutti* gli operatori del settore alimentare in forma collettiva, e non soltanto ad alcuni.

## 6. Alcune provvisorie conclusioni tra *law in the books* e *law in action*

L'analisi sin qui svolta ha permesso di far risaltare le diverse criticità che contraddistinguono il diritto penale alimentare italiano, avuto riguardo alla responsabilizzazione dell'individuo e dell'ente collettivo.

Di volta in volta, poi, abbiamo posto in luce le problematiche, da risolvere in chiave di riforma, che riguardano i diversi settori del diritto penale alimentare di cui ci siamo occupati nel corso dell'indagine.

In tale sede, al termine dell'esame di ciascun livello di tutela nella piramide tripartita che contraddistingue il diritto punitivo di settore, ci sembra possa essere utile operare un quadro di sintesi di quali siano le principali questioni emerse nel corso dell'indagine e di cui il legislatore dovrebbe quindi farsi carico, riservando alla parte conclusiva del lavoro lo sforzo di formulare una proposta complessiva di riforma.

Un importante tema, come abbiamo osservato rispetto al primo 'gradino' della piramide repressiva articolata dal legislatore nel settore del *food*<sup>96</sup>, attiene all'ancoraggio della tutela a oggettività giuridiche affette da gigantismo, che si traduce in inevitabili incertezze dogmatiche nel definirne i contenuti e, soprattutto, genera difficoltà in sede di applicazione concreta di tali fattispecie criminose.

Ci riferiamo in particolare alla necessaria prova – nei reati codicistici contro la salute pubblica – del raggiungimento, nella situazione concreta, della dimensione *dinamica* del pericolo (diffusivo) per un numero plurimo e indeterminato di persone. Una nozione, si è detto<sup>97</sup>, dogmaticamente corretta, attesa l'attuale conformazione del bene giuridico di categoria, ma inevitabilmente vaga e non definibile sulla base di criteri univoci. Dato, quest'ultimo, che ci pare sia dimostrato dall'insofferenza che la giurisprudenza ha mostrato nel gestire l'applicazione di tali clausole di pericolo per la salute pubblica, avendo a

---

<sup>96</sup> Cfr. *supra* Sez. I, Par I.

<sup>97</sup> V. ancora *supra* Sez. I, Par I.

volte tentato di flessibilizzarne il rigore o, in altri casi, pretermesso l'impre-scindibile verifica della diffusa probabilità di danno<sup>98</sup>.

A noi pare allora, in definitiva, come non possa che prendersi atto del *fallimento* di tale tecnica di incriminazione nel settore dei reati alimentari.

Il pericolo diffusivo per la salute pubblica, infatti, appare troppo 'avanzato' per poter essere agevolmente dimostrato in giudizio e, quindi, rappresenta un elemento costitutivo non in grado, nella sua intrinseca indeterminatezza, di segnare altresì un preciso confine tra delitti codicistici e illeciti penali della legislazione complementare, con tutti i rilevanti problemi che ciò comporta specie alla luce della significativa differenza della risposta sanzionatoria applicabile rispetto a questi due diversi livelli repressivi.

La prima esigenza di riforma che si pone in tale ambito è perciò quella di costruire fattispecie i cui requisiti costitutivi, a differenza di quanto oggi accade, possano realmente essere oggetto di prova nel processo, risultando effettivamente 'maneggiabili' dal giudice. Appare necessario, insomma, costruire un più equilibrato modello di illeciti a offensività progressiva imperniati, però, su presupposti diversi dal criterio della diffusività del pericolo che, per le ragioni che abbiamo esposto nel dettaglio, non appare in grado di svolgere un simile, delicato compito di perno centrale del sistema dei reati alimentari contro la salute pubblica.

Una ulteriore criticità, da risolvere in prospettiva *de iure condendo*, è legata al problema della natura pulviscolare e parcellizzata della tutela nel sistema italiano di repressione degli illeciti alimentari.

Ciò, in particolare, attiene sia alla catalogazione sotto diverse oggettività giuridiche (economia e fede pubbliche) di reati<sup>99</sup> che invece appaiono riconducibili al medesimo referente di protezione legato, in particolare, all'affidamento commerciale dei consumatori, sia alla *mancata criminalizzazione* di alcune condotte illecite nella lunga filiera alimentare dal 'campo alla tavola', soprattutto rispetto alla produzione dei beni alimentari. Il riferimento è qui, sotto quest'ultimo profilo, a quanto si è rilevato in merito alle sostanze alimentari non contraffatte né adulterate, ma in qualsiasi altro modo pericolose alla salute, di cui – nel contesto dei delitti codicistici – è punito soltanto il commercio (*ex art. 444 c.p.*) e non la produzione, e alla frode in commercio che, richiedendo la consegna del prodotto all'acquirente, 'taglia' fuori dal raggio applicativo della disposizione molti comportamenti che si collocano nelle fasi precedenti della filiera, ferma restando l'applicabilità delle figure prodro-

---

<sup>98</sup> Sul punto rinviamo, anche per tutti i riferimenti di dettaglio, all'analisi svolta *supra* Sez. I, Par I.

<sup>99</sup> Si pensi, in particolare, ai rapporti tra gli artt. 473 e 474 c.p. e gli illeciti a tutela della lealtà degli scambi commerciali, su cui v. *supra* Sez. I, § 1.

niche di cui agli artt. 516 e 517 c.p. che, però, solo parzialmente coprono lo 'spazio vuoto' in parola<sup>100</sup>.

La sfida è in tal caso quella di procedere a razionalizzare e ridurre il novero delle fattispecie in vigore, ricalibrandone gli elementi costitutivi anche in modo da colmare le lacune esistenti, così che si possano responsabilizzare, senza creare vuoti di tutela e valorizzandone il reale apporto nella vicenda concreta, i diversi attori della *supply chain* alimentare dal campo alla tavola.

Avuto riguardo, poi, alle contravvenzioni della l. n. 283 del 1962, oltre alla necessità di risolvere pure in tale sede le complesse interferenze tra i vari livelli della piramide tripartita di contrasto alla criminalità alimentare<sup>101</sup>, con illeciti, come si è avuto modo di osservare nel dettaglio, mal coordinati e i cui raggi applicativi tendono sovente a sovrapporsi, ci sembra che il legislatore debba qui soprattutto fare finalmente e seriamente 'i conti' con il rispetto del principio di offensività, eliminando dall'ordinamento penale tutte quelle figure che, come visto<sup>102</sup>, appaiono improntate alla logica del rischio piuttosto che a quella del pericolo, anticipando la soglia di innesco del diritto criminale a un momento ancora troppo lontano dal determinarsi di una effettiva probabilità di danno per i consumatori.

In tale ambito, quindi, occorre altresì ripensare le tecniche normative da utilizzare per consentire al diritto penale di 'giocare' comunque un ruolo negli ambiti connotati da incertezza scientifica, specie in quei settori ove vi sia l'esigenza di gestire un rischio che si ricollega a interessi primari del singolo e della collettività, venendo in gioco problematiche in diverse forme e intensità legate alla salute. Andrà poi ben coordinato tale rinnovato livello repressivo con quello concernente, invece, le figure criminose relative al primo livello di tutela per le ipotesi, da un lato, di certezza nomologica in merito ai potenziali effettivi lesivi delle condotte di alterazione delle sostanze per la salute dei consumatori e, dall'altro lato, di attentato al loro affidamento commerciale che, come precisato prima, pure devono essere profondamente ripensate. Bisognerà, inoltre, farsi carico dell'analizzato problema dei legami tra sanzioni penali e amministrative, valutando l'opportunità di evitare il ricorso a sanzioni penali in singole legislazioni settoriali/specialistiche, la cui continua riemersione nel corso degli anni, come visto, ha ulteriormente contribuito alla eccessiva parcellizzazione della tutela e ad acuire il disordine sistematico nella nostra materia.

---

<sup>100</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>101</sup> Si veda in tal senso l'analisi svolta *supra* Sez. I, § 2.

<sup>102</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 2: il riferimento è qui, tra le altre, alla problematica criminalizzazione del superamento di parametri soglia fondati su criteri iper-precauzionali.

In questo contesto non si potrà però prescindere da una adeguata valorizzazione del ruolo degli enti, che devono necessariamente essere posti *al centro* di un moderno sistema di *enforcement* contro i *food crime* che sappia realmente intercettare le dinamiche criminologiche e fattuali che caratterizzano il fenomeno di cui si tratta.

Ciò, beninteso, non dovrà avvenire soltanto estendendo la responsabilità dell'ente alle tipologie di reati alimentari che, come visto, tuttora sono escluse dal novero dei *predicate crime* nel decreto 231, ma anche: *a*) risolvendo le incongruenze del sistema che abbiamo evidenziato con riferimento al tema della (attuale) irragionevole distribuzione di sanzioni interdittive tra individuo ed ente collettivo<sup>103</sup>, con particolare riguardo alla misura della chiusura dello stabilimento oggi applicabile ai soli casi di illeciti commessi da persone fisiche e senza che si dotino gli enti di strumenti difensivi rispetto a una disposizione che palesemente influisce sulla loro azione economica; *b*) iniziando un percorso di riforma di più ampio respiro che faccia leva sulla *positivizzazione* delle cautele e sulla valorizzazione, pur a certe precise condizioni, della *prezialità* per gli enti virtuosi<sup>104</sup>. Senza dimenticare, ovviamente, il profilo dell'autonomizzazione della responsabilità degli enti, in considerazione delle ricostruite difficoltà applicative dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001.

L'esigenza, invero, è quella di ampliare gli spazi di quella *partnership* tra pubblico e privato che già caratterizza ampi tratti della legislazione alimentare<sup>105</sup> e che dovrebbe essere al centro *anche* della 'politica criminale' del settore 231, in modo da rendere gli enti collettivi i principali interlocutori (e i referenti *diretti*) delle strategie di gestione del rischio reato e, altresì, da ignoto tecnologico. Sotto quest'ultimo versante, del resto, il già richiamato ripensamento delle tecniche penalistiche di *drafting* normativo nei settori caratterizzati da incertezza scientifica non può che far leva sul ruolo di primo piano rivestito in tale ambito dalle *corporation*.

Pensiamo così, nelle prime due sezioni di questa parte dell'indagine, di avere messo sul tappeto le diverse questioni con cui il legislatore penale dovrebbe confrontarsi nel cimentarsi con la costruzione di un armonico ed equi-

---

<sup>103</sup> V. *supra* in questa sezione per tutti gli approfondimenti in merito.

<sup>104</sup> Torneremo sul punto, come anticipato, nella parte conclusiva del lavoro. Del resto, anche da tale prospettiva la tutela penale degli interessi dei consumatori continua a rappresentare un osservatorio privilegiato di tematiche centrali nel dibattito penalistico; v. già, in termini generali, G. LOSAPPIO, *La tutela dei diritti dei consumatori*, cit., 142: il «“diritto penale dei consumatori” pone problemi che ritraggono, con le declinazioni del caso, criticità comuni a quasi tutti i settori in cui il diritto penale è stato “chiamato” ad implementare l'*enforcement* di quelle manifestazioni del diritto di impresa suscettibili di ledere i valori e i diritti fondamentali dell'uomo».

<sup>105</sup> Si veda l'analisi svolta *supra*: Cap. I, § 3 e *supra* in questa sezione, spec. § 2.

librato sistema di disciplina, che tenga conto dei vari profili problematici che l'indagine sin qui condotta ci pare abbia messo in evidenza.

Un ultimo tratto di strada però ci attende prima di guardare al di fuori dei confini nazionali, disponendo così di tutte le coordinate per dedicarci alla *pars construens* della ricerca con la formulazione delle nostre proposte *de iure condendo*: dobbiamo infatti analizzare i vari progetti di riforma che soprattutto negli ultimi anni hanno interessato la complessa materia qui in esame.

## Sezione III

### I PROGETTI DI RIFORMA

**Sommario:** 1. Il c.d. Progetto Caselli. – 2. Il recente d.d.l. A.C. 2427 recante ‘Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari’. – 3. Le proposte della dottrina penalistica. – 4. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto ‘Eurodelitti’.

#### 1. Il c.d. Progetto Caselli

Il tema della riforma dei reati alimentari è di recente tornato al centro del dibattito politico e scientifico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Soprattutto il settore dei reati contro la salute pubblica, peraltro, anche in precedenza è stato oggetto di diverse proposte di riforma pure in occasione di progetti più ampi di revisione del codice penale. Per una panoramica in merito si veda C. PONGILUPPI, *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali “de lege ferenda” in Italia*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 173 ss. Lo stesso volume collettaneo ove è contenuto il contributo da ultimo citato, peraltro, presenta una proposta di riforma che abbiamo già richiamato in altre parti del lavoro (cfr. *supra* Sez. I), sono esposti diffusamente in M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 201 ss. Tra l’altro, diverse norme contenute nel Progetto Caselli sono eredità di una precedente proposta di riforma elaborata da una Commissione di studio nominata nel 2009 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: v. M. DONINI, *Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 452. L’articolato della proposta di riforma in questione è stato pubblicato su *Cass. pen.*, 2010, 4457 ss., con un commento di M. DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*. Il progetto del 2009, oltre alla presenza di diverse norme poi nella loro sostanza confluite nel Progetto Caselli (avvelenamento di acque o sostanze alimentari, corruzione di acque e sostanze alimentari, omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose, pubblicità ingannevole pericolosa, disastro sanitario, previsione della responsabilità da reato dell’ente per tali illeciti, etc.) era imperniato su due norme principali: da un lato, il novellato art. 440 c.p. (Produzione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari pericolosi) in base al quale «Chiunque prepara, produce, commercializza, distribuisce per il consumo o vende sostanze alimentari nocive, adulterate, in cattivo stato di conservazione, non genuine, oppure non applica o non osserva nel corso delle predette attività le procedure o i requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o comunitari, pregiudicando concretamente la sicurezza alimentare della consumazione del prodotto da parte di più persone, è punito con la reclusione da due a otto anni»; dall’altro, il riformato art. 442 c.p. (Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari nocivi) a tenore del quale «Chiunque, al di fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e seguenti, importa, esporta, immagazzina,

Un importante progetto di riforma, in particolare, è stato elaborato nel 2015 dalla c.d. Commissione Caselli<sup>2</sup>.

L'articolato della Commissione si è posto l'obiettivo di addivenire a una prima, vera riforma organica del diritto penale alimentare, toccando entrambe le direttrici che, come più volte detto, caratterizzano la nostra materia: quella sanitaria e quella commerciale.

Soffermiamoci quindi sui tratti maggiormente caratterizzanti tale proposta.

La Commissione, invero, ben consapevole dell'esigenza di rendere maggiormente operative le disposizioni in materia alimentare, alla luce del processo di 'contravvenzionalizzazione' di tali reati da parte della giurisprudenza<sup>3</sup>, ha innanzi tutto proposto, oltre ad alcune modifiche riguardanti le ipotesi in tema di avvelenamento e contaminazione di acque e alimenti<sup>4</sup>, l'introduzione

---

trasporta, detiene per vendere, vende, o distribuisce *nelle forme o per i fini del commercio all'ingrosso* sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, scadute, insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a occultare una delle predette condizioni, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni». L'offensività veniva dunque pur sempre parametrata, nel primo caso, sulla pericolosità concreta per un numero plurimo di persone della condotta incriminata e, nel secondo caso, sulla commercializzazione su larga scala dei prodotti, secondo linee generali di indirizzo poi, pur in forme diverse, recepite dal Progetto Caselli, e sulle quali svolgeremo quindi le nostre considerazioni *infra* in tale paragrafo.

<sup>2</sup> Si tratta della Commissione, presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli, nominata presso il Ministero della Giustizia con i decreti ministeriali del 20 aprile 2015, del 30 aprile 2015 e del 31 luglio 2015. Il testo dell'articolato definitivo proposto dalla Commissione e le relative *Linee guida per lo schema di disegno di legge recante 'Nuove norme in materia di reati agroalimentari'* possono leggersi su *Diritto penale contemporaneo* al seguente link: <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/4245-il-cammino-verso-la-riforma-dei-reati-in-materia-agroalimentare>. Per una compiuta disamina del nuovo progetto si veda in particolare M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 4 ss.

<sup>3</sup> Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 6-7, si legge invero che il fatto che si sia registrato «un fenomeno di "contravvenzionalizzazione" di questi delitti [...] è un segno dell'evidente esigenza di rendere più operative le incriminazioni, anche ove manchi la concretizzazione di macro-eventi di pericolo».

<sup>4</sup> Il nuovo capo II del titolo VI del c.p., la cui introduzione viene proposta dalla Commissione secondo la nuova denominazione di 'Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali', si apre invero con i nuovi artt. 439 e 439-bis c.p.: il primo punisce chi avvelena acque o alimenti destinati al consumo pubblico di una collettività (specificazione, quest'ultima, diversa da quella dell'attuale art. 439 c.p.); il secondo, invece, si riferisce a chiunque contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica. Sull'esigenza di una tale riforma v., per tutti, M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 18, il quale rileva come «un delitto di mera "adulterazione" di sostanze alimentari o di acque [...] non è congruo per colpire ipotesi di contaminazione pericolosa per la salute dovute a fattori esterni al circuito della produzione alimentare [...]. L'adulterazione riguarda infatti condotte della tipica produzione industriale di alimenti, e ha carattere più oggettivamente fraudolento che non meramente dannoso, a differenza della contaminazione o della corruzione.

di una nuova macro-fattispecie, unificante gli attuali artt. 440, 442 e 444 c.p.<sup>5</sup>, volta a sanzionare chiunque «produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti *non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano*, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto»<sup>6</sup>.

L'ampio spettro dell'azione tipica della fattispecie qui in esame è condivisibile nella misura in cui risponde all'esigenza di colmare le lacune dell'attuale assetto normativo, che abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, in punto di criminalizzazione di alcune condotte di produzione e messa in circolazione in diverse forme di alimenti pregiudizievoli per la salute, anche ove non contraffatti o adulterati, ma, ad esempio, semplicemente frutto di erronei processi produttivi<sup>7</sup>.

La fattispecie, tuttavia, va interpretata, per così dire, in 'combinato disposto' con le contestuali modifiche proposte rispetto alle ipotesi di cui alla l. n. 283 del 1962, mosse dall'obiettivo di ripensare nel complesso l'assetto di tutela.

La Commissione, invero, ha suggerito di riscrivere l'attuale art. 5 della l. n. 283 del 1962, ivi disciplinando una figura le cui condotte, come accade per il nuovo delitto codicistico, coprono l'intera filiera alimentare e si sostanziano

---

Di qui l'esigenza di introdurre un delitto serio, ma di pericolo concreto, riguardante la contaminazione o la corruzione di acque o alimenti: "rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica" dice il nuovo testo».

<sup>5</sup> V. al riguardo C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015, 4, il quale ricorda come il nuovo 440 c.p. raggruppi e sostituisca i venticinque artt. 440, 442, e 444 c.p.

<sup>6</sup> Corsivi nostri. Il riferimento a concetti quali la sicurezza nella consumazione del prodotto, l'inadeguatezza al consumo umano, etc., può ritenersi eredità di un progetto legislativo elaborato nel 2010 (cfr. *supra sub* nota n. 1 per tutti i riferimenti), su cui v. già M. DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 74, il quale spiegava l'esigenza di introdurre «un *bene giuridico intermedio*: quello della *sicurezza per la consumazione del prodotto*, come momento anteriore al pericolo per la salute, ma posteriore alla violazione di cautele astratte di confezionamento, all'uso scorretto di sostanze, al superamento di soglie etc.», in modo da far fronte alle più volte richiamate difficoltà della giurisprudenza di gestire nella prassi l'applicazione concreta delle clausole di pericolo contro la salute pubblica. Critico rispetto a tale prospettiva è invece A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 610-611, secondo il quale «la progettata estensione della repressione dei delitti alimentari alla dimensione securitaria sembra affetta da una fiducia nell'uso giurisprudenziale tassativo e rispettoso dell'offensività che trova rara rispondenza nella realtà applicativa. La progressione lineare nella tutela che dalla sicurezza alimentare evolve verso la salute pubblica darebbe, infatti, luogo ad un *continuum* sanzionatorio, nel quale le distinte soglie di tutela e i diversi livelli di offensività perderebbero la loro autonomia, finendo per essere assorbiti in un *unicum* preventivo, fluido e ininterrotto».

<sup>7</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

sempre nella commercializzazione o messa in varie forme in circolazione di alimenti *non sicuri* o per altra causa *pregiudizievoli per la salute* o *inadatti al consumo umano*; conseguenze, queste ultime, che devono essere dovute ad alcune precise *cause* individuate dalla norma<sup>8</sup>.

La differenza, allora, tra tale ambito di intervento e il nuovo delitto codicistico risiede ancora nella presenza nell'art. 440 c.p., e per converso nell'assenza nel novellato art. 5 l. n. 283 del 1962, del requisito del pericolo per la salute pubblica (che, si precisa, deve essere 'concreto')<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Le cause vengono individuate dalla norma in: a) inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea; b) cattivo stato o inidoneità delle condizioni di conservazione; c) trattamenti subiti, alterazione, presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali. La punibilità viene estesa dal secondo comma anche ai casi di informazioni false o incomplete fornite rispetto ai prodotti che possano comportare effetti dannosi solo per certe categorie di consumatori. La norma peraltro prevede: un delitto ove i fatti siano commessi nell'ambito, nelle forme o per la finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso; una contravvenzione punita con la sola pena dell'arresto se i fatti sono commessi per colpa sempre nell'ambito della GDO o del commercio all'ingrosso; una contravvenzione con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda se i fatti sono commessi nell'ambito del commercio al dettaglio o della somministrazione; una mera sanzione amministrativa se i fatti sono commessi per colpa nell'ambito sempre del commercio al dettaglio o della somministrazione. Il sesto comma poi stabilisce che laddove da tali fatti derivi un disastro sanitario si applica l'art. 445-bis c.p., su cui vedi *infra* nel presente paragrafo. Il progetto della Commissione, inoltre, fornisce le definizioni di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ritenute in dottrina non prive di criticità (v. *infra*): il nuovo art. 5-bis, invero, prevede che «gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute. Gli alimenti si intendono pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall'operatore alimentare. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile». Sulla nuova fattispecie in questione v. C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma*, cit., 5. V. altresì, diffusamente, M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 14 ss. Critico sul riferimento 'in blocco' a leggi o regolamenti nazionali, in virtù della possibilità di attrarre nel raggio operativo del reato condotte connotate da minima gravità, destinate all'ambito amministrativo, è G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 26. In generale, sull'opportunità in tale settore dell'uso della tecnica di rinvio parziale tramite elementi normativi v. A. BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione*, cit., 100 ss. Più di recente su quest'ultimo punto L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 305.

<sup>9</sup> V. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 19-20, il quale sottolinea che «il delitto codicistico del nuovo art. 440 c.p. presuppone l'art. 5, l. n. 283 del 1962, e infatti non può concorrere con esso, approfondendolo in termini di offensività verso il pericolo concreto», precisando come, essendo necessaria la previa violazione del diritto alimentare, venga tipizzato un nesso di rischio tra inosservanza *ex ante* e pericolo che ne deriva *ex post*. I

Il profilo critico della riforma che si può subito segnalare, quindi, ci pare risieda nel non aver sciolto il principale nodo di fondo che attualmente caratterizza i reati alimentari codicistici contro la salute, e cioè, come più volte detto, l'ancoraggio a un requisito di macro-offensività – il pericolo per la salute pubblica – difficilmente 'maneggiabile' dal giudice e che rischia di vanificare il tentativo effettuato dalla Commissione, pur apprezzabile nelle sue intenzioni e in attuazione di un preciso disegno di politica criminale, di articolare le condotte in questione prestando attenzione ai profili di offensività.

Né ci pare che il nuovo (proposto) art. 445-ter c.p.<sup>10</sup> – volto, tra l'altro, a chiarire che il pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi e va accertato con riferimento al tempo della distribuzione, vendita o messa in circolazione dei prodotti – valga a superare le incertezze nella definizione del concetto di salute pubblica, per quanto offra sicuramente indicazioni più puntuali al giudice per procedere all'accertamento del pericolo.

In altri termini, ci sembra irrisolto il tema di fondo dell'ancoraggio della tutela al (problematico) elemento costitutivo della rilevante capacità espansiva del pericolo, nella sua intrinseca indeterminatezza, tenendo conto delle già menzionate difficoltà nel fornire indicazioni precise sui requisiti (in termini di caratteristiche oggettive, della soglia di persone esposte necessaria, etc.) che consentano di qualificare come diffusiva la *probabilità di danno* qui considerata dal legislatore.

Nodo che, se non affrontato, rischia di riproporre nella prassi applicativa le problematiche che abbiamo già analizzato nel dettaglio in punto di 'gestione concreta' di tali clausole di pericolo da parte della giurisprudenza, avendo quest'ultima negli anni di fatto omesso di confrontarsi con questa difficile prova ed essendo del resto estremamente complesso segnare un confine preciso e non arbitrario tra pericolo diffusivo e pericolo non diffusivo; confine che

---

nuovi equilibri proposti tra penale e amministrativo negli illeciti punitivi in materia alimentare (su cui v. *infra* in merito alle modifiche in tema di principio di precauzione), peraltro, hanno portato la Commissione a rivedere l'attuale disposto dell'art. 9 della l. n. 689 del 1981 nel senso di stabilire la prevalenza unicamente delle disposizioni penali avuto riguardo al solo – e, come vedremo, rinnovato – settore delle frodi c.d. di natura commerciale di cui agli artt., 517 (se aggravato dall'articolo 517-bis), 517-quater, e 517-quater<sup>1</sup> c.p., anche quando tali fatti sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di prodotti alimentari e igiene degli alimenti e delle bevande.

<sup>10</sup> Cfr. l'art. 8 dell'articolato della Commissione secondo cui «agli effetti della legge penale, l'evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o delle sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo. Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali».

qui continuerebbe però a delineare la differenza tra reati codicistici e illeciti intermedi di cui alla l. n. 283 del 1962<sup>11</sup>.

Il rischio, insomma, è che il perdurante ancoraggio a tale profilo macro-offensivo arrechi ostacoli all'operatività anche delle ulteriori disposizioni proposte dalla Commissione in punto, ad esempio, di omesso ritiro di alimenti pericolosi<sup>12</sup>, informazioni commerciali ingannevoli pericolose per la salute<sup>13</sup>, disastro sanitario<sup>14</sup>; fattispecie, quest'ultima, che del resto richiede, oltre alla morte di tre o più persone quale conseguenza derivante per colpa dai predetti reati, l'accertamento «del pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone»<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>12</sup> Si tratta del nuovo art. 442 c.p. che punisce, fuori dai casi di cui all'art. 440 c.p., l'operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette: a) di provvedere ove possibile al loro ritiro dal mercato o al richiamo; b) di informare immediatamente l'autorità competente. La pena si applica anche all'OSA che non osserva i provvedimenti legalmente dati dalla stessa autorità per l'eliminazione del detto pericolo. È stato invero precisato che ciò che differenzia tale disposizione dalla contravvenzione introdotta dal progetto per la violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 19 e 20 del Reg. CE n. 178 del 2002 è proprio la presenza nel delitto codicistico del pericolo quale presupposto dell'obbligo di agire: v. M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 20.

<sup>13</sup> Il nuovo art. 444 c.p. proposto dalla Commissione, invero, punisce chiunque, fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 440, 441, 442, 443 c.p. e all'art. 5 l. n. 283 del 1962, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica. Su tale disposizione, peraltro, in dottrina si è rilevata la criticità di non aver esteso la punibilità alle ipotesi di informazioni pericolose per la salute diffuse per colpa, non potendosi escludere che l'incompletezza delle indicazioni sul prodotto sia frutto di trascuratezza o sciatteria da parte dell'agente: v. S. CORBETTA, *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1349 ss.; l'A. peraltro evidenzia una lacuna anche con riferimento al disastro sanitario per colui che distribuisca alimenti che colposamente ignori essere pericolosi per la salute, ove dal fatto derivi per colpa la morte o la lesione di tre o più persone e il contestuale pericolo diffuso per la salute di altri individui (su tale fattispecie v. la nota successiva). Sulla mancanza di una tutela adeguata, *de iure condito*, rispetto alle ipotesi di pubblicità ingannevole pericolosa v. già M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, cit., 31.

<sup>14</sup> Il nuovo art. 445-bis c.p. proposto dall'articolato prevede invero che qualora dai fatti di cui agli artt. 439-bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 c.p. derivino per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

<sup>15</sup> V. sul punto, ancora, M. DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 21 ss., il quale peraltro precisa che si tratta di un delitto aggravato (e ipotesi autonoma di reato) e come per accertare l'evento di disastro sia sufficiente l'impiego di criteri epidemiologici, come del resto chiarito pure dalle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 33-34, ove si legge che «anche la prova epidemiologica della causalità può essere sufficiente, perché come numerosità in un novero di soggetti incisi dello stesso tipo rimane un nucleo certo di patologie dipendenti dalla sostanza distribuita e assunta».

Ciò, peraltro, al netto di alcune ulteriori criticità che comunque sono state evidenziate in dottrina nelle definizioni proposte nel nuovo art. 5-*bis* della l. n. 283 del 1962, relative, ad esempio, alla nozione di alimenti non sicuri, qualificandosi come tali quelli che risultano ‘in contrasto con i requisiti della normativa vigente’, nonostante la violazione di queste stesse disposizioni sia identificata in realtà, nell’art. 5 riformato dall’articolato in questione, come ‘origine’ della insicurezza degli alimenti, in un complicato rinvio normativo in cui causa ed effetto finiscono per coincidere<sup>16</sup>.

Di rilievo, anche alla luce di quanto si è messo in luce nelle parti precedenti dell’indagine<sup>17</sup>, è poi la scelta effettuata dalla Commissione di depenalizzare i fatti previsti dall’art. 5 della l. n. 283 del 1962 riferiti a violazioni che attuano il principio di precauzione, nella consapevolezza, che più volte abbiamo evidenziato, delle tensioni esistenti tra gli attuali illeciti alimentari in parola e il principio di necessaria offensività del reato<sup>18</sup>. In argomento, tuttavia, come tra

---

<sup>16</sup> V. in particolare sul punto L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 272 ss. Si vedano inoltre, in merito al nuovo art. 440 proposto dalla Commissione, le considerazioni di S. CORBETTA, *Brevi note*, cit., 1348, il quale sottolinea «due aspetti problematici, derivanti dal raccordo tra le disposizioni vigenti e quelle di nuovo conio. In primo luogo, rimane inalterato il comma 3 dell’art. 440 c.p., che delinea una peculiare fattispecie autonoma “se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali”; tale disposizione, tuttavia, mal si armonizza con la previsione del comma 1, che, come si è visto, prevede un catalogo di condotte totalmente rinnovato [...]. In secondo luogo, il vigente art. 442 c.p. incrimina, tra l’altro, la detenzione per il commercio, il commercio, la distribuzione per il consumo di medicinali da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti in modo pericoloso per la salute pubblica; in tal caso, il fatto non è riprodotto nel nuovo art. 440 c.p.». In argomento si vedano anche i rilievi critici di A. GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario*, cit., 612-613, secondo il quale «controllo penale dei rischi alimentari e prevenzione di pericoli alimentari per la salute collettiva rappresentano due ambiti la cui eventuale compenetrazione normativa favorirebbe sovrapposizione di direttrici teleologiche di tutela che appare preferibile mantenere rigorosamente separate».

<sup>17</sup> Cfr. in particolare *supra* Cap. I, § 5 sulla incomunicabilità tra precauzione e categorie penalistiche classiche.

<sup>18</sup> Il nuovo art. 5-*ter* della l. n. 283 del 1962 proposto dalla Commissione, invero, stabilisce l’applicazione di sole sanzioni amministrative quando i fatti previsti dall’art. 5 riguardano previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, qualificando come tali «quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio». Peraltro, con riferimento a quest’ultimo richiamo espresso al principio, ci sembra che sia non del tutto secondario il rischio di creare incertezze nella prassi applicativa rispetto a quelle disposizioni che, pur non menzionando direttamente detto principio, risultino comunque collegabili a contesti di incertezza scientifica. Non era mancato del resto in dottrina chi rilevava l’esigenza di dotare di maggiore caratura offensiva diverse figure di cui all’art. 5 della l. n. 283 del 1962: v. ad esempio L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale*, cit., 309. Per ulteriori rife-

poco diremo<sup>19</sup>, bisogna chiedersi se si debba totalmente rinunciare all'uso di misure penalistiche in tale ambito oppure se non si possano ipotizzare modelli di incriminazione innovativi che consentano al diritto penale di presidiare, pur naturalmente sulla base di presupposti diversi da quelli tradizionali, anche il settore della gestione del rischio da ignoto tecnologico. L'impressione, insomma, è che quest'ultimo punto si sarebbe potuto forse ulteriormente approfondire.

Avuto riguardo, invece, alla direttrice di tutela legata alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori, l'articolato della Commissione propone di inserire, all'interno del capo II del Titolo VIII del c.p., un nuovo capo II-*bis* specificamente dedicato alle frodi in commercio di prodotti alimentari<sup>20</sup>.

La riforma, in particolare, si caratterizza *in parte qua* per la depenalizzazione dell'attuale art. 516 c.p., il cui contenuto confluisce in forme diverse nell'ambito della l. n. 283 del 1962<sup>21</sup>, e per l'introduzione, a fianco dell'immutato art. 515 c.p., di una speciale ipotesi di frode in commercio di prodotti alimentari che, rispetto alla figura 'ordinaria', amplia, come da più parti giustamente auspicato, il proprio raggio d'interesse operativo alle varie fasi della filiera rispetto alle condotte di messa in differenti forme in circolazione di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quanto dichiarato o pattuito<sup>22</sup>.

---

rimenti in merito si rinvia all'analisi svolta *supra sub* Sez. I, § 2 e alla letteratura ivi richiamata.

<sup>19</sup> Cfr. *infra* § 3.

<sup>20</sup> Si propone di rinominare l'attuale Titolo VIII del c.p. con la dicitura 'Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare'. Per una panoramica di tali nuove disposizioni in materia si veda anche A. QUARANTA, *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforme ed insidie politiche (prima parte)*, in *Amb. svil.*, 2016, 425 ss.

<sup>21</sup> Il vigente art. 516 c.p., infatti, viene sostituito dalla nuova ipotesi di frode in commercio di prodotti alimentari (su cui v. *infra* la nota successiva), contestualmente introducendosi il nuovo art. 5-*quater* della l. n. 283 del 1962, rubricato 'Alimenti non genuini', ove si punisce con sanzioni amministrative di diversa intensità a seconda che il fatto sia commesso nell'ambito della grande distribuzione organizzata o del commercio all'ingrosso ovvero in un contesto di commercio al dettaglio, e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque «prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio o mette altrimenti in circolazione sostanze alimentari private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti [...]». Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 6-7, si spiega invero che l'opzione politico-criminale individuata dalla Commissione è stata quella di «riversare all'interno del nuovo art. 5-*quater* della l. n. 283 del 1962 [...] le specifiche esigenze di tutela sottese al vigente art. 516 c.p.».

<sup>22</sup> Il nuovo art. 516 c.p. proposto dalla Commissione, fuori dai casi di cui all'art. 517 c.p.,

Si propone altresì una riscrittura dell'art. 517 c.p., in modo da punire le diverse condotte di utilizzo di segni falsi o fallaci, o di omissione di indicazioni obbligatorie su origine, provenienza, identità o qualità della sostanza o di ingredienti che rappresentano il contenuto qualificante del prodotto, effettuate al fine di indurre in errore il consumatore<sup>23</sup>. A quest'ultimo riguardo, peraltro, ci pare debba riflettersi se sia più funzionale far leva sul requisito in parola nell'ambito dell'elemento oggettivo del reato, quale necessaria *attitudine* ingannatoria della condotta a prescindere dall'atteggiamento soggettivo dell'agente, ovvero, come il progetto propone, quale aspetto che caratterizza l'oggetto del dolo specifico, considerate le finalità molto diverse che di volta in volta, come la letteratura criminologica insegna, possono in realtà motivare l'autore di una frode alimentare ad agire<sup>24</sup>.

Di rilievo, oltre alla riscrittura dell'art. 517-*quater*<sup>25</sup>, è l'introduzione del reato di agropirateria<sup>26</sup>, quale ipotesi, alternativa a quelle associative, volta a

---

punisce «chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti [...]». V. anche C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma*, cit., 7 ss.

<sup>23</sup> Si riporta di seguito il testo del nuovo art. 517 c.p. (Vendita di alimenti con segni mendaci) indicato nell'articolo: «Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

<sup>24</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 1. In argomento torneremo *infra sub* Cap. IV.

<sup>25</sup> Anche in tal caso lo scopo delle modifiche è stato quello di ampliare il raggio di operatività della fattispecie a condotte prodromiche rispetto alla consegna: v. C. CUPELLI, *Il cammino verso la riforma*, cit., 8. E invero la norma, così come riformulata dalla Commissione, punisce «Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate [...]». Il secondo comma, così come oggi accade, chiarisce che il reato è punibile a condizione che siano rispettate le disposizioni in tema di tutela delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine degli alimenti.

<sup>26</sup> Si suggerisce l'introduzione dell'art. 517-*quater*.1 (Agropirateria), stabilendo che «Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517 *quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro». I commi successivi, poi,

punire la commissione dei fatti di cui alle nuove figure criminose dei novellati artt. 516, 517 e 517-*quater* c.p. attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, in modo da sanzionare in maniera più efficace con un *reato autonomo*, e non più facendo leva su una mera aggravante come oggi accade, le condotte *sistematiche* di attentato alla fiducia dei consumatori di prodotti alimentari<sup>27</sup>.

La Commissione, poi, ha ritenuto di mantenere ferma l'attuale distinzione in tale settore tra i reati collocati nell'ambito del titolo VIII del codice penale e i delitti contro la fede pubblica in materia di marchi e segni distintivi, trasportando peraltro in quella sede le condotte di fabbricazione o uso di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione degli stessi<sup>28</sup>.

Scelta, quest'ultima, che ci sembra non condivisibile nella misura in cui fa sì che permanga l'attuale caratteristica di polverizzazione della tutela in materia alimentare avuto riguardo a condotte che, come abbiamo più volte evidenziato, ci paiono riconducibili al medesimo interesse rappresentato dall'affidamento del consumatore rispetto alla qualità, alla quantità, all'origine o alla provenienza del prodotto.

L'articolato, in ultimo, si fa opportunamente carico di disciplinare la responsabilità da reato degli enti collettivi per gli illeciti in materia alimentare<sup>29</sup>.

In tal senso le indicazioni della Commissione si muovono in una duplice direzione.

Da un lato, il progetto suggerisce l'introduzione, all'interno del d.lgs. n. 231 del 2001, di un nuovo art. 6-*bis* concernente i modelli di organizzazione e controllo del rischio reato dell'ente qualificato come impresa alimentare,

---

prevedono specifiche disposizioni in tema di aggravanti, attenuanti e confisca (v. l'art. 16 dell'articolato). Ulteriori pene accessorie e meccanismi ablatori sono peraltro previsti all'interno dell'articolato (ad esempio artt. 17 e 18) – oltre al rafforzamento degli strumenti processuali (v. artt. 24 ss.) – in modo da strutturare un sistema completo e coordinato di contrasto a tali forme di criminalità.

<sup>27</sup> Nelle *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 51, si spiega che «al fine di evitare le incertezze e fragilità sottese al giudizio di bilanciamento delle circostanze (cui sarebbe esposta l'opzione circostanziale), la Commissione ritiene opportuno prevedere un nuovo e autonomo titolo di reato, denominato "agropirateria" (i cui livelli edittali sono tali da consentire l'arresto in flagranza, sulla falsariga del vigente art. 474 *ter* c.p.)». Attualmente, invero, le ipotesi di frodi c.d. commerciali commesse in modo sistematico e con l'allestimento di mezzi e attività organizzate sono regolate dall'aggravante di cui all'art. 474-*ter* c.p., richiamata anche dall'attuale terzo comma dell'art. 517-*quater* (cfr. *supra* Sez. I, § 1).

<sup>28</sup> Si vedano le modifiche in tal senso disposte dagli artt. 19, 20 e 22 dell'articolato.

<sup>29</sup> In argomento, diffusamente, v. C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Dir. agr.*, 2016, 47 ss.

con indicazioni di maggiore dettaglio sui contenuti dei *compliance program*<sup>30</sup>.

Una proposta, quest'ultima, che si pone nel solco dell'auspicato – e finora inattuato – processo di positivizzazione delle cautele richieste agli enti collettivi<sup>31</sup>,

---

<sup>30</sup> La disposizione, che si riferisce alle imprese costituite in forma societaria e individuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 178 del 2002, prevede come sia necessario adottare e attuare efficacemente un sistema di controllo aziendale al fine di, tra l'altro: rispettare gli *standard* relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti e verificare i contenuti delle comunicazioni pubblicitarie; effettuare le attività di vigilanza sulla rintracciabilità degli alimenti e per garantirne qualità, sicurezza e integrità; gestire le procedure di richiamo o ritiro dei prodotti, etc. Inoltre si evidenzia la necessità di prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività di controllo effettuate, un meccanismo di vigilanza sull'attuazione del modello e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, strumenti disciplinari per la violazione delle misure del modello e un'ideale articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i necessari poteri per effettuare la valutazione e la gestione del rischio all'interno dell'organizzazione. A questo riguardo, peraltro, va ricordato come il medesimo articolato abbia previsto l'introduzione, all'interno della l. n. 283 del 1962, di un nuovo art. 1-*bis* dedicato alla delega di funzioni da parte del titolare dell'impresa alimentare, prevedendo i requisiti formali e sostanziali di validità della delega e, soprattutto, sancendo che il residuale obbligo di vigilanza che permane in capo al delegante si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione di cui al nuovo art. 6-*bis* del d.lgs. n. 231 del 2001 (secondo un meccanismo che quindi replica in qualche modo quello già sperimentato nel settore della sicurezza sul lavoro ai sensi, in particolare, degli artt. 16 e 30 del d.lgs. n. 81 del 2008). Per il resto, il nuovo art. 6-*bis* prevede delle misure semplificate per le piccole e medie imprese e per le microimprese con meno di dieci dipendenti e un volume d'affari annuo inferiore a due milioni di euro: nel primo caso, invero, si prevede che il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli possa essere affidato anche a un solo soggetto, individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio; nel secondo caso, invece, si stabilisce che il compito di vigilanza può essere svolto direttamente dal titolare dell'impresa alimentare qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione. Sulla disposizione in oggetto v. anche A. DI LERNIA, *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei Compliance Program?*, in *Annali Dipartimento Jonico*, 2015, III, 160. Avuto riguardo alle disposizioni relative alle PMI, V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 325, ha segnalato il rischio che la previsione di un elenco nazionale degli organismi di vigilanza monocratici per le PMI del settore alimentare possa determinare «un'ultronea burocratizzazione della figura in esame, peraltro – poco comprensibilmente – riservata proprio alle PMI, dove per ragioni dimensionali vieppiù si avverte un'esigenza opposta». L'A. peraltro evidenzia come il riferimento contenuto all'organo di vigilanza nelle microimprese con meno di 10 dipendenti e volume di affari inferiore a 2 milioni di euro si ricolleggi a competenze che possono comportare il pericolo di sottendere una posizione di garanzia penalmente rilevante con confusione di ruoli tra OdV e garanti dell'integrità dei beni di riferimento. In argomento v. altresì: D. FONDAROLI, U. POLI, *Il disegno di legge s. 2231 recante «nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, 9 ss.; A. PARROTTA, A. GRIFFA, *La specificità degli adeguati assetti organizzativi in materia agroalimentare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2022, 1, 193 ss.

<sup>31</sup> V. ancora C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., 50, il quale rileva come la disposizione in questione ha lo scopo «di introdurre un *modello-tipo*, potenzialmente idoneo, se adottato, a escludere o attenuare la responsabilità delle imprese alimentari costituite in for-

per quanto la dottrina più accorta abbia giustamente evidenziato alcuni aspetti da rivedere sul punto: si pensi, ad esempio, al fatto che la disposizione fa riferimento, in generale, al modello dell'impresa alimentare e non invece, più correttamente, alle singole 'famiglie' di reati (connessi al settore alimentare) cui le cautele suggerite si riferiscono, non essendo certo ipotizzabili misure di prevenzione valide indiscriminatamente per tutti i reati presupposto della responsabilità dell'ente<sup>32</sup>.

La riforma si preoccupa poi dell'esigenza – da più parti evidenziata – di ampliare il c.d. catalogo dei *predicate crime* del decreto 231, includendovi i reati alimentari codicistici contro la salute pubblica e ricalibrando i contenuti di tale elenco alla luce delle modifiche operate in punto di frodi in commercio di prodotti alimentari<sup>33</sup>.

Anche sotto tale profilo non sono mancati giusti rilievi critici, nella misura in cui tale lista non include i reati di cui alla l. n. 283 del 1962, che, come si è visto, risultano nella prassi largamente applicati pure alla luce della difficoltà di provare l'evento di pericolo diffusivo per la salute pubblica<sup>34</sup>, nonché, secondo una scelta difficilmente comprensibile ed evidentemente frutto di una mera svista<sup>35</sup>, il nuovo delitto (doloso) di omesso ritiro di alimenti pericolosi di cui all'art. 442 c.p.

---

ma societaria e ad incanalare gli operatori del settore nella direzione di una correttezza gestionale e organizzativa tale da prevenire la commissione dei reati presupposto».

<sup>32</sup> Cfr. sul punto V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 320-321.

<sup>33</sup> L'articolato, invero, elimina il riferimento agli artt. 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. nell'ambito dell'attuale art. 25-bis.1 del d.lgs. n. 231 del 2001 e, contemporaneamente, introduce il nuovo art. 25-bis2, rubricato 'Delle frodi in commercio di prodotti alimentari', per estendere all'ente la responsabilità da reato con riferimento agli artt. 516, 517, 517-quater e 517-quater1 c.p. Allo stesso modo, si introduce il nuovo art. 25-bis3 nel decreto 231, rubricato 'Dei delitti contro la salute pubblica', volto a prevedere la responsabilità da reato in relazione agli artt. 439, 439-bis, 440, 440-bis, 444, 445-bis, 452 c.p.

<sup>34</sup> Ha censurato tale mancanza V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 323 ss., il quale evidenzia altresì alcune imprecisioni lessicali avuto riguardo al settore 231 nell'articolato proposto dalla Commissione. Sulla lacuna in questione v. pure F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. web*, 2017, 1, 12. Peraltro, quanto all'estensione all'ente della responsabilità per i reati alimentari di natura colposa di cui all'art. 452 c.p. va segnalato come l'articolato si riferisca al 'delitto' di cui all'art. 452 c.p., quando in realtà tale disposizione contiene al suo interno il riferimento a molteplici disposizioni, estendendo nei vari commi il raggio operativo delle norme di cui agli artt. 438, 439, 439-bis, 440, 441, 442, 443 e 445 anche rispetto ai corrispondenti fatti commessi per colpa. Ci sembra di poter segnalare a margine, allora, come per evitare qualsiasi dubbio in merito all'estensione della responsabilità dell'ente a tutte le ipotesi in discorso sarebbe stato meglio riferirsi (al plurale) ai 'delitti' previsti dal novellato art. 452. Peraltro, il medesimo problema si presenta negli stessi termini anche nel d.d.l. n. 2427 attualmente in discussione in Parlamento, e di cui parleremo tra poco.

<sup>35</sup> In argomento E. MAZZANTI, *Circularità e dinamicità*, cit., 37-38, osserva come l'esclusione riguardi 'eccentricamente' l'ipotesi dolosa, essendo quella colposa richiamata per il tramite dell'estensione della responsabilità dell'ente all'art. 452 c.p.; ciò, comunque, ci pare di poter osservare, al netto delle criticità sul punto che abbiamo ricostruito nella nota precedente.

Inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive, nell'ambito delle frodi cc.dd. di natura commerciale, viene limitata al solo reato di agropirateria, così in parte pregiudicandosi, ci sembra, l'effetto deterrente delle sanzioni del decreto soprattutto rispetto agli operatori della grande industria<sup>36</sup>.

Del resto, la responsabilizzazione della persona giuridica con riferimento a tali illeciti avrebbe rappresentato una buona occasione per estendere anche all'ente – superando gli attuali limiti del decreto 231 che impediscono il 'transito' di alcune cause di non punibilità dall'individuo al soggetto collettivo<sup>37</sup> – la procedura di estinzione della contravvenzioni in materia alimentare, proposta (a determinate condizioni) dall'articolato per la persona fisica<sup>38</sup>, in caso di adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo accertatore, secondo un procedimento di *cooperative compliance* che potrebbe trovare proprio nella persona giuridica, per i motivi che abbiamo già osservato<sup>39</sup>, un naturale e perfetto interlocutore alla luce delle caratteristiche del settore del *food*. Ciò, co-

---

<sup>36</sup> Infatti, il primo comma del nuovo art. 25-*bis*2 del d.lgs. n. 231 proposto dalla Commissione stabilisce per tutte le ipotesi in discorso l'applicazione di sanzioni pecuniarie con livelli differenti di quote, mentre il secondo comma disciplina l'applicazione di sanzioni interdittive per il solo art. 517-*quater*1. Peraltro, il terzo comma prevede che se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati dal 'comma primo', si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Tale 'pena di morte' per l'ente, pertanto, a queste condizioni sarà possibile anche in relazione ai reati del 'comma primo', per cui sono applicabili nella forma base esclusivamente sanzioni pecuniarie ove manchi una simile stabile direzione teleologica dell'attività: la proporzionalità complessiva della risposta sanzionatoria sembra allora sacrificata, per quanto l'essere in presenza di un ente c.d. intrinsecamente illecito giustifichi comunque, in fin dei conti, tale severa risposta punitiva. Nel nuovo art. 25-*bis*3, invece, il legislatore prevede per ciascuna ipotesi criminosa ivi richiamata l'applicazione all'ente tanto di sanzioni pecuniarie quanto di quella dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

<sup>37</sup> Sull'attuale impossibilità di estendere all'ente le cause di estinzione del reato previste per la persona fisica in virtù del disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, che come noto prevede che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia, v. da ultimo, per tutti, E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione*, cit., 189 ss.

<sup>38</sup> Si veda il meccanismo delineato nel dettaglio dagli artt. 39 ss. dell'articolato e riferito alle contravvenzioni «in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità ed igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica ed alla sicurezza alimentare, e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo commerciale o comunque di lavoro, che possano essere neutralizzati o rimossi»: così il nuovo art. 12-*ter* della l. n. 283 del 1962 proposto dalla Commissione. Per un'analisi di tale meccanismo estintivo, di cui si propone l'introduzione nella l. n. 283 del 1962, v. C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., 57 ss. Come abbiamo visto, la recente c.d. riforma Cartabia ha poi previsto per le persone fisiche l'introduzione di una specifica procedura estintiva delle contravvenzioni in parola, oggi non estesa agli enti anche in considerazione della perdurante assenza di tali reati all'interno del catalogo 231 (cfr. *supra* Sez. I, § 2).

<sup>39</sup> V. *supra* Sez. I, § 2 e Sez. II, spec. § 2.

munque, ferma restando, a nostro avviso, l'esigenza di prevedere specifici filtri di accesso alla procedura con la possibilità di attivare il meccanismo estintivo solo rispetto a quegli operatori che si siano conformati *ex ante*, pur in modo non pienamente adeguato, agli obblighi di diligenza indicati dal legislatore, in modo da non far venir meno l'interesse degli attori del settore alimentare a conformarsi, a prescindere dal verificarsi di inosservanze, alle normative di settore<sup>40</sup>.

Il progetto di riforma della Commissione, ad ogni modo, non ha avuto alcun seguito parlamentare, per quanto moltissimi suoi contenuti siano in realtà stati ripresi dal successivo progetto di riforma di cui all'A.C. 2427, sul quale, quindi, adesso concentreremo la nostra attenzione.

## 2. Il recente d.d.l. A.C. 2427 recante 'Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari'

Il recente d.d.l. A.C. 2427 recante 'Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari', il cui esame si è fermato alla prima lettura alla Camera dei deputati, ha ripreso, come detto, gran parte dei contenuti del già analizzato Progetto Caselli, pur modificando l'originario articolato rispetto ad alcuni profili<sup>41</sup>.

Ci soffermeremo, allora, soltanto sui più importanti elementi di novità di tale progetto di riforma, avendo già illustrato i diversi aspetti dell'originario articolato ripresi da tale proposta.

Innanzitutto, il d.d.l. ripropone, pur secondo differenti modalità, la differenziazione, già presente nel 2015, tra art. 439 c.p., disciplinante l'avvelenamento di acque o alimenti, e un nuovo art. 440 c.p. dedicato invece alle condotte di mera contaminazione, adulterazione e corrompimento di acque,

---

<sup>40</sup> Ci siamo già soffermati sul punto *supra* (Sez. I, § 2); torneremo ad affrontare il tema *infra sub* Cap. IV.

<sup>41</sup> Il testo del d.d.l. è reperibile al seguente link: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2427&sede=&tipo=>. Sulla riforma v., per tutti, D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 4, 165 ss., anche per alcune osservazioni sui nuovi artt. 440-ter e quater c.p. Per una panoramica delle novità v. pure N. MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen.*, 2020, 2, 1 ss. Rispetto alla responsabilità degli enti v. altresì E. NAPOLETANO, E. MASSIGNANI, *Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?*, in *Giur. pen.*, 2020, 6, 1 ss. Un recente commento può leggersi in C. CUCINOTTA, *I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1527 ss.

alimenti o medicinali, che vengano resi pericolosi per la salute pubblica<sup>42</sup>.

A differenza della proposta originaria della Commissione, però, scompare il riferimento alla destinazione al consumo pubblico o di una collettività, ritenuto superfluo, e si parifica nell'intero articolato, secondo cadenze non condizionali, date le specificità dei farmaci, il trattamento penale della contaminazione/adulterazione di acque, alimenti e medicinali<sup>43</sup>.

Sotto diverso profilo, si propone l'introduzione di una nuova fattispecie (l'art. 440-*bis* c.p.), che unificando diverse condotte oggi sparse, per quanto qui interessa, tra gli artt. 442 e 444 c.p., punisce un'ampia gamma di comportamenti lungo l'intera filiera alimentare, e nell'ambito di attività d'impresa, aventi ad oggetto la distribuzione in diverse forme di alimenti, medicinali o acque non solo avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati o cor-

---

<sup>42</sup> Il nuovo art. 439 proposto nell'articolato punisce chiunque avvelena acque o sostanze alimentari, mentre il novellato art. 440 sanziona chi contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, prevedendo che la stessa pena si applichi anche a chi, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione di leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. V. sul punto, peraltro, i rilievi di D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 170, il quale evidenzia come sia problematica «la mancata previsione di un 439-*bis*, dedicato alla contaminazione o alla corruzione di acque o di alimenti, proposto invece nello Schema di d.d.l. della Commissione Caselli [...]; come si vedrà fra un momento, le condotte di mera contaminazione sono inserite, nel disegno di legge ora all'esame, nell'art. 440 assieme a quelle di adulterazione e corruzione. A questo proposito, sarebbe comunque da non perdere l'occasione di offrire una definizione legale di "avvelenamento" correttiva di prassi giudiziarie recenti e assai discutibili, che vorrebbero confondere nell'avvelenamento, che è delitto perfettamente equiparabile sul piano sanzionatorio alla strage, anche ipotesi di mera contaminazione agro-alimentare a seguito di immissioni industriali nell'ambiente [...]». L'A. propone quindi una possibile definizione di avvelenamento facente leva sull'introduzione nelle acque e negli alimenti di sostanze tossiche 'in misura idonea' a causare morte o lesioni gravi o gravissime ove si tratti di consumo normale delle acque o degli alimenti così avvelenati e dei loro derivati.

<sup>43</sup> Nella relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (che può leggersi al link riportato *supra sub* nota n. 41), invero, si spiega che nel nuovo art. 440 «a differenza di quanto si è operato nell'articolo 439 del codice penale, si è ritenuto di chiarire che la condotta deve riguardare la destinazione del bene all'alimentazione, implicita per gli alimenti e specificata per le acque, in considerazione dell'esigenza di delimitarne l'oggetto rispetto al più ampio concetto di acque utilizzato nell'articolo 439. È sembrato, invece, superfluo inserire il riferimento al consumo pubblico o di una o più comunità, in quanto la destinazione delle acque all'alimentazione appare maggiormente idonea a precisare che con la fattispecie si intende sanzionare le condotte indicate soltanto se poste in essere rispetto ad acque destinate al consumo umano, mentre il concetto di consumo pubblico di una o più comunità poteva prestarsi ad equivoci e, in ogni caso, era privo di precisione». Inoltre, si chiarisce che «nell'intero corpo normativo che si è innovato, il trattamento relativo agli alimenti è stato parificato a quello relativo ai medicinali, in ragione dell'identità del pericolo che può derivare alla salute pubblica, a prescindere dal tipo specifico di prodotto».

rotti, ma anche prodotti, trattati o composti «in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi»<sup>44</sup>, che siano pericolosi alla salute pubblica.

La scelta è stata quella di non replicare il riferimento alle definizioni di prodotti *non sicuri* o *pregiudizievole per la salute* adottate, con le segnalate problematicità, dalla Commissione del 2015; e ciò anche rispetto alle modifiche proposte rispetto alla l. n. 283 del 1962. Invero, tali ‘risalenti’ definizioni non trovano riscontro nemmeno nella riformulazione dell’art. 5 della l. n. 283 del 1962 da parte del nuovo d.d.l., quale illecito imperniato in sostanza sempre sulla produzione/commercializzazione di prodotti alimentari nocivi o inadatti al consumo umano, ma senza l’elemento della diffusività del pericolo che continuerebbe invece a connotare i detti reati codicistici<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Il nuovo art. 440-*bis* c.p. proposto dal d.d.l., infatti, punisce – fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 439 e 440 c.p. – «chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica [...]». Il d.d.l., peraltro, propone di introdurre un nuovo art. 445-*ter* c.p. che, oltre a chiarire sulla scia del progetto del 2015 che il pericolo per la salute pubblica deve tener conto dei consumi cumulativi e va valutato al momento della distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo del prodotto, specifica che: «l’alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all’animale vivo o l’utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite [...]; l’alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato».

<sup>45</sup> Il novellato art. 5 della l. n. 283 del 1962 proposto dal d.d.l., discostandosi in parte da quello proposto dalla Commissione del 2015 specie per la mancata differenziazione della reazione punitiva a seconda della tipologia di produzione (dettaglio, ingrosso etc.), prevede invero che «salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell’ambito di un’attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità, alimenti, comprese acque e bevande, che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l’inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l’alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, *risultano nocivi o inadatti al consumo umano*, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni». I commi successivi peraltro estendono la pena all’ipotesi in cui il consumo di un alimento risulti nocivo (anche solo per particolari categorie di consumatori) a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite, e prevedono invece la pena dell’arresto da sei mesi a due anni se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa. Per

Questa modifica (cioè il mancato riferimento ai prodotti non sicuri o pregiudizievoli per la salute) viene spiegata nella relazione di accompagnamento rilevando che tali locuzioni risultano prive di una ‘adeguata definizione normativa’<sup>46</sup>.

Rimane tuttavia, al netto di tale differenza, l’impianto di fondo legato al perdurante ancoraggio della tutela al concetto di pericolo per la pubblica salute, e al carattere diffusivo del pericolo quale elemento che segna la differenza tra illeciti codicistici e reati della l. n. 283 del 1962, con tutte le criticità poste in luce. Abbiamo più volte evidenziato come la giurisprudenza non abbia saputo gestire tale clausola di pericolo, eludendo di fatto la dimostrazione della diffusività della probabilità di danno per la salute, e le ragioni per le quali appare molto complesso definire un preciso confine tra pericolo con attitudine diffusiva e pericolo privo di tale caratteristica<sup>47</sup>. Continuare a incentrare gli elementi costitutivi della fattispecie codicistica su tale elemento costitutivo – e affidare di fatto a esso anche il delicato compito di individuare il confine tra tutela codicistica e illeciti complementari – rischia allora, come per il Progetto Caselli, di suscitare non pochi dubbi sulla capacità della riforma di risolvere la questione a nostro avviso più importante segnalata dall’esperienza pluridecennale di vigenza dell’attuale assetto di disciplina.

Una ulteriore differenza da evidenziare, rispetto al Progetto Caselli, attiene poi all’inclusione tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231 del 2001 delle figure previste dal novellato art. 5, commi 1 e 2, della l. n. 283 del 1962, nonché del delitto (doloso) di omesso ritiro di prodotti pericolosi, inserito dal d.d.l. nel nuovo art. 440-ter c.p., come già rilevato ‘assenti ingiustificati’ nell’articolato del 2015<sup>48</sup>.

---

un’analisi delle novità di tale d.d.l. si vedano altresì i diversi contributi pubblicati in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit. In argomento D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., spec. 168 e 176 ss., evidenzia come la differenza tra tale ipotesi *extra codicem* e i delitti del c.p. risieda appunto non tanto nelle condotte ma nella caratura offensiva delle stesse (con tutti i rischi che ciò comporta rispetto alla capacità della giurisprudenza di saper gestire i confini tra le norme) ed esprime, per altro verso, dubbi sulla coerenza della nuova previsione con la riforma in tema di riserva di codice, dato che la l. n. 283 non disciplina più in modo organico la materia alimentare, pur sottolineando come la deroga potrebbe motivarsi, tra l’altro, in virtù della scalarità della tutela della sicurezza alimentare.

<sup>46</sup> La relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (cfr. *supra* nota n. 41), infatti, spiega che «si è espunto, benché contenuto nella proposta della citata Commissione [...], il riferimento agli alimenti non sicuri e pregiudizievoli per la salute, in quanto privo di un’adeguata definizione normativa».

<sup>47</sup> Diffusamente v. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>48</sup> Cfr. il nuovo art. 25-bis3 del d.lgs. n. 231 del 2001 proposto dal d.d.l., che anche per queste due ipotesi prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e della misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.

Tuttavia, rispetto agli illeciti di cui alla l. n. 283 del 1962, ci sembra non condivisibile la scelta di limitare tale estensione alle figure *dolose* di cui all'art. 5, escludendo dai reati presupposto della responsabilità dell'ente le ipotesi colpose di cui al comma 3 della medesima disposizione, dato che, come più volte rimarcato nel corso dell'indagine<sup>49</sup>, soprattutto nei contesti imprenditoriali a base lecita saranno proprio tali ipotesi criminose a venire più di frequente in rilievo in virtù dei difetti d'organizzazione dell'ente.

La restante parte dell'articolato è nella sua struttura generale pienamente sovrapponibile ai contenuti dell'originario progetto della c.d. Commissione Caselli, sui quali ci siamo già soffermati<sup>50</sup>.

L'impressione che pertanto si trae all'esito dell'analisi di tali progetti di riforma, in definitiva, è che, pur ammodernandosi sotto alcuni profili l'attuale sistema di contrasto alla criminalità del settore del *food*, rimangano irrisolti alcuni importanti nodi di fondo che, come visto, rappresentano le principali cause dell'attuale ineffettività del nostro modello di contrasto ai reati alimentari: dall'aggancio a forme di tutela affette da 'gigantismo' e al perdurante riferimento alla problematica, controversa clausola di pericolo per la salute pubblica, alla non del tutto compiuta valorizzazione del ruolo delle *corporation* anche rispetto alla prospettiva di una efficace e corretta gestione del tema della premialità degli enti virtuosi e all'autonomizzazione della responsabilità<sup>51</sup>, all'uso del diritto penale nei contesti connotati da incertezza scientifica<sup>52</sup>, fino

---

<sup>49</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>50</sup> Nella stessa relazione di accompagnamento al nuovo d.d.l. (v. *supra* nota n. 41), invero, si evidenzia che la riforma proposta «trae origine dal testo formulato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro della giustizia 20 aprile 2015, rimodulato in alcuni punti per esigenze di coerenza sistematica nonché allo scopo di tenere conto delle osservazioni emerse nel corso della successiva istruttoria, anche in conseguenza dell'attività di concerto con altre amministrazioni».

<sup>51</sup> Sulle logiche riparatorie e specialpreventive che caratterizzano il settore 231 si veda il saggio di M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, tomo II, Milano, 2018, 579 ss. In argomento, circa la 'premieria progressiva' che caratterizza il decreto 231, v., da ultimo, V. MAIELLO, *Premialità e non punibilità*, cit., 632 ss.

<sup>52</sup> Sul punto, rispetto al nuovo d.d.l. in discussione, D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 179, ha evidenziato come «mentre va valutata con favore la scelta di riservare al dominio dell'illecito amministrativo le situazioni tipiche del principio di precauzione [...], la norma che qui si commenta sembra riguardare però solo provvedimenti concreti dell'autorità competente e non norme generali e astratte [...]», potendo quindi risultare disfunzionale «e contraddittoria rispetto all'art. 650 c.p.», essendo necessario interrogarsi,

all'esigenza di evitare una eccessiva polverizzazione della tutela nell'ambito dei reati a salvaguardia dell'affidamento commerciale dei consumatori. E senza qui menzionare, tra l'altro, il necessario coordinamento tra 'interdittive' applicabili nei confronti delle persone fisiche (il richiamo è alla più volte menzionata misura della chiusura dello stabilimento) e quelle riguardanti gli enti, alla luce delle ricordate incoerenze sistematiche dell'attuale sistema che rivolge nei confronti soltanto degli individui tali misure che, tuttavia, riverberano i loro effetti nei confronti dei soggetti collettivi, i quali però rimangono privi di concreti strumenti di difesa<sup>53</sup>.

Su tutti questi aspetti, allora, torneremo nella parte conclusiva dell'indagine, al fine di verificare quali opzioni alternative possano essere percorse per costruire un impianto normativo efficace di contrasto alla criminalità alimentare, cercando di offrire il nostro contributo per assicurare una risposta con riferimento ai profili che ci sembrano tuttora non pienamente risolti da tali articolati, i cui contenuti, ad ogni modo, rappresentano un importante *benchmark* non solo rispetto ad alcune, singole proposte che appaiono condivisibili, ma anche per aver evidenziato l'esigenza di ripensare il diritto penale alimentare secondo il modello di una riforma davvero 'di sistema', che sappia guardare al fenomeno nel suo complesso e delineare una strategia di *enforcement* realmente unitaria, integrata e ben coordinata.

### 3. Le proposte della dottrina penalistica

Nel contesto della disamina dei vari progetti di riforma della nostra materia appare utile richiamare ulteriori proposte avanzate in letteratura che, pur in alcuni casi non direttamente/unicamente afferenti alla materia alimentare, possono offrire importanti spunti di riflessione rispetto alla nostra indagine.

Particolarmente utili a nostri fini, invero, come si anticipava, sono tutte quelle elaborazioni che hanno affrontato il tema dell'articolazione dei modelli di tutela penale nei contesti connotati da incertezza scientifica, nell'area afferente, per così dire, alla 'declinazione penalistica' del principio di precauzione.

Si tratta, come sappiamo, di un problema che intercetta ampi tratti del diritto penale alimentare, specie avuto riguardo a tutte quelle figure criminose alimentari ove, generandosi un aperto contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, penetrano spiccate logiche precauzionali, avuto riguardo ad

---

peraltro, sulla sufficienza di una tutela amministrativa per i provvedimenti riguardanti alimenti sospettati di esseri rischiosi.

<sup>53</sup> Abbiamo affrontato nel dettaglio tale profilo *supra*, *sub* Sez. I, § 2 e Sez. II.

alcuni illeciti di cui alla l. n. 283 del 1962, e che, per le ragioni che abbiamo già evidenziato<sup>54</sup>, necessitano di essere superate.

Sul punto vi è da chiedersi se, nel settore del rischio da ignoto tecnologico, sia auspicabile, come autorevole dottrina ha rilevato, che il diritto penale si faccia del tutto da parte<sup>55</sup>, oppure se in tale ambito – ferma restando la necessità di escludere la pena per le condotte di creazione di un rischio/pericolo la cui concretizzazione è del tutto incerta – non possano ripensarsi le strategie di innesco del diritto criminale<sup>56</sup>.

In tali contesti, invero, diffusi spunti nella letteratura penalistica, pur nelle diverse sfumature delle varie posizioni, evocano l'opportunità di adottare sanzioni ispirate al modello ingiunzionale, ove l'illecito penale svolgerebbe il ruolo di presidiare un moderno processo di gestione partecipata del rischio da ignoto tecnologico in *partnership* tra pubblico e privato, sanzionando, ad esempio, l'operatore economico che non comunichi il rischio per gli interessi in gioco di cui sia a conoscenza, ovvero che non dia corso alle specifiche misure di *compliance* indicate dalle autorità di settore alle organizzazioni<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. ampiamente *supra* Sez. I, § 2, e Sez. II, § 6, cui rinviamo per ogni riferimento di dettaglio.

<sup>55</sup> Si veda F. STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., 533 ss., in particolare rispetto al 'prevedibile fallimento' del diritto penale del comportamento e del pericolo astratto. Per una disamina delle varie posizioni che sono state espresse in argomento v. anche G. MORGANTE, *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 3319 ss.

<sup>56</sup> Vanno del resto considerate, in tale decisione, le concrete capacità del modello punitivo amministrativo di 'sorreggere' le diverse attività di *enforcement* nei contesti di incertezza scientifica. Sugli elementi da valorizzare nella scelta tra sanzioni amministrative e penali si vedano in letteratura già, *ex multis*: E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 371 ss.; G. INSOLERA, *Il diritto penale complementare*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze*, cit., 79 ss.; T. PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 952 ss.; F. PALAZZO, *I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, 35 ss.; C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1021 ss.

<sup>57</sup> Per una compiuta disamina di tale modello, con particolare riguardo alla materia ambientale e all'esperienza USA, si veda F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 381 ss., spec. 389, il quale evidenzia come in tali sistemi la sanzione penale possa «mantenersi in posizione defilata, tralasciando le violazioni di poco conto per concentrare le energie su quelle più gravi, oltre che realmente portatrici di una reale carica criminosa»: l'A., in particolare, richiama a questo riguardo gli esempi, tra l'altro, delle condotte di falso nei dati forniti alle agenzie di *enforcement*, l'omissione dolosa di avviso all'autorità etc. Sull'opportunità di implementare obblighi di comunicazione alle autorità in tali contesti di incertezza v. C. PIERGALINI, *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1125 ss. In merito all'uso del modello ingiunzionale nei contesti caratterizzati da

Illeciti che, peraltro, ben si presterebbero, secondo autorevole dottrina, a identificare come soggetto attivo proprio l'ente collettivo<sup>58</sup>, in base all'auspicato processo di autonomizzazione della responsabilità della persona giuridica e di *recisione* di quel 'cordone ombelicale' che, nella sostanza delle cose, lega ancora la responsabilità dell'ente al fatto dell'individuo e che, come visto, il d.lgs. n. 231 del 2001 non è riuscito fino in fondo a spezzare<sup>59</sup>. Come più volte abbiamo evidenziato in dettaglio<sup>60</sup>, del resto, gli enti appaiono i naturali interlocutori delle strategie di *enforcement* nella materia alimentare, essendo inoltre, in generale, la materia della *corporate criminal liability*, da tempo al centro di approfondite riflessioni *de iure condendo* specie sul piano dei temi

---

mutamenti scientifici v. già: G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, cit., 29 ss.; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale*, cit., 727-728; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 430 ss.; più di recente cfr., *ex multis*: G. FORTI, "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità, cit., 214 ss., specie rispetto alla responsabilità per omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la gestione del rischio; F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni*, cit., 247; G. MORGANTE, *Criminal Law and Risk Management*, cit., 341 ss.; C. PONGILUPPI, *Principio di precauzione e reati alimentari*, cit., 257 ss., la quale tuttavia sottolinea l'opportunità di legare l'intervento della sanzione penale solo ai casi di violazione di più ingiunzioni connesse alla medesima attività, ma di differente contenuto. Si sofferma altresì ampiamente su tali prospettive *de iure condendo*, pure avuto riguardo alla posizione degli enti collettivi, F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici*, cit., 411 ss. In argomento, anche per una compiuta ricostruzione delle diverse posizioni, si veda E. CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, cit., 93 ss. Peraltro, alcune tipologie di ingiunzione pongono sul terreno il problema delle possibili tensioni tra precetti individualizzati e principio di legalità, rispetto al quale autorevole dottrina giustamente già rimarcava l'esigenza, in modo da preservare tale fondamentale principio di garanzia, di predeterminare in via legislativa l'esercizio di un simile potere amministrativo in modo che esso sia «regolato dalla legge nei suoi scopi, nel suo contenuto: si dà porsi come svolgimento di un pensiero già abbozzato dalla legge»: così C. PEDRAZZI, *Odierna esigenza economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1111-1112.

<sup>58</sup> Cfr. i rilievi di G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche*, cit., 56-57, secondo cui in tali contesti «l'unica tecnica pensabile [...] è la tecnica dell'ingiunzione alla persona giuridica: ti ingiungo di adottare la misura di sicurezza X che hai trascurato di adottare, e per ogni giorno che trascuri di adottarla, paghi un milione di euro, e se continui nell'inottemperanza dell'ingiunzione, aumenterà anche qualitativamente la reazione sanzionatoria», segnalando del resto come «la persona giuridica è il naturale destinatario di regole di diligenza [...] finalizzate al riconoscimento e alla neutralizzazione dei rischi permanenti provocati dai processi produttivi [...]». L'A., peraltro, rileva come l'oggetto di protezione sia qui legato a un bene strumentale connesso all'attività dell'autorità di *enforcement*. Sui principali dibattiti relativi, in generale, all'evoluzione del decreto 231, tra premialità e positivizzazione, si rinvia ai riferimenti di cui alla precedente Sez. II, nonché, ampiamente, al successivo Cap. IV.

<sup>59</sup> Cfr. più nel dettaglio *supra* (Sez. II, § 3). Sul punto si veda da ultimo anche F. GIUNTA, *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Discrimen*, 5 ottobre 2020, 7.

<sup>60</sup> Cfr. ampiamente *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2 e l'intera Sez. II di questo capitolo.

della premialità e della non punibilità dei soggetti collettivi virtuosi, che pure torneremo a lambire<sup>61</sup>.

Ad ogni modo, le proposte sin qui menzionate ci sembrano meritevoli di attenta considerazione. Nei contesti caratterizzati da incertezza scientifica, che rappresentano il terreno d'elezione del principio di precauzione, come sappiamo la mancanza di sicure conoscenze nomologiche in merito alla correlazione tra certe condotte di produzione/commercializzazione di alimenti ed effetti lesivi per i consumatori impedisce sia di costruire reati di danno, rispetto ai quali non si potrebbe dimostrare già il nesso di causalità, sia reati di pericolo presunto o concreto/astratto-concreto, poiché l'assenza di definitive conclusioni da parte della scienza non consente, a seconda della tipologia di illecito, di giustificare la presunzione legislativa di pericolosità di determinati comportamenti, o di dimostrare la *causabilità* di certi danni, ovvero ancora la colpa dell'agente (non potendosi accertare la necessaria prevedibilità *ex ante* dei potenziali esiti avversi per i destinatari dei prodotti)<sup>62</sup>.

Se così è, allora, la proposta di tali indirizzi dottrinali di spostare il *focus* delle strategie punitive in questi ambiti, piuttosto che sulla creazione di un pericolo/danno (scelta che inevitabilmente comporta qui delle tensioni con il principio di offensività), sulla tutela sanzionatoria di procedure di gestione partecipata del rischio tra pubblico e privato va positivamente accolta, come vedremo pur con ulteriori specificazioni<sup>63</sup>, in quanto prospetta un modello punitivo che appare sostenibile e capace di assicurare una protezione ragionevole, efficace, ma soprattutto *possibile*, al metro dei principi, degli interessi sottostanti.

Da richiamare, sempre in tale ambito, è anche la proposta di autorevole dottrina<sup>64</sup>, nel contesto della già menzionata, nota indagine di carattere generale sui profili penalistici del danno da prodotto, ove del resto viene spesso in considerazione il tema dell'incertezza scientifica dei potenziali esiti avversi per i consumatori legati alla produzione/commercializzazione di certi beni. Tale Autore, invero, propone l'introduzione di una nuova figura di illecito di rischio destinato a operare in presenza di ben determinati e precisi indici (tra gli altri, il verificarsi di morti o lesioni non lievi di più persone, l'omogeneità temporale e territoriale di detti eventi, l'assenza di cause alternative all'uso del bene per la spiegazione degli accadimenti etc.), che si declina nell'obbligo di

---

<sup>61</sup> Oltre ai rinvii di cui alla nota precedente, v., per ulteriori approfondimenti e richiami, *infra* Cap. IV.

<sup>62</sup> Ci siamo soffermati sul punto *supra* (*sub* Cap. I, § 5, cui rinviamo per tutti i relativi riferimenti).

<sup>63</sup> V. *infra sub* Cap. IV.

<sup>64</sup> C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., spec. 534 ss. e 554 ss.

ritirare tempestivamente il prodotto dal mercato, con la possibilità tuttavia di rivedere il giudicato allorquando vengano in rilievo ipotesi esplicative del danno diverse da quanto ricostruito nel processo<sup>65</sup>.

La proposta, inoltre<sup>66</sup>, si sofferma sulla necessaria responsabilizzazione dell'ente collettivo, delineando anzitutto l'opportunità della creazione di una unità all'interno della persona giuridica che segua il ciclo di vita del prodotto, monitorando l'eventuale verifica di eventi di danno da segnalare ai vertici anche per la decisione di disporre il ritiro da mercato. Si pone in risalto poi come il meccanismo operativo del nuovo illecito consenta di disciplinare una «colpevolezza spiccatamente normativa, in cui si rimprovera all'ente di aver deluso un'aspettativa sociale di comportamento, cioè di non aver apprestato dispositivi di autorinforzo protesi a contrastare le dinamiche criminogene»<sup>67</sup>, potendosi attribuire a una scelta direttamente espressiva della *policy* dell'ente la decisione dei vertici di non ritirare il prodotto dal mercato in presenza dei detti indici o ricondurre il tutto allo schema dell'agevolazione colposa ove la violazione derivi da un *deficit* di organizzazione dell'ente nel senso predetto.

Si tratta, all'evidenza, di una interessante e articolata proposta, da prendere come punto di riferimento nell'elaborazione di nuove strategie di politica criminale per quanto riguarda sempre i settori caratterizzati da incertezza scientifica. Si conferma, invero, l'idea, condivisa peraltro nelle sue linee essenziali dalla dottrina richiamata, che in tale ambito le attività di *enforcement*, non potendosi basare sulla determinazione da parte dell'operatore di un pericolo/danno, appunto per i dubbi nomologici per definizione qui presenti, debbano mirare alla protezione di misure di gestione del rischio che vedano la partecipazione attiva di attori economici e autorità pubbliche.

Fermo restando che tale gestione del rischio ignoto non può essere interamente demandata al privato secondo una 'delega in bianco', ma deve essere frutto di una valutazione condivisa tra agente pubblico e destinatario del precetto, come cercheremo di osservare anche oltre nella sezione conclusiva della ricerca<sup>68</sup>, resta però da valutare se i presupposti che concretizzano l'obbligo di *reporting* all'autorità, ovvero la necessità di attivare ulteriori procedure a cari-

---

<sup>65</sup> Cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 556 ss. *Contra* G. DE FRANCESCO, *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione*, cit., 34, secondo il quale sarebbe «discutibile che l'illecito, permanendo le 'condizioni di incertezza', venga ricollegato al fatto di non aver escluso dal mercato determinati prodotti, almeno fino a quando il dubbio in merito a questi non venga assunto a fondamento di un provvedimento dell'autorità [...]».

<sup>66</sup> C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 565 ss.

<sup>67</sup> C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 580.

<sup>68</sup> Cfr. *infra* Cap. IV.

co del privato (ad esempio, il ritiro del prodotto), quali comportamenti obbligatori presidiati dalle dette sanzioni, debbano operare in presenza di indici sì di rischio, ma parecchio ‘avanzati’ (il verificarsi di morti e lesioni, l’omogeneità temporale degli eventi, etc.), o se non sia necessario anticipare la soglia di innesco di queste obbligazioni comunicative/procedimentali a una fase ancora precedente, a presupposti del dovere di agire più anticipati (inerenti, ad esempio, alla fase di ‘progettazione’ della produzione, di preparazione dell’alimento etc.), a condizione naturalmente che essi siano il più possibile precisi, tassativi, normativamente fissati e ben riconoscibili *ex ante* dagli operatori<sup>69</sup>. Avuto specifico riguardo alla materia del diritto penale alimentare oggetto di questa indagine a noi pare che il rischio di subordinare l’operatività di simili illeciti a indici di rischio così avanzati (che, pur essendo, appunto, soltanto tali, rimangono comunque elementi centrali per l’applicazione della norma) potrebbe essere quello di non consentire il raggiungimento dell’obiettivo primario di tali reati, che dovrebbe essere quello di impedire, a monte, che prodotti pericolosi per la salute pubblica possano circolare nella *supply chain*, prima ancora che vengano in rilievo esiti avversi per il consumatore (pur di incerta origine e considerati quali meri indici dell’introduzione nella filiera di un prodotto pericoloso), prima ancora che costui entri in contatto con la sostanza capace di arrecare danni.

Per quanto attiene, invece, ai contesti caratterizzati da *certezza nomologica*, rispetto al settore dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in letteratura si sono pure delineate diverse prospettive di riforma.

Autorevole dottrina ha auspicato, ad esempio, per porre un argine al tradizionale caos normativo della disciplina di settore, la creazione di una legge complementare di natura generale che possa fungere da testo unico in materia alimentare, ove sia assegnata all’ambito amministrativo la repressione delle violazioni formali e a quello contravvenzionale il controllo sulla sicurezza in sé dell’alimento, con la determinazione di soglie di rischio fissate da agenzie indipendenti secondo la migliore scienza ed esperienza, lasciando invece al settore dei reati contro la salute pubblica il compito di intervenire con riferimento a una dimensione di offensività sempre calibrata sulla destinazione ‘*in incertis ac plurimas personas*’ degli oggetti materiali della condotta, con applicazione del criterio della causalità generale<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Torneremo sul punto *infra sub* Cap. IV.

<sup>70</sup> A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 483. Sull’idea di adottare un testo unico nella materia alimentare, all’interno del quale inserire le norme sanzionatorie di settore, v. di recente anche C. CUCINOTTA, *I reati alimentari tra riforme abortite e progetti*, cit., 1527 ss. e G. TOSCANO, *Suggerimenti del Lebensmittelstrafrecht in vista di una riforma degli illeciti agroalimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1843 ss.

Ancora, in una proposta elaborata nel contesto della già menzionata ricerca dell'Associazione italiana dei Professori di diritto penale<sup>71</sup> si rileva come potrebbe assumere interesse «la verifica della plausibilità politico-criminale di una categoria di illeciti suscettibili di essere qualificati in termini di “*delitti di pericolo individuale*” [...] incentrati sul pericolo incombente sul singolo individuo, che idealmente, possono considerarsi a metà strada fra i reati contro persone determinate (tradizionalmente delitti di evento: lesioni personali e omicidio) e i reati di pericolo collettivo (aventi ad oggetto i beni personali di una pluralità indeterminata di individui)»<sup>72</sup>, sulla base di una «istanza di salvaguardia dei beni fondamentali del *singolo quale esponente della collettività*» per cui andrebbero punite tali forme ‘*sui generis*’ di attentato all’incolumità di terzi che avrebbero lo scopo di integrare la tutela anticipatoria offerta sia dall’istituto del tentativo che da altre specifiche incriminazioni colpose di settore<sup>73</sup>.

Anche in tal caso si tratta di ipotesi di riforma meritevoli di particolare attenzione, soprattutto nella misura in cui evidenziano l’esigenza ampiamente condivisa, e che nelle pagine precedenti abbiamo cercato più volte di mettere in luce, di ripensare i modelli sanzionatori di questa materia, che non possono continuare ad essere affidati alla attuale, problematica dicotomia tra delitti codicistici che richiedono la dimostrazione di un pericolo diffusivo ed estremamente avanzato e illeciti della legislazione complementare (l. n. 283 del 1962) che invece sembrano, all’opposto, in molti casi anticipare fin troppo la soglia di innesco del diritto punitivo, più vicina al rischio che al pericolo, alla precauzione piuttosto che alla prevenzione.

Le soluzioni immaginate dalla dottrina qui richiamata, allora, perseguendo un obiettivo che ci pare pienamente condivisibile nel suo scopo generale, suggeriscono di rimeditare il modello di progressione offensiva di tali illeciti cercando di assegnare maggiore concretezza al primo stadio di tutela (a seconda dei casi, come visto, legandolo a un sistema di tutela sanzionatoria di una istituenda legge generale alimentare ove l’uso diritto penale sia rivolto a violazioni non esclusivamente formali, oppure costruendo un sistema di illeciti che sanzioni una probabilità di danno più concreta ma, per così dire, ‘preliminare’ rispetto a quella considerata dagli illeciti di pericolo comune), senza però abbandonare il sistema di delitti volto a punire la creazione di un pericolo diffusivo, di rilevante attitudine offensiva, che rimarrebbe destinato a colpire i casi più gravi di criminalità alimentare.

Tali soluzioni, quindi, terrebbero pur sempre ‘in vita’ quest’ultimo stadio di tutela, il mantenimento del quale, però, crediamo comporti il rischio di non

---

<sup>71</sup> Per tutti i riferimenti si rinvia al Cap. I, § 3, spec. nota n. 94.

<sup>72</sup> V. A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 14.

<sup>73</sup> V. A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 21.

riuscire ad arginare la tendenza della giurisprudenza a, come si dice, ‘contravvenzializzare’ i delitti codicistici, eludendo la prova del carattere diffusivo del pericolo, con il risultato di sovrapporre, di confondere tali differenti piani di tutela congegnati dal (futuro) legislatore, con tutti gli esiti problematici che già oggi questo determina specie sul piano della risposta sanzionatoria rispetto a fatti diversi che meriterebbero un differente trattamento, e su quello più generale della coerenza, della ‘sostenibilità’ sistematica del complessivo impianto punitivo di settore.

L’idea che intendiamo sottoporre a verifica – e che svilupperemo nel dettaglio – nella sezione conclusiva dell’indagine, allora, come vedremo, è quella della possibilità di creare un micro-sistema di illeciti alimentari a tutela della salute dei consumatori dove la scalarità, la progressività offensiva delle varie figure criminose possa basarsi *non più* sulla maggiore o minore diffusività del pericolo, ma su presupposti diversi, facendo in particolare leva sulla più o meno intensa *effettiva capacità lesiva* del prodotto, naturalmente nel rispetto dei principi di offensività e *ultima ratio* del diritto penale.

Va menzionata, inoltre, sempre in tale ambito, una recente proposta avanzata in letteratura, volta a segnalare l’opportunità di introdurre nel nostro settore degli illeciti di «pericolo comune implicito “nel tipo” o immanente alla condotta»<sup>74</sup>, in un modello imperniato su alcune principali previsioni: un «delitto di *commercio all’ingrosso (di una rilevante quantità) di prodotti alimentari contraffatti, adulterati, corrotti o nocivi*»<sup>75</sup> e una «*fattispecie di produzione o preparazione, per la grande distribuzione, di una pluralità di sostanze alimentari nocive*»<sup>76</sup>, a fianco di ulteriori figure delittuose definite da tale dottrina di ‘rischio comune’, piuttosto che di ‘pericolo comune’, incentrate sul commercio all’ingrosso di alimenti scaduti, privati di elementi nutritivi, in cattivo stato di conservazione etc. (avuto riguardo a gran parte delle condotte oggi già coperte dall’art. 5 l. n. 283 del 1962), con altre previsioni di simile tenore relative al commercio al dettaglio<sup>77</sup>.

Si tratta di una proposta che coglie senz’altro nel segno avuto riguardo alla necessità di superare il concetto di pericolo diffusivo, dalla caratura offensiva

---

<sup>74</sup> V. L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica al bivio della «nocività» degli alimenti: spunti critici sul d.d.l. n. 2427 del 2020*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 248, il quale nella sua disamina pure muove in premessa, in sostanza, da una perplessità di fondo sull’opportunità, delineata dal Progetto Caselli e dall’A.C. 2427, di mantenere, come criterio distintivo tra delitti codicistici e illeciti complementari, l’elemento della diffusività del pericolo.

<sup>75</sup> Cfr. L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica*, cit., 249.

<sup>76</sup> Cfr. L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica*, cit., 250.

<sup>77</sup> Declinando nella l. n. 283 del 1962 il modello del pericolo individuale pure sulla scorta del paradigma ipotizzato dalla pocanzi menzionata proposta dell’AIPDP. V., ancora, L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica*, cit., 251 ss., anche per ulteriori dettagli.

troppo avanzata per poter essere ‘gestito’/provato in giudizio e incapace, nella sua intrinseca indeterminatezza, di segnare un preciso confine tra delitti codicistici e illeciti della legislazione complementare. Restano dubbi, tuttavia, sulla soluzione ipotizzata per uscire da questa *impasse*.

Anzitutto, invero, rispetto alla decisione di assegnare alla distinzione tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio – pure valorizzata in altri termini da alcuni dei progetti di riforma pocanzi analizzati – il compito di contribuire a segnare il discrimine tra i diversi livelli di pericolo/rischio penalmente rilevanti, bisogna tener conto del fatto che possono darsi casi in cui, per la tipologia di sostanza pericolosa commercializzata, per il *quantum* di capacità lesiva del prodotto, per il numero di alimenti introdotti nella filiera o per peculiari caratteristiche del caso concreto, un reato alimentare realizzato da operatori medio-piccoli della *supply chain* determini una probabilità di danno ben più grave di fatti realizzati nel contesto della grande distribuzione organizzata/all’ingrosso. La casistica giurisprudenziale consente di osservare diversi casi di significative, pericolose adulterazioni che riguardano proprio la piccola distribuzione o comunque la fase finale di vendita su scala ristretta di prodotti alimentari<sup>78</sup>. Il livello, la caratura del pericolo per la salute pubblica non può che dipendere dalle particolari circostanze del caso oggetto di giudizio, e soprattutto dalle specifiche caratteristiche della sostanza prodotta/commercializzata, ben potendovi essere, ed essendovi effettivamente nella prassi, ipotesi di alterazioni nel commercio al dettaglio dotate di caratura, capacità offensiva e gravità maggiori di contraffazioni realizzate o realizzabili nella grande distribuzione<sup>79</sup>.

In altri termini, il dato, di per sé, della natura, della grandezza del *business* appare ancora troppo neutro rispetto al *quantum* di pericolo per la salute pubblica, che non può prescindere dal considerare le specifiche caratteristiche intrinseche dei prodotti realizzati/venduti lungo la filiera alimentare.

Nel riferirsi senza ulteriori specificazioni, inoltre, alla presenza di prodotti adulterati, contraffatti, etc., bisogna considerare che, come abbiamo più volte evidenziato<sup>80</sup>, vi sono ipotesi in cui tali modificazioni/alterazioni delle sostan-

---

<sup>78</sup> Cfr. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>79</sup> Per esemplificare, si pensi al caso di un piccolo macellaio che tratti con pericolosi solfiti (assolutamente vietati) una rilevante partita di diversi kg di carni, con una adulterazione capace di arrecare gravissime lesioni in soggetti allergici; di contro, si faccia l’ipotesi di un grande distributore che adulteri del latte semplicemente mischiandolo con altro prodotto di qualità inferiore, ma non dannoso. Evidentemente si tratta in entrambi i casi, secondo le nozioni che abbiamo in precedenza ricostruito, di adulterazioni di sostanze alimentari, ma sarà più grave e meritevole di diversa considerazione sul piano punitivo la condotta del primo operatore, commercializzando costui un prodotto estremamente pericoloso.

<sup>80</sup> Cfr. *supra* Sez. I, §§ 1 e 2.

ze alimentari si presentano del tutto innocue dal punto di vista sanitario. Una sostanza, insomma, ben può essere adulterata o contraffatta senza comportare alcun pericolo per la salute dei consumatori, assumendo il fatto, in questi ultimi casi, rilievo penale solo come reato/c.d. frode alimentare commerciale (si pensi, tra l'altro, alla ricostruzione operata con riferimento all'art. 516 c.p.)<sup>81</sup>. Se, allora, la sostanza semplicemente adulterata/contraffatta, privata di elementi nutritivi, etc., può essere del tutto innocua sul piano sanitario, non potrà divenire pericolosa per la salute pubblica per il solo fatto di essere commercializzata all'ingrosso o su larga scala. Né soccorre il riferimento alla nocività del prodotto che, oltre ad essere costruito in un caso come requisito alternativo alle dette condotte di alterazione, di per sé neutre sul piano sanitario, non consente di differenziare i vari livelli diversi di pericolosità che una sostanza può avere.

Ed è per questo che, per le ragioni su cui, come anticipavamo, ci soffermeremo nella parte conclusiva di questo studio, crediamo che il micro-sistema di illeciti alimentari contro la salute dei consumatori possa essere ripensato valorizzando altri presupposti, sulla base di un nuovo modello di figure criminose a offensività progressiva che, piuttosto che alla diffusività o meno del pericolo, alla distinzione tra grande distribuzione organizzata o vendita al dettaglio, guardi in sé alle caratteristiche intrinseche del prodotto, alla specifica maggiore o minore *capacità lesiva* della sostanza alimentare.

La distinzione tra commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio, allora, potrà essere utile, al più, per strutturare eventualmente un sistema di diversificazione del trattamento sanzionatorio tramite specifiche aggravanti/attenuanti, ma non ci pare possa assurgere a criterio generale sul quale calibrare la progressione offensiva degli illeciti di settore.

Avuto riguardo, infine, al settore della tutela dell'affidamento del consumatore rispetto alla lealtà dei commerci e al significato economico di marchi e segni distintivi, la dottrina che si è occupata del tema non ha mancato di prospettare alcune linee evolutive della materia.

Si è, ad esempio, evidenziata l'esigenza di reimpostare e ricostruire il concetto di economia pubblica penalmente rilevante, da una parte, identificando un oggetto di tutela più tangibile e vicino alla condotta dell'autore del reato, e, dall'altra parte, facendo leva anche su illeciti a tutela di interessi facenti capo soltanto allo Stato, ma collegando il bene presidiato all'intervento regolatore e di indirizzo dell'attore pubblico nell'ambito socio-economico alla luce dell'art. 41, comma 3, della Costituzione<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> V. *supra* Sez. I, § 1.

<sup>82</sup> Cfr. G. FORNASARI, *Il concetto di economia pubblica*, cit., spec. 197 ss. e 222 ss. Non si è mancato, altresì, di porre in rilievo l'esigenza di tener conto della dimensione transnazionale in

Rispetto alla tutela di marchi e segni distintivi, poi, una importante indagine ha posto in luce, nell'ottica di una più ampia disamina, come si potrebbe condizionare la rilevanza penale di alcune condotte (in particolare avuto riguardo a quelle oggi coperte dall'art. 474 c.p.) «al fatto di avere ad oggetto prodotti che per tipologia merceologica, qualità e altre caratteristiche sono idonei ad ingenerare un rischio di confusione nei consumatori. In effetti, se il marchio abusivamente riprodotto non è destinato a contrassegnare prodotti identici o affini a quelli originali, oppure se il prodotto con marchio contraffatto messo in circolazione non è identico o affine a quello originale, mancando il rischio di confusione per i consumatori, viene meno anche la ragione dell'incriminazione»<sup>83</sup>, unitamente al dolo specifico del

---

cui si collocano diverse forme di attentato alla fiducia dei consumatori: «il diritto penale nazionale resiste bene all'impatto con l'economia globalizzata quando si tratta di presidiare il *limes*, ovvero di rispettare le "promesse fondamentali, risalenti all'ideologia ottocentesca, di protezione e sicurezza" dei propri cittadini, attori dell'offerta o della domanda che siano, da aggressioni portate da qualunque fonte e organizzazione, anche estera, all'interno del territorio nazionale e del corrispondente spazio economico [...]. Limiti e fiato corto del 'vecchio gendarme' emergono tutti, invece, non appena viene posto a confronto con l'economia globalizzata e la connessa dimensione dei mercati di riferimento, all'interno dei quali non può fisiologicamente riuscire – nemmeno quando i beni illeciti gli passano, letteralmente, sotto il naso – a 'tenere la posizione' a tutela dei produttori italiani dalle medesime aggressioni portate direttamente sui mercati esteri, rimanendo solamente aperto lo scenario della regolamentazione sovranazionale, volta a spingere gli stati *target* delle nostre esportazioni ad attivare i propri strumenti penali in modo coordinato»: così G. MANCA, *Il diritto penale dei marchi*, cit., 234-235. Di qui l'esigenza di favorire, in questo settore, una efficace azione di armonizzazione delle legislazioni punitive in ambito sovranazionale: v. sul punto l'indagine svolta *supra sub* Cap. I, § 3 e *infra* il paragrafo successivo.

<sup>83</sup> Così F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., 163. L'A., peraltro, osserva (166-167) che nei casi in cui tale idoneità confusiva manchi, ma vi siano comunque contraffazioni grossolane o condotte predatorie di alterazione del prodotto etc., bisognerebbe strutturare diversi delitti incentrati, anziché sul pericolo di inganno, sullo sfruttamento abusivo del marchio e sulla semplice violazione del diverso interesse del titolare del diritto di privativa. Sempre nel contesto di una indagine relativa, in generale, alla tutela penale della salute dei consumatori, anche al di là del settore alimentare, va menzionata altresì la proposta di A. MADEO, *La tutela penale della salute*, cit., 240 ss., che propone *de iure condendo* di introdurre una fattispecie base incentrata sull'immissione al consumo di prodotti alterati, a prescindere dal tipo di alterazione e *dal genere di prodotto*, facendo uso delle pene pecuniarie e interdittive ed evitando il ricorso alla pena detentiva, che si rivelerebbe meno efficace delle prime in tali settori. Si tratta di una proposta, dunque, che mirerebbe a una più ampia tutela del consumatore rispetto a qualsiasi prodotto commercializzato. Ci sembra, però, che il settore alimentare abbia delle specificità tali da richiedere una precisa, diversificata considerazione dei vari aspetti volti alla tutela della salute, da un lato, e a quella degli interessi commerciali, dall'altro lato, non potendosi ricondurre il tutto a una sola macro-fattispecie che unifichi condotte afferenti a plurimi beni giuridici e che attirerebbe vari comportamenti dal non eguale disvalore e tali da meritare, dunque, un differenziato trattamento punitivo. Pur valorizzando presupposti diversi da quelli relativi alla diffusività del pericolo o alla natura del commercio (all'ingrosso o al dettaglio) abbiamo già osservato, e torneremo sul punto nel capitolo conclusivo, come possa

fine di trarre in inganno i consumatori avuto riguardo alla provenienza del prodotto <sup>84</sup>.

Due esigenze su tutte in tale settore, allora, sono condivise in letteratura e appaiono quindi, meritevoli di attenta considerazione in prospettiva di riforma, tenendo naturalmente conto delle analizzate specificità del settore alimentare e dell'esigenza di coordinare l'ambito di tutela afferente all'affidamento commerciale dei consumatori con quello relativo alla protezione della loro salute.

Da un lato, l'opportunità di agganciare lo schema di incriminazione a beni giuridici di consistenza maggiormente afferrabile, più vicini ai destinatari finali della tutela e alla stessa condotta degli autori del reato, rispetto agli attuali referenti superindividuali dell'economia e della fede pubbliche; dall'altro lato, l'interessante proposta concernente, in sostanza, la costruzione di fattispecie ove l'elemento costitutivo possa essere espressamente correlato all'idoneità ingannatoria della condotta.

Come avremo modo di evidenziare nel dettaglio nella parte finale della ricerca, invero, tale prospettiva potrebbe essere perseguita secondo una strategia ancora più ampia, costruendo attorno a tale cruciale caratteristica strutturale (l'idoneità ingannatoria della alterazione del prodotto) delle figure di illecito unitarie volte a superare l'attuale parcellizzazione della tutela dell'affidamento commerciale dei consumatori nel settore alimentare, riducendo il numero di figure esistenti e assicurando una strategia sanzionatoria più efficace dell'attuale, con ulteriori riflessioni concernenti l'elemento soggettivo che, come vedremo, dovrebbe sorreggere tali nuovi illeciti penali <sup>85</sup>.

#### **4. Le iniziative europee: uno sguardo alla proposta (respinta) della Commissione europea in sede di adozione del Regolamento n. 882 del 2004 e al progetto 'Eurodelitti'**

Si è già detto, nella prima parte della trattazione, come in ambito europeo siano del tutto assenti misure di armonizzazione delle legislazioni pe-

---

essere efficace creare un micro-sistema di illeciti a offensività progressiva facendo leva, come diremo, anzitutto sulla maggiore o minore capacità offensiva del prodotto per quanto attiene alla tutela della salute, e introducendo, contemporaneamente, figure criminose incentrate sulla idoneità dell'alterazione a trarre in inganno il consumatore, per ciò che riguarda la protezione dei suoi interessi commerciali.

<sup>84</sup> F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, cit., 165, ove l'A. rileva anche l'opportunità di riflettere su uno 'spostamento' dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. dall'ambito dei delitti contro la fede pubblica in un più opportuno 'contesto economico'.

<sup>85</sup> Torneremo sul punto *infra sub* Cap. IV.

nali di contrasto alla criminalità del settore alimentare<sup>86</sup>.

In passato, in realtà, sono state avanzate alcune proposte in merito che, tuttavia, non hanno avuto alcun seguito legislativo.

Ci riferiamo, anzitutto, al documento COM(2003) 52 *Final* della Commissione europea emesso in sede di adozione del regolamento n. 882 del 2004<sup>87</sup>. All'art. 55 di tale atto, infatti, la Commissione, nella convinzione che «in many cases, only criminal penalties will provide a strong dissuasive effect [...]», proponeva l'introduzione di una «list of serious offences against Community feed and food law committed intentionally or through serious negligence, for which Member States must provide for criminal sanctions. These are the offences that could threaten most feed and food safety and therefore public health»<sup>88</sup>.

La Commissione, peraltro, sottolineava l'importanza di sanzionare le condotte inserite in tale lista «“per se”, whether they eventually lead or not to the placing on the market of unsafe feed or food [...]», lasciando peraltro gli Stati membri liberi di prevedere «additional offences and/or provide for different additional types of enforcement measures and penalties»<sup>89</sup>.

Con riferimento, invece, agli enti collettivi, la Commissione si assestava su una posizione prudente, in quanto, pur evidenziando l'importanza della responsabilizzazione delle *corporation* in tale settore, riconosceva come per molti Stati membri la previsione di sanzioni penali per gli enti collettivi avrebbe comportato la modifica di principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti.

---

<sup>86</sup> V. diffusamente al riguardo *supra* Cap. I, § 3.

<sup>87</sup> Il documento, dal titolo: *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on official feed and food controls (presented by the Commission) – COM(2003) 52 Final*, 2003/0030(COD), può consultarsi al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri:COM:2003:0052>. Per un commento si veda anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117 ss.

<sup>88</sup> V. *Proposal for a regulation*, cit., 25-26, ove peraltro la Commissione precisa che la «proposal aims to set a minimum standard of feed and food safety protection, including animal health and animals' welfare, through criminal law. It does not cover all activities regulated by Community feed and food law, but only important offences that may lead to the placing on the market of feed or food that are unsafe in the sense of Articles 14 and 15 of Regulation (EC) No. 178/2002». L'elenco delle *criminal offence* in questione è inserito nell'*Annex VI* della proposta, ove si prevede un'articolata lista di condotte che fa riferimento, tra l'altro, a comportamenti quali «the contamination and placing on the market of food with substances that may seriously affect human health, in breach of the provisions of Council Regulation (EEC) No 315/93 [...]; the use of unauthorized or prohibited additives in food in breach of Article 2 of European Parliament and Council Directive No 95/2/EC [...]; the illegal introduction into the territory of the Community of feed and food in breach of Articles 14, 15 and 16 of this Regulation [...]», etc.

<sup>89</sup> V. *Proposal for a regulation*, cit., 26.

Rilevava perciò la Commissione al riguardo che «Member States would be able to foresee sanctions other than those of criminal nature as long as they are effective, proportionate and dissuasive. For instance, they could provide for non-criminal fines, judicial supervision, judicial winding-up orders or exclusion from entitlement to public benefits or aid»<sup>90</sup>.

Si è trattato, insomma, di una prima *embrionale* proposta, basata peraltro su una non agevole tecnica normativa volta alla elencazione di svariate specifiche condotte da criminalizzare, e ancora abbastanza timida in punto di esplicita previsione dell'obbligo, come detto essenziale per le ragioni più volte analizzate, di una diretta responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari commessi nel loro interesse o vantaggio. Senza qui peraltro richiamare il tema della limitazione di responsabilità alle sole ipotesi intenzionali o di *serious negligence*, che pure, ci pare, in quest'ultimo caso avrebbe potuto comportare non poche oscillazioni nella prassi applicativa.

La riforma – che avrebbe ad ogni modo rappresentato una iniziale, *perfettibile* piattaforma su cui innestare prime misure di armonizzazione delle legislazioni punitive in ambito europeo – venne però subito abbandonata nel processo legislativo che ha portato all'emanazione del detto regolamento e finora non è mai stata ripresa dalla Commissione europea<sup>91</sup>.

Va richiamata, infine, sempre rispetto alle soluzioni in materia delineate in ambito europeo, la soluzione ipotizzata nell'ambito del progetto 'Eurodelitti'<sup>92</sup>.

Il progetto ha dedicato infatti alcuni articoli alla materia alimentare, ad esempio proponendo l'introduzione di un illecito penale rivolto a chiunque «produce, prepara o immette in commercio acqua potabile, alimenti, cosmetici o prodotti di prima necessità, che risultino idonei a porre in pericolo la salute dei consumatori nel caso di un consumo non conforme alle indicazioni o comunque prevedibile [...]»<sup>93</sup>, estendendo la punibilità dell'agente anche alle con-

<sup>90</sup> V. *Proposal for a regulation*, cit., 27.

<sup>91</sup> V. anche M. SIMONATO, *The EU Dimension of 'Food Criminal Law'*, cit., 117-118.

<sup>92</sup> Si tratta di una iniziativa coordinata agli inizi degli anni 2000 dal Prof. Klaus Tiedemann, contenente sia delle previsioni di parte generale, sia disposizioni di parte speciale avuto riguardo alla regolamentazione penalistica delle attività economiche, il tutto nell'ottica di proporre *in parte qua* l'armonizzazione del diritto penale europeo. V., per una ricostruzione, L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le proposte del progetto "Eurodelitti"*, in M. DONINI, D. CASTRINUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 189 ss.

<sup>93</sup> La traduzione in italiano di tale parte della proposta in questione, redatta in lingua tedesca nella versione originaria, può leggersi in L. FOFFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 195-196, che richiama anche le ulteriori ipotesi criminose suggerite dal progetto in parola, come, ad esempio, quella che prevede la punizione di chi immette sostanze nocive alla

dotte commesse per colpa, nonché prevedendo un aggravamento del trattamento sanzionatorio ove da simili condotte derivi «il pericolo di morte o di un grave danno alla salute di un terzo oppure [...] un danno alla salute di una grande quantità di persone»<sup>94</sup>.

Come si è rilevato, al netto del richiamo all'idoneità del prodotto a porre in pericolo la salute, è significativa la scelta del progetto di equiparare il trattamento punitivo tra condotte riguardanti differenti oggetti materiali (acque, alimenti, cosmetici etc.), nell'ottica di una generale tutela del consumatore, nonché la tecnica normativa adoperata volta a introdurre un «minuzioso reticolo di precetti»<sup>95</sup>, oltre, tra l'altro, quanto ai possibili profili problematici, all'assenza di disposizioni, di rilievo alla luce della normativa europea in argomento, come ad esempio quella dell'omesso ritiro di prodotti<sup>96</sup>.

I riferimenti, peraltro, al generale pericolo per i consumatori, nonché al danno per una 'grande quantità di persone' ci sembrano riproporre, pur in forme diverse, le analizzate criticità in punto di dimostrazione concreta in giudizio di simili eventi di rilevanti dimensioni. Abbiamo invero in più occasioni sottolineato, pure nelle pagine immediatamente precedenti dell'indagine, le ragioni per le quali crediamo che simili, estese clausole di pericolo possano generare nella prassi applicativa diverse distorsioni, a fronte delle difficoltà per la giurisprudenza di 'gestire' elementi costitutivi di tal fatta.

Si tratta, ad ogni modo, di una proposta sintomatica già al tempo della consapevolezza dell'importanza di misure di armonizzazione nel settore<sup>97</sup>.

Il diritto alimentare, allora, come anticipavamo nella prima parte dell'indagine<sup>98</sup>, può oggi essere un utile banco di prova per sperimentare la c.d. *annex competence* dell'Unione in materia penale, che abilita, ex art. 83 TFUE, par. 2, all'emissione tramite direttive di norme minime circa la definizione di reati e le relative sanzioni in settori che sono stati oggetto di misure di armonizzazione, allorquando una simile azione appaia essenziale per l'effettiva implementazione della politica europea in materia; requisiti, questi ultimi, entrambi presenti, come visto<sup>99</sup>, in ambito alimentare.

---

salute nell'acqua potabile o negli alimenti, o immette in commercio acque o alimenti così alterati, o quella che prevede la sanzione per chi produce o mette in commercio prodotti che possono essere confusi con sostanze alimentari, se da tale possibile confusione deriva pericolo per la salute, etc.

<sup>94</sup> V. sempre la traduzione contenuta in L. FOFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 195-196.

<sup>95</sup> V. L. FOFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 196.

<sup>96</sup> Cfr., ancora, L. FOFANI, *Prospettive di armonizzazione europea*, cit., 197.

<sup>97</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 3.

<sup>98</sup> V. *supra* Cap. I, § 3, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

<sup>99</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 3.

Confidiamo di aver messo in risalto le ragioni per le quali una simile armonizzazione eurounitaria del diritto criminale appare necessaria. La mancanza di regole uniformi in ambito punitivo, invero, genera diverse criticità, a partire dalla incertezza in ambito internazionale circa le nozioni di frode e reato alimentare, fino al fenomeno del *forum shopping* che, come sappiamo, in questo settore trova proprio sul piano sanzionatorio il suo naturale terreno di coltura, alla luce dell'uniforme regolazione europea del diritto alimentare amministrativo, avuto riguardo alle principali condizioni di igiene, sicurezza, corretta commercializzazione degli alimenti<sup>100</sup>.

Predisporre una legislazione nei suoi tratti comuni ben coordinata pure sul piano del diritto penale, allora, sarebbe un passo estremamente importante per il completamento del processo normativo di integrazione europea della legislazione a tutela dei consumatori di prodotti alimentari.

In tale operazione vi sarà ovviamente da tener conto delle preoccupazioni espresse in letteratura circa il fatto che tale disposizione (l'art. 83 TFUE) non circoscriva in modo chiaro i limiti alla potestà di regolazione<sup>101</sup>. A maggior ragione, allora, il legislatore eurounitario dovrà farsi carico del delicato compito di verificare quali siano effettivamente le possibilità concrete di costruire una vera *politica criminale europea*, che, nel nostro caso, sappia trarre dalle caratteristiche fondamentali delle precedenti misure *amministrative* d'armonizzazione del diritto alimentare europeo linee guida e *limiti* per l'implementazione di una tutela penale della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari in grado di tener conto delle esigenze di contrasto alla criminalità di settore, ma anche dei principi di garanzia del diritto punitivo<sup>102</sup>.

Nella sezione conclusiva della ricerca, allora, le osservazioni *de iure condendo* che formuleremo dovranno valorizzare la dimensione connessa all'armonizzazione sovranazionale del diritto penale alimentare e le esigenze di fondo che abbiamo qui ricordato.

L'opportunità, del resto, di considerare gli aspetti internazionali della nostra

---

<sup>100</sup> Per tutti gli approfondimenti su questi temi rinviamo al § 3 del primo capitolo del lavoro.

<sup>101</sup> V. in particolare R. SICURELLA, *La costruzione della dimensione penale dell'Unione europea*, cit., 446.

<sup>102</sup> Sull'articolazione della politica criminale europea v. in generale, anche per ulteriori riferimenti, L. FOFFANI, *Il "manifesto sulla politica criminale europea"*, in *Criminalia*, 2010, 664, il quale evidenzia appunto come dalle norme del Trattato di Lisbona emerga una visione «essenzialmente "funzionalista" del diritto penale, visto solo come strumento di lotta contro determinati fenomeni criminali e come strumento di rafforzamento di determinate politiche dell'Unione. Manca invece una compiuta elaborazione della dimensione del diritto penale come garanzia e come limite della politica criminale».

materia impone altresì di proiettare l'indagine al di là dei confini nazionali, analizzando le soluzioni offerte da altri ordinamenti, gettando lo sguardo a quei sistemi che hanno sperimentato soluzioni, in linea con le premesse poste a base della presente indagine, fondate sulla compresenza della responsabilità penale della persona fisica e dell'ente.



## Capitolo III

# IL CONTRASTO AGLI ILLECITI ALIMENTARI NEI PRINCIPALI ORDINAMENTI DI *COMMON LAW* (REGNO UNITO E STATI UNITI): SISTEMI DIVERSI, PROBLEMI COMUNI

**Sommario:** 1. Premessa: ragioni, delimitazione e obiettivi dell'indagine comparatistica. – 2. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del *Food Safety Act* del 1990 e del *General Food Regulation* del 2004. – 3. Le criticità dei meccanismi di *enforcement* del *Food Safety Act* e l'*Horsemeat Scandal* quale spia dell'inefficacia del sistema. – 4. Il *Fraud Act* del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito. – 5. La soluzione statunitense: il *Food, Drug and Cosmetic Act* e la *Responsible Corporate Officer Doctrine*. – 6. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all'ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra *identification model* e *vicarious liability*. – 7. Un bilancio dell'analisi comparatistica.

### 1. Premessa: ragioni, delimitazione e obiettivi dell'indagine comparatistica

L'indagine fin qui compiuta ha posto in luce come il 'mercato del cibo' oggi si sviluppi sempre di più in una dimensione globale, con lunghe e complesse catene di fornitura che vanno ben oltre i confini nazionali. Una considerazione che impone di estendere l'oggetto di questa ricerca al di là dell'ordinamento italiano. Una simile disamina sulle problematiche che contraddistinguono il diritto penale alimentare anche in altri Paesi, infatti, appare particolarmente utile per consentire un avanzamento delle conoscenze della materia, al fine di identificare *best practice*, spunti di riflessione comuni e ogni altro elemento utile a comprendere quali siano le principali criticità e gli aspetti fondamentali che un'azione di *armonizzazione sovranazionale* delle legislazioni punitive, come si è cercato di dimostrare assolutamente necessaria in tale contesto<sup>1</sup>, debba tenere in debito conto.

---

<sup>1</sup> Cfr. diffusamente *supra* Cap. I, § 3 e Cap. II, Sez. III, § 4.

Si è pure messo in evidenza come nell'implementazione di una efficace politica di contrasto alla criminalità in ambito alimentare assuma rilievo non soltanto la protezione dei due basilari interessi in gioco (salute e interessi commerciali dei consumatori)<sup>2</sup>, ma pure una efficace distribuzione della risposta punitiva tra persone fisiche ed enti collettivi, essendo i secondi tra i primari protagonisti sia delle dinamiche criminologiche che contraddistinguono questo settore<sup>3</sup>, sia delle strategie di regolazione che, in generale nella materia della *food law*, puntano con decisione sull'autonormazione e sull'auto-organizzazione privata<sup>4</sup>.

Quest'ultima presa d'atto consente di chiarire le ragioni per le quali, come anticipato, la nostra attenzione si rivolgerà ai due principali ordinamenti di *common law* (Regno Unito e Stati Uniti).

Anzitutto, invero, proprio in questi Paesi hanno storicamente avuto origine, come noto, i meccanismi di *corporate criminal liability*<sup>5</sup>; di conseguenza, attesa la centralità degli enti nel settore qui in esame, l'analisi di esperienze normative di riconosciuto rilievo (anche) per la disciplina della responsabilità da reato delle *corporation* risulta un punto di passaggio obbligato considerato che, come confidiamo di aver dimostrato, una rinnovata ed efficace strategia di contrasto ai reati alimentari deve confrontarsi tanto con il versante della persona fisica quanto con quello dei soggetti collettivi.

Non è, tuttavia, solo questo il motivo che ci spinge a volgere lo sguardo verso gli ordinamenti sopra citati.

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in tempi molto recenti, si è sviluppato, infatti, un ampio e fecondo dibattito sull'implementazione di nuovi strumenti di regolazione, che ha condotto all'elaborazione di importanti documenti di *policy* (qui, il riferimento, nel contesto inglese, è al noto *Elliot Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks*)<sup>6</sup> o dato vita a riforme in questo ambito (è il caso, per quanto riguarda gli USA, del *Food Safety Modernization Act* del 2011)<sup>7</sup>.

Inoltre, è sempre in tali sistemi che si sono consolidate prassi e strategie di contrasto del tutto peculiari, e di indubbio interesse sul piano comparatistico, che vanno dal ruolo di fondamentale rilievo delle agenzie di *enforcement* (la

---

<sup>2</sup> V. *supra* Cap. II, Sez. I.

<sup>3</sup> V. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>4</sup> Cfr. ampiamente *supra* Cap. II, Sez. II.

<sup>5</sup> V., da ultimo, l'approfondita indagine monografica di R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022.

<sup>6</sup> Cfr., per tutti i riferimenti, il paragrafo successivo.

<sup>7</sup> V. *infra* § 5.

*Food Standard Agency* nel Regno Unito<sup>8</sup> e la *Food and Drug Administration* negli Stati Uniti)<sup>9</sup>, alla emersione di particolari orientamenti in seno alla giurisprudenza di *common law* (il richiamo è qui alla *Responsible Corporate Officer Doctrine*)<sup>10</sup>.

Tutti aspetti che, come subito si vedrà, hanno significativi riflessi sul piano del diritto penale alimentare.

Della necessità di un ampliamento dello spettro di osservazione della materia nel nostro settore, pure nell'ottica della doverosa azione di armonizzazione delle legislazioni punitive, del resto, si è già detto, così come sull'importanza della comparazione non crediamo si debbano spendere ulteriori considerazioni, avendo di recente densi studi messo in evidenza le ragioni che nelle ricerche penalistiche rendono utile un simile allargamento dell'orizzonte d'analisi<sup>11</sup>; se a tutti i rilievi fin qui svolti aggiungiamo che mettere a confronto tradizioni giuridiche molto diverse (tra *civil* e *common law*) appare particolarmente fruttuoso per verificare come Paesi spesso anche molto distanti tra loro rispondano a un problema globale, quale quello della criminalità alimentare, ben si comprendono i motivi che hanno guidato tale delimitazione dell'indagine comparata.

Dal nostro angolo visuale questa sezione della ricerca potrà allora offrire indicazioni preziose sia sul fronte del cammino di armonizzazione delle diverse legislazioni – punto dolente, come abbiamo più volte rimarcato, dell'attuale assetto di disciplina – sia per quanto attiene alle prospettive di riforma interne.

Obiiettivo ultimo di tale disamina, in definitiva, non sarà quello di proporre, in ambito italiano e, nella prospettiva armonizzatrice, europeo, l'acritico recepimento di soluzioni normative e prassi sviluppate in ben altri contesti e che potrebbero risultare non adeguate in ordinamenti, come il nostro o altri sistemi continentali, caratterizzati da esperienze, *background* socioeconomici e principi sovente molto differenti.

Al contrario, lo scopo sarà qui quello di mettere in luce i profili di maggio-

---

<sup>8</sup> V. *infra* § 3.

<sup>9</sup> V. *infra* § 5.

<sup>10</sup> V. *infra* § 5.

<sup>11</sup> In merito cfr. anche *supra* Cap. I, § 3 e Cap. II, Sez. III, § 4. Sull'importanza della comparazione v. invece, per ulteriori riferimenti, in particolare di recente: M. DONINI, *I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica*, in A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Comparazione e diritto positivo. Un dialogo tra saperi giuridici*, Roma, 2021, 281 ss.; V. MILITELLO, *L'identità della scienza giuridica penale nell'ordinamento multilivello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 106 ss.; F. PALAZZO, M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2013.

re interesse, insieme, come si vedrà, ai non pochi punti critici, che vengono in rilievo analizzando tali legislazioni. Comprendere le strategie perseguite in questi sistemi normativi e analizzarne i punti di forza e di debolezza, infatti, consentirà, da un lato, di identificare problemi e *trend* comuni a esperienze tra loro, come detto, molto distanti, così rendendo ancor più chiare e valide le già menzionate esigenze di riforma in ambito nazionale ed europeo che si avvertono nella nostra materia, nonché, dall'altro lato, di ampliare il 'bagaglio' delle opzioni che è oggi possibile offrire ai decisori pubblici nella direzione di una auspicata evoluzione della disciplina del diritto penale alimentare.

## 2. Il contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito: uno sguardo d'insieme alle disposizioni sanzionatorie del *Food Safety Act* del 1990 e del *General Food Regulation* del 2004

L'attenzione del Regno Unito al tema della criminalità del settore alimentare è molto cresciuta negli ultimi anni anche alla luce di alcuni scandali che hanno coinvolto colossi dell'industria del *food*<sup>12</sup>.

Non è del resto un caso che proprio in tale Paese, come visto<sup>13</sup>, si siano sviluppate rilevanti riflessioni scientifiche sulla tematizzazione del concetto di *food fraud* e alcune tra le più importanti proposte per l'implementazione di *policy* pubbliche di prevenzione dei rischi per la sicurezza alimentare, a garanzia dell'integrità dell'intera *food industry*<sup>14</sup>.

Ciò contribuisce – è utile qui ribadire quanto già osservato – a rendere il Regno Unito, e più in generale l'area anglosassone<sup>15</sup>, un interessante sistema da porre al centro di un'analisi comparatistica rispetto al diritto penale alimentare, così da verificare come ordinamenti differenti (tra *common* e *civil law*) rispondano a un problema comune. Ci riferiamo ovviamente alla adeguata responsabilizzazione, pure sul versante punitivo, di individui ed enti collettivi per i *food crime*, il cui contesto fattuale di riferimento, come visto<sup>16</sup>, va inqua-

---

<sup>12</sup> Si veda sul punto il paragrafo successivo, avuto particolare riguardo al c.d. *Horsemeat Scandal*.

<sup>13</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. § 3.

<sup>14</sup> Il riferimento è qui a C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance*, cit. Il rapporto, come visto (cfr. *supra* Cap. I, § 3), è stato commissionato al Prof. Elliott in risposta al noto *Horsemeat Scandal*, che ha coinvolto l'industria del cibo (anche) del Regno Unito nel 2013, e contiene una serie di proposte per l'implementazione di *policy* a tutela della sicurezza della filiera alimentare.

<sup>15</sup> V. *infra sub* § 1.

<sup>16</sup> Cfr. in particolare *supra* Cap I, § 1.

drato in un'economia sempre più globalizzata e interconnessa a livello internazionale.

L'architettura del diritto penale alimentare britannico continua a risiedere, anzitutto, nel *Food Safety Act* (d'ora in poi FSA) del 1990<sup>17</sup>.

Si tratta di una normativa di generale applicazione in cui, a dispetto della denominazione, si affrontano profili legati non solo alla sicurezza dei prodotti alimentari, ma anche alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori di tali beni, oltreché a misure relative alla descrizione e alla pubblicità degli alimenti<sup>18</sup>.

Il FSA delinea tre principali *offence*: *rendering food injurious to health* (*section 7*); *selling food not of the nature or substance or quality demanded* (*section 14*); *falsely describing or presenting food* (*section 15*)<sup>19</sup>.

La prima figura (*section 7*) punisce chiunque (*any person*) rende un alimento nocivo per la salute (*injurious to health*) attraverso varie condotte di manipolazione della sostanza che si declinano nell'aggiunta, nell'utilizzo o nella sottrazione di elementi ovvero nella sottoposizione del prodotto a qualsiasi altro processo o trattamento<sup>20</sup>.

La seconda fattispecie (*section 14*), invece, punisce chi vende all'acqui-

---

<sup>17</sup> Per una panoramica si vedano C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006: complementarity and limitations*, in C. MONAGHAN, N. MONAGHAN (a cura di), *Financial Crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019, 48 ss.

<sup>18</sup> Per una disamina dei contenuti della legge in questione si vedano J.R. BRADGATE, G.G. HOWELLS, *Food safety – an appraisal of the new law*, in *J. Bus. L.*, 1991, 320 ss.

<sup>19</sup> Un inquadramento di tali fattispecie può leggersi in: B. HUBER, *Il diritto penale britannico in materia di generi alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 57 ss.; E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale della sicurezza alimentare nell'ordinamento inglese*, in [https://www.aipdp.it/documenti/8\\_gruppo/002](https://www.aipdp.it/documenti/8_gruppo/002).

<sup>20</sup> Cfr. *Food Safety Act 1990, section 7* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/7>): tra le *operations* in grado di rendere l'alimento *injurious to health* la legge richiama in particolare le seguenti: *a) adding any article or substance to the food; b) using any article or substance as an ingredient in the preparation of the food; c) abstracting any constituent from the food; d) subjecting the food to any other process or treatment*; specificando peraltro che la condotta deve avvenire «with intent» che l'alimento «shall be sold for human consumption», indicazione che comunque non influisce sul fatto che, come tra poco diremo, si tratta secondo la concorde lettura della dottrina di ipotesi di *strict liability*. La disposizione, richiamando direttamente il più volte ricordato Reg. CE n. 178 del 2002 (cfr. *supra* spec. Cap. I, § 3) tuttora chiarisce che «in determining for the purposes of this section whether any food is injurious to health, regard shall be had to the matters specified in sub-paragraphs (a) to (c) of Article 14(4) of Regulation (EC) No. 178/2002». Si veda altresì, per ulteriori precisazioni al riguardo, la *section 8* del FSA consultabile al link: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/8>. Su tale fattispecie si veda anche C. MACMAOLÀIN, *Food Law: European, Domestic and International Frameworks*, Londra, 2015, 120.

rente (*purchaser*) un alimento che non è della natura, della sostanza o della qualità richiesta (*demanded by the purchaser*)<sup>21</sup>.

L'ultima disposizione (*section 15*), poi, criminalizza anzitutto la vendita, l'esposizione o il possesso a fini di vendita di etichette (*label*), attaccate o meno al *wrapper* o al *container* del prodotto, ovvero le condotte connesse alla pubblicazione di un messaggio pubblicitario (*advertisement*), che descrivano falsamente l'alimento (*falsely describes the food*) o siano in grado di indurre in errore (*likely to mislead*) sulla natura, la sostanza o la qualità del cibo stesso. Analogamente il *par. 3* della *section 15* punisce chiunque venda, esponga o detenga a scopo di vendita (*for the purpose of sale*), un alimento la cui presentazione sia in grado di indurre in errore sulla natura, la sostanza o la qualità del cibo stesso<sup>22</sup>.

Già a un primo sguardo emerge come, in linea con quanto si è evidenziato nel corso dell'analisi in merito al concetto di frode alimentare nella letteratura internazionale<sup>23</sup>, prevalga nel complesso di tali disposizioni l'attenzione alla direttrice di tutela di carattere commerciale rispetto a quella legata alla protezione della salute.

Quest'ultima trova spazio, invero, nella già menzionata *section 7*, che, a differenza dei nostri reati contro la salute pubblica, non richiede l'accertamento del macro-evento diffusivo di pericolo e, altresì, si distacca dalle principali figure tradizionali della l. n. 283 del 1962 per l'espresso riferimento alla nocività dell'alimento<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> V. *Food Safety Act 1990, section 14* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/14>): la previsione specifica che «in subsection (1) above the reference to sale shall be construed as a reference to sale for human consumption; and in proceeding under that subsection it shall not be a defence that the purchaser was not prejudiced because he bought for analysis or examination». V. B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 63, ove si osserva come in tale disposizione il concetto di vendita non venga sempre inteso come scambio tra merce e denaro ma includa anche la cessione di prodotti per ragioni diverse (premi, riconoscimenti, distribuzioni in generale durante fiere o dimostrazioni pubblicitarie). Su tale disposizione v. altresì C. WILLETT, *The law's role in emergency food control*, in *J. Bus. L.*, 1992, 150 ss.

<sup>22</sup> Cfr. *Food Safety Act 1990, section 15* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/15>): la norma aggiunge che «in proceedings for an offence under subsection (1) or (2) above, the fact that a label or advertisement in respect of which the offence is alleged to have been committed contained an accurate statement of the composition of the food shall not preclude the court from finding the offence was committed. In this section references to sale shall be construed as references to sale for human consumption». V. C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 50 ss., ove si rileva come si tratti di una disposizione a tutela degli interessi dei consumatori.

<sup>23</sup> V. *supra* Cap. I, § 3.

<sup>24</sup> Sulle differenze tra i sistemi inglese e italiano in questione si veda anche S. CORBETTA, *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen.*

Le altre disposizioni, invece, sono sostanzialmente riconducibili ai nostri reati contro la lealtà negli scambi commerciali: la *section 14*, invero, richiama subito alla mente la frode in commercio *ex art. 515 c.p.*, mentre alcune condotte descritte dalla *section 15* sembrano riconducibili alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., fatta eccezione per il precepto relativo agli annunci commerciali (*advertisement*), che ha infatti ispirato gli analizzati progetti di riforma volti a introdurre nell'ordinamento italiano una specifica disposizione sulle informazioni ingannevoli<sup>25</sup>.

Ad ogni modo, l'aspetto che più caratterizza tali illeciti è relativo al fatto che costituiscono ipotesi di *strict liability*, ove per la punibilità dell'agente è sufficiente accertare a livello oggettivo la commissione delle predette condotte tipiche, prescindendosi dal *mental state* o dalla *fault* dell'individuo (indipendentemente, insomma, dagli aspetti relativi alla *mens rea*)<sup>26</sup>.

Si tratta di una tecnica normativa molto frequente nel diritto inglese nell'ambito delle c.d. *regulatory offence*, tra cui certamente possono annoverarsi quelle del FSA, e dietro alla quale vi è l'esigenza di politica criminale, avvertita in tali sistemi, di semplificare le azioni di *enforcement* che si incentrano sul controllo di determinati settori (soprattutto economici)<sup>27</sup>, anche in considerazione della difficoltà di provare l'elemento soggettivo del reato rispetto a illeciti minori connessi alla violazione di regole previste per lo svolgimento di tali attività<sup>28</sup>.

---

*proc.*, 1999, 1064, il quale peraltro pone in rilievo la mancata previsione della punibilità del tentativo nel sistema britannico.

<sup>25</sup> Nelle linee guida illustrative del c.d. Progetto Caselli (cfr. *Linee guida per lo schema di disegno di legge*, cit., 29-30), infatti, spiegando la scelta che ha portato alla proposta di introdurre l'inedita fattispecie di informazioni commerciali ingannevoli pericolose, si fa riferimento, tra gli esempi comparatistici, proprio a tale *section* del *Food Safety Act*.

<sup>26</sup> Riconducibile a tale schema è del resto pure la *section 20* del FSA (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/20>) laddove si specifica che «where the commission by any person of an offence [...] is due to an act or default of some other person, that other person shall be guilty of the offence; and a person may be charged with and convicted of the offence by virtue of this section whether or not proceedings are taken against the first-mentioned person». Sul punto si veda altresì E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3.

<sup>27</sup> V. B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 66, ove si rileva che anche in tale ambito il legislatore inglese «ricorre volentieri alla configurazione di reati senza l'elemento della colpevolezza allo scopo di costringere il mondo degli affari ad adottare standard di diligenza severi». Sul (problematico) concetto di *regulatory offence*, di norma riconducibile a illeciti caratterizzati dalla violazione da parte dell'agente di «regulatory duties» in relazione all'esercizio di certe attività disciplinate dalla legge, si veda di recente F. PICINALI, *The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification*, in *Crim. Law and Philos.*, 2017, 11, 681 ss.

<sup>28</sup> V. su quest'ultimo punto, per tutti, con ampi riferimenti, A. CADOPPI, C.M. PRICOLO, voce *Strict liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 20 ss., i quali,

Questo aspetto, ovviamente, si traduce nella previsione di sanzioni non particolarmente incisive<sup>29</sup>.

Tuttavia, la rigidità del meccanismo ascrittivo di tali figure – che, ricorrendo alle nostre categorie tradizionali, qualificheremmo come ipotesi riconducibili al più ampio *genus* della responsabilità oggettiva, con tutte le note criticità sul piano dei principi fondamentali<sup>30</sup> – è stemperata dalla presenza di una *defence of due diligence*, che consente all'agente di ottenere l'esonero da responsabilità provando, tra l'altro, di aver preso «all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of the offence by himself or by a person under his control», fornendosi ulteriori dettagli sulle cautele esigibili<sup>31</sup>.

---

nel confronto con il nostro ordinamento, evidenziano come «molto spesso è difficile provare, nell'ambito delle *regulatory offences*, il dolo e talora la stessa colpa. Ecco perché nei sistemi anglosassoni si tende a semplificare il procedimento di accertamento della colpevolezza, in modo più o meno accentuato a seconda delle ipotesi, e talora cancellando *tout court* il requisito di una benché minima *mens rea*. È un processo che avviene, a ben vedere, anche da noi, ove spesso questi reati minori sono puniti a mero titolo di colpa, colpa che di rado si normativizza e si oggettivizza a tal punto – quantomeno nell'applicazione giurisprudenziale – da venire a coincidere praticamente con una responsabilità oggettiva».

<sup>29</sup> Cfr. *Food Safety Act 1990, section 35* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/35>): la norma prevede per le diverse figure criminose *fine* che possono arrivare fino a 20.000 sterline o in altri casi allo *statutory maximum*, nonché in alcune ipotesi la sanzione dell'*imprisonment* non eccedente i due anni. Il termine di 'prescrizione' è poi molto ridotto, nella misura in cui la *section 34* dell'*Act* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/34>) prevede che «no prosecution [...] shall be begun after the expiry of: a) three years from the commission of the offence; or one year from its discovery by the prosecutor, whichever is the earlier». Sull'afflittività di tali sanzioni cfr. *infra* § 2, anche per i relativi riferimenti bibliografici.

<sup>30</sup> Sul punto si veda ancora l'analisi di A. CADOPPI, C.M. PRICOLO, voce *Strict liability*, cit., 20 ss., i quali peraltro sottolineano come la nozione di responsabilità oggettiva sarebbe più ampia e comprensiva di quella, pure a tale categoria riconducibile, di *strict liability*, riferendosi quest'ultima ai soli illeciti minori riconducibili alle nostre contravvenzioni o alle nostre sanzioni amministrative.

<sup>31</sup> Cfr. *Food Safety Act 1990, section 21* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/21>): la disposizione specifica che «a person satisfies the requirements of this subsection if he proves: a) that the commission of the offence was due to an act or default of another person who was not under his control, or to reliance on information supplied by such a person; b) that he carried out all such checks of the food in question as were reasonable in all the circumstances, or that it was reasonable in all the circumstances for him to rely on checks carried out by the person who supplied the food to him; and c) that he did not know and had no reason to suspect at the time of the commission of the alleged offence that his act or omission would amount to an offence under the relevant provision [...]; that the sale or intended sale of which the alleged offence consisted was not a sale or intended sale under his name or mark [...]». Inoltre, si chiarisce al par. 5 della *section 21* che, laddove la *defence* si riconnetta al fatto che l'*offence* si sia verificata in virtù dell'*act* o della *default* di un'altra persona, «the person charged shall not [...] be entitled to rely on that defence unless [...] he has served on the pros-

In tal modo, quindi, si attribuisce comunque rilievo a profili attinenti alla rimproverabilità soggettiva dell'agente, ma – secondo un approccio, potremmo dire, ispirato a uno schietto pragmatismo – per il tramite di un meccanismo probatorio che pone l'onere di dimostrare tali aspetti a carico della *person charged* anziché della pubblica accusa<sup>32</sup>.

Ai nostri fini, va poi rilevato come il FSA, oltre a consentire l'applicazione anche in fase cautelare di misure di carattere interdittivo rispetto allo svolgimento del *business* ove si è verificato l'illecito<sup>33</sup>, prevede, come del resto avvenuto di recente nel nostro ordinamento con la c.d. riforma Cartabia<sup>34</sup>, meccanismi di riparazione della violazione ispirati in qualche misura all'idea della collaborazione pubblico-privato (si tratta dell'istituto della *improvement notice*, in base al quale l'autorità di *enforcement* può indicare all'autore della vio-

---

ecutor a notice in writing giving such information identifying or assisting in the identification of that other person as was then in his possession». Anche la *section 22* dell'*Act* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/22>) prevede una ulteriore *defence of publication in the course of business*, nella misura in cui consente all'agente di liberarsi da responsabilità provando, quando l'*offence* si ricollega all'*advertisement for sale* dell'alimento, «a) that he is a person whose business it is to publish or arrange for the publication of advertisements; and b) that he received the advertisement in the ordinary course of business and did not know and had no reason to suspect that its publication would amount to an offence under that provision». In argomento si veda altresì J. POINTING, *Food Crime and Food Safety: Trading in Bushmeat – Is New Legislation Needed?*, in *J. Crim. Law*, 2005, 69, 42 ss. Di recente sul tema, in generale, si vedano i contributi di A. DI LANDRO, voce *Negligence*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 799 ss.; ID., *Un confronto tra diritto penale inglese ed italiano in materia di colpa: dalla colpa grave alle più specifiche e severe forme di colpa c.d. "stradale", colpa nell'ambito della violenza domestica, colpa nel settore della sicurezza sul lavoro e nel settore ambientale*, in *Leg. pen.*, 17 ottobre 2022.

<sup>32</sup> Si veda sul punto B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 66, ove si evidenzia significativamente che «il legislatore ha attenuato la severa responsabilità oggettiva consentendo alle *defences* di fornire al giudice la possibilità di prosciogliere l'imputato, nonostante l'obiettiva commissione del fatto, qualora egli dimostri che ha soddisfatto i criteri di queste cause a discolta. L'onere della prova è a carico dell'imputato. Sebbene egli non debba addurre cause a discolta "*beyond reasonable doubt*", tuttavia è pur sempre tenuto a soddisfare il criterio della dimostrazione "*on the balance of probabilities*". Ciò significa che i fatti a discarico devono essere di per sé altamente probabili (*more probable than not*). Sotto diverso versante, peraltro, la dottrina britannica ha evidenziato come la creazione di tale *due diligence defence* «gives the potential for increased self-regulation», in sostanza stimolando e incentivando ulteriormente gli operatori del settore alimentare all'adozione, ad esempio, del sistema HACCP: così C. SCOTT, *Continuity and Change in British Food Law*, in *Mod. Law Rev.*, 1990, 53, 793. Sul sistema HACCP si veda diffusamente *supra* Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II, § 2.

<sup>33</sup> Si vedano ad esempio i «prohibition orders» e gli «emergency prohibition notices and control orders» di cui alle *sections* 11, 12 e 13 del FSA. Su tali disposizioni si veda in particolare A.A. PAINTER, *A Guide to the Food Safety Act 1990*, Londra, 1990, 33 ss.

<sup>34</sup> Il riferimento è qui, naturalmente, alla nuova, analizzata procedura estintiva delle contravvenzioni in materia (cfr. *supra* Cap. II, Sez. II, § 2).

lazione le misure da intraprendere per rimediare all'inosservanza)<sup>35</sup>. Pure in tal caso emerge con palmare evidenza l'approccio del legislatore inglese, essendovi la volontà di implementare un sistema di contrasto imperniato su logiche efficientiste e su strumenti flessibili, snelli, mirandosi qui in prima istanza alla ricostruzione di un adeguato apparato di *food law compliance* all'interno dell'attività commerciale.

La normativa in parola, poi, disciplina una figura basata sulla commissione dell'illecito da parte di una *body corporate*, che si declina anche qui in una forma di *strict liability* dell'ente. Si prevede invero che ove l'*offence* «committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of: a) any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate; or b) any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly»<sup>36</sup>.

Un illecito proprio della *body corporate*, quindi, ma del tutto *dipendente* dal fatto della persona fisica, con tutti i limiti strutturali che ciò comporta<sup>37</sup>,

---

<sup>35</sup> Cfr. l'istituto dell'*improvement notice* di cui alla *section 10* del FSA: v. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/10>, mediante cui, tra l'altro, l'*authorised officer* specifica al *proprietor* le *measure* da prendere «in order to secure compliance», l'inosservanza delle quali costituisce una *offence* ai sensi della medesima *section 10*. Misure invero ulteriormente rafforzate anche dalla previsione alla *section 33* di una serie di *offence*, relative, tra l'altro, a chiunque, ad esempio, «obstructs», non fornisce assistenza o informazioni, ovvero fornisce *false or misleading information* a qualsiasi persona che agisce in esecuzione del FSA (fatte eccezione chiaramente per quelle informazioni che comporterebbero una *self-incrimination*). V. sul punto A.A. PAINTER, *A Guide to the Food Safety Act*, cit., 31 ss. Interessante, tra gli strumenti di cooperazione tra pubblico e privato, è pure il sistema di *food crime reporting* alla *National Food Crime Unit* nell'ambito della *Food Standard Agency* (su tali organismi in generale cfr. *infra* il paragrafo successivo), descritto al seguente link: <https://www.food.gov.uk/safety-higiene/food-crime>.

<sup>36</sup> V. *Food Safety Act 1990, section 36* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/section/36>): la disposizione specifica che «above "director", in relation to any body corporate established by or under any enactment for the purpose of carrying on under national ownership any industry or part of an industry or undertaking, being a body corporate whose affairs are managed by its members, means a member of that body corporate». Sui meccanismi di estensione della responsabilità agli enti avuto riguardo a tali tipologie di disposizioni v., per tutti, J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, Oxford, 2019, 170 ss.

<sup>37</sup> Sul punto si veda anche E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3, il quale rileva come la norma «ispirata alla *identification doctrine*, sconta un difetto piuttosto ricorrente nelle varie discipline di *corporate liability*, vale a dire l'eccessiva interdipendenza tra colpevolezza individuale e colpevolezza d'organizzazione».

come meglio diremo tra poco venendo al tema della *corporate criminal liability* in relazione ai *food crime* in tale ordinamento<sup>38</sup>.

A completamento del sistema penale britannico di contrasto ai *food crime* vi sono poi le disposizioni del *General Food Regulation* del 2004 (d'ora in poi, GFR)<sup>39</sup>.

Lo scopo del GFR è quello di prevedere misure sanzionatorie (parificabili a quelle del FSA)<sup>40</sup> per la violazione di alcune disposizioni del più volte citato Reg. CE n. 178 del 2002<sup>41</sup>. Si tratta in particolare dei seguenti articoli: 12 (alimenti e mangimi esportati); 14 (requisiti di sicurezza degli alimenti); 16 (presentazione del prodotto); 18 (obblighi di rintracciabilità); 19 (obblighi in materia di ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, nonché di cooperazione e informazione alle autorità)<sup>42</sup>.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore inglese in tal caso è stata quella di stabilire direttamente soltanto le sanzioni applicabili, integralmente rinviando agli articoli del detto regolamento europeo per l'individuazione del precetto penalmente presidiato<sup>43</sup>.

Significativa è pertanto la differenza sul punto con il sistema italiano, ove la violazione di tali (importanti) articoli è allo stato punita, come visto<sup>44</sup>, soltanto con sanzioni amministrative.

---

<sup>38</sup> Cfr. *infra* § 6.

<sup>39</sup> Sulle interazioni tra FSA e GFR v. C. MACMAOLÀIN, *Food Law*, cit., 119. Ulteriori disposizioni sanzionatorie, per le violazioni di alcuni regolamenti e direttive europee in materia alimentare, per la sola Inghilterra sono previste dal *The Food Safety and Hygiene (England) Regulations 2013* (<https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2013/2996/contents/made>): esse ricalcano in linea generale, quanto a contenuti, utilizzo della tecnica del rinvio e sanzioni, quelle del FSA e del GFR.

<sup>40</sup> Si vedano le *fine* e l'*imprisonment* disciplinati dalla *section 5* del *General Food Regulation 2004*, che risultano, appunto, corrispondenti a quelle del FSA per tipologia e durata: v. <https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/3279/regulation/5>.

<sup>41</sup> Cfr. la *section 4* del *General Food Regulation 2004*: v. <https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/3279/regulation/4>.

<sup>42</sup> V. ancora la *section 4* del *General Food Regulation 2004*: <https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/3279/regulation/4>. La *section 6A* del GFR peraltro disciplina anche una *defence for export*: v. <https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/3279/regulation/6A>, mentre la *section 7* (v. <https://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/3279/regulation/7>) estende al GFR numerose delle disposizioni del FSA che abbiamo già analizzato (ad esempio le *section 20, 21, 36* etc., su cui vedi *supra* nel presente paragrafo). Per l'analisi, in generale, dei contenuti del Reg CE n. 178 del 2002, cfr. *supra* Cap. I, Par III.

<sup>43</sup> Cfr. anche E. MAZZANTI, *Le fonti di tutela penale*, cit., 3, il quale evidenzia come si tratti di una disposizione riconducibile al nostro modello di norma penale in bianco. Sul punto v. altresì L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato?*, cit., 305.

<sup>44</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, Par III.

Bisogna peraltro rilevare come, da ultimo, su molte delle citate previsioni siano attualmente in corso aggiornamenti, anche sul versante terminologico e delle norme transitorie, per tener conto degli effetti della Brexit e consentire l'applicazione delle regole europee che il Regno Unito ha mantenuto nel proprio ordinamento (come, appunto, il Reg. CE n. 178 del 2002), che ad ogni modo non influiscono sul contenuto in sé delle disposizioni sanzionatorie<sup>45</sup>.

Questo, dunque, l'attuale modello britannico di contrasto ai reati alimentari nella prospettiva statica della *law in the books*.

Si è visto, in particolare, come, da una parte, vi siano nel Regno Unito alcune disposizioni di interesse con riferimento alle quali il nostro ordinamento: *a*) si è solo di recente adeguato con nuovi istituti comparabili (si pensi al menzionato meccanismo della *improvement notice* paragonabile alle nostre misure in punto di procedura estintiva delle contravvenzioni in materia alimentare); *b*) presenta, come detto, lacune o soluzioni significativamente differenti (il richiamo è qui alla previsione britannica di sanzioni per gli *advertisement* ingannevoli e al rilievo penale attribuito dal GFR ad alcune violazioni del Reg. CE n. 178 del 2002).

Di contro, sin da questo primo affresco emergono le criticità del sistema, in particolare afferenti alla scarsa capacità deterrente delle dette sanzioni, pur essendosi di fronte a fenomeni che sovente, come sappiamo, possono assumere rilevante gravità, e alla netta prevalenza del profilo commerciale della tutela rispetto a quello della protezione della salute dei consumatori.

Prima di svolgere ulteriori considerazioni sul punto, però, occorre verificare quali difficoltà si registrano nel Regno Unito, sul piano della *law in action*, avuto riguardo all'*enforcement* concreto delle già menzionate normative.

---

<sup>45</sup> Si pensi, ad esempio, al *Food and Feed Hygiene and Safety (Miscellaneous Amendments and Provision) (Wales) (EU Exit) Regulation* del 2020 che in alcune parti sostituisce i riferimenti al termine *Community* con la locuzione *Great Britain*, o alle modifiche disposte sul raggio applicativo del FSA (ma non sui contenuti dei precetti presidiati) da parte del *Foods for Specific Groups (Infant Formula and Follow-on Formula) (Scotland) Regulation* del 2020. Tutte le modifiche in questione sono evidenziate in epigrafe nelle pagine online indicate ai link segnalati nelle note precedenti (in corrispondenza delle diverse disposizioni oggetto d'analisi). La stessa *Food Standard Agency* (v. *infra* il paragrafo successivo) pone in luce come sia ancora in corso l'aggiornamento delle varie disposizioni e delle linee guida rilevanti in conseguenza delle modifiche necessarie all'esito della Brexit, dopo la fine del periodo transitorio, in modo da assicurare la corretta applicazione di «any EU Exit legislation that was made to ensure retained EU law operates correctly in a UK context». Si consulti in particolare la seguente pagina web: <https://www.food.gov.uk/business-guidance/general-food-law>.

### 3. Le criticità dei meccanismi di *enforcement* del *Food Safety Act* e l'*Horsemeat Scandal* quale spia dell'inefficacia del sistema

Il legislatore britannico ha disegnato, come visto, un sistema di contrasto agli illeciti in materia alimentare caratterizzato dal pragmatico schema ascrittivo della *strict liability*, con le connesse semplificazioni probatorie volte ad agevolare l'attività delle autorità competenti, anche favorendo l'adempimento spontaneo dei soggetti regolati attraverso, ad esempio, l'istituto dell'*improvement notice*<sup>46</sup>.

Tuttavia, al di là del tema della denunciata carente capacità deterrente delle sanzioni previste (soprattutto avuto riguardo alle ipotesi più gravi di *food crime*), trattandosi di misure sanzionatorie di non elevata afflittività<sup>47</sup>, il principale limite dell'ordinamento inglese, avuto riguardo all'analisi della *law in action*, attiene al modello decentralizzato di *enforcement* costruito dal legislatore<sup>48</sup>.

Invero, l'applicazione delle disposizioni in parola è affidata in primo luogo, e in misura largamente preponderante, alle *local (food) authority*<sup>49</sup>.

Si tratta, in particolare: a) degli *environmental health practitioner*, con riferimento agli aspetti legati all'igiene alimentare e alle contaminazioni (in Inghilterra, nel sistema *two-tier authority*, tale attività ricade di regola sotto la responsabilità del *District Council*); b) dei *trading standards officer*, rispetto a profili concernenti l'etichettatura del *food*, la composizione degli alimenti e la veridicità delle informazioni fornite al consumatore (in Inghilterra, sempre nel sistema *two-tier authority*, si tratta di un compito di regola attribuito al *County Council*)<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> V. *supra* il paragrafo precedente.

<sup>47</sup> V. J. POINTING, *Food Crime and Food Safety*, cit., 47, il quale rileva come «the vast majority of cases are tried in the magistrates' courts and it is very rare even for serious and recidivist food offenders to be jailed, even where there is evidence of a flagrant disregard for the law or where there has been a pattern of negligent acts or omissions».

<sup>48</sup> In merito alle criticità sul punto del sistema inglese vedi già B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 75 ss.

<sup>49</sup> V. C. ELLIOTT, *Elliot Review into the Integrity and Assurance*, cit., 18 ss., il quale ricostruisce le criticità del detto modello di *enforcement* e individua tra l'altro in prospettiva, quali iniziative idonee a migliorare la situazione attuale, il ricorso alla *earned recognition* e a una maggiore *information sharing*.

<sup>50</sup> Cfr., in particolare, il documento della *Food Standard Agency*, denominato *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, 15-16, reperibile al seguente link: <https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/Food%20standards%20safety%20act%201990%20PDF.pdf>, ove si specifica che entrambe le autorità agiscono rispetto a *national food safety alert* e con riferimento a procedure volte a informare *local business* e *consumer* circa *product recall* o *food alert*. Il documento fornisce ulteriori precisazioni sull'articolazione di tali respon-

La *Food Standard Agency* – cioè l'*independent government department* nazionale istituito con il compito di proteggere la salute pubblica e gli interessi del consumatore in relazione al *food* – e in particolare la *National Food Crime Unit* (NFCU), creata come unità specializzata nell'ambito di tale agenzia con competenze specifiche proprio in materia di *food crime*, invece, al di là delle attività di carattere regolatorio e di emissione di linee guida pratiche – indirizzate soprattutto, appunto, alle *local authority*<sup>51</sup> –, si limitano a *supervisionare* il lavoro di tali *officer* e *practitioner* locali<sup>52</sup>.

L'agenzia nazionale, invero, assume dirette responsabilità di *enforcement* solo rispetto ad alcuni regolamenti attuativi del FSA<sup>53</sup>, ovvero in presenza di specifiche, singole situazioni di emergenza o comunque connotate da una certa gravità.

Nell'ultimo *Food Law Code of Practice* la NFCU ha chiarito che, nel valutare la serietà della *suspected criminal activity* in modo da decidere se guidare direttamente, supportare o coordinare le investigazioni, essa considera una serie di elementi tra cui «tactical priorities of the NFCU [...]; geographical scope and scale of the suspected offending; nature and extent of the actual potential or intended harm to: – the public; [...] confidence in the UK food industry»<sup>54</sup>.

Anche laddove decida di guidare direttamente le indagini, peraltro, si è evidenziato che per gli specifici accertamenti e le attività di polizia sul campo la NFCU deve comunque avvalersi delle *local authority*<sup>55</sup>.

---

sabilità di *enforcement* nel sistema di governo locale del Regno Unito, rilevando che «generally in England, in two-tier authorities, trading standard work is carried out by the County Council food authorities and environmental health work by District Councils. Where there is an imminent risk to public health, enforcement work is carried out by District Councils in liaison with the County Council. In single tier authorities, food standards work is carried out by environmental health practitioners [...] In Wales, unitary authorities are responsible for both trading standards and environmental health functions [...] In Scotland, all councils are unitary and most food law enforcement is carried out by environmental health practitioners». Sulla competenza delle autorità locali nell'*enforcement* del FSA cfr. anche B. HUBER, *Il diritto penale britannico*, cit., 60.

<sup>51</sup> L'agenzia, infatti, predispone e pubblica il *Food Law Code of Practice*, che contiene indicazioni sulle attività di *enforcement* della *food law*, oltre a diverse specifiche *Practice Guidance* volte a integrare i «codes»: cfr. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 16. In argomento v. J. POINTING, *Food law and the strange case of the missing regulation*, in *J. Bus. L.*, 2009, 6, 592 ss.

<sup>52</sup> Cfr. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 16.

<sup>53</sup> V. *The Food Safety Act 1990 – A Guide For Food Businesses*, cit., 15.

<sup>54</sup> Cfr. il documento *Food Law Code of Practice (England)*, 54, reperibile al link: <https://www.food.gov.uk/about-us/food-and-feed-codes-of-practice>.

<sup>55</sup> V. diffusamente C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 55 ss. Più di recente cfr. ancora N. LORD, C. FLORES ELIZONDO, J. DAVIES, J.

Si tratta, quindi, all'evidenza, di un sistema di contrasto in cui si intersecano differenti competenze, con tutte le correlate incertezze e complicazioni in termini di individuazione dell'autorità cui in concreto spetti condurre le investigazioni<sup>56</sup>.

Criticità che si manifestano soprattutto rispetto ai *food crime* i cui effetti coinvolgano *simultaneamente* ambiti territoriali diversi dello Stato o presentano carattere transnazionale: situazioni, queste, che impongono un non agevole coordinamento tra le diverse *local authority*, il cui ruolo sul campo, come detto, rimane cruciale pure laddove sia direttamente la NFCU ad assumere la direzione della *investigation*<sup>57</sup>.

Inoltre, si è evidenziato come l'affidarsi alle autorità locali per l'*enforcement* di tali legislazioni possa spesso tradursi in un indebolimento delle strategie di prevenzione e repressione della criminalità alimentare, in virtù delle scarse risorse sovente destinate a tali organi locali e della mancanza di una specifica *expertise* investigativa soprattutto rispetto alle ipotesi più gravi di reati alimentari<sup>58</sup>.

Tutto ciò – in aggiunta alle non particolarmente incisive sanzioni previste per i predetti *food crime*<sup>59</sup> – contribuisce a evidenziare quali siano i profili critici del sistema inglese di contrasto alla criminalità del settore alimentare.

Tali problemi, invero, sono stati particolarmente posti in luce in occasione dell'*Horsemeat Scandal*, un famoso caso esploso nel Regno Unito, ma con implicazioni in varie parti del resto d'Europa, nell'ambito del quale alcuni importanti operatori del mercato alimentare sono stati coinvolti nella produzione e nella commercializzazione di alimenti contenenti carne equina la cui

---

SPENCER, *Fault lines of food fraud: key issues in research and policy*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 577 ss.

<sup>56</sup> In generale, per una *overview* del complesso sistema delle autorità locali in U.K. si vedano M. PETERS, A.C.M. SPAPENS, *The Administrative Approach in England and Wales*, in A.C.M. SPAPENS, M. PETERS, D. VAN DAELE (a cura di), *Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and practical application in EU Member States*, L'Aia, 2015, 93-94, i quali evidenziano come si tratti di una struttura non semplice, in cui si intersecano diverse competenze e che nel tempo è stata oggetto di diversi e radicali cambiamenti.

<sup>57</sup> Per un'analisi del sistema di *enforcement* del FSA si veda, con note critiche, anche C. WILLET, *The Food Safety Act: Substance or Symbolism?*, in *Statut. Law Rev.*, 1991, 12, 146 ss.

<sup>58</sup> Si vedano ancora al riguardo C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 55 ss., i quali, oltre a rilevare che le autorità locali hanno spesso risorse limitate per adempiere alle loro *statutory obligation*, evidenziano come i poteri attribuiti a tali organi siano strutturati e pensati specificamente per l'*enforcement* delle *strict liability offence* del FSA e del GFR, limitando quindi la loro capacità di saper raccogliere prove di colpevolezza sufficienti, relativamente al *mental state* dell'agente, per iniziare una *prosecution* ai sensi del *Fraud Act 2006* (sul quale v. il paragrafo successivo).

<sup>59</sup> Cfr. *supra* § 1.

presenza non era dichiarata nelle informazioni commerciali relative a tali alimenti<sup>60</sup>.

Questa vicenda ha determinato una crisi di fiducia da parte dei consumatori nell'integrità dell'industria alimentare inglese ed è del resto particolarmente esemplificativa del ruolo giocato in tali dinamiche criminali dagli attori legittimi del *business*, secondo quanto abbiamo avuto modo di ricostruire ampiamente in precedenza<sup>61</sup>.

Nondimeno, l'esito dei procedimenti giudiziari avviati in conseguenza dello scandalo si è risolto nell'applicazione, in alcuni casi, di mere sanzioni pecuniarie ai soggetti coinvolti, neppure di particolare entità tenuto conto della gravità della vicenda<sup>62</sup>.

Aspetto, quest'ultimo, che, unitamente alle difficoltà caratterizzanti il già menzionato sistema decentralizzato di *enforcement*, ha ulteriormente messo in risalto l'ineffettività del modello britannico di contrasto ai reati alimentari che pocanzi abbiamo evocato.

Non è un caso che, anche in conseguenza della notorietà di tale episodio, proprio in Inghilterra sia stato elaborato un rilevante progetto di implementazione di nuove *policy* a tutela dell'integrità del settore alimentare<sup>63</sup> e si sia costituita la suindicata *National Food Crime Unit* (NFCU) nell'ambito della *Food Standard Agency*<sup>64</sup>.

Tali proposte, tuttavia, non hanno comportato modifiche sullo specifico versante del contenuto delle dette ipotesi criminose e, soprattutto, delle rispettive sanzioni.

Ciò ha portato, come vedremo nell'immediato prosieguo dell'indagine<sup>65</sup>, tanto la dottrina quanto le stesse autorità di *enforcement* a indicare *pro futuro* una nuova 'via', volta a far leva, per un contrasto più efficace alle ipotesi di

---

<sup>60</sup> Per una accurata ricostruzione del caso si rinvia a C. BARNARD, N. O'CONNOR, *Runners and Riders: The Horsemeat Scandal, EU Law and Multi-Level Enforcement*, in *Camb. L. J.*, 2017, 76, 116 ss. Per una rassegna aggiornata dei più noti casi di crimini alimentari nel Regno Unito v. anche R. SMITH, L. MANNING, G. McELWEE, *The anatomy of 'So-called Food-Fraud Scandals' in the UK 1970-2018: Developing a contextualised understanding*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 535 ss.

<sup>61</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. § 1.

<sup>62</sup> Si vedano sul punto, per tutti i relativi riferimenti di dettaglio, C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 48 ss., ove si evidenzia, ad esempio, che uno dei responsabili è stato condannato soltanto a una *fine* di 8000 sterline per la sanzione del GFR connessa alla violazione degli obblighi di tracciabilità.

<sup>63</sup> Il riferimento è qui, ancora, al più volte citato *Elliott Review*: cfr. *supra* § 1.

<sup>64</sup> V. su tali aspetti anche A. RIZZUTI, *Food Crime: A Review of the UK Institutional Perception of Illicit Practices in the Food Sector*, in *Soc. Sci.*, 2020, 9, 112 ss.

<sup>65</sup> Cfr. *infra* § 4.

criminalità alimentare contrassegnate da maggior gravità, su disposizioni normative *diverse* rispetto a quelle fin qui analizzate e, appunto, non costruite specificamente dal legislatore inglese attorno al fenomeno dei *food crime*.

#### 4. Il *Fraud Act* del 2006: potenzialità e limiti nel contrasto alla criminalità alimentare nel Regno Unito

L'insoddisfazione per l'assetto *decentralised* del sistema di applicazione della *food law*, e la lamentata ridotta deterrenza delle sanzioni del FSA e del GFR, come anticipato, hanno indotto la dottrina britannica<sup>66</sup> e le stesse autorità competenti<sup>67</sup> a ipotizzare diverse strategie di *enforcement* per rafforzare il contrasto alle forme più gravi di criminalità alimentare.

L'idea che oggi è al centro del dibattito è quella di ricorrere alle previsioni – di applicazione generalizzata, e non già limitata a settori specifici – del *Fraud Act* del 2006<sup>68</sup>.

Tale normativa, in particolare, prevede tre diverse (tra loro alternative) tipologie di frodi: la *fraud by false representation* (*section 2*); la *fraud by failing to disclose information* (*section 3*); la *fraud by abuse of position* (*section 4*)<sup>69</sup>.

La prima disposizione (*section 2*) punisce il soggetto che rende una dichiarazione falsa in modo disonesto (*dishonestly makes a false representation*), intendendosi quale *false* quella dichiarazione che sia, appunto, falsa (*untrue*) o ingannevole (*misleading*), ove la persona che la rende sappia che

---

<sup>66</sup> In tal senso v. in particolare C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 48 ss.

<sup>67</sup> V. *Food Law Code of Practice (England)*, cit., 54, ove la NFCU, definendo i «food crime as serious fraud and related criminality in food supply chain», ha rilevato come tali «food crime offences will normally be prosecuted under the Fraud Act 2006, or as conspiracy to defraud under Common Law».

<sup>68</sup> Cfr. ancora C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 53 ss., i quali evidenziano come «the Fraud Act 2006 comprises a range of motivations and criminals that would enable the prosecution of, and a more ad hoc enforcement to, food fraud offences». Per una approfondita disamina della prassi applicativa del *Fraud Act* si veda, altresì, il recente *Memorandum to the House of Lord Select Committee on the Fraud Act 2006 and Digital Fraud* dal titolo *Post-Legislative Assessment of the Fraud Act 2006*, June 2022, reperibile al seguente link: <https://www.gov.uk/government/publications/post-legislative-assessment-of-the-fraud-act-2006--2>.

<sup>69</sup> Per un inquadramento della normativa v., *ex multis*: K. CAMPBELL, *The Fraud Act 2006*, in *K.L.J.*, 2007, 18, 337 ss.; D. ORMEROD, *The Fraud Act 2006 – criminalising lying?*, in *Crim. L. Rev.*, 2007, 193 ss. Si vedano altresì i diversi contributi pubblicati in C. MONAGHAN, N. MONAGHAN (a cura di), *Financial Crime and Corporate Misconduct*, cit., 2019.

sia o potrebbe essere tale; nonché per *representation* qualsiasi rappresentazione, espressa o implicita, di fatto o di diritto (*as to fact or law*), compresa quella concernente lo stato mentale (*state of mind*) di chi rende la dichiarazione o di un'altra persona<sup>70</sup>.

La seconda previsione (*section 3*), invece, sanziona il soggetto che in modo disonesto omette di rivelare a un'altra persona informazioni (*dishonestly fails to disclose to another person information*) che è obbligato per legge a rivelare (*which he is under a legal duty to disclose*)<sup>71</sup>.

L'ultima norma (*section 4*), poi, criminalizza il comportamento del soggetto che abusa in modo disonesto di una posizione rispetto alla quale ci si attende che protegga (*he is expected to safeguard*), o che non agisca contro (*or not to act against*), gli interessi finanziari (*financial interests*) di un'altra persona, precisandosi peraltro che l'abuso può consistere anche in una condotta omissiva<sup>72</sup>.

In tutte e tre le ipotesi in parola (*section 2, 3 e 4*) la punibilità dell'agente è subordinata al fatto che abbia, a seconda dei casi, reso la falsa dichiarazione, o mancato di effettuare la *disclosure* obbligatoria, ovvero ancora abusato della sua posizione, con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un vantaggio

<sup>70</sup> V. *Fraud Act 2006, section 2* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/2>): la disposizione specifica in ultimo che «for the purpose of this section a representation may be regarded as made if it (or anything implying it) is submitted in any form to any system or device designed to receive, convey or respond to communications (with or without human intervention)». In argomento si veda K. CAMPBELL, *The Fraud Act*, cit., 342, la quale evidenzia come la norma usi la nozione di *dishonesty* senza in realtà definirla, osservando come, facendo leva su alcuni riferimenti giurisprudenziali e normativi, essa possa ricondursi al concetto secondo cui «conduct should be dishonest by the standard of honest and reasonable people [...]». Sulle criticità del concetto in parola si veda altresì M. JOHNSON, *The Fraud Act 2006: The ECrime Prosecutor's Champion or the Creator of a New Inchoate Offence?*, in *Int. Rev. Law Comp. Technol.*, 2007, 21, 295 ss. Sulla disposizione v. pure C. WITHEY, *The Fraud Act 2006 – Some Early Observations and Comparisons with the Former Law*, in *J. Crim. Law*, 2007, 220 ss.

<sup>71</sup> V. *Fraud Act 2006, section 3* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/3>). Si veda al riguardo D. ORMEROD, *The Fraud Act*, cit., 195 ss.

<sup>72</sup> V. *Fraud Act 2006, section 4* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/4>), ove appunto si chiarisce che «a person may be regarded as having abused his position even though his conduct consisted of an omission rather than an act». A completamento dell'impianto punitivo in questione, peraltro, il *Fraud Act* prevede l'*offence* di *possession of articles for use in frauds* (v. la *section 6*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/6>), nonché quelle di: *making or supplying articles for use in frauds* (v. la *section 7*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/7>); *obtaining services dishonestly* (v. la *section 11*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/11>); *participating in fraudulent business carried on by sole trader* (v. la *section 9*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/9>). Per un approfondimento sulle *ancillary offence* del *Fraud Act* si veda K. CAMPBELL, *The Fraud Act*, cit., 344 ss.

(*make a gain for himself or another*) ovvero di causare un danno ad altri (*cause loss to another*) o, in ultimo, di esporre altri a un rischio di danno (*expose another to a risk of loss*)<sup>73</sup>.

Rispetto a tutte queste figure, peraltro, la *section 5* del *Fraud Act* del 2006 chiarisce che i concetti di *gain* e *loss* richiamati nelle *section 2, 3 e 4* si riferiscono soltanto a vantaggi o perdite, temporanei o permanenti, in denaro o altri beni (*extend only to gain or loss in money or other property*), e che per *property* si intende qualsiasi bene reale o personale (*any property whether real or personal*), inclusi beni e diritti intangibili (*including things in action and other intangible property*)<sup>74</sup>.

Per tali ipotesi criminose (*section 2, 3 e 4*) il *Fraud Act* commina la sanzione dell'*imprisonment* non superiore a dieci anni – e ciò, come subito diremo, rappresenta dalla nostra prospettiva un aspetto di primario rilievo – e quella pecuniaria della *fine* (sola o congiunta a quella detentiva)<sup>75</sup>.

In ultimo, con una disposizione del tutto speculare a quella della *section 36* del FSA, la *section 12* del *Fraud Act* disciplina un illecito proprio della *body corporate*, pure in tal caso prevedendo che ove una delle predette *offence* «is proved to have been committed with the consent or connivance of: a) a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or b) a person who was purporting to act in such capacity, he (as well as the body corporate) is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly»<sup>76</sup>. Anche in questa ipotesi, quindi, si tratta sì di un illecito dell'ente, ma dipendente dal fatto della persona fisica, con tutte le criticità che, come anticipato<sup>77</sup>, affronteremo a breve venendo al tema della regolazione, nei sistemi anglosas-

---

<sup>73</sup> V. *Fraud Act* 2006, *section 2, 3 e 4*, cit.

<sup>74</sup> Cfr. *Fraud Act* 2006, *section 5* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/5>): ove da ultimo si aggiunge che «“Gain” includes a gain by keeping what one has; as well as a gain by getting what one does not have. “Loss” includes a loss by not getting what one might get, as well as a loss by parting with what one has». V. sul punto D. ORMEROD, *The Fraud Act*, cit., 195 ss., ove si rileva che tale finalità «is wider than conspiracy to defraud since a lone actor can be guilty without even prejudicing anyone’s economic interests», essendo sufficiente, appunto, l’intenzione di causare un danno o conseguire un vantaggio. Si veda anche B. SUMMERS, *The Fraud Act 2006: has it had any impact?*, in *Amicus Curiae*, 2008, 75, 10 ss.

<sup>75</sup> V. *Fraud Act* 2006, *section 1* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/1>).

<sup>76</sup> Cfr. *Fraud Act* 2006, *section 12* (v.: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/12>): ove in ultimo si specifica che «if the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (2) applies in relation to the act and defaults of a member in connection with his function of management as if he were a director of the body corporate».

<sup>77</sup> Cfr. *supra* § 1.

soni selezionati, della *corporate criminal liability* rispetto ai *food crime*<sup>78</sup>.

Si tratta, in definitiva, di una normativa che – al di là del pur centrale tema della genericità di questi precetti, con tutte le tensioni che ciò può comportare rispetto alla *predictability* della legge penale<sup>79</sup> – è certamente in grado di garantire, rispetto alle misure del FSA e del GFR, un maggiore livello di deterrenza nel contrasto a gravi frodi alimentari, dato che la pena detentiva arriva sino a dieci anni di reclusione. Si è così osservato che «the Fraud Act 2006 complements and better informs the understanding, investigation and prosecution of food fraud»<sup>80</sup>.

Tuttavia, a noi pare che il *Fraud Act* possa essere una soluzione percorribile soltanto per colpire le c.d. frodi alimentari di natura commerciale (quelle, in particolare, riferibili alle *section 14* e *15* del FSA), mentre ci sembrano difficilmente riconducibili a tale provvedimento normativo quelle *offence* che risultano calibrate su aspetti legati alla *food safety*, ricollegandosi, in particolare, a condotte di alterazione di alimenti o di messa in circolazione di prodotti nocivi per la salute dei consumatori (il richiamo è qui soprattutto alla *section 7* del FSA)<sup>81</sup>.

In quest'ultimo caso, invero, si tratta di comportamenti illegali che, oltre a essere spesso commessi per colpa, di frequente prescindono da una falsa rappresentazione dell'alimento, o dall'omessa *disclosure* di informazioni sul prodotto, ovvero ancora dall'abuso di una posizione di tutela di altrui interessi finanziari (condotte, queste ultime, che come visto valgono a caratterizzare le ipotesi di frode considerate dal *Fraud Act*).

L'impressione che si trae all'esito di tale analisi, allora, è che fuori dalle ipotesi in cui sia possibile applicare i reati di omicidio o lesioni per specifici danni arrecati ai singoli consumatori<sup>82</sup>, nell'ordinamento inglese manchino, sul versante di tutela legato alla protezione anticipata della salute pubblica,

<sup>78</sup> Cfr. *infra* § 6.

<sup>79</sup> La stessa dottrina inglese ha invero evidenziato come la legge sia stata redatta attraverso la descrizione di condotte tipiche eccessivamente generiche, in tal modo non fornendo criteri certi per la *prosecution* e favorendo l'inizio di investigazioni anche rispetto a casi dalla dubbia rilevanza penale: così, in particolare richiamando come esempio emblematico quello dell'uso del *Fraud Act* per una indagine su una madre accusata di aver inserito false informazioni nello *school application form* del figlio, C. MONAGHAN, *To prosecute or not to prosecute? A reconsideration of the over-zealous prosecution of parents under the Fraud Act 2006*, in *J. Crim. Law*, 2010, 74, 259 ss.

<sup>80</sup> V. al riguardo C. FLORES ELIZONDO, N. LORD, J. SPENCER, *Food Fraud and the Fraud Act 2006*, cit., 60.

<sup>81</sup> Sulla quale cfr. *supra* § 2.

<sup>82</sup> In generale su tali fattispecie di reato nel diritto penale inglese v., per tutti, J. HORDER, *Ashworth's Principles of Criminal Law*, cit., spec. 245 ss. e 315 ss.

delle figure criminose idonee a offrire una risposta sanzionatoria adeguata e proporzionata rispetto all'effettivo disvalore di quelle condotte illecite in grado di esporre a grave pericolo la sicurezza dei consociati, avuto riguardo alla consumazione di prodotti alimentari.

Del resto, data la modesta entità delle sanzioni previste<sup>83</sup>, non può certo considerarsi sufficiente a tal fine la già menzionata *offence* prevista dalla *section 7* del FSA, prima analizzata.

Tale conclusione induce ancora una volta a riflettere sul fatto che, come si è osservato anche nelle parti precedenti della trattazione<sup>84</sup>, nello scenario internazionale spesso prevalga l'attenzione agli aspetti di tutela degli interessi commerciali degli acquirenti dei prodotti alimentari, restando invece in secondo piano i profili legati alla protezione della salute dei consumatori.

In definitiva, insomma, ci pare si tratti di un sistema che, a fronte di alcune previsioni e strategie di *enforcement* di interesse (dalle già ricostruite normative dell'*improvement notice* e relative agli *advertisement* ingannevoli, fino al ruolo centrale della autorità di *enforcement* – FSA e NFCU – soprattutto per quanto riguarda le *guidance* fornite agli attori del settore e alle stesse imprese sulle misure da implementare per assicurare la propria *compliance* con la *food law*), presenta non poche ombre sia sul piano della *law in the books*, sia sul terreno della *law in action*.

Su quest'ultimo versante, invero, le criticità attengono tanto alla mancanza di disposizioni penali tali da assicurare un sufficiente livello di deterrenza per gli illeciti a tutela della salute dei consumatori, quanto al non sufficiente livello di tassatività e determinatezza di diverse disposizioni del *Fraud Act*, come pure, in generale, alla natura estremamente frammentata del modello concreto di *enforcement*, affidato ad autorità locali sovente prive di sufficiente *expertise*.

Verifichiamo, allora, nelle pagine successive dell'indagine, quali sono le soluzioni adottate nell'ordinamento statunitense rispetto alle persone fisiche, per poi completare il quadro dell'indagine comparatistica con lo studio dei meccanismi di ascrizione dei reati alimentari agli enti collettivi sia nel Regno Unito che negli USA, essendo, quest'ultimo, un argomento che appare utile trattare congiuntamente rispetto a entrambi i Paesi alla luce dei non pochi tratti caratteristici e problemi comuni che, sul piano della *corporate criminal liability*, essi presentano.

---

<sup>83</sup> Cfr. *supra* § 2, anche per gli ulteriori rinvii interni alle parti dell'indagine ove tale argomento è stato posto in luce.

<sup>84</sup> Cfr. ampiamente *supra* Cap. I, spec. § 3.

## 5. La soluzione statunitense: il *Food, Drug and Cosmetic Act* e la *Responsible Corporate Officer Doctrine*

Nell'ambito dei regimi di *common law* un importante punto di riferimento comparatistico, come si è anticipato<sup>85</sup>, è senz'altro rappresentato dal sistema di contrasto ai reati alimentari vigente negli Stati Uniti, sia in considerazione delle recenti riforme che hanno caratterizzato tale ordinamento<sup>86</sup>, sia in virtù di alcune peculiari prassi giurisprudenziali che in questo contesto si sono consolidate<sup>87</sup>.

Negli USA ad assumere rilievo è in particolare il *Federal Food, Drug and Cosmetic Act* del 1938 (d'ora in poi, FDCA), disciplinato nell'ambito del Capitolo 9 del Titolo 21 dello *U.S. Code*, e più volte modificato nel corso degli anni.

Si tratta di una normativa molto articolata e complessa, che disciplina in generale, a livello federale, tra l'altro, i requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti nonché di ulteriori prodotti quali farmaci e cosmetici<sup>88</sup>.

Sotto il profilo sanzionatorio la disposizione di riferimento è costituita dalla *section 331* del FDCA.

La norma in questione contiene un lungo e complesso elenco di condotte proibite – caratterizzate, peraltro, da elevato tecnicismo –, sanzionandosi *inter alia*, e con indicazioni spesso contenenti ulteriori rinvii: l'*adulteration* o la *misbranding* di prodotti alimentari nell'ambito dell'*interstate commerce*<sup>89</sup>; l'introduzione nell'*interstate commerce* di prodotti alimentari *adulterated* o *misbranded*<sup>90</sup>; la falsificazione, la contraffazione e l'uso indebito (*without proper authority*) di marchi, timbri, etichette etc., autorizzati o richiesti dai regolamenti promulgati ai sensi dello stesso *Act*<sup>91</sup>, nonché ulteriori violazioni di dettaglio di singole disposizioni amministrative di regolazione del settore dettate dal FDCA<sup>92</sup>.

<sup>85</sup> V. *supra* § 1.

<sup>86</sup> V. *infra* nel presente paragrafo in relazione in particolare al *Food Safety Modernization Act*.

<sup>87</sup> V. *infra* avuto riguardo alla *Responsible Corporate Officer Doctrine*.

<sup>88</sup> Si vedano S. KEENAN, S. SPICE, J. COLE, P. BANFI, *Food Safety Policy and Regulation in the United States*, 2015, 20 ss., documento reperibile al link: <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015>. In generale, per un confronto tra Stati Uniti e Europa rispetto alla regolazione del diritto alimentare si veda F. BRUNO, *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto: food safety, food health e food security*, Padova, 2017.

<sup>89</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938 (v.: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title21/chapter9>), *section 331*, lett. b).

<sup>90</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section 331*, lett. a).

<sup>91</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section 331*, lett. i), n. 1.

<sup>92</sup> La *section 331* del FDCA (v. le note precedenti) contiene invero nel complesso un elenco di ben oltre 50 precetti, spesso molto specifici, e che al loro interno si riferiscono so-

Tale (risalente) assetto normativo, peraltro, è stato rivisto nel suo complesso, da ultimo, con il *Food Safety Modernization Act* del 2011 (d'ora in poi FSMA), che si è proposto di modernizzare il sistema americano di gestione della sicurezza dell'industria alimentare, con l'obiettivo di focalizzare le attività di *enforcement* sul piano preventivo, rafforzando la capacità dell'assetto di regolazione predisposto di rispondere in modo efficace e rapido ai *food safety problem*<sup>93</sup>.

Rispetto a tale scopo, invero, tra le varie disposizioni introdotte emerge, ad esempio, la *section* 103 del FSMA, che impone all'operatore del settore in questione di valutare e identificare, attraverso un *written plan*, i rischi connessi alla produzione alimentare legati alla propria attività, implementando una struttura di controlli interni preventivi e monitorando la loro efficacia nel tempo così da definire, all'esito di tali operazioni di *monitoring of effectiveness*, le eventuali necessarie azioni correttive<sup>94</sup> (secondo un sistema che ricalca quindi, per larghi tratti, il modello HACCP, di cui ampiamente si è detto)<sup>95</sup>.

È significativo notare, peraltro, che, in virtù delle modifiche disposte dal FSMA, il mancato rispetto di tali procedure di autonormazione e autocontrollo rientra tra i *prohibited act* di cui alla *section* 331 del FDCA, assumendo quindi rilievo penale<sup>96</sup>.

Ulteriori disposizioni del FSMA, del resto, hanno integrato questo elenco di precetti, il cui rispetto è presidiato in particolare dalle sanzioni della *section* 333

---

vente, per l'individuazione della condotta effettivamente sanzionata, a ulteriori disposizioni della normativa in parola. Si veda in particolare P. LEIGHTON, *Mass Salmonella Poisoning by the Peanut Corporation of American: State-Corporate Crime Involving Food Safety*, in *Crit. Crim.*, 2016, 24, 75 ss., il quale peraltro ricostruisce un grave caso esploso negli Stati Uniti e relativo alla distribuzione, da parte di alcuni operatori americani, di *peanut* contaminati da salmonella, che ha causato 9 morti, un elevato numero di malattie e il *recall* di 4000 prodotti.

<sup>93</sup> Per una panoramica della riforma in questione v. N. FORTIN, *The US Food Safety Modernization Act: Implications in Transnational Governance of Food Safety, Food System Sustainability, and the Tension with Free Trade*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 19 ss.

<sup>94</sup> Cfr. *Food Safety Modernization Act* 2011, (reperibile in: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ353/>), *section* 103, che appunto aggiunge tale disposizione sugli *hazard analysis and risk-based preventive control*, e le successive, alla fine del *capitol* IV del titolo 21 dello *U.S. Code*. Alla lett. *d*) della *section* si prevede, peraltro, l'emissione di una *small entity compliance policy guide* per aiutare le piccole imprese a implementare tali procedure. Sugli elementi di novità apportati dal FSMA anche sul versante penalistico si veda V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 65 ss.

<sup>95</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. II, § 2 e Cap. I, § 6. In argomento V. MONGILLO, *La privatizzazione delle fonti*, cit., 66, rileva come i requisiti del *food safety plan* americano siano più articolati del tradizionale piano HACCP.

<sup>96</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act* 1938, cit., *section* 331, lett. *uu*), che si riferisce appunto all'inosservanza della *section* 350g, come introdotta dal FSMA.

del FDCA<sup>97</sup>, inserendo, ad esempio, condotte relative, tra le più significative: *a*) al *failure to comply* con le misure previste per l'implementazione di strategie volte a mitigare e contrastare il rischio di *intentional adulteration of food*<sup>98</sup>; *b*) alla violazione di *record keeping requirements* per gli alimenti ad alto rischio di cui alla *section 204* del FSMA<sup>99</sup>; *c*) al mancato rispetto dell'ordine di cessare la distribuzione e *give notice* emesso dall'autorità di settore rispetto ad alimenti il cui uso, o l'esposizione ai quali, possa causare *serious adverse health consequences*<sup>100</sup>; *d*) all'importazione o alla *offering for importation* di un prodotto alimentare, ove l'importatore non abbia attuato (*does not have in place*) il *foreign supplier verification program* richiesto dalla nuova *section 384a* del FDCA<sup>101</sup>.

Disposizione, quest'ultima, che ci sembra significativa della capacità di tali precetti, corredati da sanzioni penali, di estendere la loro portata con riferimento a rischi per la sicurezza alimentare provenienti da prodotti esteri; aspetto certamente di rilevante importanza alla luce della natura sempre più globalizzata dell'industria alimentare<sup>102</sup>.

---

<sup>97</sup> Su cui v. *infra* nel presente paragrafo.

<sup>98</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 331*, lett. *ww*), che si riferisce alla violazione della *section 350i*, introdotta dal FSMA.

<sup>99</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 331*, lett. *e*), che richiama l'inoservanza della *section 350c*, introdotta dal FSMA, a eccezione delle violazioni commesse dai *farm*.

<sup>100</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 331*, lett. *xx*), che rinvia alla violazione della *section 350l*, introdotta dal FSMA.

<sup>101</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 331*, lett. *zz*). In particolare la nuova *section 384a* del FDCA, salvo alcune indicate eccezioni, prevede che «each importer shall perform risk-based foreign supplier verification activities for the purpose of verifying that the food imported by the importer or agent of an importer is: – (A) produced in compliance with the requirements of section 350g of this title or section 350h of this title, as appropriate; and (B) is not adulterated under section 342 or misbranded under section 343(w). For the purpose of this section, the term “importer” means, with respect to an article of food – (A) the United States owner or consignee of the article of food at the time of entry such article into the United States; or (B) in the case when there is no United States owner or consignee as described in subparagraph (A), the United States agent or representative of a foreign owner or consignee of the article of food at the time of entry of such article into the United States». Interessante è altresì notare come sia prevista, da parte delle autorità competenti, l'emissione di un report sui *program* e le *practice* da promuovere ulteriormente per rafforzare la sicurezza della *food supply chain*, prevedendosi espressamente nel FSMA che tale documento debba includere «a description of progress toward developing and improving an automated risk assessment system for food safety surveillance and allocation of resource», a testimonianza di come l'uso delle nuove tecnologie, come anticipavamo (cfr. *supra* Cap. II, Sez. II), stia sempre più diventando in questo settore una risorsa cruciale tanto per rafforzare le capacità di *enforcement* delle autorità, quanto per migliorare la *compliance* dei soggetti regolati: v. *Food Safety Modernization Act 2011*, cit., *section 110*, lett. *e*).

<sup>102</sup> Cfr. sul punto *supra* Cap. I, spec. § 1.

Siamo dunque in presenza di un'ampia elencazione di condotte vietate che si aggiungono alla già nutrita, intricata e articolata lista di condotte proibite di cui alla *section 331* del FDCA<sup>103</sup>.

Tale elenco, peraltro, per la compiuta identificazione del precetto presidiato spesso rinvia di volta in volta alle diverse *section* del FDCA che disciplinano la regolamentazione amministrativa sottostante, secondo una tecnica normativa ben nota, che contraddistingue il diritto punitivo alimentare di molti ordinamenti, e le cui criticità – in particolare in punto di non agevole lettura del precetto – abbiamo già avuto modo di evidenziare<sup>104</sup>.

In definitiva, a differenza dell'ordinamento italiano, che conosce anche meccanismi sanzionatori basati su autonomi elementi costitutivi della fattispecie sul versante penalistico, non incentrati soltanto sulla violazione della disciplina di settore, il sistema americano presenta un modello legato in prevalenza a un ruolo sanzionatorio del diritto criminale, quale strumento posto a protezione delle misure amministrative del FDCA.

Quanto invece alle sanzioni applicabili per *tutti i prohibited act* fin qui menzionati, la norma di riferimento è rappresentata, come anticipato, dalla *section 333* del FDCA, ove si stabilisce che la violazione da parte di *any person* di uno dei precetti in questione è punita con la sanzione dell'*imprisonment* non superiore a un anno o con la misura pecuniaria della *fine* non superiore a 1.000 dollari (sola o congiunta alla pena detentiva); nel caso in cui, invece, la violazione sia qualificata dall'*intent to defraud or mislead*, la pena applicabile è quella dell'*imprisonment* non superiore a tre anni e della *fine* non superiore a 10.000 dollari (anche in tal caso, sola o congiunta alla pena detentiva)<sup>105</sup>.

Si prevedono, quindi, due diversi paradigmi ascrittivi: il primo, che comporta la detta sanzione fino a un anno e/o la *fine*, si basa sul già analizzato meccanismo della *strict liability*, configurando una *misdemeanor* la cui contestazione si basa sul mero dato oggettivo della violazione e non richiede alcuna

---

<sup>103</sup> V. *supra* nel presente paragrafo. Su tali disposizioni si vedano anche S.R. KLEIN, I.B. BROBEY, *Debunking Claims of Over-Federalization of Criminal Law*, in *Emory Law J.*, 2012, 62, 62 ss.

<sup>104</sup> Cfr. diffusamente *supra* Cap. I, spec. §§ 3 e 4.

<sup>105</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 333*, lett. a), n. 1 e 2. La disposizione, peraltro, alle lettere c) e d) prevede alcune *exception* in caso di *good faith* o per violazioni concernenti *misbranded food*, oltre ad alcune consistenti *civil money penalty*, che arrivano sino a 250.000 dollari in caso di soggetti diversi dalla persona fisica, per la violazione di ordini di *recall* rispetto ai prodotti indicati dalla *section 350l* del FDCA. La normativa, inoltre, disciplina diverse sanzioni interdittive in materia di *drug* (v. *section 335a*) e la possibilità per le autorità competenti, in alcuni casi, di emettere *injunction* per prevenire la violazione dell'*act* (cfr. *section 332*): sul punto v. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues*, *Congressional Research Service*, 2018, 15 ss., documento reperibile al link: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43609.pdf>.

prova del *mental state* dell'agente; il secondo, invece – che conduce, come visto, a una reazione sanzionatoria più incisiva – si declina in un *felony* rispetto al quale deve fornirsi la prova dell'elemento soggettivo del reato, consistente nell'*intent to defraud or mislead*<sup>106</sup>.

Secondo quanto rilevato dalla *Food and Drug Administration*<sup>107</sup> nel *Regulatory Procedures Manual*, peraltro, «once a person has been convicted of a misdemeanor under the Act, any subsequent violation of the Act is a felony, even without proof that the defendant acted with the intent to defraud or mislead»<sup>108</sup>; la contestazione della recidiva può, dunque, comportare la modifica del paradigma ascrittivo di tali violazioni.

È significativo notare, inoltre, come la *section 321* del FDCA chiarisca che agli effetti dell'intero capitolo 9 (*for the purpose of this chapter*) dello *U.S. Code*, cioè avuto riguardo a tutte le disposizioni del *Food, Drug, and Cosmetic Act*, comprese, a rigore, quelle sanzionatorie, «the term “person” includes individual, partnership, corporation, and association»<sup>109</sup>.

Ciò significa che, in base al combinato disposto tra le *section 321* e *333* del FDCA, la legislazione americana considera direttamente soggetto attivo (*person*) del reato alimentare l'ente collettivo<sup>110</sup>.

Non ci sembra, tuttavia, che si possa parlare di una vera forma di responsabilità autonoma dell'ente – in grado, cioè, di 'fare a meno' dell'accertamento di un fatto di reato commesso dalla persona fisica: invero, come visto, la gran parte dei *prohibited act* di cui alla *section 331* del FDCA sono costituiti da precetti che, facendo leva, ad esempio, su condotte di adulterazione di prodotti alimentari o sulla contraffazione di marchi, appaiono chiaramente calibrati su condotte proprie della persona fisica, e non già sulle dinamiche operative dei soggetti collettivi.

È difficile, insomma, per tali ragioni, e nonostante la lettera della legge, ipotizzare una contestazione diretta di tali illeciti all'ente che prescinda dalla contestuale individuazione di un illecito da parte della persona fisica e, più in generale, dall'applicazione delle regole che in tale ordinamento disciplinano la *criminal liability* delle *corporation*<sup>111</sup>.

<sup>106</sup> V. anche V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 307 e P. LEIGHTON, *Mass Salmonella Poisoning*, cit., 82.

<sup>107</sup> Sul ruolo della quale si veda *infra* nel presente paragrafo.

<sup>108</sup> Cfr. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6, Judicial Actions*, 54, consultabile al seguente link: <https://www.fda.gov/media/71837/download>.

<sup>109</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., *section 321*, lett. e).

<sup>110</sup> Lo rileva anche V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 307.

<sup>111</sup> V. *infra* il paragrafo successivo. Va per altro verso osservato come alcuni illeciti del FDCA – come quello di recente introdotto e legato al mancato rispetto dell'ordine di cessare la

È indicativo d'altronde che, come tra poco vedremo, la dottrina e la prassi statunitense in materia si siano soffermate – anziché sulla possibilità di argomentare un'autonoma responsabilizzazione degli enti per i reati alimentari – sull'analisi dei requisiti necessari per punire il *responsible officer* della *corporation*.

Sul piano delle responsabilità di *enforcement* rispetto alle disposizioni sin qui analizzate, va poi sottolineato come esse spettino in linea generale alla *Food and Drug Administration* (FDA) – un'agenzia nazionale istituita con il compito di proteggere la salute pubblica assicurando la sicurezza dei prodotti regolati dal FDCA<sup>112</sup> – che svolge anche una rilevante attività di produzione di *guideline* e strumenti concreti per aiutare le imprese a implementare le misure di *compliance* necessarie per conformarsi alle normative in parola<sup>113</sup>, secondo un modello di regolazione ampiamente diffuso negli Stati Uniti altresì in ulteriori settori<sup>114</sup>.

Quanto alle investigazioni, invece, va evidenziato come, all'interno della FDA, la competenza per l'*enforcement* delle sanzioni penali appartenga, quale unità specializzata, all'*Office for Criminal Investigations*, cui spetta sottoporre il caso allo *U.S. Department of Justice* americano (DOJ) in vista della *prosecution*<sup>115</sup>.

Questi, dunque, avuto riguardo alla *law in the books*, i principali contenuti del sistema statunitense di prevenzione e contrasto della criminalità in ambito alimentare.

Guardando adesso, invece, alla *law in action*, va messo in rilievo come la caratteristica di maggiore interesse dell'ordinamento americano, anche sul

---

distribuzione e *give notice* emesso dall'autorità di settore rispetto ad alimenti il cui uso, o l'esposizione ai quali, possa causare *serious adverse health consequence* (cfr. *supra* nel presente paragrafo) – possano teoricamente presentare elementi costitutivi idonei a consentire una diretta contestazione dell'illecito all'ente che, in tal caso, non abbia dato corso a tale provvedimento. Ci sembra però complesso ipotizzare, né effettivamente la prassi ha offerto riscontri in tal senso, che una attività di *prosecution* possa prescindere dal far leva sui radicati requisiti che in tale ordinamento (cfr. *infra* il paragrafo successivo), consentono di estendere all'ente la responsabilità da reato e che, come diremo, richiedono necessariamente l'identificazione della persona fisica autrice della violazione contestata.

<sup>112</sup> V. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues*, Congressional Research Service, 2018, documento disponibile al link: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43609.pdf>.

<sup>113</sup> Si vedano i diversi documenti pubblicati dalla FDA e consultabili online al seguente link: <https://www.fda.gov/food/compliance-enforcement-food>.

<sup>114</sup> Cfr., ad esempio, sempre negli Stati Uniti, l'attività svolta dall'*Environmental Protection Agency* (EPA) e il connesso modello di *enforcement* nella materia ambientale, su cui vedi, per tutti, F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia*, cit., 381 ss.

<sup>115</sup> Sull'*enforcement* del FDCA v. anche S.M. KOWAL, *Corporate Compliance Programs: A Shield Against Criminal Liability*, in *Food Drug Law J.*, 1998, 53, 517 ss.

versante comparatistico, sia legata all'indirizzo giurisprudenziale – ampiamente consolidatosi negli anni in virtù delle indicazioni della Corte Suprema americana<sup>116</sup> – noto come *Responsible Corporate Officer (RCO) Doctrine*.

Invero, in base a tale *doctrine* – il cui *leading case* è rappresentato dal caso *United States vs Park*<sup>117</sup> – la responsabilità in relazione a una *misdemeanor* del FDCA (nonché rispetto ai possibili «subsequent felony») <sup>118</sup> può essere addebitata, sulla base di un meccanismo di *strict liability*, al *responsible corporate officer*: cioè all'esponente del soggetto collettivo che, a prescindere dalla posizione formale rivestita nell'ente, aveva la responsabilità di gestire l'area aziendale o comunque il particolare contesto operativo in cui si è verificato uno dei predetti *prohibited act* penalmente perseguibili e, quindi, il dovere di implementare tutte le misure idonee a impedire il verificarsi della violazione<sup>119</sup>.

Si tratta, peraltro, di una *strict liability* particolarmente rigorosa, essendosi chiarito *anche* da parte della FDA, che appunto espressamente raccomanda l'uso di questa *doctrine* nelle attività di *prosecution*, come sia possibile punire tale *responsible officer* «without proof that the corporate official acted with intent or even negligence, and even if such corporate official did not have any actual knowledge of, or participation in, the specific offense»<sup>120</sup>.

<sup>116</sup> Cfr. *infra* i casi citati nella nota successiva.

<sup>117</sup> Cfr. *United States vs Park*, 421 US 658 (1975), in *J. Crim. Law Criminol.*, 1973, 4, 66, 456 ss. Una prima teorizzazione di tale *doctrine*, peraltro, si è avuta nel precedente (e ancor più risalente) caso *United States vs Dotterweich*, 320 US 277 (1943), in <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/320/277>. Tale dottrina, peraltro, ha negli ultimi anni mostrato una ulteriore vitalità nella prassi, essendo stata applicata in moltissime vicende, anche non limitate al settore alimentare: per una esaustiva panoramica si rinvia all'analisi di V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, cit., 308-309. Per una recente applicazione della RCO *doctrine* si veda, da ultimo, *United States vs DeCoster*, 828-626 (8th Cir. 2016), che può leggersi in <https://casetext.com/case/united-states-v-decoster-3>. Per alcuni dati sull'*enforcement* del FDCA si veda altresì, nell'ambito di una più ampia indagine, B.L. GARRETT, *Globalized Corporate Prosecutions*, in *Virginia L. Rev.*, 2001, 97, 1775 ss.

<sup>118</sup> In tal senso v. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 54-55, ove, come abbiamo visto, la FDA chiarisce che «once a person has been convicted of a misdemeanor under the Act, any subsequent violation of the Act is a felony, even without proof that the defendant acted with the intent to defraud or mislead», e appunto rileva, come detto, caldeggiandone l'applicazione, che le «misdemeanor prosecutions, particularly those against responsible corporate officials, can have a strong deterrent effect on the defendants and other regulated entities».

<sup>119</sup> Su tale dottrina si vedano, in particolare: C.D. SAPP, *Food with integrity? How responsible corporate officer prosecutions under the federal food, drug and cosmetic act deny fair warning to corporate officers*, in *Ark. L. Rev.*, 2017, 79, 449 ss., e R. STEINZOR, *High crimes, not misdemeanors: Deterring the production of unsafe food*, in *Health Matrix*, 2010, 20, 193.

<sup>120</sup> Cfr., da ultimo, il *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 54, che richiama al riguardo la regola stabilita, appunto, a partire dal caso *United States vs Park*, cit. V. anche S.R. KLEIN, I.B. BROBEY, *Debunking Claims of Over-Federalization*, cit., 62.

Una forma, dunque, di responsabilità oggettiva meramente ‘da posizione’, alla quale l’*officer* potrebbe sottrarsi, come si è chiarito in dottrina<sup>121</sup>, soltanto entro le anguste strettoie della c.d. *impossibility defence*, dimostrando cioè che l’inosservanza si è verificata nonostante l’agente abbia esercitato una *extraordinary care*, ovvero facendo leva sulle disposizioni del FDCA che valorizzano, quale fattore di esenzione da responsabilità, la *good faith* dell’individuo<sup>122</sup>.

Si prescinde, quindi, non solo dal fatto che l’*officer* abbia *partecipato* alla violazione contestata, ma anche dalla circostanza che abbia avuto una qualche *consapevolezza* della stessa, al punto che la FDA, nel già citato *Regulatory Procedures Manual*, precisa come la *knowledge* e la *actual participation* da parte dell’agente in parola non siano qui prerequisiti della *prosecution*, ma solo fattori da valorizzare per decidere se intraprendere o meno la *judicial action*, in linea con la ben nota discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale che caratterizza tale sistema<sup>123</sup>.

Una forma di responsabilità che, in definitiva, oblitera del tutto la valorizzazione dell’elemento soggettivo del reato – con la possibilità, peraltro, ci pare, di dare rilievo alla presenza di eventuali *defence* entro margini molto più ridotti di quanto invece accade nel sistema inglese<sup>124</sup> – e si appiattisce sul me-

---

<sup>121</sup> V. K.B. AMSTRONG, J.A. STAMAN, *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act*, cit., 18. Per una ricostruzione parzialmente diversa v. F.C. LA VATTIATA, *Il ruolo delle agencies federali nel sistema statunitense di risk-management. La gestione dei rischi nel settore tecnologico-farmaceutico e il ruolo della Food and Drug Administration*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale*, cit., 509, il quale argomenta come non si tratterebbe di una forma di responsabilità puramente oggettiva.

<sup>122</sup> Cfr. *Food, Drug and Cosmetic Act 1938*, cit., section 333, lett. c), ove si sancisce tra l’altro, ad esempio, che «no person shall be subject to the penalties of subsection 1 for having received in interstate commerce any article and delivered it or proffered delivery of it, if such delivery of proffer was made in good faith [...] for having violated section 331 (a) of this title, where the violation exists because the article is adulterated by reason of containing a color additive not from a batch certified in accordance with regulations promulgated by the Secretary under this chapter, if such person establishes a guaranty or undertaking signed by, and containing the name and address of, the manufacturer of the color additive, to the effect that such color additive was from a batch certified in accordance with the applicable regulations promulgated by the Secretary under this chapter» etc.

<sup>123</sup> Cfr. *FDA Regulatory Procedures Manual, Chapter 6*, cit., 55. In tale sede peraltro la FDA elenca gli ulteriori fattori che dovrebbero guidare la decisione circa l’opportunità o meno della *prosecution*, rilevando in tal senso che tali *other factor* «to consider include but are not limited to: a) whether the violation involves actual or potential harm to the public; b) whether the violations is obvious; c) whether the violation reflects a pattern of illegal behaviour and/or failure to heed prior warnings; d) whether the violations is widespread; e) whether the violation is serious; f) the quality and the legal and factual support for the proposed prosecution; and g) whether the proposed prosecution is a prudent use of agency resources».

<sup>124</sup> V. *supra* § 1.

ro dato oggettivo del verificarsi dell'inosservanza nell'ambito di un'attività rispetto alla quale il *responsible officer* aveva la possibilità di implementare misure di *compliance* volte a prevenire la violazione<sup>125</sup>.

Ora, al netto delle intuibili riserve che, nell'ottica di un moderno diritto penale, è possibile muovere nei confronti di simili forme di responsabilità oggettiva, sulle quali la nostra tradizione giuridica ha ovviamente maturato da tempo sensibilità diverse rispetto a quelle emergenti dalla prassi d'oltreoceano<sup>126</sup>, essa non rappresenta neppure una strategia di politica criminale condivisibile avuto riguardo ai dati risultanti dall'analisi socio-criminologica della realtà del mercato alimentare.

Si è ampiamente detto, invero, come le dinamiche concrete e operative del settore del *food* vedano un ruolo preponderante delle *corporation* e, in generale, di rapporti plurisoggettivi, che, proprio per la loro natura superindividuale, difficilmente possono essere gestiti unicamente da un singolo, isolato individuo, anche se in una posizione di comando<sup>127</sup>.

Si tratta, piuttosto, di interazioni e problemi che, per loro natura, possono essere validamente affrontati soprattutto a livello aggregato, facendo leva sulle capacità organizzative proprie, come visto<sup>128</sup>, degli enti collettivi del settore alimentare.

Per tali ragioni, quindi, la *Responsible Corporate Officer Doctrine* rappresenta non solo un meccanismo di imputazione non conciliabile con un moderno diritto penale che sappia realmente valorizzare il principio di colpevolezza, ma pure una strategia di politica criminale che rischia di fare del soggetto in parola un 'capro espiatorio' di colpe che in realtà risiedono altrove, e in particolare nella capacità complessiva dell'ente collettivo di predisporre – attraverso l'agire coordinato di tutto il *management*, e non solo del singolo responsabile d'area – un articolato sistema di controlli interni per assicurare la piena *compliance* con l'assetto normativo della *food law*<sup>129</sup>.

La *RCO Doctrine*, insomma, finisce per distribuire in modo iniquo la responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, irragionevolmente ap-

<sup>125</sup> Cfr. su quest'ultimo aspetto anche R. STEINZOR, *High crimes, not misdemeanors*, cit., 193.

<sup>126</sup> Per una compiuta ricostruzione, con ampi richiami alla giurisprudenza e alla dottrina, rispetto alla netta affermazione del principio di colpevolezza nel nostro sistema e al rifiuto delle ipotesi di mera responsabilità oggettiva, si rinvia, per tutti, a S. CANESTRARI, voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 107 ss.

<sup>127</sup> Cfr. in particolare *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>128</sup> Cfr. ampiamente *supra* Cap. II, Sez. II.

<sup>129</sup> Sul punto sia consentito rinviare, anche per ulteriori riflessioni e riferimenti avuto riguardo alla *Responsible Corporate Officer Doctrine* e al tema della responsabilizzazione delle *corporation*, a E. BIRRIERTI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 230-231.

plicando al primo un paradigma ascrittivo di responsabilità che, ci pare, parli in realtà il ‘linguaggio’ dei sistemi di *corporate liability*<sup>130</sup>.

Il modello statunitense allora, e in definitiva, presenta luci e ombre.

Da un lato, infatti, si tratta di un ordinamento che, nel confronto con quello italiano, ha alcune caratteristiche di interesse dovute, soprattutto: *a)* alla modernizzazione del sistema preventivo tramite la riforma operata dal FSMA, con significativi riflessi sul versante penale (si pensi, ad esempio, alla menzionata criminalizzazione dell’inosservanza delle procedure di autonormazione e autocontrollo, a differenza di quanto accade nel nostro Paese)<sup>131</sup>; *b)* alla introduzione, come nel sistema inglese, di una autorità di *enforcement* che svolge un ruolo cruciale anche nel semplificare gli adempimenti delle imprese nelle loro attività di *compliance*, attraverso l’emissione di diverse *guideline*. Dall’altro lato, tuttavia, si registrano criticità afferenti, principalmente, all’utilizzo diffuso della tecnica normativa del rinvio integrale alla disciplina amministrativa di settore, con tutte le difficoltà che come sappiamo ciò comporta in punto di ricostruzione dei precisi contenuti dei precetti e di orientamento dei consociati, nonché all’emersione di indirizzi giurisprudenziali, come la RCO *doctrine*, fortemente criticabili avuto riguardo ai principi fondamentali della materia e alla condivisibilità/correttezza delle politiche generali di contrasto alla criminalità alimentare.

Prima di svolgere le nostre riflessioni finali su tale indagine comparata, occorre, come anticipavamo, concludere la disamina approfondendo un punto cruciale per questa ricerca, verificando in che modo gli ordinamenti oggetto d’attenzione in questa parte dell’indagine disciplinano la *corporate criminal liability* in relazione ai reati alimentari.

## **6. I meccanismi di imputazione della responsabilità da reato all’ente nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le ragioni della loro inefficacia nel contrasto alla criminalità alimentare: tra *identification model* e *vicarious liability***

Gli ordinamenti selezionati per tale analisi comparatistica (UK e USA) si caratterizzano per un regime di *corporate criminal liability* non limitato, a dif-

---

<sup>130</sup> La stessa dottrina americana, del resto, critica aspramente tale modello evidenziando come il FDCA «currently denies food company corporate officers their due process rights under the Fifth and Fourteenth Amendments of the Constitution because corporate officers may be convicted of a crime without “fair warning” of the conduct that makes their action criminal»: così C.D. SAPP, *Food with integrity?*, cit., 452.

<sup>131</sup> Ove invece, come sappiamo, le inosservanze in tema di procedure HACCP sono presidiate solo da sanzioni amministrative (v., per tutti i riferimenti, *supra* Cap. II, Sez. II, § 2, nota n. 16).

ferenza del nostro, a un selezionato elenco ‘chiuso’ di *predicate crime*<sup>132</sup>.

Ciò significa che la responsabilità da reato degli enti collettivi potrà affermarsi, anche per i reati alimentari, secondo le ordinarie regole ampiamente consolidate nella *common law* di entrambi i sistemi<sup>133</sup>.

Nel Regno Unito, in particolare, convivono – in base al settore di riferimento e alle caratteristiche della *offence* di volta in volta in considerazione – diversi modelli di ascrizione del reato all’ente<sup>134</sup>.

Dalla nostra prospettiva, in particolare, rispetto ai *food crime* assumono rilievo l’*identification theory* e il sistema basato sulla *vicarious liability*<sup>135</sup>.

<sup>132</sup> V. sul punto, per tutti, M. PIETH, R. IVORY, *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 18 ss., i quali peraltro ricordano come, all’opposto, il *list-based approach* caratterizzi invece ordinamenti quali Repubblica Ceca, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.

<sup>133</sup> Per un recente esaustivo inquadramento di tali modelli v. anche G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, cit., 4 ss.

<sup>134</sup> V. C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability*, cit., 99 ss., con riferimento ai modelli di imputazione del reato all’ente per specifici settori non afferenti ai reati alimentari – e quindi diversi da quelli della *identification theory* e della *vicarious liability* di cui ci occuperemo *infra* –, in particolare avuto riguardo al *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* e al *Bribery Act 2010* (su quest’ultimo torneremo *infra* nel presente paragrafo). Quanto invece al *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (cfr. il link: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents>), va evidenziato che, all’esito di un lungo iter normativo maturato anche sulla scia di gravi vicende di cronaca, come il disastro navale di Zeebrugge, con tale *act* il legislatore britannico abbia appunto inteso introdurre una nuova ipotesi di *statutory offence (corporate manslaughter)*. Si tratta di un reato che può essere commesso solo da una organizzazione (inclusi taluni soggetti pubblici) se il modo in cui le attività sono condotte o organizzate da parte del *senior management* ha cagionato la morte di una persona e se rappresenta una grave violazione di un rilevante dovere di diligenza che l’ente ha nei riguardi del soggetto deceduto. L’evento mortale deve poter essere quindi ricondotto a decisioni assunte a livello apicale, ma la dottrina ha sottolineato come questo modello costituisca un paradigma inedito nel panorama normativo del Regno Unito e in quello europeo: esso delinerebbe una responsabilità ‘olistica’ dell’ente, distinta da quella degli individui, poiché basata sulle azioni e sulla *mens rea*, in forma aggregata, di più individui riconducibili al *senior management*, anche ove la responsabilità individuale non fosse accertata. Sul tema, v., *ex multis*: C. WELLS, *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in *S. A. L. J.*, 2006, 123, 646 ss.; J. GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in the Making but Was it Worth the Wait?*, in *Mod. L. R.*, 2008, 71, 413 ss.; D. ORMEROD, R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Crim. L. Rev.*, 2008, 589 ss. Nel panorama italiano v., per tutti: D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, cit., 426 ss.; V. MONGILLO, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability ‘Ex Crimine’ of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 273 ss.

<sup>135</sup> Su tali sistemi v. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 312, il quale evidenzia

Il primo, in vigore per le *offence* che richiedono la prova del *mental state* in capo all'agente (come, ad esempio, per quanto qui interessa, quelle del *Fraud Act*), prevede che l'ente possa rispondere direttamente del reato commesso dai suoi esponenti soltanto laddove gli autori dell'illecito si trovino in una posizione apicale (o comunque di comando) così da rappresentare la *directing mind and will of the company*<sup>136</sup>.

Solo in tal caso, invero, il fatto della persona fisica può considerarsi un fatto proprio dell'ente<sup>137</sup>, che, dunque, a dette condizioni risponderà *oggettivamente* del reato commesso dal suo esponente di 'alto livello', senza possibilità di liberarsi dimostrando di aver predisposto un corretto sistema di controllo interno e un idoneo ed efficace *compliance program* per la prevenzione del rischio reato<sup>138</sup>.

La *vicarious liability*, invece, accomuna tanto il Regno Unito quanto gli Stati Uniti, con la differenza che in U.K. questo meccanismo trova applicazione in sostanza per le *regulatory offence* (per lo più ipotesi di *strict liability*)<sup>139</sup> – come, in particolare, quelle del FSA, che non esigono, come visto, la prova dell'elemento soggettivo del reato in capo all'agente<sup>140</sup> – mentre negli U.S. rappresenta una *doctrine* di generale applicazione, indipendentemente dallo specifico reato contestato all'ente<sup>141</sup>.

---

come essi vadano inquadrati nell'ambito dei modelli c.d. derivativi puri di ascrizione all'ente della responsabilità da reato.

<sup>136</sup> Su tale modello rappresentano un punto di riferimento i lavori di C. WELLS, *Corporation and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001, spec. 97 ss.; cfr. anche ID, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, cit., 91 ss. Sulla necessità di adottare questo schema per i reati del *Fraud Act* v. da ultimo il documento *Post-Legislative Assessment of the Fraud Act 2006*, cit., 13.

<sup>137</sup> Cfr. anche G. DE SIMONE, *Profili di diritto comparato*, cit., 6-7, ove si evidenzia come la *identification theory* postuli invero «una sorta di *identificazione* fra la persona giuridica e i suoi dirigenti: costoro possono dirsi effettivamente la “*directing mind and will*” della *corporation* e possono considerarsi come i suoi *alter ego* e pertanto i reati che commettano possono essere attribuiti alla stessa come fossero reati suoi propri». Per una ampia riflessione, in generale, sulle possibilità e sul fondamento del rimprovero mosso agli enti, si veda l'analisi di A.M. PASCAL, *Philosophical underpinning of corporate criminal liability*, in J. GOBERT, A.M. PASCAL (a cura di), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, Abingdon, 2011, 33 ss.

<sup>138</sup> V. l'indagine di C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 151, la quale appunto rileva come tale teoria si basi «sulla considerazione che tutte le azioni lecite o illecite realizzate da alcuni soggetti che operano nei punti chiave della persona giuridica si identificano perfettamente in quelle della società: il reato eventualmente commesso da questi “uomini di punta” sarà imputato automaticamente alla *corporation* senza bisogno di far partire alcun meccanismo traslativo o di accertamento ulteriore: questi soggetti non agiscono “*per conto* della persona giuridica” ma “*sono* la persona giuridica”», aggiungendo come tale *theory* rifletta, quindi, una concezione antropomorfa della *corporation*.

<sup>139</sup> V. C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, cit., 97-98.

<sup>140</sup> Cfr. *supra* § 1.

<sup>141</sup> Cfr. v. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 312, ove si rimarca che l'idea alla

In particolare, la *vicarious liability*<sup>142</sup> costituisce l'estensione sul terreno penalistico della regola civilistica che prevede che il *principal* sia responsabile per gli atti commessi dal proprio *agent*: si tratta, quindi, di una forma di *strict liability*, ove la responsabilità per il fatto di reato commesso dal proprio esponente – in tal caso, a differenza dell'*identification model*, a prescindere dalla particolare posizione da questi rivestita nell'organizzazione – viene estesa oggettivamente all'ente, senza che cioè, ancora una volta, la *corporation* possa andare esente da responsabilità facendo leva sulle attività di *due diligence* compiute e sulla correttezza del proprio assetto interno di controllo<sup>143</sup>.

Secondo l'applicazione invalsa, in particolare, negli Stati Uniti, conta soltanto accertare che il reato sia stato commesso dal dipendente nello *scope of employment* e per il *benefit* della *corporation*<sup>144</sup>, mentre la presenza di un efficace *compliance program*, o in generale qualsiasi aspetto legato alla valutazione della colpa d'organizzazione dell'ente, saranno fattori che – non essendo presupposti per l'affermazione della responsabilità del soggetto metaindividuale<sup>145</sup> – verranno valorizzati unicamente per la commisurazione della pena e per consentire o meno all'ente di addivenire a una soluzione negoziata con l'accusa<sup>146</sup> (la quale comporta una sorta di 'messa alla prova' del soggetto

---

base di tale modello vicariale, applicato nel Regno Unito rispetto alle *regulatory offence*, sia quella di «traslare (anche) sulle società (*principal*) la responsabilità per i reati compiuti dai loro dirigenti, dipendenti e collaboratori (*agent*), così da compensare i disturbi sociali prodotti dall'attività organizzata. Ma il vero idealtipo della responsabilità vicariale è fornito dagli Stati Uniti, dove tale modello ascrivito tuttora copre, a livello sia federale sia statale, l'intero comparto della *corporate crime liability*, inclusi i reati dolosi (frodi, corruzione, ecc.)».

<sup>142</sup> Sulla quale cfr. diffusamente, nel contesto di una più ampia indagine, W.S. LAUFER, *Corporate Bodies and Guilty Minds. The Failure of Corporate Criminal Liability*, Chicago-Londra, 2006, 15 ss.

<sup>143</sup> Cfr. V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability*, cit., 63 ss., 65. V. diffusamente su tale modello, con ampi riferimenti, pure C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 12 ss. e A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., 120 ss.

<sup>144</sup> V. sul punto V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 313, secondo cui peraltro «la *vicarious liability*, con i suoi automatismi punitivi, è funzionale a un sistema di *prosecution* alquanto flessibile e improntato a una negoziabilità quasi imposta».

<sup>145</sup> Osserva invero sul punto V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States*, cit., 65, come «both these conditions – that the employee must be acting within the scope of his/her actual or apparent authority and the employee's act must benefit the company – have been expansively interpreted by courts. Consequently, in federal courts, a low-level employee's act can be imputed to a corporation and, no matter how genuine and effective the corporation's compliance program may have been otherwise in deterring the criminal conduct, the corporation is still liable».

<sup>146</sup> V. ancora V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 313 ss.

collettivo e il differimento o la rinuncia rispetto all'esercizio dell'azione penale: è questo il noto meccanismo dei *deferred prosecution agreement* e dei *non prosecution agreement* tra *prosecutor* e *corporation*)<sup>147</sup>.

Diversi, a nostro avviso, risultano i limiti di tali sistemi nel contrasto alla criminalità alimentare, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche del settore del *food*<sup>148</sup>.

Rispetto all'*identification theory*, invero, è agevole evidenziare il rischio che l'applicazione di tale principio in relazione ai *food crime* possa legittimare una sistematica impunità delle *corporation* per i reati alimentari commessi nel loro interesse o vantaggio<sup>149</sup>.

Si tratta invero di illeciti che – come appunto accaduto nel famoso caso *Tesco Supermarkets Ltd. vs Natrass*<sup>150</sup>, in cui per la prima volta è stata teorizzata tale impostazione – sono spesso commessi da dipendenti che si collocano a un livello medio-basso della gerarchia aziendale, magari in conseguenza del-

---

<sup>147</sup> In generale, su tali strategie di politica criminale avuto riguardo alle attività di *enforcement* nei confronti di enti collettivi v., su tutti, J. ARLEN, *The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the U.S.*, in T. SØREIDE, A. MAKINWA (a cura di), *Negotiated Settlements in Bribery Cases. A Principled Approach*, Cheltenham-Northampton, 2020, 156 ss. Sugli istituti dei DPA e degli NPA si veda anche il lavoro monografico di B.L. GARRETT, *Too Big To Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, Cambridge-Londra, 2014, *passim*. In argomento v. altresì l'indagine di C. KING, N. LORD, *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements*, Londra, 2018, *passim*.

<sup>148</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>149</sup> Sui limiti di tale modello cfr. anche J. GOBERT, *Corporate criminality: four models of fault*, in *Legal Stud.*, 1994, 14, 393 ss., il quale correttamente pone in rilievo come paradossalmente tale meccanismo funzioni male se applicato alle grandi società – rispetto alle quali vi sarebbe invece l'esigenza di una efficiente regolazione della responsabilità da reato degli enti – e abbia invece maggiori prospettive di applicazione con riferimento alle *small corporation*, ove di solito il vertice può identificarsi più agevolmente come la *mind* e *will* della *company*. Ciò nonostante, spiega in sostanza Gobert, rispetto a questi ultimi casi la responsabilità dell'ente è meno necessaria, dato che in linea di massima, nella prospettiva dell'A., la sanzione per la persona fisica assicura un buon livello di deterrenza. A nostro avviso, sul punto va evidenziato che la responsabilità dell'ente per le *small corporation* non dovrebbe escludersi ma, come rileva autorevole dottrina, al limite ripensarsi per una più equa distribuzione delle sanzioni in modo da evitare una violazione del *ne bis in idem*: così, condivisibilmente, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 448.

<sup>150</sup> Cfr. *Tesco Supermarkets Ltd. vs Natrass* (1972), AC 153, primo caso di affermazione della *identification doctrine*, ove la società Tesco ha subito una *prosecution* basata sulla *section 11* dello *UK Trade Description Act 1968* per aver offerto in vendita dei prodotti mostrando un prezzo più basso di quello poi effettivamente applicato; la Corte, tuttavia, ha deciso il caso in favore della *corporation* in quanto il capo dello *store* dove il reato si era verificato, che rappresentava il responsabile della violazione contestata, non poteva considerarsi come la *mind* e *will* di Tesco, non essendo un soggetto apicale dell'organizzazione: per una accurata ricostruzione del caso v. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 150 ss.

l'inefficace architettura di controlli implementata dall'organizzazione complessa<sup>151</sup>.

Pertanto, sostenere che il novero degli esponenti che possono innescare la *corporate criminal liability* debba essere limitato ai soli apicali che rappresentano la *mind e will* della *company* (i quali, dato il loro ruolo, spesso non verranno materialmente coinvolti nella commissione di reati come quelli alimentari, che sovente si verificano nella fase produttiva/distributiva della filiera), significa escludere irragionevolmente la responsabilità dell'ente anche in presenza di macroscopici difetti di organizzazione che agevolino la commissione di *food crime* da parte di dipendenti collocati in ranghi inferiori della catena di comando dell'organizzazione<sup>152</sup>.

Tale *gap*, peraltro, è particolarmente significativo se si considera che detto regime di *corporate liability* è applicabile proprio alle *offence* del *Fraud Act*, sulla cui efficacia deterrente, come visto<sup>153</sup>, molto si è puntato nel Regno Unito negli ultimi anni.

A conclusioni non diverse, del resto, deve giungersi avuto riguardo alla capacità dei sistemi di *vicarious liability*, tanto nel Regno Unito quanto negli Stati Uniti, di assicurare una efficace risposta alla criminalità alimentare d'impresa.

Innanzitutto, invero, si tratta di un modello in cui la responsabilità dell'ente è legata a doppio filo a quella dell'individuo – e ciò ancor più di quanto accade nel nostro sistema, tenuto conto dei limiti del principio di autonomia della responsabilità dell'ente<sup>154</sup> (meccanismo, quest'ultimo, sconosciuto al paradigma vicariale in vigore in questi ordinamenti di *common law*).

Nella *vicarious liability*, infatti, può affermarsi la responsabilità dell'ente solo a condizione che sia concretamente identificato l'autore materiale dell'illecito e siano accertati gli elementi costitutivi del reato della persona fisica<sup>155</sup>.

<sup>151</sup> Cfr. sul punto *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2.

<sup>152</sup> V. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 323-324, il quale evidenzia i limiti politico-criminali di questo sistema di ascrizione, specie rispetto alle multinazionali di rilevanti dimensioni, ponendo in rilievo come tale modello restringa troppo la cerchia delle *triggering person* e come non possa prescindere dall'identificazione della persona fisica colpevole, così non venendo a capo «di uno dei problemi centrali che si punta ad affrontare mediante la punizione delle persone giuridiche: quello della “irresponsabilità individuale organizzata”, intimamente legato alle strutture societarie contemporanee».

<sup>153</sup> Cfr. *supra* § 4.

<sup>154</sup> Rinviamo all'analisi svolta *supra* Cap II, Sez. II, § 3.

<sup>155</sup> Efficacemente sul punto v. anche A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., 129, ove si rileva che il modello di responsabilità oggettiva in questione sia stato criticato per essere «sia “iperinclusivo” (*overinclusive*) perché non distingue l'ipotesi in cui il reato discenda da un difetto di organizzazione o sia addirittura espressione della politica d'impresa e l'ipotesi della “pecora nera” che operi in spregio alle indicazioni ed eventualmente eludendo i

Ciò, a ben vedere, può rappresentare un rilevante limite nel contrasto alla criminalità alimentare, ove spesso, come abbiamo già evidenziato in precedenza, l'ente può essere l'unico soggetto validamente perseguibile, sia perché la materiale identificazione del responsabile può essere molto complicata ove si indaghi su una organizzazione di rilevanti dimensioni<sup>156</sup>, sia ancora in quanto in diversi casi l'illecito è il frutto della *sommatoria* di molteplici micro-inosservanze, di per sé prive di rilievo penale, ma che considerate nel loro insieme possono determinare il verificarsi dell'illecito penalmente presidiato<sup>157</sup>.

Infine, sul piano più generale delle scelte di politica criminale, va rimarcato come tali meccanismi di responsabilità oggettiva, nella misura in cui non attribuiscono alcun rilievo alla corretta organizzazione dell'ente come fattore di esenzione da responsabilità, possano finire col disincentivare le prassi virtuose di autoregolamentazione da tempo invalse nell'industria alimentare, anche sulla scia della regolazione amministrativa del settore *del food*<sup>158</sup>.

Ci riferiamo alla criticabile capacità 'livellante' della *vicarious liability* di mettere sullo stesso piano l'ente che nulla (o poco) abbia fatto nel predisporre un assetto di controllo interno a tutela della sicurezza alimentare e della conformità della produzione alle regole della *food law* e quello che, invece, si sia impegnato nella predisposizione di un virtuoso sistema di prevenzione<sup>159</sup>.

Entrambi, invero, a prescindere dalla possibilità di far leva sulla correttezza delle attività di *compliance* preventivamente realizzate per addivenire, nei casi

---

presidi preventivi stabiliti dalla società; e nel contempo "ipoinclusiva" (*underinclusive*) trattandosi di un meccanismo che non potrebbe operare se non viene identificato il singolo agente colpevole, neanche nel caso in cui risulti che l'ente abbia incoraggiato, dato istruzioni ovvero consentito l'altrui attività criminosa ovvero se l'agente non risulti colpevole nel senso richiesto dal diritto penale).

<sup>156</sup> Cfr. sul punto *supra* Cap. I, §§ 1 e 2.

<sup>157</sup> V. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 154, la quale, in particolare rispetto al modello dell'*alter ego*, evidenzia che esso si appalesa «insufficiente a dominare situazioni più sfumate ed inafferrabili, ove non emerge con chiarezza la responsabilità del singolo soggetto poiché la situazione dannosa o pericolosa deriva da una serie di errori di gestione e di omessi controlli dovuti a una colpa di organizzazione». In argomento rinviamo all'analisi svolta *supra* sub Cap. II, Sez. II, § 3.

<sup>158</sup> Sia consentito il rinvio, per ulteriori riflessioni e riferimenti, a E. BIRRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 235. Per una compiuta analisi, in generale, sugli effetti prodotti dall'implementazione dei diversi modelli di *corporate criminal liability* si veda C. DE MAGLIE, *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 2005, 4, 547 ss.

<sup>159</sup> Cfr. V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 314, ove appunto si evidenzia in generale, anche con ampi richiami alla letteratura anglosassone, che tale modello «equipara ingiustamente le organizzazioni le cui pratiche, procedure, prassi incoraggiano o tollerano la commissione di reati a quelle che invece s'impegnano attivamente nella promozione di comportamenti rispettosi della legge».

in cui ciò sia possibile, a un accordo con il *prosecutor*, nella logica di tale modello dovranno rispondere dell'illecito verificatosi, senza alcuna possibilità di spezzare il nesso con il 'fatto di connessione' dell'individuo, valorizzando il difetto di colpa d'organizzazione<sup>160</sup>.

Non è del resto un caso che, ad esempio, evidenziati i limiti degli attuali modelli di estensione della responsabilità da reato all'ente – che qui abbiamo ricostruito nelle loro linee essenziali – il Governo britannico abbia lanciato nel 2017 una *Call for evidence* sulla possibile riforma della *corporate liability* nel contesto della criminalità economica<sup>161</sup> e che, di recente, abbia richiesto alla *Law Commission* una *expert review* per approfondire lo studio della tematica<sup>162</sup>, i cui esiti sono stati di recente pubblicati<sup>163</sup>.

---

<sup>160</sup> V. sul punto anche V.P. NANDA, *Corporate Criminal Liability in the United States*, cit., 65.

<sup>161</sup> Cfr. il documento dello *UK Ministry of Justice*, dal titolo *Corporate Liability for Economic Crime. Call for Evidence: Government Response*, reperibile al link: <https://consult.justice.gov.uk/digital-communications/corporate-liability-for-economic-crime/>. Il documento, invero, pone in rilievo i dubbi emersi circa la capacità della *identification doctrine* di rappresentare un utile strumento per il contrasto alla criminalità economica rispetto a illeciti come *fraud*, *false accounting* o *money laundering* commessi per conto delle *company*. Tuttavia, lo studio ha concluso che «the evidence submitted to the Call for Evidence was therefore considered inconclusive by Government, as it had produced no new significant examples that clearly illustrated the extent of the reported problems with economic crime law and the identification doctrine [...]», ritenendo quindi necessari ulteriori approfondimenti prima di procedere a eventuali riforme. In tale direzione il governo ha richiesto alla *Law Commission* una *expert review* su cui v. la nota successiva.

<sup>162</sup> La *Law Commission* ha invero reso noto che, all'esito della predetta *Call for Evidence* (cfr. *supra* la nota precedente), si è svolta l'attività di *reviewing* della *law* relativa alla *criminal liability* delle *non-natural person*. Nella descrizione del progetto, peraltro, la *Law Commission* evidenzia che «in recent years, concern has been expressed that the identification principle does not adequately deal with misconduct carried out by and on behalf of companies (and other 'non-natural persons'). In particular, some have suggested that it has proved disproportionately difficult to prosecute large companies such as banks for economic crimes committed in their names, by senior managers, for the company's benefit. In practice, it can be much easier to hold a small company to account for wrongdoing than a large business where responsibility for decision-making is more diffuse. It is a fundamental principle of justice that everyone is equal under the law, and the impression that large companies are immune from the criminal law is liable to undermine respect for the rule of law» (cfr. il seguente link: <https://www.lawcom.gov.uk/project/corporate-criminal-liability/>).

<sup>163</sup> Lo studio della *Law Commission*, infatti, si è concluso con la pubblicazione nel giugno del 2022 (cfr. la seguente pagina web: <https://www.lawcom.gov.uk/project/corporate-criminal-liability/>) di un *options paper* finale, che fornisce al legislatore inglese diverse possibili soluzioni di riforma della *corporate criminal liability*. Queste ultime, ferma restando l'esigenza di prevedere «more general rules of attribution to cover offences generally», vanno, tra l'altro, dall'introduzione di meccanismi basati sulla '*collective negligence*' ove non si possa individuare l'esponente aziendale responsabile della condotta illecita, alla possibilità di ampliare l'utilizzo del *failure to prevent model* ad altri settori (*fraud*, violazione dei diritti umani, etc.), alla op-

Per costruire un modello di *enforcement* che sappia realmente valorizzare il ruolo delle persone giuridiche, la strada da battere, come abbiamo avuto modo di argomentare prima<sup>164</sup>, è invero quella di far leva proprio sugli aspetti di auto-organizzazione e auto-normazione che già contraddistinguono a monte la regolamentazione amministrativa del settore alimentare e che rendono tale ambito di attività il terreno ideale per sperimentare, sul versante punitivo, la dogmatica della colpa d'organizzazione. Quest'ultima, del resto, inizia *in parte* a penetrare, limitatamente a talune materie specifiche, anche negli ordinamenti oggetto di indagine.

Si pensi, ad esempio, al *failure to prevent model* che caratterizza la *corporate offence* di cui alla *section 7* dello U.K. *Bribery Act* del 2010, che tra l'altro consente all'ente di liberarsi da responsabilità attraverso una *defence* volta a valorizzare la predisposizione, da parte della *organisation*, di «adequate procedures» intese a prevenire il verificarsi del fatto di reato<sup>165</sup>. Si tratta, quindi, di un meccanismo ascrittivo che, in prospettiva *de iure condendo*, ci sembra quantomeno meglio adattarsi al settore della criminalità alimentare, in cui gli enti già da tempo si confrontano con l'esigenza di predisporre com-

---

zione di mantenere il sistema dell'*identification* pur con alcuni correttivi (ad esempio chiarendo che il *chief executive officer* o il *chief financial officer* debbano sempre essere considerati come dirigenti apicali dell'ente), fino alla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per i soggetti metaindividuali.

<sup>164</sup> Cfr. diffusamente l'indagine svolta *supra* Cap. II, Sez. II.

<sup>165</sup> Cfr. *Bribery Act* 2010, *section 7* (reperibile in: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/35/section/12>): la disposizione invero stabilisce che «a relevant commercial organisation (“C”) is guilty of an offence under this section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending: a) to obtain or retain business for C, or b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C. But is a defence for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent person associated with C from undertaking such conduct [...]». Per una *overview* dell'*Act* si vedano, *ex multis*: E. O'SHEA, *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, Londra, 2011; G.R. SULLIVAN, *The Bribery Act 2010: An Overview*, in *Crim. L. Rev.*, 2011, 2, 87 ss.; C. WELLS, *Corporate Responsibility and Compliance Program in the United Kingdom*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE, G. FORTI (a cura di), *Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model*, New York-Londra, 2014, 505 ss. Si è del resto osservato in letteratura come, tra l'altro, anche tale *offence* sia significativa del progressivo ravvicinamento dei modelli europei di *corporate criminal liability* verso una maggiore 'personalizzazione' del rimprovero mosso all'ente: così R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione*, cit., spec. 189 ss. Sul *failure to prevent model* si vedano altresì i saggi di: L. CAMPBELL, *Corporate liability and the criminalization of failure*, in *LFMR*, 2018, 12, 57 ss., e N. LORD, R. BROAD, *Corporate Failures to Prevent Serious and Organised Crimes: Foregrounding the “Organisational” Component*, in *Eur. Rev. Org. Crime*, 2017, 4, 27 ss. Il modello del *Bribery Act*, del resto, si è diffuso successivamente in altri settori (cfr. le *section 45* e *46* del *Criminal Finances Act* del 2017 rispetto alle *offence* di *failure to prevent facilitation of UK* o *foreign tax evasion offences*: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents>).

*pliance program* e apparati di controllo interno per prevenire le violazioni della *food law*; in definitiva, allora, le considerazioni che abbiamo prima svolto sull'esigenza di adottare, nella nostra materia, meccanismi di *corporate criminal liability* basati sulla colpa d'organizzazione degli enti collettivi ci pare trovino piena conferma all'esito dell'analisi di questi regimi di *common law*<sup>166</sup>.

## 7. Un bilancio dell'analisi comparatistica

L'indagine comparatistica ha a nostro avviso messo in luce come, a fronte degli elementi di diversità degli ordinamenti anglosassoni rispetto a quello italiano, Paesi dalle tradizioni giuridiche differenti, tra *common law* e *civil law*, presentino in realtà *problematiche simili* nel contrasto al fenomeno dei *food crime*.

Il primo aspetto di rilievo, nel segnalare le criticità che accomunano gli analizzati modelli, attiene alla responsabilità penale individuale, in quanto sia nel nostro ordinamento, sia in quelli qui oggetto di attenzione, la tendenza è quella di ricorrere, in modo più o meno esplicito, a *semplificazioni legislative* e a interpretazioni giurisprudenziali *criticabili* sul piano del rispetto dei fondamentali *principi di garanzia* del diritto penale.

Si tratta di profili, peraltro, che coinvolgono tanto il terreno della *law in the books* quanto quello della *law in action*.

In UK e negli US, invero, ciò avviene, in modo, per così dire, ancor più netto rispetto al nostro sistema, sia applicando diffusamente il modello ascrittivo della *strict liability*, sia facendo leva su prassi volte ad addossare ai vertici aziendali una vera e propria responsabilità da posizione<sup>167</sup>, in entrambi i casi comunque sacrificandosi, sull'altare dell'efficientismo della risposta punitiva, la compiuta valorizzazione del principio di colpevolezza.

Nel nostro ordinamento, invece – ma sempre per ragioni legate alla necessaria semplificazione dei meccanismi di contrasto – anzitutto si adotta nella legislazione complementare lo schema del pericolo presunto facendo ricorso a figure anche in netto contrasto con il principio di offensività<sup>168</sup>.

Rispetto al versante *in action*, poi, soprattutto nel campo dei reati contro la

---

<sup>166</sup> Abbiamo già rilevato, invero, che il modello che fa leva sulla colpa d'organizzazione appare quello maggiormente idoneo a consentire un'efficace attività di contrasto per i reati alimentari compiuti nell'interesse o a vantaggio di *corporation*: v. *supra* Cap. II, Sez. II.

<sup>167</sup> Il riferimento è qui ovviamente alla *Responsible Corporate Officer Doctrine* americana, su cui v. *supra* § 5.

<sup>168</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 2.

salute pubblica, la giurisprudenza ha sovente legittimato, come si è rilevato<sup>169</sup>, un processo di ‘contravvenzionalizzazione’ dei reati alimentari codicistici: da un lato, mediante alcuni tentativi di flessibilizzare la necessaria rigorosità della prova dell’accertamento del pericolo; dall’altro, sottraendosi spesso alla puntuale dimostrazione della diffusività del *pericolo per un numero plurimo e indeterminato di persone*.

Anche qui, insomma, la necessità di garantire un efficace contrasto alle emergenti esigenze di tutela ha spinto la giurisprudenza – pur secondo meccanismi diversi, ad esempio, dalla *Responsible Corporate Officer Doctrine* – a legittimare tendenze prasseologiche criticabili sul piano dei principi.

Un secondo aspetto, poi, riguarda il tema della responsabilità degli enti.

Infatti, sia il nostro ordinamento sia quelli anglosassoni oggetto di analisi presentano – per quanto, pure in tal caso, per motivi differenti – dei regimi di *corporate criminal liability* insoddisfacenti nel contrasto alla criminalità alimentare. In quello italiano, invero, le principali criticità sono connesse alla perdurante assenza dei reati a tutela (diretta o mediata) della salute pubblica tra gli illeciti presupposto della responsabilità da reato dell’ente e, sotto diverso profilo, tra l’altro, alle menzionate difficoltà applicative della previsione sull’autonomia della responsabilità dell’ente<sup>170</sup>. Negli esaminati sistemi anglosassoni, invece, il riferimento è qui ai limiti della *identification theory* e della *vicarious liability*<sup>171</sup>.

In entrambi i casi, però, come accade per le persone fisiche, vi è il *medesimo problema di fondo*, su tale aspetto relativo a una insufficiente responsabilizzazione della *societas* rispetto al fenomeno della criminalità alimentare.

L’analisi comparatistica svolta, allora, ha rafforzato ulteriormente le conclusioni, cui eravamo giunti nelle parti precedenti della trattazione<sup>172</sup>, circa l’esigenza di ripensare nel complesso i meccanismi di contrasto ai *food crime*, trattandosi, come dimostrato, di una necessità comune, a testimonianza della rilevanza del tema.

Crediamo, infine, che l’indagine su questi ordinamenti abbia posto in rilievo ulteriori dati significativi di cui una (necessaria) azione di armonizzazione internazionale delle legislazioni punitive in materia dovrebbe tener conto: dalla adeguata considerazione, spesso non correttamente valorizzata, dei profili legati alla prospettiva sanitaria (e non solo commerciale) dei reati alimentari, ai legami tra i diritti amministrativo e penale – considerate le cri-

---

<sup>169</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1, anche per tutti i riferimenti bibliografici.

<sup>170</sup> Cfr. al riguardo l’analisi effettuata *supra* (Cap. II, Sez. II) e le considerazioni che svolgeremo anche *infra* nel capitolo conclusivo del lavoro.

<sup>171</sup> V. *supra* § 6.

<sup>172</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. II.

ticità della tecnica del rinvio nella formulazione delle fattispecie impiegata altresì in tali sistemi.

L'analisi dei modelli britannico e statunitense, poi, come abbiamo già osservato, ha messo in luce alcuni aspetti di interesse meritevoli di una approfondita considerazione in chiave di riforma.

Invero, al di là delle importanti disposizioni sugli *advertisement* ingannevoli, che, come sappiamo, hanno ispirato i contenuti di alcuni progetti di riforma italiani<sup>173</sup>, ad assumere rilievo sono a nostro avviso principalmente le scelte compiute rispetto alla criminalizzazione, in entrambi gli ordinamenti, pur in forme di volta in volta differenti, delle inosservanze in punto di obblighi di cooperazione con le autorità o di adozione di piani di autocontrollo, nonché quelle relative all'introduzione di agenzie di *enforcement* specializzate.

Sotto il primo profilo, invero, si tratta di incriminazioni che a nostro avviso, come in parte in anticipo<sup>174</sup> e secondo una idea che, *con alcuni accorgimenti*, svilupperemo subito dettagliatamente nella parte conclusiva della ricerca, ricalibrando e precisando chiaramente il contenuto dei precetti – nonché attraverso una puntuale opera di positivizzazione pubblica delle cautele – possono assumere interesse. Ciò, in particolare, sul piano, da un lato, della costruzione di nuovi paradigmi punitivi per le ipotesi di *incertezza scientifica* sui potenziali esiti avversi per la salute dei consumatori legati a certe condotte di manipolazione degli alimenti, nonché, dall'altro lato, per l'individuazione di modelli di autonomizzazione della responsabilità degli enti collettivi. L'idea, insomma, di concentrare in questi ambiti, in talune, specifiche ipotesi, il *focus* delle strategie di *enforcement* sul rispetto di obblighi di *compliance* e di cooperazione dei soggetti regolati merita di essere ulteriormente approfondita e indagata nella direzione di risolvere alcune delle più importanti criticità che oggi contraddistinguono il diritto penale alimentare.

Rispetto al secondo profilo, invece, appare senza dubbio condivisibile l'istituzione di agenzie di *enforcement* specializzate nel settore alimentare, anche con il compito di fornire linee guida, indicazioni operative e supporto concreti a operatori economici e imprese sul versante della *food compliance* penale. Autorità di questo tipo, infatti, potrebbero svolgere un compito prezioso nell'orientare i destinatari dei precetti all'interno di una legislazione che, come abbiamo avuto modo di constatare, risulta estremamente complessa, frammentata e priva di coerenza sistematica. Inoltre, tali attori pubblici potrebbero rivestire un ruolo di primo piano nel percorso pubblico di individuazione delle

---

<sup>173</sup> Cfr. *supra* § 2 per tutti i riferimenti di dettaglio.

<sup>174</sup> V. *supra* Cap. II, Sez. III, § 3.

misure preventive e degli obblighi di cooperazione per la gestione del rischio da ignoto tecnologico, in virtù del necessario ripensamento dei meccanismi di regolazione che, come pocanzi ricordato, sul versante punitivo deve riguardare tale ambito.

Ed è allora su tutti questi aspetti che adesso concentreremo la nostra attenzione, essendo giunto il momento di misurarsi con le prospettive evolutive del settore e di formulare una nostra proposta.



## Capitolo IV

# CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE ALIMENTARE

**Sommario:** 1. Sul ripensamento delle strategie punitive e delle tecniche sanzionatorie del diritto penale alimentare tra individuo ed ente collettivo: lineamenti generali della nostra proposta. – 2. La responsabilità penale individuale nel settore alimentare. Contenuti, caratteristiche e *ratio* di un nuovo ‘micro-sistema’ di incriminazioni nei contesti caratterizzati da certezza scientifica (...). – 2.1. (...) e in quelli connotati da incertezza scientifica. – 3. Sistema 231 e settore alimentare. Una soluzione per l’autonomizzazione della responsabilità dei soggetti metaindividuali: il comparto alimentare come ‘settore pilota’? – 3.1. Il parallelo percorso di adeguamento del d.lgs. n. 231 del 2001. – 4. Riflessioni conclusive e prospettive di armonizzazione sovranazionale del diritto penale alimentare.

### **1. Sul ripensamento delle strategie punitive e delle tecniche sanzionatorie del diritto penale alimentare tra individuo ed ente collettivo: lineamenti generali della nostra proposta**

L’analisi sin qui svolta ha messo in evidenza i limiti dell’attuale sistema di contrasto agli illeciti alimentari nel nostro ordinamento.

Giunti, così, alla fine dell’indagine, è possibile dare risposta negativa al quesito da cui ha preso avvio il presente studio, ossia se gli attuali strumenti di contrasto ai *food crime* siano in grado di tutelare adeguatamente la salute e gli interessi commerciali dei consumatori di prodotti alimentari.

Abbiamo già avuto modo di chiarire, nei diversi snodi del nostro lavoro, gli aspetti critici di ciascuna figura di reato e dei vari istituti di cui ci siamo occupati<sup>1</sup>. Abbiamo altresì operato una sintesi complessiva delle esigenze di revisione del sistema emergenti dall’esame del quadro normativo vigente<sup>2</sup>. Abbiamo, infine, passato in rassegna i progetti di riforma elaborati in sede istituzionale e in ambito scientifico, ponendone in luce tanto gli aspetti

---

<sup>1</sup> Cfr. *supra* spec. Cap. II e Cap. III nella prospettiva comparata.

<sup>2</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. II, § 6.

meritevoli di positiva considerazione, quanto le più importanti criticità<sup>3</sup>.

È giunto adesso il momento di cimentarsi nella formulazione di una nostra proposta di modifica dell'attuale assetto di disciplina, con l'intento di contribuire alla ricerca di risposte alle problematiche che abbiamo avuto modo di esplorare.

Ci sembra utile compendiare sin d'ora i tratti caratteristici delle soluzioni che avremo modo di approfondire di qui a breve, offrendo così al lettore una panoramica generale dell'impostazione che intendiamo suggerire in ottica *de iure condendo*.

Sul versante della responsabilità individuale lo studio ha preso le mosse dalla disamina dei reati alimentari previsti nel codice penale. Rispetto alla tutela della salute dei consumatori, abbiamo più volte rimarcato come la questione principale da affrontare attenga all'ancoraggio della risposta sanzionatoria all'elemento della diffusività del pericolo, che risulta affetto da irrimediabile indeterminatezza e incapace di segnare un preciso confine tra delitti e contravvenzioni in materia alimentare. Di contro, avuto riguardo alla protezione degli interessi commerciali dei consumatori, il riferimento è alla presenza di lacune di disciplina, alla polverizzazione della tutela e alla distribuzione in titoli diversi del testo codicistico di fattispecie poste a ben vedere a presidio di oggettività giuridiche tra loro sostanzialmente omogenee. Sul versante, ancora, degli illeciti penali della legislazione complementare (l. n. 283 del 1962), si è detto delle tensioni tra molti di essi e il principio di offensività, nonché del disordine sistematico insito nel non perfetto coordinamento tra tale livello di tutela e le altre sanzioni penali e amministrative in ambito alimentare.

La nostra proposta, allora, è quella di ripensare a fondo le tecniche sanzionatorie sperimentate in tale settore, implementando una strategia repressiva informata a due direttrici, diverse ma interconnesse, a seconda che ci si muova in contesti caratterizzati da *certezza* scientifica o, al contrario, da *incertezza* scientifica.

Rispetto alla prima costellazione di casi, connotati da *certezza* scientifica, andrebbe, anzitutto, costruito un micro-sistema di reati a offensività progressiva, posti a tutela della salute dei consumatori di alimenti, il cui elemento cardine andrebbe fissato non più nella diffusività o meno del pericolo, bensì nella maggiore o minore *capacità lesiva della sostanza*.

Dal diverso versante dei reati posti a protezione dell'affidamento commerciale dei consumatori, la via da percorrere ci sembra quella di ridurre l'eccessivo numero di figure oggi esistenti e ridefinirne i contenuti, in particolare tipizzando reati – in rapporto di sussidiarietà con quelli concernenti la salute –

---

<sup>3</sup> V. Cap. II, Sez. III, per tutti i relativi riferimenti.

impennati sull'*idoneità decettiva/ingannatoria* nei confronti del consumatore della condotta di 'alterazione' dell'alimento. L'area di incriminazione presidiata da questi due gruppi di illeciti dovrebbe sostituire integralmente quella oggi 'coperta' dai reati alimentari codicistici e dalle contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962.

Nei contesti esposti alla incertezza scientifica, invece, è necessario promuovere l'introduzione di un rinnovato sistema di reati a salvaguardia di procedure di gestione del rischio da 'ignoto tecnologico' in materia alimentare. Nel corso della ricerca abbiamo più volte evidenziato le ragioni per le quali, nelle ipotesi di incertezza scientifica, l'intervento penale non possa essere rivolto a sanzionare la creazione di un pericolo (qui, per definizione, di non sicura verifica) per i consumatori; di conseguenza, anche sulla scorta delle indicazioni di autorevole dottrina, occorre spostare il *focus* della tutela, per l'appunto, sulle procedure che mirano a contenere e gestire i potenziali danni per gli acquirenti di prodotti alimentari concernenti certe attività produttive e commerciali<sup>4</sup>.

Quanto agli illeciti penali superstiti che, come sappiamo, sono sparsi in singole, specifiche leggi complementari, la strada da battere è quella di una coraggiosa depenalizzazione di tutti i reati di portata settoriale, avendo cura di regolare i rapporti tra il nucleo di illeciti amministrativi in materia e il nuovo arsenale di figure criminose negli ambiti caratterizzati da certezza e incertezza scientifica, stabilendo la prevalenza delle fattispecie penali nei casi di interferenze applicative.

Ci occuperemo, naturalmente, del tema, come sappiamo cruciale nella nostra materia<sup>5</sup>, della responsabilità da reato degli enti collettivi; un capitolo, quest'ultimo, come abbiamo avuto modo di osservare, fortemente problematico su diversi fronti<sup>6</sup>.

L'ipotesi che, da quest'ultima angolazione, intendiamo sottoporre a verifica si sostanzia nella costruzione di fattispecie il cui soggetto attivo sia direttamente l'ente collettivo, *ergo* del tutto indipendenti e autonome dall'accertamento di un reato commesso da una persona fisica, e centrate sulla violazione di determinate misure organizzative di *compliance* previamente definite per

---

<sup>4</sup> Cfr., sul punto, le considerazioni svolte nel dettaglio *supra sub* Cap. I, § 5, Cap. II, spec. Sez. I, § 2, e Sez. III, § 3.

<sup>5</sup> V., sul versante criminologico, Cap. I, §§ 1 e 2, e, su quello normativo, Cap. II, Sez. II.

<sup>6</sup> Dal perimetro attuale del decreto (stante l'assenza dei reati a tutela diretta o mediata della salute pubblica tra i *predicate crime* del d.lgs. n. 231 del 2001), alla irragionevole distribuzione di sanzioni interdittive tra individuo e soggetto collettivo (il richiamo è qui alla misura della chiusura dello stabilimento, prevista per le sole persone fisiche), per finire con le criticità connesse all'applicazione della previsione sulla autonomia della responsabilità da reato degli enti: cfr. l'analisi svolta nel dettaglio *sub* Cap. II, Sez. II.

legge e sul riscontro di specifiche inosservanze procedurali direttamente imputabili al soggetto metaindividuale. Tali illeciti opererebbero in via residuale rispetto agli ordinari meccanismi ‘di innesco’ del d.lgs. n. 231 del 2001, coprendo opportunamente spazi che neppure l’art. 8 del decreto può consentire di attingere.

Proveremo poi a identificare le migliori opzioni per il parallelo percorso di adeguamento del ‘sistema 231’: ciò non solo sul piano della previsione, tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti, di tutti gli illeciti penali individuali alimentari in materia, complessivamente ripensati secondo le linee di riforma generali prima ricostruite, ma anche sotto il profilo di una ragionevole (ri)distribuzione delle sanzioni interdittive tra individuo e soggetto metaindividuale<sup>7</sup>, nonché con riferimento al tema della positivizzazione delle cautele e della premialità riservata agli enti virtuosi.

Le riflessioni conclusive saranno dedicate alle prospettive di armonizzazione sovranazionale del diritto penale alimentare. Cercheremo, in particolare, di comprendere in quale misura le opzioni di riforma prima menzionate sul versante dell’ordinamento interno possano – pure tesaurizzando gli esiti dell’indagine comparatistica – fornire utili indicazioni e soluzioni replicabili sul terreno della necessaria azione di ravvicinamento delle legislazioni punitive, con particolare riguardo agli istituti utilizzabili nel contesto dell’Unione Europea.

Non indugiamo però oltre e passiamo a esporre più in dettaglio i contenuti della proposta appena anticipata nelle linee essenziali, cominciando dal profilo della responsabilità penale individuale.

## **2. La responsabilità penale individuale nel settore alimentare. Contenuti, caratteristiche e *ratio* di un nuovo ‘micro-sistema’ di incriminazioni nei contesti caratterizzati da certezza scientifica (...)**

Nel ripensare la risposta penale nei confronti delle persone fisiche, dal duplice versante della tutela della salute e dell’affidamento commerciale dei consumatori di prodotti alimentari, ci concentreremo dapprima sulle figure criminose relative ai contesti caratterizzati da *certezza scientifica*.

1) Con riferimento alla prima delle due fondamentali oggettività giuridiche che assumono rilievo nella nostra materia, una prospettiva promettente, in ot-

---

<sup>7</sup> Il riferimento è qui alla tradizionale misura di settore della chiusura dello stabilimento e al più volte menzionato problema della sua applicazione unilaterale alle persone fisiche: cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 2.

tica *de iure condendo*, ci sembra la costruzione di un sistema di fattispecie penali a tutela della salute dei consumatori di prodotti alimentari secondo un meccanismo di protezione a *offensività progressiva* basato anzitutto, come anticipato, non più sulla diffusività o meno del pericolo, bensì sulla maggiore o minore *capacità lesiva* della sostanza prodotta, distribuita, commercializzata. Questo nuovo micro-sistema di illeciti, unitamente a quelli votati alla tutela dell'affidamento commerciale degli utenti di questi mercati, dovrebbe *sostituire* l'intero ambito di intervento oggi trasfuso nei primi due livelli repressivi della piramide punitiva eretta dal legislatore (fattispecie codicistiche e quelle tipizzate nella l. n. 283 del 1962).

Oggetto di criminalizzazione dovrebbero essere qui la produzione, l'importazione o l'esportazione, la detenzione o la messa in commercio o circolazione, la distribuzione etc.<sup>8</sup>, realizzate in violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia alimentare<sup>9</sup>, di acque destinate all'alimentazione<sup>10</sup> o di alimenti<sup>11</sup> non solo adulterati o contraffatti, ma altresì oggetto di qualsiasi altra modificazione *naturale* o *indotta*, che risultino comunque *idonei* – ecco il dato dirimente – *a cagionare la lesione personale di uno o più consumatori*.

Si dovrebbero prevedere, in aggiunta, *due autonomi delitti*, dalla più elevata cornice edittale: uno intermedio, allorché le medesime condotte siano realizzate rispetto ad acque o alimenti che risultino idonei a cagionare *lesioni gravi*, e un altro – punito ancor più severamente – allorché si registri la capacità del prodotto di arrecare *lesioni gravissime o la morte* di uno o più consumatori.

I reati in discorso dovrebbero essere puniti – naturalmente con pene edittali differenziate – tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa.

---

<sup>8</sup> In tal senso dovendosi prendere ad esempio l'ampia gamma di condotte già contemplata dal Progetto Caselli (cfr. *supra* Cap. II, Sez. III, § 1).

<sup>9</sup> Trattasi di specificazione necessaria, dato l'ineludibile nesso esistente tra disciplina penale e normazione amministrativa – interna o sovranazionale – sottostante (sul punto rinviamo a quanto rilevato *supra*: spec. Cap. I, § 3).

<sup>10</sup> In luogo di tale precisazione potrebbe ricorrersi anche alla locuzione, utilizzata nel Progetto Caselli, di 'acque destinate al consumo pubblico o di una collettività' (v. *supra* Cap. II, Sez. III, § 1), valutando l'opportunità di prevedere delle ipotesi specifiche per i casi di inquinamento industriale, segnatamente distinguendo tra avvelenamento (di cui andrebbe eventualmente fornita una definizione, magari sulla scorta di quanto ipotizza autorevole dottrina: v. D. CASTRONOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica*, cit., 170) e mera contaminazione o corruzione, o se non sia sufficiente l'articolazione degli illeciti qui ipotizzata distinguendo a seconda degli effetti che il prodotto potrebbe cagionare.

<sup>11</sup> Sarebbe, a nostro avviso, poco accorto fornire una nozione di alimento che si discosti da quella rinvenibile nella normazione euromunitaria direttamente applicabile, per le potenziali discrasie tra norme interne e diritto sovranazionale e le problematiche, correlate conseguenze sul piano applicativo (cfr. *supra* Cap. I, § 4).

Inoltre, è auspicabile che si tenga conto, ai fini della modulazione della risposta sanzionatoria, della quantità di merci in rilievo, nonché della circostanza che si tratti di commercio all'ingrosso, o per la grande distribuzione, ovvero di vendita al dettaglio<sup>12</sup>. Sotto quest'ultimo profilo, pare opportuno, per le ragioni che abbiamo in precedenza esposto<sup>13</sup>, costruire un sistema di aggravanti/attenuanti sottoposte al giudizio di bilanciamento, piuttosto che reati autonomi, così da attribuire comunque il giusto rilievo pure al piano dell'*estensio-ne quantitativa* del pericolo, ma solo 'a parità' di capacità lesiva della sostanza e tenendo conto delle 'variabili' del caso concreto.

Sarebbe poi necessario stabilire che tali delitti troveranno applicazione esclusivamente ove *la persona o le persone* che possono entrare in contatto con l'acqua o l'alimento siano – anche soltanto *in parte*, se più d'una – *indeterminabili* nella loro identità personale al momento della produzione o della messa in circolazione del prodotto, a seconda della condotta contestata<sup>14</sup>.

Tale dicitura rivestirebbe una cruciale importanza sistematica, chiarendo che questi illeciti si riferiscono *unicamente* ad attentati *in incertam personam*. Essa andrebbe accompagnata, inoltre, da una specificazione, *espressa* nella lettera della legge, circa il fatto che l'idoneità del prodotto a cagionare i detti effetti lesivi potrà essere dimostrata parimenti sulla base di leggi epidemiologiche, nonché tenuto conto degli effetti che il prodotto può arrecare a categorie più vulnerabili/specifiche di consumatori. Allo stesso modo, valorizzando le utili indicazioni desumibili dall'analisi comparatistica<sup>15</sup>, si dovrebbe sancir-

---

<sup>12</sup> In quest'ultima direzione si potrebbe recuperare – in parte – l'interessante proposta del Progetto Caselli (v. *supra* Cap. II, Sez. III, § 1).

<sup>13</sup> Cfr. le considerazioni svolte *sub* Cap. II, Sez. III, § 3.

<sup>14</sup> Per chiarire il perimetro applicativo di questi delitti, si potrebbe ricorrere a una disposizione di carattere definitorio. In alternativa, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre una norma che stabilisca un autonomo reato, con una risposta sanzionatoria di minore entità rispetto ai detti delitti contro la salute dei consumatori, laddove la persona o le persone che possono entrare in contatto con il prodotto siano, al momento della messa in circolazione dello stesso, *determinabili*, specificando, altresì, che tale reato 'residuale' non potrà ricorrere, venendo in rilievo le ipotesi ordinarie prima menzionate, ove tale *novero* di soggetti sia in parte *suscettibile di determinazione* e nella restante porzione *indeterminabile*. In merito all'introduzione di tale ulteriore figura di reato, bisognerà, ad ogni modo, interrogarsi se, data la natura determinabile di tutti i destinatari dell'azione offensiva, sia possibile e – in caso affermativo – sufficiente applicare l'istituto del tentativo con riferimento ai reati contro la persona di volta in volta pertinenti. Sulla differente prospettiva di configurare delitti di pericolo individuale a 'metà strada' tra i reati contro persone determinate e quelli di pericolo collettivo v. la già menzionata proposta (cfr. Cap. II, Sez. III, § 3) che può leggersi in A. GARGANI, S. ZIRULIA, D. CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute*, cit., 1 ss. In argomento v. altresì, ancora, A. GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in M. CATENACCI, V.N. D'ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, Roma, 2021, 271 ss.

<sup>15</sup> Il riferimento è qui, in particolare, all'esperienza inglese (v. *supra sub* Cap. III, § 2).

re – introducendo eventuali ulteriori disposizioni incriminatrici di raccordo – che l'idoneità a cagionare i detti effetti dannosi può derivare anche da informazioni commerciali o pubblicitarie erranee, incomplete, false o ingannevoli riguardanti le acque o gli alimenti, nonché da consumi cumulativi in quantità normali di tali prodotti<sup>16</sup>.

Sviluppando ulteriormente lo schema dell'*offensività progressiva*, per ciascuno dei reati in questione appare appropriato prevedere un *corrispondente e autonomo delitto aggravato dall'evento*, ove dai predetti fatti derivino, per colpa<sup>17</sup> – a seconda dei casi – lesioni, lesioni gravi, lesioni gravissime o morte, con cornici edittali diversificate a seconda della differente entità dei danni concretamente arrecati. Tali ipotesi delittuose dovrebbero, nel complesso, comportare una risposta sanzionatoria più elevata rispetto a quella che deriverebbe dalla ordinaria applicazione dei delitti contro la persona, essendovi nella specie l'esigenza di apprezzare il disvalore della precedente condotta di produzione/distribuzione del prodotto pericoloso.

La soluzione qui proposta ci sembra possa dare soddisfacente risposta alle diverse problematiche emerse nel corso dell'indagine.

Anzitutto, il superamento dei principali fattori di incertezza e ineffettività dell'attuale assetto normativo, come la macro-offensività delle condotte e il concetto di pericolo diffusivo, consentirebbe – mediante il ricorso a elementi costitutivi effettivamente 'maneggiabili' e verificabili in sede processuale – di selezionare con sufficiente precisione i fatti da riportare nelle singole figure criminose e di orientare il giudice nel percorso di applicazione delle norme. Quest'ultimo non resterebbe più invischiato nella infruttuosa ricerca di una soglia numerica di soggetti passivi esposti alla potenzialità di danno, quale condizione di operatività della incriminazione, insita nella vaga nozione di diffusività del pericolo.

Difatti, gli illeciti graviterebbero attorno a due *elementi principali*, vale a dire la *capacità lesiva* del prodotto e l'*indeterminatezza soggettiva* della vittima o delle vittime, con indubbi vantaggi tanto sul piano probatorio quanto su

---

<sup>16</sup> Ciò anche sulla scorta degli analizzati progetti di riforma (cfr. *supra* Cap. II, Sez. III, §§ 1 e 2). L'illecito legato a tali *advertisement* pericolosi per la salute, naturalmente, assorbirebbe quello a protezione degli interessi commerciali dei consumatori eventualmente applicabile. Vedremo subito, infatti, come nella nostra proposta quest'ultima categoria di illeciti dovrebbe avere un raggio applicativo residuale e sussidiario rispetto ai reati a protezione della salute degli acquirenti di prodotti alimentari.

<sup>17</sup> Da valutare poi se sia necessario o meno prevedere delle corrispondenti ipotesi dolose, trattandosi di casi che, oltre ad essere dal punto di vista criminologico più difficili da ipotizzare e sovente relativi a fenomeni di vera e propria *food defence* (sul concetto v. *supra* spec. Cap. I, § 1 e Cap. II, Sez. I, § 1), dovrebbero, almeno in parte (e quindi la riflessione andrebbe sviluppata al più sul versante delle lesioni), essere già coperti dal delitto di strage.

quello assiologico. Dal primo punto di vista, invero, essi risulterebbero *concretamente accertabili* dall'organo giudicante; sotto il secondo profilo, essi sarebbero in grado di veicolare l'*effettivo disvalore* della condotta in ossequio al principio di offensività, non risolvendosi in alcun modo il delitto nella mera criminalizzazione della disobbedienza alla legislazione amministrativa di settore.

In particolare, il requisito della *capacità lesiva* avrebbe il pregio di ancorarsi a concetti 'familiari' al giudice penale (*id est* lesioni, lesioni gravi, gravissime, etc.), mutuati dai delitti contro la persona e volti a limitare le possibilità applicative dei reati in questione ai contesti caratterizzati dalla *certezza scientifica* dei *potenziali* effetti lesivi legati alla consumazione del prodotto, con l'ulteriore vantaggio di poter valorizzare, ai fini dell'accertamento, anche leggi epidemiologiche e il mero criterio della causalità generale.

A ben vedere, solo la concreta capacità dell'alimento di arrecare tali conseguenze lesive al consumatore giustifica, quando a essere in gioco è la tutela della salute dell'acquirente nei contesti di certezza nomologica, l'intervento della sanzione criminale.

Ove invece l'alterazione o lo stato di fatto in cui il prodotto si presenti non siano tali da poter generare le dette conseguenze, e quindi si risolvano nella circolazione di un prodotto del tutto *innocuo* dal punto di vista sanitario<sup>18</sup>, delle due l'una: o il fatto rientra nell'ambito dei delitti a protezione degli interessi commerciali dei consumatori di cui parleremo tra poco, o non v'è alcun ragionevole motivo di 'scomodare' il diritto penale, e la mera inosservanza della *food law* andrà meglio sanzionata a livello amministrativo.

L'adozione di tale sistema di illeciti, allora, al netto di quanto evidenzieremo circa i contesti caratterizzati da incertezza nomologica, comporterebbe l'ulteriore vantaggio di segnare il doveroso congedo da quella congerie di fattispecie di pericolo astratto che fanno oggi leva, nella l. n. 283 del 1962, su situazioni tipizzate – tra cui il superamento di limiti soglia imperniati su parametri iper-cautelativi – che non esprimono un *reale pericolo* per il bene giuridico della salute dei consumatori. Gli illeciti della legge del '62 a tutela della mera genuinità e integrità dell'alimento, incentrati su violazioni esclusivamente formali della legislazione alimentare, verrebbero così a essere presidiati soltanto da sanzioni amministrative ove non si riesca a dimostrare la concreta capacità lesiva del prodotto o in alternativa, come tra poco si dirà, la sua idoneità a trarre in inganno il consumatore sul piano dell'affidamento commerciale. Il nuovo 'micro-sistema' di reati qui ipotizzato, infatti, andrebbe integralmente a

---

<sup>18</sup> Diverso, ovviamente, è il caso in cui la capacità di arrecare lesioni non sia scientificamente dimostrabile in virtù di una condizione di incertezza nomologica. Per queste situazioni, come si è già anticipato, andrà costruita una diversa strategia di politica criminale (sul punto v. il paragrafo successivo).

sostituire sia gli attuali illeciti codicistici contro la salute pubblica, sia le odierne contravvenzioni di cui alla l. n. 283 del 1962.

Il secondo elemento costitutivo caratterizzante i nuovi illeciti avrebbe, inoltre, il duplice ‘merito’ di conservare, da un lato, un tratto distintivo delle fattispecie allo stato vigenti, vale a dire l'*indeterminatezza* delle vittime, e, dall'altro, di affrancarle dal dato – davvero problematico e che rappresenta il vero limite della disciplina attuale – consistente nella necessità di verificare *non solo* che le potenziali vittime siano *indeterminabili* a livello soggettivo, ma altresì che si tratti di un *numero plurimo* di soggetti potenzialmente attingibili. Aspetto, quest'ultimo, il cui accertamento si è risolto nella giurisprudenza, come abbiamo cercato di dimostrare<sup>19</sup>, in prassi incerte e spesso criticabili.

Il richiedere che la potenziale vittima o le potenziali vittime dell'azione offensiva risultino *indeterminabili* nella loro identità personale – retroagendo mentalmente al momento della produzione o della messa in circolazione del prodotto – chiarisce, come detto, che scopo delle norme in parola è colpire forme di attentato alla salute *in incertam personam*: ciò giustifica la risposta sanzionatoria dell'ordinamento anche quando l'alimento pericoloso e/o l'individuo che possa poi consumarlo sia, in concreto, *uno soltanto*<sup>20</sup>. La circostanza *che non si sappia*, quando il prodotto inizia e prosegue il suo ‘ciclo di vita’ nella filiera alimentare, *chi* concretamente *potrà entrare in contatto* con quella sostanza, invero, restituisce in modo chiaro il *disvalore reale* della vicenda: il pericolo *graverà in quei momenti su tutti i potenziali consumatori di quel prodotto*, su tutti i potenziali clienti di quella impresa produttiva, di quel supermercato o di quell'esercizio commerciale, etc. Riguarderà, cioè, e in definitiva, la collettività nel suo complesso.

Il *potenziale danno potrà anche essere individuale, ma il pericolo di esso graverà in realtà sull'intero gruppo* ove si imponga l'elemento dell'indeterminatezza della vittima o delle vittime.

Ciò spiega perché la reazione punitiva sia necessaria pure laddove la potenziale lesione riguardi un singolo consumatore, purché non determinabile *ex ante*, non essendo del resto ipotizzabile – al di là della difficoltà di cogliere, a livello sanzionatorio, l'effettivo disvalore del fatto – un tentativo di lesioni *in incertam personam*.

Il peculiare rango costituzionale del bene tutelato, che qui ovviamente rimarrebbe la salute, ci sembra giustifichi ampiamente l'uso di tale tecnica sanzionatoria.

---

<sup>19</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>20</sup> O, al più, un numero estremamente limitato di persone, allorché, ad esempio, un singolo prodotto venga utilizzato per la preparazione di un piatto da servire a più persone (si pensi a una singola confezione di yogurt adulterato utilizzata per la preparazione di una torta).

La contestuale introduzione, peraltro, di un delitto aggravato dall'evento – che *assorbe* l'illecito precedente di produzione o messa in circolazione del prodotto dotato di capacità lesiva – esclude ogni potenziale violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale allorquando il singolo consumatore o i singoli consumatori esposti al pericolo siano *effettivamente danneggiati*; un esito che l'attuale impianto normativo non è capace di assicurare, dato che, proprio per l'assenza di una simile disposizione di raccordo, i reati di pericolo contro la salute pubblica concorrono con i singoli reati (con evento di danno) contro la persona effettivamente verificatisi<sup>21</sup>.

Inoltre, la differenziazione delle ipotesi criminose, con la tipizzazione di plurimi reati autonomi in funzione della gravità degli effetti che potrebbero essere arrecati in caso di consumazione del prodotto (lesioni, lesioni gravi, lesioni gravissime o morte), nonché la previsione di specifiche circostanze a seconda della quantità di merci in rilievo nonché della portata dimensionale dell'attività (ad esempio ingrosso/grande distribuzione o dettaglio), al fine di tener conto anche dell'*estensione quantitativa* del pericolo, dovrebbero ulteriormente contribuire a costruire un sistema scalare a *offensività progressiva*, in grado di garantire una risposta *proporzionata* all'effettivo disvalore del fatto, non 'inglobando', appunto, fatti di non equiparabile gravità nelle stesse fattispecie (come invece accade attualmente nella prassi in virtù del noto fenomeno di 'contravvenzionalizzazione' dei delitti contro la salute pubblica). Tale riforma, in altri termini, consentirebbe di mantenere distinti, nelle autonome figure di reato che verrebbero introdotte, i vari livelli e gradi di offensività e disvalore delle condotte di attentato alla salute dei consumatori, senza in alcun modo assimilare fatti ben diversi e meritevoli, correlativamente, di differente considerazione da parte del legislatore.

Nel nuovo assetto normativo, insomma, il passaggio da un livello all'altro della piramide sanzionatoria non dipenderebbe dalla natura più o meno diffusiva del pericolo (una nozione – come più volte notato – non determinabile con sufficiente precisione), ma in primo luogo dalla più o meno intensa capacità lesiva della sostanza.

I vantaggi sotto il profilo della sufficiente *determinatezza* e della verificabilità processuale ci paiono evidenti, considerato che il nuovo elemento discreitivo – la *pericolosità intrinseca* della sostanza – si 'aggancia' a un dato dimostrabile secondo parametri scientificamente controllabili, diversamente da ciò che concerne la diffusività o meno del pericolo.

---

<sup>21</sup> Circostanza, quest'ultima, che ci ha portato a escludere che situazioni come quelle qui descritte (e riguardanti, ad esempio, singoli prodotti o pochi consumatori) possano attualmente rientrare nel raggio applicativo dei delitti di cui agli artt. 439 ss. c.p., attesa, tra l'altro, la compresenza di alcune vigenti contravvenzioni della l. n. 283 del 1962 che 'coprono' proprio le ipotesi di pericolo circoscritto: cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1 e § 2.

In più, a differenza di quanto oggi accade rispetto alle figure criminose di pericolo presunto della legislazione complementare, la dimostrazione della capacità lesiva della sostanza *non* sarà il risultato di alcun automatismo applicativo, dovendo al contrario essere sempre effettivamente accertata in concreto in giudizio.

Non basta ancora. L'ampliamento delle condotte considerate nel perimetro delle fattispecie e il riferimento non solo ai prodotti adulterati, contraffatti etc., ma anche semplicemente oggetto di qualsiasi altra modificazione indotta a monte da scelte industriali e da inefficienze organizzative o frutto di un processo naturale, permetterebbe di superare alcune lacune dell'attuale sistema di tutela. Abbiamo già evidenziato, infatti, come rispetto alle situazioni di pericolosità del prodotto non dipendenti dalla contraffazione o adulterazione ma da *altre cause*, quali ad esempio processi naturali o produttivi, si sanziona nell'ambito dei delitti codicistici solo la commercializzazione e non la produzione<sup>22</sup>.

II) Passando ora al diverso ma interconnesso profilo della protezione degli interessi commerciali dei consumatori dei prodotti alimentari, va ribadita, anzitutto<sup>23</sup>, l'esigenza di colmare, da un canto, alcuni vuoti di tutela, e di ridurre e razionalizzare, dall'altro, le fattispecie esistenti, oggi sparse in diversi settori sebbene si tratti spesso di norme riconducibili alla medesima oggettività giuridica afferente all'affidamento dei consumatori circa la provenienza, la qualità, le caratteristiche di certi prodotti alimentari.

In tal senso, quindi, si potrebbe valutare l'opportunità di costruire un *unitario* sistema di delitti a protezione degli interessi commerciali dei consumatori (alimentari).

Esso dovrebbe servire a punire le condotte abusive<sup>24</sup> di produzione, messa in circolazione (in varie forme) e offerta al pubblico nelle fasi della filiera<sup>25</sup> di acque destinate all'alimentazione<sup>26</sup>, alimenti, marchi, segni, indicazioni o

---

<sup>22</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>23</sup> Questo profilo è stato affrontato *supra* nel Cap. II, Sez. I, § 1.

<sup>24</sup> Al riguardo, si potrebbe far leva su una più generica clausola di illiceità espressa che faccia, anche in queste ipotesi, da raccordo con la disciplina amministrativa sottostante in modo da chiarire che il reato troverà applicazione solo allorché risultino violate le disposizioni in tema di etichettatura, informazioni commerciali da fornire sugli alimenti, etc. (v. *supra*, in questo paragrafo, la analoga formula utilizzata per i reati contro la salute dei consumatori).

<sup>25</sup> In tal senso un punto di riferimento è rappresentato dall'ampio raggio di condotte indicate dal Progetto Caselli anche in tale settore rispetto ai proposti nuovi artt. 516 e 517 c.p., unitamente alle condotte di *utilizzo* di false indicazioni, etc. (cfr. *supra* Cap. II, § 7).

<sup>26</sup> Cfr. sul punto *supra* nel presente paragrafo (nota n. 10) per le alternative rispetto a tale definizione.

ogni altro elemento che rappresenta le acque o gli alimenti, alterati, contraffatti, ovvero oggetto di qualsiasi altra modificazione, omissione di informazioni obbligatorie, falsa, erronea o ingannevole indicazione o altro artificio, così che risultino *comunque idonei a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, quantità o qualità* dell'acqua destinata all'alimentazione o dell'alimento.

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un autonomo delitto, con una cornice sanzionatoria più elevata e il cui *elemento specializzante* riguarderebbe l'oggetto materiale del comportamento illecito, qui rappresentato da marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, ovvero da indicazioni geografiche o denominazioni di origine, nei casi in cui siano stati *registrati* in osservanza delle norme vigenti in materia e, ovviamente, si tratti di prodotti alimentari<sup>27</sup>.

In entrambe le ipotesi, peraltro, pur trattandosi di reati a tutela del bene giuridico dell'affidamento del consumatore circa la provenienza, la qualità e le caratteristiche di determinati prodotti alimentari, bisognerebbe prevedere espressamente la possibilità per il titolare del diritto di proprietà industriale, o comunque per l'imprenditore eventualmente leso dalle condotte in parola, di esercitare nei rispettivi procedimenti le prerogative processuali spettanti alla persona offesa<sup>28</sup>.

Allo stesso modo, andrebbe stabilito un raccordo tra i delitti in questione e il nuovo micro-sistema a protezione della salute del consumatore. Non solo le cornici edittali dovrebbero essere proporzionalmente inferiori nel caso dei delitti a protezione dell'affidamento commerciale dell'acquirente, ma andrebbe altresì inserita in ciascuno di essi una clausola di riserva che ne escluda l'applicabilità allorché il fatto sia già riconducibile alle figure criminose che contengono una manipolazione idonea ad arrecare lesioni di varia intensità o finanche la morte del consumatore. Va rammentato, infatti, che la c.d. frode sanitaria sovente già contiene in sé un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Si potrebbe valutare di inserire per tale ipotesi l'attuale dicitura (cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1) secondo cui la punibilità risulta subordinata al rispetto delle norme interne e internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale ovvero a protezione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine, nonché alla possibilità di conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. In definitiva, la tutela del marchio *non* registrato rientrerebbe nella norma precedente, trattandosi qui di segni registrati in osservanza delle disposizioni di settore.

<sup>28</sup> Possibilità, quest'ultima, che del resto è stata già riconosciuta in alcuni casi dalla giurisprudenza (cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 1).

<sup>29</sup> Come già ebbe modo di chiarire autorevole dottrina: C. PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale*, cit., 73. Si potrebbe quindi valutare l'estensione della detta clausola concernente la

Tali clausole di riserva chiarirebbero che ogniqualevolta non sia possibile accertare la capacità della manipolazione o dello stato di alterazione della sostanza di arrecare effetti lesivi all'assuntore, il fatto potrebbe comunque rientrare in uno dei richiamati reati a tutela degli interessi commerciali del consumatore, purché ovviamente – merita rimarcarlo – sia accertato il requisito oggettivo della attitudine decettiva della alterazione, dell'omissione informativa, etc.

Non ci sembra che questa soluzione porti alla rinuncia di precisi parametri di selezione penalistica dell'offensività delle condotte presidiate, tenuto conto proprio dell'infedibile accertamento della *oggettiva capacità della condotta di trarre in inganno il consumatore*<sup>30</sup>.

Quest'ultimo aspetto, invero, *oggi* rimane fuori dal *tipo legale* di tali delitti codicistici, salvo l'art. 517 c.p.; al contrario, l'ipotesi di riforma qui delineata imporrebbe al giudice di accertare, di volta in volta in concreto, senza alcuna presunzione di sorta, l'effettiva capacità decettiva della condotta, sul piano oggettivo, quale elemento costitutivo essenziale in grado di segnare il reale disvalore della vicenda in termini di attentato alla fiducia commerciale dell'acquirente.

La proposta, inoltre, avrebbe l'ulteriore e non secondario pregio di riportare sotto una unitaria oggettività giuridica (quella connessa alla protezione dell'affidamento dei consumatori di alimenti) figure criminose – pure ripensate nei loro contenuti e significativamente ridotte sul piano numerico rispetto a quelle attualmente in vigore – adesso distribuite in modo disorganico all'interno di plurimi titoli del codice penale, identificando così il bene giuridico in un interesse maggiormente 'vicino' ai destinatari della tutela e a quello effettivamente leso dagli autori di simili azioni criminose (rispetto a quanto ora si verifica con riferimento a concetti generalissimi e superindividuali quali economia e fede pubbliche).

La detta clausola di riserva, nel sancire la 'supremazia' dei reati a tutela della salute dei consumatori rispetto a quelli lesivi del mero interesse commerciale, eviterebbe qualsiasi violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale e indebita sovrapposizione tra diversi piani di tutela (salute e interessi commerciali), assicurando un migliore coordinamento tra le diverse figure criminose. Sotto tale profilo, si potrebbe ovviare a una delle maggiori criticità

---

possibilità di esercizio delle prerogative della persona offesa per l'operatore economico leso anche alle ipotesi di reati contro la salute, allorché, ad esempio, la c.d. frode sanitaria riguardi un prodotto protetto da marchio, se del caso prevedendo una apposita aggravante per la commercializzazione di prodotti capaci di arrecare danni alla salute ove si tratti di beni oggetto di marchi o di denominazioni protette, etc.

<sup>30</sup> Si tratterebbe, invero, di un aspetto che andrebbe sempre accertato quale che sia la natura della condotta posta in essere (contraffazione, omissione di informazioni, etc.).

della disciplina attuale, ovverosia quella del disordine sistematico, palesato da figure – come, ad esempio, il reato di cui all’art. 516 c.p.<sup>31</sup> – di incerta collocazione e fonte di non pochi dubbi in sede applicativa.

L’assetto prospettato permetterebbe altresì di assicurare la criminalizzazione di quei comportamenti, non intercettati dalle norme vigenti<sup>32</sup>, che si collocano nelle fasi iniziali della filiera produttiva (il riferimento è, soprattutto, all’art. 515 c.p., problematicamente imperniato sulla consegna del bene all’acquirente).

Sarebbe ovviamente da valutare con attenzione il profilo inerente all’elemento soggettivo di tali illeciti, normalmente commessi a titolo di dolo.

L’analisi della letteratura criminologica – che evidenzia come vi possano essere molteplici motivazioni alla base della condotta dell’agente<sup>33</sup> – suggerisce di rendere la decettività non un requisito del dolo specifico, ma, come visto, un elemento afferente all’obiettiva idoneità ingannatoria del comportamento penalmente sanzionato.

Considerato, poi, che diverse delle condotte indicate – tra cui l’omissione di informazioni o l’inserimento di indicazioni erronee –, che determinino però l’effetto di trarre comunque in inganno il consumatore, possono promanare non solo da volontà colpevole, ma parimenti da mere disattenzioni o difetti d’organizzazione della produzione, bisognerebbe vagliare l’opportunità di estendere la punibilità alle ipotesi colpose, sulla scia della chiave di lettura dogmatica che ammette la configurabilità pure di fattispecie criminose ‘oggettivamente e non anche soggettivamente’ fraudolente<sup>34</sup>.

In ogni caso, il sistema qui delineato andrebbe integrato, sulla scorta di quanto previsto dal Progetto Caselli, da una specifica norma in tema di c.d. agropirateria allorché tali illeciti, pur non ricorrendo gli estremi del reato as-

<sup>31</sup> V. la disamina svolta nel dettaglio *supra sub* Cap. II, Sez. I, §§ 1 e 2.

<sup>32</sup> V. *sub* Cap. II, spec. Sez. I, § 1, e Sez. II, § 4.

<sup>33</sup> Cfr. Cap. I, spec. § 1.

<sup>34</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 3: il riferimento è qui in particolare alla richiamata tesi di F. BRICOLA, *Tipologia delle frodi*, cit., 2425. Si potrebbe riflettere anche sulla delimitazione dell’area del punibile alle sole ipotesi di colpa grave. Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che, in altri settori dove questa scelta è stata operata, ciò ha comportato diverse criticità alla luce della natura tradizionalmente ‘unitaria’ della colpa penale: ci riferiamo in particolare al ‘territorio’ della responsabilità medica, ove il legislatore prima e la giurisprudenza poi hanno negli ultimi anni valorizzato il grado della colpa quale elemento che vale a segnare il confine tra comportamenti penalmente rilevanti o meno, e non già soltanto quale fattore incidente sul *quantum* di pena. Per un inquadramento degli aspetti legati alla responsabilità penale del sanitario si veda, per tutti, il lavoro monografico di M. CAPUTO, *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017. Sulla nozione di colpa grave v., di recente, l’indagine di P.F. POLI, *La colpa grave*, cit., *passim*. V. altresì da ultimo L. CORNACCHIA, *Responsabilità colposa: irrazionalità e prospettive di riforma*, in *Arch. pen. web*, 2022, 2, 1 ss.

sociativo, siano compiuti in modo sistematico mediante l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Dovrebbero infine prevedersi circostanze aggravanti/attenuanti rispetto a fatti riguardanti prodotti biologici o commessi nell'ambito della grande distribuzione/del commercio all'ingrosso oppure di quello al dettaglio<sup>35</sup>.

## 2.1. (...) e in quelli connotati da incertezza scientifica

Dobbiamo ora occuparci delle possibili strategie di politica criminale per i contesti caratterizzati da *incertezza scientifica*.

In merito, come si è detto, il primo obiettivo che ci si prefigge – perseguibile attraverso l'introduzione dei già menzionati reati contro la salute del consumatore di alimenti – è quello di abbandonare tutte quelle figure che, in aperto contrasto con il principio di offensività, si basano su presunzioni legislative e sul superamento di limiti-soglia non espressivi di un reale pericolo per gli interessi in gioco.

Considerato che nei casi di dubbio scientifico il *focus* delle fattispecie criminose non può incentrarsi sulla creazione di una probabilità di danno (la cui verifica è per definizione assolutamente ipotetica)<sup>36</sup>, rimane il problema di stabilire quale sorte riservare alle ipotesi in cui vi sia incertezza sulla capacità di un certo prodotto alimentare di arrecare effetti lesivi, con conseguente impossibilità di ricorrere ai già menzionati reati contro la salute del consumatore, e salva ovviamente l'applicazione, sussistendone tutti i relativi presupposti, degli altri menzionati delitti a protezione dell'affidamento commerciale degli acquirenti.

Lasciare tali situazioni alla sola tutela amministrativa, invero, potrebbe comportare un affievolimento delle esigenze di protezione legate al danno da prodotto alimentare.

Per ripensare, dunque, il ruolo del diritto penale nei contesti di *incertezza nomologica* bisognerebbe, a nostro avviso, riflettere sulla costruzione di nor-

---

<sup>35</sup> V., su quest'ultimo versante, il nuovo art. 517-*bis* proposto dalla Commissione del 2015, nonché le diverse norme processuali e in tema di confisca inserite in tale articolato per un più efficiente contrasto al fenomeno delle contraffazioni (cfr. al riguardo *supra* Cap. II, Sez. III, § 1, per tutti i riferimenti sul punto). Allo stesso modo, rispetto al settore dei marchi, bisognerebbe ragionare su come coordinare tali modifiche con il settore della tutela penale della proprietà industriale, legata ovviamente non soltanto ai prodotti alimentari, ad esempio per sanzionare quelle condotte di sfruttamento abusivo del marchio prive di idoneità ingannatoria per i consumatori e dove la lesione si riferirebbe, quindi, al solo titolare del diritto di privativa: cfr. le proposte della dottrina menzionata *supra sub* Cap. II, Sez. III, § 3.

<sup>36</sup> V. *supra* spec. Cap. I, § 5, e Cap. II, Sez. I, §§ 1 e 2.

me penali che abbiano il compito di proteggere un moderno sistema di *gestione partecipata del rischio* da ignoto tecnologico, in *partnership* tra pubblico e privato.

In tal senso la riforma andrebbe sviluppata, in base ai modelli proposti da autorevole dottrina<sup>37</sup>, prevedendo sanzioni per gli operatori economici che, tra l'altro, non comunichino i rischi legati al consumo di certi prodotti alimentari di cui siano a conoscenza, non rispettino l'obbligo di disporre il ritiro dal mercato dei prodotti<sup>38</sup>, ovvero ancora realizzino condotte di concreto ostacolo all'attività degli enti pubblici preposti alla protezione di tali interessi.

Peraltro, per scongiurare il rischio di criminalizzare la mera disobbedienza alla disciplina amministrativa di settore, andrebbero inseriti nelle fattispecie di nuovo conio ulteriori elementi di 'selezione penalistica' delle condotte presidiate. Le soluzioni ipotizzabili e ipotizzate sul punto sono diverse: dall'innescio del diritto criminale solo in caso di reiterata inosservanza delle misure in parola, fino alla delimitazione dell'area del penalmente rilevante rispetto alle ipotesi più gravi/significative<sup>39</sup>.

Certo è che bisognerà a nostro avviso tener conto anzitutto del fatto che il modello della *tutela di funzioni* (si pensi ad esempio al settore dell'ambiente)<sup>40</sup> è ormai notoriamente invalso nella nostra legislazione penale, specie dove si tratti di attività amministrative il cui scopo ultimo è quello di salvaguardare beni giuridici di primario rilievo (qui la salute dei consumatori). Ciò in un quadro in cui non mancano voci inclini a considerare autonoma-

<sup>37</sup> Rinviamo sul punto all'analisi svolta *supra* (Cap. II, Sez. III, § 3).

<sup>38</sup> Al di là di tali modifiche, del resto, la necessità di criminalizzare le ipotesi di omesso ritiro è una esigenza di carattere generale, sulla quale i vari progetti di riforma della materia si sono razionalmente soffermati: v. *supra* Cap. II, Sez. III.

<sup>39</sup> V. ancora sul punto *supra* Cap. II, Sez. III, § 3.

<sup>40</sup> V. al riguardo *supra* Cap. I, § 4, anche per i relativi richiami bibliografici. Sul tema della tutela di funzioni v. altresì G. LOSAPPIO, *La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, cit., 705, il quale pone in luce come «l'attenzione alle variabili suggerisce di essere diffidenti nei confronti di giudizi "universali" che non tengano conto che il *brand* tutela delle funzioni presenta numerose articolazioni al suo interno [...] Ogni elaborazione (sia essa critica o meno), quindi, dovrebbe tener in conto: – la natura, l'intensità e la specificità del riconoscimento costituzionale dell'attività soggetta al controllo; – i valori in gioco nell'attività riservata [...]; – la gravità dei rischi [...]; – la natura e il valore del fine cui è protesa l'azione amministrativa presidiata dalla sanzione penale; – il rapporto tra condotta e provvedimento permissivo [...]; – la descrizione dell'attività [...]; – il ruolo dei vizi dell'atto amministrativo e, quindi, del riconoscimento o meno di un sindacato del giudice penale sulla legittimità del provvedimento [...]». Sul tema della tutela di funzioni, nel nostro settore, cfr. anche l'indagine già richiamata di M. DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, cit., 243 ss.

mente presidiabile, anche sulla scorta dell'art. 41 della Costituzione<sup>41</sup>, l'interesse alla funzionalizzazione della iniziativa economica privata alla tutela di beni collettivi, trattandosi di un dato caratterizzante ampi settori di legislazione che sempre più oggi richiedono agli operatori di auto-organizzarsi e auto-normare per presidiare interessi collettivi (la salute dei consumatori, la prevenzione del reato etc.)<sup>42</sup>. L'indagine comparatistica, del resto, ha fornito svariati esempi in cui i requisiti delle figure di reato di settore si incentrano sulla violazione di certi obblighi di *compliance* a carico degli operatori<sup>43</sup>.

Per scongiurare qualsiasi interferenza tra distinti ambiti di tutela, bisognerà contemplare per ciascuno di questi illeciti una clausola di riserva che ne sancisca l'applicabilità nei soli casi (residuali) in cui il fatto non ricada già all'interno del raggio applicativo degli analizzati delitti codicistici di nuova introduzione posti a difesa della salute e degli interessi commerciali degli acquirenti.

È evidente, ad ogni modo, che tale innovazione e il mutato ruolo del diritto penale nei contesti in esame dovranno essere accompagnati e preceduti, a monte, dalla positivizzazione delle cautele imposte agli operatori da parte del legislatore.

Il privato, infatti, non deve essere 'lasciato solo' nell'articolato percorso di valutazione e gestione dei possibili aspetti problematici legati all'ignoto tecnologico (qui concernenti la salute degli acquirenti di beni alimentari). Tale complessa attività – che presuppone difficili stime e ponderazioni – non può certo gravare *in toto* sull'operatore commerciale, ma deve appunto essere il frutto di una co-gestione partecipata con l'autorità pubblica che, pure per il tramite di procedure decisionali che coinvolgano tutti gli *stakeholder*<sup>44</sup>, fissi con la maggiore precisione possibile le regole del gioco, in punto di strumenti concreti e

---

<sup>41</sup> In base al quale, all'esito delle modifiche disposte dalla l. cost. 11 febbraio 2022 n. 1 la libera iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

<sup>42</sup> Cfr. *supra* Cap. I e Cap. II, *passim*. Sul punto si vedano gli interessanti rilievi di G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 51, il quale pone in luce come «la ricognizione e la comunicazione dei rischi, l'adozione di opportune misure nelle varie fasi di *risk assessment*, di *risk management* e di eventuale loro avveramento, possono integrare una sorta di bene *strumentale*, rispetto alla protezione dei beni di riferimento finale, dotato addirittura di esplicito rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 41, comma 2, Cost.».

<sup>43</sup> V. Cap. III, nonostante, nel modello qui menzionato, sia come detto necessario far leva su ulteriori specifici elementi di selezione penalistica del disvalore della condotta che giustificano l'intervento della sanzione penale.

<sup>44</sup> Cfr. al riguardo, anche per i richiami alla pertinente dottrina, *supra sub* Cap. I, spec. § 4 e Cap. II, Sez. III, § 3.

metodologie di valutazione, comunicazione e governo dei dubbi scientifici. Ciò richiede anche che si faccia assegnamento sul prezioso patrimonio di cautele che, tanto sul piano delle previsioni cogenti, quanto su quelli della *soft law* e della standardizzazione privata, già caratterizza la *food law compliance* e le correlate tecniche di autocontrollo, con lo scopo però di superare il vero limite del quadro attuale, viziato, come noto, da un accentuato disordine sistematico, che la positivizzazione delle regole cautelari dovrebbe, per l'appunto, contribuire a risolvere<sup>45</sup>.

L'obiettivo primario di tale imprescindibile azione di predeterminazione legislativa dei criteri e delle modalità di valutazione e gestione del rischio ignoto per la salute, insomma, dovrebbe essere quello di garantire al privato la possibilità di riconoscere e identificare chiaramente, e in una rigorosa prospettiva *ex ante*, i presupposti che 'attivano' l'obbligo di diligenza sul piano della adozione delle misure e di implementazione delle procedure di *risk assessment e management* alimentare.

Riprendendo un tema che abbiamo in precedenza affrontato in sede di analisi delle principali proposte di riforma elaborate in ambito scientifico<sup>46</sup>, la nostra convinzione è che i presupposti in grado di originare gli obblighi in parola del privato, tra cui il ritiro del prodotto o la comunicazione del rischio, non possano essere nella nostra materia correlati a indici troppo avanzati, quali, ad esempio, il verificarsi di morti o lesioni in conseguenza della messa in circolazione dell'alimento 'sospetto'. Riteniamo per contro necessario che il legislatore, avvalendosi dell'essenziale contributo tecnico-scientifico di esperti, orienti i propri sforzi verso la ricerca dei 'requisiti fondativi' dei predetti doveri di diligenza con l'attenzione rivolta alle fasi iniziali e intermedie della *supply chain*, con particolare riguardo a quelle produttive e distributive. Ciò a condizione che i detti requisiti siano fissati con la maggiore precisione possibile e risultino ben riconoscibili, in via anticipata, dall'operatore. Può pensarsi, ad esempio, all'emersione di specifici segnali di allarme nelle preliminari attività industriali di preparazione dell'alimento prima del lancio del prodotto, al venire in rilievo di certi risultati nei campionamenti preventivi, etc.

È essenziale, in altri termini, che le misure di comunicazione e gestione del rischio ignoto da parte dei privati siano costruite dal decisore pubblico con la finalità di ridurre il più possibile i casi in cui cibo potenzialmente

---

<sup>45</sup> La stessa attività, sotto diverso profilo, come vedremo, risulta necessaria rispetto alla specificazione dei contenuti dei modelli 231, su cui torneremo nei paragrafi immediatamente successivi. Sul disordine sistematico della materia alimentare cfr. l'analisi svolta sin dal Cap. I (spec. §§ 3 e 6).

<sup>46</sup> Ci riferiamo, in particolare, alla autorevole proposta di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., spec. 534 ss. e 554 ss., che abbiamo analizzato *supra sub* Cap. II, Sez. III, § 3.

pericoloso possa circolare tra il pubblico dei consumatori. Si dovrebbe aver cura, tuttavia, di evitare un approccio iper-precauzionale, riservando l'impiego del diritto penale alle ipotesi in cui l'inosservanza delle misure e delle procedure in parola assuma carattere di peculiare disvalore, secondo le scadenze prima richiamate. Si considerino situazioni di reiterata inosservanza delle previsioni normative, oppure la grave violazione di prescrizioni di importanza decisiva ai fini del buon andamento dei processi di gestione del rischio (paradigmatico è il mancato rispetto dell'obbligo di disporre il ritiro del prodotto dal mercato).

In tali contesti, poi, sulla scorta dell'esperienza di *common law*<sup>47</sup>, ci sembra una prospettiva interessante quella di istituire una unica agenzia di *enforcement* specializzata che, tra l'altro, coordinando questi processi, sia in grado di espletare una funzione di indirizzo tramite l'emissione di linee guida, indicazioni, delibere etc.<sup>48</sup>.

Tale attività regolatoria potrebbe rivelarsi utile per recuperare lo strumento dei *limiti-soglia*, anche qui, però, senza avallare logiche iper-cautelative, ma avendo cura di selezionare tramite essi situazioni di reale pericolo per i beni in gioco. Le predette soglie, inoltre, andrebbero concepite non come parametro il cui superamento sia in grado di legittimare l'applicazione di una sanzione – contrariamente a quanto sovente accade –, bensì quale criterio valorizzabile in *sede processuale* per rendere più agevole il concreto accertamento da parte del giudice della capacità lesiva della sostanza nell'ambito dei nuovi, menzionati reati contro la salute, riconoscendo sempre alle parti la possibilità di contestare la perdurante validità scientifica di tali rilevazioni e senza ovviamente legittimare alcun automatismo<sup>49</sup>.

Un'autorità pubblica di settore potrebbe assolvere altresì all'importante compito di offrire supporto agli operatori individuali e alle imprese per orientarsi in quel vero e proprio groviglio normativo rappresentato dalla legislazione alimentare. In particolare, la diffusione di strumenti flessibili aiuterebbe tali soggetti a identificare più facilmente le cautele cogenti in relazione alla loro specifica attività e le pertinenti metodologie di autonormazione e autocontrollo da implementare.

Abbiamo infatti avuto modo di notare come il principale problema che sconta questa materia, sul piano dell'identificazione degli *standard* cautelari dove-

---

<sup>47</sup> V. *supra* Cap. III.

<sup>48</sup> Nel nostro Paese, del resto, si sono affermati diversi modelli simili in altri settori. Si pensi, ad esempio, *mutatis mutandis*, a ciò che si è sperimentato in Italia con l'attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (v. *supra* Cap. I, § 4).

<sup>49</sup> Per altri possibili spunti sul tema, nonché per ulteriori riferimenti bibliografici, v. L. TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e salute pubblica*, cit., 253.

rosi e dell'accertamento della colpa penale, sia soprattutto quello dell'eccesso di positivizzazione di misure preventive e della sovrapposizione tra plurime fonti, disperse tra *hard* e *soft law*, regolazione europea e norme nazionali<sup>50</sup>. Sotto tale profilo, simili agenzie di *enforcement* potrebbero contribuire quantomeno a ridurre dette criticità e potrebbero altresì costituire il perno di auspicabili strategie di *cooperative compliance* e confronto preventivo tra attori pubblici e privati, che suscitano uno speciale interesse anche tra gli studiosi del diritto penale<sup>51</sup>.

Il microcosmo delle figure di reato in esame sarebbe del pari la sede naturale per consentire l'applicazione delle procedure estintive di recente introdotte dal nostro legislatore con la c.d. riforma Cartabia, garantendo una risoluzione anticipata di tali procedimenti, con estinzione dell'illecito, ove si rimedi a tutte le conseguenze pericolose della violazione e si adeguino i sistemi di *food law compliance* dell'attività economica<sup>52</sup>.

A nostro parere, però, questa opzione politico-criminale va praticata con un accorgimento. Come già segnalato<sup>53</sup>, l'accesso indiscriminato a simili meccanismi deflattivi può comportare un inconveniente di non poco conto: disincentivare l'operatore a conformarsi *ex ante* alle misure di gestione del rischio. Sapere di poter contare sull'effetto automaticamente estintivo riconnesso a condotte riparatorie successive alla contestazione dell'illecito, sì da evitare una condanna e finanche la celebrazione di un processo, potrebbe indurre gli attori privati a decidere opportunisticamente di 'rinviare' l'investimento economico-organizzativo, richiesto dall'adozione delle metodologie di analisi e gestione del rischio ignoto, al momento in cui venga rilevata dall'autorità una determinata inosservanza.

Per scongiurare questo pericolo, andrebbero fissati specifici criteri di accesso ai meccanismi in parola che riservino le *chance* di estinzione dell'illecito ai soggetti che, pur in presenza di alcune criticità sul piano prevenzionisti-

<sup>50</sup> V. Cap. I, § 6.

<sup>51</sup> Per una aggiornata e approfondita panoramica del tema si rinvia al volume di A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale*, cit.; il riferimento, in questa sede, è soprattutto al modello implementato nel settore fiscale, per cui v., anche per ogni ulteriore richiamo bibliografico e normativo, il contributo pubblicato nel volume appena citato di P.M. SABELLA, *Tax cooperative compliance, reati tributari e responsabilità dell'ente. Prove di cooperazione fra pubblico e privato nella gestione del rischio fiscale*, 137 ss.

<sup>52</sup> V. *supra* Cap. I, Sez. I, § 2: sulla scorta di quanto si è già osservato, naturalmente, andrebbe eliminato qualsiasi riferimento alla possibilità di elisione del danno quale pre-condizione di accesso all'istituto, considerato il diverso contenuto che avrebbero tali illeciti e che il verificarsi di eventi avversi per uno o più consumatori comporterebbe l'applicazione dei delitti codicistici e di conseguenza, come del resto già oggi accade, l'impossibilità di ricorrere al meccanismo estintivo per la persona fisica.

<sup>53</sup> V. ancora *supra* Cap. I, Sez. I, § 2.

co, abbiano previamente mostrato un effettivo impegno nell'adeguarsi alle cautele legislativamente definite<sup>54</sup>.

All'esito di tale complessa attività di integrale ripensamento del diritto penale alimentare (individuale), occorrerà inoltre, come si anticipava, stabilire quale sorte assegnare agli illeciti penali settoriali che nel corso degli anni sono riaffiorati in singole, specifiche leggi, al di fuori sia del codice penale che della l. n. 283 del 1962<sup>55</sup>.

La strada preferibile ci sembra quella di procedere alla trasformazione in illeciti amministrativi di queste figure, combinando, secondo modelli già sperimentati in passato<sup>56</sup>, la predisposizione di liste analitiche dei reati oggetto di tale provvedimento e l'utilizzo di una clausola generale 'di chiusura', di cruciale importanza per evitare lacune, per *depenalizzare ogni altra fattispecie criminosa*, prevista da qualsiasi disposizione di legge in materia alimentare, *diversa* da quelle oggetto della proposta di riforma qui delineata<sup>57</sup>.

Infine, sulla scorta di quanto del resto già oggi accade<sup>58</sup>, andrebbe ribadito che, in caso di interferenze tra tutti i nuovi illeciti penali nei contesti caratterizzati da certezza e incertezza scientifica e le sanzioni amministrative di settore, a prevalere debbano essere sempre i primi.

Nel nuovo assetto non si riproporrebbero, a ben vedere, i rischi che tale deroga al principio di specialità può allo stato generare nella regolazione del concorso tra reati e sanzioni amministrative<sup>59</sup>. Ciò dal momento che i reati in

---

<sup>54</sup> Avremo modo tra poco di approfondire meglio questo punto e di chiarire quali dovrebbero essere tali 'filtri', in quanto questa esigenza si pone anche per gli enti collettivi e per le previsioni premiali che dovrebbero, come diremo a breve, riguardarli. Bisogna perciò intervenire in modo coordinato su entrambi i fronti (persona fisica e soggetto metaindividuale), identificando con chiarezza quali debbano essere i requisiti in grado di legittimare, in entrambi i casi, l'applicazione delle disposizioni in discorso: v. *infra* § 3.

<sup>55</sup> V. la disamina svolta *sub* Cap. II, Sez. I, § 3.

<sup>56</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 3.

<sup>57</sup> Al riguardo è necessaria una breve digressione. Sappiamo bene che tra le normative sparse nella legislazione complementare vi è quella in tema di disciplina penale degli OGM che, come noto, ha riscosso diffuso apprezzamento quale possibile modello di riferimento per costruire un sistema di illeciti penali nei contesti caratterizzati da incertezza scientifica (v. Cap. II, Sez. I, § 3). Si potrebbe obiettare, allora, che non sia auspicabile l'estensione dell'intervento di depenalizzazione a tali figure criminose. Tuttavia gran parte di queste fattispecie, all'esito della riforma qui delineata, finirebbero per essere attratte nel raggio applicativo del nuovo sistema di illeciti correlato ai contesti di incertezza scientifica, che, dopo la già menzionata, preventiva e necessaria azione pubblica di risistemazione e positivizzazione unitaria delle cautele nei contesti di dubbio scientifico nel campo della *food law*, diverrebbero appunto figure criminose di taglio generale suscettibili di trovare applicazione non solo rispetto agli OGM, ma anche a ogni altro alimento di cui sia incerta la capacità lesiva.

<sup>58</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, § 3.

<sup>59</sup> V. ancora la disamina svolta *supra* Cap. II, Sez. I, § 3.

materia alimentare sarebbero imperniati su requisiti costitutivi in grado di fondare con precisione il disvalore penalistico della condotta. Invero, mentre la particolare conformazione delle contravvenzioni previste dalla l. n. 283 del 1962 finisce per sottrarre ampio spazio ai meccanismi di *enforcement* amministrativo, appiattendosi esse sovente sulla inosservanza della legislazione settoriale alimentare, i detti reati sarebbero costruiti attorno a ben diversi elementi, delineati secondo autonomi criteri selettivi penalistici. Ciò contribuirebbe a differenziare con chiarezza le due ‘macroaree’ dei fatti cui si attribuisce, da un lato, e cui si nega, dall’altro, rilevanza penale. Si determinerebbe così il duplice effetto di escludere, quasi del tutto, ogni sovrapposizione tra illeciti penali e sanzioni amministrative di settore e di rendere la reiterata deroga alla specialità null’altro che una norma di chiusura del sistema priva di implicazioni problematiche.

### **3. Sistema 231 e settore alimentare. Una soluzione per l’autonomizzazione della responsabilità dei soggetti metaindividuali: il comparto alimentare come ‘settore pilota’?**

Sappiamo come il ripensamento delle tecniche sanzionatorie del diritto penale alimentare non possa prescindere dal valorizzare adeguatamente il ruolo di primo piano che gli enti collettivi già rivestono di fatto tanto sul piano criminologico<sup>60</sup>, quanto sul versante delle misure di autonormazione e autocontrollo che rappresentano un tratto qualificante della legislazione alimentare avuto riguardo alla regolamentazione amministrativa<sup>61</sup>.

I soggetti metaindividuali, per le ragioni messe in rilievo in dettaglio<sup>62</sup>, devono necessariamente essere posti al centro delle strategie di *enforcement* e rappresentare gli *interlocutori diretti* delle politiche di prevenzione e contrasto della criminalità alimentare.

Vediamo dunque di tratteggiare i nuovi scenari di disciplina per raggiungere questi risultati.

La revisione della normativa dovrebbe muoversi lungo due direttrici principali, tra loro coordinate e interconnesse: da un lato, puntando, ove possibile, su una reale, effettiva autonomizzazione della responsabilità degli enti; dall’altro lato, secondo quanto avremo modo di evidenziare tra poco<sup>63</sup>, promuovendo un parallelo percorso ‘generale’ di riforma del decreto 231.

<sup>60</sup> V. Cap. I, § 1.

<sup>61</sup> Cfr. Cap. I, § 6, nonché Cap. II, Sez. II.

<sup>62</sup> V. i rinvii contenuti *supra* sub note nn. 60 e 61.

<sup>63</sup> Cfr. il paragrafo successivo.

Partiamo dall'auspicata autonomizzazione della *corporate criminal liability*.

Questo settore ci pare possa rappresentare una sorta di 'materia-pilota' per la costruzione di illeciti del tutto 'indipendenti' (o, se si preferisce, *stricto sensu* 'autonomi') dell'ente che, pur circoscritti a singole, puntuali fattispecie, possano valere a superare le strettoie dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001<sup>64</sup>; la materia alimentare costituirebbe così un 'banco di prova' per verificare la possibilità di estendere simili meccanismi sanzionatori anche ad altri comparti che presentino problemi analoghi.

Da tempo, invero, la dottrina che ha indagato in profondità il ruolo da assegnare al diritto penale nei contesti di *incertezza scientifica* riflette sulla possibilità di rendere la *corporation* il *soggetto attivo* diretto di illeciti imperniati sulla violazione di determinati obblighi procedurali aventi ad oggetto la gestione di rischi ignoti<sup>65</sup>.

Proprio l'incertezza nomologica nel contesto alimentare, allora, può essere un *primo ambito* in cui sperimentare simili innovazioni sul piano del diritto punitivo metaindividuale, fermo restando che la strutturazione di illeciti (autonomi) dell'ente, come del resto vale e si è già osservato per le persone fisiche, dovrebbe qui rappresentare lo *step* finale di un percorso di riforma ben più articolato che muova dalla positivizzazione, anche rispetto agli enti, delle metodologie e dei criteri di gestione e comunicazione dei ri-

---

<sup>64</sup> Cfr. Cap. II, Sez. II, § 3. Sulle differenze terminologiche utilizzabili nel riferirsi agli illeciti indipendenti/autonomi degli enti collettivi si veda la tassonomia teorizzata da V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 310 ss.

<sup>65</sup> V. al riguardo *supra* Cap. II, Sez. III, § 3, nonché il paragrafo precedente. Si vedano, sul punto, le recenti osservazioni di E. GRECO, *Responsabilità da reato dell'ente e prospettive evolutive*, cit., 69 ss.; ID., *L'illecito dell'ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2091 ss. Sull'esigenza di disancorare la responsabilità dell'ente da quella della persona fisica v. anche F. D'ALESSANDRO, *Responsabilità da reato degli enti e rischio d'impresa: prospettive di riforma per una corporate governance efficace*, in *Corporate Governance*, 2020, 1, 31 ss., e L. MALDONATO, *Il crimine ambientale come crimine delle corporations: cooperazione pubblico-privato e responsabilità indipendente dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 3-4, 504 ss. Con riferimento alla materia alimentare, specie avuto riguardo agli attuali reati contravvenzionali, rispetto ai quali l'ente potrebbe essere riqualficato come autore primario, v. V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 732. In argomento si vedano altresì, da ultimo, i rilievi di A. GARGANI, *Profili della responsabilità collettiva da reato colposo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 65, secondo il quale «l'emancipazione della responsabilità amministrativa "231" dalla dipendenza del reato della persona fisica potrebbe, in questo senso, propiziare la possibilità di sperimentazione di forme di ascrizione autonoma ed esclusiva di macro-offese ambientali e sanitarie colposamente cagionate nel corso dell'attività di impresa. Un'alternativa quest'ultima, non priva di incognite e di complessità, che porrebbe la necessità di rivedere gli obiettivi della prevenzione mediante organizzazione e di rielaborare i criteri di imputazione. Nel peculiare settore in esame, quella dell'ente collettivo è, dunque, allo stato attuale, una responsabilità autonoma non formalizzata ed inespressa, che non può, cioè, – ancora – essere affermata come tale – ma che è immanente alla punizione dei garanti individuali, nella forma – sinistra – della responsabilità "per fatto altrui"».

schì incerti per la salute dei consumatori, secondo quanto sopra chiarito<sup>66</sup>.

In questa prospettiva, la nostra idea sarebbe quella di introdurre un illecito punitivo dell'ente collettivo imperniato sulla mancata comunicazione del rischio all'autorità o sulla violazione dell'obbligo di ritiro dal mercato di un prodotto, quali inosservanze corporative punite, però, solo *qualora siano conseguenza dell'omessa o non corretta adozione/attuazione delle prodromiche* misure di *compliance* puntualmente definite dal legislatore per tipizzare le 'precondizioni' organizzative e di autocontrollo necessarie, *ex ante*, per identificare e dare attuazione ai detti obblighi di diligenza 'procedurali'.

In sostanza, sotto quest'ultimo profilo, l'addebito sarebbe focalizzato pur sempre sull'omessa predisposizione delle cautele definite ai sensi di legge, rispetto alla quale sussisterebbe un illecito collettivo tanto sotto l'aspetto oggettivo (scostamento dallo *standard* cautelare doveroso), quanto sotto quello soggettivo (avuto riguardo alla rimproverabilità soggettiva di tale inosservanza sul piano della sua effettiva esigibilità)<sup>67</sup>. Si tratterebbe allora, comunque, di uno schema incentrato sulla colpa d'organizzazione dell'ente, la cui responsabilità troverebbe fondamento nel mancato adeguamento a un sistema di controllo dei rischi ignoti imposti alle organizzazioni. Ciò in uno scenario in cui, appunto, la tipologia e i contenuti dei rischi da comunicare, i presupposti per disporre il ritiro del prodotto, etc., sarebbero ben identificati mediante previsioni che chiarirebbero, *ancor prima*, i contenuti del modello organizzativo e dei sistemi di *compliance* e controllo interno di cui l'ente dovrebbe dotarsi al fine di poter riconoscere e 'attivare' gli obblighi di diligenza procedurali, e la cui piena e corretta adozione ed efficace attuazione varrebbero naturalmente anche qui ad esonerarlo da ogni responsabilità<sup>68</sup>.

L'innovatività di una simile impostazione poggia, in ottica di riforma, su due elementi cardine.

Il primo elemento è che l'ente non sarebbe punibile per il mero fatto di non essersi adeguato agli *standard* di auto-organizzazione di fonte legislativa, ma solo in presenza di una 'inosservanza finale' procedurale, direttamente imputabile alla *societas* in quanto tale e obiettivamente riscontrabile, in termini di mancata comunicazione del rischio o mancato rispetto dell'obbligo di ritiro<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Per tutti gli approfondimenti v. il paragrafo precedente.

<sup>67</sup> V. la disamina svolta *supra sub* Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II. Sulla distinzione tra questi due profili nell'ambito della materia della responsabilità da reato degli enti v., per tutti, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 143.

<sup>68</sup> Su tali profili si veda *supra* Cap. II, Sez. II. Sull'argomento, tra l'altro, avuto riguardo in generale alla positivizzazione delle 'cautele 231' in ambito alimentare, torneremo nel paragrafo successivo.

<sup>69</sup> Sulla diversa possibilità, invece, di costruire una sanzione per l'ente che sia legata a illeciti ove l'evento costituisca condizione obiettiva di punibilità, v., rispetto ad accadimenti che si

Il secondo elemento centrale è il ‘*nesso di rischio*’ attorno a cui orbita un simile illecito (in tal senso andrebbe letta la locuzione ‘*qualora siano conseguenza*’), che imporrebbe all’accusa di dimostrare che l’inosservanza rilevante si sia verificata proprio in virtù dello specifico difetto organizzativo contestato all’ente. In altri termini, il giudice dovrebbe accertare un legame unitario tra la mancata comunicazione del rischio o l’inosservanza dell’obbligo di ritiro e il previo mancato adeguamento alle cautele legislative, e cioè il fatto che la violazione procedurale decisiva sia dipesa proprio dalla carenza organizzativa riscontrata (tanto in presenza di una radicale mancanza delle misure di controllo interno, quanto di una inadeguata adozione/implementazione delle stesse).

Per converso, e quale naturale conseguenza, l’accertamento del c.d. nesso di rischio presupporrebbe pure la verifica dell’efficacia impeditiva – o in termini di significativa riduzione del rischio entro un margine di tollerabilità – del comportamento alternativo lecito. Di conseguenza, dovrebbe escludersi la responsabilità dell’ente allorché neanche laddove si fosse conformato allo *standard* doveroso – predisponendo correttamente l’intero sistema di autocontrollo richiesto dal legislatore – il soggetto metaindividuale avrebbe potuto evitare o ridurre significativamente il rischio di incorrere nell’omessa comunicazione delle informazioni dovute, nella mancata identificazione dei presupposti per disporre il ritiro dal mercato del prodotto, etc.<sup>70</sup>

Un simile accertamento consentirebbe a ben vedere di scongiurare il rischio di punire il soggetto collettivo per la sola disobbedienza alla disciplina regolamentare di settore e di identificare chiaramente gli elementi di ‘selezione penalistica’ dell’illecito, considerato che legittimerebbero la reazione punitiva dello Stato solo quelle violazioni di obblighi organizzativi di *compliance* legislativamente definiti che abbiano avuto una effettiva rilevanza nella realizzazione di un risultato esterno tangibile per la collettività, in particolare in termini di pregiudizio concreto per la procedura partecipata di gestione del rischio ignoto. In questi casi, infatti, la disorganizzazione aziendale non resterebbe un mero ‘fatto interno’, confinato nella realtà della singola

---

declinino in eventi di danno diffuso, G. DE VERO, *Il nesso causale*, cit., 53 ss., spec. 58. In argomento v. i rilievi in ottica evolutiva contenuti nella recente indagine di D. BIANCHI, *Auto-normazione e diritto penale*, cit., 363 ss.

<sup>70</sup> In tal senso si potrebbe attingere dal dibattito dottrinale in relazione, tra l’altro, alla richiamata sentenza Impregilo, dovendosi tener conto, per garantire una effettiva operatività del nuovo meccanismo sanzionatorio, che anche nell’ambito di nostro interesse, come del resto già accade nel sistema 231, diverse regole cautelari non potrebbero garantire con assoluta certezza la possibilità di evitare eventi avversi, ma sarebbero al più imperniate sull’esigenza di ridurre ragionevolmente il rischio, non potendone assicurare un radicale azzeramento (sul punto cfr. *supra* Cap. II, Sez. II, § 2, nota n. 29). Sul concetto di nesso di rischio nel diritto penale si rinvia a quanto osservato *supra sub* Cap. I, § 2 (v. nota n. 46 per i relativi riferimenti).

*corporation*, ma troverebbe una estrinsecazione esteriore (la mancata comunicazione del rischio o l'inosservanza dell'obbligo di ritiro), attribuibile, tramite l'accertamento del menzionato nesso, al contegno colposo dell'organizzazione.

L'inosservanza corporativa dell'obbligo procedurale, in definitiva, dovrà qui rappresentare la *concretizzazione del rischio* innescato dalla violazione *ex ante* delle misure organizzative di *compliance* definite per legge; solo a tali condizioni sarà possibile punire l'ente.

Questo meccanismo sanzionatorio sarebbe, allora, svincolato dalla necessità di individuare la singola persona fisica responsabile della violazione, di stabilire se si tratti di apicale o sottoposto, se sussista in capo a tale individuo il dolo o la colpa, se vi sia stata una elusione fraudolenta delle regole preventive. Il giudice sarebbe in tal senso affrancato dai complessi accertamenti oggi richiesti dall'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, soprattutto rispetto ai casi di autori rimasti ignoti<sup>71</sup>.

Si tratterebbe, per tali ragioni, di una misura sanzionatoria che – dando risposta a una istanza emersa a più riprese nel corso della presente indagine – assumerebbe i tratti di un *illicito punitivo realmente proprio e autonomo dell'ente*, del tutto sganciato dal 'fatto di connessione' della persona fisica, non dipendendo in alcun modo qui la sanzione applicata alla *corporation* dall'accertamento di un reato individuale.

Si fonderebbero, così, i criteri di attribuzione della responsabilità punitiva all'ente *su basi ben diverse da quelle tradizionali*, facendo leva su doveri propri dell'ente collettivo, senza alcuna mediazione di un illecito penale commesso da una persona fisica legata alla organizzazione. L'obbligo di comunicare il rischio o di disporre il ritiro del prodotto, invero, graverebbe in via diretta sulla *corporation*, potendosi prescindere dalla posizione e dal contributo di qualsiasi esponente aziendale.

Pertanto, la differenza fondamentale rispetto a quanto oggi prevede il d.lgs. n. 231 è data dal fatto che il compito di 'filtrare' le 'disorganizzazioni' meritevoli e bisognose di sanzione non sarebbe affidato al reato della persona fisica, ma a una inosservanza attribuibile direttamente al soggetto metaindividuale in quanto tale ed effettivamente ricollegabile a un suo contegno colposo tramite la verifica del nesso di rischio.

Il legislatore della riforma dovrebbe, poi, farsi carico dell'esigenza di coordinare i nuovi illeciti con i consueti meccanismi di ascrizione della responsabilità di cui al decreto 231.

La soluzione preferibile ci sembra quella di ricorrere a una clausola di riserva che stabilisca l'applicabilità degli illeciti (autonomi) della *societas* nei

---

<sup>71</sup> V. nel dettaglio *supra* Cap. II, Sez. II, § 3.

soli casi residuali in cui non possa operare l'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001. In questo modo si eviterebbe qualsiasi interferenza o cumulo di binari sanzionatori e si chiarirebbe come tale meccanismo punitivo passi attraverso fattispecie sussidiarie, di chiusura del sistema, 'utilizzabili' nelle sole ipotesi in cui nemmeno la previsione sulla responsabilità 'autonoma' dell'ente (il detto art. 8) possa essere impiegata.

Si dovrà, infine, assicurare un ragionevole, generale *coordinamento sistematico* tra le nuove misure e i vari istituti del decreto 231, anche sul piano delle *fondamentali garanzie sostanziali e procedurali ivi sancite*, che ovviamente dovrebbero essere riconosciute all'ente anche per gli illeciti propri qui analizzati<sup>72</sup>.

È chiaro che questo processo di autonomizzazione della responsabilità dell'ente sarebbe ipotizzabile solo per violazioni che riguardino un dato oggettivo come l'omessa comunicazione di un rischio o l'inosservanza di un obbligo di *recall*, trattandosi, come detto, di circostanze idonee a essere ricondotte direttamente alla autonoma sfera organizzativa e di responsabilità del soggetto metaindividuale, senza la necessità di identificare persone fisiche eventualmente coinvolte nella inosservanza. Una simile misura punitiva non potrebbe, per contro, operare in presenza di comportamenti, come ad esempio quelli di concreto, doloso ostacolo alle attività di vigilanza delle autorità nelle procedure di gestione partecipata del rischio ignoto, che più difficilmente possono prescindere dall'identificazione del singolo individuo materialmente responsabile della violazione.

Ci sembra, tuttavia, che il settore alimentare possa ancora una volta rappresentare il contesto di sperimentazione di soluzioni ambiziose, *anche al di là dei contesti caratterizzati da incertezza scientifica* circa la potenzialità lesiva di determinati prodotti alimentari per la salute.

Ci riferiamo ai casi di produzione/messa in circolazione da parte di soggetti collettivi, da un lato, di *alimenti idonei a cagionare lesioni di varia intensità o la morte* di uno o più consumatori e, dall'altro lato, di alimenti (o segni, marchi, altri elementi che rappresentano la sostanza) oggetto di modificazioni o di qualsiasi altra alterazione/omissione informativa/artificio etc., tali da renderli comunque *idonei a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, quantità o qualità del prodotto*; detto più in breve, a tutte le ipotesi destinate a ricadere all'interno dei nuovi reati a tutela della salute e dell'affidamento commerciale dei consumatori nei contesti di *certezza scientifica*<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Anche per tali illeciti autonomi, peraltro, si dovrebbe consentire all'ente virtuoso di accedere ai meccanismi premiali su cui a breve ci soffermeremo, tenendo conto della necessità di stabilire per queste previsioni degli specifici 'filtri': v. *infra* il paragrafo successivo.

<sup>73</sup> Rinviamo, allora, all'analisi svolta nei paragrafi precedenti per identificare le caratteristiche di dettaglio (avuto riguardo, ad esempio, all'elemento dell'indeterminatezza, etc.) delle circostanze che qui rivestirebbero il diverso ruolo di inosservanze legate all'illecito autonomo dell'ente.

La produzione o la messa in varie forme in circolazione da parte di un ente collettivo di un alimento che presenti le dette caratteristiche oggettive potrebbero integrare, invero, alcune delle inosservanze che abbiamo posto al centro degli auspici illeciti puramente autonomi dell'ente, da applicare sempre a condizione che quest'ultimo abbia ommesso o non implementato correttamente le prodromiche misure organizzative di *compliance* definite dal legislatore, sulla base dell'azione pubblica di positivizzazione delle cautele che, come diremo subito<sup>74</sup>, dovrebbe interessare, *in generale*, l'attività delle *corporation* nella materia alimentare, *anche al di fuori* delle procedure di gestione del *dubio scientifico*.

Ben può accadere<sup>75</sup>, infatti, che certi prodotti alimentari siano commercializzati con caratteristiche pericolose per i consumatori perché, ad esempio, la gestione a monte della complessiva catena industriale o la stessa dinamica produttiva presentano, di per sé, *difetti organizzativi* o *di controllo* che, pur in assenza di uno specifico errore umano o azione volontaria di singoli dipendenti direttamente riscontrabile, determinino comunque la produzione/messa in circolazione di alimenti in grado di arrecare pregiudizio agli interessi in gioco (salute e affidamento commerciale).

Essendo questi beni prodotti e commercializzati dalla società in quanto tale, simili violazioni, non diversamente da quanto accade per l'omessa comunicazione del rischio o l'inosservanza dell'obbligo di ritiro, appaiono idonee a essere imputate direttamente all'ente, anche senza considerare l'eventuale 'mediazione' di un comportamento umano.

In queste ipotesi, allora, si potrebbe prefigurare il ricorso al suddetto meccanismo di *enforcement*. L'ente verrebbe sanzionato non per la mera disobbedienza alla regolamentazione amministrativa di settore, ma in quanto il difetto di organizzazione abbia avuto una estrinsecazione esterna (la produzione/circolazione del prodotto pericoloso o capace di ingannare il pubblico) di cui sia possibile dimostrare il legame con la colpa d'organizzazione del soggetto metaindividuale. Si punirebbe l'ente, come già sopra chiarito, solo ove la *produzione/circolazione dei prodotti* pericolosi rappresenti la *concretizzazione del rischio* innescato *ex ante* con la violazione della cautela organizzativa definita dal legislatore.

Ricorrerebbe pure qui un illecito autonomo metaindividuale del tutto sganciato da un fatto di connessione individuale, ma pienamente in linea con i principi di offensività e colpevolezza.

Tali previsioni, ovviamente, come per gli illeciti 'gemelli' prospettati per i casi di incertezza scientifica, dovrebbero racchiudere una clausola di riserva

---

<sup>74</sup> Cfr. il paragrafo successivo.

<sup>75</sup> V. la disamina svolta *supra sub* Cap. I, spec. § 2 e Cap. II, spec. Sez. II.

per consentirne l'applicabilità nei soli casi non già 'coperti' dall'art. 8 del decreto 231; anche in questo caso, dunque, si tratterebbe di ipotesi di carattere residuale, in relazione alle quali, nondimeno, opererebbero tutte le garanzie procedurali e sostanziali dettate dalla normativa sulla responsabilità da reato dell'ente. Sarebbe parimenti assicurato un pieno coordinamento con tutti gli istituti 231 'ordinari' altresì per quanto concerne l'accesso a meccanismi premiali al fine di consentire, ad esempio, come illustreremo nel paragrafo che segue<sup>76</sup>, l'estinzione dell'illecito a certe condizioni.

L'apparato sanzionatorio applicabile all'ente collettivo dovrebbe essere modulato dal legislatore, così come accade per la persona fisica, secondo una logica scalare, differenziando l'entità della reazione punitiva a seconda della maggiore o minore capacità lesiva della sostanza o dell'effettivo verificarsi di danni ai consumatori (secondo l'analizzato paradigma dell'illecito aggravato dall'evento), nonché in base alla circostanza che il fatto si riferisca a marchi o segni registrati o meno in osservanza delle disposizioni di settore, secondo le cadenze che abbiamo prima ricostruito in dettaglio sul versante del diritto penale alimentare individuale<sup>77</sup>.

Si potrebbe riflettere, inoltre, su un ampliamento dell'attuale arsenale punitivo, prevedendo la possibilità di disporre in via principale, in alternativa alle 'tradizionali' sanzioni pecuniarie e interdittive che pure qui dovrebbero trovare applicazione<sup>78</sup>, misure di amministrazione o controllo giudiziario dell'ente collettivo<sup>79</sup>. Simili previsioni, invero, consentirebbero di incentrare

---

<sup>76</sup> Cfr. il paragrafo successivo sul parallelo percorso di adeguamento che dovrebbe riguardare il decreto 231 nella nostra materia.

<sup>77</sup> Cfr. *supra* (§ 2) sulla differenziazione delle sanzioni in base ai vari livelli di offensività delle condotte in parola.

<sup>78</sup> Si è già pocanzi detto, del resto, che bisognerebbe assicurare un generale coordinamento tra tali nuovi illeciti e i vari istituti 231, rendendo questi ultimi applicabili pure alle nuove misure sanzionatorie qui in analisi.

<sup>79</sup> Rispetto alla possibilità di applicare in ambito alimentare misure di questo tipo sia consentito il rinvio, per ulteriori spunti, a E. BIRRITERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 239. In argomento v., inoltre, le approfondite indicazioni contenute nel saggio di V. MONGILLO, *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 559 ss. Già *de iure condito*, del resto, in dottrina si sono ampiamente messi in rilievo i punti di contatto tra gli istituti in tal senso esistenti e il sistema della responsabilità degli enti: v. G. LOSAPPIO, *Modello organizzativo e controllo giudiziario ex d.lgs. n. 159/2011*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 542 ss. Una tale riflessione sul rinnovamento del sistema sanzionatorio potrebbe altresì, naturalmente, riguardare più in generale il decreto 231 e non solo tali illeciti autonomi (sul punto torneremo nel paragrafo successivo per quanto concerne, in particolare, il tema delle sanzioni interdittive e della misura tradizionale di settore della chiusura dello stabilimento). In generale, di recente, sulle ipotesi di riforma connesse alle sanzioni per gli enti collettivi v. N. SELVAGGI, *Le sanzioni per l'ente collettivo: un'introduzione alle ipote-*

il *focus* della sanzione piuttosto che sulla sola paralisi dell'attività o sulla mera monetizzazione della pretesa sanzionatoria, sulla ricostruzione dell'apparato di *compliance* del soggetto metaindividuale, quale attività guidata direttamente (nel caso dell'amministrazione, per le ipotesi più gravi) o supportata dall'esterno (nel caso del controllo, per le ipotesi meno gravi) dall'autorità pubblica, così da rimediare alla violazione commessa, dotando al contempo l'ente degli strumenti e degli 'anticorpi' necessari a prevenire nuove inosservanze in futuro.

### 3.1. Il parallelo percorso di adeguamento del d.lgs. n. 231 del 2001

Veniamo ora alla seconda direttrice di riforma in materia di *corporate criminal liability*, che concerne il parallelo percorso di adeguamento del decreto 231 nel settore alimentare.

Sul punto, la revisione di tale comparto punitivo deve muoversi in plurime direzioni.

Un primo aspetto è ovviamente legato all'inclusione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 dell'intero apparato di *tutti i nuovi illeciti individuali* oggetto della nostra proposta, e quindi sia di quelli a tutela della salute e dell'affidamento commerciale dei consumatori di prodotti alimentari, sia degli altri posti a salvaguardia delle procedure partecipate di gestione del rischio ignoto.

Crediamo di aver già posto ampiamente in luce le ragioni che impongono di estendere la responsabilità da reato dell'ente agli illeciti penali del settore<sup>80</sup>: si tratterebbe, infatti, di un passaggio obbligato, essenziale per assicurare un rinnovamento del diritto punitivo alimentare e per valorizzare anche sul piano sanzionatorio il ruolo centrale che gli enti già rivestono sul versante tanto criminologico, quanto normativo – avuto riguardo, in particolare, alle tecniche di autonormazione e autocontrollo che costituiscono uno degli aspetti chiave della regolamentazione amministrativa della materia.

I reati di cui abbiamo proposto l'introduzione, allora, dovrebbero essere inclusi nel catalogo dei *predicate crime* del decreto 231, il quale, del resto, con il paradigma ascrittivo imperniato sulla colpa d'organizzazione del soggetto metaindividuale, appare, per le ragioni già illustrate<sup>81</sup>, un ideale *anello di congiunzione* tra strategie di *enforcement* penale e legislazione amministrativa sot-

---

*si di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 397 ss. In argomento si veda anche l'indagine monografica di A.M. MAUGERI, *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.

<sup>80</sup> Cfr. *supra* Cap. I, spec. §§ 1 e 2 e, diffusamente, l'intera Sez. II del Cap. II.

<sup>81</sup> V. Cap. II, Sez. II.

tostante le normative in tema di alimenti, il migliore strumento per ‘mettere in sincrono’ tali due rami dell’ordinamento.

Per non pregiudicare l’efficacia deterrente del sistema, specie rispetto ai più grandi *player* del mercato alimentare, sarà altresì essenziale prevedere, a differenza di quanto oggi accade, le sanzioni interdittive accanto a quelle pecuniarie, con l’aggiunta, tra le misure punitive direttamente applicabili nei confronti dell’ente disciplinate dal decreto 231, anche della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio.

Su quest’ultimo versante, abbiamo già rilevato gli aspetti critici legati alla regolazione dei punti di contatto tra sanzioni accessorie applicabili per gli illeciti della persona fisica (il riferimento è qui proprio alla misura della chiusura dello stabilimento) e i profili di incidenza di tali strumenti interdittivi nei confronti dell’ente, privo di meccanismi di difesa rispetto a dette misure accessorie, irragionevolmente applicabili in via esclusiva all’individuo<sup>82</sup>. *De iure condito*, infatti, la sanzione della chiusura dello stabilimento, pur essendo rivolta in sostanza all’organizzazione collettiva, che *de facto* ne subisce gli effetti pregiudizievoli, non solo è azionabile unicamente in relazione alla commissione del reato individuale, ma può seguire a illeciti penali (quelli a tutela diretta o mediata della salute pubblica) allo stato non inclusi nel catalogo del decreto 231 e rispetto ai quali, quindi, l’ente non può neppure avvalersi dell’effetto esimente legato all’adozione e all’efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo.

Appare, dunque, imprescindibile coordinare e anzi *capovolgere* i due ambiti di intervento, riservando la sanzione della chiusura dello stabilimento o dell’esercizio al solo soggetto collettivo, preso atto dell’incidenza diretta che essa ha sull’organizzazione. L’applicazione di tale misura con riferimento agli illeciti della persona fisica dovrebbe allora essere resa possibile esclusivamente *in via subordinata*, laddove, cioè, l’attività economica nell’ambito della quale si sia verificata la violazione risulti riferibile a un’impresa del settore alimentare che sia fuori dal campo soggettivo di applicazione del decreto 231 (ad esempio, una impresa individuale)<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Cfr. *supra*, Cap. II, Sez. I, § 2 e Cap. II, Sez. II.

<sup>83</sup> Invero, al netto di un isolato e assai criticato orientamento in senso affermativo – Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2010 (dep. 20 aprile 2011), n. 15657, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio 2011, commentata da G. AMARELLI, *L’indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. n. 231/2001* –, la giurisprudenza di legittimità esclude che alle imprese in questione si applichi il decreto 231, argomentando che non si tratta di soggetti metaindividuali. V. al riguardo Cass. pen., sez. VI, 3 marzo 2004 (dep. 22 aprile 2004), n. 18941, in *Cass. pen.*, 2004, 4046 ss. con nota di P. DI GERONIMO, *La Cassazione esclude l’applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, nonché Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012 (dep. 23 luglio 2012), n. 30085,

Infine, parimenti saliente è l'aspetto della positivizzazione delle cautele, questa volta in relazione ai contenuti del modello 231<sup>84</sup>, rispetto ai quali si auspica il già menzionato procedimento partecipato di definizione delle *best practice* che coinvolga l'autorità pubblica e i vari *stakeholder*; e ciò, come detto, sia per quanto riguarda i contesti caratterizzati da incertezza scientifica, sia con riferimento a quelli connotati da certezza scientifica rispetto all'attitudine pericolosa dei prodotti alimentari.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare come questa attività di cristallizzazione delle cautele non 'parta da zero', posto che l'elenco di misure normative è già nutrito: si va dalle metodologie di autocontrollo e autonormazione che le stesse organizzazioni devono seguire (si pensi al noto modello HACCP), sino alle svariate *mandatory rule* per assicurare l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la conformità delle tecniche di produzione e distribuzione degli stessi alle normative in parola; senza dimenticare il relevantissimo patrimonio di fonti di *soft law* e di standardizzazione privata che proliferano in questo comparto produttivo. Il principale problema, da questa angolazione, consiste, dunque, non in una carenza di regolamentazione, ma nella iper-produzione di regole cautelari proprie della *food law*, divenuta nel corso dei decenni un groviglio quasi inestricabile, sì da rendere oltremodo complicato per gli operatori del settore comprendere quali siano – nella congerie di regole esistenti, tra diritto europeo e nazionale, fonti pubbliche e fonti private – le normative pertinenti per la propria attività e le metodologie da seguire per adattare le cautele al proprio contesto di *business*.

Si tratterebbe, pure per quanto riguarda le *corporation*, essenzialmente di una azione pubblica di positivizzazione degli obblighi di diligenza metaindividuali che dovrebbe avere il primario obiettivo di riportare *ordine sistematico* in questa materia, di consentire ai privati una più semplice ricognizione delle regole da seguire e delle pertinenti strategie organizzative per applicarle.

È noto come la dottrina penalistica abbia da tempo in via generale avvertito l'esigenza di avviare un siffatto percorso nella materia della responsabilità da reato degli enti<sup>85</sup>, e ciò anche per affrontare la principale problematica che la prassi applicativa del decreto 231, al netto dei più recenti sviluppi giurispru-

---

in *C.E.D. Cass.*, n. 252995. Ha di recente riaffermato tale tesi, pur nell'affrontare la distinta tematica dell'inclusione nel novero dei 'soggetti 231' delle società unipersonali, *Cass. pen.*, sez. VI, 16 febbraio 2021 (dep. 6 dicembre 2021), n. 45100, annotata da F. MUCCIARELLI, *Responsabilità da reato degli enti e società unipersonali: un arduo regolamento di confini*, in *Cass. pen.*, 2022, 1579 ss., nonché da R. SABIA, *La società unipersonale nello spettro applicativo del D.Lgs. n. 231/2001. La Cassazione apre alla (problematica) "terza via" dell'accertamento in concreto*, in *Giur. it.*, 2022, 1727 ss.

<sup>84</sup> Sulle analoghe proposte contenute nel progetto Caselli v. *supra* Cap. II, Sez. III, § 1.

<sup>85</sup> Cfr. *infra* nota n. 87.

denziali<sup>86</sup>, ha storicamente evidenziato: l'insufficiente tipizzazione dei parametri che guidano l'accertamento giudiziale circa l'idoneità del modello organizzativo. Sul punto, si è presa in considerazione l'utile proposta di stabilire una presunzione di idoneità del modello conforme alle indicazioni cautelari metaindividuali 'selezionate' dalla legge; presunzione vincibile dal giudice solo attraverso una motivazione specifica sulla misura di prevenzione che si sarebbe dovuta predisporre nel caso concreto da parte della singola organizzazione<sup>87</sup>.

La prospettiva della positivizzazione delle cautele imposte agli enti collettivi anche nel settore alimentare deve, però, essere perseguita unitamente alla *interconnessa* direttrice di politica criminale legata alla *premierità* per gli enti virtuosi<sup>88</sup>. Sotto questo profilo andrebbe valorizzato l'accesso a istituti come, ad esempio, la messa alla prova del soggetto collettivo<sup>89</sup> o i meccanismi estintivi di contravvenzioni a fronte di condotte riparatorie, che consentano all'ente di estinguere l'illecito, con risoluzione anticipata del procedimento, previa ristrutturazione del proprio assetto di controllo interno e realizzazione di ulteriori attività rimediali.

Non vanno trascurati, però, neppure i profili problematici legati all'introduzione di tali strumenti premiali.

In primo luogo, ci riferiamo al rischio di pregiudicare la capacità deterrente del

---

<sup>86</sup> Ci riferiamo, invero, alla già menzionata, importantissima sentenza Impregilo (su cui cfr., per ogni riferimento bibliografico, *supra sub* Cap. II, Sez. II, § 2, nota n. 29).

<sup>87</sup> Si vedano al riguardo, in particolare, V. MANES, A.F. TRIPODI, *L'idoneità del modello organizzativo*, cit., 168; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità*, cit., 536; ID., *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 867. Sul punto anche S. MANACORDA, *L'idoneità preventiva*, cit., 111. Sulla proposta, invece, di introdurre meccanismi di certificazione dei modelli, v. A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto»*, cit., 219 ss. Si vedano altresì, in generale, sull'accertamento dell'idoneità del modello, con ampi riferimenti, i lavori di: M. COLACURCI, *L'idoneità del modello*, cit., 66 ss.; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità*, cit., 69 ss. Più di recente sul punto, nel contesto di una articolata proposta di riforma della materia della responsabilità da reato degli enti, v. la richiamata indagine monografica di R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione*, cit., 300 ss.

<sup>88</sup> V. per tutti P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, cit., 1101 ss.; ampie riflessioni al riguardo anche in M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione*, cit., 579 ss. In argomento, peraltro, cfr. la monografia di FED. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020, *passim*.

<sup>89</sup> Sull'estensione all'ente di meccanismi di *probation* v. la proposta di G. FIDELBO, R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, 12 ss., i quali evidenziano come per l'accesso a tale istituto premiale sia comunque necessario accertare l'esistenza di un previo modello organizzativo, non di pura facciata.

sistema 231 e dunque di stimolare gli enti collettivi a predisporre *ex ante* – a prescindere, cioè, dal verificarsi di fatti di reato – idonei meccanismi di controllo e prevenzione del rischio reato. Aspetto, quest'ultimo, ancor più significativo in un settore, quale quello alimentare, ove strumenti di autocontrollo come l'HACCP assumono una importanza centrale anche a prescindere dall'aspetto punitivo. Come abbiamo osservato rispetto alla persona fisica, pure la *societas* potrebbe decidere opportunisticamente di rinviare l'investimento sul piano economico-organizzativo, necessario per adeguarsi a tali obblighi di diligenza, ove sapesse di poter contare comunque sull'estinzione dell'illecito mediante la messa in campo di condotte riparatorie una volta che a esso venga effettivamente contestata una certa inosservanza<sup>90</sup>. Dall'altro lato, poi, vi è il rischio di premiare ingiustificatamente forme di c.d. *cosmetic compliance*<sup>91</sup>: ipotesi, cioè, in cui l'ente predisponga dei modelli organizzativi meramente cartolari al solo fine di precostituirsi i requisiti d'accesso all'istituto cui consegue l'estinzione dell'illecito.

Per evitare tali inconvenienti sarà necessario – tanto per quanto riguarda gli enti, quanto, con i necessari adattamenti, per le persone fisiche<sup>92</sup> – consentire l'accesso al meccanismo premiale *soltanto* ai soggetti che possano dimostrare di aver profuso, prima del verificarsi dell'illecito, un *fattivo impegno* nel recepire gli strumenti di prevenzione richiesti dalla legge, pur avendo errato in forma più o meno intensa nel loro *adattamento* – in fase di progettazione delle attività o del *compliance program* – o nella *effettiva implementazione e attuazione* delle misure apprestate<sup>93</sup>.

Dal primo punto di vista, giova rammentare che qualsiasi cautela indicata

---

<sup>90</sup> V. ancora sul punto R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione*, cit., 300 ss.

<sup>91</sup> Su tale concetto cfr., per tutti, V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., *passim* e spec. 187 e 471.

<sup>92</sup> Come abbiamo anticipato (v. *supra sub § 2*), con esclusivo riferimento, naturalmente, agli illeciti nei contesti di incertezza scientifica.

<sup>93</sup> Sul punto sia consentito rinviare a quanto abbiamo osservato, relativamente al contiguo settore del diritto penale dell'ambiente, in E. BIRRITTERI, *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi*, cit., 304 ss. Si potrebbe del resto valutare il ricorso ad ulteriori *filtri di accesso* al procedimento premiale, negandolo all'operatore recidivo, o in presenza di danni concreti ai consumatori o ancora in funzione della gravità dell'illecito, con il rischio tuttavia, specie con riferimento a questo secondo parametro, di riespansione della (eccessiva) discrezionalità giudiziale che la connessa direttrice politico-criminale della positivizzazione delle cautele intende invece contenere. Si vedano pure le considerazioni di FED. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, cit., 294 ss. e spec. 300, il quale rileva che «la promessa del premio non potrebbe essere rivolta a tutti quegli enti i quali, prima della commissione del fatto, non fossero già dotati di un modello organizzativo “credibile”, dal punto di vista sia strutturale che applicativo. Del pari, efficacia preclusiva dovrebbe essere riconosciuta alla recidiva, sempreché venisse in rilievo la stessa lacuna organizzativa».

dal legislatore, non potendo essere acriticamente recepita dagli operatori del settore, ma dovendo al contrario essere *concretizzata* nel singolo e specifico contesto operativo, presupporrà comunque un'attività di 'allineamento' delle misure alle peculiarità della singola organizzazione, al fine di poter essere applicata al meglio<sup>94</sup>.

Per quanto concerne, invece, l'accertamento dell'*effettiva attuazione* delle cautele, si tratta di un profilo rispetto al quale il vaglio giudiziale resta ineludibile, sicché non paiono ammissibili automatismi o certificazioni preventive (intese come prova legale vincolante ai fini della verifica giudiziale) di alcun tipo.

Se vi è stato, allora, un reale impegno preventivo, un errore in una delle fasi di predisposizione ed efficace attuazione del sistema di *compliance* dovrebbe legittimare l'accesso del soggetto (individuale o collettivo) ai menzionati meccanismi premiali e, in caso di realizzazione delle condotte riparatorie o esito positivo della prova, l'estinzione dell'illecito.

La messa in campo di una *coordinata* strategia di politica criminale che preveda, accanto all'introduzione dello strumento premiale, una accorta positivizzazione delle cautele, varrebbe sia a contenere la discrezionalità giudiziale nella valutazione dello sforzo di adattamento dell'operatore alle regole preventive etero-normate, sia il rischio di legittimare mere attività di *compliance* 'cosmetica'. Ci si muoverebbe, infatti, in un contesto costellato da indicazioni più chiare e puntuali e per questo in grado di guidare la stessa attività del giudice; dalla seconda angolazione, va rilevato come non risponderebbe a logiche di razionalità economica l'eventuale scelta di investire risorse significative nell'adeguare l'organizzazione alle misure previste per legge solo per preconstituirsì i requisiti di accesso all'istituto premiale.

Di contro, l'operatore economico – individuale o societario – rispetto al quale *non* si possa dimostrare tale fattivo (e preventivo) impegno nell'adozione degli strumenti di *compliance*, o che abbia allestito una *compliance* 'di mera facciata', dovrebbe al più poter beneficiare di una attenuante che valorizzi la collaborazione *post crimen patratum* con le autorità; altrimenti, come anticipavamo, risulterebbe minata la capacità del sistema di stimolare gli attori privati a impegnarsi proattivamente, in una rigorosa prospettiva *ex ante*, nella prevenzione dell'illecito (nel nostro caso alimentare)<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Si tratta peraltro di un aspetto problematico già sperimentato nel settore della colpa medica, anche alla luce delle scelte compiute in merito dal legislatore con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., che precisa appunto come il rispetto delle linee guida escluda la punibilità sempre che le raccomandazioni ivi previste risultino «adeguate alle specificità del caso concreto».

<sup>95</sup> Scettico sulla possibilità di attribuire il beneficio dell'estinzione dell'illecito all'ente che nulla abbia fatto (o abbia posto in essere solo attività di facciata) prima del verificarsi del reato presupposto è V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 487 ss. e spec. 489 e 492, il quale invero propone l'introduzione di un'attenuante che valorizzi la collaborazione tempestiva dell'ente e di

#### 4. Riflessioni conclusive e prospettive di armonizzazione sovranazionale del diritto penale alimentare

La proposta di riforma di cui abbiamo descritto sin qui i contenuti ci pare possa offrire risposte praticabili e sostenibili ai vari problemi del diritto penale alimentare, emersi a più riprese nel corso dell'indagine.

Per quanto riguarda la persona fisica, l'approdo sarebbe, anzitutto, un rinnovato sistema di illeciti penali tra loro ben coordinati, così da superare una delle principali criticità del settore, vale a dire il disordine sistematico e la costante sovrapposizione tra figure criminose.

Inoltre, le fattispecie in discorso varrebbero a colmare le diverse lacune oggi esistenti rispetto alla criminalizzazione di comportamenti illeciti compiuti dagli operatori che si collocano a monte della *supply chain* alimentare<sup>96</sup>.

Soprattutto, crediamo che i più importanti vantaggi connessi alla introduzione di siffatto modello possano essere così compendiate:

a) consentire il superamento di tutti quei reati alimentari che, appiattendosi su violazioni formali della *food law* o sul mancato rispetto di limiti soglia, generano oggi gravi tensioni con il principio di offensività;

b) abbandonare, con specifico riguardo ai reati a salvaguardia della salute del consumatore, il problematico elemento costitutivo della diffusività del pericolo, e costruire un sistema di delitti scalare, a offensività progressiva, imperniati su elementi costitutivi più agevolmente gestibili e controllabili nella prassi, vale a dire sulla maggiore o minore capacità lesiva della sostanza e sull'indeterminatezza della vittima o delle vittime potenziali, unitamente a un sistema di circostanze che consenta di tener conto, a parità di pericolosità del prodotto, anche dell'estensione quantitativa della probabilità di danno;

c) ricondurre i vari reati a protezione degli interessi commerciali degli acquirenti all'interno di un solo micro-gruppo di delitti a presidio di un'unica oggettività giuridica (l'affidamento dei consumatori alimentari), identificata in un bene maggiormente prossimo ai destinatari della tutela e a quello effettivamente aggredito dagli stessi soggetti attivi, riducendo al contempo il numero delle

---

subordinare l'accesso alla *probation* «all'esiguità della colpa organizzativa dell'ente in concreto, attestata dalla presenza *ante factum* di un modello organizzativo non meramente cartaceo, benché non del tutto idoneo o non ancora efficacemente attuato per presidiare il rischio del reato verificatosi». Suggestisce, invece, la costruzione di una causa di esclusione della punibilità per l'ente che prima della notifica dell'informazione di garanzia fornisca all'autorità elementi di prova determinanti e ripari le conseguenze dell'illecito F. CENTONZE, *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, cit., 986. Per un'ampia indagine sulla valenza delle condotte riparatorie nel contesto del d.lgs. n. 231 v. il lavoro monografico di M. COLACURCI, *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.

<sup>96</sup> Cfr. *supra* Cap. II, Sez. I, §§ 1 e 2 e *supra* § 2 nel presente capitolo.

fattispecie esistenti e ricalibrandone i contenuti in modo più razionale attorno all'elemento della oggettiva capacità decettiva/ingannatoria della condotta;

d) adottare, nei contesti caratterizzati da incertezza scientifica, nuove tecniche sanzionatorie basate non più sulla determinazione di un pericolo per i consumatori (qui, per definizione, di non sicura verifica), ma sulla violazione di procedure partecipate di gestione del rischio ignoto per la salute, senza rinunciare a tipizzare specifici requisiti di 'selezione penalistica' degli illeciti che scongiurino il rischio di punire la semplice violazione della disciplina amministrativa sottostante.

Per quanto riguarda gli enti collettivi, poi, riteniamo che la proposta possa offrire soluzioni concrete alle problematiche messe in luce nel corso del lavoro, avuto riguardo alle esigenze di:

a) introdurre forme di autonomizzazione della responsabilità dell'ente tali da consentire il definitivo disancoraggio della *corporate criminal liability* dal fatto di connessione individuale, ma – pure da questo versante – avendo cura di non incentrare la sanzione sulla mera inosservanza della legislazione alimentare amministrativa, bensì di costruire un illecito proprio del soggetto meta-individuale che consenta, nel rispetto dei principi di offensività e 'colpevolezza', di selezionare i casi in cui l'ente disorganizzato meriti e necessiti effettivamente di essere punito, assicurando al contempo una armonica convivenza di queste nuove figure con gli ordinari meccanismi di ascrizione del decreto 231;

b) favorire un parallelo percorso di rivisitazione della normativa sulla responsabilità da reato delle *corporation* (d.lgs. n. 231 del 2001) in modo da: allargare il catalogo dei *predicate crime* a tutti gli illeciti penali di settore; proporre una più ragionevole distribuzione delle sanzioni interdittive tra persona fisica e soggetto meta-individuale (con riferimento, in particolar modo, alla misura della chiusura dello stabilimento); affrontare il tema della positivizzazione delle cautele imposte alle organizzazioni, nonché quello della previsione di istituti volti a promuovere la premialità per gli enti virtuosi (in entrambi i casi tenendo conto delle specificità del settore alimentare).

Infine, la complessiva riforma qui tratteggiata ci sembra funzionale a incoraggiare un futuro processo di armonizzazione sovranazionale (e in particolare a livello europeo) delle legislazioni punitive, che rappresenta, per le ragioni che abbiamo cercato più volte di evidenziare<sup>97</sup>, una meta assolutamente imprescindibile.

Tale sistema di illeciti – muovendo dall'ammodernamento delle sanzioni rivolte alle persone fisiche e valorizzando il ruolo degli enti collettivi nelle attività di *enforcement* contro la criminalità alimentare – potrebbe infatti rappresentare un primo 'canovaccio' per un riavvicinamento delle legislazioni na-

---

<sup>97</sup> V. *supra* Cap. I, § 3 e Cap. II, Sez. III, § 4.

zionali, con particolare riguardo agli strumenti a questo scopo utilizzabili nel contesto dell'Unione europea, segnatamente facendo leva sulla possibilità di applicare l'art. 83 TFUE, sfruttando la c.d. *annex competence* del legislatore eurounitario in materia penale<sup>98</sup>.

L'analisi condotta sul fronte comparatistico e la disamina dei progetti di riforma hanno permesso di fissare alcuni punti fermi.

Ci riferiamo, anzitutto, all'esigenza, di cui molti ordinamenti non tengono adeguatamente conto<sup>99</sup>, di considerare con pari attenzione – nel quadro di un coerente intervento repressivo – tanto le c.d. frodi commerciali, quanto i reati alimentari che aggrediscono il fondamentale interesse della salute degli acquirenti.

In secondo luogo, viene in rilievo il tema della necessità di superare tutte quelle forme di incriminazione che, come accade in numerosi Paesi<sup>100</sup>, si appiattiscono sulla violazione formale della legislazione amministrativa retrostante, specialmente attraverso la tecnica del rinvio integrale a queste ultime fonti per l'individuazione del precetto rilevante in sede penale.

Nell'implementare strumenti sovranazionali volti al riavvicinamento delle normative sul piano del diritto penale alimentare, allora, un primo passaggio essenziale ci sembra sia quello di richiedere agli Stati di costruire reati imperniati su *elementi costitutivi autonomi*, in grado di 'selezionare' l'autentico disvalore penale della condotta. Essi, per le ragioni che crediamo di aver persuasivamente illustrato nel corso dell'indagine, dovrebbero sostanzarsi nella capacità lesiva della sostanza, nell'attitudine ingannatoria della condotta, nella reiterata/grave violazione di determinate procedure a tutela del rischio ignoto, etc.

Sul non meno cruciale versante della responsabilità dell'ente, l'armonizzazione del diritto penale alimentare metaindividuale, qui in particolare a livello europeo, potrebbe essere l'occasione per sperimentare soluzioni avanzate sul piano degli strumenti di ascrizione agli enti collettivi di illeciti penali commessi nel loro interesse o vantaggio.

Confidiamo di aver chiarito, nel corso della nostra analisi, come i sistemi di responsabilità dell'ente fondati sulla *vicarious liability* o sull'*identification model* presentino limiti insuperabili e ormai ampiamente attestati dalle lunghe esperienze di vari ordinamenti, specie di *common law*, nel contrasto alla criminalità alimentare corporativa<sup>101</sup>.

Appare di gran lunga preferibile, in questo comparto normativo, ricorrere

<sup>98</sup> Si rinvia all'analisi di dettaglio svolta *supra* (per i relativi rinvii si veda la nota precedente).

<sup>99</sup> Cfr. *supra* Cap. I, § 3 per quanto attiene alla nozione di frode alimentare elaborata in ambito istituzionale e in letteratura, nonché *supra* Cap. III con riferimento all'indagine comparatistica.

<sup>100</sup> V. Cap. I, § 3 e l'intero Cap. III.

<sup>101</sup> V. Cap. III, § 6.

ai modelli basati sulla colpa d'organizzazione o sul *failure to prevent*, ben più congeniali per responsabilizzare gli 'artefici corporativi' di *food crime* nell'attuale contesto<sup>102</sup>.

Tali meccanismi, lo abbiamo più volte ricordato, fondando le ragioni dell'addebito sulla disorganizzazione delle *corporation*, quindi sulla mancata adozione di strumenti di autocontrollo e autonormazione che, sotto diversa ma interrelata prospettiva, costituiscono già un tratto qualificante della *food law* sul piano regolamentare, rappresenterebbero l'ideale anello di congiunzione con la regolamentazione amministrativa di settore *anche nella sua dimensione europea*, subordinando la possibilità di punire l'ente all'accertamento della 'colpevolezza' metaindividuale.

D'altronde, come osservato, pure nei Paesi storicamente legati alle forme più tradizionali di *corporate criminal liability* e distanti dall'esperienza italiana si sta registrando un lento, ma costante, processo di maggiore personalizzazione dell'addebito rivolto ai soggetti collettivi<sup>103</sup>.

La materia alimentare, allora, potrebbe costituire il 'veicolo' ideale per superare l'approccio minimalista in ambito europeo, ancorato alla previsione delle tradizionali clausole generali, neutre, che impongono, in una certa materia, di sanzionare gli enti, senza però specificare la natura di una tale responsabilità, né soprattutto porre particolari vincoli di dettaglio sui criteri di imputazione del reato alla *societas*<sup>104</sup>. In tali direttive di armonizzazione bisognerebbe, per contro, battere la strada della diffusione di schemi di ascrizione del reato all'ente basati sulla colpa d'organizzazione o – secondo l'affine paradigma anglosassone di più recente emersione – sul *failure to prevent model*, nell'ottica della valorizzazione degli aspetti soggettivi dell'illecito ascrivibile alla *corporation* e tenendo conto delle esigenze poc'anzi ricordate sul piano del generale coordinamento sistematico della disciplina. Ciò rappresenterebbe, senza dubbio, un enorme passo in avanti rispetto ai profili internazionali di regolamentazione della materia.

L'ultimo tratto di strada di questo – sicuramente ambizioso – percorso di armonizzazione potrebbe riguardare la consacrazione, anche nella dimensione

---

<sup>102</sup> Ampiamente sul punto cfr. *supra* Cap. II, Sez. II e Cap. III, § 6.

<sup>103</sup> V. *supra* Cap. III, § 6, anche per ogni riferimento bibliografico in merito. V. in particolare sul punto R. SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione*, cit., *passim*.

<sup>104</sup> Diffusamente v. da ultimo, sul punto, L. FOFFANI, *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell'Unione Europea*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001*, cit., 27, il quale pone in luce come il modello europeo di *corporate criminal liability* sia «estremamente scarno e volutamente privo di alcuni attributi essenziali di un compiuto indirizzo di politica criminale, a cominciare dalla *vexata quaestio* della natura della responsabilità».

sovranazionale, del proposto modello di illeciti puramente autonomi degli enti collettivi – quali opzioni punitive attivabili in via sussidiaria rispetto ai normali meccanismi di imputazione<sup>105</sup>. Verrebbe così innestato nello scenario internazionale uno *standard* di protezione ancora più robusto degli interessi in gioco, elevando definitivamente gli enti a interlocutori diretti delle strategie di contrasto alla criminalità alimentare.

---

<sup>105</sup> V. *supra* § 3.

## BIBLIOGRAFIA

- AITA G., AITA A., *La best practice di Conad nel settore agroalimentare. I protocolli per l'accreditamento e il monitoraggio dei fornitori dei prodotti a marchio*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 3, 221.
- ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020.
- ALEO S., *Causalità, complessità e funzione penale. Per un'analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale*, Milano, 2009.
- ALEO S., *Criminologia e sistema penale*, II ed., Padova, 2011.
- ALESCI G., *Fake foods e novel foods. La sicurezza alimentare tra vecchie criticità e nuove prospettive*, in *Leg. pen.*, 14 aprile 2022.
- ALESSANDRI A., *Il pericolo per l'incolumità pubblica nel delitto previsto dall'art. 437 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, 254.
- ALESSANDRI A., voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 193.
- ALESSANDRI A., voce *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 432.
- ALESSANDRI A., *Attività d'impresa e responsabilità penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 544.
- AMARELLI G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008.
- AMARELLI G., *L'indebita inclusione delle imprese individuali nel novero dei soggetti attivi del d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. pen. cont.*, 6 luglio 2011.
- AMARELLI G., *Le Sezioni Unite estendono l'ambito di operatività dell'art. 131-bis c.p. ai reati con soglie di punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 787.
- AMSTRONG K.B., STAMAN J.A., *Enforcement of the Food, Drug, and Cosmetic Act: Selected Legal Issues*, Congressional Research Service, 2018, in <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43609.pdf>.
- ANGIONI F., *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.
- ANGIONI F., *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994.
- APA S., *White-collar crime: da Sutherland alla pubblicità ingannevole e alla frode alimentare*, in *Crimen et Delictum*, 2014, VIII, 72.
- ARDIZZONE S., voce *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1988, 393.
- ARDIZZONE S., voce *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 371.

- ARDIZZONE S., voce *Sostanze alimentari nocive (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 488.
- ARENA M., *I nuovi reati-presupposto del d.lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2009, 4, 53.
- ARENA M., *L'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 351.
- ARLEN J., *Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Corporate Criminal Into Corporate Cops*, in *NYU School of Law Public Law Research Paper n. 17.12*, 1 aprile 2017.
- ARLEN J., *The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the U.S.*, in T. SØREIDE, A. MAKINWA (a cura di), *Negotiated Settlements in Bribery Cases. A Principled Approach*, Cheltenham-Northampton, 2020, 156.
- ARNONE M., *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, in *Stud. quest. crim.*, 2010, 79.
- ASSUMMA B., voce *Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno della salute pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 391.
- AZZALI G., *La tutela penale del marchio d'impresa*, Milano, 1955.
- AZZALI G., *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 13.
- AZZALI G., *La responsabilità penale del produttore per danni alla salute*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1991, 849.
- AZZALI G., *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1335.
- BACCAREDDA BOY C., *Sub art. 516*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 511.
- BADODI D., *Sub art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 331.
- BADODI D., *La responsabilità dell'ente per i delitti contro l'industria e il commercio*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, tomo II, Torino, 2019, 3299.
- BADODI D., *La responsabilità dell'ente per i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumento o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Diritto penale dell'economia*, t. II, Torino, 2019, 3286.
- BALSAMO A., *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa – misure di prevenzione patrimoniali. Prospettive di riforma e principi del 'giusto processo'*, in *Quest. giust.*, 2002, 687.
- BARNARD C., O'CONNOR N., *Runners and Riders: The Horsemeat Scandal, EU Law and Multi-Level Enforcement*, in *Camb. L. J.*, 2017, 76, 116.

- BARTOLI R., *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Giur. it.*, 2014, 565.
- BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta...o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in *Dir. pen. cont.*, 10 marzo 2016.
- BARTOLI R., *La particolare tenuità del fatto è compatibile con i reati di pericolo presunto*, in *Giur. it.*, 2016, 1731.
- BARTOLI R., *Un'introduzione alla responsabilità punitiva degli enti*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 37.
- BARTOLI R., voce *Fonti della colpa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 519.
- BARTOLUCCI M.A., *L'art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. cont.*, 9 gennaio 2017.
- BASILE F., *La colpa in attività illecita: un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, 2005.
- BASILE F., *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 1520.
- BASSI A., D'ARCANGELO F., *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020.
- BATTAGLINI E., BRUNO B., *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, in *Nov. dig. it.*, Milano, 1962, 550.
- BELL A., *Pericolo e incolunità pubblica*, Santarcangelo di Romagna, 2015.
- BELL A., *Aspettando il nuovo delitto di disastro sanitario. Una riflessione sul ruolo dell'evidenza epidemiologica, tra causazione e probabilità*, in *Sist. pen.*, 2021, 10, 35.
- BELLACOSA M., *Sub art. 8*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 292.
- BELLANTONI D., *Trattato di diritto penale degli alimenti*, Padova, 1993.
- BELLOTTI E., SPENCER J., LORD N., BENSON K., *Counterfeit Alcohol Distribution: A Criminological Script Network Analysis*, in *E.J.C.*, 20 agosto 2018.
- BERNARDI A., *Profili penalistici della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 389.
- BERNARDI A., *Profili di incidenza del diritto comunitario sul diritto penale agroalimentare*, in *Amb.*, 1998, 758.
- BERNARDI A., *Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2002, 485.
- BERNARDI A., *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 61.
- BERNARDI A., *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare dopo la riforma del 1999*, in *Ind. pen.*, 2005, 519.
- BERNARDI A., *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2012, 1, 43.
- BERNARDI A., *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare*, in *Ind. pen.*, 2015, 155.

- BEVILACQUA D., *La sicurezza alimentare negli ordinamenti giuridici ultrastatali*, Milano, 2012.
- BIANCHI D., *Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”*: una grande occasione non priva di rischi, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 4, 33.
- BIANCHI D., *Autonormazione e diritto penale. Intersezioni, potenzialità, criticità*, Torino, 2022.
- BIANCHI D., *Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni “umbratili” a margine d’una sentenza “adamantina” nel “magma 231”*, in *Sist. pen.*, 14 ottobre 2022.
- BIN L., DIAMANTI F., *Analisi ragionata della casistica giurisprudenziale penale: in particolare, gli artt. 439, 440, 442, 444, 446, 448 c.p. e art. 5 della l. 30 aprile 1962 n. 283*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 303.
- BIRRITTERI E., *La responsabilità penale dell’équipe medica: criticità e prospettive*, Luiss Working Paper n. 2/2015-2016, Luiss University Press, novembre 2017.
- BIRRITTERI E., *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 837.
- BIRRITTERI E., *Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability*, in M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, A. GULLO, F. MAZZACUVA (a cura di), *The Criminal Law Protection of our Common Home*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2020, 225.
- BIRRITTERI E., *La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 1, 290.
- BIRRITTERI E., TATÌ E., *Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU’s Financial Interests. A New Gold Standard in the Implementation of the Italian Recovery and Resilience Plan?*, in *Jean Monnet Network on EU Law Enforcement Working Paper Series*, n. 02/22, 1.
- BLAIOTTA R., *Con una storica sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi singoli: un nuovo inizio per la giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 2004, 1175.
- BLAIOTTA R., *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004.
- BLAIOTTA R., *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020.
- BLAIOTTA R., *Dove va la colpa*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1281.
- BLAIOTTA R., BIRRITTERI E., *Sub artt. 42-43 c.p.*, in G. LATTANZI, E. LUPO (diretto da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. I, *La legge penale, le pene e il reato*, Milano, 2021, 436.
- BOLOGNINI S., *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012.
- BOLOGNINI S., *Violazione delle norme sulle informazioni alimentari e individuazione delle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative: tanti dubbi, poche certezze*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 163.

- BONAFEDE M., *L'accertamento della colpa specifica*, Padova, 2005.
- BONANNO A.M., Sub art. 25-bis – *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in A. CADOPPI, G. GARUTTI, P. VENEZIANI (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 323.
- BONAZZI G., *Dire fare pensare. Decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Milano, 1999.
- BONSEGNA M., DE PASCALIS G., *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2017, 2, 163.
- BORASIO R., GROMIS DI TRANA V., Sub art. 25-bis.1. *Delitti contro l'industria e il commercio*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 663.
- BORGHİ P., *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo d'integrazione europea*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 65.
- BORGHİ P., CANFORA I., DI LAURO A., RUSSO L. (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021.
- BORSARI R. (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016.
- BORTOLOTTO M., Sub art. 25-bis, *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in M. LEVIS, A. PERINI (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021, 649.
- BOTTARI C. (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015.
- BRADGATE J.R., HOWELLS G.G., *Food safety – an appraisal of the new law*, in *J. Bus. L.*, 1991, 320.
- BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *Sui prodotti agroalimentari garanzia più ampia*, in *Guid. dir.*, 2009, 37, *Gli speciali (Il collegato sviluppo/1)*, XXXV.
- BRICOLA F., *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del “caso di Seveso”)*, in *Quest. crim.*, 1978, 101.
- BRICOLA F., *Tipologia delle frodi nella normativa penale sugli alimenti*, in S. CANESTRARI, A. MELCHIONDA (a cura di), *F. Bricola. Scritti di diritto penale*, vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare. Diritto penale dell'economia*, tomo II, *Parte speciale e legislazione complementare*, Milano, 1997, 2420.
- BRUCELLARIA S., Sub art. 440 c.p., in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 2500.
- BRUNELLI D., *La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”:* scenari per l'abolizione dei minimi edittali, in *Sist. pen.*, 13 gennaio 2022.
- BRUNO F., *Il diritto alimentare nel contesto globale: USA e UE a confronto: food safety, food health e food security*, Padova, 2017.
- BRUSCO C., *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”*, in *Criminalia*, 2012, 383.

- BRUTI LIBERATI E., *Osservazioni in tema di condotta costitutiva dei reati di frodi alimentari: in particolare della nozione di “detenere per il commercio”*, in *Ind. pen.*, 1970, 377.
- CADOPPI A., PRICOLO C.M., voce *Strict liability nel diritto anglo-americano*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 20.
- CADOPPI A., GARUTI G., VENEZIANI P. (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010.
- CALAMANTI A., *Contraffazione del marchio e tutela penale del commercio*, Ancona, 1990.
- CALLAGHER M., THOMAS I., *Food Fraud: the deliberate adulteration and misdescription of foodstuffs*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2010, 5, 347.
- CAMALDO L., *Il revirement della Suprema Corte in tema di tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 173.
- CAMPBELL K., *The Fraud Act 2006*, in *K.L.J.*, 2007, 18, 337.
- CAMPBELL L., *Corporate liability and the criminalization of failure*, in *LFMR*, 2018, 12, 57.
- CANEPÀ A., *L'imputazione soggettiva della colpa: il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza*, Torino, 2011.
- CANESTRARI S., voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 1.
- CANESTRARI S., voce *Responsabilità oggettiva*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 107.
- CANESTRARI S., *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *Studium iuris*, 2001, 533.
- CANESTRARI S., CASTRONUOVO D., *Sicurezza alimentare e diritto penale*, in C. BOTTARI (a cura di), *La sicurezza alimentare: profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 113.
- CANTARANO C., voce *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria) (dir. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 90.
- CANZIO G., *Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 14 febbraio 2022.
- CAPUTO M., *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure*, Torino, 2017.
- CAPUTO M., *Misura e grado della colpa*, in *Discrimen*, 16 dicembre 2021.
- CAROLI M., BRUNETTA F., VALENTINO A. (a cura di), *L'industria alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo*, 2019, in *federalimentare.it*.
- CARTABIA M., *Ridurre del 25 % i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, in *Sist. pen.*, 31 maggio 2021.
- CASTALDO A.R., *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, 1989.
- CASTRONUOVO D., *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 637.
- CASTRONUOVO D., *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il “paradigma” del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 295.

- CASTRONUOVO D., *La normativa europea in materia di tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 3.
- CASTRONUOVO D., *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 9.
- CASTRONUOVO D., *La colpa penale*, Milano, 2009.
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 21 luglio 2011.
- CASTRONUOVO D., *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012.
- CASTRONUOVO D., *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 393.
- CASTRONUOVO D., *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 4, 165.
- CASTRONUOVO D., *Misura soggettiva, esigibilità e colpevolezza colposa: passi avanti della giurisprudenza di legittimità in tema di individualizzazione del giudizio di colpa*, in *Giur. it.*, 2021, 2218.
- CASTRONUOVO D., *Tecniche di tutela e principio di precauzione*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 73.
- CASTRONUOVO D., DE SIMONE G., GINEVRA E., LIONZO A., NEGRI D., VARRASO G. (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura ‘sanzionatoria’*, Padova, 1996.
- CATENACCI M., *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1415.
- CATRINI C., *Riflessioni sulla codifica di un “peculiare” modello di gestione e organizzazione per il comparto alimentare: limiti attuali, prospettive di riforma e spunti comparatistici*, in *Giur. pen.*, 2021, 1-bis, 2.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.
- CENTONZE F., *Responsabilità da reato degli enti e agency problems*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 945.
- CENTONZE F., *Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e degli enti collettivi*, in *Leg. pen.*, 9 luglio 2020.

- CENTONZE F., *The Imperfect Science: Structural Limits of Corporate Compliance and Co-regulation*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, Cham, 2022, 45.
- CENTONZE F., D'ALESSANDRO F., *In tema di sostanze pericolose. La sentenza del Tribunale di Venezia sul petrolchimico di Porto Marghera*, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 119.
- CHENG H., *Cheap Capitalism. A Sociological Study of Food Crime in China*, in *Brit. J. Criminology*, 2012, 52, 254.
- CIANCI A., *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 49.
- CICONTE F., LIBERTI S., *Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo*, Bari, 2019.
- CINGARI F., *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milanofiori Assago, 2008.
- CINGARI F., voce *Marchi, brevetti e segni distintivi (tutela penale dei)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 687.
- CINGARI F., *La tutela penale dei marchi alimentari e la contraffazione di DOP e IGP agroalimentari (artt. 474, 474, e 517 quater c.p.)*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 135.
- CINGARI F., *Frodi in commercio e tutela del "Made in Italy"*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 199.
- CINGARI F., *I delitti di contraffazione e alterazione nel settore alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 179.
- CINNARELLA C., *Sul dialogo tra Corti in materia di doppio binario sanzionatorio: il nuovo principio del "ne bis in idem", tra proporzionalità e (restituito) margine d'apprezzamento*, in *Stud. int. eur.*, 2020, 181.
- CIVELLO G., *Colpa eventuale nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013.
- COCCO G., *Sub art. 473 c.p.*, in M. RONCO, B. ROMANO (a cura di), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2012, 2284.
- COCCO G. (a cura di), *I reati contro i beni economici: patrimonio, economia e fede pubblica*, Padova, 2015.
- COLACURCI M., *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 2, 66.
- COLACURCI M., *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.
- CONSORTE F., *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013.
- CONSULICH F., *La pena ed il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2016, 128.

- CONSULICH F., *Il nastro di Mobius. Intelligenza artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, 195.
- CONSULICH F., *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 4, 197.
- CONSULICH F., voce *Rischio consentito*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 1102.
- CONTI C., *Qualità e origine geografica degli alimenti: prova scientifica e processo penale*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 403.
- CONTI L., voce *Frode in commercio e altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 313.
- CONTIERI E., *Dialettica del bene giuridico: per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pisa, 2019.
- CORBETTA S., *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1063.
- CORBETTA S., *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»: una tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati. D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70)*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, 2006, 2257.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica. Tomo II. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale – parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, 2014.
- CORBETTA S., *Brevi note a margine del progetto di riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1343.
- CORN E., *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti dell'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013.
- CORNACCHIA L., *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2004.
- CORNACCHIA L., *Posizioni di garanzia nell'ambito della sicurezza agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 2013, 3713.
- CORNACCHIA L., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 363.
- CORNACCHIA L., *Responsabilità colposa: irrazionalità e prospettive di riforma*, in *Arch. pen. web*, 2022, 2, 1.
- CORRERA C., *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande*, Milano, 1991.
- CORRERA C., *La tutela del made in Italy alimentare e l'origine territoriale*, Milano, 2013.
- COSTATO L., ALBISINNI F. (a cura di), *European and Global Food Law*, Padova, 2016.
- COSTATO L., BORGHI P., RIZZOLI S., PANIGAZZA V., SALVI L., *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2019.
- COSTATO L., RUSSO L., *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2019.

- CRISTOFARO M., *Il miglioramento delle decisioni nelle organizzazioni complesse*, in *Svil. e org.*, 2015, 72.
- CROALL H., *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime Law Soc. Change*, 2009, 51, 127.
- CROALL H., *Food, crime, harm and regulation*, in *CJM*, 2012, 90, 16.
- CROALL H., *Food Crime: A Green Criminology Perspective*, in N. SOUTH, A. BRISMAN (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Abingdon-New York, 2013, 167.
- CUCINOTTA C., *I reati alimentari tra riforme abortite e progetti di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1527.
- CUCINOTTA C., *La cooperazione tra pubblico e privato nella tutela della salute in materia alimentare*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 441.
- CUPELLI C., *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015.
- CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Dir. agr.*, 2016, 47.
- CUPELLI C., *La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 261.
- CUSTODERO O., *Rilievi in ordine alla tutela penale della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 65.
- D'ACQUARONE V., ROSCINI-VITALI R., *Riflessioni sulle specificità del modello organizzativo nel settore agroalimentare ed enologico in particolare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2018, 1, 305.
- D'ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012.
- D'ALESSANDRO F., *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, 331.
- D'ALESSANDRO F., voce *Precauzione (principio di)*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 975.
- D'ANELLO P., *Il reato di pericolo presunto tra diritto e processo in tema di reati alimentari*, in *Arch. pen.*, 2011, 721.
- D'ARCANGELO F., *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. BASSI, F. D'ARCANGELO, *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente. Disciplina e prassi applicative*, Milano, 2020, 228.
- DANIELE M., FERRUA P., ORLANDI R., SCALFATI A., SPANGHER G., *A proposito di prescrizione del reato e improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 14 settembre 2021.
- DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 5013.

- DE FRANCESCO G., *Dinamiche del rischio e modelli d'incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, 3.
- DE FRANCESCO G., *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *Cass. pen.*, 2013, 1731.
- DE FRANCESCO G., *In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte*, in *Leg. pen.*, 3 febbraio 2021.
- DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002.
- DE MAGLIE C., *Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*, in *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 2005, 4, 547.
- DE ROSA M., TRABALZI F., PAGNANI T., *The social construction of illegality within local food systems*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 43.
- DE SANTIS G., Sub *Art. 25-bis*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 531.
- DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012.
- DE SIMONE G., *Profili di diritto comparato*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 3.
- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2008.
- DE VERO G., *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 34.
- DEAN F., *L'incolumità pubblica nel diritto penale: contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Milano, 1971.
- DI AMATO A., *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Cass. pen.*, 1986, 838.
- DI GERONIMO P., *La Cassazione esclude l'applicabilità alle imprese individuali della responsabilità da reato prevista per gli enti collettivi: spunti di diritto comparato*, in *Cass. pen.*, 2004, 4046.
- DI GIOVINE O., *Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito amministrativo*, Milano, 2001, 13.
- DI GIOVINE O., *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003.
- DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010, 75.
- DI LANDRO A., voce *Negligence*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 799.
- DI LANDRO A., *Un confronto tra diritto penale inglese ed italiano in materia di colpa: dalla colpa grave alle più specifiche e severe forme di colpa c.d. "stradale", colpa nell'ambito della violenza domestica, colpa nel settore della sicurezza sul lavoro e nel settore ambientale*, in *Leg. pen.*, 17 ottobre 2022.

- DI LERNIA A., *Sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro: quale (in)sicurezza nei Compliance Program?*, in *Annali Dipartimento Jonico*, 2015, III, 143.
- DI MARTINO A., *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di "rintracciabilità"... delle sanzioni*, in A. GERMANÒ (a cura di), *L'agricoltura nell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, Milano, 2004, 265.
- DI SALVO E., *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso "Porto Marghera"* in *Cass. pen.*, 2009, 2837.
- DI VETTA G., *La responsabilità degli enti nella prospettiva dei «grandi spazi». Profili transnazionali del d.lgs. n. 231/2001*, in *Arch. pen. web*, 2021, 1, 1.
- DIAMANTI F., *"Cattivo stato di conservazione" e "tracciabilità" dell'alimento. Un'indebita equiparazione*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, 1.
- DIAMANTI F., *Tra Kern e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 558.
- DIAMANTI F., *Il sortilegio di von Kirchmann. Abrogati (nottetempo) i reati alimentari della legge n. 283/1962*, in *Sist. pen.*, 17 marzo 2021.
- DIAMANTI F., *Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 343.
- DIAMANTI F., *Sanzioni amministrative*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 327.
- DIAMANTI F., MESSORI L., *La sicurezza agroalimentare fra danno da prodotto e principio di precauzione: dall'incertezza epistemica al buio scientifico, dalla scienza applicata alla post-normal science*, in G. DE FRANCESCO, G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio: un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 313.
- DOLCINI E., *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, 371.
- DOLCINI E., *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2 settembre 2021.
- DOLSEN M. et al., *Food Fraud: economic insights into the dark side of incentives*, in *Aust. J. Agric. Econ.*, 2019, 63, 685.
- DONINI M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006.
- DONINI M., *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 201.

- DONINI M., *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. pen.*, 2010, 4457.
- DONINI M., voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, 2010, 635.
- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, 4.
- DONINI M., *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 45.
- DONINI M., *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo*, Torino, 2015, 21.
- DONINI M., *Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 1, 4.
- DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, tomo II, Milano, 2018, 579.
- DONINI M., *Prassi e cultura del reato colposo. La dialettica tra personalità della responsabilità penale e prevenzione generale*, in *Dir. pen. cont.*, 13 maggio 2019.
- DONINI M., *Crimes against food safety and public health at international level. Trends from a comparative perspective*, in P. SEVERINO, J.A.E. VERVAELE, A. GULLO (a cura di), *Criminal Justice and Corporate Business*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2021, 93.
- DONINI M., *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Pol. dir.*, 2021, 591.
- DONINI M., *I due paradigmi fondamentali della comparazione penalistica*, in A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Comparazione e diritto positivo. Un dialogo tra saperi giuridici*, Roma, 2021, 281.
- DONINI M., *Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSE-RO, Torino, 2021, 451.
- DONINI M., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione/evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 25.
- ELEFANTE P.P., *Reati alimentari: brevi riflessioni alla luce di alcuni dati giurisprudenziali*, in *Dir. agric.*, 2006, 85.
- ELLIOTT C., *Elliot Review into the Integrity and Assurance of Food Supply Networks*, luglio 2014, in <https://www.gov.uk/government/publications/elliott-review-into-the-integrity-and-assurance-of-food-supply-networks-final-report>.

- FALCINELLI D., *Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*, in A. PRESUTTI, C. BERNASCONI, C. FIORIO (a cura di), *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d. legisl. 8.6.2001, n. 231*, Padova, 2008, 264.
- FALCINELLI D., *Il disegno penale della colpa umana*, Pisa, 2020.
- FELISATTI V., *Il principio del ne bis in idem transnazionale nel dialogo tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali*, in *Leg. pen.*, 27 luglio 2017.
- FERRARI M., *Diritto alimentare comparato: regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012.
- FERRI F., MIGLIO M., *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013.
- FERRUA P., *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1158.
- FIANDACA G., *La tipizzazione del pericolo*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano, 1987.
- FIANDACA G., *La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa*, in *Foro it.*, 1991, 2630.
- FIANDACA G., *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Sist. pen.*, 21 giugno 2021.
- FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019.
- FIANDACA G., TESSITORE G., *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 25.
- FIDELBO G., *Il problema della responsabilità delle società italiane per i reati commessi all'estero*, in *Jus*, 2011, 249.
- FIDELBO G., RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, 12.
- IORELLA A., voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2016, 5109.
- IORELLA A., SELVAGGI N., *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello 'spazio globale'*, Torino, 2018.
- FLOR R., *Lotta alla criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Dir. pen. cont.*, 20 settembre 2012.
- FLORA G., *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio (d. lg. 30 dicembre 1999, n. 507). Reati alimentari*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 312.
- FLORES ELIZONDO C., LORD N., SPENCER J., *Food Fraud and the Fraud Act 2006: complementarity and limitations*, in C. MONAGHAN, N. MONAGHAN (a cura di), *Financial Crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019, 48.
- FLORIAN E., *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in E. PESSINA (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano, 1909.
- FOFFANI L., *Codice penale e legislazione complementare: da un modello "policentrico" a un modello "piramidale"*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 293.

- FOFFANI L., *Prospettive di armonizzazione europea in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare: le proposte del progetto “Eurodelitti”*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 189.
- FOFFANI L., *Responsabilità per il prodotto e diritto comunitario: verso un nuovo diritto penale del rischio? Note comparatistiche sugli ordinamenti italiano e spagnolo*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 145.
- FOFFANI L., *Il “manifesto sulla politica criminale europea”*, in *Criminalia*, 2010, 657.
- FOFFANI L., *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell’Unione Europea*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 26.
- FONDAROLI D., POLI U., *Il disegno di legge s. 2231 recante «nuove norme in materia di reati agroalimentari» e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d’impresa*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 2, 9.
- FORNASARI G., *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova, 1990.
- FORNASARI G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, Milano, 1994.
- FORNASARI G., *Evasione impropria, principio di offensività e reato impossibile*, in *Giur. it.*, 2016, 190.
- FORTE G., I. RIZ I., *Illeciti alimentari: prime note sull’art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”)*, in *Giur. pen.*, 2022, 11, 1.
- FORTI G., *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990.
- FORTI G., *“Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 155.
- FORTIN N., *The US Food Safety Modernization Act: Implications in Transnational Governance of Food Safety, Food System Sustainability, and the Tension with Free Trade*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 19.
- FRANCOLINI G., *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014.
- FRESA R., *Sub art. 444 c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (diretto da), *Codice penale*, Torino, 2018, 1622.
- FUSCO E., PALIERO C.E., *L’“happy end” di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sist. pen.*, 27 settembre 2022.
- GALLI M., *Il certificato di conformità della Cassazione su fusione societaria e responsabilità da reato degli enti: riflessioni a “cantiere aperto”*, in *Leg. pen.*, 27 ottobre 2016.
- GALLO M., voce *Colpa penale*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 624.
- GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 1-2, 1.

- GAMBARDELLA M., *Lex mitior e giustizia penale*, Torino, 2013.
- GAMBARDELLA M., *I reati contro l'industria e il commercio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 449.
- GARGANI A., *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005.
- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Milano, 2013, 445.
- GARGANI A., *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 601.
- GARGANI A., voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, 571.
- GARGANI A., *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 3879.
- GARGANI A., *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 510.
- GARGANI A., *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in M. CATENACCI, V.N. D'ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, Roma, 2021, 271.
- GARGANI A., *L'evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 3.
- GARGANI A., voce *Disastro colposo*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 411.
- GARGANI A., *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Leg. pen.*, 20 gennaio 2022.
- GARGANI A., *Profili della responsabilità collettiva da reato colposo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 48.
- GARGANI A., ZIRULIA S., CASTRONUOVO D., *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza sul lavoro, degli alimenti, dei farmaci etc.)*, in [www.aipdp.it](http://www.aipdp.it).
- GARGANI A. (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021.
- GARRETT B.L., *Globalized Corporate Prosecutions*, in *Virginia L. Rev.*, 2001, 97, 1775.
- GARRETT B.L., *Too Big To Jail. How Prosecutors Compromise with Corporations*, Cambridge-Londra, 2014.
- GATTA G.L., *Abolition criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi*, Milano, 2008.

- GATTA G.L., *La disciplina della contraffazione del marchio d'impresa nel codice penale (artt. 473 e 474): tutela del consumatore e/o del produttore?*, in *Dir. pen. cont.*, 1 ottobre 2012.
- GATTA G.L., *Prescrizione del reato e riforma della giustizia penale: gli emendamenti approvati dal Governo su proposta della Ministra Cartabia*, in *Sist. pen.*, 10 luglio 2021.
- GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della legge Cartabia*, in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2021.
- GATTA G.L., *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sist. pen.*, 31 ottobre 2022.
- GENESIN M.P., *La dialettica pubblico-privato nel sistema della sicurezza alimentare: la tutela della salute tra liberalizzazione temperata e precauzione*, Torino, 2020.
- GERMANÒ A., RAGIONIERI M.P., ROOK BASILE E., *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019.
- GIOSTRA G., *Appunto per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta*, in *Pol. dir.*, 2021, 609.
- GIUNTA F., *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993.
- GIUNTA F., *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teorica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 86.
- GIUNTA F., *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, vol. I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, Torino, 2004.
- GIUNTA F., *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminologia*, 2006, 228.
- GIUNTA F., voce *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, II, t. II, Milano, 2008, 1151.
- GIUNTA F., *Il reato colposo nel sistema delle fonti*, in *Giust. pen.*, 2012, 577.
- GIUNTA F., *L'ente non punibile. Prendendo spunto dall'evasione fiscale riparata*, in *Discrimen*, 5 ottobre 2020.
- GLADKOVA E., *Food Production Harms in the European Context: The EU as an Enabler or a Solution?*, in N. LORD, E. INZELT, W. HUISMAN, R. FARIA (a cura di), *European White-Collar Crime. Exploring the Nature of European Realities*, Bristol, 2021, 127.
- GOBERT J., *Corporate criminality: four models of fault*, in *Legal Stud.*, 1994, 14, 393.
- GOBERT J., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen Years in the Making but Was it Worth the Wait?*, in *Mod. L. R.*, 2008, 71, 413.
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 689.
- GRASSO G., *Comunità europee e diritto penale: i rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano, 1989.
- GRASSO G., PICOTTI L., SICURELLA R. (a cura di), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011.

- GRECO E., *L'illecito dell'ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2091.
- GRECO E., *Responsabilità da reato dell'ente e prospettive evolutive. Verso un modello "autonomistico" e non "personalisticamente mediato" di ascrizione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2021, 3, 69.
- GREEN S.P., *The Conceptual Utility of Malum prohibitum*, in *Dialogue*, 2016, 55, 33.
- GROSSO C.F., *Diritto penale e tutela della salute*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 97.
- GROTTO M., *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012.
- GROTTO M., *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 degli enti stranieri*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2021, 437.
- GUALTIERI G., *Sub art. 474*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 182.
- GUALTIERI G., *Sub art. 517-ter*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 533.
- GUALTIERI G., *Sub art. 517-quater*, in E. DOLCINI, G. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 537.
- GUARINIELLO R., *Codice della Sicurezza degli Alimenti commentato con la giurisprudenza*, Milanofiori Assago, 2016.
- GULLO A., *Il reato proprio: dai problemi tradizionali alle nuove dinamiche d'impresa*, Milano, 2005.
- GULLO A., *Sub art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2015, 1945.
- GULLO A., *Deflazione e obblighi di penalizzazione di fonte UE*, in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2016.
- GULLO A., *La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016*, in *Leg. pen.*, 29 luglio 2016.
- GULLO A., *Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona fisica e responsabilità dell'ente: brevi note*, in A.R. CASTALDO (a cura di), *Il patto per la legalità. Politiche di sicurezza e di integrazione*, Milanofiori Assago, 2017, 89.
- GULLO A., *Considerazioni generali ed evoluzione storica*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 353.
- GULLO A., *I modelli organizzativi*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 241.
- GULLO A., *I reati contro la Pubblica Amministrazione e a tutela dell'attività giudiziaria*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 423.
- GULLO A., *Sub art. 131-bis c.p.*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Milanofiori Assago, 2021, 1971.
- GULLO A., *Pandemia, vaccini e diritto penale*, in *Giur. it.*, 2022, 2278.
- GULLO A., voce *Compliance*, in G. MANNOZZI, C. PERINI, F. CONSULICH, C. PIER-

- GALLINI, M. SCOLETTA, C. SOTIS (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Milano (in corso di pubblicazione).
- GULLO A., MILITELLO V., RAFARACI T. (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021.
- GUSSOW K.E., MARIET A., *The scope of food fraud revisited*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 621.
- HORDER J., *Ashworth's Principles of Criminal Law*, Oxford, 2019.
- HUBER B., *Il diritto penale britannico in materia di generi alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1996, 57.
- HUISMAN W., VAN RUTH S., *Risky business: food fraud vulnerability assessment*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 559.
- HYDE R., SAVAGE A., *Coming together to combat food crime: regulatory networks in the EU*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 229.
- IACOVIELLO F.M., *La "Franzese": ovvero quando buone teorie producono cattiva giustizia*, in *Crit. dir.*, 2014, 241.
- IADECOLA G., *La causalità dell'omissione nella responsabilità medica prima e dopo le Sezioni Unite "Franzese"*, in *Riv. it. med. leg.*, 2005, 699.
- IAGNEMMA C., *Error in deliberando: scelte e gestioni fallaci della condotta nell'illecito colposo*, Pisa, 2020.
- INSOLERA G., *Il diritto penale complementare*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 79.
- IURATO A., *Il regime della responsabilità dell'operatore del settore alimentare: profili evolutivi ed odierni aspetti problematici*, in C. RICCI (a cura di), *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2012, 346.
- JANNARELLI A., *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale: soggetti e concorrenza*, Bari, 2018.
- JANNITI PIROMALLO A., voce *Adulterazione, contraffazione e commercio di cose in danno della pubblica salute*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 603.
- JESU G., *Un caso di frode in commercio per l'aggiunta di acqua e barbabietola da zucchero al vino*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2014, 938.
- JOHNSON M., *The Fraud Act 2006: The ECrime Prosecutor's Champion or the Creator of a New Inchoate Offence?*, in *Int. Rev. Law Comp. Technol.*, 2007, 21, 295.
- KEENAN S., SPICE S., COLE J., BANFI P., *Food Safety Policy and Regulation in the United States*, 2015, in <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015>.
- KING C., LORD N., *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements*, Londra, 2018.

- KLEIN S.R., BROBEY I.B., *Debunking Claims of Over-Federalization of Criminal Law*, in *Emory Law J.*, 2012, 62, 1.
- KOWAL S.M., *Corporate Compliance Programs: A Shield Against Criminal Liability*, in *Food Drug Law J.*, 1998, 53, 517.
- LA VATTIATA F.C., *Il ruolo delle agencies federali nel sistema statunitense di risk-management. La gestione dei rischi nel settore tecnologico-farmaceutico e il ruolo della Food and Drug Administration*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 491.
- LATTANZI G. (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010.
- LATTANZI G., SEVERINO P., *Prevenzione e repressione della criminalità economica e responsabilità delle persone giuridiche*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II, *Diritto processuale*, Torino, 2020, XIII.
- LATTANZI G., SEVERINO P. (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020.
- LAUFER W.S., *Corporate Bodies and Guilty Minds. The Failure of Corporate Criminal Liability*, Chicago-Londra, 2006.
- LAZZARO A., *La sicurezza alimentare e la responsabilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 4, 450.
- LAZZERI F., *Sicurezza alimentare: abrogate con un decreto legge, prima della loro entrata in vigore, le norme abolitrici delle contravvenzioni di cui alla legge n. 283 del 1962*, in *Sist. pen.*, 22 marzo 2021.
- LEIGHTON P., *Mass Salmonella Poisoning by the Peanut Corporation of American: State-Corporate Crime Involving Food Safety*, in *Crit. Crim.*, 2016, 24, 75.
- LEO G., *Prescrizione e improcedibilità: problematiche di diritto intertemporale alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in *Sist. pen.*, 1 marzo 2022.
- LEVI M., *Organized fraud and organizing frauds: unpacking research on networks and organization*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2008, 8, 389.
- LEVI M., *The Phantom Capitalists: The Organisation and Control of Long-Firm Fraud*, Aldershot, 2008.
- LEVIS M., PERINI A. (diretto da), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent'anni dalla sua promulgazione*, Bologna, 2021.
- LIBERTI S., *I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta*, Roma, 2016.
- LIPPENS R., VAN CALSTER P., *Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of foodscare*, in *Crime Law Soc. Change*, 2000, 33, 281.
- LORD N., BROAD R., *Corporate Failures to Prevent Serious and Organised Crimes: Foregrounding the "Organisational" Component*, in *Eur. Rev. Org. Crim.*, 2017, 4, 27.
- LORD N., FLORES ELIZONDO C.J., SPENCER J., *The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2017, 5, 605.
- LORD N., FLORES ELIZONDO C., DAVIES J., SPENCER J., *Fault lines of food fraud: key issues in research and policy*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 577.

- LORD N., HUISMAN W., PAOLI L., *Food crimes, food harms and the food system – SI introduction*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 455.
- LORD N., SPENCER J., *Brokering fraud and fraudulent brokers: the intersection of licit and illicit relations in the food system*, in *European Society of Criminology Annual Conference*, Porto, 2015.
- LORD N., SPENCER J., ALBANESE J., FLORES ELIZONDO C.J., *In Pursuit of Food System Integrity: The Situational Prevention of Food Fraud Enterprise*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2017, 23, 483.
- LORD N., VAN WINGERDE K., *Preventing and Intervening in White-Collar Crimes: The Role of Law Enforcement*, in M. RORIE (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, Hoboken, 2019, 246.
- LORD N., INZELT E., HUISMAN W., FARIA R. (a cura di), *European White-Collar Crime. Exploring the Nature of European Realities*, Bristol, 2021, 127.
- LORIA V., Sub art. 25-bis. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 286.
- LORIA V., Sub art. 25-bis.1. *Delitti contro l'industria e il commercio*, in G. LASCO, V. LORIA, G. MORGANTE, *Enti e responsabilità da reato. Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, 2017, 290.
- LOSAPPIO G., *La tutela dei diritti dei consumatori negli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 137.
- LOSAPPIO G., *Plurisoggettività eventuale colposa. Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico*, Bari, 2012.
- LOSAPPIO G., *La tutela penale delle funzioni. Una proposta di rivisitazione metodologica*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 691.
- LOSAPPIO G., *Modello organizzativo e controllo giudiziario ex d.lgs. n. 159/2011*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 542.
- LOTTA F., BOGUE J., *Defining Food Fraud in the Modern Supply Chain*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2015, 10, 114.
- LUPARIA L., VACIAGO G. (a cura di), *Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, Milano, 2022.
- MACMAOLAIN C., *Food Law: European, Domestic and International Frameworks*, Londra, 2015.
- MADEO A., *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006.
- MADEO A., voce *Alimenti e bevande*, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO (diretto da), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007, 5.
- MADEO A., *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473-474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 10.
- MADEO A., *Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962*, in A. GARGANI (a cura

- di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 276.
- MAIELLO V., voce *Vita e incolumità individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1993, 982.
- MAIELLO V., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità da reato dell'ente*, in D. PIVA (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 632.
- MANACORDA S., *Limiti spaziali della responsabilità degli enti e criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 91.
- MANACORDA S., voce *Diritto penale europeo*, in *Enc. Treccani online*, 2014.
- MANACORDA S., *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 49.
- MANACORDA S., "Noli me tangere"? *Un bilancio degli esiti applicativi nel contrasto alla corruzione internazionale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 528.
- MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana: prospettive e ripercussioni della Legge 23 luglio 2009, n. 99*, Assago, 2009.
- MANCA G., *Il diritto penale dei marchi e del made in Italy*, in *Trattato breve di diritto penale*, diretto da G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, Milanofiori Assago, 2017.
- MANCINI PROIETTI M., *Le frodi alimentari e commerciali. Attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, in *Riv. pol.*, 2014, 475.
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.
- MANES V., *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012.
- MANES V., *Realismo e concretezza nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo*, in M. CATENACCI, V.N. D'ASCOLA, R. RAMPIONI (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. II, Roma, 2021, 1621.
- MANES V., CAIANIELLO M., *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti e casi*, Torino, 2020.
- MANES V., TRIPODI A.F., *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. CENTONZE, M. MANTOVANI (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016, 137.
- MANNA A., *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1997, 665.
- MANNA A., *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *Arch. pen. web*, 2021, 2, 1.
- MANNING L., SMITH R., SOON J.M., *Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain*, in *Food Policy*, 2016, 59, 44.
- MANNOZZI G., MANCINI R., *La giustizia accogliente*, Milano, 2022.
- MANTOVANI M., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1053.

- MANTOVANI M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997.
- MANTOVANI M., *Sui limiti del principio di affidamento*, in *Ind. pen.*, 1999, 1195.
- MANTOVANI M., *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Bologna, 2014.
- MANTOVANI M., voce *Affidamento (principio di)*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 1.
- MARANDOLA A., *Molti interlocutori e plurimi criteri: il difficile punto di caduta della priorità delle indagini*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1162.
- MARCHI I., *Deleghe di funzioni, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare* in *Dir. pen. proc.*, 2016, 220.
- MARINI G., voce *Frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, 338.
- MARINUCCI G., *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965.
- MARINUCCI G., voce *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1967, 653.
- MARINUCCI G., voce *Frode in commercio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, 137.
- MARINUCCI G., *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione della colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 3.
- MARINUCCI G., *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 29.
- MARINUCCI G., *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445.
- MARINUCCI G., *La colpa: studi*, Milano, 2013.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, Milano, 2022.
- MARTINI R., *Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 579.
- MARTINI R., *L'accertamento del "pericolo comune mediante frode": esigenze repressive e dinamiche prasseologiche*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 363.
- MARTUFI A., *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012, 695.
- MASERA L., *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007.
- MASINI S., *Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*, in *Dir. giur. agr.*, 2012, 79.
- MASINI S., *Esonero da responsabilità degli organi di vertice di una impresa alimentare: insussistenza della delega e necessità di un modello organizzativo*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2013, 241.

- MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2022.
- MASSARO A., *La colpa nei reati omissivi impropri*, Roma, 2011.
- MASSARO A., *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 maggio 2011.
- MASSARO A., *La responsabilità colposa per omesso impedimento di un fatto illecito altrui*, Napoli, 2013.
- MASULLO M.N., *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012.
- MATTHEUDAKIS M.L., voce *Forme miste dolo-colpa*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 549.
- MAUGERI A.M. *Il sistema delle sanzioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare: recenti orientamenti giurisprudenziali sui principi del potere punitivo comunitario*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 87.
- MAUGERI A.M., *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022.
- MAZZA F., *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, in *Dir. giur. agr.*, 2010, 113.
- MAZZACUVA FED., *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020.
- MAZZACUVA N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano, 1983.
- MAZZACUVA N., *Distruzione di materie prime e di prodotti agricoli o industriali*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1990, 156.
- MAZZACUVA N., *Introduzione*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 11.
- MAZZACUVA N., *Delitti contro l'economia pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Milano, 2016, 439.
- MAZZANTI E., *Incertezza della scienza e contraddittorio sulla prova "tecnica": il caso delle analisi di campioni alimentari*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 375.
- MAZZANTI E., *Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali*, in *Federalismi*, 2015, 2.
- MAZZANTI E., *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERRONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, Firenze, 2016, 333.
- MAZZANTI E., *Circularità e dinamicità dell'illecito nel diritto penale alimentare (tra presente e futuro)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, 19.
- MAZZANTI E., *Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale*, in *Agr. ist. merc.*, 2018, 63.
- MAZZANTI E., *La disciplina sanzionatoria vitivinicola fra sussidiarietà e duplicazione*, in *Dir. agr.*, 2019, 461.

- MAZZANTI E., Sub art. 439 c.p., in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019, 2985.
- MAZZANTI E., *Sui torbidi confini del corrompimento colposo di acque*, in *Cass. pen.*, 2019, 2949.
- MAZZANTI E., *Abrogata la Legge 30 aprile 1962, n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari*, in *Giur. pen.*, 2021, 3, 1.
- MAZZANTI E., *Gli illeciti alimentari tra diritto europeo e diritto punitivo interno*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 25.
- MAZZANTI E., *I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 123.
- MAZZANTI E., *Soggetti attivi e posizioni di garanzia*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 99.
- MAZZANTI E., *Le fonti di tutela penale della sicurezza alimentare nell'ordinamento inglese*, in [https://www.aipdp.it/documenti/8\\_gruppo/002](https://www.aipdp.it/documenti/8_gruppo/002).
- MAZZINI G., *Prevalenza del diritto comunitario sul diritto penale interno ed effetti nei confronti del reo*, in *Dir. un. europ.*, 2000, 349.
- MENARDO N., *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen.*, 2020, 4, 1.
- MICHELETTI D., *Legge penale e successione di norme integratrici*, Torino, 2006.
- MILITELLO V., *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988.
- MILITELLO V., *L'identità della scienza giuridica penale nell'ordinamento multilivello*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 106.
- MILITELLO V., *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale tra scienza e società*, in C. SPINELLIS, N. THEODORAKIS, E. BILLIS, G. PAPADIMITRAKOPOULOS (a cura di), *Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and The Way Forward. Essays in honour of Nestor Courakis*, Atene, 2017, 223.
- MINNITI G., *Violazione delle regole cautelari e responsabilità per colpa nel sistema del diritto penale*, Roma, 2007.
- MINO A., voce *Illeciti alimentari*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2013, 285.
- MOCCIA S., *La promessa non mantenuta: ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001.
- MONAGHAN C., *To prosecute or not to prosecute? A reconsideration of the overzealous prosecution of parents under the Fraud Act 2006*, in *J. Crim. Law*, 2010, 74, 259.
- MONAGHAN C., MONAGHAN N. (a cura di), *Financial Crime and Corporate Misconduct: A Critical Evaluation of Fraud Legislation*, Abingdon, 2019.

- MONGILLO V., *Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. enti.*, 2011, 3, 69.
- MONGILLO V., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in A. FIORELLA (a cura di), *Corporate Criminal Liability and Compliance Programs*, vol. I, *Liability 'Ex Crimine' of Legal Entities in Member States*, Napoli, 2012, 273.
- MONGILLO V., *La repressione della corruzione internazionale: costanti criminologiche e questioni applicative*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1320.
- MONGILLO V., *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 4, 300.
- MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018.
- MONGILLO V., *Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2021, 179.
- MONGILLO V., *La privatizzazione delle fonti: criteri di autonormazione e di autocontrollo*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 49.
- MONGILLO V., voce *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 697.
- MONGILLO V., *Presente e futuro della compliance penale*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2022.
- MONGILLO V., *Il sistema delle sanzioni applicabili all'ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 559.
- MONGILLO V., BELLACOSA M., *Il sistema sanzionatorio*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 289.
- MORANA D., *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002.
- MORGANTE G., *Spunti di riflessione su diritto penale e sicurezza del lavoro nelle recenti riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2010, 3319.
- MORGANTE G., *Criminal Law and Risk Management: From Tradition to Innovation*, in *Glob. Jurist*, 2016, 16, 315.
- MORIN J.F., LEES M. (a cura di), *Food Integrity Handbook. A guide to food authenticity issues and analytical solutions*, Nantes, 2018.
- MUCCI L., *Aspetti amministrativi e processuali nell'accertamento dei reati di frodi alimentari*, in *Temi*, 1974, 349.
- MUCCIARELLI F., voce *Medicinali guasti o pericolosi (commercio o somministrazione di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1993, 584.
- MUCCIARELLI F., *Responsabilità da reato degli enti e società unipersonali: un arduo regolamento di confini*, in *Cass. pen.*, 2022, 1579.

- MURA A., *Attuale insostenibilità dell'epistemologia sottesa alla sentenza Franzese*, in *Cass. pen.*, 2017, 3396.
- NANDA V.P., *Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 63.
- NAPOLETANO E., MASSIGNANI E., *Reati agroalimentari e responsabilità degli enti: verso un nuovo modello organizzativo con efficacia esimente?*, in *Giur. pen.*, 2020, 6, 1.
- NASCIMBENE B., *Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 2 maggio 2018.
- NATALINI A., *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017.
- NATALINI A., *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agr.*, 2017, 357.
- NATALINI A., *Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori*, in *Norme & Tributi*, 13 marzo 2021.
- NATALINI A., *Indagini preliminari e prove*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 375.
- NATALINI A., *La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-quater e 517-quinquies c.p.)*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 235.
- NEGRI D., *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *Sist. pen.*, 21 febbraio 2022.
- NIETO MARTÌN A., *General Report on food regulation and criminal law*, in A. NIETO MARTÌN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2016, 17.
- NISCO A., *Riflessi della compliance digitale in ambito 231*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2022.
- NITTI R., *Sub art. 442 c.p.*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. LATTANZI, E. LUPO, vol. IV, libro II, Milano, 2022, 720.
- NOVELLA G., *Il "ne bis in idem" internazionale e i limiti alla sua applicazione*, in *Proc. pen. e giust.*, 2020, 9.
- O'SHEA E., *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, Londra, 2011.
- ORABONA A., *Delitti contro l'industria e il commercio: frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 25-bis.1, d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2013, 2, 209.
- ORMEROD D., *The Fraud Act 2006 – criminalising lying?*, in *Crim. L. Rev.*, 2007, 193.

- ORMEROD D., TAYLOR R., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Crim. L. Rev.*, 2008, 589.
- ORSINA A., *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, Torino, 2015.
- ORSINA A., *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 934.
- PACILEO V., *Reati alimentari*, Milano, 1995.
- PACILEO V., *La giurisprudenza sui reati alimentari negli elenchi delle sentenze irrevocabili pubblicati dal Ministero della Sanità*, in *Cass. pen.*, 1997, 3247.
- PACILEO V., *Frode tossica alimentare ed esclusione dei benefici. Estensibilità della legislazione speciale ai delitti del codice penale*, in *Cass. pen.*, 1998, 3.
- PACILEO V., *Riflessi del diritto comunitario sul diritto penale nazionale. Casi pratici e criteri interpretativi*, in *Dir. com. scambi int.*, 1999, 639.
- PACILEO V., *Autocontrollo igienico-sanitario nell'impresa alimentare e modelli di organizzazione aziendale: un confronto possibile tra d.l. n. 155/97 e d.lg. n. 231/01*, in *Cass. pen.*, 2003, 2494.
- PACILEO V., *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Dir. agr.*, 2017, 401.
- PACILEO V., *Le frodi agroalimentari tra disciplina nazionale ed europea*, in A. NATALINI (a cura di), *Frodi agroalimentari: profili giuridici e prospettive di tutela*, Milano, 2018, 121.
- PADOVANI T., *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, 952.
- PADOVANI T., *Il mercato dei prodotti agricoli e la disciplina penalistica*, in AA.VV., *Problemi giuridici ed economici della commercializzazione dei prodotti agricoli*, Padova, 1987, 94.
- PADOVANI T., *L'avvenire della legislazione sulle frodi agrarie*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, Milano, 1999, 21.
- PADOVANI T., *Il destino sistematico e politico-criminale delle contravvenzioni e le riforme del diritto penale del lavoro in Italia*, in M. DONINI (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003, 155.
- PADOVANI T., *La disciplina italiana della responsabilità degli enti nello spazio transnazionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 409.
- PAGLIARO A., *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 779.
- PAINTER A.A., *A Guide to the Food Safety Act 1990*, Londra, 1990.
- PALAZZO F., *Il principio di determinatezza nel diritto penale: la fattispecie*, Padova, 1979.
- PALAZZO F., *I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative (Dalle leggi di depenalizzazione alla circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, 35.
- PALAZZO F., *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 8 settembre 2021.

- PALAZZO F., *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, in *Pol. dir.*, 2021, 625.
- PALAZZO F. (a cura di), *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003.
- PALAZZO F., PAPA M., *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2013.
- PALIERO C.E., *Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985.
- PALIERO C.E., *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1021.
- PALIERO C.E., *L'autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, 1220.
- PALIERO C.E., *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 466.
- PALIERO C.E., *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516.
- PALIERO C.E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2018, 175.
- PALIERO C.E., voce *Colpa di organizzazione e persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 64.
- PALIERO C.E., PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 167.
- PAONE V., *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, in *Foro it.*, 2010, 195.
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990.
- PARROTTA A., GRIFFA A., *La specificità degli adeguati assetti organizzativi in materia agroalimentare*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2022, 1, 193.
- PASCAL A.M., *Philosophical underpinning of corporate criminal liability*, in J. GOBERT, A.M. PASCAL (a cura di), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, Abingdon, 2011, 33.
- PATERNITI C., voce *Industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 1.
- PAVICH G., *La colpa penale*, Milano, 2013.
- PEDRAZZI C., *Tutela penale del marchio e repressione della frode (sul rapporto fra l'art. 473 e l'art. 517 c.p.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, 152.
- PEDRAZZI C., voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1965, 279.
- PEDRAZZI C., *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 67.
- PEDRAZZI C., *Odierno esigenze economiche e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 1099.
- PEDRAZZI C., *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 125.

- PELISSERO M., *Il diritto penale preventivo nell'epoca dell'insicurezza*, in *Rag. prat.*, 2018, 79.
- PELISSERO M., *Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell'emergenza sanitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 503.
- PELISSERO M., *Responsabilità degli enti*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, XV ed., a cura di A. ROSSI, Milano, 2022, 781.
- PELISSERO M., SCAROINA E., NAPOLEONI V., *Principi generali*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 71.
- PENCO E., *Limiti-soglia e responsabilità colposa. Il ruolo incerto delle soglie quantitative, dalla colpa specifica al rischio consentito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 195.
- PERIN A., *Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale: proposta per un metodo di giudizio*, Napoli, 2020.
- PERIN A., voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 283.
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010.
- PERINI C., *Il diritto punitivo degli organismi geneticamente modificati in prospettiva agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 355.
- PERINI C., voce *Pericolo e colpa*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 917.
- PERONE G., *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, in *Mon. e Cred.*, 2018, 281, 37.
- PESCE F., *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, Napoli, 2015, 349.
- PETERS M., SPAPENS A.C.M., *The Administrative Approach in England and Wales*, in A.C.M. SPAPENS, M. PETERS, D. VAN DAELE (a cura di), *Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and practical application in EU Member States*, L'Aia, 2015, 91.
- PETRELLI L., *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione Europea: prodotti DOP, IGP, STG, biologici e delle regioni ultraperiferiche*, Napoli, 2012.
- PETRINI D., *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990.
- PEZZULLO M., *La contraffazione alimentare. Disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disc. comm. serv.*, 2013, 49.
- PICA G., voce *Sostanze alimentari non genuine (commercio di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, 493.
- PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir.*, Milano, 2002, 443.
- PICCININO R., *Diritto penale alimentare: dottrina e giurisprudenza*, Torino, 1988.
- PICCINNI M.L., *La necessaria tutela del Made in Italy e del mercato legale dall'inondazione di prodotti contraffatti e con segni mendaci: le norme previste quali reati*

- presupposto dall'articolo 25-bis1 del d.lgs. 231/2001 alla luce dei numerosi e spesso contrastanti pronunciamenti della giurisprudenza*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2020, 1, 131.
- PICINALI F., *The Denial of Procedural Safeguards in Trials for Regulatory Offences: A Justification*, in *Crim. Law and Philos.*, 2017, 11, 681.
- PICOTTI L., voce *Invenzioni industriali (tutela penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 17, 1.
- PICOTTI L., *Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Cybercrime*, Milano, 2019, 41.
- PIERGALLINI C., *Attività produttive e imputazioni per colpa: prove tecniche di «diritto penale del rischio»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1473.
- PIERGALLINI C., *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1450.
- PIERGALLINI C., *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 571.
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004.
- PIERGALLINI C., *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 1684.
- PIERGALLINI C., *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1125.
- PIERGALLINI C., *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d.lgs. n. 231/2001) (Parte II)*, in *Cass. pen.*, 2013, 842.
- PIERGALLINI C., *Colpa e attività produttive. Un laboratorio di diritto "cedevole"*, in *Criminalia*, 2014, 387.
- PIERGALLINI C., *Ius sibi imponere: controllo penale mediante autonormazione?*, in C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI, L. RISICATO (a cura di), *La crisi della legalità. Il "sistema vivente" delle fonti penali*, Napoli, 2016, 117.
- PIERGALLINI C., voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, 261.
- PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 530.
- PIERGALLINI C., *Globalizzazione dell'economia, rischio-reato e responsabilità ex crimine delle multinazionali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2020, 152.
- PIERGALLINI C., *Aspettative e realtà della (ancor breve) storia del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 861.
- PIERGALLINI C., *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sist. pen.*, 27 giugno 2022.
- PIETH M., IVORY R., *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 3.

- PIGHI G., *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 131.
- PIOLETTI U., *Contributo allo studio del delitto colposo*, Padova, 1990.
- PISANI N., *La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2012.
- PIVA D. (a cura di), *La responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021.
- POINTING J., *Food Crime and Food Safety: Trading in Bushmeat – Is New Legislation Needed?*, in *J. Crim. Law*, 2005, 69, 42.
- POINTING J., *Food law and the strange case of the missing regulation*, in *J. Bus. L.*, 2009, 6, 592.
- POLI P.F., *La colpa grave: i gradi della colpa tra esigenze di extrema ratio ed effettività della tutela penale*, Milano, 2021.
- PONGILUPPI C., *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali "de lege ferenda" in Italia*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 173.
- PONGILUPPI C., *Principio di precauzione e reati alimentari. Riflessioni sul rapporto «a distanza» tra disvalore d'azione e disvalore d'evento*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2010, 225.
- PONTI C., *Il diritto internazionale e la criminalità organizzata*, in *Riv. stud. ric. crim. org.*, 2015, 23.
- PRESUTTI A., BERNASCONI A., FIORIO C., *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. legis. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008.
- PULITANÒ D., voce *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1985, 73.
- PULITANÒ D., voce *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Milano, 2002, 953.
- PULITANÒ D., *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 647.
- PULITANÒ D., *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010.
- PULITANÒ D., *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it., dir. proc. pen.*, 2015, 29.
- PULITANÒ D., *Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa*, in *Sist. pen.*, 19 luglio 2021.
- QUARANTA A., *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforme ed insidie politiche (prima parte)*, in *Amb. svil.*, 2016, 425.
- RAIMONDI N. (a cura di), *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del convegno Expo-Milano 2015*, Soveria Mannelli, 2018.
- RAMACCI L., *Reati ambientali e tutela agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di),

- Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 425.
- RAMAJOLI M., *La giuridificazione del settore alimentare*, in *Dir. amm.*, 2015, 657.
- RANGONE N., *Declinazioni e implicazioni dell'autoregolazione: alla ricerca della giusta misura tra autonomia privata e pubblico potere*, in *Riv. dir. al.*, 2011, 1.
- RECCHIA N., *Il principio europeo del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 3, 71.
- RIONDATO S., *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1992, 392.
- RIONDATO S., PROVOLO D., *Sub art. 422-452 c.p.*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCALÀ (diretto da), *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, 1362.
- RISICATO L., *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004.
- RISICATO L., *L'attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L'obbligo di vigilare come regola cautelare*, Torino, 2013.
- RIZZUTI A., *Food Crime: A Review of the UK Institutional Perception of Illicit Practices in the Food Sector*, in *Soc. Sci.*, 2020, 9, 112.
- RIZZUTI A., *Organised food crime: an analysis of the involvement of organised crime groups in the food sector in England and Italy*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 463.
- RODRIGUEZ D., INTRONA F., *“Pericoloso per la salute pubblica”*: sulla necessità di una maggiore latitudine applicativa dell'art. 444 c.p., in *Giust. pen.*, 1976, 193.
- ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 393.
- ROMOLOTTI T.E., *D.lgs. 231/2001 e settore agricolo*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 1, 111.
- RONCAGLIA P.L., *La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2010, 4, 79.
- ROSSI A., *La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, Firenze, 2010, 416.
- ROSSI A., *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazione per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*, in *Arch. pen. web*, 2018, 3, 1.
- ROTOLO G., *'Riconoscibilità' del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2018.
- ROTOLO G., *Sub legge 14 gennaio 2013 n. 9*, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 547.
- RUGA RIVA C., *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano, 2002.
- RUGA RIVA C., *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, Milano, 2006, 1743.

- RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021.
- RUSSO G., *Infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 437.
- RYAN J.M., *Food Fraud*, Amsterdam, 2016.
- SABELLA A., *La tutela penale del "Made in Italy"*, in F. DI MARZIO (a cura di), *La tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare*, Milano, 2015, 147.
- SABELLA P.M., *Tax cooperative compliance, reati tributari e responsabilità dell'ente. Prove di cooperazione fra pubblico e privato nella gestione del rischio fiscale*, in A. GULLO, V. MILITELLO, T. RAFARACI (a cura di), *I nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law*, Milano, 2021, 137.
- SABIA R., *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 393.
- SABIA R., *La società unipersonale nello spettro applicativo del D.Lgs. n. 231/2001. La Cassazione apre alla (problematica) "terza via" dell'accertamento in concreto*, in *Giur. it.*, 2022, 1727.
- SABIA R., *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022.
- SACCHINI G., *Analisi delle statistiche giudiziarie penali*, in M. DONINI, D. CASTRO-NUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 65.
- SAIJA R., *L'informazione alimentare tra sicurezza e qualità nel mercato europeo e globale*, Napoli, 2018.
- SALCUNI G., *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011.
- SALVEMME I., *I reati di frode e falsità*, in G. LATTANZI, P. SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, *Diritto sostanziale*, Torino, 2020, 365.
- SALVI L., *Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione europea: profili di legittimità e accountability*, Napoli, 2017.
- SAMMARCO G., voce *Incolunità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1971, 28.
- SANGIORGIO D., *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006.
- SANTORIELLO C., *Reati alimentari e responsabilità della persona giuridica*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, 1, 177.
- SANTORIELLO C., *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in M. RIVERDITI (a cura di), *Manuale teorico-pratico di diritto penale*, Milano, 2018, 843.
- SAPP C.D., *Food with integrity? How responsible corporate officer prosecutions under the federal food, drug and cosmetic act deny fair warning to corporate officers*, in *Ark. L. Rev.*, 2017, 79, 449.

- SATZGER H., *International and European Criminal Law*, Oxford, 2018.
- SCACCIA G., Sub art. 32, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Bologna, 2018, 220.
- SCARCELLA A., *La Cassazione conferma: nessuna abrogazione per la legge in materia di alimenti né per la legislazione in materia di pesca marittima*, in *Dir. pen. cont.*, 25 gennaio 2011.
- SCAROINA E., *Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese*, Milano, 2006.
- SCAROINA E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2020, 2, 189.
- SCOLETTA M., *Enti stranieri e "territorialità universale" della legge penale italiana: vincoli e limiti applicativi del D.Lgs. n. 231/2001*, in *Soc.*, 2020, 5, 621.
- SCOLETTA M., *Il principio di ne bis in idem e i modelli punitivi "a doppio binario"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 4, 180.
- SCOLETTA M., *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale*, in G. CANZIO, L. LUPARIA (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Milano, 2022, 965.
- SCORCIA S.M., *La natura eccezionale delle scusanti: riflessioni a margine del recente dibattito sul principio di inesigibilità e sull'esigenza di affinare il giudizio di colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 7 settembre 2022.
- SCORDAMAGLIA I., *La 'colpa in parando' nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 284.
- SCOTT C., *Continuity and Change in British Food Law*, in *Mod. Law Rev.*, 1990, 53, 785.
- SELVAGGI N., *Le sanzioni per l'ente collettivo: un'introduzione alle ipotesi di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 397.
- SERENI A., *La colpa di organizzazione nella responsabilità dell'ente da reato. Profili generali*, in D. PIVA, (a cura di), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 tra diritto e processo*, Torino, 2021, 58.
- SEVERINO P., *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988.
- SEVERINO P., *Misure patrimoniali nel sistema penale. Effettività e garanzie*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2016, 1, 35.
- SEVERINO P., *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2018, 1, 190.
- SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, tomo II, Milano, 2018, 1101.
- SEVERINO P., *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale. Best practice ed esigenze di armonizzazione*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 13.

- SEVERINO P., *Conclusioni al convegno “Corporate compliance e responsabilità d’impresa”*, in *compliancehub.it*, 27 luglio 2022.
- SHEARS P., *Food Fraud – a current issue but and old problem*, in *Br. Food J.*, 2010, 112, 198.
- SICURELLA R., *La costruzione della dimensione penale dell’Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di approfondimento dei presidi garantistici?*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 415.
- SIGISMONDI A., voce *Frode alimentare*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, 97.
- SIMONATO M., *The EU Dimension of ‘Food Criminal Law’*, in A. NIETO MARTÍN, L. QUALCKELBEEN, M. SIMONATO (a cura di), *Food Regulation and Criminal Justice*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2016, 97.
- SIRACUSA L., *La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007.
- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi epocale” per il diritto penale dell’ambiente*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 197.
- SMITH R., MANNING L., MCELWEE G., *The anatomy of ‘So-called Food-Fraud Scandals’ in the UK 1970-2018: Developing a contextualised understanding*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 535.
- SOANA G., *Corporate Compliance Integrata e Blockchain*, in L. LUPARIA, G. VACIAGO (a cura di), *Compliance 231. Modelli organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore*, Gruppo24Ore, Milano, 2022, 321.
- SOSSI M., *L’articolo 440 del codice penale ed il concetto di pericolo per la salute pubblica*, in *Rass. dir. tec. al.*, 1966, 238.
- SOTIS C., *Il diritto senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007.
- SPANGHER G., *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1155.
- SPENCER J., LORD N., BENSON K., BELLOTTI E., *“C” is for commercial collaboration: enterprise and structure in the “middle market” of counterfeit alcohol distribution*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2018, 70, 543.
- SPINK J., *Food Fraud Prevention. Introduction, Implementation, and Management*, New York, 2019.
- SPINK J., MOYER D.C., *Defining the Public Health Threat of Food Fraud*, in *J. Food Sci.*, 2011, 76, 157.
- SPINK J. et al., *International Survey of Food Fraud and Related Terminology: Preliminary Results and Discussion*, in *J. Food Sci.*, 2019, 84, 2705.
- SPOTO G., *Gli utilizzi della Blockchain e dell’Internet of Things nel settore degli alimenti*, in *Riv. dir.*, al., 2019, 25.
- STEA G., *Elementi per un’analisi del reato alimentare tra rischio, pericolo e necessità di prevenzione*, in *Riv. dir. al.*, 2018, 49.
- STEINZOR R., *High crimes, not misdemeanors: Deterring the production of unsafe food*, in *Health Matrix*, 2010, 20, 175.

- STELLA F., *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 55.
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2004.
- STELLA F., *L'allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull'amianto successive alla sentenza Franzese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 379.
- STILE A.M., MONGILLO V., STILE G. (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal D.lgs. n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma*, Napoli, 2013.
- STORTONI L., *Intorno al problema della riserva di legge e della tassatività sancita dalla Costituzione e agli atteggiamenti assunti dalla Corte Costituzionale in rapporto alle leggi che reprimono le frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 287.
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 71.
- STORTONI L., *La categoria della colpa tra oggettivismo e soggettivismo*, in G. DE FRANCESCO, A. GARGANI (a cura di), *Evoluzione e involuzione delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 153.
- SULLIVAN G.R., *The Bribery Act 2010: An Overview*, in *Crim. L. Rev.*, 2011, 2, 87.
- SUMMERS B., *The Fraud Act 2006: has it had any impact?*, in *Amicus Curiae*, 2008, 75, 10.
- SVARIATI E., *A proposito della fattispecie prevista e punita dall'art. 473 c.p. con particolare riguardo al giudizio di confondibilità tra simboli ai fini di una corretta valutazione del "grado" di contraffazione di marchio registrato*, in *Giur. mer.*, 1989, 935.
- TALDONE L., *Responsabilità e controlli sanitari sui prodotti alimentari adulterati*, in *Dir. giur. agr.*, 2008, 55.
- TAVERRITI S.B., *Che cosa genera il sonno del Leviatano? Modelli e movimenti dell'autonormazione nelle pieghe dell'ordinamento penale statale*, in *Discrimen*, 15 giugno 2022.
- TELESCA M., *La "nuova" disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2021, 3, 34.
- TONINI P., *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1225.
- TORELLI F., *Pericolo ed incolumità pubblica: ricostruzione del concetto di pericolo penalmente rilevante alla luce del paradigma di tutela anticipata dei reati, dolosi e colposi, di comune pericolo mediante frode*, in *Cass., pen.*, 2018, 3160.
- TORRE V., *La "privatizzazione" delle fonti di diritto penale. Un'analisi comparata dei modelli di responsabilità penale nell'esercizio dell'attività di impresa*, Bologna, 2013.
- TORRE V., *Produttori di alimenti o produttori di norme? Gli standard di sicurezza tra*

- fonti pubblicistiche e fonti privatistiche e il loro valore tipizzante nel fatto colposo*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 507.
- TORRE V., voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 888.
- TORRE V., *Compliance penale e normativa tecnica*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1, 1.
- TOSCANO G., *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Leg. pen.*, 4 febbraio 2019.
- TOSCANO G., *Suggerimenti del Lebensmittelstrafrecht in vista di una riforma degli illeciti agroalimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1843.
- TOSCHEI S., *Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione*, Milano, 2015.
- TRINCHERA T., *Caso Ilva: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientali*, in *Dir. pen. cont.*, 11 febbraio 2014.
- TRIPODI A.F., *Cumuli punitivi, “ne bis in idem” e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1047.
- TRIPODI A.F., *Il diritto penale degli enti nello spazio: deantropomorfizzazione e globalizzazione a confronto*, in *Arch. pen. web*, 2019, 1, 1.
- TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 4, 272.
- TUMMINELLO L., *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 239.
- TUMMINELLO L., *Sicurezza alimentare e salute pubblica al bivio della «nocività» degli alimenti: spunti critici sul d.d.l. n. 2427 del 2020*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2022, 204.
- URBINATI F., *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Arch. pen. web*, 2017, 1, 1.
- VALBONESI C., *Evoluzione della scienza e giudizio di rimproverabilità per colpa: verso una nuova tipicità del crimine culposum*, Firenze, 2014.
- VALENTINI V., *La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 97.
- VALENTINI V., *Marktradikalismus addio? Diritto penale e (in)sicurezze dei consumatori dopo il Trattato di Lisbona*, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 165.
- VALENTINI V., *Il diritto penale dei segni distintivi*, Pisa, 2018.

- VALENTINI V., Sub Art. 25-bis.1, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019, 538.
- VALENTINI V., *L'autonomia della responsabilità degli enti: avanguardismi e performances*, in *Discrimen*, 7 aprile 2020.
- VALLINI A., *La causalità del danno da prodotto alimentare e l'effetto "vasi comunicanti" tra illeciti di rischio, di pericolo e di danno*, in A. CASTALDO, V. DE FRANCESCO, M. DEL TUFO, S. MANACORDA, L. MONACO (a cura di), *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, 1113.
- VANNI R., voce *Alimenti e bevande (tutela igienica degli) (profili processuali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 106.
- VARRASO G., *La legge "Cartabia" e l'apporto dei procedimenti speciali al recupero dell'efficienza processuale*, in *Sist. pen.*, 8 febbraio 2022.
- VENEZIANI P., *Regole cautelari "proprie" ed "improprie" nella prospettiva delle fattispecie colpose causalmente orientate*, Padova, 2003.
- VETTOREL A., *Il paradosso dell'informazione nel diritto alimentare globale: la comunicazione dell'origine e della provenienza geografica degli alimenti nel diritto dell'Unione europea e internazionale*, Napoli, 2016.
- VIGANÒ F., *L'influenza delle norme sovranazionali nel giudizio di anti giuridicità del fatto tipico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1062.
- VIGANÒ F., *Fonti europee e ordinamento italiano*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 8S, 4.
- VIGANÒ F., *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 3, 380.
- VIGANÒ F., *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*, in *Giust. pen.*, 2014, 393.
- VINCELLI C., *Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri a tutela della salute pubblica: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2017, 1, 43.
- VISCONTI C., *Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 705.
- VITALE A., *Manuale di legislazione alimentare*, Milano, 2018.
- VOZZA D., *Le tecniche gradate di armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell'Unione europea. Quali implicazioni in prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio interno?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 3, 16.
- WELLS C., *Corporation and Criminal Responsibility*, Oxford, 2001.
- WELLS C., *Corporate Manslaughter: Why Does Reform Matter?*, in *S. A. L. J.*, 2006, 123, 646.
- WELLS C., *Corporate Criminal Liability in England and Wales: Past, Present and Future*, in M. PIETH, R. IVORY (a cura di), *Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk*, Londra-New York, 2011, 91.
- WELLS C., *Corporate Responsibility and Compliance Program in the United Kingdom*, in S. MANACORDA, F. CENTONZE, G. FORTI (a cura di), *Preventing Corporate Corruption. The Anti-Bribery Compliance Model*, New York-Londra, 2014, 505.

- WILLETT C., *The Food Safety Act: Substance or Symbolism?*, in *Statut. Law Rev.*, 1991, 12, 146.
- WILLETT C., *The law's role in emergency food control*, in *J. Bus. L.*, 1992, 150.
- WITHEY C., *The Fraud Act 2006 – Some Early Observations and Comparisons with the Former Law*, in *J. Crim. Law*, 2007, 220.
- ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.





Finito di stampare nel mese di dicembre 2022  
nella Stampatre s.r.l. di Torino  
Via Bologna, 220



**Collana Studi – I Serie**

Sergio P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti Europee*, 2007.

Roberto PESSI, *I problemi del diritto del lavoro: proposte per un inventario*, 2007.

Luigi LAMBO, *Obblighi di protezione*, 2007.

Roberto VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedimenti*, 2008.

Roberto PESSI, *Diritto del lavoro: bilancio di un anno tra bipolarismo e concertazione*, 2008.

Natalino RONZITTI, Gabriella VENTURINI (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, 2008.

Giuseppe SIGILLÒ MASSARA, *Ammortizzatori sociali di fonte collettiva e fondi di solidarietà nella riforma del welfare*, 2008.

Giovanni DI LORENZO, *Abuso di dipendenza economica e contratto nullo*, 2009.

Francesco CAPRIGLIONE, *Crisi a confronto (1929 e 2009). Il caso italiano*, 2009.

Lucio Valerio MOSCARINI, *Diritto privato e interessi pubblici. Saggi di diritto civile (2001-2008)*, 2009.

Roberto PESSI (a cura di), *Europa e concertazione: modelli a confronto*, 2009.

*Scritti in onore di Francesco Capriglione*. In due tomi, 2010.

Roberto PESSI, *Ordine giuridico ed economico di mercato*, 2010.

Andrea DE PETRIS (a cura di), *Federalismo fiscale “Learning by doing”: modelli comparati di raccolta e distribuzione del gettito tra centro e periferia*, 2010.

Antonio BALDASSARRE (a cura di), *La forza ragionevole del giurista*, 2010.

Luca CASTELLI, *Il senato delle autonomie*, 2010.

Francesco ALICINO, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, 2011.

*Scritti in onore di Marcello Foschini*, 2011.

Giovanna Giada SALVATI, *I limiti statutari alla circolazione delle azioni. Il diritto al disinvestimento*, 2011.

Italo DE SANTIS, *Remunerazione degli amministratori e governance delle società per azioni*, 2011.

Roberto PESSI, Antonio VALLEBONA (a cura di), *Atti dei convegni in onore di Sergio Magrini, Giancarlo Perone, Pasquale Sandulli. Il lavoratore tra diritti della persona e doveri di solidarietà*, 2011.

Nicola LUPO (a cura di), *Taglialeggi e Normattiva tra luci e ombre*, 2011.

Piero RUGGERI, *L'irreversibilità della fusione societaria*, 2012.

Sabrina BRUNO, *Il ruolo dell'assemblea di S.p.A. nella corporate governance*, 2012.

Maria Rosaria MAURO, *Il principio di giurisdizione universale e la giustizia penale internazionale*, 2012.

Raffaele FABOZZI, *Collective bargaining and company level agreement*, 2012.

Maurizio BELLACOSA, *I profili penale del reato ministeriale*, 2012.

Andrea DE PETRIS, *Gli istituti di democrazia diretta nell'esperienza costituzionale tedesca*, 2012.

Andrea Francesco TRIPODI, *Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario*, 2012.

Raffaella RAMETTA, *Relazioni giuridiche tra patrimoni separati*, 2013.

Roberto PESSI, Giuseppe SIGILLÒ MASSARA, *La riforma Fornero. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Spunti di discussione*, 2013.

Andrea Francesco TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, 2013.

Maria Novella MASULLO, *La connivenza. Uno studio sui confini con la complicità*, 2013.

Angela DEL VECCHIO, Paola SEVERINO (a cura di), *Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale*, 2014.

Livia SALVINI, Giuseppe MELIS (a cura di), *L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva*, 2014.

Paolo TULLIO, *Il cumulo di incarichi in imprese concorrenti. Interlocking directorates*, 2014.

### **Collana Studi – Il Serie**

1. Giorgio MEO, Antonio NUZZO (diretto da), *Il testo unico sulle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175*, 2016.
2. Raffaele FABOZZI, *Il bene "salute" tra potere organizzativo e tutele ordinamentali*, 2016.
3. Angela DEL VECCHIO, Paola SEVERINO (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, 2016.
4. Antonio GULLO, Francesco MAZZACUVA (a cura di), *Ricchezza illecita ed evasione fiscale*, 2016.
5. Elisa SCAROINA, *Il delitto di tortura*, 2018.
6. Pietro PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, 2018.
7. Alessia FARANO, *La responsabilità giuridica alla prova delle neuroscienze*, 2018.
8. Antonio LEANDRO, Giorgio MEO, Antonio NUZZO (a cura di), *Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei*, 2018.
9. Giancarlo MONTEDORO, *Il diritto pubblico tra ordine e caos*, 2018.
10. Enzo MOAVERO MILANESI, Giovanni PICCIRILLI, *Attuare il diritto dell'Unione europea in Italia. Un bilancio a 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012*, 2018.

11. Barbara DE DONNO, Livia VENTURA (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, 2018.
12. Roberto PESSI, *Il Diritto del lavoro e la Costituzione: identità e criticità*, 2019.
13. Livia VENTURA, *The Use of "Internal" Asset Partitioning in Business Law: A Comparative Overview*, 2019.
14. Raffaele FABOZZI, *Il salario minimo legale tra la dimensione europea e le compatibilità ordinamentali*, 2020.
15. Antonio GULLO, Bernardo Giorgio MATTARELLA, Gian Domenico MOSCO (a cura di), *Tutela dell'ambiente e responsabilità d'impresa*, 2021.

**A partire dal 2022 la Collana è pubblicata dall'Editore Giappichelli**

### **III Serie – Monografie**

1. Rossella SABIA, *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, 2022.
2. Emanuele BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, 2022.





